

Doc. XXIII
n. 2-quater/3/V

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2**

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

**SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA
DALLA COMMISSIONE**

VOLUME T E R Z O

Documenti citati nelle relazioni

TOMO V

PARTE TERZA

ROMA 1985

INDICE

TOMO V - PARTE TERZA

CAPITOLO III

SEZIONE III. — *La Loggia P2, la pubblica amministrazione e la magistratura.*

II. — I rapporti con la magistratura.

Fascicolo intestato al giudice A. Buono, rinvenuto nell'archivio di Gelli sequestrato in Uruguay	Pag.	5
Documenti sequestrati a M.G. Gelli il 6 luglio 1982 all'aeroporto di Fiumicino:		
— elenco di magistrati	»	22
— lettera in data 1° luglio 1981, a firma Nardino	»	27
Sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, emessa in data 9 febbraio 1983, nei confronti dei magistrati i cui nominativi figurano negli elenchi della Loggia P2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi	»	29

Stralcio della sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, di conferma delle pronunce emanate dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (8 novembre 1984) . . .	Pag. 193
Sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. emessa l'11 novembre 1983, relativa al procedimento a carico del dott. Paolo Zucchini	» 215
Deposizione del dott. Carlo Marini ai giudici Corigliano, Besson e Liguori del 19 maggio 1981	» 233
Stralcio della deposizione di Clara Calvi ai giudici Siclari e Dell'Osso del 19 ottobre 1982	» 241
Stralcio della deposizione di Clara Calvi ai giudici Mazziotti, Pizzi e Bricchetti del 24 novembre 1983 . . .	» 247
Stralci delle audizioni di E. Pellicani alla Commissione P2 del 19 gennaio e 24 febbraio 1983	» 257
Interrogatorio di A. Rizzoli ai giudici Dell'Osso e Fenizia del 23 marzo 1983	» 269
Interrogatorio di A. Rizzoli al giudice Sica del 28 giugno 1982. In allegato: biglietto consegnato da F. Pazienza ad Angelo Rizzoli, per conto di R. Calvi, acquisito presso l'avv. Schlesinger	» 293
Documenti inerenti il conflitto di competenza tra la Procura della Repubblica di Roma e quella di Milano, in ordine al procedimento penale a carico di L. Gelli ed altri	» 309
Sentenza della Corte di Cassazione del 2 settembre 1981 (Presidente Cusani)	» 341
Requisitoria del procuratore della Repubblica di Roma, dott. A. Gallucci, in data 29 maggio 1982, nel procedimento a carico di Licio Gelli ed altri	» 343

Date di esercizio dell'azione penale in relazione ai capi di imputazione trascritti nella requisitoria del 29 maggio 1982	Pag. 475
Richieste di esercizio dell'azione penale del P.M., dott. D. Sica, dell'8 giugno 1982	» 480
Capi di imputazione, come da richieste di esercizio di azione penale del P.M.	» 486
Precisazioni del C.I., dott. E. Cudillo, in ordine alle ulteriori richieste istruttorie (9 agosto 1982)	» 495
Scambio di lettere tra il Presidente della Commissione P2, on. Tina Anselmi, e la Procura della Repubblica di Roma:	
— lettera dell'on. Anselmi al dott. Gallucci e al dott. Cudillo del 23 luglio 1982	» 499
— lettera del procuratore generale della Repubblica, dott. Franz Sesti, al dott. Gallucci e al dott. Cudillo, e, per conoscenza, al Presidente Anselmi, del 24 luglio 1982	» 502
— lettera del dott. Gallucci al Presidente Anselmi del 26 luglio 1982	» 504
Sentenza istruttoria del G.I., dott. Cudillo, del 17 marzo 1983	» 507
Imputati e capi di imputazione nel procedimento contro Licio Gelli ed altri, dopo la sentenza di proscioglimento del 17 marzo 1983	» 663
Decreto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Leonardo Di Donna ed altri (contratto ENI-Ambrosiano) del 29 giugno 1983	» 691

Motivi di appello avverso la sentenza istruttoria del dott. Cudillo (dott. Enrico Di Nicola, sostituto procuratore generale - 11 aprile 1983)	Pag. 707
Commissione rogatoria nell'ambito del procedimento penale contro Di Donna, Fiorini, Calvi e Martelli (contro « Protezione » n. 633369 presso la UBS di Lugano)	» 783
Commissione rogatoria nell'ambito del procedimento penale contro Ugo Zilletti in relazione alle vicende giudiziarie di Roberto Calvi (contabile bancaria rinvenuta a Castiglion Fibocchi)	» 877
Registrazione della telefonata tra F. Federici e L. Gelli del 21 gennaio 1982	» 929

DOCUMENTI CITATI NELLE RELAZIONI

TOMO V - PARTE TERZA

CAPITOLO III.

SEZIONE III.

**LA LOGGIA P2, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA MAGISTRATURA**

II. — I rapporti con la magistratura.

Fascicolo del dott. A. Buono conservato nell'archivio di Gelli sequestrato dalle autorità uruguayane: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE (*).

(*) Per altri nominativi di magistrati, i cui fascicoli erano conservati nella medesima sede, vedi Volume II, tomo II.

D

2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LEGGE MASSONICA P2

SENATO

000431

Alc. 2

3. FASCICOLO n. 22 - Composto di fogli n. 8

INTESTAZIONE : BONO ANTONIO

ARGOMENTI :

- 1) Corrispondenza interna tra Carlo BAZZANA e TASSAN DIN in data 15/5/78 con allegata lettera del dott. JORIO alla dottoressa BUONO in data 10/5/78 (fg. n. 2).
- 2) Lettera senza data di tale "Roberto" indirizzata a Licio GELLI con la quale chiede appoggio per collaborare al "CORRIERE" (fg. n. 1).
- 3) Promemoria-notizie su Rosa BUONO (fg. n. 1).
- 4) Lettera di tale "Moriello" del 18/11/77 scritta in Managua e indirizzata a destinatario non noto relativa alla distribuzione di 26.000.000 a vari magistrati italiani (fg. n. 1).
- 5) Lettera del Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura inviata da Forlì il 18/12/73 a destinatario non noto (fg. n. 1).
- 6) Lettera inviata da Arezzo il 31/12/73 a Antonio BONO - Consiglio Superiore della Magistratura - con la quale viene richiesto l'intervento per il rilascio della motonave "ITALIA" posta sotto sequestro dal Tribunale di Trieste (fg. n. 1).

22

2/126

BONO ANTONIO

16-5-78
RIZZOLI * EDITORE

87
①

CORRISPONDENZA INTERNA

9/127

Emittente Carlo Bazzana

Milano
Data 15/5/1978

Destinatario Dott. Tassan Din

Oggetto: _____

Ti allego copia della lettera inviata dal Dr. Jorio
alla Dr.ssa Buono.

Ho ricevuto anche una telefonata dalla Dr.ssa Buono
molto soddisfatta della soluzione trovata.

Carlo Bazzana
(Carlo Bazzana)

All.: c.s.

*Corretto
Buono*

S·E·T**SOCIETÀ EDITRICE
TRIESTINA p. a.**

IL PRESIDENTE

34122 TRIESTE, 10 maggio 1978 /dg

VIA SILVIO PELLEICO, 8
TEL. 755-256, 755-955

9/1978

Gentile Signorina
Dott. ssa Rosa BUONO
Via Rivabella, 14BOLOGNA

Con riferimento alle intese verbali, Le confermiamo che a far data dal 1. giugno 1978 Lei collaborerà continuativamente con la nostra Società a mente dell'articolo 2 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nella Sua qualità di giornalista pubblicista.

Per parte nostra ci riserviamo di utilizzare i Suoi servizi, che concorderà singolarmente o collettivamente con i direttori delle testate interessate, per i nostri quotidiani "Il Piccolo", "L'Eco di Padova", "L'Eco di Treviso", nonchè per la testata consorella "Alto Adige".

Il compenso è fissato in L. 50.000. - (cinquantamila) lorde per ciascun articolo, con un minimo di quattro articoli al mese, sia che la pubblicazione avvenga su una o più delle testate sopra indicate.

La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente firmata per accettazione e conferma.

Con i migliori saluti.

S. E. T.
SOCIETÀ EDITRICE TRIESTINA
IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Jorio

Caro Licio,

Costello
M. Barba 104

2/129

2

ho cercato ripetutamente di telefonarti, ma senza fortuna. Per questo ti scrivo.

Al CORRIERE stanno succedendo cose molto gravi. Il Barba, a dispetto di tanti discorsi ("il giornale deve correggere il tiro, basta con le quinte colonne, o colonnine, radical-marxiste"), ha imposto a Di Bella l'assunzione di quelli che sono, forse, i due radical-chic più rappresentativi della nostra cultura: Enzo Siciliano, ex collaboratore del Mondo e de La stampa, e Alberto Arbasino, pupillo dell'Espresso e di Repubblica. Io, caro Licio, credimi, a questo punto non capisco più niente. Ho il timore che il Barba ci stia prendendo tutti per i fondelli. Dice una cosa, e fa l'opposto.

A questo punto, in attesa che si vari l'organigramma -ma vedrai che non sarà facile- ho chiesto a Di Bella di farmi collaborare al Corriere. Non gliel'avrei chiesto se non ci fosse stato questo travaso radical-marxista (l'articolo di Siciliano è di ieri, lunedì). Gliel'ho chiesto per bilanciare logicamente il Corriere: loro radical-marxisti; io liberal-democratico. Bene che tutti capiscano che blandire i nemici non serve a niente. Restano amici. Bisogna premiare gli amici. Se non vogliamo che tutto si sfasci.

Oggi Di Bella parlerà della mia collaborazione con Tassan-Din e il Barba. Vedi di fare, se puoi, una telefonata a Tassan-Din, affinché non mi getti i bastoni fra le ruote. L'articolo 2, in attesa, ti ripeto, del coordinamento delle testate, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio.

Scusa, caro Licio, lo sfogo. Ma qui dobbiamo far quadrato. E non solo per salvare noi. Anche per salvare quel po' di democrazia che resta.

T'abbraccio,

Fior Roberto

P.S. Dimenticavo di dirti la cosa più importante: coperto, temo, dal Barba, il vero direttore del Corriere è il radical-marxista Enzo Golino. E' lui che spadroneggia nelle pagine culturali, che sono l'anima, e il veleno, d'un giornale.

9

3

2/130

PROMEMORIA

Rosa BUONO, nata a Ferrara il 5/settembre/1947, residente a Bologna - Via Rivabella N. 14 - CAP 40136 - Telefono 051/580050 -

Dottoressa in lettere - iscritta nell'Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti. -

Dal 1973, con contratti vari, tutti a tempo determinato, collaboratrice esterna della RAI TV in rete nazionali (obiettivo oggi) e regionali (Emilia); collaboratrice all' ERI. -

Esperienza e preparazione in materie sociali e politiche oltre che in pubbliche relazioni e analisi di mercato. Buona conoscenza di lingua inglese. -

Attualmente consulente alla Regione Emilia - Romagna (Ufficio Stampa). -

Il padre, Antonio Buono, è Magistrato in servizio (Presidente di Tribunale) e Giornalista. La madre, Caterina Gallotti, è insegnante in pensione. -

10

HOTEL
INTER-CONTINENTAL
MANAGUA

APARTADO POSTAL 3278 - OCTAVA CALLE SUR OESTE - NUMERO 101 - MANAGUA - NICARAGUA - CABLE ADDRESS: INHOTELCOR



18 novembre 1977

Carissimo, non avrei mai pensato che per poterti scrivere con calma sarei dovuto venire dall'altra parte della terra. La presente dovrebbe esserti impostata in Italia se le assicurazioni che mi dà un pilota dell'Iberia sono sincere.

Notizie: Le elezioni per il C.D.C. dell'Associazione nazionale magistrati sono andate bene per Magistratura indipendente per la quale si temeva che l'esodo dei pensionati - quasi tutti elettori della corrente - non si sarebbe potuto assorbire con le nuove leve. Ciò non è accaduto. La somma di 25.000.000 è stata così distribuita (con assegni in conto corrente dello scrivente e, quindi, con possibilità di documentazione al 100%):

Dr. Adriano Testi - componente del Consiglio Superiore-	7.500.000
Dr. Fernando Sergio- componente del Consiglio Superiore-	7.500.000
Dr. Paolo Tonini- segretario al predetto Consiglio	4.500.000
Dr/ Domenico Pone - presidente della corrente M.I.	2.000.000
dr. Guido Romano - direttore di "Prospettive", giornale di magistrati che si stampa a Udine da 3 anni	4.500.000

26.000.000

A parte seguiranno gli stampati pubblicati dai predetti magistrati.

Fatti vivo appena possibile con le promesse notizie di Maraldi.



Marcello

⑤



22/

Consiglio Superiore della Magistratura
 Al Consigliere

2/1221
 Joli 18.12.73

Carissimo, rispondo alla tua del 1°-12 che legge solo
 oggi - Prendo buona nota delle aspirazioni del dr. Adolfo Izso
 e mi riservo notizie -

Non ho ricevuto alcuna notizia da De Santis - Ti prego
 vivamente, pertanto, di farmi tenere un piccolo pro-memoria
 delle posizioni concernenti il mio nome nativo e quelli di:
 Mangano (importo quote), Di Franco (che si lamenta di
 non aver avuto più notizie) e Pesaresi (che attende ancora
 istruzioni e che è affezionissimo dai nostri amici di qui) -

Ti prego, rispondimi subito indirizzando a

83040 Montemarano (AV) - tel. 0827, 63411

Arezzo, 31 dicembre 1973

2/133

6

Caro Bono,

scusami se ancora approfitto della tua cortesia per chiederti pareri o suggerimenti su questioni per cui comuni amici mi hanno pregato di interessarmi.

Ti allego una "memoria" che riguarda un provvedimento preso dal Tribunale Civile e Penale di Trieste in merito al sequestro penale della motonave ITALIA.

Mi è stato riferito che la Società Crociere d'Oltremare, nonché i suoi creditori ipotecari, IMI e Banca Nazionale del Lavoro, hanno chiesto il dissequestro della nave, facendo rilevare che il natante, specialmente in questi momenti, è della massima utilità per il servizio pubblico.

Vengono offerte a questo scopo tutte le garanzie.

La persona che ha facoltà decisionale è il Presidente del Tribunale di Trieste, Dott. Giannuzzi, che, da noi, non è conosciuto.


Mi sono permesso di interpellarti, per vedere se tu hai qualche contatto con questo magistrato in modo che esamini, in considerazione del momento di austerità che stiamo attraversando, la questione con ogni possibile benevolenza, in modo che il Paese possa disporre della nave attualmente sotto sequestro.

Grazie di quanto potrai fare e delle notizie che potrai darmi.

Approfitto dell'occasione per pregarti di farmi avere maggiori dettagli sul conto del Dott. Angelo Mangani, in quanto nella sua ultima sede di La Spezia non abbiamo potuto reperire nessun elemento.

Gli puoi riferire che potrà scrivermi o telefonarmi direttamente per prendere accordi.

Ti rinnovo ancora i miei più cari e sinceri auguri per un Buon Anno.

=====
III.mo Sig.BONO Dr. ANTONIO
Consiglio Superiore Magistratura
ROMA
=====

Dalle carte sequestrate a M. G. Gelli presso l'aeroporto di Fiumicino in data 6 luglio 1982: PAG. 111 REL. DELLA COMMISSIONE.

00087

LETITRE

5609

000117

Prof. Luigi Taverna

Dr. Mario Di Vittorio
Ezequiel

Dr. Pietro Ruffini

29

FRINZE

16

871000

interius busta

2

ESPRESSO

Eg. Dis.

LITIO ESSELI

SANTA-MARIA DELLE GRAZIE 14

VILLA MAURA

CARPIZIO


CARO AMICO,

nel ripulire i cassetti della mia scrivania, ho trovato il materiale che Le allego: nonostante che non sia piū di attualitā, penso che sia ugualmente di Suo interesse.

Ho provveduto ad inviarLe altro materiale al Suo indirizzo di casa, in quanto non avendoLa piū veduta, ho ritenuto che il mezzo migliore era inviarlo al Suo domicilio, in quanto, prevedo che settimanalmente Le verrā recapitato.

Con i miei piū cari auguri per la definizione della Sua posizione

La saluto cordialmente



000119

MI = Magistratura Ind.
 MD = Magistratura Democ.
 TP = Terzo Potere
 IC = Impegno Costituz.
 ST = Opportunisti
 MI att. = MI attivisti
 MD att. = MD attivisti

(posti n. 1)

pretore Venosa (PZ) SPIRITO MD att.

Calabria (posti n. 9)

giudice Locri (RC)	<u>ANSDEO</u> MI-TP	pretore Cariati (CS)	<u>VERDOLIVA</u> MI att.
giudice Vibo Valentia (CZ)	<u>BRUNO</u>	pretore Cetraro (CS)	<u>GIAMILLI</u> MIR
sostituto Catanzaro	<u>FRASPINENZI</u> MIR	pretore Soveria M.lli (CZ)	<u>MORONE</u> MIR
sostituto Lamezia Terme (CZ)	<u>GIARDINA</u>	pretore Spezzano A.lli;se (CS)	<u>TRUNFIO</u>
sostituto Palmi (RC)	<u>ARCAI</u>		

(posti n. 1)

pretore Pisciotta (SA) ROCA

(posti n. 5)

giudice Forlì	<u>DANIELE</u> MI	sostituto Ravenna	<u>PARAGGIO</u> MIR
giudice Forlì	<u>ERESCIA</u> MI	pretore Ferrara	<u>COLONNA</u> MI
giudice Modena	<u>SCAMBARO</u>		

(posti n. 8)

giudice Minor.Trieste	<u>BONIVENTO</u> MI	pretore Tolmezzo (UD)	<u>TAMARO</u> MI
pretore Cervignano F. (UD)	<u>BANCI</u> MD	pretore Trieste	<u>REINOLTI</u>
pretore Latisana (UD)	<u>FERRAIUOLO</u>	pretore Trieste	<u>DE SILEONE</u>
pretore Spilimbergo (PN)	<u>IANNINI</u> VE-	pretore Trieste	<u>LUERANO</u>
	<u>SPA</u> MI		

(posti n. 8)

giudice Chiavari (GE)	<u>CAVALLO</u> MI	pretore Genova	<u>MARANO</u> MI
giudice Genova	<u>DOMINICI</u>	pretore Sampierdarena (GE)	<u>ORIO</u>
giudice Genova	<u>ZUCCHI</u> MI	pretore Voltri (GE)	<u>HAUPT</u> MD
giudice La Spezia	<u>DE FICHI</u> MI	pretore Sarzana (SP)	<u>CAPOLUSCIO</u> MI

(posti n. 50)

giudice Brescia	<u>MACCA</u>	giudice Milano	<u>TAVASSI</u> MD-IL
giudice Eusto Arsizio (VA)	<u>MASSALI</u> MI	giudice Minor. Milano	<u>SANTOSUOSSO</u> MD
giudice Crema (CR)	<u>SPARTA</u>	giudice Sondrio	<u>DI DONO</u>
giudice Iacco (CO)	<u>CAPASSO</u> MIR	mag. sorveglianza Varese	<u>BONCOMPAGNASSI</u> MI
giudice Lecco (CO)	<u>MARBIONI</u>	sostituto Lodi (MI)	<u>D'AURIA</u> MI
magg. sorveglianza Mantova	<u>CARICALO</u> MI	sostituto Milano	<u>GRECO</u> (1951/13/11) MIR
giudice Milano	<u>MAGRINI</u>	Sostituto Monza (MI)	<u>ROBERTO</u> MD-IC
		sostituto Pavia	<u>FRELLITA</u>

000120

12

giudice Milano	<u>DE PERINI</u>		sostituto Genova	<u>DE PERINI</u>	
giudice Milano	<u>CANTONA</u>		sostituto Sondrio	<u>GRACI</u>	
giudice Milano	<u>PICCIERI</u>		pretore Abbiategrosso (MI)	<u>RAFFO</u>	
giudice Milano	<u>BERNARDINI</u>		pretore Brescia	<u>ZUZZI</u>	
giudice Milano	<u>PADOVA</u>		pretore Cantù (CO)	<u>VOLPEZ</u>	MI
giudice Milano	<u>TADOFI</u>	IL	pretore Cassano d'Adda (MI)	<u>SPAGNA</u>	
giudice Milano	<u>FONTANA</u>	TP	pretore Gallarate (VA)	<u>DI CARLO</u>	
giudice Milano	<u>CAOCINO</u>	TP-MI	pretore Lecco (CO)	<u>CANTELEO</u>	MIR
giudice Milano	<u>TARDIO</u>		pretore Lecco (CO)	<u>FUCCI</u>	
giudice Milano	<u>MORAGLIA</u>		pretore Legnano (MI)	<u>ICHINO</u>	IL
giudice Milano	<u>TURIANO</u>		pretore Milano	<u>GHEZZI</u>	MD
giudice Milano	<u>CURCIO</u>	MD	pretore Milano	<u>PIOMBINO</u>	
giudice Milano	<u>FONTANA</u>	TP	pretore Milano	<u>MATERA</u>	
giudice Milano	<u>BIANCHINI</u>		pretore Milano	<u>DEL BALZO</u>	MD
giudice Milano	<u>OMBONI</u>		pretore Milano	<u>PAOLUCCI</u>	MI
giudice Milano	<u>ACCARDO</u>	MI	pretore Milano	<u>D'ALESSANDRO</u>	
giudice Milano	<u>GENTILE SCAGLIA</u>		pretore Milano	<u>BLOTTA</u>	
giudice Milano	<u>MAIELLO</u>		pretore lavoro Milano	<u>ROSSI</u>	IL-MD

(posti n. 3)

giudice Fermo (AP)	<u>ZACCO</u>		pretore Tolentino (MC)	<u>MARRESE</u>	
sostituto Ancona	<u>D'APRILE</u>	MI-TP			

Piemonte (posti n. 30)

giudice Biella (VC)	<u>FERRARI</u>	MI	sostituto Torino	<u>RICCI</u>	
giudice Casale Monf. (AL)	<u>SAVIO</u>		sostituto Minor. Torino	<u>VALLARINO</u>	
giudice Novara	<u>PILATI</u>		sostituto Vercelli	<u>CURTO</u>	
giudice Torino	<u>TAKPONI</u>	MI	pretore Alba (CU)	<u>VARALLI</u>	
giudice Torino	<u>SABBIONE</u>	MI	pretore Biella (VC)	<u>PICARO</u>	
giudice Torino	<u>VILLA</u>	MIR	pretore Chivasso (TO)	<u>FEMOGLIO</u>	MI
giudice Torino	<u>TOMASELLI</u>		pretore Moncalieri (TO)	<u>DE MARCHI</u>	MIR
giudice Torino	<u>HUZANO</u>		pretore Pinerolo (TO)	<u>IZZO</u>	TP
giudice Torino	<u>GIRAUDO</u>	MIR	pretore Santhià (VC)	<u>DI NAPOLI</u>	
giudice Torino	<u>CAPOLLO</u>	MIR	pretore Torino	<u>IANNIBELLI</u>	MI
giudice Torino	<u>CALANTINA</u>	MI-TP	pretore Torino	<u>CAPELLO</u>	MI
mag. sorveglianza Novara	<u>PASCUCCI</u>	MI	pretore Torino	<u>PENNELLO</u>	MD
sostituto Torino	<u>SALUZZO</u>	MI	pretore Torino (av.)	<u>PUNZO</u>	MI
sostituto Torino	<u>GIANFROTTA</u>	NO	pretore Tortona (AL)	<u>COM DI SOMMA</u>	
sostituto Torino	<u>DE BARI</u>	MI-TP	pretore Verbania (NO)	<u>GAZZULI</u>	MI

(posti n. 3)

sostituto Brindisi	<u>DE FACENDIS</u>	MI	pretore San Severo (FG)	<u>SFORZA</u>	MIR
pretore Lucera (FG)	<u>BONITO</u>				

Sardegna (posti n. 13)

giudice Cagliari	<u>BUTTIGLIONE</u>		mag. sorveglianza Nuoro	<u>DE LUCE</u>	MI
giudice Cagliari	<u>MASI</u>		sostituto Lanusei (NU)	<u>LO CURTO</u>	MI
giudice Cagliari	<u>CRESCENZI</u>	IL	pretore Bono (SS)	<u>CAPERNA</u>	IL
giudice Lanusei (NU)	<u>RAIMONDI</u>		pretore Ozieri (SS)	<u>CASU</u>	MIT
giudice Lanusei (NU)	<u>VICIGLIONE</u>		pretore Pula (CA)	<u>CICALO'</u>	MIR
giudice Nuoro	<u>CECCHINI</u>		pretore Serramanna (CA)	<u>FUGLIESE</u>	MI
giudice Oristano	<u>PENNASILICO</u>				

Sicilia (posti n. 15)

giudice Nicosia (EN)	<u>ZAPPÀ</u>		pretore Niscemi (CL)	<u>FIORENTINO</u>	
giudice Termini IM. (PA)	<u>SERIO</u>		pretore Pachino (SR)	<u>ZARELLA</u>	
mag. sorveglianza Trapani	<u>CARDINALI</u>	MI	pretore Palma di Montech. (AG)	<u>FAVARINO</u>	MI
pretore Augusta (SR)	<u>NIGRO</u>	MIR	pretore Riesi (CL)	<u>GIGLIO</u>	
pretore Caltagirone (CT)	<u>GIORGIANNI</u>	TP-MI	pretore SMargherita B. (AG)	<u>LIBRINO</u>	MI
pretore Caltanissetta	<u>DI BENEDETTO</u>	MI	pretore Scicli (RG)	<u>PARAMDA</u>	MI-TP

000121

20

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pretore Lerca Frigidi (BA)	<u>MARAFIA</u>	pretore Trapani	<u>CAMMA'</u>	
pretore Niccosia (SR)	<u>SCAMPORARO MI</u>			
		(posti n. 8)		
sostituto Livorno	<u>CAPOCCINTI</u>	pretore Massa	<u>SPAGNOLETTI</u>	
pretore Carrara (MS)	<u>DOVA MD-IL</u>	pretore Piombino (LT)	<u>DURANTE</u>	<u>IC-MD</u>
pretore Livorno	<u>SPINACI IL</u>	pretore Poggibonsi (SI)	<u>SUCHAR</u>	<u>MI</u>
		pretore Prato (FI)	<u>SERVEILLO</u>	
		(posti n. 4)		
giudice Rovereto (TN)	<u>MASSAKKA</u>	giudice Trento	<u>CALLO</u>	<u>NIR</u>
giudice Trento	<u>BASOLI</u>	sostituto Trento	<u>COLELLA</u>	
		(posti n. 1)		
sostituto Spoleto (PG)	<u>PUMU</u>	<u>MIR</u>		
		(posti n. 14)		
giudice Belluno	<u>IOB LONGO IL</u>	sostituto Rovigo	<u>MARESCA</u>	<u>MI</u>
giudice Padova	<u>SCARAFUZZINO</u>	pretore Camposampiero (PD)	<u>CAPELLERI</u>	
giudice Padova	<u>LAZZACUVA MI</u>	pretore Conegliano V.(TV)	<u>BARBAGLIO</u>	
giudice Treviso	<u>FERRI IL</u>	pretore Soave (VR)	<u>GIUGLIANO</u>	
giudice Treviso	<u>LUCAFO'</u>	pretore Treviso	<u>AZZOLINI</u>	<u>MD</u>
giudice Venezia	<u>DE MARCO MIR</u>	pretore Verona	<u>RUSSO</u>	
giudice Venezia	<u>DE LUCA MD</u>	pretore Vittorio Veneto (TV)	<u>LO VECCHI</u>	

000122

21

5/a

Dr. CALCHONE FRANCESCO
Via Vallinfreda, 28 - ROMA

ESPRESSO - Riservata alle Persone -

000380

22

5/6

ES. REDSO

PREG. SIG.

LICIO GELLI

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

AREZZO

RISERVATA PERSONALE

000381

23

000087 FASC. 6

Roma, 1 Luglio 1981

5/c

Carissimo,

I tempi stringono per cui devi deciderti di prendere una decisione, per i due milanesi sono impazienti perché devono prendere una decisione: se mollare tutto o in parte.

Ti trascrivo i numeri dei conti, consegnatomi ieri, su i quali dovrai provvedere ad accreditare, come primo, anzi secondo atto di volontà:

Conto n. 806856 K.N. - Sciattolo - UBS - Zurigo - \$ 500.000 (per Violetta)

Conto n. 826401 H.K. - Lepre - UBS di Zurigo - \$ 300.000 per Torrone-cioccolata)

I conti dovevano esser stati già aperti, credo che dovrebbero corrispondere ad un Avvocato di Milano, comunque provvedi nel più breve tempo possibile.

Ieri sono stato ad Arezzo per la questione della Finanza alla tua Società: la cosa è possibilissima, ma per il momento è quasi prematuro parlarne. Ho parlato con il tuo Socio Mario, il quale è piuttosto preoccupato, ma credo per questioni che riguardano suo fratello, ed mi ha dato tutti i dati.

Nel pomeriggio, per questa ragione, ho incontrato, in casa di un nostro amico dottore, un alto Magistrato (ha la moglie tedesca) il quale, ti dirò, mi ha dimostrato di essere bene intenzionato per darci una mano per ammorbidire quelle fiamme gialle. Mi ha detto che la cosa non è urgente perché le risulta che i "visitatori" si fermeranno nella tua Azienda per svariati mesi e quindi il tempo lavora a favore. Si recherà a Firenze in questa settimana per parlare con delle persone, dopodiché mi farà conoscere quanto dovrà esser fatto.

Ti prego ancora di provvedere con la massima urgenza ed inoltre di farmi sapere, per la stessa persona, quando e dove ci possiamo incontrare.

A presto.

tuo
Nardino

P.S.

Come saprai ~~ma~~ le questioni si stanno complicando perché i "Romani" - che capiscono poco - hanno esteso certi provvedimenti al G.O. - Tutto quello che avevi previsto si sta avverando: effettivamente il ns. G.M. è veramente, come dite Voi toscani, un "Gran Coglione" - Certo non Vorrei essere nei panni di quei Magistrati che stanno prendendo tutti questi provvedimenti a testa di cazzo. Spartaco in questi ultimi tempi è quello più cattivo dei tuoi confronti: pochi mesi fa, quando prendeva i soldini, non lo era. Lui non sarebbe fondamentalmente cattivo, ma da quanto mi è stato detto, l'anima nera è un aretino - credo che faccia il commerciante, ma non so di che genere. A Firenze ho veduto anche Mosconi e Lino i quali sono veramente infuriati per quanto gli è accaduto.

De Negri lo vedo in settimana a Roma e le farò il discorso suggeritomi, speriamo che Gamberini accetti. Occorrerebbe sollecitare Raspini perché lui può far molto.

Mi dimenticavo di dirti che non capisco perché non tu abbia ricevuto l'altra busta a casa: vedrai che a quest'ora sarà giunta, non dimenticare che io mi trovo in Italia e con le poste italiane. Da Napoli a Roma una lettera di un caro amico ha impiegato 27 giorni.

003582

2.1

Sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. del 9 febbraio
1983: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE.

000510
RISERVATO*Consiglio Superiore della Magistratura*COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2SEZIONE DISCIPLINARE

I L P R E S I D E N T E

Prot. n. 2878

18 MAR. 1983

On.le Tina ANSEMI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Camera dei DeputatiR O M A

Con riferimento alla richiesta n. 1455/C.P2 del 17 marzo u.s., Le trasmetto copia della sentenza pronunciata dalla Sezione Disciplinare di questo Consiglio nei confronti dei magistrati iscritti alla loggia massonica P2.

Ricambio cordiali saluti.

Roma, 18.3.1983.

Giancarlo De Carolis
(Giancarlo De Carolis)

000510
RISERVATO

REPUBBLICA ITALIANA
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori :

- | | | |
|-----------------------|-------------|--|
| - Avv. Giancarlo | DE CAROLIS | -Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
PRESIDENTE |
| - Avv.prof. Alfredo | GALASSO | -Componente eletto dal Parla-
mento
COMPONENTE |
| - dott. Arnaldo | VALENTE | -Magistrato di corte di cassa
zione dichiarato idoneo al-
l'esercizio di funzioni di-
rettive superiori
COMPONENTE |
| - dott. Vittorio | MELE | -Magistrato di corte di cassa
zione
COMPONENTE |
| - Avv.prof. Francesco | GUIZZI | -Componente eletto dal Parla-
mento
COMPONENTE |
| - dott. Vladimiro | ZAGREBELSKY | -Magistrato di corte di appel-
lo
COMPONENTE |
| - dott. Vincenzo | MARICONDA | -Magistrato di tribunale
COMPONENTE |
| - dott. Francesco | IPPOLITO | -Magistrato di tribunale
COMPONENTE |
| - dott. Vincenzo | ODDONE | -Magistrato di corte di cassa
zione
COMPONENTE |

con l'intervento del Pubblico Ministero, delegato dal Procurato-
re Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in
persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica pres-
so la stessa Corte dott. Manfredo Grossi e con l'assistenza del

2.-

segretario magistrato di corte di appello, dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei procedimenti disciplinari riuniti n. 57/81 e 4/82 R.G. a carico di :

1.- dott. Domenico RASPINI, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di presidente del Tribunale di Ravenna;

2.- dott. Vittorio LIBERATORE, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di presidente del Tribunale di Ancona;

3.- dott. Guido BARBARO, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Torino;

4.- dott. Domenico PONE, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione;

5.- dott. Giacomo RANDON, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze;

6.- dott. Salvatore PASTORE, magistrato di corte di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione;

3.-

7.- dott. Elio SIGGIA, magistrato di corte di cas sazione con funzioni di pretore del mandamento di Roma;

8.- dott. Giovan Vincenzo PLACCO, magistrato di corte di cassazione con funzioni di pretore del mandamen- to di Roma;

9.- dott. Paolo NANNARONE, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia;

10.- dott. Antonio STANZIONE, magistrato di appel- lo con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì;

11.- dott. Renato Giuseppe CROCE, magistrato di ap- pello con funzioni di pretore del mandamento di Tivoli;

12.- dott. Giovanni PALAIA, magistrato di appello con funzioni di pretore del mandamento di Roma;

13.- dott. Mario MARSILI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo;

14.- dott. Salvatore CASSATA, magistrato di tribu- nale con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala;

i n c o l p a t i

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212
T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18 R.D.L. 31 maggio

30

4.-

1946, n. 511, nonché del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 sul lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per avere fatto parte della Loggia Propaganda 2, associazione segreta, compromettendo così il prestigio dell'Ordine Giudiziario e rendendosi immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato;

ed il dott. Mario MARSILI, inoltre

i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere mancato ai suoi doveri di ufficio manifestando, con distinte lettere del 21 ottobre 1978, la propria disponibilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'interesse delle Società Genghini Mario e Belli Arcangelo, dietro corrispettivo, quanto meno da parte della prima di esse, della somma di lire 1.000.000.= al mese, richiamando a tal fine precisi accordi già intervenuti.

5.-

Svolgimento del processo e motivi della decisioneI - Inizio del procedimento ed istruttoria.

1.- La illustrazione dello svolgimento di questo procedimento disciplinare richiede una premessa che dia conto di quanto lo ha preceduto ed originato.

Come risulta da una ordinanza del Giudice Istruttore di Milano in data 11 aprile 1981 nel procedimento n.531/80-F, quel Giudice dispose, in data 12 marzo 1982, la perquisizione domiciliare nei confronti di Gelli Licio, da eseguire in Castiglione Fibocchi nelle sedi della S.p.a. GIOLE e della S.r.l. SOCAM ed in qualsiasi altro domicilio, recapito o ufficio dello stesso Gelli. / 1

Per la esecuzione della perquisizione il Giudice Istruttore delegò Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, che provvidero in data 17 marzo 1981. L'ordine di perquisizione si inseriva nel quadro di una inchiesta giudiziaria complessa ed articolata, nell'ambito della quale il Gelli era stato indiziato del delitto di tentata estorsione continuata, unitamente a Michele Sindona ed a Joseph Miceli Crimi. L'istruttoria riguardava inizialmente l'episodio della scomparsa di Michele Sindona da New York fra il 3 agosto ed il 16 ottobre 1979, il suo trasferirsi fra Austria, Germania, Grecia ed Italia sotto l'apparenza di un preteso rapimento di cui sarebbe stato vittima. Nella ricordata ordinanza il Giudice Istruttore

6.-

riferisce che nel viaggio clandestino del Sindona in Europa e nel suo rientro in Italia, ove era colpito da mandato di cattura, avevano avuto parte taluni ambienti massonici. In particolare il Miceli Crimi, indicato come anello di congiunzione tra massoni italiani, siculo-americi ed americani, risultava avere avuto incontri con il Gelli nel periodo in cui il Gelli si trovava clandestino in Sicilia. La vicenda del Sindona aveva d'altra parte visto anche in altro momento l'interessamento di ambienti massonici, come comprovato dagli affidavit presentati alle Autorità statunitensi da Carmelo Spagnuolo, Francesco Bellantonio, Edgardo Sogno e Licio Gelli, per sostenerne l'opposizione alla estradizione in Italia. In tale contesto istruttorio il Giudice Istruttore di Milano ordinò la ricordata perquisizione, allo scopo di ricercare "qualsiasi oggetto o documento che possa interessare l'inchiesta in corso".

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati della perquisizione sequestrarono una ingente quantità di documenti e tra essi una documentazione concernente la Loggia massonica Propaganda 2 (P2). Vennero poi eseguite anche altre perquisizioni presso persone identificate attraverso le carte sequestrate al Gelli. E' sul complesso di documenti sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano che questo procedimento disciplinare essenzialmente si fonda.

Sulla base degli atti sequestrati i Giudici di Milano instaurarono diversi procedimenti penali relativi

7.-

ad una pluralità di reati. Tali procedimenti vennero poi unificati e trasferiti alla competenza della Procura della Repubblica di Roma, con sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Feriale, 2 settembre 1981, Gelli, FI, 1982, II, 1, risolutiva di conflitto di competenza.

Come risulta da una relazione in data 30 giugno 1981 del Consigliere Istruttore di Milano, dottor Antonio Amati, diretta al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, i Giudici Istruttori ritennero di ravvisare nella struttura e composizione della P2 una associazione segreta vietata dall'art. 18 Cost. e, anche per la presenza di alti ufficiali tra gli apparenti affiliati, decisero di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto di sua competenza sotto il profilo amministrativo-disciplinare. Le informative sono in data 25 e 30 marzo e 27 aprile 1981.

Successivamente, in data 7 maggio 1981, la Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona chiese ai Giudici Istruttori di Milano copia della documentazione sequestrata al Gelli. Tale documentazione veniva trasmessa alla detta Commissione in data 12 e 28 maggio 1981.

Con decreto in data 7 maggio 1981 del Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Arnaldo Forlani, veniva istituito un Comitato Amministrativo di Inchiesta sulla c.d. Loggia P2, cui veniva richiesto di "accertare se concorrano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta Loggia P2 sia da configu-

8.-

rare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'art. 18 Cost., anche in relazione alla sospetta esigenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati". Al predetto Comitato i Giudici di Milano trasmettevano copia dei documenti acquisiti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Forlani, ottenuta dai Giudici Istruttori di Milano la dichiarazione di non pregiudizio per la attività istruttoria in corso, rendeva noti al pubblico i nomi dei presunti appartenenti alla P2. Tale decisione di pubblicare i nomi veniva presa tra il 20 ed il 21 maggio 1981 e seguiva un dibattito svoltosi in Parlamento il precedente 19 maggio a seguito di interpellanze ed interrogazioni sulla Loggia P2.

I giornali quotidiani del 21 maggio 1981 riportavano una lista di presunti affiliati alla P2.

Successivamente la Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona provvedeva alla pubblicazione dei documenti ricevuti dai Giudici di Milano, mettendo in tempi successivi tutta la documentazione a disposizione del Parlamento.

Anche il Ministro per gli Affari Interni, ex art. 165-ter C.P.P., ed il Consiglio Superiore della Magistratura richiedevano copia degli atti. Quanto al Consiglio Superiore della Magistratura, la relativa richiesta in data 10 giugno 1981 era giustificata dal fatto che negli elenchi dei presunti affiliati alla P2 comparivano nomi di magistrati e, tra l'altro, nomi di magistrati addetti, in qualità di segretari, allo stesso Consiglio.

In data 13 giugno 1981 il predetto Comitato Ammini-

9.-

strativo di inchiesta concludeva nel senso che la cosiddetta Loggia P2 fosse da considerare associazione segreta ai sensi dell'art. 18 Cost. Ponendosi problemi giuridici in ordine alla applicabilità delle disposizioni del T.U.L.P.S. concernenti le associazioni segrete ed i pubblici dipendenti, lo stesso Comitato suggeriva che il Governo richiedesse parere al Consiglio di Stato. La relativa richiesta di parere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1981 dava luogo al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981, del cui tenore occorrerà dar conto successivamente.

Dopo una circolare interlocutoria del Presidente del Consiglio on.le Forlani, in data 25 giugno 1981 e dopo la caduta del suo Governo—ricollegabile anche alla vicenda della scoperta della P2—il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. Giovanni Spadolini, emanò una nuova circolare in data 6 luglio 1981, con la quale veniva data disposizione ai singoli Ministeri di dar corso alla apertura di procedimenti disciplinari nei confronti dei rispettivi dipendenti che apparivano negli elenchi della P2. Nella stessa data il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuovevano azione disciplinare nei confronti dei magistrati di cui ai citati elenchi; il Ministro riteneva che gli stessi "siano venuti meno ai più elementari doveri che loro incombevano e, in particolare, al primario e fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione sancito dall'art. 54 della stessa e ribadito dalla disposizione XVIII ultimo comma, della Carta Fonda-

10.—

mentale, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine Giudiziario e rendendosi immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato".

Occorre segnalare che nel frattempo, in data 24 giugno 1981, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deliberato la trasmissione dei documenti ricevuti dai Giudici di Milano, al Ministro ed al Procuratore Generale della Cassazione, titolari dell'azione disciplinare.

2.- Segui la istruttoria sommaria condotta dal Procuratore Generale, che contestò agli incolpati gli elementi di prova, desumibili dagli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare per il caso Sindona e posti a fondamento della accusa, a tutti rivolta, di avere fatto parte della associazione segreta Loggia Propaganda 2. Su richiesta di taluno degli incolpati, vennero anche sentiti alcuni testimoni.

Occorre qui dar conto di un incidente istruttorio sollevato dal dott. Placco, con richiesta in data 22 luglio 1981 di istruzione formale. La richiesta, cui gli altri incolpati non si associavano, era motivata dalla affermata insussistenza della condizione di prova evidente, che legittima la istruttoria sommaria. Con provvedimento del 14 novembre 1981 il Procuratore Generale respingeva la istanza di formalizzazione. Il dott. Placco ricorreva in data 21 novembre 1981 alla Sezione Discipli

11.-

nare, insistendo sul punto della insussistenza delle condizioni della istruzione sommaria ed avanzando anche richiesta di sospensione del presente procedimento per effetto di pregiudiziale penale. Di quest'ultima eccezione occorrerà trattare in seguito, insieme ad analoghe eccezioni da altri formulate. La Sezione Disciplinare, con provvedimento in data 11 dicembre 1982, respingeva la richiesta di formalizzazione della istruttoria.

Gli atti venivano così restituiti al Procuratore Generale, che chiedeva, in data 16 dicembre 1982, la fissazione della data della discussione orale avanti questa Sezione Disciplinare. Anteriormente, in data 15 ottobre 1981, il Procuratore Generale aveva fatto notificare anche al dott. Placco ordine di comparizione, rimasto senza effetto, con la contestazione della incolpazione.

Il dott. Placco ha sollevato alcune eccezioni che, riguardando la fase istruttoria, meritano di essere esaminate in questa sede, pur con espresso richiamo alle ordinanze dibattimentali e predibattimentali di questa Sezione. Ha innanzitutto eccepito, il dott. Placco, la nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa per omessa nomina di difensore di ufficio in difetto di nomina di fiducia, con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 32, 33, 34 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, in riferimen-

12.-

to agli artt. 3, 24 Cost. La eccezione è stata esaminata e respinta con ordinanza 2 luglio 1982, che qui si richiama. Conseguentemente non sussiste la nullità denunciata al punto 1, pag. 1 della memoria presentata dal dott. Placco in data 5 febbraio 1982.

Il dott. Placco ha anche eccepito la nullità della ordinanza in data 11 dicembre 1982 della Sezione Disciplinare, con la quale venne respinta la sua istanza di formalizzazione della istruzione. La eccezione si fonda sia sul merito della ordinanza, sia sul fatto che, a seguito della sentenza n. 87/82 Corte Costituzionale, la Sezione deve ritenersi avere pronunciato in irregolare composizione. Sul primo punto, che richiede un riesame nel merito, si osserva che la giurisprudenza fondatamente esclude tale possibilità dopo esaurita la fase istruttoria. Per il caso in cui la eccezione in ordine al rito istruttorio si fondi sulla mancanza del presupposto della prova evidente "in cui la norma non è rigida, ma elastica e ancorata ad un giudizio di valore, soggettivo e relativo ... la ritenuta legittimità del rito sommario da parte del Giudice Istruttore, preclude che si possa rimettere in discussione la legittimità del rito, una volta conclusa la fase istruttoria" (Cass., Sez. II, 24 ottobre 1972, Ferrari, CP, 1974, 898). Nè è fondato il rilievo concernente la composizione della Sezione Disciplinare alla data dell'11 dicembre 1981, dal momento che, come deciso con ordinanza 2 luglio 1982, la illegittima composizione, con

13.-

seguito alla sentenza 87/82 Corte Costituzionale, non viene ora in rilievo poichè riguarda l'atto conclusivo di una vicenda processuale esaurita, quanto a rito ed effetti, nell'ambito del procedimento incidentale di cui all'art. 389 C.P.P. Sul punto non rileva la contraria affermazione che sembra emergere dalla decisione in data 19 novembre 1982 di questa Sezione Disciplinare nel procedimento n. 58/81.

In tale procedimento la situazione processuale era più complessa e l'incidente relativo alla richiesta di formalizzazione della istruttoria non aveva trovato conclusione, dal momento che l'incolpato aveva anche proposto ricusazione di un componente del Collegio; la ricusazione era stata dichiarata inammissibile e contro tale decisione l'incolpato aveva proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili della Cassazione. La sentenza della Cassazione, di annullamento del ricordato provvedimento di inammissibilità pronunciato dalla Sezione Disciplinare, aveva travolto l'ordinanza che, con la partecipazione del componente ricusato, aveva respinto la istanza di formalizzazione. Nel frattempo erano decorsi i termini di decadenza della azione disciplinare stabiliti dalla legge.

Occorre ancora segnalare, perchè oggetto di ulteriore eccezione formulata dal dott. Placco, che legittimamente il Procuratore Generale ha proceduto alla contestazione della incolpazione con ordine di comparizione, pur in pendenza della decisione della Sezione Disciplinare sulla istanza di formalizzazione, successivamente prov-

14.-

vedendo alla chiusura della sommaria istruzione. Il ri corso relativo alla istanza di formalizzazione, infatti, non ha effetto sospensivo rispetto al P.M. (Cass., Sez. I, 30 maggio 1980, Milan, CP, 1981, 2016; Cass., Sez. I, 26 febbraio 1973, Scrivia, CP, 1974, 387).

E' conseguentemente da respingere, così come fatto con ordinanza 2 luglio 1982, l'ulteriore eccezione di nul lità dei successivi atti conclusivi della istruzione sommaria, del decreto di citazione a giudizio e del dibattimento. Si osserva sul punto che il decreto di citazione a giudizio è atto del Presidente della Sezione e non del Collegio, cosicchè nulla rileva l'intervento della senten za costituzionale sopra ricordata. Il dibattimento poi, iniziato dalla Sezione nella irregolare composizione originaria, è stato ab initio ripreso dopo la nuova elezione della Sezione secondo i principi affermati dalla Corte Co stituzionale.

Di ulteriori eccezioni ed istanze si dirà trattando della fase processuale successiva.

Occorre qui dire che il procedimento inizialmente concerneva anche il dott. Antonio Buono, Presidente del Tribunale di Forlì. Seguì però domanda di collocamento a riposo da parte dell'incolpato e, successivamente, estinzione del procedimento disciplinare (sentenza n. 57/81 del 9 luglio 1982).

La istruttoria e il dibattimento hanno riguardato an che il dott. Paolo Zucchini, Giudice del Tribunale di Roma, incolpato come in intestazione. Il procedimento nei suoi

15.-

confronti è stato stralciato e rinviato a nuovo ruolo.

Al dott. Marsili è stato contestato altro capo di incolpazione, in separato procedimento disciplinare n. 4/82, che è stato riunito al presente alla udienza del 2 luglio 1982.

II - Dibattimento: svolgimento ed eccezioni presentate dagli incolpati.

1.- Il Presidente della Sezione Disciplinare fissava la udienza per l'inizio della discussione orale per la data dell'8 marzo 1982. In precedenza, l'8 febbraio 1982, la Sezione, in camera di consiglio, sentiti gli incolpati, aveva provveduto in ordine alla eventuale separazione dei giudizi relativi a ciascuno degli incolpati, decidendo nel senso della trattazione unitaria del procedimento.

Il dibattimento aveva quindi inizio, protraendosi per numerose udienze, nel corso delle quali, nella contumacia del dott. Placco e del dott. Zucchini, si procedeva alla audizione degli incolpati, alla audizione di testimoni ed alla acquisizione di documentazione varia. Interveneva, quando la discussione orale era ormai prossima alla conclusione, la sentenza n. 87/82 della Corte Costituzionale. I componenti della Sezione Disciplinare

16.-

che fino ad allora avevano proceduto, presentavano le dimissioni al Consiglio Superiore della Magistratura, che provvedeva a nuova elezione in data 21 maggio 1982. Conseguentemente il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo e nuovamente fissato, avanti la nuova Sezione Disciplinare dal Presidente della stessa, per la udienza del 2 luglio 1982, alla quale il procedimento nella fase della discussione orale nuovamente aveva inizio.

Venivano trattate e respinte alcune eccezioni con ordinanza in pari data. In particolare la Sezione respingeva istanze di separazione delle posizioni di singoli incolpati, conformemente a quanto già effettuato, nella fase predibattimentale, in data 8 febbraio 1982. Sul fatto che la decisione in ordine alla separazione dei procedimenti sia stata presa alla prima udienza e non nel predibattimento, il dott. Placco ha incentrato eccezione di nullità, che la Sezione ritiene infondata e respinge, poichè si tratta di decisione legittimamente assunta ai sensi dell'art. 439 C.P.P. nel contraddittorio delle parti.

Il dott. Placco ha eccepito la nullità del dibattimento, sia perchè sarebbe illegittima anche la composizione della Sezione Disciplinare così come derivata dalla elezione del 21 maggio 1982, sia perchè nel corso del dibattimento ha partecipato al Collegio il prof. Galasso, nonostante la pendenza del ricorso presentato dall'incolpato avverso la decisione in data 2 luglio 1982 di reie-

17.-

zione della ricusazione contro di lui avanzata dallo stesso dott. Placco. Su questo secondo profilo di nullità occorre rilevare che nel procedimento disciplinare il ricorso (e la pendenza del termine per proporlo) non può sospendere l'efficacia della ordinanza che sulla ricusazione ha deciso. Diversamente opinando si darebbe luogo ad un sistema processuale che, attraverso la proposizione di una o più ricusazioni, consentirebbe all'incolpato di far decorrere i particolari termini di legge per la sentenza della Sezione Disciplinare. Si tratta di eventualità concreta, dati i tempi di decisione sul ricorso, e dalla quale l'interprete deve rifuggire. Nè l'esclusione dell'effetto sospensivo, nel caso di cui si tratta, elimina l'efficacia del rimedio della impugnazione, posto che restano salvi gli effetti sulla sentenza dell'eventuale accoglimento, per motivi di legittimità, del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, analogamente a quanto più volte ritenuto dalla Cassazione in tema di ricusazione non potuta proporre e tuttavia fondata (Cass., Sez. II, 27 novembre 1973, Cellegaro, GP, 1975, II, 113).

Sul secondo profilo della eccezione presentata, con memoria in data 5 febbraio 1983 dal dott. Placco, si osserva che dalla sentenza costituzionale n. 87/82 emerge che non è prevista una categoria di magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori separata ed autonoma rispetto a quella dei magistrati di cassazione; conseguentemente la presenza nel Collegio giudicante di

18.-

due magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, anzichè di "due magistrati di Corte di Cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori", non integra nullità alcuna, posto che uno dei due (il dott. Vittorio Mele) è stato eletto come magistrato di cassazione, categoria cui appartiene. Nè è irregolare la costituzione della Sezione per la presenza nel Collegio del dott. Vincenzo Oddone, magistrato di cassazione con funzioni di appello, al momento della elezione al Consiglio. Si tratta di componente il Consiglio legittimamente eletto (anche a seguito della sentenza n. 82/87), il quale—a qualunque categoria astratta o funzionale lo si voglia riportare—gode dell'elettorato passivo ai fini della formazione della Sezione Disciplinare, in cui è stato eletto a ricoprire il posto di "magistrato scelto fra le varie categorie" ai sensi dell'art. 1, Legge 3 gennaio 1981, n. 1.

La Sezione ha esaminato e respinto istanze di sospensione del presente procedimento per la pendenza di procedimenti penali la cui definizione sarebbe pregiudiziale rispetto a questo giudizio. Il dott. Placco ha chiesto la sospensione del procedimento in considerazione della pendenza di procedimenti da lui stesso instaurati con querela per diffamazione a mezzo stampa, per essergli stata attribuita l'appartenenza alla Loggia P2. Altri incolpati hanno proposto la medesima istanza con riferimento alla pendenza, presso l'Autorità Giudiziaria di Roma, di procedimento penale

45

19.-

in cui Licio Gelli ed altri sono imputati del delitto di cui all'art. 640 C.P. per avere indotto in errore taluna delle persone che risultano affiliate alla P2, ottenendone il consenso e la adesione. Il relativo capo di imputazione si legge nell'ordine di comparizione allegato al verbale della udienza 14 aprile 1982 (vol. 14, fol. 334); dal capo di imputazione emerge che nessuno degli attuali incolpati è indicato come parte offesa del relativo delitto, nè alcuno degli incolpati ha provato o affermato di avere avuto il relativo avviso ex art. 304 C.P.P. Risulta così escluso che penda procedimento penale, pregiudiziale rispetto al presente procedimento disciplinare, nel quale gli incolpati o taluno di essi abbia assunto la posizione di parte offesa (nè quella di imputati).

Quanto alla richiesta del dott. Placco, come sopra motivata, la Sezione, con ordinanza in data 2 luglio 1982, ha ritenuto che la dedotta pregiudizialità non sussiste in riferimento a procedimenti penali pendenti avanti le Autorità Giudiziarie di Perugia e Milano e concernenti quelle per diffamazione a mezzo stampa, poichè essi non possono influire sulla decisione disciplinare per la diversità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti.

Ulteriori eccezioni sono state presentate nel corso del dibattimento, in particolare dal dott. Pone. Si tratta di eccezioni di illegittimità costituzionale che verranno esaminate illustrando il quadro normativo cui occorre fare

20.-

riferimento ai fini della presente decisione, nonchè di eccezioni di nullità che, concernendo la particolare posizione del dott. Pone, verranno esaminate in seguito.

Prima di concludere questa parte di trattazione, riservata allo svolgimento del dibattimento ed alle eccezioni procedurali che riguardano tale fase, occorre dar conto di una eccezione, da più parti sollevata o richiamata, relativa alla formulazione del capo di incolpazione, che sarebbe generico e così farebbe sorgere incertezza assoluta sui fatti che determinano la incolpazione, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 412 C.P.P. La Sezione ritiene che si tratti di assunto infondato: il capo di incolpazione, richiamando lo schema proposto dall'art. 18, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, indica come fatto oggetto della incolpazione la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, come conseguenza di una condotta specificata con riferimento alla appartenenza alla Loggia P2, qualificata come associazione segreta. Tutti gli elementi di fatto e le qualificazioni valutative necessarie alla individuazione della incolpazione da cui difendersi sono così indicati agli incolpati. Conformemente alla giurisprudenza secondo la quale l'incertezza deve essere assoluta, tale cioè da non consentire all'imputato la conoscenza della materialità della condotta dalla quale è chiamato a rispondere, impedendogli l'esercizio della difesa personale e tecnica

21.-

(Cass., Sez. III, 23 maggio 1977, Andreatta, RP, 1978, 84),
va negato che il capo di incolpazione sia generico ed
inidoneo a consentire l'instaurazione di valido contrad-
dittorio.

III - La Loggia massonica Propaganda 2.

1.- La necessità di sciogliere problemi sollevati
dagli incolpati in ordine alla legittimità costituziona-
le di norme richiamate nel capo di incolpazione, consi-
glia—al fine di consentire la valutazione della rilevan-
za delle relative questioni—di esporre i fatti oggetto
del presente procedimento disciplinare, prima del quadro
normativo cui tali fatti vanno riportati. La ricostruzio-
ne dei fatti viene effettuata sulla base degli atti tra-
smessi dalla Commissione Parlamentare sul caso Sindona,
nonchè di atti acquisiti dalla Sezione Disciplinare con
richiesta rivolta tra l'altro alla Commissione Parlamen-
tare di Inchiesta sulla Loggia massonica Propaganda 2,
al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, al Pro-
curatore Generale ed al Procuratore della Repubblica di
Firenze, al Giudice Istruttore di Milano.

Quanto ai documenti ricevuti dalla Commissione Parla-
mentare sul caso Sindona, si tratta dei seguenti atti,
che qui si menzionano seguendo l'intestazione di cui al-
l'indice dei reperti utilizzati dalla Commissione :

Nel volume n. 2 : 3/A Corrispondenza alla firma;
5/A Elenco alfabetico nominativo Loggia P2 (non completamen-
te aggiornato) con rinvio ai numeri d'ordine di cui al

22.—

registro 4/C; 7/A Cartella contenente tessere, contabilità varia nonchè una domanda di affiliazione; 11/A Corrispondenza; 4/C Elenco degli affiliati alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive; 6/C Elenco degli affiliati alla Loggia P2 coordinati per settori di attività; 8/C "Rubrica" contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci. Trattasi di elenco presumibilmente relativo ad archivio di fascicoli, archivio non rinvenuto nella perquisizione; 9/C Cartellina "Pié di lista Loggia Propaganda 2"; 11/C Fascicolo "giovedì 26 marzo 1981" contenente venti domande di affiliazione alla Loggia P2 e relativa documentazione; 15/C Cartellina "sospesi" contenente documentazione relativa ad affiliazioni sospese, 12 domande di affiliazione rimaste in sospeso e corrispondenza relativa; 16/C Cartellina "scritto per chiarimenti" con alcuni sottofascicoli personali e contenente 5 domande di affiliazione alla Loggia P2; 18/C Fascicoletto contenente altre posizioni di persone affiliate, comprensivo di 3 domande di affiliazione; 20/C Cartellina "Tessere sospese" contenente tra l'altro una domanda di affiliazione alla Loggia P2.

Nel volume n. 2bis : 65 fotocopie a colori delle pagine del registro 4/C contenente elenco degli affiliati alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contributive; 21/C Fascicolo contenente copie di matrici di ricevute di pagamento di quote, nonchè un elenco di nomi con annotazione di pagamenti; "Rubrica contributi-riservata", contenuta nella busta n. 2 facente parte originariamente

23.-

del reperto 8/A. Trattasi di un fascicolo nel quale sono contenuti fogli con annotazioni di versamenti eseguiti; 19/C Fascicolo intitolato "OMPAM-Codice".

Nel volume 2-ter : 4 bis/C Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli. Trattasi di un elenco di presunti affiliati alla Loggia P2 con relativi indirizzi e numeri telefonici; 7/C (parziale) Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli e contenente corrispondenza varia; 12/A Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli. Trattasi di documentazione relativa alla suddivisione della Loggia P2 in gruppi (17 periferici più il gruppo centrale, ovvero "gruppo Gelli"); Fascicolo contenente copie degli assegni pervenuti all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano fino al 9 maggio 1981, riferibili a pagamenti di quote da parte di presunti affiliati alla Loggia P2. Nel fascicolo è altresì contenuta una relazione esplicativa dei giudici Turone e Colombo; Materiale sequestrato il 28 maggio 1981 presso il domicilio di Ezio Giunchiglia, capo gruppo per la Toscana della Loggia P2; Materiale sequestrato il 14 maggio 1981 presso il domicilio di Salvatore Bellassai, capo gruppo per la Sicilia e Calabria della Loggia P2.

Nel volume 2-quater : copie di assegni e documentazione varia.

Nei volumi 2-quinquies e -sexies, relazioni conclusive di maggioranza e minoranza.

24.-

Dagli atti sopra indicati emerge che negli elenchi tenuti dal Gelli, Maestro Venerabile della Loggia Propaganda 2, si ritrovano 962 nomi di persone, raccolti in prospetti con dati relativi alla iniziazione, alla tessera, al pagamento di quote, ecc.

I nominativi sono riportati anche in un elenco alfabetico ed anche in altri prospetti contenenti (fino al n. 944) gli indirizzi e numeri di telefono. I nominativi sono suddivisi per settori di attività. Accanto a 29 nominativi "da definire", si trovano tra l'altro, presidenti, direttori generali e funzionari di istituti bancari (tra essi il Michele Sindona); amministratori e funzionari di amministrazioni locali; editori e dirigenti di società editoriali e della RAI; direttori di giornali e giornalisti; imprenditori; industriali e dirigenti industriali; presidenti e dirigenti di società pubbliche; avvocati e commercialisti; diplomatici; funzionari dei ministeri dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, dei Trasporti, delle Finanze, degli Esteri, del Commercio con l'Estero, del Tesoro, della Difesa, delle Partecipazioni Statali; deputati e senatori; dirigenti e funzionari di partiti politici; prefetti, questori e funzionari della amministrazione della pubblica sicurezza; segretari particolari di uomini politici; docenti universitari; militari (tra i quali si leggono i nomi di vertici dei Servizi di sicurezza); magistrati (separatamente indicati i Presidenti di Tribunale).

25.-

Quanto ai magistrati occorre menzionare anche la presenza negli elenchi dell'on.le Carlo Martino, già Procuratore Generale di Torino ed ora a riposo, nonché del dott. Carmelo Spagnuolo, già Procuratore Generale di Roma e poi Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, colpito dalla sanzione disciplinare della rimozione con sentenza 26 gennaio 1979 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per fatti relativi al rilascio dell'affidavit a favore del Sindona (FI, 1980, I, 1834).

Accanto a nominativi sud-americani, si ritrovano così numerosissimi nominativi di persone, spesso in posizione di grande influenza nel loro settore di attività, che complessivamente indicano la importanza e ramificazione della organizzazione di cui il Gelli era capo. La sola elencazione delle persone che compaiono negli elenchi del Gelli (e negli altri atti e documenti connessi) spiega l'allarme suscitato nella primavera del 1981 dalla scoperta della natura ed entità della organizzazione P2, i riflessi politici che ne derivano sul Governo, la istituzione con Legge 23 settembre 1981 n. 527 di una Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia massonica P2, avente il compito di "accertare l'origine, "la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svol-

26.-

"gimento di dette attività, e la penetrazione negli appa-
"rati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli e-
"ventuali collegamenti interni e internazionali, le in-
"fluenze tentate o esercitate sullo svolgimento di fun-
"zioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività
"comunque rilevanti per l'interesse della collettività,
"nonchè le eventuali deviazioni dall'esercizio delle com-
"petenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pub
"blici e di enti sottoposti al controllo dello Stato".

Si è detto da più parti, ed anche in questo procedi-
mento, che gli elenchi e documenti sequestrati al Gelli
sarebbero privi di qualunque attendibilità, perchè da un
lato incompleti e dall'altro arricchiti di nominati di sem-
plici simpatizzanti o persone cui comunque era possibile
fare riferimento. Si tratta, per questo secondo aspetto,
di tesi che il Gelli, latitante, ha ritenuto di diffonde-
re attraverso una sua lettera pubblicata nel volume "Il
caso Gelli" di Pier Calvi^{ri} (l'autore compare al numero 14
negli elenchi e rubriche in sequestro). In proposito oc-
corre osservare che le vicende processuali e politiche
seguite alla scoperta dei documenti di cui si tratta, ol-
tre che, specificamente, la situazione in cui si è venuto
a trovare il Gelli, rendono del tutto inattendibili le
versioni fornite a posteriori. Nell'ambito di competenza
di questa Sezione Disciplinare e con riferimento alla
posizione degli incolpati, invece, è stata riscontrata la

27.-

attendibilità delle liste e della documentazione.

Anche le pronunce di assoluzione, cui la Sezione per viene, sono compatibili, ed anzi si fondano, sulle anno- tazioni che si leggono nella carte di sequestro. Una gene- rale svalutazione di queste carte, cui si attribuirebbe un fine di ricatto e che sarebbero il frutto di una per vero incredibile per chiunque le esamini costruzione del Gelli per oscuri fini, appare del tutto inattendibile. E' vero il contrario, e cioè che elenchi e documentazione so no complessivamente attendibili e, con una attenta lettura, forniscono elementi di prova relativamente a condotte di adesione e partecipazione alla Loggia P2. Sono natural mente possibili riscontri negativi della esattezza degli elenchi e del loro aggiornamento rispetto, ad esempio, a successive dissociazioni dalla organizzazione. Ma in man- canza di negativi riscontri o di attendibili versioni dei fatti che contrastino con le annotazioni del Gelli, non si può rifiutare di attribuire valore ai documenti in atti.

Occorre poi ricordare che più incolpati hanno richie- sto la deposizione del Gelli nel frattempo arrestato in Svizzera. A parte l'attendibilità, ora, del Gelli, data la sua posizione, la Sezione ha respinto la richiesta man- cando lo strumento giuridico che la renda realizzabile prima della eventuale estradizione.

2.- La Loggia P2, per come risulta aver vissuto fino alla primavera del 1981, costituiva una associazione segre

28.-

ta, ripartita in gruppi territoriali, inserita principalmente in istituzioni ed organismi pubblici o di pubblico interesse, finalizzata ad interferire nell'espletamento delle loro funzioni. Ogni elemento di tale definizione della P2 richiede una motivazione.

La Loggia P2, costituita dalle persone di cui agli elenchi e con a capo il Gelli, Maestro Venerabile, era una associazione. Gli incolpati hanno dichiarato di non essersi conosciuti (almeno come aderenti alla P2) e si tratta di affermazione attendibile. Tra l'altro nel modulo di domanda di iscrizione, di cui si trovano numerosi esemplari in atti, si richiede: "d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione ...". La domanda implica che era normale la non conoscenza tra gli aderenti alla P2 e che interessava al Gelli sapere chi, tra gli aderenti, si conoscesse come tale. La non conoscenza tra gli aderenti è però del tutto compatibile con la sussistenza degli estremi della associazione. Soccorre sul punto la giurisprudenza, del tutto pacifica, in tema di reati associativi, come la associazione per delinquere, la associazione sovversiva, la banda armata. Gli altri elementi solitamente richiesti per ravvisare la sussistenza di una associazione sono presenti nel caso della P2, caratterizzata da una organizzazione molto elaborata, con ripartizioni territoriali, attribuzione di responsabilità settoriali ai capi-gruppo, istituzione di una sede, pur saltuaria ed itinerante, determinazione di regole di compor-

29.-

tamento per gli aderenti (Cassazione, Sezione I, 14 novembre 1980, Ferrari, GP, 1981, II, 483).

E si tratta di associazione segreta nel suo concreto modo di essere. Nulla rileva che nell'elenco ufficiale delle logge massoniche si ritrovi la Loggia Propaganda 2, con sede in Roma (Allegato n. 37 alla nota 9 novembre 1981 del dott. Barbaro). La Loggia P2, di cui ora si tratta, richiedeva, nel giuramento che concludeva l'iter di iniziazione massonica, di "non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria" (cfr., ad esempio, giuramento in vol. 2, pag. 212 e 422/Comm.Sindona). L'organizzazione stabiliva, nella "sintesi delle norme", l'obbligo del segreto per gli aderenti: in particolare sottolineava il valore della massima "il silenzio è d'oro", particolarmente "se riferita ad un organismo—a cui, "sotto l'osservanza di regole essenziali ben definite, si "accede liberamente e spontaneamente—caratterizzato dalla "più assoluta riservatezza" ed indicava agli aderenti norme di condotta a protezione della segretezza della organizzazione. In particolare stabiliva che "qualora gli dovesse ro venire rivolte domande intese a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di rispondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se ritiene che la "persona ~~che la persona~~ che ha posto la domanda sia degna "di fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte della "organizzazione, dovrà parlare—pur tenendosi sulle generali— "in modo da suscitare reazioni tali da rendere possibile "una sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di "massima del richiedente; se invece dovesse ritenere che

30.-

"l'interlocutore sia un semplice curioso, o, peggio, un as-
"sociato a qualche organismo avverso, dovrà limitarsi a ri-
"spondere di essere in possesso solo di notizie assai va-
"ghe e frammentarie, ricevute di seconda mano e, perciò,
"scarsamente attendibili". Era inoltre previsto che all'i-
"scritto potesse accadere "di sentirsi dire che corrono vo
"ci sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso
"dovrà replicare—con la massima disinvoltura e con tutta
"indifferenza—che effettivamente egli stesso era a conoscen
"za di queste dicerie, ma che, proprio perchè le apprezza-
"va al loro giusto valore, non si era mai preso disturbo
"di smentirle, non soltanto per la loro palese infondatezza,
"ma, soprattutto, perchè erano da considerarsi puri e sem-
"plici pettegolezzi impregnati della più ^c grassa assurdità".
Con la stessa "sintesi delle norme" l'organizzazione stabi-
"liva che "per una maggiore e più assoluta sicurezza non sa-
"rà mai indicato il numero degli iscritti che prestino ser-
"vizio nello stesso ente, organismo o amministrazione, e
"questo per ragioni così evidenti che non hanno necessità di
"commento: tutt'al più l'elemento preposto a quel determina-
"to ente dovrà venire a conoscere i nominativi di circa un
"cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti; al con-
"trario gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità
"del loro superiore, a meno che questi—infrangendo le rego-
"le di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in
"tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza—non si
"manifesti spontaneamente", ed ancora che "a qualsiasi ri-

57

31.-

"chiesta, da chiunque formulata, intesa ad ottenere informazioni sulla appartenenza alla istituzione di una o più persone—anche se di queste si conosca l'esatta posizione—si potrà rispondere—al fine di non varcare i limiti della necessaria sicurezza—nel rispetto della semplice regola fondamentale per cui "ognuno, anche se non dovrebbe, può dire di sé, ma non deve mai parlare di altri"". Lo stesso Gelli, inoltre, nascondeva la sua identità nel trattare con estranei alla organizzazione, come risulta dalla deposizione dell'avvocatessa Emanuela Gresti (udienza 22 settembre 1983).

Si tratta, come è evidente, di norme di sicurezza della organizzazione fondate sulla segretezza della stessa. Con tale caratteristica è coerente l'interesse del vertice della organizzazione di conoscere—come sopra detto—quali aderenti ne conoscano altri. Si tratta di regole di segretezza che richiamano quelle proprie delle associazioni sovversive e bande armate che hanno operato in Italia negli scorsi anni.

Si può aggiungere che, all'interno della organizzazione di cui si tratta, le circolari e le lettere del Gelli venivano inviate su carta portante le sole sue iniziali ed erano redatte in termini del tutto generici quanto ai riferimenti all'organismo cui si riferivano. Era anche norma per i capigruppo scrivere al Gelli riferendosi agli aderenti con la indicazione del numero di cui all'elenco e non del nome e cognome. Se ne ha un esempio a vol. 2-ter,

32.-

pag. 604, Atti Comm. Sindona. Si tratta di norma di condotta stabilita dal Gelli in occasione della suddivisione della P2 in gruppi (vol. 2-ter, pag. 404, Atti Comm. Sindona). Nulla prova contro l'affermata segretezza della P2 il fatto che nel 1976 il Gelli abbia consegnato al Procuratore della Repubblica di Firenze una lista di nomi di aderenti alla P2. Intanto si tratterebbe di circostanza irrilevante rispetto agli sviluppi successivi a tale data (e tra gli attuali incolpati il solo dott. Raspini compare in tali elenchi) e poi, anche per quanto attiene al passato, non si è in presenza di una condotta incompatibile con la segretezza. Il Gelli, infatti, dovette dar corso ad una richiesta del P.M. che procedeva alla istruttoria relativa all'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio. Né vi sono elementi per ritenere certo che gli informi elenchi prodotti esauriscano la lista degli aderenti alla P2 all'epoca.

3.- Funzionale rispetto al mantenimento della segretezza della organizzazione, oltre che alla sua efficienza, appare anche la ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali, in numero di 17, cui si aggiunge un gruppo centrale facente capo direttamente al Gelli. Come emerge dalle circolari in data 1° giugno e 1° luglio 1979, nonché dalla conseguente corrispondenza con i capigruppo (vol. 2-ter, pag.

33.-

44, 45, 404 Atti Comm. Sindona), nella seconda metà del 1979 l'organizzazione, per l'aumento degli aderenti e "l'esorbitante moltiplicarsi delle richieste da parte di tutti gli amici", ritenne di non essere più in grado di operare con le accentrate modalità precedenti, che ri conducevano direttamente al Gelli ogni incombenza. Il Gelli allora diede inizio al decentramento. Gli aderenti vennero divisi per gruppi e venne nominato per ogni gruppo un capo, che doveva curare le esigenze degli aderenti affidatigli, in modo da "dare all'opera di solidarietà—che, "come sai, rappresenta il trave maestro della nostra Isti tuzione—la massima rapidità e snellezza che a noi, per "l'accresciuto numero degli aderenti e delle loro conse- "guenti richieste, non ci era più possibile dare, nonostan- "te la nostra buona volontà, per mancanza di tempo material- mente necessario" vol. 2-ter, pag. 404, Atti Comm. Sindo- na). Agli aderenti venne comunicato di indirizzare ogni futura richiesta al capo-gruppo, "il quale provvederà a svolgere tutto l'interessamento di cui avrai necessità" (vol. 2-ter, pag. 44, Atti Comm. Sindona).

4.- Le ragioni organizzative che resero necessario il decentramento introducono il discorso attorno alle finalit- tà della P2 del Gelli. Si tratta di finalità di solidarie- tà pratica e di sostegno ed appoggio tra gli aderenti per ogni loro necessità, garantita dal Gelli, direttamente o tramite i capi-gruppo, mediante il ricorso alle persone a- derenti alla organizzazione ed operanti nei settori di atti

34.-

vità cui la necessità del singolo si riferisce. Gli e semp*i* che si trovano nelle carte pubblicate dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona sono numeros*o* e valgono a chiarire, se ce ne fosse bisogno, i riferimenti alla solidarietà che si trovano nelle circolari del Gelli e nella "sintesi delle norme". In tale documento si legge che i principi morali della organizzazione "per quanto permeati da una considerevole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degradarsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvalsesse di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti della loro essenza; si tenga presente che tra i compiti principali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere, perchè quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tanta maggiore potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiustamente commessi in netto contrasto o in dispregio delle norme sancite dalla Legge comune contro di loro e le loro legittime aspirazioni". La efficienza della organizzazione nel soddisfare le richieste di aiuto ed appoggio degli aderenti, oltre che sul numero di essi, si fondava sulla qualità delle persone e sulla loro posizione in posti che attribuissero grande influenza e possibilità operativa. Si è già

35.-

accennato alle categorie di persone che risultano negli elenchi del Gelli e la importanza di molte di esse. Va qui aggiunto che la organizzazione prevedeva che "al fine di poter conservare la continuità della copertura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che ogni iscritto—prima di un suo eventuale avvicendamento, da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue competenze—segnali "la persona" che ritenga più idonea a sostituirlo" (Sintesi delle norme, cit.).

Ma le finalità della P2 non si limitano alla razionalizzazione e massimo potenziamento di una attività di appoggio, sostegno, raccomandazione, richiesta ad amici fidati, per assicurare agli aderenti quanto, sul piano della carriera e degli affari, essi desiderassero. E' questa una attività necessaria a cementare il gruppo, legando gli aderenti con il vincolo della dipendenza dal Maestro Venerabile e capo della P2. E si tratta di attività che, svolgendosi prevalentemente nell'ambito della pubblica amministrazione, dei servizi e delle attività di pubblico interesse, della alta amministrazione e delle decisioni politiche—come la qualità delle persone inserite negli elenchi dimostra—non può non tradursi in interferenza occulta sul funzionamento di pubblici poteri: dal Parlamento, al Governo, alla Magistratura, all'amministrazione civile e militare, agli enti pubblici economici, alle società a partecipazione statale, alla attività—anche privata—finanziaria ed a quella della informa

000510

36.-

zione stampata e radiotelevisiva. Il successo di una simile organizzazione, costituitasi in "Stato nello Stato", è evidentemente reso possibile e potenziato dalla debolezza, insufficienza, ritardo e permeabilità alle pressioni dei privati interessi, di tutto ciò che, in lato senso, può dirsi pubblica amministrazione.

Ma la P2 aveva anche altre e più alte ambizioni. Di interventi in campo politico si hanno indicazioni negli atti processuali. A vol. 2-ter, pag. 383, Atti Comm. Sindona, si trova il riferimento a finanziamenti diretti ed indiretti della P2 a candidati in elezioni amministrative del 1980. E' pure in atti un verbale di dichiarazioni testimoniali rese il 22 aprile 1981 al Giudice Istruttore di Milano dal gen. Giovanbattista Palumbo e richiesto con ordinanza 23 settembre 1982 dalla Sezione Disciplinare su istanza del difensore del dott. Barbaro. Il gen. Palumbo ha riferito di una riunione convocata dal Gelli nella sua villa di Arezzo nel 1973, ed alla quale parteciparono, oltre allo stesso gen. Palumbo — allora Comandante la Divisione Carabinieri di Milano —, il gen. Picchiotti, Comandante la Divisione Carabinieri di Roma, ed il ten.col. Calabrese, aiutante di campo del gen. Palumbo, ed altre persone. I tre ufficiali dei Carabinieri risultano negli elenchi degli aderenti alla P2. Secondo la deposizione del gen. Palumbo il Gelli parlò della incerta situazione politica, dicendo che "la massoneria anche di altri Stati è contro ogni dittatura di destra o di sinistra e che noi della P2 dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro", "con i mezzi che

37.-

avete a disposizione". Il discorso di Gelli avrebbe dovuto essere trasmesso via via a gradi subalterni. Qualunque sia il vero oggetto e scopo della riunione—il cui accertamento sfugge alla competenza di questa Sezione Disciplinare—è rilevante qui osservare che il Gelli fu in grado di convocare con breve preavviso telefonico due Comandanti di Divisione dei Carabinieri. Ciò dimostra come la P2 ed il Gelli operassero a ben altro livello rispetto alle semplici, anche se illecite raccomandazioni per favorire gli interessi e la carriera degli amici. Lo svolgimento di attività politica con interferenza su delicatissimi apparati dello Stato appare in tutta evidenza. E d'altra parte che il Gelli e la P2 operassero con fini politici di intervento sulle pubbliche istituzioni risulta compiutamente dal testo di un "Piano di rinascita democratica" sequestrato ad una figlia del Gelli, al momento del suo rientro in Italia, e trasmesso a questa Sezione Disciplinare dal Giudice Istruttore di Roma. La stesura del piano è databile al 1976, poichè (pag. 6) richiama "il recente Messaggio del Presidente della Repubblica". Si tratta evidentemente del Messaggio alle Camere indirizzato dal Presidente Leone il 14 ottobre 1975. Il testo del "piano" merita la massima attenzione ai fini del presente discorso.

Premesso che "l'aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente "od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema", il testo rileva "per chiarezza, che i programmi a medio e

38.-

"lungo termine prevedono alcuni ritocchi alla Costituzione
"—successivi al restauro del libero gioco delle istituzioni
"fondamentali—che, senza intaccarne l'armonico disegno ori
"ginario, le consentano di funzionare per garantire alla na
"zione ed ai suoi cittadini libertà e progresso civile". Og
getto del "piano" sono i partiti politici, la stampa, i
sindacati, il Governo, la Magistratura, il Parlamento.

Quanto ai partiti politici il "piano" elenca il PSI, il PRI, il PSDI, la DC e il PLI (con riserva di verificare la Destra Nazionale) e ritiene che "la disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro control
"lo"; il "piano" segnala ancora la necessità di "stabilire
"subito un collegamento valido con la massoneria internazio
"nale". "Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano
"invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il
"buon esito della prima operazione, anche se le due fasi so
"no necessariamente destinate a subire intersezioni e inter-
"ferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di
"elaborazione dei procedimenti".

Quanto ora riferito sul contenuto del "piano" basta a confermare la natura dei piani di Gelli e della P2, senza che—tenendo conto dei limiti di competenza di questa Sezione Disciplinare—sia necessario riportarlo per intero. Ma l'oggetto di questo procedimento rende estremamente ri-
levante il contenuto del "piano" per quanto riguarda la

55

39.-

magistratura. Nel testo di cui si tratta, si legge quanto segue :

"Per la Magistratura è da rilevare che esiste già una
" forza interna (la corrente di magistratura indipendente del
" la Associazione Nazionale Magistrati) che raggruppa oltre
" il 40% dei magistrati italiani su posizioni moderate. E'
" sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e program
" matico ed elaborare una intesa diretta a concreti aiuti ma-
" teriali per poter contare su un prezioso strumento già ope
" rativo nell'interno del corpo anche ai fini di taluni ra-
" pidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giusti-
" zia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio
" della società e non già di eversione".

E quanto ai programmi si legge : a breve termine in te
ma di ordinamento giudiziario: "-responsabilità civile (per
" colpa) dei magistrati; - divieto di nominare sulla stampa i
" magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;
" - la normativa per l'accesso in carriera (esami psico-atti-
" tudinali preliminari); - la modifica delle norme in tema
" di facoltà di libertà provvisoria in presenza di reati di
" eversione—anche tentata—nei confronti dello Stato e del
" la Costituzione, nonchè di violazione delle norme sull'or
" dine pubblico, di rapina a mano armata, di sequestro di per
" sona e di violenza in generale". A medio e lungo termine :
" -unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione
" -articoli 107 e 112—ove il P.M. è distinto dai Giudici);

66

40.-

"-responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento
"sull'operato del P.M. (modifica costituzionale); - istru-
"zione pubblica dei processi nella dialettica fra pubbli-
"ca accusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con
"abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e
"connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi
"d'istruzione; - riforma del Consiglio Superiore della Ma-
"gistratura che deve essere responsabile verso il Parlamen-
"to (modifica costituzionale); -riforma dell'ordinamento
"giudiziario per ristabilire criteri di selezione per me-
"rito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di
"età per le funzioni di accusa; separare le carriere re-
"quirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione
"pretorile; -esperimento di elezione di magistrati (Cost.
"art. 106) fra avvocati con 25 anni di funzioni in posses-
"so di particolari requisiti morali".

In altre sedi sarà possibile l'esame complessivo del
"piano" e la valutazione di quanto la P2 sia avanzata sul
la via che il "piano" delinea nei vari settori della vi-
ta sociale ed istituzionale. In questo procedimento si
osserva che, quanto alla magistratura, il richiamo alla
corrente di Magistratura Indipendente della Associazione
Nazionale Magistrati, trova oggettivo riscontro, a ripro-
va dell'inizio di attuazione del "piano", nel finanziamen-
to della stampa del gruppo e nel versamento di somme al
dott. Domenico Pone, segretario generale della corrente.
Di ciò si dirà ampiamente trattando del dott. Pone.

Si è trattato evidentemente di un raccordo instaura-

41.-

to al solo livello di vertice, così come coerente con la natura del "piano" e come reso necessario dalla improponibilità al gruppo di magistrati, nel suo complesso, di un simile legame e progetto operativo. Si aggiunge che al vol. 2-bis, pag. 353 degli Atti Comm. Sindona, si ritrova nella "Riservata. Rubrica Contributi" una annotazione in data 13 ottobre 1976, che riferisce di un versamento di un contributo di lire 1.000.000.= a "Buono x corrente Magistratura Indipendente". Va peraltro notato che il reclutamento della P2 ha toccato magistrati aderenti anche alle altre correnti della Associazione Nazionale Magistrati.

Si ha così la prova che il "piano" è divenuto operativo e che il documento riflette effettivamente un programma di azione della P2.

Da tutto quanto sopra risulta comprovato che, fino al marzo 1981, la P2 ha costituito una associazione segreta, mossa da scopi politici e di interferenza sui pubblici poteri, pubblici servizi e settori della vita sociale di pubblico interesse.

5.- Più volte, nel corso della trattazione che precede, si è fatto riferimento ad una natura massonica del la Loggia Propaganda 2. Si tratta di aspetto della vicenda che deve ora essere esaminato, sia perchè diversi tra gli incolpati hanno affermato di essersi avvicinati alla

42.-

P2 od al Gelli in quanto attirati dalle idealità massoniche, sia perchè sono emersi oggettivi ed inconfutabili nessi, tra la P2 di cui si tratta ed il Grande Oriente di Italia (Massoneria di Palazzo Giustiniani).

Il Comitato Amministrativo di Inchiesta nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare se la Loggia P2 fosse da ritenere società segreta, prima di concludere in senso affermativo, ha ripercorso lo sviluppo storico della Loggia Propaganda 2 a partire dalla istituzione in seno al Grande Oriente d'Italia nel 1877 e fino al marzo 1981. Non è qui necessario seguirne tutte le tappe, potendosi in ogni modo fare rinvio alla relazione del Comitato. Ciò che qui rileva è la constatazione che, fin dal suo sorgere, la Loggia P2 fu caratterizzata da "riservatezza" e "copertura" e da un proselitismo selezionato. Fin dall'inizio gli affiliati venivano iniziati in modo riservato, rimanendo "all'orecchio" del Gran Maestro e rimanendo esclusi da obblighi di frequentazione di riunione di loggia ed iscritti in uno speciale elenco riservato. Caduto il fascismo che aveva sciolto le logge massoniche, la Loggia Propaganda 2 venne ricostituita secondo le modalità precedenti, che la distinguevano dalle altre comuni logge.

La Loggia P2 faceva direttamente capo al Gran Maestro. Nel 1967 il Gelli, già appartenente alla Loggia Romagnosi di Roma, ottenne di passare alla Loggia P2, ove acquisì grande potere. Il Gelli ottenne dal Gran Maestro

43.-

Salvini il 15 giugno 1970 la delega a rappresentarlo "pres
"so i Fratelli che Ti ho affidato, prendere contatto con
"essi, esigere quote di capitazione, coordinare i loro la
"vori, iniziare i profani ai quali è stato rilasciato rego
"lare brevetto" (il testo del provvedimento del G.M. Sal-
vini, in Pier Carpi, Il caso Gelli, pag. 227, prodotto
dal dott. Pone). Nel dicembre 1971 il G.M. Salvini creò
la carica di segretario amministrativo della Loggia P2 e
tale nominò il Gelli. Nella circolare del G.M. Salvini in
data 10 dicembre 1971 (riprodotta nella relazione del Co
mitato Amministrativo) si legge che "la P2 è stata adegua
"tamente strutturata in base alle esigenze del momento, ol
"tre che ^{per} renderla più funzionale, anche e soprattutto per raf
"forzarne ancor più il segreto di copertura indispensabile
"per proteggere tutti coloro che per determinati motivi par
"ticolari inerenti al loro stato devono rimanere occulti".
Il Gelli, segretario amministrativo della Loggia P2, prese
ad organizzarla. Con circolare in data 20 settembre 1972
prevede due o tre riunioni annuali degli affiliati, e sta
bili che le istruzioni sarebbero state inviate agli ade-
renti sotto il nome di copertura di Centro studi di sto-
ria contemporanea, con sede prima in Roma, Via Clitunno,
poi, in Via Cosenza ed ancora in Via Condotti. Nessuna riu
nione di loggia sarebbe però stata tenuta. Successivamen
te v'è notizia di altra sede coperta, in G.B.Vico 20, di
Roma nel 1980 (vol. 2, pag. 94, Atti Comm. Sindona).

Polemiche interne ed esterne alla massoneria sulla at

tività della Loggia P2 portarono nel dicembre 1974 alla sua "demolizione" ovvero alla sua sospensione (teste D'Ippolito alla udienza 21 settembre 1982, richiamando la sua deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982). Ma pochi mesi dopo sarebbe risorta la Loggia P2 come loggia normale e cioè non coperta, di cui il Gelli venne nominato per la prima volta Maestro Venerabile dal G.M. Salvini. Come si legge nel verbale in data 3 maggio 1975 della Giunta del Grande Oriente (riprodotto in Pier Carpi, Il caso Gelli, cit., pag. 189), restava però un ambito di affiliati non scoperti. Si legge infatti che "Il Gran Maestro informa la Giunta che dal 1° maggio la R.L. "P.2" è da considerarsi una normale Loggia aperta che svolge i suoi lavori a norma di Costituzioni e Regolamento al pari di tutte le altre Logge della Comunione. Il Gran Maestro informa inoltre di essere venuto in possesso del piedilista dei Fratelli che compongono la Loggia. I Fratelli che non possono figurare nei piedilista di Logge saranno soltanto i cosiddetti "fratelli inaffiliati" ed avranno un tesserino particolare a firma del Gran Maestro che sarà consegnato al Grande Oriente quando cesseranno i motivi particolari di inaffiliabilità e faranno richiesta di affiliazione presso Logge regolarmente costituite". In data 12 maggio 1975 il Gran Maestro Salvini decretava che la "Loggia Propaganda Massonica n. 2" riacquistava la sua sovranità eleggendo il Maestro Venerabile ed i

45.-

dignitari; stabiliva però che la Loggia P2 "non appar-
"terrà, per il momento, a nessun Collegio CircoSCRIZIO-
"nale dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata dal Gran
"Maestro o da un suo Delegato" (il testo è riprodotto in
Pier Carpi, Il caso Gelli, cit., pag. 231).

Ma nuove polemiche, anche per i riferimenti della
stampa alla P2 in relazione a fatti criminosi, portarono
ad un provvedimento della Giunta del Grande Oriente in
data 24 luglio 1976, con il quale venne preso atto del
la richiesta della P2 di sospendere i propri lavori. Il
relativo verbale di Giunta, che rivela quanto turbamen-
to avessero procurato nella Massoneria le attività della
P2 e le polemiche di stampa, è riprodotto in Pier Carpi,
Il caso Gelli, cit. pag. 192 segg.

Nonostante la sospensione dei lavori, in realtà la
Loggia P2 ed il Gelli continuarono ad operare, incremen-
tando il numero degli affiliati e muovendosi con le moda-
lità e finalità sopra descritte. Un raccordo tra la P2
ed il vertice del Grande Oriente d'Italia, anche dopo il
1976, venne mantenuto. Le tessere rilasciate dal Gelli
agli affiliati alla P2 portano la intestazione al Gran-
de Oriente d'Italia (oltre che quella della Loggia Pro-
paganda 2^o cfr. tessera prodotta dal dott. Barbaro e vol.
2, pag. 658, Atti Comm. Sindona) e la firma del Gran Mae-
stro Salvini prima e del Gran Maestro Battelli poi. Le ce-
rimonie di iniziazione erano presiedute dall'ex Gran Mae-
stro Gamberini, a cui favore risultano anche versamenti
da parte del Gelli, — imputati sul conto che riceveva le
quote degli aderenti alla P2 — quale compenso per le ini-

46.-

ziazioni. Al Gran Maestro Salvini risultano annotati versamenti per compenso per la firma delle tessere. (cfr. vol. 2, pag. 201, Atti Comm. Sindona). Negli stessi atti (vol. 2, pag. 424 segg.) si trova corrispondenza tra il Grande Oriente e la Loggia P2 relativa al versamento dalla Loggia al Grande Oriente delle quote annuali di circa 50 affiliati. Si tratta di documentazione relativa al 1978, '79 e '80, anni in cui i lavori della Loggia P2 risulterebbero "sospesi".

Non interessa, in questa sede, indagare in ordine alla regolarità della vicenda della Loggia P2 dal punto di vista della normativa del Grande Oriente d'Italia. Ciò che qui rileva è la constatazione di ininterrotti rapporti tra la P2, prima e dopo l'avvento del Gelli, ~~con~~^{tra} i vertici del Grande Oriente. Si può concludere affermando che, se anche i vari sviluppi formali della P2 non sono stati specificamente voluti per farla continuare a vivere nel tradizionale segreto nonostante le polemiche che sorgevano dentro e fuori la massoneria, è comunque certo che la irregolarità della P2 è stata tollerata e ritenuta riassorbibile dai Gran Maestri che si sono succeduti a capo del Grande Oriente d'Italia. Il Gran Maestro Battelli, deponendo il 10 aprile 1981 avanti il Giudice Istruttore di Milano (verbale trasmesso da tale Giudice su ordinanza 23 settembre di questa Sezione, in accoglimento di richiesta del difensore del dott. Barbaro), ha espresso la convizione che, già prima della sospensione dei lavori decre

47.-

tata dal Gran Maestro Salvini, la P2 ricomprendesse un numero di affiliati molto maggiore dei 48 ufficialmente aderenti e noti al Grande Oriente e che proprio il decreto di sospensione sia stato funzionale a liberare il Gelli da qualunque controllo. D'altra parte la P2 continuava, anche nel suo stato di sospensione, a versare le quote degli affiliati ufficiali, mentre era noto al Gran Maestro Battelli che il numero effettivo degli affiliati era di molto superiore. Nella relazione del Comitato Amministrativo sopra citato si legge che la P2 "riuscì a stabilire col Grande Oriente certe connessioni di vertice, delle cui intenzioni è difficile giudicare, essendo stato rappresentato dai massimi esponenti del Grande Oriente, a giustificazione di esse, il buon proposito (inerte, a quanto pare, alla tradizione massonica) di recuperare con ogni mezzo Gelli e la P2 e gli autorevoli componenti di essa all'ordine costituzionale della massoneria". Ma non si vede come tale proposito potesse manifestarsi attraverso la continua disponibilità al rilascio di numerosissime nuove tessere al Gelli, destinate ad incrementare, anziché ridurre, il potere occulto della P2. E d'altra parte proprio la costituzione della P2 in Loggia normale a partire dal 1° maggio 1975, prevedeva, come sopra ricordato, la possibilità dell'esistenza di "fratelli inaffiliati" non iscritti nel piedilista ufficiale della Loggia e muniti (esattamente come si è poi riscon-

74

48.-

trato per gli aderenti alla P2 di cui agli elenchi sequestrati) di un particolare tesserino a firma del Gran Maestro. Ed ancora nel febbraio 1981, secondo una dichiarazione di Raffaele Salerno sequestrata in Castiglion Fibocchi, si prevedeva che la Gran Loggia del marzo 1981 avrebbe fatto cessare la sospensione dei lavori della P2 ed avrebbe fatto transitare una parte degli affiliati nel Grande Oriente d'Italia "e altra resterà all'orecchio del Gran Maestro" (cfr. atti trasmessi dal Giudice Istruttore di Milano in data 3 maggio 1982).

Si conclude sul punto che gli atti non consentono di aderire alla versione dei fatti secondo la quale in nessun modo il Grande Oriente d'Italia sarebbe coinvolto nella vicenda della Loggia P2; è vero anzi il contrario, anche se la misura del coinvolgimento, in ogni modo qui non rilevante, non è accertata. Sul punto va qui ricordata l'opera di proselitismo svolta dall'avv. Ernesto D'Ipposito—alto esponente della massoneria di Palazzo Giustiniani, tanto da far parte della Giunta del Grande Oriente d'Italia che deliberò la sospensione dei lavori della P2 il 3 maggio 1975—nei confronti del dott. Palaia, mettendolo in contatto proprio con il Gelli, vertice della P2, nel 1979. Del resto il Grande Oriente d'Italia, con comunicato pubblicato nel numero di febbraio 1976 della "Rivista Massonica" (Atti—Sez. Disciplinare, vol. VII), affermava non essere vero che la Loggia P2 fosse stata demolita: "Al contrario le sono state restituite prerogative che, per una tradizione più che centenaria, non e-

75

49.-

"sercitava. Questo in armonia con gli usi universali del
"l'Ordine e non certo perchè sia mai risultato che vi
"si svolgessero attività politiche di qualsiasi segno e
"tantomeno di golpisti o presunti tali".

Si comprende allora come la campagna di stampa
che ricorrentemente ed in particolare modo dall'ottobre
1980 ha avuto ad oggetto le attività della P2 e di suoi
affiliati, posta in relazione a gravi fatti criminosi
— da episodi terroristici ed eversivi a vicende come lo
"scandalo dei petroli", su cui pronunceranno le Autorità
Giudiziarie competenti—abbia costantemente posto in
relazione la P2 con la massoneria. Si veda la documenta-
zione acquisita dalla Sezione Disciplinare, anche per i
riflessi che le notizie di stampa possono avere avuto
sulla informazione agli affiliati sulla natura della lo-
ro associazione.

6.- La relazione del Comitato Amministrativo, gli
atti pubblicati dalla Commissione di Inchiesta sul caso
Sindona e le dichiarazioni del dott. Barbaro, consentono
di ricostruire compiutamente l'iter seguito per la ini-
ziazione alla Loggia P2.

L'interessato inoltrava una domanda di iniziazione
massonica su un modulo intestato alla Loggia Propaganda 2
all'Oriente di Roma. La domanda, che portava la sotto-
scrizione dell'interessato, era sottoscritta da un fra-

50.-

tello presentatore ed indicava alcune persone in grado di riferire sul conto dell'istante. La domanda, che riportava stampati alcuni articoli delle Costituzioni del Grande Oriente d'Italia, conteneva la risposta a quesiti sul titolo di studio, la professione propria dell'interessato e dei congiunti, le prospettive di avanzamento in carriera, l'orientamento politico e religioso, le cariche politiche o civili. Era inoltre richiesto di specificare : a) Eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera; b) danno conseguente; c) persone, istituzioni o ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti; d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione.

Seguiva una corrispondenza tra l'iniziando ed il Gelli che dava notizia della accettazione della domanda e fissava la data della iniziazione, che avveniva poi in locali dell'Hotel Excelsior di Roma, ove il Gelli risiedeva quando si trovava a Roma. Le cerimonie di iniziazione erano presiedute generalmente dal Salvini o dal Gambellini, e prevedevano la prestazione di giuramento, intestato alla Loggia P2 e sottoscritto dall'interessato. Il testo, particolarmente enfatico, del giuramento, riguardava anche l'obbligo di "non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria".

All'interessato veniva richiesta la fotografia da apporre sulla tessera ed il pagamento di quote di iniziazione e di associazione. Veniva rilasciata una tessera, come sopra riferito.

La documentazione sequestrata al Gelli e pubblicata

51.-

dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sin dona, fornisce conferme in ordine allo svolgimento della suddetta procedura. Si trovano così copie della domanda di ammissione, della corrispondenza tra il Gelli e l'interessato o tra il Gelli ed il capogruppo competente, copie di ricevute di pagamento di quote, copie di elenchi nominativi con annotazioni sul pagamento delle quote, copie di elenchi nominativi relativi alla spedizione di circolari, copie di tessere, oltre che i prospetti riassuntivi della posizione dei singoli associati. Ma si tratta di documentazione certamente incompleta, nel senso che il Gelli o chi per lui è probabilmente ancora in possesso di altri documenti. Ad esempio non è stata ritrovata la domanda di persone che, come il dott. Barbaro tra gli attuali incolpati, hanno certamente fatto parte della P2 percorrendo tutto l'iter di iniziazione sopra descritto.

Occorre a questo punto precisare che il completamento della procedura di iniziazione, rilascio della tessera e versamento delle quote è rilevante, con ogni probabilità, sotto il profilo della regolarità massonica della affiliazione: ad esempio il versamento delle quote è obbligo del massone iniziato (art. 17 delle Costituzioni del Grande Oriente d'Italia). Ma la documentazione in atti mostra come l'affiliazione alla P2 non fosse pregiudicata dal mancato versamento di quote (dai prospetti in sequestro risulta che persino un capogruppo come il Bellassai non versava quote e lo stesso Gelli non

52.-

risulta quotato: vol. 2-bis, pag. 22 e 32, Atti Comm. Sindona).

Ma si tratta nuovamente di un aspetto di regolarità del rapporto associativo, visto dal punto di vista delle regole della Loggia. Ai fini del presente giudizio e, più in generale, della valutazione in ordine alla appartenenza alla P2, occorre invece richiamare una nozione di associazione che prescindendo da ininfluenti aspetti di iniziazione rituale o di adempimenti di obblighi di versamento di quote e che invece faccia perno sulla comune convinzione che la qualità di associato si acquista con l'accordo delle volontà dell'associante e dell'associato.

D'altra parte la stessa "Sintesi delle norme", già citata (vol. 2, pag. 482, Atti Comm. Sindona), riflette il medesimo concetto quando prevede che "il Consiglio darà incarico a cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professionale e personale. Non appena in possesso delle informazioni ... il Consiglio provvederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far parte dell'istituzione". Tutti i successivi adempimenti appartengono al "perfezionamento della posizione" (vol. 2, pag. 535, 865, Atti Comm. Sindona).

Nel nostro caso quindi si potrà ritenere che una persona abbia fatto parte della Loggia P2 quando risulti che

53.-

la sua domanda sia stata accettata dal Gelli o dal Consiglio, cui talora si accenna nelle comunicazioni agli aderenti (vol. 2, pag. 5, Atti Comm. Sindona).

Il seguito della procedura usuale può offrire da un lato elementi di giudizio sul punto della intensità della adesione alla Loggia P2 e dall'altro elementi di prova sull'avvenuta associazione.

Per quanto sopra detto, a fini probatori, occorrerà prima di tutto ricorrere alla lettura dei prospetti che indicano la posizione associativa delle varie persone, ricercando poi, negli altri documenti, conferme o smentite delle annotazioni sui prospetti, confrontandole con la versione dei fatti offerta da ciascuno degli incolpati. Quanto ai prospetti sopra menzionati, la Sezione Disciplinare condivide, come razionale ed attendibile, la chiave di lettura indicata dal Procuratore Generale. I prospetti (vol. 2-bis, pag. 3 segg., Atti Comm. Sindona) indicano, accanto a ciascun nome, il numero del gruppo di appartenenza (o la lettera G, per Gelli), un numero di codice, il numero di tessera, la data di iniziazione e quella di scadenza, l'ammontare della quota sociale per ogni anno. V'è poi una colonna con la intestazione "Note". In tale colonna compaiono talora annotazioni abbreviate, attendibilmente riferite alla consegna ("Co") o alla spedizione ("Sp") della tessera o al pagamento ("pa") delle quote. Quando nella colonna delle note si legge Sp. o Co. (riferito alla tessera) il nome e cognome dell'affiliato è velato con pennarel-

54.-

lo giallo; quando si legge anche l'abbreviazione Pa. (riferita alle quote) è velata in giallo anche la annotazione relativa alla quota. E' dalla velatura in giallo del solo nome o anche delle quote, che si ricava il significato delle abbreviazioni usate per le note. Queste sono poi confermate dai riscontri possibili sulla base dell'altra documentazione.

Tutto quanto fino ad ora esposto riguarda la ricostruzione del fenomeno della Loggia P2 nella sua realtà di fatto. Occorre ora passare ad esaminare il quadro normativo cui si deve fare riferimento per le valutazioni necessarie per la decisione rimessa a questa Sezione Disciplinare.

IV - L'illecito disciplinare di partecipazione ad associazione segreta.

1.- Il capo di incolpazione contestato a tutti gli incolpati richiama l'illecito disciplinare descritto dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, specificato con riferimento alla violazione dell'art. 18 Cost. e dell'art. 212 TULPS. E' da ritenere non conferente il richiamo al TU 10 gennaio 1957 n. 3, non applicabile ai magistrati nella presente materia disciplinare, compiutamente regolamentata dalle norme sulla disciplina della magistratura.

La disposizione di cui all'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511 è stata di recente sottoposta a vaglio di costitu-

81

55.-

zionalità da parte della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 100 del 1981 (e poi con ordinanze n. 159 e 200/81), ha respinto tutte le eccezioni che, con varie ordinanze, erano state proposte in ordine a tale norma. Ulteriori eccezioni di incostituzionalità sono state proposte dal difensore del dott. Pone, con richiamo agli artt. 10 e 24 Cost., correlati all'art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, agli artt. 101, 104, 107, 108 Cost., correlati tra loro ed al principio di legalità. Si tratta di eccezioni manifestamente infondate, che prospettano profili di incostituzionalità ed argomentazioni tutti riconducibili alle questioni già esaminate e risolte con la sentenza n. 100/81 dalla Corte Costituzionale. Lo stesso difensore del dott. Pone ha anche eccepito la incostituzionalità, per contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 107 comma 1° Cost., in relazione alla contestazione integrata dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511 e dell'art. 212 TULPS, sotto il profilo che da essa non discenderebbe una contestazione sufficientemente specifica ricollegabile a norma di legge. Si osserva in proposito che l'art. 212 TULPS è esso stesso norma di legge, il cui contenuto precettivo è specifico ed idoneo a delimitare -pur con un grado di elasticità non incompatibile con le esigenze di legalità- il contenuto della condotta vietata. Da ciò deriva che la relativa eccezione è manifestamente infondata.

La incolpazione fa perno sulla compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia e considera-

56.-

zione di cui deve godere il magistrato, conformemente allo schema delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, che con tali espressioni descrive l'evento ed il disvalore che integra e giustifica la previsione dell'illecito. Il richiamo all'art. 18 Cost. ed all'art. 212 TULPS rileva, perchè fornisce l'aggancio normativo, che riguarda la condotta contestata di avere fatto parte di una associazione segreta.

2.- L'art. 18 Cost., nella parte in cui proibisce le associazioni segrete è norma immediatamente precettiva, che richiede una legge di attuazione al fine di determinare -quando già non ricavabili dal sistema normativo vigente- le sanzioni derivanti dalla sua violazione. Ma quanto alla disciplina dei magistrati, una norma di tal genere è del tutto superflua, non potendosi dubitare che, nel quadro delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, rientri a pieno titolo, e con connotazioni di speciale gravità, la condotta del magistrato che si ponga in contrasto con norme fondamentali della Costituzione.

La necessità di una legge di attuazione dell'art. 18 Cost., quanto alle società segrete, è stata sostenuta anche con riguardo alla esigenza di una compiuta definizione legislativa della nozione di società segreta. Ma si versa qui in un campo di opportunità politica, certo apprezzabile -e forse necessaria quando dalla violazione del divieto si facciano derivare conseguenze penali- ma

57.-

non indispensabile ai fini disciplinari di cui ora si tratta. La nozione di società segreta di cui all'art. 18 Cost. è ricavabile per via interpretativa, avendo cura di considerare, anche in relazione ai lavori preparatori, il significato letterale alla luce della ratio della disposizione.

Il divieto di associazioni segrete e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, si pone, nella disposizione costituzionale, come rivolto negativo e di garanzia per l'ordinamento democratico, rispetto al riconoscimento del diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, con il solo limite che non si perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale. E' chiaro che il divieto di associazioni segrete prescinde dalla considerazione dei fini delle stesse, nel senso che riguarda anche le associazioni che perseguono fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Società segrete vietate dalla costituzione sono cioè anche le società segrete che non si traducono in associazioni per delinquere. E' invece la modalità attraverso la quale le associazioni si costituiscono e vivono nella società civile che giustifica il divieto costituzionale. Con la instaurazione di un regime democratico, cui tutta la costituzione si conforma (cfr. in particolare l'art. 49 Cost.), il riconoscimento del valore essenziale del diritto di liberamente associarsi, non poteva che trovare il limite del divieto di quelle forme di associazione che, come quelle segrete e

58.-

quelle a carattere militare, sono in contrasto con le esigenze dello Stato democratico e pericolose per la sua esistenza. Per quanto attiene alle associazioni segrete è noto che nel corso dei lavori della Assemblea costituente si discusse anche l'ipotesi della elencazione delle condizioni in presenza delle quali una associazione potesse essere ritenuta segreta; ma la conclusione fu negativa, nel senso che venne approvata solo la formula che ora si legge all'art. 18, comma 2°, Cost. Ciò che però emerge con sicurezza dai lavori preparatori è la volontà di vietare le associazioni "veramente segrete" (On. Tupini Atti Ass. Cost., 114. 1947, I, 814); non quelle che tengano riservati solo i particolari della loro organizzazione ed attività.

Conformemente alla opinione accolta dal Comitato Amministrativo di Inchiesta più volte citato, è da ritenere che vietata sia quella associazione che tende a tenere celata la sua stessa esistenza, nei caratteri che ne definiscono la identità, in particolare gli scopi reali e la composizione personale. Altri elementi tenuti celati sono da ritenere non costitutivi della nozione qui esaminata, ma semmai rilevanti sul piano probatorio. Si pensi alla segretezza della sede.

La ratio propria del divieto di cui si tratta spinge a ritenere che, nell'ambito dei fini non vietati ai singoli dalla legge penale, vadano enucleate quelle finalità che fanno sorgere pericolo per la vita e lo Stato democratico a cagione del loro perseguimento attraverso associa-

59.-

zioni segrete. Non ogni associazione segreta, cioè, cade nel divieto posto dall'art. 18 Cost. Si pensi ad associazioni a finalità esclusivamente religiose, ovvero filantropiche, cui una riservatezza stretta può rivelarsi indispensabile. Contrastano invece con le ragioni del divieto costituzionale le sole associazioni che segretamente si propongono di intervenire in campi di rilievo politico.

3.- A questi principi interpretativi si è correttamente richiamato il legislatore del 1982, quando con la Legge 25 gennaio 1982 n. 17, ha previsto fattispecie penali relative a chiunque partecipa, o promuove o dirige associazioni segrete. La definizione che la legge cita espone all'art. 1 -secondo cui "si considerano asso-ciazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 Cost., "quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, "occultando la loro esistenza ovvero rendendo sconosciu-
"ti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, "svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio "delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazio
"ni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pub-
"blici anche economici, nonchè di servizi essenziali di "interesse nazionale"- si presenta come meramente ripro-
duttiva del risultato verso il quale spinge l'opera inter-
pretativa dell'art. 18 Cost. E si tratta di risultato mantenuto in un ambito più ristretto di quanto il solo dato letterale, non collegato alla ratio della norma, consenti-

60.-

rebbe. Da ciò segue la irrilevanza delle questioni sollevate, in ordine a tale norma dal difensore del dott. Pone per contrasto con gli artt. 3, 49, 18 Cost.: il problema posto nel presente giudizio si risolve senza ricorso alla norma in questione, che qui viene richiamata solo perchè autorevole conferma del risultato interpretativo cui conduce comunque l'esame dell'art. 18, comma 2°, Cost. E' utile qui riportare quanto, prima dell'emergere della questione posta dalla P2, autorevolmente si scriveva, asserendo che la disposizione in esame viene "a testimoniare l'esistenza di un principio essenziale per l'ordinamento, e cioè il divieto che nello Stato possa esistere un altro Stato. Il che si avrebbe per l'appunto allorchè la occulta ramificazione di una associazione in ogni settore pubblico o privato della comunità determini nei soci la tracotante pretesa -e negli estranei (tra cui se ne sussurri l'esistenza) il timore- di detenere un potere e un'autorità capaci di agevolmente sostituirsi, e con maggiore efficacia, all'azione statale. In questo senso, la portata della disposizione sarebbe duplice: non solo vieterebbe l'esistenza di associazioni segrete ma, collegandosi ai limiti della sovranità popolare e all'unità della Repubblica, costituirebbe un grave monito per i legittimi governanti a non creare vuoti di potere politico, lasciando quindi crescere, nell'opinione pubblica, l'incertezza sull'efficienza e la sufficienza dell'apparato statale".

E' a questo punto evidente che la Loggia P2, così com'è venuta emergendo e come è stata sopra descritta, pienamente

61.-

rientra nella più stretta delle nozioni di associazione segreta vietata dalla Costituzione. Si tratta di giudizio che questa Sezione Disciplinare formula confrontando la norma che pone il divieto con il fatto oggetto del procedimento. Non entra nel giudizio la norma di cui all'art. 5 Legge 25 gennaio 1982 n. 17, nella quale la definizione della Loggia P2 come associazione segreta sembra assumere portata normativa soltanto in funzione dello scioglimento e la confisca dei beni: profili qui non rilevanti. Sono quindi irrilevanti le questioni di incostituzionalità sollevate, in ordine a tale norma, dal difensore del dott. Pone.

4.- Si è detto sopra che la fattispecie di illecito disciplinare per i magistrati deriva compiutamente dal reagire del divieto costituzionale di cui all'art. 18, comma 2°, con la generale previsione dell'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511. Che specificamente ai magistrati sia vietato di appartenere a società segrete deriva chiaramente dai lavori preparatori della Costituzione, ove si legge che la esplicita previsione di tale divieto per i magistrati, contenuta nell'art. 91 del Progetto, venne eliminata solo perchè il divieto già discende dall'art. 18.

Ma il divieto, per i magistrati come per tutti i pubblici dipendenti, è anche espresso dall'art. 212 TULPS, della cui legittimità costituzionale non si era dubitato prima dell'esplosione della questione della P2. Il divieto,

62.-

sanzionato disciplinarmente, si giustifica razionalmente, ai fini dell'art. 3 Cost., per la considerazione che merita la natura delle funzioni esercitate dal pubblico dipendente e, per quanto qui rileva, del magistrato; il divieto poi appare del tutto coerente, alla luce di quanto sopra detto sulle società segrete vietate dalla Costituzione, con il dovere costituzionale di fedeltà del pubblico dipendente (art. 54 Cost.) e, in particolare, con quello di soggezione soltanto alla legge che incombe ai magistrati (art. 101 Cost.). Va conseguentemente dichiarata manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 18 Cost., sollevata dal difensore del dott. Pone con riguardo all'art. 212 TULPS. Occorre qui segnalare che si condivide l'avviso espresso dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981, nel senso che l'art. 212 TULPS non è stato abrogato, nella sua parte precettiva, dall'art. 18 Cost. (del cui comma 2° rappresenta anzi attuazione), nè dalla successiva legislazione, la quale invece trova applicazione, in sostituzione dell'art. 212 TULPS, nella parte relativa alle sanzioni ed al procedimento di applicazione. In particolare, quanto ai magistrati, si applicano il procedimento e le sanzioni disciplinari stabiliti dalle norme di ordinamento giudiziario.

L'art. 6 Legge 25 gennaio 1982 n. 17 ha abrogato l'art. 212 TULPS (così implicitamente confermando la non avvenuta tacita abrogazione), con riferimento ai fatti futuri, facendo salva la applicazione della norma ai fat-

63.-

ti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge citata ed a coloro che risultino avere aderito alla Loggia P2. Nessuna illegittimità si può ravvisare nel fatto di avere escluso la non retroattività della abrogazione, posto che i principi del codice penale in materia non hanno rilievo costituzionale, come dimostra la analoga disciplina delle norme eccezionali, temporanee e finanziarie. Nè è ravvisabile violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della non retroattività della abrogazione dell'art. 212 TULPS (comunque sostituito da altre fattispecie di illecito) quanto a coloro che risultino avere aderito alla Loggia P2. La non retroattività, infatti, è stata stabilita per tutti i fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge (cfr. la relazione del sen. Bonifacio alla I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica in data 15 gennaio 1982). Conseguente che appare manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 Legge 25 gennaio 1982 n. 17, per il richiamo all'art. 212 TULPS, sollevata dal difensore del dott. Pone, con riferimento a norme costituzionali che non pongono alcun profilo di contrasto. Va escluso anche il contrasto con i principi costituzionali dell'art. 6 cit. nella parte in cui sostituisce la previsione della sanzione della destituzione, originariamente contenuta nell'art. 212 TULPS, con un più articolato richiamo alle sanzioni disciplinari previste per i pubblici dipendenti e con l'espressa menzione di criteri di evidente ragionevolezza, per la graduazione delle sanzioni.

64.-

5.- Con la premessa sopra svolta in ordine alle norme che disciplinano la materia e che debbono trovare applicazione nel presente giudizio, è possibile affermare che costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che aderisca ad una società segreta ed in particolare, poichè tale è risultata, alla Loggia P2. Rileva ai fini della responsabilità disciplinare non solo la condotta che sia assistita dalla piena consapevolezza delle caratteristiche che fanno della associazione una società segreta, ma anche quella che riveli imprudenza e mancanza di cautela, che contrastano con il dovere del magistrato di non esporsi al rischio di venirsi a trovare in situazioni di illegittimità. L'una e l'altra condotta, quella pienamente consapevole e quella imprudente, sono incompatibili con il prestigio dell'ordine giudiziario e la fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato. La società segreta, infatti, per sua natura è tale da suscitare sospetto. Non a caso in sede costituente si disse che esse nascondono "qualche cosa di poco onesto e di poco confessabile" (Atti Ass. Cost., I, 813; C. Della Seta, 11.4.1947). Tutto ciò è incompatibile con la fiducia nella indipendenza, imparzialità e correttezza del magistrato e si presenta tanto più lesivo dei valori propri della giurisdizione, in quanto direttamente contrastante con un precetto costituzionale. Alla luce di quanto ora e sopra esposto risulta chiaro che non vale ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare la convinzione, da più

65.-

incolpati affermata, di aver preso contatto con una loggia del Grande Oriente d'Italia. Ciò che esclusivamente conta è la natura comunque propria della Loggia P2 e la conoscibilità della sua segretezza con un minimo di diligenza.

La vicenda per cui è giudizio indica il valore del canone deontologico secondo il quale, anche nell'esercizio del diritto di liberamente associarsi, il magistrato deve esercitare tutta la prudenza necessaria ad escludere il pericolo di trovarsi a far parte di società segrete o altrimenti illecite, ai sensi di entrambi i commi dell'art. 18 Cost. Ciò vale per l'ambito associativo che per il suo carattere e natura ha visto svilupparsi la Loggia Massonica Propaganda 2 come società segreta, ma non si esaurisce, quanto a validità, con le riflessioni sollecitate dal presente giudizio.

Il Procuratore Generale, concludendo la sua requisitoria, ha ricordato come la vicenda della Loggia P2, presso altre amministrazioni, di non minore rilievo della magistratura, sia stata "cloroformizzata". Si tratta di osservazione che non voleva avere e non ha efficacia esemplare, nel momento in cui la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è chiamata ad esprimere, anche con la irrogazione di sanzioni disciplinari, i valori propri dell'Ordine giudiziario e deve, nei limiti della propria responsabilità, dare applicazione alle norme deontologiche che, per i magistrati, sono stabilite dalle leggi della Repubblica e, in primo luogo, dalla Costituzione.

66.-

Con tali premesse occorre ora passare all'esame della posizione di ogni singolo incolpato, sia sotto il profilo della prova della partecipazione alla P2, sia sotto quello della gravità dell'illecito disciplinare commesso. A tali fini la Sezione Disciplinare, nel quadro dei principi che caratterizzano il giudizio disciplinare relativo ai magistrati, considererà specialmente gli indici della gravità dell'illecito che sono espressi dalla posizione che ciascuno degli incolpati aveva nella amministrazione della giustizia e dal rapporto instaurato con la società segreta P2.

V - Le singole posizioni.

Debbono ora essere prese in considerazione le posizioni di ognuno degli incolpati. Occorre avvertire che, se ciascuno ha la sua propria posizione probatoria, è vero anche che non può valutarsi la prova di uno senza considerare quanto si scrive per gli altri: nel senso che la attendibilità della prova risulta sia per conformità, che per contrasto nella considerazione dei singoli.

1.- dott. Domenico Pone.

Gli atti sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona, contengono numerose indicazioni relative al dott. Pone. Egli compare (con il n. 421) nell'elenco

67.-

alfabetico in vol. 2, pag. 70, nell'elenco di nomi e posizioni di tessera, iniziazione e quote in vol. 2, pag. 254 e, con velatura gialla del nome, sempre con il n. 421, in vol. 2 bis, pag. 31; compare ancora in altro elenco (diversamente annotato, con indicazione del domicilio ed altro) in vol. 2 ter, pag. 248, nonchè, alla voce "Magistrati", come Consigliere di Cassazione, nell'elenco degli aderenti divisi per attività in vol. 2, pag. 337; compare ancora nella rubrica (sempre con il numero 421) degli indirizzi e numeri di telefono (della abitazione) in vol. 2 ter, pag. 146. Il nome del dott. Bone compare cioè in tutti gli elenchi, diversamente composti, che sono stati sequestrati, senza difformità di indicazioni.

Al vol. 2 bis, pag. 31, nell'elenco di 962 nomi, comprensivo dei nomi delle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981, per quanto riguarda il dott. Bone si legge, oltre al solito numero progressivo 421, la appartenenza al Gruppo G (Gelli), il codice ed il numero di tessera 1876, la data di iniziazione 13 luglio 1977 e quella di scadenza 31 dicembre 1982 e, per gli anni 1977 e 1978 la indicazione della quota di lire 50(cinquantamila); alla colonna delle "note" si legge "Con." In tale prospetto il nome solo del dott. Bone è velato in giallo e non la indicazione delle quote.

Che il dott. Bone non abbia versato quote è confer

68.-

mato dal fatto che la ricevuta (madre) per gli anni 78/79 per lire 100.000.==, portante la data del 6 febbraio 1979 (in vol. 2 bis, pag. 174), non reca la annotazione "P", o "Pagato" solitamente presente su altre ricevute quando si riferiscono a somme effettivamente riscosse e corrispondenti ad annotazioni velate in giallo sul prospetto. Cfr. ad esempio, tra gli incolpati, la posizione del dott. Barbaro (vol. 2 bis, pag. 323) o quella del dott. Liberatore (vol. 2 bis, pag. 229). La mancata velatura in giallo delle quote, sul prospetto in vol. 2 bis, pag. 31, indica, quindi, effettivamente che non è avvenuto il pagamento delle quote. Infatti, nella colonna della "Note" non si legge la annotazione "Pa" (per pagato). Ulteriore conferma si trova nell'elenco di nomi in vol. 2 bis, pag. 90, in cui, per gli anni 78/79, si legge "Cons. 6.2.79" e "100", ma nè il nome, nè la cifra sono spuntati, come invece appare, ancora i dottori Barbaro e Liberatore rispettivamente a pag. 98 e 95 del vol. 2 bis.

Il nome "Pone Domenico", compare ancora in un elenco alfabetico di circa 500 voci, che è pubblicato dalla Commissione Parlamentare sul caso Sindona in vol. 2, pag. 407, come presumibile elenco relativo ad un archivio di fascicoli non rinvenuti nelle perquisizioni.

Nel "libretto versamenti quote", pubblicato nel vol. 2, compare alla pag. 155, in data 10 giugno 1980, una annotazione relativa ad un prelevamento complessi-

69.—

vo di lire 11.500.000.= suddiviso in tre voci, di cui una dicente "Pone Domenico (3^ rata 1980) lire 5.000.000.=".

Questo il quadro probatorio contestato al dott. Pone dal Procuratore Generale.

Nell'interrogatorio reso il 24 ottobre 1981 il dott. Pone ha prodotto una memoria ed ha dichiarato quanto segue. Seguendo il metodo di lettura dei prospetti sopra indicato, il dott. Pone ha fatto rilevare che la mancata velatura in giallo delle quote, indica il mancato pagamento, che comunque egli nega. Ha negato altresì di avere ricevuto la tessera o altre comunicazioni, di essere stato iniziato (alla P2 o in altra loggia massonica), di avere prestato giuramento. Il dott. Pone ha anche segnalato discordanze nella successione dei numeri di tessera nei prospetti della P2, si tratta peraltro di discordanze apparenti e collegate alla data di iniziazione ed alla vicenda della iniziazione o rinnovo di tessera di altre persone. Ha affermato di avere incontrato casualmente il Gelli presso il dott. Francesco Cosentino (il cui nominativo compare con il n. 497 negli elenchi e prospetti di cui si tratta e che tuttavia ha negato di aver fatto parte della P2 deponendo alla udienza del 21 settembre 1982, in cui ha confermato la deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982), già Segretario Generale della Camera dei Deputati e dallo stesso dott. Pone conosciuto per i rapporti tenuti quando era Componente il Consiglio Superiore della Magistratura (1972-76). Nella memoria in data 24 ottobre 1981, il dott. Pone scrive di

70.-

aver fatto presente al dott. Cosentino, nel marzo 1977, che cercava un editore per la rivista Critica Giudiziaria, "nata nel 1976 e le cui pubblicazioni erano state "interrotte in quanto il primo editore non assumeva i rischi di gestione". Il dott. Cosentino promise il suo interessamento e con il suo intervento il dott. Pone prese contatto con la Casa editrice Sansoni di Firenze, con cui venne concluso un accordo. "Credo che della questione si sia interessato anche il signor Licio Gelli, amico del Cosentino" (memoria 24 ottobre 1981). Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale nella stessa data, il dott. Pone dichiara che, durante l'incontro con il dott. Cosentino, nel suo studio privato in piazza Mignanelli in Roma, "venne annunciato il comm. Gelli, che io "non conoscevo e che ignoravo avesse appuntamento con il "Cosentino. Il Gelli mi fu presentato ed assistette all'ultima parte del colloquio relativo alla pubblicazione della rivista. Al momento di accomiatarmi il Gelli "spontaneamente mi disse che se avevo necessità di una "segnalzione, avrebbe potuto tentare un sondaggio con la "casa Rizzoli". Verso i primi di maggio 1977 il dott. Pone telefonò al dott. Cosentino per avere notizie e venne indirizzato alla Casa editrice Sansoni. Fu così che il dott. Pone prese contatto con la Sansoni e concluse con l'amministratore delegato prima un accordo verbale, verso il settembre 1977, che consentì l'uscita nel 1978 di tre numeri della rivista e poi, nel marzo 1979, un accordo scritto in forma di contratto. Il dott. Pone, nel-

71.-

l'interrogatorio reso al Procuratore Generale, ha ancora dichiarato di avere ricevuto verso la fine del giugno 1977 una telefonata del Gelli "il quale mi faceva presente di essersi interessato presso la Rizzoli e voleva notizie in ordine alla esistenza o meno di trattative. "Gli risposi che avevo preso contatto con la Sansoni di Firenze e che eravamo per concludere un accordo avendo già raggiunto l'intesa sui punti principali del contratto di "edizione". Nella stessa sede il dott. Pone ha aggiunto che "dopo la telefonata della fine di giugno 1977 non ho avuto più contatti nè personali, nè telefonici, nè epistolari con il Gelli".

Il dott. Pone, nella stessa sede, ha aggiunto che "il finanziamento della rivista Critica Giudiziaria era assicurato dagli abbonamenti e dal tipo di accordo convenuto con la casa editrice in virtù del quale la stessa prelevava il 65% degli incassi salvo, in caso di perdite o di contrazione degli incassi per gli abbonamenti ad aumentare la sua quota di prelievo".

Successivamente, a scioglimento di riserva fatta nel corso dell'interrogatorio, il dott. Pone depositava una nuova memoria con allegata documentazione. In tale memoria il dott. Pone descriveva il contenuto degli "accordi verbali presi con l'amministratore delegato della Sansoni Editore Nuova, società del gruppo Rizzoli" e produceva copia di un contratto (privo di data) fra la Rizzoli Spa ed il dott. Pone, in cui, "premesso che l'Editore ha deciso di

72.-

"affidare alla G.C. Sansoni Editore Nuova Spa la cura editoriale della Rivista ...", si stabilivano clausole contrattuali, che imponevano alla Redazione della rivista l'obbligo di procurare un sufficiente numero di abbonamenti, tale da garantire il pareggio del conto Costi/Ricavi e l'Editore, inviando alla Redazione annualmente tale conto, avrebbe recuperato le eventuali perdite mediante aggiustamento della ripartizione, stabilita nel 65% all'Editore e 35% alla Redazione, dei ricavi derivanti dalle vendite degli abbonamenti nell'esercizio successivo.

Concludendo, nella versione del dott. Pone, sostanzialmente confermata alle udienze dibattimentali, egli trattò solo con la Sansoni, cui giunse per segnalazione del dott. Cosentino; il contratto concluso, poi, fu un normale contratto di edizione, svoltosi con "bilancio positivo, e ciò senza che sia stato necessario ricorrere a finanziamenti esterni e diversi dal mezzo normale dell'abbonamento" (2^a memoria al Procuratore Generale).

Ma una trattativa con la società Rizzoli risulta dal testo della lettera in data 20 marzo 1979, prodotta dallo stesso dott. Pone al Procuratore Generale e diretta dalla Sansoni al dott. Pone ed a un rag. Pierfranco Scaparo della Rizzoli Spa. In tale lettera, che accompagnava la bozza di contratto, si legge: "Le stesse formule potranno essere utilizzate per il contratto relativo al

73.-

"al Notiziario di Magistratura Indipendente, essendo identici i termini del rapporto instaurato fra la Rizzoli e il Direttore delle due Riviste". E la menzione di analogo contratto per l'edizione del Notiziario di Magistratura Indipendente, evidenzia un profilo della intesa che evidentemente fuoriesce da un mero rapporto editoriale a contenuto economico. La osservazione vale anche se, come il dott. Pone ha affermato, non si diede corso poi alla pubblicazione presso Sansoni del Notiziario anzidetto.

Ma la conferma che le trattative per la edizione di Critica Giudiziaria vennero effettuate dalla Rizzoli e non dalla Sansoni (per altro società di proprietà Rizzoli al 100%), viene dalla deposizione, alla udienza in data 21 settembre 1981, del dott. Mario Casalini, che fu consigliere delegato della Sansoni tra l'autunno 1976 ed il luglio 1977. Il nome del Casalini, risulta da una lettera datata 7 luglio 1977 a firma del dott. Savorelli (deceduto) per la Sansoni e diretta al dott. Giuseppe Delfini (quale direttore responsabile di Critica Giudiziaria). In tale lettera il Savorelli dichiara di essere stato incaricato dal dott. Casalini di intervenire per fare il punto sulla situazione relativa a Critica Giudiziaria. Fu dunque il dott. Casalini a seguire la prima fase delle trattative. In tal senso egli ha depresso ed ha riferito quanto segue. Egli fu richiesto dal dott. Tassan Din, direttore generale della Rizzoli,

74.-

di ricevere alcuni magistrati per la pubblicazione di una rivista a carattere giuridico. Egli fece presente al Tassan Din che la rivista non rientrava nelle pubblicazioni abitualmente edite dalla Sansoni, e tuttavia, per le insistenze dell'interlocutore, accondiscesse a ricevere alcuni magistrati, tra cui il dott. Pone. Avuto un parere positivo sulla qualità scientifica della rivista, il dott. Casalini fece presente al dott. Tassan Din che avrebbe potuto prendere in esame la richiesta di pubblicazione. "Feci presente al Tassan Din che, data la natura della pubblicazione, avrebbe comportato un onere certo per la casa editrice Sansoni, che aveva già problemi finanziari, e il Tassan Din mi rispose che la Sansoni poteva procedere alla conclusione del contratto, poichè la casa editrice Rizzoli avrebbe assunto i relativi oneri". Il teste ha precisato che la certezza dell'onere per la Sansoni riguardava il periodo iniziale di lancio della rivista, ed ha aggiunto: "non mi occupai di accordi di carattere economico, nè con gli autori, nè con i curatori della pubblicazione, in quanto questi accordi erano di competenza della Rizzoli, così come ebbe a precisare il Tassan Din".

Risulta così accertato, contro l'assunto del dott. Pone, che il contratto di edizione, per quanto attiene agli aspetti degli oneri economici venne concluso tra la Rizzoli ed il dott. Pone (come del resto risulta e-

75.-

spressamente nella intestazione del contratto) e che la Rizzoli si assunse gli oneri, inizialmente certi, derivanti dalla pubblicazione. Non rilevano, a questo punto i documenti prodotti dal dott. Pone e tendenti a dimostrare l'esistenza di un notevole numero di abbonamenti alla rivista *Critica Giudiziaria*.

Si è infatti accertato che l'editore si assunse consapevolmente un onere economico e ciò fece per decisione del dott. Tassan Din. Ed il Tassan Din -direttore generale della Rizzoli e persona il cui nominativo appare negli atti e prospetti della P2 al n. 534- venne certamente richiesto di intervenire dal Gelli. Tale è la conclusione cui deve giungersi dopo la deposizione resa alle udienze del 21 settembre e 2 aprile 1981, dal dott. Cosentino. Il teste, confermando che l'incontro tra il dott. Pone ed il Gelli fu casuale nel suo studio, ha riferito di essersi interessato senza successo per trovare un editore o uno stampatore per la rivista *Critica Giudiziaria* di cui il dott. Pone gli aveva parlato. Durante un incontro richiesta dal dott. Pone, cui aveva riferito dell'esito negativo delle sue ricerche, era avvenuto, per sola coincidenza, l'incontro con il Gelli. Sapendo che il Gelli poteva intervenire sulla Rizzoli, il dott. Cosentino lo informò della ragione del colloquio con il dott. Pone. "Dopo qualche tempo, ritengo dopo qualche settimana, il Gelli mi telefonò dicendomi che quel mio amico, riferendosi così al dott. Pone, poteva rivolgersi

76.-

"alla casa editrice Sansoni di Firenze, indicando anche
"il nome dell'amministratore o del funzionario al quale
"il dott. Pone poteva rivolgersi, nome che, attualmente
"non ricordo, in considerazione del tempo trascorso dai
"fatti. Successivamente potei constatare che la rivista
"veniva stampata dalla casa editrice Sansoni, ma, se
"ben ricordo, non ebbi più ad occuparmi della vicenda,
"nè con il Gelli, nè con il dott. Pone. Quando seppi dal
"Gelli che il dott. Pone poteva rivolgersi alla casa edi-
"trice Sansoni, che si era dichiarata disposta a prende-
"re in esame la possibilità di stampare la rivista, io
"riferii telefonicamente al dott. Pone che, in seguito
"all'interessamento di quella persona che egli aveva cono-
"sciuto nel mio studio, e cioè il comm. Gelli, egli po-
"teva recarsi presso la casa editrice Sansoni".

Il dott. Pone, quindi, venne informato che il con-
tatto con Sansoni gli era stato procurato non dal dott.
Cosentino, ma dal dott. Gelli.

Si era nel giugno 1977. In quel torno di tempo, con-
temporaneamente alla trattativa, favorita dal Gelli,
per la pubblicazione di Critica Giudiziaria, il dott. Po-
ne veniva per altro verso in contatto con ambienti ri-
salenti alla P2. La Sezione Disciplinare, infatti, ha
acquisito le relazioni conclusive della Commissione Parla-
mentare di Inchiesta sul caso Sindona, ed ha rilevato
che nella relazione di minoranza, stesa dagli on.li D'Alema,
Minervini e Cafiero, alle pagg. 422 segg. , sotto il tito-

77.-

tolo "La questione della Cassazione", vengono riportate virgolettate delle dichiarazioni dell'avv. Guzzi. L'avv. Guzzi, riferendo di interventi in sede politica, diretti a favorire l'esito positivo di un ricorso in Cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice Istruttore di Milano aveva respinto una istanza di sospensione del mandato di cattura emesso contro Michele Sindona in attesa della decisione sul ricorso relativo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, aveva dichiarato: "mentre Roberto Memmo parlava con Spagnuolo e Pone, l'avvocato Iorio aveva contatti con altre tre persone, in particolare, per quanto mi ricordo, con il dott. Jannuzzi. Il dott. Bellantonio si interessava presso i magistrati della sua loggia". Ed ancora, con riferimento al maggio 1977: "in quel periodo si susseguono dei contatti, curati da Memmo, nella sua abitazione, con Spagnuolo e con il dott. Pone".

Il Memmo compare negli atti e prospetti della P2 al n. 564; Spagnuolo, "in sonno", al n. 545; Sindona al n. 501.

Udito come teste alla udienza del 17 dicembre 1982, l'avv. Rodolfo Guzzi, ha confermato le frasi sopra riportate e tratte da una deposizione resa ai Giudici Istruttori di Milano dottori Turone e Colombo ed ha aggiunto di avere incontrato il dott. Pone presso il Memmo, che glielo presentò come un magistrato e caro amico. Nell'incontro, durato circa venti minuti, si parlò di "alcuni pro-

78.-

"fili che la difesa di Sindona avrebbe dovuto appronta
"re a sostegno del ricorso avanti la Suprema Corte di
"Cassazione, avverso l'ordinanza del giudice istruttore
"del Tribunale di Milano, dott. Urbisci, che aveva respin
"to la istanza di sospensione del processo penale e della
"collaterale domanda di revoca del mandato di cattura
"contro il Sindona". "Non si parlò di interventi del dott.
"Pone presso i magistrati della Corte di Cassazione, che
"avrebbero dovuto pronunciarsi sulla impugnazione del
"Sindona", si discusse, invece, del "taglio" da dare al
la memoria. Dopo il colloquio il teste telefonò ancora
una o due volte al dott. Pone, manifestando apprezzamen
to per i suoi suggerimenti, per discorrere sempre dello
stesso oggetto e per informarlo che il collegio di dife
sa aveva optato per la soluzione di redigere la memoria
con un'ampia introduzione sulla situazione patrimoniale
della Banca Privata, per dimostrarne l'equilibrio. Il
teste ha concluso dicendo di non essersi spiegato l'in
tervento del dott. Pone, che comunque non mise in colle
gamento con la P2: "ove ci fosse stato bisogno di un in
"tervento della Loggia P2, sarebbe stato molto più sem
"plice ricorrere al Gelli, che aveva consigliato di no
"minare difensore, per questo specifico procedimento, il
"prof. Sotgiu".

L'interessamento del Gelli alla vicenda del Sindo
na risulta agli atti di questo procedimento: vol. 2, pag.
221, Atti Comm. Sindona.

Il dott. Pone ha dichiarato di avere conosciuto il

79.-

dott. Roberto Memmo tramite un cugino magistrato. Il dott. Roberto Memmo "mi telefonò pregandomi di passare a casa sua, perchè doveva espormi una questione. Io non sapevo di che cosa si trattasse; se avessi saputo che si trattava della vicenda Sindona e che si trattava di parlare con l'avvocato del Sindona, non ci sarei andato. Successivamente mi sono doluto con Roberto Memmo di questo fatto. Ricordo anche che la richiesta che mi fu fatta preliminarmente era quella di vedere se era possibile ottenere una revoca del mandato di cattura contro Sindona. Io risposi che la questione non si poteva neppure proporre, perchè in sede civile era stata dichiarata l'insolvenza del Sindona e quindi in sede penale non era possibile modificare il presupposto che aveva portato al mandato di cattura. La richiesta mi fu fatta dall'avv. Guzzi. In questo colloquio mi trovavo imbarazzato, perchè avevo già saputo della vicenda Spagnuolo in relazione al famoso "affidavit", e quindi cercai di liberarmi rapidamente dall'incontro e dalla discussione. In quell'occasione capii che il Memmo voleva dimostrare al Sindona di conoscere molti magistrati e che quindi ero stato strumentalizzato, per cui non volli più avere contatti con il Memmo e con l'avv. Guzzi. Preciso, che quando l'avv. Guzzi mi ha telefonato (una sola volta) fui molto freddo e credo che lui capì che non intendevo parlare più di tale questione".

Resta comunque assodato che nel maggio 1977, il dott. Pone, senza motivo apparente, fu richiesto e fornì

80.-

pareri tecnici su una memoria difensiva per il Sindona, pur assistito da prestigioso collegio di difesa.

Il dott. Pone si è opposto alla audizione dell'avv. Guzzi ed il difensore, in sede di conclusioni, ha sostenuto la "nullità assoluta della contestazione di cir-"costanze aggravanti rispetto alla fattispecie originariamente contestata", con riferimento all'episodio dell'incontro Pone-Guzzi, all'episodio dell'interessamento per il passaporto di Calvi (di cui si dirà in seguito), all'interessamento di Gelli per la pubblicazione di Criti- ca Giudiziaria. Sia l'opposizione che la eccezione di nullità sono del tutto infondate. L'audizione è stata le- gittimamente disposta dalla Sezione Disciplinare, sulla scorta di atti del procedimento, al fine di accertare un fatto rilevante nel giudizio come elemento di prova ri- spetto alla contestata appartenenza del dott. Pone, dal luglio 1977, alla società segreta P2. Ed egualmente si è proceduto ad approfondire l'indagine in ordine alla pubblicazione di Critica Giudiziaria e dell'interessamento del dott. Pone per il rilascio del passaporto al dott. Calvi. Nè si tratta di circostanze aggravanti che richie- dano contestazione, ma semplici elementi di fatto, che forniscono prova rilevante ai fini del giudizio sull'an- e sul quantum della responsabilità dell'incolpato. Come l'opposizione alla audizione dell'avv. Guzzi, così la eccezione di nullità deve essere rigettata.

A questo punto le annotazioni nei documenti della

81.-

P2, che indicano una iniziazione del dott. Pone alla data del 13 luglio 1977, appaiono del tutto credibili. Si è visto come nei mesi immediatamente precedenti il dott. Pone fosse in contatto, a diverso titolo e finalità, con una serie di persone che compaiono negli atti della P2 come iscritti e con lo stesso Gelli. Né il dott. Pone può indicare un motivo per cui, senza ragione, il Gelli avrebbe fatto le complesse annotazioni che a lui si riferiscono. E' invece del tutto plausibile che le annotazioni riflettano circostanze vere ed effettivamente verificate. Il mancato pagamento delle quote, asserito dal dott. Pone e comprovato proprio dalle annotazioni di cui si tratta, nulla prova in ordine alla attualità del rapporto associativo del dott. Pone alla P2.

Sul punto si è già osservato che persino un capogruppo come il Bellassai risulta non avere versato le quote (vol. 2 bis, pag. 22).

Che poi il dott. Pone, esponente di rilievo del gruppo di Magistratura Indipendente e suo segretario generale, abbia preso a far parte della P2 appare del tutto comprensibile, se appena si attribuisce il credito che merita al "piano di rinascita democratica" di cui sopra si è parlato e, che indicava come mezzo per raggiungere gli obiettivi, il finanziamento della stampa della corrente di Magistratura Indipendente: così come si è visto essersi verificato. Irrilevanti, nel quadro probatorio che si è delineato attorno alla posizione del dott. Pone, appaiono le ulte-

82.-

riori indagini richieste con memoria illustrata alla udienza del 17 dicembre 1982 dal difensore dell'imputato. Le indagini sulla posizione di altre persone non incolpate in questo procedimento non sono attendibilmente effettuabili chiamandole a deporre, ed in ogni caso non influirebbero sugli elementi e riscontri che riguardano il dott. Pone. Le richieste relative ai rapporti tra P2 e Grande Oriente d'Italia sono irrilevanti dopo quanto esposto e ritenuto sul punto nella parte III, 5 di questa sentenza e sono comunque ininfluenti per la posizione del dott. Pone che assume di non essere massone affiliato ad alcuna Loggia.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale, il dott. Pone, come si è sopra riferito, ha dichiarato di non avere avuto altri contatti con il Gelli, dopo quello personale e quello telefonico (fine giugno 1977) relativi alla pubblicazione di Critica Giudiziarla. Dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2, sono state però trasmesse a questa Sezione Disciplinare, copie di cartellini telefonici dell'Hotel Excelsior che indicano chiamate dalla stanza di Gelli al n. 344286 del dott. Pone, in data 21 febbraio 1980-ore 16,26-, 2 e 17 aprile 1980 rispettivamente alle ore 8,23 e 8,24; 9 luglio 1980-ore 9,07, nonché una telefonata nel giugno. Le chiamate indicano rapporti ancora sussistenti del Gelli con il dott. Pone. Non si può infatti credere

83.-

all'inculpato, quando assume -alla udienza del 28 gennaio 1983- di non avere ricevuto le telefonate del 2 e 17 aprile e del 9 luglio 1980 perchè effettuate in ore in cui non si trovava in casa ma in ufficio. Il Gelli, infatti, che comunque disponeva anche di un numero 6565994 ove cercare il dott. Pone (cfr. rubrica telefonica, reperto B/1, trasmessa in data 3 maggio 1982, dal Giudice Istruttore di Milano), avrebbe inutilmente chiamato il dott. Pone, senza ulteriormente riprovare in altre ore del giorno. E d'altra parte lo stesso incolpato, alla citata udienza, ha ammesso di avere ricevuto nel febbraio 1980 una telefonata del Gelli che gli chiedeva informazioni sull'andamento della diffusione di Critica Giudiziaria.

Si deve dunque credere che i rapporti tra il dott. Pone ed il Gelli continuassero, come era normale che fosse, tra Gelli ed un aderente alla P2. Ma non si tratta di sole telefonate. Come rilevato iniziando la trattazione della posizione del dott. Pone, la "Rubrica contributi-Riservata", porta annotato alla data del 10 giugno 1980, un contributo al dott. Pone (quale terza rata) di lire 5.000.000.=. L'inculpato ha sempre negato di avere ricevuto tale somma. Ma, mentre in risposta alla richiesta del 10 ottobre 1981 del Procuratore Generale il Giudice Istruttore di Roma rispondeva, il 24 febbraio 1982, che nulla risultava agli atti in proposito, questa Sezione Disciplinare ha acquisito documentazione banca-

84.-

ria, già agli atti del procedimento penale, dalla quale risulta la piena attendibilità della annotazione riguardante il dott. Pone.

Alla data del 10 giugno 1980 (vol. 2, pag. 155, Atti Comm. Sindona), si legge la annotazione di un prelevamento di lire 11.500.000.= così suddiviso : Gamberini Giordano (Ass. circolare), L. 1.500.000.=; Fanelli Giovanni (Ass. circolare), L. 5.000.000.=; Pone Domenico (3^a rata 1980), L. 5.000.000.=.

La attendibilità della annotazione è stata ricercata e riscontrata attraverso i documenti dell'agenzia di Cstiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria, presso la quale era acceso il libretto "Primavera", su cui si versavano le quote di associazione alla P2 e da cui erano effettuati i prelievi. E' risultato che nella scheda del conto, alla data del 10 giugno 1980 compaiono gli addebiti relativi ai due assegni circolari e quello di lire 5.000.000.= per prelievo in contanti. Ulteriore documentazione bancaria acquisita in copia ed illustrata alla udienza del 21 gennaio 1983 dal teste Adamo Moretti, funzionario della banca, completa la ricostruzione dell'iter della richiesta degli assegni circolari e del prelievo in contanti di lire 5.000.000.=. Si tratta di documentazione proveniente dalla Banca e del tutto attendibile. Invano il dott. Pone ha sostenuto la inattendibilità del "fotomontaggio", derivante dalla fotocopiatura in unico foglio di più moduli ed an

85.-

notazioni della banca. In particolare appare del tutto attendibile, secondo la deposizione del teste, che il foglietto dicente: "L. 5.000.000 (cinquemilioni) in contanti. Grazie" provenga da chi ha inviato alla banca un suo dipendente, Piero Orpini, per effettuare l'operazione di prelievo e ritiro degli assegni circolari. Si tratta all'evidenza del Gelli che aveva personalmente aperto il libretto al portatore "Primavera". La sigla che compare sotto la annotazione ora riportata corrisponde a molte di quelle del Gelli che si rinvennero negli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona. Nè è possibile diversa interpretazione dei documenti acquisiti. Il dott. Pone ha chiesto che venisse sentito il cassiere della Banca e l'Orpini, commesso ed autista della GIOLE Spa, che frequentemente operava sul conto "Primavera" e che sottoscrisse il 10 giugno 1980 il modulo della banca per il prelevamento di lire 11.500.000.=. L'audizione dell'Orpini è -come quella del cassiere- inutile, poichè nulla potrebbe aggiungere alla prova con certezza acquisita, che il 10 giugno 1980 il Gelli prelevò dal conto "Primavera" (su cui avvenivano operazioni riferite alla P2) i due assegni circolari menzionati nella annotazione sulla "Rubrica contributi-Riservata" ed anche la somma in contanti di lire 5.000.000.=. Per negare che tale somma sia stata destinata al dott. Pone bisognerebbe credere che il Gelli, venuto in possesso della somma in contanti l'abbia destinata ad altro scopo e poi -senza

86.-

alcun possibile motivo- l'abbia annotata, come terza rata del 1980, a carico del dott. Pone. Ma non si può seguire una simile ricostruzione, priva di qualunque credibilità. E' un fatto, invece, che la annotazione, per tutto quanto è controllabile, è risultata esatta e che -specie nel quadro complessivo dei rapporti tra il Gelli ed il dott. Pone, come vengono chiarendosi- è del tutto plausibile che la somma sia finita all'incolpato. Ancora una volta va qui ricordato il "piano di rinascita democratica" che prevedeva "concreti aiuti materiali" alla corrente di Magistratura Indipendente, di cui il dott. Pone era segretario generale.

Va infine ricordato un episodio che, in diverso contesto potrebbe essere privo di significato rilevante e che tuttavia deve essere menzionato perchè nuovamente vede il dott. Pone attivo in ambiente P2. E' emerso in un procedimento penale che ha dato origine a questo giudizio disciplinare, che il dott. Pone sarebbe intervenuto sul dott. Mauro Gresti, Procuratore della Repubblica di Milano, in ordine ad una questione relativa al rilascio del passaporto che era stato ritirato al banchiere dott. Roberto Calvi in pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti. La circostanza è stata oggetto di istruttoria dibattimentale, con audizione di testimoni (dott. Mauro Gresti e dott. Carlo Marini) anche in parte discordi. Ma è lo stesso incolpato che ha ammesso, alla udienza 2 luglio 1981 (confermando quanto dichiarato alla udienza del 17 marzo 1981), che "su sollecitazione del dott. Fabrizio

87.-

"Antolini, mio amico, magistrato, segnalai al dott. Grestì, Procuratore della Repubblica di Milano, l'esame dell'istanza di restituzione del passaporto al Calvi "secondo giustizia", parole testuali queste che usai". Il dott. Antolini, come dichiarato dal dott. Pone, è deceduto nel giugno-luglio 1981. L'interessamento del dott. Pone si colloca nel o prima del luglio del 1980. Il dott. Pone ha dichiarato che il dott. Antolini non gli spiegò il motivo del suo interessamento per il Calvi. E tuttavia dalla deposizione del dott. Grestì in data 14 aprile 1981 (letta al teste in udienza a richiesta del difensore del dott. Pone), risulta che il dott. Pone aveva più volte telefonato per avere notizie sul processo e sulla posizione del Calvi.

A questo punto — rimanendo molto sospetta la indicazione del dott. Antolini, deceduto, come origine dell'interessamento del dott. Pone (il Giudice Istruttore di Roma ha comunicato in data 14 settembre 1982, che agli atti del procedimento penale nulla risulta in ordine a persone che avrebbero sollecitato il dott. Pone) — occorre ancora una volta constatare che l'incolpato si è attivato in relazione ad una vicenda processuale che riguardava persona che compare, al n. 519, negli atti e prospetti della P2.

Si può dunque concludere. Il dott. Pone, nel periodo di tempo in cui si verificavano i fatti sopra descritti, rivestiva nella magistratura una posizione di alto prestigio ed influenza, per essere stato fino a poco tempo prima componente del Consiglio Superiore della Magistra-

88.-

tura ed essere un vertice di una importante corrente della Associazione Nazionale Magistrati cui aderisce gran numero di magistrati. Nella P2, cui ha aderito, egli ha svolto una attività che lo indica come tramite, nella magistratura, dei piani di intervento della società segreta, così come evidenziato dal "piano di rinascita democratica". La compromissione del prestigio della magistratura e la lesione della fiducia e credibilità di cui il magistrato deve godere, che egli ha cagionato appare gravissima. Nè la successiva condotta processuale ha contribuito a diminuirla. Il curriculum vitae che il difensore ha voluto illustrare con produzioni alla udienza di discussione, lungi dall'attenuare la gravità dell'illecito, la dimostrano, poichè rivelano la pericolosità della condotta di un magistrato con i precedenti e la acquisita rappresentatività del dott. Pone. E' dunque da accogliere la richiesta del Procuratore Generale di irrogazione della sanzione della rimozione.

2.- dott. Giovan Vincenzo Placco.

Negli atti della P2 pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona, il nome ed i dati del dott. Placco risultano ripetutamente. E' stata sequestrata la domanda di affiliazione, intestata alla Log-

89.-

gia Propaganda 2, in data 29 ottobre 1980, sottoscritta dal dott. Placco e con la indicazione, come presentatori, del Gelli e del dott. Siggia (vol. 2, pag. 462). E' stata pure sequestrata copia di una lettera in data 16 febbraio 1981, con la quale il Gelli, comunicava al dott. Placco: "mi riferisco alla mia precedente corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era stata accolta, per informarla che il perfezionamento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 marzo p.v., alle ore 9" (vol. 2, pag. 970). E' pure in atti il calendario delle iniziazioni del 26 marzo 1981 (vol. 2, pag. 449), che porta al n. 2, la indicazione "ore 9-Placco Giovanni - Siggia". Al n. 1, alla stessa ora, è indicato "Sinagra Augusto - Siggia 06/3455020". Nei prospetti riprodotti in vol. 2, pag. 289 e vol. 2 bis, pag. 66, compare, con il n. 947, il nome del dott. Placco, con la indicazione di un numero di codice, il numero di tessera 2249, la data di iniziazione (26 marzo 1981) e la data di scadenza (31 dicembre 1985).

Il dott. Placco, pretore in Roma, ha rilasciato al dott. Siggia, che l'ha prodotta allegata ad una memoria al Procuratore Generale depositata in data 4 novembre 1981, una dichiarazione nella quale si legge quanto segue. Nel mese di ottobre 1980 il dott. Placco, recatosi nella stanza del dott. Siggia, anch'esso Pretore in Roma, vi incontrò l'avv. Augusto Sinagra, con cui era in relazioni. Il Sinagra stava parlando con il dott. Siggia di una iniziativa di ristrutturazione di un Centro

90.-

di Azione Latina, che lo interessava e per cui, invece, il Gelli mostrava disinteresse. Il Gelli, nelle parole del Sinagra, offriva invece al dott. Siggia una collaborazione al Corriere della Sera, per la quale però lo stesso dott. Siggia manifestava perplessità. La dichiarazione del dott. Placco prosegue affermando: "Intervenni nel discorso osservando che una pro " posta del genere se fatta a me avrebbe trovato ampia " disponibilità da parte mia". Il Sinagra porse al dott. Siggia un modulo di adesione alla massoneria inviato- gli dal Gelli, ma il dott. Siggia disse che non gli occorre- va, perchè già disponeva del modulo, ricevuto da tempo con varie pubblicazioni. Il dott. Placco si informò su che cosa fosse il modulo e seppe che "si "trattava di un modulo di domanda di adesione ad una "Loggia della Massoneria Italiana della quale Gelli era "Gran Maestro ed alla quale lo stesso Sinagra intendeva "aderire". "Pensando sul momento che una mia analoga do- "manda fosse idonea a favorire l'ambita collaborazione "al Corriere della Sera, proposi di utilizzare per me "il modulo che il collega Siggia aveva detto a lui non "necessario". Il dott. Placco dichiara di avere indi- cato come garanti le persone che l'avv. Sinagra aveva suggerito al dott. Siggia, aggiungendo "quest'ultimo "nome come già aveva fatto nella propria domanda il "medesimo Sinagra, data la conoscenza del collega Sig- "gia con Gelli".

Le modalità della adesione del dott. Placco e la

91.-

credibilità della versione offerta dai protagonisti della vicenda, verranno valutate esaminando la posizione del dott. Siggia. Qui è sufficiente che il dott. Placco -che ammette quanto fuor di ogni possibile dubbio appariva dai documenti sequestrati- abbia aderito alla Loggia P2 e che la sua domanda sia stata accettata. La organizzazione, con la accettazione della domanda, ha inserito il dott. Placco tra i suoi aderenti, inscrivendolo -prima ancora della data di iniziazione- nei relativi elenchi e prospetti ed attribuendogli un numero progressivo, un numero di codice e di tessera. Anche la aspirazione del dott. Placco di ottenere una collaborazione al Corriere della Sera -di cui va qui ricordato che trattavasi di quotidiano del gruppo Rizzoli, per cui si rinviava a quanto esposto trattando del dott. Pone- venne almeno inizialmente soddisfatta, poichè, dalla dichiarazione rilasciata dal Sinagra al Siggia, risulta che un articolo del dott. Placco venne pubblicato dal Corriere (altri due successivi, però, non sarebbero stati pubblicati).

E' certo che le iniziazioni del 26 marzo 1981 non si tennero. Il 17 marzo precedente erano state eseguite le perquisizioni da cui prese le mosse una serie di procedimenti penali e questo procedimento disciplinare. Il Gelli si rese irreperibile e poi latitante. E tuttavia, per quanto detto al punto III, 6 di questa sentenza, non rileva il "perfezionamento" (così la lettera 16 febbraio

92.-

1981 del Gelli, sopra riportata) della posizione del dott. Placco, da un punto di vista di regolarità massonica; ciò che qui importa è che, con la domanda di accettazione della stessa, il dott. Placco è venuto a far parte della P2.

Nella dichiarazione rilasciata al dott. Siggia, il dott. Placco mostra di avere sottoscritto la domanda nella più completa ignoranza di cosa fosse la P2 e chi fosse il Gelli. Si tratta di versione certamente falsa. All'epoca -ottobre 1980- il Corriere della Sera aveva già pubblicato la intervista del Gelli al giornalista Maurizio Costanzo (5 ottobre 1980), che aveva fatto molto rumore su tutta la stampa. Il settimanale Panorama della settimana antecedente a quella in cui il dott. Placco sottoscriveva la sua domanda, aveva pubblicato un articolo dal titolo "Fratello golpe", che prendeva le mosse proprio dalla intervista del Gelli al Corriere, e metteva in relazione la crisi politica allora in corso con l'attività della P2 "uno dei più aggressivi e misteriosi gruppi di pressione in giro". L'articolo è stato acquisito, con un panorama della stampa di quel periodo. Ed è certo che al dott. Placco la stampa e le relative notizie sulla P2 non erano sfuggite.

L'incolpato non è uno sprovveduto, nè è magistrato che fosse emarginato rispetto agli avvenimenti politici e culturali più rilevanti.

E' vero invece che il dott. Placco, aderì alla P2 e ciò fece, se gli si dà credito, perchè mosso dal desi-

93.-

derio di ottenere una collaborazione giornalistica con il Corriere della Sera. Si tratta di una decisione particolarmente grave, specie se valutata in considerazione del momento in cui avveniva, rispetto alla quale il motivo indicato dal dott. Placco appare per un certo verso meschino -e per ciò solo deplorabile-, ma che per altro verso è molto significativo, se si considera -alla luce di quanto successivamente divenuto noto e sulla base del "piano di rinascita democratica"- l'interesse del Gelli e della P2 sul piano della stampa.

Il dott. Placco, che, mantenendosi contumace e non rispondendo all'ordine di comparizione emesso dal Procuratore Generale, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ed ha svolto una difesa sul piano processuale, nella memoria inviata dopo la requisitoria finale del Procuratore Generale, accenna al fatto che al più la sua condotta integrebbe un tentativo di illecito disciplinare. Si tratta di interpretazione che non può essere seguita. Intanto si è visto che, anche prima della inziatura, la adesione alla P2 era conclusa. Inoltre va sottolineato che la fattispecie dell'illecito disciplinare si compie -e l'illecito si consuma- con la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia di cui il magistrato deve godere. La condotta del dott. Placco, -per tutto quanto sopra esposto anche sulle questioni di carattere generale di questo procedimento- ha leso sia l'uno che l'altro ed integra com-

94.-

piutamente l'illecito contestatogli.

La Sezione Disciplinare, tenendo conto ad attenuazione della gravità dell'illecito del breve periodo di affiliazione del dott. Placco e considerando per altro quanto sopra esposto, ritiene sia da irrogare al dott. Placco la sanzione disciplinare della censura.

3.- dott. Elio Siggia.

I documenti sequestrati al Gelli, indicano l'appartenenza del dott. Siggia alla P2 dal 10 ottobre 1978. In atti il nominativo del dott. Siggia compare nell'elenco alfabetico degli affiliati, con il n.656 (vol. 2, pag. 75), nonchè nei prospetti della posizione dei singoli (vol. 2, pag. 269 e vol. 2 bis, pag. 46), in cui risulta, oltre al numero d'ordine ed a quello di codice, il numero della tessera 1888, la data di iniziazione (10 ottobre 1978) e quella di scadenza (31 dicembre 1981); risulta inoltre una cifra 50 alla colonna "sta" e la cifra 200 (ducento-mila) quale quota per il 1978. Nella colonna "note", si legge "Co.Pa." Nella colonna che indica il gruppo, si legge G(Gelli). Nella copia a colori del prospetto, risulta velato in giallo sia il nome che l'indicazione del pagamento. In vol. 2 bis, pag. 195 si trova una matrice di ricevuta per lire 250mila (50mila come quota di iniziazione e 200mila per gli anni 1978-79), intestata al dott.

95.-

Siggia, in data 10 ottobre 1978, con sovrapposta la "P" che indica il pagamento (cui corrisponde la velatura gialla delle quote pagate). Corrispondentemente il nome del dott. Siggia risulta spuntato nell'elenco delle ricevute consegnate il 10 ottobre 1978, in vol. 2 bis, pag. 88; in tale elenco, accanto al nome del dott. Siggia si legge la indicazione degli anni 1978/79 e "Pagato 16/10 250 sp.9/11". E' pure in atti un assegno di c/c, datato 16 ottobre 1978, per lire 250.000, emesso dal dott. Siggia all'ordine di Licio Gelli (vol. 2 ter, pag. 776, 781). Del versamento del dott. Siggia v'è poi riscontro nelle annotazioni relative al "libretto versamento quote" in data 16 ottobre 1978 (vol. 2, pag. 186).

Il dott. Siggia, con indirizzo e numero di telefono, compare anche nell'elenco in vol. 2 ter, pag. 165, ed in quello in vol. 2 ter, pag. 259. Compare ancora in un elenco di circolari spedite il 27 luglio 1980 (vol. 2, pag. 12) e nell'elenco degli aderenti divisi per categoria, nella categoria dei magistrati, in vol. 2, pag. 337.

E' anche in atti copia di una lettera del Gelli al dott. Siggia, nella quale il Gelli scrive, in data 10 febbraio 1981, di essere per breve tempo rientrato dall'estero e di essere costretto a rinviare al 26 marzo 1981 la cerimonia per le regolarizzazioni; "sto attraversando un periodo in cui, come avrai potuto vedere, i miei impegni mi hanno chiamato e continuano a richiedere la mia presenza fuori dall'Italia e per tempi abbastanza lunghi:

96.-

"tuttavia se tu avessi necessità urgenti ed inderogabili, "ti prego di telefonare alla mia Segreteria che provvederà ad informarmene. Ti allego copia della lettera che ho inviato a tutti coloro che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto riguarda il luogo ti sarò preciso con almeno una settimana di preavviso affinché tu possa informarli in tempo utile". Negli atti seguono copie di lettere, nella stessa data, dirette dal Gelli, al Sinagra ed al Placco, in cui li si informa della data del "perfezionamento della posizione". Nel calendario delle iniziazioni del 26 marzo 1981, alle ore 9, compaiono i nomi del Sinagra e del Placco, con accanto il nome del Siggia.

La documentazione in atti, anche alla luce di quanto detto trattandone in via generale, rende del tutto evidente l'appartenenza del dott. Siggia alla P2, con piena regolarità anche per quanto riguarda il versamento delle quote. E' pure evidente che il dott. Siggia è stato il presentatore, del Sinagra e del Placco.

Ma il dott. Siggia nega di avere aderito alla P2. In una memoria presentata al Presidente della Corte di Appello di Roma in data 25 maggio 1981, il dott. Siggia, afferma di avere conosciuto casualmente circa due anni prima il Gelli, in un bar di via Veneto, presentatogli da comuni amici. Il Gelli parlò della massoneria e della P2 e chiese al dott. Siggia l'indirizzo per recapitargli opuscoli sulla storia della massoneria. Gli opuscoli gli vennero recapitati per posta con un biglietto del Gelli ed i suoi recapiti telefonici. Qualche tempo dopo venne invita-

97.-

to ad una conversazione tenuta dall'ex Gran Maestro Gamberini all'Excelsior di Roma. A conclusione della conversazione gli invitati vennero pregati di sottoscrivere l'acquisto di volumi sulla massoneria versando lire 200mila. Benchè la somma fosse elevata il dott. Siggia aderì e qualche tempo dopo ricevette i volumi con una lettera del Gelli, lieto della sua partecipazione al "Cenacolo". Non vi furono nuovi contatti con il Gelli, fino all'autunno del 1980, quando il Gelli gli telefonò per chiedergli informazioni su alcune persone, che mostravano interesse per gli ideali massonici. Di tali persone il dott. Siggia ne conosceva solo due. Gelli chiese anche se il dott. Siggia avesse deciso se aderire alla massoneria, ma il Siggia prese ancora tempo. Qualche tempo dopo il dott. Siggia ricevette una lettera in cui lo si informava di una riunione cui avrebbero partecipato persone da lui presentate. Il dott. Siggia cercò ripetutamente il Gelli a Roma ed Arezzo, senza però poterli parlare, poichè l'interessato era all'estero. Successivamente il clamore sulla P2 crebbe, fino alla pubblicazione dell'elenco dei nomi sui quotidiani.

Nell'interrogatorio reso il 6 novembre 1981 al Procuratore Generale il dott. Siggia ha confermato la sua estraneità alla massoneria (di cui pure condivide gli ideali) ed alla P2 e, rispetto alla prima versione offerta al Presidente della Corte di Appello di Roma, ha aggiunto, producendo dichiarazioni dell'avv. Barcellona, dell'avv. Sinagra e del dott. Placco, che egli ricevet-

98.-

te il modulo di adesione alla P2 con il pacco dei volumi ordinati con il versamento effettuato alla conferenza del Gamberini all'Excelsior. Non compilò il modulo perchè il Gelli gli aveva parlato di sospensione dei lavori della P2. Ha rilevato che il numero di telefono indicato nei prospetti accanto al suo nome (3452820) non corrisponde a quello (3455020) che gli è ormai da tempo assegnato. Il dott. Siggia ha dichiarato di avere inserito anche la indicazione del numero di telefono nel modulo di ordinazione dei volumi alla conferenza dell'Excelsior.

Va a questo punto rilevato che, mentre nei prospetti di cui al vol. 2 ter, pag. 165, il numero di telefono del dott. Siggia è 3452820, nella rubrica telefonica del Gelli (trasmessa a questa Sezione Disciplinare dal Giudice Istruttore di Milano in data 3 maggio 1982-reperto B/2) il numero di telefono del dott. Siggia è indicato conformemente a quello attuale 06/3455020 (identico a quello indicato nel calendario della iniziazione del 26 marzo 1981, accanto al nome del Siggia). Il che significa che il Gelli ebbe, evidentemente in tempi successivi, i due numeri del dott. Siggia.

Ancora nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il dott. Siggia ha dichiarato che la presenza del suo nome nelle domande di adesione del Sinagra e del Placco si spiega col fatto che entrambi lo conoscevano e lui era conosciuto dal Gelli: il Gelli, anzi, aveva suggerito al Sinagra di inserire il nome del dott. Siggia.

99.-

Assumendo che tutte le annotazioni, sopra riferite, relative al suo nome sono frutto di una autonoma iniziativa del Gelli, il dott. Sinagra ha prodotto una lettera, datata 19 ottobre 1980 ed a firma apparente "Licio Gelli". Nel testo tra l'altro si legge "Ti mando per il co mune amico un modulo, comunicandoti che i lavori stanno per essere ripresi e, pertanto sono certo che questa vol ta non avrai motivo di ritardare ulteriormente la tua gradita adesione". Si tratta di lettera che confermerebbe la estraneità del dott. Siggia alla P2 e la falsità delle annotazioni negli atti della P2.

Nella dichiarazione rilasciata dall'avv. Sinagra al dott. Siggia, si legge una versione dei fatti analoga a quella già riferita trattando del dott. Placco. Il Sinagra sostiene di avere lui ricevuto due moduli di iscrizio ne alla P2 dalle mani del Gelli e da recapitare uno al dott. Siggia ed uno da utilizzare per la propria domanda. Quando, nell'incontro cui partecipò il dott. Placco, il Sinagra diede il modulo al Siggia, questi gli disse che già ne aveva uno ed il modulo venne utilizzato dal dott. Placco.

Nella dichiarazione il Sinagra non fa parola della lettera 19 ottobre 1980 del Gelli, prodotta dal Siggia. Deponendo come teste alle udienze del 2 aprile e del 21 settembre 1981, il Sinagra, confermando la sua precedente dichiarazione, ha però aggiunto che il Gelli, nell'occa- sione in cui gli diede i due moduli di adesione, gli con segnò anche una busta chiusa destinata al dott. Siggia.

100.-

Egli fece da latore della busta, senza prendere visione del contenuto, nè vedere se il Siggia la aprì, quando, nel suo ufficio in Pretura, gliela consegnò.

Il dott. Siggia ha dichiarato di avere prodotto la lettera solo in sede di interrogatorio del Procuratore Generale, senza farne parola nella dichiarazione al Presidente della Corte d'Appello, perchè la ritrovò solo pochi mesi prima dell'interrogatorio nella carpeta del suo ufficio. Trovandosi in quel luogo la lettera si salvò dalla distruzione, effettuata dalla moglie dell'incolpato, dei libri sulla massoneria ricevuti come detto sopra.

E' avviso della Sezione Disciplinare che la lettera prodotta, anche in originale alla udienza del 2 aprile 1981, non sia da tenere in conto. Da un lato essa appare del tutto diversa dalle molte a firma del Gelli riprodotte in copia negli atti della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sindona; in particolare è priva di carta intestata con il nome o le iniziali del Gelli (sempre presenti nelle altre lettere) e non porta in calce (come sempre le altre lettere) l'indicazione del destinatario.

Nè, nel testo della lettera — che inizia con in annimo "Carissimo" — si trova alcun indizio che confermi essere stata diretta al dott. Siggia. D'altro canto appare incomprensibile che un simile elemento di prova, detenuto nella carpeta del tavolo da lavoro dell'incolpato, sia sfuggito al dott. Siggia quando riferì al Presidente della Corte d'Appello di Roma; e pure incomprensibile appa

101.-

re che il Sinagra, latore della lettera, abbia dimenticato il particolare pur nel contesto di una dichiarazione molto analitica rilasciata al dott. Siggia.

Mentre non si hanno elementi che portino ad affermare la falsità della lettera, è certo che nulla indica che essa sia stata effettivamente diretta al dott. Siggia e molto spinge ad escluderlo.

Rimane allora la completezza ed attendibilità della documentazione sopra illustrata. La versione dei fatti presentata, con sviluppi successivi, dal dott. Siggia alla Sezione Disciplinare, attraverso dichiarazioni ottenute dal dott. Placco, dall'avv. Sinagra e dall'avv. Barcellona, appare inattendibile sia per rilevanti elementi di incoerenza interna, sia perchè dovrebbe portare ad attribuire alle numerosissime e coerenti annotazioni nel nome e dei dati del dott. Siggia, una origine inspiegabile. Occorre notare che le compiacenti dichiarazioni del dott. Placco e dell'avv. Sinagra in nulla potevano danneggiare i due dichiaranti, mentre sollevavano il dott. Siggia dalla posizione di reclutatore e gli permettevano una difesa dalla incolpazione elevatagli. E va aggiunto che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. Barbaro, i volumi relativi alla massoneria venivano si consegnati ai nuovi adepti, ma al momento della iniziazione e senza pagamento di somme diverse da quelle richieste, appunto, per l'iniziazione. La dichiarazione e deposizione dell'avv.

102.-

Barcellona, in ordine ad una conferenza sulla massoneria tenuta all'Excelsior di Roma, in occasione della quale incontrò il dott. Siggia, molti anni prima conosciuto a Palermo e mai più incontrato, se veritiera, appare irrilevante poichè lo stesso ha dichiarato di non sapere se il dott. Siggia versò la somma richiesta per la spedizione dei volumi sulla massoneria. E' dunque possibile che la conferenza ci sia stata effettivamente, ma nulla conferma che l'assegno del dott. Siggia abbia avuto ragione e occasione diversa da quella poi indicata nella contabilità e nelle annotazioni del Gelli. E l'assegno è di 250mila lire (come le annotazioni del Gelli riferiscono a versamento per la iniziazione e per quota del 1978 e 79) e non corrisponde alla somma di 200mila lire riferita dal dott. Siggia al Presidente della Corte di Appello.

A prescindere dalla condotta processuale, la gravità della posizione del dott. Siggia balza evidente. Ancora nell'ottobre 1980, quando, come già rilevato per il dott. Placco, la P2 appariva su tutti i giornali come Loggia più che sospetta di segrete mene e coinvolgimento in illeciti affari, egli reclutava nuovi adepti per il Gelli e ciò anche nel suo ambiente di lavoro, nella magistratura. Si tratta di responsabilità di grado elevatissimo, che merita la irrogazione di sanzione adeguata, che riflette la impossibilità di mantenere il dott. Siggia, con il necessario prestigio e la necessaria affidabilità, nell'ordine giudiziario. E' quindi da irrogare la sanzione della rimozione.

103.-

4.- dott. Giuseppe Renato Croce.

Gli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di Milano e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona riportano il nome del dott. Croce sia nell'elenco alfabetico con il n. 787 (vol.2, pag. 48), sia nei prospetti che indicano la posizione dei singoli (vol. 2, pag. 278 e vol. 2bis, pag. 55). In tali ultimi atti il dott. Croce è indicato come Croce Renato e si osserva che egli ha doppio nome, Giuseppe Renato. Nei prospetti si indica il gruppo di appartenenza G (Gelli), il numero di codice, il numero di tessera (2071), la data di iniziazione (25 settembre 1979) e di scadenza (31 dicembre 1982); sono bianche tutte le altre caselle e nulla è velato in giallo. Negli atti è riprodotta la tessera n. 2071, intestata al dott. Croce, sottoscritta dal Gran Maestro Battelli e priva di fotografia e di date (vol. 2, pag. 119). Il nome del dott. Croce si ritrova ancora nell'elenco dei magistrati in vol. 2, pag. 337, con l'annotazione "Consiglio Superiore della Magistratura"; il dott. Croce all'epoca dei fatti era magistrato segretario del Consiglio. In altro elenco, sono riportati i numeri di telefono della abitazione e del Consiglio Superiore della Magistratura accanto al nome del dott. Croce (vol. 2 ter, pag. 176); analogamente, con l'indirizzo di casa ed il grado (1°), in vol. 2 ter., pag. 265. Numeri di telefono si trovano anche accanto al nome del dott. Croce nella rubrica telefonica del Gelli sequestrata in Castiglion Fibocchi (numero di

104.-

casa, del centralino del Consiglio ed altro n. 6799381).

Il dott. Croce ha negato di avere fatto parte della P2, asserendo che le annotazioni eseguite dal Gelli riflettono un atto unilaterale ed ingiustificato. Soprattutto il ritrovamento della tessera, presso il Gelli, priva di foto e mai ritirata, proverebbe la estraneità dell'incolpato alla Loggia. Il dott. Croce ha sostenuto di avere avuto occasione di incontrare il Gelli, presentatogli da un conoscente, il dott. Gabriele Cetorelli (che compare nelle liste con il n. 723-vol.2 bis, pag. 51). Il dott. Croce, con decreto ministeriale 31 luglio 1978 era stato nominato Commissario Straordinario Nazionale dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), di cui era in corso la valutazione ai fini della eventuale soppressione, come "ente inutile".

Il dott. Croce operò, anche tessendo una vasta rete di rapporti, per salvare l'Ente dalla soppressione e di ricostituirlo in modo valido ed operativo. Fu il dott. Cetorelli, amico di vecchia data, che propose al dott. Croce di incontrare il Gelli, ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina per gli affari culturali e commerciali e ben introdotto nel mondo politico italiano. Il Gelli ricevette il dott. Croce all'Hotel Excelsior e sentì i suoi propositi, che molto apprezzò, promettendo di procurargli un incontro con l'on.le Piccoli, allora presidente della Democrazia Cristiana. L'incontro era di grande interesse per gli

105.-

scopi del dott. Croce ed alla luce della situazione parlamentare relativa all'ENPA. Al Gelli il dott. Croce lasciò l'indirizzo ed il numero di telefono. Successivamente, in vista dell'incontro con l'on. Piccoli, egli fece pervenire al Gelli anche un curriculum vitae. Seguì un colloquio tra il dott. Croce ed il Gelli, in cui il secondo, scusandosi per il rinvio dell'incontro con l'on.le Piccoli, che poi non si verificò, sollecitò il dott. Croce ad aderire alla massoneria, ottenendone però rifiuto, motivato sia con la qualità di magistrato, sia con la fede cattolica del dott. Croce.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale, il dott. Croce ha precisato di avere avuto due incontri con il Gelli, dopo il primo, svoltosi dopo il 25 gennaio 1979, sempre su invito dello stesso Gelli. Ha anche aggiunto di essere stato invitato dal Gelli ad un ricevimento presso l'Ambasciata Argentina, ma di non esservi intervenuto.

L'esame degli atti ed annotazioni del Gelli dimostra, con coerenza rispetto agli altri casi esaminati e conformemente alla chiave di lettura sopra indicata, che il dott. Croce non ha versato alcuna quota e non ha ritirato o ricevuto la tessera della P2. Infatti, la tessera è stata ritrovata presso il Gelli incompleta ed il nome dell'incolpato non è velato in giallo nel prospetto. Ma una annotazione così precisa, quanto a "stato di avanzamento" della pratica di affiliazione del dott. Croce, va letta anche per quello che dice -oltre che

106.-

per quello che nega- e da essa risulta una data di iniziazione ed una scadenza. E' ben vero che, come sopra detto, la iniziazione non rileva ai fini del giudizio di appartenenza alla P2, dovendosi guardare all'incontro di volontà tra l'interessato ed il Gelli (o consiglio direttivo della P2). Ma la iniziazione è certa prova che tale incontro di volontà è avvenuto. Nè si vede perchè il Gelli possa avere indicato nei suoi atti la data di un avvenimento mai verificatosi. Si osservi in proposito la posizione del dott. Nannarone, di cui infra; da essa risulta che anche il dott. Nannarone ha avuto un contatto con il Gelli e la P2 (che spiega la presenza del suo nome e dei suoi dati negli atti del Gelli), ma non viene indicata alcuna data di iniziazione. Ciò prova che negli elenchi si trovano indicazioni di persone non iniziate, ma anche che il solo contatto con il Gelli non comportava che questi inventasse per tutti la sussistenza di un rapporto, iniziazioni, ecc.

E d'altra parte che il dott. Croce abbia avuto con il Gelli incontri e rapporti tali da essere facilmente posti in rapporto alla sua adesione alla P2, risulta da ulteriori elementi raccolti nella istruttoria.

Va menzionato che il nome e numero telefonico del dott. Croce sono stati ritrovati nella agenda personale di Roberto Calvi (presidente del Banco Ambrosiano e n. 519 negli elenchi della P2). Il dott. Croce ha tenta-

107.-

to di fornire una ragione di un fatto simile, sostenendo che la Federazione Europea di Difesa Ecologica, di cui era responsabile, aveva chiesto a diversi istituti bancari, ed anche al Banco Ambrosiano dei finanziamenti, non ottenuti. Il Calvi, nell'interrogatorio reso in data 1° giugno 1981, aveva dichiarato che il Croce di cui alla sua agenda era il dott. Croce del Consiglio Superiore della Magistratura, che "aveva e forse ha un "rapporto bancario con la nostra sede di Roma in rappresentanza di un ente o di una associazione che non ricordo ... probabilmente mi segnai il numero di telefono del dott. Croce in funzione di una sua richiesta di vedermi alla prima occasione, richiesta segnalatami dalla direzione del Banco Ambrosiano di Roma". Ma il dott. Croce ha negato la circostanza specifica ed ha prodotto dichiarazioni del Banco Ambrosiano dalle quali risulta che nè la Federazione sopraddetta nè lo stesso incolpato hanno mai intrattenuto rapporti di c/c con il Banco Ambrosiano. Resta pertanto ignota la ragione della presenza del numero telefonico del dott. Croce nella agenda del Calvi (che sapeva trattarsi di un magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura). E dunque la circostanza qui non rileva.

Come si diceva sopra, però, sono altri i rapporti che rendono ben plausibile la lettura della documentazione della P2 nel senso della appartenenza del

108.-

dott. Croce alla loggia segreta. E' infatti risultato che, a parte il già significativo numero degli incontri con il Gelli, il dott. Croce ha con lo stesso avuto un rapporto di rilevante portata.

L'avvocatassa Emanuela Gresti, figlia del Procuratore della Repubblica di Milano, ha riferito (udienza del 22 settembre 1982) che il padre le aveva parlato di un collega del Consiglio Superiore della Magistratura, in grado di procurarle del lavoro stragiudiziale a Roma, per le numerose conoscenze che aveva. La prospettiva le era gradita anche per le limitazioni professionali che le derivavano dalla posizione del padre. La avvocatessa Gresti venne in Roma, al Consiglio Superiore della Magistratura ed incontrò il dott. Croce; questi si allontanò dalla sua stanza e dopo poco tornò dicendo che erano entrambi attesi da persona assai influente. Con un taxi i due si recarono all'Hotel Excelsior ove il dott. Croce le presentò una persona che disse di chiamarsi Luciani o Liciani. In proposito si osserva che negli atti si ritrova anche altre volte il fatto che il Gelli usasse tale pseudonimo per celare la sua identità. Il colloquio con il Gelli fu assai movimentato per le continue telefonate che egli faceva o riceveva. Il dott. Croce spiegò alla avvocatessa Gresti che il loro interlocutore abitava in albergo perchè le sue attività e viaggi non gli consentivano una stabile dimora. Finalmente il Gelli si occupò del caso sottopostogli e disse che la signora poteva presen-

109.-

tarsi a suo nome alla Società Condotte. Accompagnata dal dott. Croce essa si recò alle Condotte ove venne ricevuta dall'ing. Osti, che la incaricò di un lavoro riguardante un appalto di un edificio pubblico in Milano. Si tratta di incarico che non andò poi a buon fine, nel senso che gli accertamenti presso il Comune di Milano furono negativi. L'avvocatessa Gresti ricevette, al momento della attribuzione dell'incarico, un fondo spese di un milione di lire, cui non fece seguito alcuna altra somma. Quanto alla data del fatto la teste ha dichiarato di ritenere che si sia svolto nel 1980, dal momento che la registrazione della somma ora indicata nella contabilità è appunto del 1980. Dopo la deposizione la testimone ha fatto pervenire alla Sezione Disciplinare una lettera in cui data l'incontro anzidetto al 20 febbraio 1980 (sulla base della agenda personale e di copia della lettera inviata all'ing. Osti per riferire l'esito della pratica) (cartella 5, fasc. 16, fol. 251).

Il dott. Croce, che conferma le circostanze di cui sopra e spiega il suo interessamento per la lunga conoscenza con il dott. Gresti, pone però l'episodio nel febbraio 1979 (in un primo tempo la stessa Gresti aveva così datato l'episodio, mettendolo in rapporto all'epoca del suo matrimonio). Il dott. Croce ha dichiarato al Procuratore Generale che "il Gelli una volta si dolse della scarsa probità professionale di alcuni legali che avevano difeso un suo amico" e così ritenne di

110.-

segnalargli una professionista di piena affidabilità; non gli "fece presente che era la figlia del Procuratore della Repubblica di Milano", anche se non può escludere che il Gelli abbia messo in rapporto il nome Gresti con la qualifica del padre della avvocatessa, anche perchè la stessa disse al Gelli di essere figlia di un magistrato di Milano.

La figura del Gelli e dei rapporti che intratteneva rende francamente inattendibile la spiegazione data dal dott. Croce. Piuttosto è da credere che il Gelli non abbia perso l'occasione di far cosa gradita alla figlia del Procuratore della Repubblica di Milano. E mentre la cosa in sè è qui priva di rilevanza, appare invece significativa per valutare la posizione del dott. Croce, che, in questo episodio si rivela in grado di ricorrere al Gelli ottenendo immediatamente un appuntamento e l'esito favorevole della richiesta: utile certo alla Gresti ed interessante anche per il Gelli, sempre alla ricerca di nuovi rapporti e legami. Nè è indifferente la data dell'episodio. E' certo intanto, per la documentazione fornita dalla testimone, che si è trattato del febbraio 1980. Si è dunque a pochi mesi dopo la data di iniziazione (25 settembre 1979) e l'episodio si dimostra come un esempio di quella "solidarietà" che gli atti sempre dimostrano essere base e funzione della P2. Mentre è chiaro l'interesse del dott. Croce ad anticipare di un anno il fatto, ponendolo nell'epoca dei primissimi contatti con il Gelli, diversi mesi prima della iniziazione, che egli comunque nega. Ma la data da ultimo indicata dalla avvocatessa Gresti è certa. Incerto è il motivo della confusa precedente datazione

111.-

al 1979.

Ed allora, anche per via di riscontri di attendibilità, la precisione delle annotazioni del Gelli risulta confermata. In particolare risulta pienamente attendibile che si sia effettivamente verificata la iniziazione alla data sopra indicata. E se iniziazione c'è stata non si può discutere che il dott. Croce sia entrato a far parte della Loggia P2.

Si aggiunge che nella agenda del Gelli si ritrovano menzioni di un "Croce" alle date del 19 e 27 gennaio 1981. Ma il dott. Croce ha fatto presente che nelle stesse agende e rubriche compare anche un altro "Croce". La circostanza è esatta, cosicchè non si hanno elementi per ritenere che le due menzionate annotazioni si riferiscano all'attuale incolpato.

Va ancora menzionato che con Decreto 25 luglio 1981, la Commissione di indagine istituita dal Ministro della Industria ha ritenuto non provata la partecipazione del dott. Croce alla Loggia P2 sulla sola base degli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona e sottolineando la limitatezza dei poteri di investigazione ed il condizionamento delle conclusioni allo stato delle conoscenze. La Commissione ha proceduto anche in rapporto alla posizione del dott. Croce, magistrato, perchè nominato membro della Commissione Industria ed Ecologia di quel Ministero. Il giudizio della Commissione di indagine va qui menzionato perchè difforme da quello cui giunge questa Sezione Disciplinare, sulla base di

112.-

atti ulteriori, acquisiti nell'esercizio dei poteri propri.

Si può ora concludere. E' da affermare che il dott. Croce ha preso parte alla Loggia P2 segreta. Si deve considerare che egli all'epoca era in posizione particolarmente delicata, come segretario del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di un aspetto molto rilevante, che induce la Sezione ad infliggere la sanzione della censura.

5.- dott. Giovanni Palaia.

Anche il dott. Palaia, come il dott. Croce ed il dott. Pastore, di cui si dirà successivamente, era, all'epoca dei fatti, magistrato segretario del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nome del dott. Palaia compare nei documenti della P2, sia nei prospetti in vol. 2, pag. 278 e vol. 2 bis, pag. 55 (ove viene velato in giallo il nome e non le quote ed è annotato, nella apposita colonna, "co"), sia nell'elenco alfabetico (al n. 792) (vol. 2, pag. 70), sia nell'elenco degli aderenti divisi per settori di attività (vol. 2, pag. 337), sia nei prospetti in vol. 2ter, pag. 176, 265 (con numeri di telefono di casa e del centralino del Consiglio Superiore della Magistratura).

113.-

Le carte del Gelli dimostrano che il dott. Palaia, che risulta iniziato il 18 ottobre 1979 (pochi giorni dopo il dott. Croce), non ha versato alcuna quota annuale. Infatti è in atti la matrice della ricevuta di versamento, priva della annotazione "P" o "Pagato" (vol. 2bis, pag. 273) e nell'elenco di ricevute del 1° settembre 1979, la indicazione del dott. Palaia non è spuntata come d'abitudine quando il versamento è stato effettuato (vol. 2bis, pag. 94). Si tratta di una situazione documentale non difforme da quella già vista esaminando la posizione del dott. Pone.

Anche del dott. Palaia sono stati ritrovati i numeri telefonici nella rubrica del Gelli sequestrata a Castiglion Fibocchi.

Il dott. Palaia, che nega di avere aderito alla P2, ha narrato di avere avuto da lungo tempo contatti con l'avv. Ernesto D'Ippolito, esponente del Grande Oriente d'Italia (si ricordi quanto detto in proposito retro III, 5) ed amico di famiglia. L'avv. D'Ippolito gli aveva parlato della massoneria, ma il dott. Palaia, pur portato per tradizioni di famiglia, non aveva ancora maturato la decisione di aderirvi. Nel maggio o giugno 1979 in un bar di via Veneto, ove si trovava con l'avv. D'Ippolito, il dott. Palaia venne presentato al Gelli, casualmente di passaggio. In quella occasione ed anche ad una successiva cena, che nuovamente vide riuniti l'incolpato, l'avv. D'Ippolito ed il Gelli, si parlò della massoneria ed il

114.-

dott. Palaia venne fatto oggetto da parte di entrambi, di opera di proselitismo. Si parlò della massoneria e non della P2. Prima di congedarsi il Gelli chiese al dott. Palaia i suoi numeri di telefono. L'incolpato si limitò a fornirgli indirizzo e telefono di casa. Seguirono due o tre telefonate a casa ad opera del Gelli che insisteva per ottenere la adesione del dott. Palaia alla massoneria. Tali telefonate cessarono dal dicembre 1979. Secondo l'incolpato ci si troverebbe di fronte ad annotazioni prese di iniziativa dal Gelli, che facilmente può avere tra l'altro trovato sugli elenchi telefonici il numero di telefono del centralino del Consiglio, che il dott. Palaia non gli diede.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. Palaia ha confermato le precedenti dichiarazioni. Tuttavia ha dovuto prendere atto che dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 è giunta comunicazione che risultano telefonate partite dalla stanza del Gelli all'Hotel Excelsior e dirette alla abitazione del dott. Palaia in data 12 gennaio 1980 (ore 14,53 e 20,05), 7 febbraio 1980 e 27 marzo 1980. L'incolpato ha riferito tali telefonate a quanto antecedentemente aveva dichiarato, anche se le risultanze acquisite dimostrano che i rapporti telefonici con il Gelli sono perdurati fino al marzo 1980. Si tratta, evidentemente, di un elemento di contraddizione, rispetto alla difesa del dott. Palaia, non di poco momento. Non si può non rilevare la stranezza di una serie di telefonate, sparse lungo

diversi mesi, del Gelli al dott. Palaia semplicemente rivolte a generiche sollecitazioni ad aderire alla massoneria, o, secondo la deposizione dell'avv. D'Ippolito, addirittura di mera cortesia. In proposito va infatti segnalato che il teste D'Ippolito, sentito alla udienza del 21 settembre e del 2 aprile 1982, ha sostenuto di avere saputo dal dott. Palaia delle telefonate del Gelli, telefonate che non si sarebbero tradotte in nuovi inviti ad aderire alla massoneria. Il teste — che è stato più volte ammonito a dire la verità e la cui posizione in ordine alla ipotesi di testimonianza falsa e reticente dovrà essere valutata dal competente Pretore di Roma — ha confermato di essere stato il (casuale) tramite tra il Gelli ed il dott. Palaia; di avere fatto opera di proselitismo, anche insieme al Gelli, presso il Palaia; di avere sollecitato il dott. Palaia ad aderire alla massoneria, intendendo con ciò il Grande Oriente d'Italia e non una specifica loggia; in particolare di non avere parlato con il dott. Palaia della P2 e delle sue vicissitudini di loggia con lavori sospesi. Si tratta di deposizione scarsamente credibile. Proprio i rapporti di familiarità che legavano il dott. Palaia e l'avv. D'Ippolito impediscono di credere che il secondo — pienamente a conoscenza della vicenda della P2 e della posizione del Gelli nei confronti del Grande Oriente d'Italia — ne abbia taciuto all'amico Palaia, ponendolo tuttavia in contatto proprio con il Gelli.

116.-

Il teste D'Ippolito ha voluto favorire l'incolpato Palaia affermando che anche dopo l'ottobre 1979 (iniziazione del dott. Palaia, secondo le carte della P2), egli avrebbe continuato ad insistere perchè lo stesso aderisse alla massoneria, continuando ad ottenere una risposta negativa.

E' avviso della Sezione Disciplinare che si tratti di affermazione non rispondente al vero. La coerenza delle indicazioni relative al dott. Palaia nei documenti della P2, unitamente alle incorenze e contraddizioni nella versione data dal dott. Palaia e dall'avv. D'Ippolito, convince che, anche per il dott. Palaia, le annotazioni sono corrette e dimostrano la sua adesione alla P2, con iniziazione, anche se senza successivo pagamento di quote. E' allora inverosimile che il dott. Palaia, introdotto dall'avv. D'Ippolito nella massoneria e nella P2, tramite il Gelli, gli abbia taciuto che la sua opera di proselitismo aveva avuto successo.

Come per il dott. Croce, occorre considerare che la posizione del dott. Palaia, segretario del Consiglio Superiore della Magistratura, rende significativamente grave la sua adesione alla società segreta. La Sezione Disciplinare ritiene adeguata la sanzione della censura.

6.- dott. Salvatore Pastore.

Il nome del dott. Pastore, all'epoca segretario del

117.-

Consiglio Superiore della Magistratura, compare nelle carte della P2 tra quelle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981 (come il dott. Placco). La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 ha trasmesso il testo della lettera di comunicazione della accettazione della domanda di ammissione, dal Gelli al dott. Pastore, tratto dal perito dai nastri della macchina da scrivere del Gelli in Cstiglione Fibocchi.

Il dott. Pastore ha negato di avere aderito alla P2. Nel corso della discussione avanti la Sezione Disciplinare, il dott. Pastore ha presentato domanda di collocamento a riposo, accettata del Consiglio.

Non sussistendo le condizioni per una pronuncia nel merito della incolpazione, occorre dichiarare che l'azione disciplinare non può proseguire per cessazione del rapporto di impiego relativo all'incolpato.

7.- dott. Domenico Raspini.

Il dott. Raspini, Presidente del Tribunale di Ravenna, compare nei documenti della Loggia P2, sotto il numero d'ordine 72, con tutte le annotazioni che rivelano la iscrizione, iniziazione e pagamento delle quote. Si veda il prospetto in vol. 2 bis, pag. 7. Gli atti indicano una

118.-

iniziazione in data 1° gennaio 1977 (data sotto la quale numerose persone risultano iscritte e che indica evidentemente il giorno di passaggio alla P2), ma il dott. Raspini ha dichiarato di essere stato da lungo tempo massone e di essere stato trasferito alla Loggia P2 nel 1967 dall'allora Gran Maestro Gamberini. Sono anche in atti le prove del pagamento delle quote del 1977 e 1978 (per complessive lire 100mila) (ricevuta in vol. 2bis, pag. 133 ed elenco con nome e cifra spuntata in vol. 2bis, pag. 84 e contabilizzazione sul libretto "Primavera" in vol. 2, pag. 193); corrispondentemente nel prospetto in vol. 2bis, pag. 7 sono velati in giallo sia il nome del dott. Raspini, che le quote. E' pure in atti copia di un assegno di c/c per lire 100mila, all'ordine del Gelli, emesso con la data del 7 giugno 1978, dal dott. Raspini. Il nome del dott. Raspini è riportato anche in un elenco di circolari spedite il 23 luglio 1980 (vol. 2, pag. 18, 19) (il testo della circolare 1° luglio 1980 è in vol. 2, pag. 94). Il dott. Raspini è inserito nell'elenco dei presidenti di Tribunale, nella ripartizione degli iscritti per settori di attività in vol. 2, pag. 374 e compare come persona in grado di riferire su Fossa Michele, in calce alla domanda di affiliazione dello stesso in vol. 2, pag. 546, 547. Il nome dell'incolpato, poi, compare negli elenchi e prospetti più volte richiamati esaminando la posizione di altri. Il suo

119.-

nome ed i numeri di telefono di casa e di ufficio, so no riportati nella rubrica del Gelli trasmessa dai Giudici Istruttori di Milano.

Il dott. Raspini ha prodotto alcune memorie difensive ed ha fatto dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio reso al Procuratore Generale e poi alla udienza della Sezione. In una prima memoria, inviata fin dal 3 giugno 1981 al Consiglio Superiore della Magistratura, il dott. Raspini sostiene di essere stato affiliato a Logge Massoniche fin dal 1947 e di essere stato trasferito di ufficio alla Loggia P2 nel 1967 (la indicazione del 1961 che si legge in memoria è stata corretta dal dott. Raspini). Trattavasi di loggia di élite riservata a persone rivestenti incarichi di rilievo. Nella stessa memoria il dott. Raspini descrive le vicende della P2, riferendone le origini e le anomalie, sostenendo che si trattava di loggia senza obbligo di partecipazione a riunioni periodiche degli aderenti e "coperta". Nella stessa memoria il dott. Raspini "afferma sul suo onore di non essersi mai incontrato col Gelli, di non avergli firmato giuramenti nè di essere stato da lui iniziato perchè nella Massoneria è entrato nel 1947". Assume ancora di essersi distaccato del tutto dal sodalizio dopo la morte della consorte avvenuta nel 1977 e di essere massone del Grande Oriente d'Italia, dal quale ha ricevuto motu proprio la onorificenza di cavaliere Rosa + Croce nel 1979.

120.-

Successivamente in una ulteriore memoria, inviata al Procuratore Generale il 13 agosto 1981, il dott. Raspini ulteriormente descrive la vicissitudini della P2 e parla della posizione degli "iscritti nel registro dei *casi di coscienza* ossia di coloro che si "sentono massoni ma non hanno modo di esercitare la "attività massonica", che rimasero all'oscuro di quanto avvenne nella Capitale e non vennero informati della attività del Gelli. Il dott. Raspini sottolinea che egli ha fatto parte della Loggia P2 da prima dell'avvento del Gelli, tanto che il suo nome si ritrova negli elenchi consegnati nell'ottobre del 1976 al Procuratore della Repubblica di Firenze, e sostiene che della P2 del Gelli fanno parte solo gli iniziati successivamente.

Nella stessa seconda memoria il dott. Raspini, contrariamente a quanto asserito nella prima, narra della spedizione dell'assegno, intestato al Gelli, ricordato sopra, e sostiene di averlo spedito a Roma per richiesta di un "fratello" che gli aveva chiesto un contributo a favore di un massone bisognoso. Il dott. Raspini afferma poi di non avere mai nascosto di essere massone della Loggia P2 e di averne invece spesso parlato con colleghi, funzionari del Tribunale ed avvocati. Oltre che varia documentazione sulla sua attività di lavoro e su onorificenze ottenute in guerra, il dott. Raspini ha allegato una dichiarazione del Gamberini, che conferma l'ammissione dell'incolpato alla Loggia P2 fin dal 1967.

121.-

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il dott. Raspini ha confermato solo la seconda memoria, asserendo che la prima venne redatta in un momento di animo fortemente turbato e contiene affermazioni che riflettono solo conoscenze acquisite dopo l'esplosione dello scandalo. Nello stesso interrogatorio l'incolpato ha aggiunto che in effetti ebbe qualche volta modo di incontrare il Gelli in Arezzo, ove si recava a trovare la madre. Ha anche precisato che il numero di telefono 22781 (indicato nelle carte come di ufficio) corrisponde in realtà a quello della madre in Arezzo. Comunque il dott. Raspini sostiene di avere saputo che il Gelli era Maestro Venerabile della P2 solo dopo l'emergere pubblico della vicenda. Quanto al suo nome in calce alla domanda di iscrizione del Fossa Michele, il dott. Raspini ha sostenuto di non averlo mai conosciuto e di non essere a conoscenza del fatto che il suo nome sia stato utilizzato in quella domanda.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. Raspini ha confermato quanto ora riferito.

Sono stati sentiti dal Procuratore Generale (con lettura alla udienza) testimoni che hanno riferito che effettivamente il dott. Raspini anche pubblicamente asseriva di essere iscritto alla massoneria in una loggia di élite, facendo anche menzione, specie nei tempi più recenti, della P2. La non conoscenza tra il Fossa Michele ed il dott. Raspini è stata confermata dal primo, ed il

122.-

presentatore del Fossa, William Rosati ha dichiarato che i nomi di coloro che dovevano risultare nella domanda, come "in grado di riferire" gli erano stati indicati dal Gelli. Tuttavia quella indicazione non significava che tali persone fossero appartenenti alla P2.

La difesa del dott. Raspini si fonda sul fatto che egli apparteneva alla P2 da tempo anteriore alla "deviazione" indotta dal Gelli e che con costui egli non ebbe alcun rapporto, rimanendo in diretto contatto con il Grande Oriente d'Italia che addirittura lo insignì di una onorificenza nel 1979. Si tratta di tesi non condivisibile, sia per le premesse di ordine generale sulla irrilevanza della natura o regolarità massonica o non della società segreta di cui si tratta, sia per la sussistenza di motivi -forniti dallo stesso dott. Raspini- per far risalire la qualificazione di "segreta" della Loggia P2 a tempo anteriore alle iniziative del Gelli. Inoltre è comunque non è credibile che il dott. Raspini non abbia avuto rapporto con la P2 del Gelli. La spiegazione dell'invio dell'assegno al Gelli è del tutto incredibile a fronte della dettagliata e precisa documentazione della destinazione a pagamento di quote associative. Nè il dott. Raspini, per quanto isolato, poteva ignorare la veste assunta dal Gelli nella P2. Il dott. Raspini ha progressivamente ammesso qualche rapporto con il Gelli in Arezzo ed infine, nel

123.-

corso del dibattimento, si è appreso dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2, che risulta una telefonata del Gelli al dott. Raspini il 27 marzo 1980 a Ravenna. E' dunque non credibile il dott. Raspini quando assume la sua estraneità a rapporti con il Gelli e tutta la sua versione dei fatti va letta come distorta a fini difensivi. In particolare risulta da respingere, come non credibile nel contesto dei fatti accertati, la spiegazione che il dott. Raspini fa della spedizione dell'assegno più volte ricordato.

Si tenga inoltre presente che al dott. Raspini risulta spedita la circolare 1° luglio 1980 del Gelli e che non si ha motivo di ritenere che non gli sia pervenuta. Il dott. Raspini dunque non poteva non sapere o capire di essere stato incardinato nella P2 del Gelli, nè poteva non capire che si trattava di organizzazione segreta, anche perchè è dalle sue stesse affermazioni che caratteri di segretezza si traggono (ad es. la mancanza di riunioni).

Va quindi affermata, nel quadro delle premesse svolte in via generale, la responsabilità del dott. Raspini in ordine all'illecito contestatogli. Quanto alla sanzione, se da un lato va considerato il lungo tempo trascorso nella organizzazione segreta e la posizione di particolare rilievo ricoperta dall'incolpato nell'ordine giudiziario, non si possono pretermettere i buoni

124.-

precedenti di magistrato e gli stessi meriti acquisiti dal dott. Raspini in guerra. Appare adeguata la sanzione della censura. Ma la funzione rappresentativa ed organizzativa che il dott. Raspini esercita, quale presidente del Tribunale, impedisce di omettere l'esercizio della facoltà rimessa a questa Sezione Disciplinare di disporre il trasferimento. La vicenda della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della opinione pubblica, ne è seguito, incide infatti sulla attendibilità, prestigio, fiducia di cui il magistrato e particolarmente il dirigente di un Tribunale deve godere.

8.- dott. Vittorio Liberatore.

Il nome del dott. Liberatore, presidente del Tribunale di Ancona, compare in tutti i prospetti ed elenchi più volte citati e così nell'elenco alfabetico (vol. 2, pag. 62 Atti Comm. Sindona) e nei prospetti in vol. 2, pag. 279, vol. 2 bis, pag. 56, vol. 2 ter, pag. 177 e 353. Nel prospetto a colori in vol. 2 bis, pag. 86 si rileva la velatura in giallo sia del nome del dott. Liberatore che della quota versata per il 1980. Ed infatti, come anche dicono le abbreviazioni "Sp.Pa." alla colonna delle note, la quota è stata certamente pagata. Sono in atti la matrice della ricevuta con sovrapposta la P ormai nota, la copia del foglio dei versamenti sul libretto "Primavera" delle quote e l'elenco delle quote versate con il nome del dott. Liberatore spuntato (vol. 2, pag.

125.-

164 e 2 bis, pag. 229 e 95). Si tratta di annotazioni complete e coerenti — e riconosciute esatte dal dott. Liberatore — che indicano la data di inizio nel 29 novembre 1979.

Nell'elenco degli aderenti divisi per attività, il dott. Liberatore è indicato come presidente di sezione del Tribunale di Ancona.

La sua nomina a presidente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura è del 27 novembre 1980.

Si aggiunge ancora che i numeri di telefono del dott. Liberatore sono stati ritrovati sulla rubrica telefonica del Gelli.

Con una memoria diretta al Procuratore Generale in data 7 ottobre 1981, il dott. Liberatore ha sostenuto di essere stato massone della Massoneria di Piazza del Gesù, loggia Augusto Elia fin dal 1970. "Nel 1978, per diversità di vedute, il sottoscritto si dimetteva, ma con continuità di pensiero, aderiva all'invito di entrare a far parte del "Grande Oriente d'Italia-Massoneria di Palazzo Giustiniani".

Il dott. Liberatore veniva così iscritto, con lo stesso grado di Maestro già raggiunto, al Grande Oriente, come risulta dalla tessera esibita a firma del Gran Maestro Battelli. Il dott. Liberatore sostiene la sua buona fede "per avere egli sempre e soltanto ritenuto, per errore incolpevole, di essere regolarmente iscritto alla Massoneria di Palazzo Giustiniani".

Successivamente l'incolpato ha prodotto una dichiarazione in data 3 marzo 1982, con la quale l'ex Gran Mae-

126.-

stro Gamberini, conferma i fatti ora esposti e scrive che "comuni amici mi informarono che egli desiderava raggiungere il Grande Oriente d'Italia, unica giurisdizione regolare, ed inoltre essere posto in posizione riservata, stante la delicatezza delle sue funzioni di alto magistrato. In conseguenza, su delega del Gran Maestro in carica Ennio Battelli, lo accolsi in posizione riservata".

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il 27 ottobre 1981, l'incolpato ha aggiunto che nel 1978 non si trovò più a suo agio nella loggia Augusto Elia, "che non garantiva un'assoluta riservatezza ed aveva accettato l'adesione di persone a me non gradite", cosicchè si dimise e decise di aderire al Grande Oriente "con il preciso intento di essere iscritto in una loggia coperta". Tramite, tra il dott. Liberatore ed il Grande Oriente, fu certo Giuliano Poggi, capitano di vascello addetto militare italiano in Venezuela. Nell'interrogatorio si legge ancora: "Poichè avevo fatto presente al comandante Poggi che volevo essere iscritto in una loggia coperta, questi mi disse che nel rito di Palazzo Giustiniani vi era la Loggia coperta P2". Coperta era anche la Loggia Augusto Elia, ma, a differenza della P2, teneva regolari riunioni. Il dott. Liberatore tuttavia non trovò strano che la P2 non si riunisse, poichè gli avevano detto che aveva la sede in riparazione.

Il dott. Liberatore al momento della iniziazione, pre

127.-

sieduta dal Gamberini alla presenza del Gelli, sapeva che Gelli era il Maestro Venerabile della P2 ed era anche al corrente delle polemiche di stampa, ma le attribuiva alla persona del Gelli e non ad una istituzione massonica. Al momento della iniziazione l'incolpato versò la quota di lire 50.000.= e ricevette il libricino (da diversi incolpati prodotto o richiamato) in cui sono indicata le logge nel mondo.

Il dott. Liberatore afferma di non avere saputo di essere stato assegnato ad un gruppo e, in particolare a quello diretto dal Fanelli, che ha incontrato solo alla cerimonia di iniziazione all'Hotel Excelsior di Roma. Nel corso della iniziazione il dott. Liberatore ha pronunciato un giuramento, ma non sa dire se corrisponda al la formula del giuramento della P2 più volte riportata in atti; nega comunque di avere conosciuto la "sintesi delle norme" riportata in questa sentenza retro III, 1.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. Liberatore ha confermato quanto ora riferito, spiegando che il passaggio dalla Loggia coperta Augusto Elia a quella P2, corrispondeva al suo desiderio di svolgere una attività meno esoterica e più legata a problemi attuali e "nella spe"ranza di realizzare nella nuova Loggia quegli obiettivi... "e quindi nella speranza che vi fossero incontri ed una "corrispondente attività"; "in realtà, essendo io entrato "nella nuova loggia alla fine del 1979, già all'inizio del "1980, ebbi modo di constatare che, nella nuova loggia, "non vi erano riunioni e incontri". Negando l'esistenza di

128.-

logge segrete, diverse dalle logge coperte, il dott. Liberatore ha sostenuto che caratteristica di queste ultime è il fatto che gli affiliati si conoscono tra loro e si frequentano, ma sono sconosciuti agli altri massoni. Quanto alla P2, però, ha ammesso di non avere conosciuto e non aver tenuto collegamenti con altri aderenti (salvo gli anconetani), "ne sono mai stato a conoscenza di come fossero mantenuti i collegamenti tra i vertici della Loggia e gli appartenenti alla Loggia P2".

I fatti ora esposti e confortati dalle risultanze delle carte del Gelli, così come ammesso dall'incolpato, indicano la certa appartenenza del dott. Liberatore alla Loggia P2. Le caratteristiche della P2 erano note al dott. Liberatore, come egli stesso ha riconosciuto. La mancanza di collegamenti tra gli aderenti, l'affermata non conoscenza di collegamenti tra vertice e base della Loggia, la mancanza di "lavori massonici", sono tutti elementi che confermano la speciale natura della Loggia P2 e che rendono inattendibile la giustificazione che ha dato il dott. Liberatore della sua adesione a tale Loggia. E' ben vero che, ancora una volta, si constata lo stretto nesso esistente tra P2 del Gelli (nel 1979) e Grande Oriente d'Italia; tuttavia resta il fatto che si è in presenza di un raggruppamento segreto, che con un minimo di prudenza il dott. Liberatore poteva pienamente valutare (sempre che in effetti non l'abbia positivamente conosciuto). Le notizie di stampa, che sempre hanno messo insieme il Gelli e la P2, poi, dovevano farlo particolarmente

te attento.

Da ciò discende la responsabilità disciplinare del dott. Liberatore, cui va irrogata la sanzione della censura; a tale sanzione va aggiunto il trasferimento di ufficio dalla sede di Ancona, poichè, come per il dott. Raspini la vicenda della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della pubblica opinione, ne è seguito, incide sulla attendibilità, prestigio, fiducia di cui il magistrato e in particolare il dirigente di un Tribunale deve godere.

9.- dott. Antonio Stanzione.

Il nome del dott. Stanzione, magistrato in servizio presso il Tribunale di Forlì (che era presieduto dal dott. Antonio Buono, come ricordato in premessa), compare nelle carte del Gelli sia nell'elenco alfabetico (vol. 2, pag. 76), con il n. 793, sia nei prospetti che indicano la posizione di tesseramento, iniziazione, quote, ecc. In tali prospetti si legge che il dott. Stanzione, appartenente al gruppo G (Gelli), è stato iniziato il 18 ottobre 1979, con tessera n. 2077; il suo nome è velato di giallo, ma non lo sono le indicazioni sulle quote (nella colonna delle note, infatti, si legge solo Sp., riferita alla tessera, ma non la sigla Pa., che riguarda le quote) (vol. 2 bis, pag. 55, vol. 2, pag. 278, vol. 2 ter, pag. 177 e 265).

130.-

E' in atti copia della matrice della ricevuta relativa alle quote per il 1979, 80, 81 (complessive lire 100.000.=), senza annotazione della P (pagato) (vol. 2 bis, pag. 274), nonchè l'elenco delle ricevute senza spuntatura del nome Stanzione in vol. 2 bis, pag. 94, a conferma, ancora una volta, della precisione delle annotazioni sui prospetti e della chiave di lettura che di essi ha proposto il Procuratore Generale.

Il dott. Stanzione è elencato tra i magistrati nell'elenco diviso per genere di attività (vol. 2, pag. 337) ed i suoi numeri di telefono sono nella rubrica telefonica del Gelli. Il nome del dott. Stanzione è anche riportato in un elenco di circolari spedite il 10 luglio 1980 (vol. 2, pag. 24) (si tratta evidentemente della circolare 1° luglio 1980, riprodotta in vol. 2, pag. 94).

Il dott. Stanzione, sia davanti al Procuratore Generale che davanti alla Sezione Disciplinare ha negato qualunque contatto con il Gelli, la P2 o la massoneria, assunto che tutte le annotazioni sopra riportate sarebbero frutto di una unilaterale ed inspiegabile iniziativa del Gelli. Egli non ebbe mai contatti con ambienti massonici, nè ebbe occasione di parlare della P2, nemmeno con il dott. Antonio Buono, presidente del suo Tribunale.

Il dott. Stanzione ha rilevato anche che indirizzo di casa e numero telefonico sono facilmente ricavabili dalle guide telefoniche. Unico contatto indiretto con il Gelli è stato, secondo il dott. Stanzione, l'invio di una

131.-

circolare nell'estate del 1980, probabilmente corrispondente a quella mostratagli dal Procuratore Generale e riprodotta in vol. 2, pag. 98, 99 Atti Comm. Sindona. Anzi, dal testo di tale circolare, avente scopo di proselitismo, il dott. Stanzione ha argomentato la falsità della indicazione di una sua iniziazione nell'ottobre 1979. Ma si è in presenza di una evidente svista : per errore è stata mostrata al dott. Stanzione una circolare che non può corrispondere a quella ricevuta dall'incolpato. La circolare a scopo di proselitismo in vol. 2, pag. 98, 99, infatti, porta la data del 3 gennaio 1978, mentre la spedizione delle circolari il 10 luglio 1980, non può che riguardare la circolare in data 1° luglio 1980 (vol. 2, pag. 94). E questa circolare, che è quella certamente ricevuta dal dott. Stanzione, ha contenuto specifico, solo riferibile ad aderenti alla P2. Infatti, in essa il Gelli dà notizia della apertura della sede presso il Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Europea, in Roma, Via G.B.Vico, 20, ed aggiunge che questa soluzione "è stata ritenuta dal Consiglio -che l'ha approvata e deliberata- l'unica via idonea e positiva per consentire "diretti e continui contatti", "con questa decisione le "richieste di solidarietà non dovranno più soffrire ri-
"tardi".

La difesa del dott. Stanzione non può quindi fondarsi sul tenore di una circolare che, dando per scontato che egli non fosse affiliato alla P2, sarebbe inconcilia-

132.-

bile con la sua già acquisita posizione di aderente. Ed anzi appare significativo che egli abbia utilizzato un errore nella indicazione della circolare che avrebbe ricevuto -errore da lui immediatamente riconoscibile, per la netta diversità delle due circolari- per costruire una argomentazione difensiva. E' vero perciò il contrario di quanto il dott. Stanzione dice: egli ricevette una circolare il cui contenuto dimostra la destinazione agli aderenti alla organizzazione P2.

A questo punto si fronteggia un complesso di annotazioni del Gelli, numerose, concordanti, precise con la sola negativa del dott. Stanzione, priva di qualunque attendibilità e credibilità. Il dott. Stanzione non offre alcuna ipotesi che conduca a rendere plausibile che il Gelli abbia potuto prendere una iniziativa di iscrizione (così precisa, ricca di dati, coerente) all'insaputa dell'interessato. Va quindi ritenuto che il dott. Stanzione abbia preso a far parte della P2 nell'ottobre 1979, pur non versando -come comunemente si è rilevato negli atti- le quote annuali. Va quindi affermata la responsabilità dell'incolpato, cui va inflitta la sanzione della censura, che appare equa in considerazione della gravità dell'illecito, pur in carenza di informazioni sul ruolo svolto dal dott. Stanzione nella società segreta.

10.- dott. Salvatore Cassata.

Il nome del dott. Cassata, giudice del Tribunale di

133.-

Marsala, si legge nell'elenco alfabetico degli aderenti alla P2 (vol. 2, pag. 49) e nei prospetti con le posizioni di iniziazione, tesseramento e quote (vol. 2, pag. 286 e vol. 2 bis, pag. 63). Nel secondo prospetto il nome del dott. Cassata compare velato in giallo, senza alcuna indicazione di quote, con data di iniziazione al 21 luglio 1980 e, nella colonna della "note" la indicazione "Sp.". Il dott. Cassata compare pure in un prospetto degli affiliati assegnati al gruppo del Bellassai (vol. 2 ter, pag. 63), nonché in altri prospetti in vol. 2 ter, pag. 186 e 279). Il dott. Cassata è anche nell'elenco degli aderenti divisi per attività (vol. 2, pag. 337) e in un elenco di circolari spedite il 27 settembre 1980 (vol. 2 pag. 7).

I numeri di telefono del dott. Cassata sono riportati nella rubrica telefonica del Gelli.

Si trovano poi negli atti trasmessi dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona, anche altri documenti. In particolare in vol. 2 ter, pag. 3, sequestrato presso il Giunchiglia, un biglietto dell'ing. Letterio Celona, diretto ad Ezio Giunchiglia e dicente "Caro Ezio, con un po' di ritardo, del quale mi scuserai, ti invio le alligate domande, delle quali quella di Cassata è di affiliazione ... 19.6.80"; allegata si trova una fotografia dell'incolpato, sottoscritta sul retro (vol. 2 ter, pag. 4,5). Con data 14 luglio 1980, è in atti una lettera del Giunchiglia al Gelli, in cui tra l'altro si legge: "in allegato, ti invio le sottonotate documentazioni di : Salvatore Cassata Giud.Istr. di Palermo (per risve

134.-

glio); Giuseppe Varchi Vice Quest. Vic. di Trapani (per ri sveglio) ...". La fotografia del Varchi sottoscritta sul retro era allegata alla nota del Celona sopra indicata. V'è poi una lettera del Gelli al Giunchiglia in data 25 luglio 1980, in cui tra l'altro si dice: "Inoltre ti informo che in data 21 u.s. ho inviato la lettera di regola rizzazione ai signori Balestrieri - Varchi - Cassata - che pertanto, da tale data, sono entrati a far parte del nostro Circolo ed entro il corrente mese gli invierò la documentazione completa" (vol. 2 ter, pag. 31). Come si è detto sopra, la data di iniziazione/regolarizzazione, nei prospetti, è appunto quella del 21 luglio 1980.

Difficilmente, sulla base di una simile documentazione, potrebbe dubitarsi della partecipazione del dott. Cassata alla P2. L'incolpato tuttavia nega di avere mai richiesto l'iscrizione alla P2 ed assume di essere da lungo tempo aderente alla Loggia Abele Damiani del Grande Oriente d'Italia di Marsala: "ebbi occasione di far presente al Lombardo Antonio, divenuto venerabile della Loggia Abele Damiani nel luglio 1979, la possibilità di essere richiesto di interventi o favori da parte di affiliati che avessero a che fare con questioni di giustizia. Il Lombardo mi assicurò che qualsiasi richiesta avrebbe dovuto passare per il suo tramite e l'avrebbe vagliata al fine di evitarmi situazioni di imbarazzo. Dopo questo discorso non ebbi a rappresentare al Lombardo alcuna istanza intesa a modificare la mia posizione di affiliato". Successivamente all'avviso di

135.-

procedimento disciplinare il dott. Cassata ritenne "d'in-
"terpellare il Lombardo per sapere se era in possesso di
"elementi che potessero giustificare la mia supposta ap-
"partenza alla Loggia P2. Il Lombardo mi ha spiegato
"che in considerazione delle mie funzioni di giudice i-
"struttore aveva ritenuto, nella primavera del 1980, di
"segnalare il mio nominativo al Grande Oriente d'Italia
"ai fini di un passaggio ad una Loggia di Roma. Ha aggiun-
"to che dopo qualche mese ritenne di sollecitare questo
"trasferimento tramite l'ingegner Celona di Messina, al
"quale consegnò una mia foto". La foto fu tratta dall'ar-
chivio della Loggia Abele Damiani.

Rilevando alcune inesattezze nelle annotazioni del Gelli (indirizzo di casa non aggiornato e numero di telefono della vecchia abitazione, qualifica di Giudice Istruttore di Palermo, anzichè di Marsala), il dott. Cassata ha sostenuto di esser stato trasferito alla P2, tramite il Grande Oriente d'Italia, ad iniziativa autonoma del maestro venerabile della Loggia Abele Damiani, iniziativa di cui egli non venne mai informato.

A sostegno della sua tesi il dott. Cassata ha prodotto dichiarazioni del Lombardo e del Celona. Il primo afferma che "in dipendenza delle delicate e riservate
"funzioni del predetto dott. Cassata, quale magistrato
"dell'Ufficio Istruzione penale del locale Tribunale, nel-
"la primavera del 1980, ritenni di segnalarlo, attraverso
"il Grande Oriente d'Italia, per il di lui passaggio in
"una Loggia di Roma, per evitare situazioni di imbarazzo,

136.-

"che, allo stesso potevano crearsi, per la presenza, nel
"la mia Loggia di giovani avvocati penalisti del luogo,
"i quali, male interpretando i concetti di solidarietà
"massonica, avrebbero potuto turbare il delicato e riser-
"vato compito del magistrato in parola". Successivamente
il Lombardo sollecitò il trasferimento all'ing. Celona,
cui consegnò una foto del Cassata tratta dall'archivio
della Loggia. Ma il passaggio ad altra Loggia mai si ve-
rificò, cosicchè da un lato il dott. Cassata continuò ad
essere iscritto alla Loggia Abele Damiani, e dall'altro
il Lombardo mai lo informò della sua iniziativa di tra-
sferimento.

Nella sua dichiarazione il Celona conferma di ave-
re parlato con il Lombardo di una pratica di passaggio
del dott. Cassata ad altra loggia di Roma e di avere ri-
ceivuto dal Lombardo una fotografia del Cassata, che con-
segnò al Giunchiglia.

Sentito dal Procuratore Generale il Lombardo ha
confermato la sua dichiarazione rilasciata al dott. Cas-
sata ed ha precisato che, con la fotografia, egli conse-
gnò al Celona anche una sua propria proposta di trasferi-
mento del dott. Cassata ad una qualsiasi loggia di Roma.

Il Celona, che era personaggio di rilievo del Gran-
de Oriente, componente del Consiglio dell'Ordine della
Massoneria di Palazzo Giustiniani, ricevette la proposta
del Lombardo; dopo qualche mese richiesto dal Lombardo,
rispose che attendeva le determinazioni del Grande O-

137.-

riente.

Ma nella sua dichiarazione rilasciata al dott. Cassata, il Celona non fa cenno della proposta scritta dal Lombardo e parla solo della fotografia. Alla contestazione di tale circostanza da parte del Procuratore Generale, il Lombardo ha osservato che, data la informalità della sua proposta, probabilmente il Celona non l'ha menzionata nella dichiarazione.

Il dott. Cassata, sentito alla udienza del 10 marzo e del 21 settembre 1982, ha confermato di non avere presentato alcuna domanda di passaggio alla P2 e di non avere richiesto notizie al Lombardo, in ordine al suo nome negli elenchi della stessa Loggia, sia perchè non teneva più contatti con la Loggia Abele Damiani, come faceva invece in precedenza, sia perchè non riteneva che potesse essere iniziato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Solo dopo l'avviso di procedimento egli si rivolse al Lombardo, ottenendone la dichiarazione sopra ricordata.

Il dott. Cassata ha anche prodotto documentazione con data 21 luglio 1980 tendente a dimostrare che quel giorno si trovava nel mare di Marsala, ove ebbe un incidente con la sua imbarcazione. Sul punto va osservato che la data del 21 luglio 1980, come risulta dalla corrispondenza in atti, si riferisce alla iscrizione del Cassata alla P2 e non ad una sua iniziazione in Roma.

138.—

La audizione dei testi Lombardo e Celona avanti la Sezione Disciplinare ha messo in luce discordanze ed insuperabili motivi di inattendibilità. Il Lombardo ha dichiarato ad esempio che il dott. Cassata da tempo non frequentava la Loggia di Marsala, in conseguenza di minacce ricevute che lo costringevano a circolare scortato e che proprio per ciò egli si recò a trovarlo, chiedendogli ragione del suo distacco. Al testo è così stata contestata la incredibilità di una esigenza di trasferimento del dott. Cassata ad altra loggia romana, dal momento che i motivi di trasferimento enunciati dal dott. Cassata non avevano più fondamento. Ed il Lombardo ha risposto che si trattava di un fatto meramente simbolico. Cosicché, dovrebbe credersi che di un fatto simbolico non vi fosse ragione di informare l'interessato. E d'altra parte il Lombardo ha negato che il dott. Cassata gli abbia mai fatto presente i suoi timori di illecite interferenze provenienti da compagni di Loggia, cosicché appare ulteriormente assurda la tesi di una sua autonoma iniziativa di trasferire il dott. Cassata.

Tra l'altro con il trasferimento, la Loggia di cui il Lombardo era divenuto Maestro Venerabile perdeva un prestigioso aderente. E più in generale è incredibile che il Lombardo abbia messo in moto una procedura per trasferire il dott. Cassata senza informarlo, ed anzi, senza esserne sollecitato. Che poi i testimoni siano inattendibili risulta anche dal loro contrasto con quanto ha dichiarato il Giunchiglia ai Giudici Istruttori di Milano. Il Giunchiglia ha riferito di avere ricevuto due fotografie del dott. Cas-

139.-

sata, trattenendone una e trasmettendo l'altra al Gelli (si tratta di quella riprodotta in atti). Se così è, la falsità delle dichiarazioni del Lombardo risulta più evidente, posto che non potrebbe trattarsi che di fotografie dategli dal dott. Cassata. E sul punto non ha rilevanza il fatto che, come sostenuto dal dott. Cassata, la fotografia riprodotta corrisponde a quella, risalente nel tempo, apposta sulla patente nautica.

I due testimoni Lombardo e Celona sono parsi in contrasto tra loro e complessivamente inattendibili sul punto della autonoma iniziativa del Lombardo. Sono stati entrambi ammoniti ed il Procuratore Generale ha chiesto che i verbali delle deposizioni siano trasmessi al Pretore di Roma. La Sezione si è riservata di decidere all'esito del dibattimento e ritiene ora di provvedere in conformità alla richiesta del Procuratore Generale. Tra l'altro si osserva che è del tutto inconsistente la ragione -sostanziale, formale o simbolica che sia - del trasferimento del dott. Cassata ad altra loggia, se poi lo stesso è rimasto iscritto alla Loggia Abele Damiani. Nè, restando a Marsala e rimanendo noto che egli era massone, sarebbe stata utile la affiliazione ad altra Loggia, posto che, come è stato riferito, comunque la massoneria è un'unica organizzazione e gli aderenti hanno diritto di frequentare ogni loggia.

Resta dunque accertata, da un lato, la iscrizione del dott. Cassata alla P2, dall'altro la inattendibilità dei motivi che egli ed il Lombardo hanno addotto e infine

140.-

la assoluta incredibilità di una iniziativa esclusiva del Lombardo all'insaputa dell'interessato. Con tale ultima ipotesi contrasta, tra l'altro, il contenuto della lettera del Gelli al Giunchiglia in data 25 luglio 1980.

Il dott. Cassata ha prodotto al Procuratore Generale copia di una lettera inviatagli dal Giunchiglia in data di Pasqua 1981, con la quale gli viene recapitato un modulo di adesione ad un comitato massonico di Montecarlo. La lettera, giunta a Marsala il 29 aprile 1981, dopo le perquisizioni eseguite dai Giudici di Milano presso il Gelli (ma prima di quelle presso il Giunchiglia), dimostra rapporti molto amichevoli tra il Giunchiglia ed il dott. Cassata e il perdurare di essi anche dopo l'intervento giudiziario.

In conclusione non può non convenirsi che la tesi difensiva del dott. Cassata deve essere respinta e che il comportamento processuale dell'incolpato appare particolarmente scorretto ed incompatibile con la qualità di magistrato. Di ciò deve tenersi conto nella irrogazione della sanzione, che comunque deve essere elevata per la considerazione -più volte richiamata dallo stesso incolpato e dai testimoni- del delicato incarico rivestito dal dott. Cassata nella amministrazione della giustizia. Adeguata appare la sanzione della perdita di anzianità di anni due. La natura della vicenda, in considerazione della condotta dell'incolpato e delle sue funzioni, esclude che egli possa continuare ad esercitarle con la necessaria attendibilità

141.-

e fiducia, cosicchè occorre disporre il suo trasferimento ad altra sede.

11.- dott. Mario Marsili.

La posizione del dott. Mario Marsili, genero del Gelli, giudice del Tribunale di Arezzo, appare dagli atti trasmessi a questa Sezione Disciplinare, diversa da quella propria degli incolpati fino ad ora esaminati.

Il nome del dott. Marsili compare nell'elenco alfabetico, con la indicazione "Sonno" (vol. 2, pag. 64); nel prospetto in vol. 2, pag. 259, c'è solo il nome cancellato e la scritta "Sonno". Nella riproduzione a colori in vol. 2 bis, pag. 36, non v'è alcuna velatura in giallo. Analoga indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter, pag. 153. Nei prospetti non è indicato gruppo di appartenenza del dott. Mario Marsili, nè il suo nome compare nell'elenco dei magistrati appartenenti alla P2 (vol. 2, pag. 337).

Il dott. Marsili ha negato di essere iscritto alla massoneria e tanto meno alla P2 ed ha attribuito le annotazioni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asserito che i rapporti con il suocero, con rari momenti di miglioramento, furono sempre pessimi, anche per i riflessi che sulla sua posizione di magistrato derivavano dalle notizie di stampa sulla attività del Gelli e del

142.-

la P2. In proposito, oltre alla deposizione del teste Palleggi, il dott. Marsili ha fornito documentazione.

Il dott. Marsili ha asserito che il suocero, nel periodo del fidanzamento, gli fece avere due opuscoli relativi alla massoneria, ma non vi fu un seguito.

La Sezione Disciplinare ritiene che manchi la prova della appartenenza del dott. Marsili alla P2. Da un lato la annotazione "Sonno" dovrebbe indurre a credere che si tratti di massone allontanatosi dalla attività di Loggia, ma ciò significherebbe che il dott. Marsili ha abbandonato la organizzazione per i contrasti col Gelli di cui è ampia prova nelle lettere del Marsili; conseguentemente si sarebbe in presenza di una adesione di cui non si conosce la data e di un successivo allontanamento e non si potrebbe ravvisare illecito disciplinare dal momento che il successivo abbandono potrebbe rivelare iniziale carenza di elemento soggettivo e consapevolezza della natura della P2. D'altro lato in effetti manca la stessa prova della adesione. Manca in particolare la annotazione di un numero di tessera e di una data di iniziazione. Manca, proprio sulla base dei documenti, la possibilità di affermare che il dott. Marsili abbia mai fatto parte della P2. Si osserva in proposito che con tale affermazione non si mette in crisi la attendibilità degli atti sequestrati al Gelli, ma anzi se ne constata la coerenza con i riscontri esterni (nel nostro caso i rapporti Gelli-Marsili).

143.-

In conseguenza mancando la prova della adesione alla associazione segreta, va pronunciata assoluzione del dott. Marsili dalla relativa incolpazione.

Nel corso della perquisizione eseguita negli uffici del Gelli presso la società GIOLE di Castiglion Fibocchi, veniva tra l'altro rinvenuta una busta intestata al dott. Marsili, contenente diversi documenti. Si tratta di lettere dirette al suocero e di un curriculum vitae del dott. Marsili, di due copie di una lettera in fotocopia a firma illeggibile, indirizzata al dott. Marsili con data 24 ottobre 1978 e dicente "Le sarei grato se volesse accettare da parte della SOFIR, ns/finanziaria, la consulenza giuridica che ad essa Società necessita in quanto Holding di parecchie aziende industriali. Fiducioso circa la sua accettazione, Le comunico a titolo meramente informativo che il compenso sarà di lire 1.500.000.= mensili. Al piacere di presto incontrarla, cordialmente"; una lettera autografa del dott. Marsili in data Roma 21 ottobre 1978, diretta alla soc. Genghini Mario e dicente "Come da accordi intercorsi, mi dichiaro disposto ad assumere consulenze presso la Vs. rispettabile società, consulenze per le quali riceverò la somma di lire 1.000.000.= al mese"; altra lettera autografa del dott. Marsili, con data Roma 21 ottobre 1978, diretta alla Soc. Angelo Belli e dicente "Il sottoscritto dott. Marsili Mario, nato a Roccastrada (GR) il 10.2.1941, res. Arena, Via B. Angeli-co 8, chiede di poter svolgere consulenze presso la Vs. rispettabile Società".

144.—

Tali documenti erano trasmessi dai Giudici Istruttori di Milano al Consiglio Superiore della Magistratura, che ne informava i titolari dell'azione disciplinare. In data 8 ottobre 1981 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare, nei confronti del dott. Marsili per avere manifestato la disponibilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'interesse delle Società Genghini Mario e Belli Angelo, dietro corrispettivo, quanto meno da parte della prima di esse, di lire 1.000.000.= al mese".

Il Procuratore Generale procedeva ad istruttoria sommaria, al termine della quale chiedeva la discussione orale avanti questa Sezione Disciplinare che, alla prima udienza, disponeva la riunione di questo procedimento a quello relativo alla appartenenza del dott. Marsili alla Loggia P2.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale e poi alla udienza, il dott. Marsili ha sostenuto che da anni si trovava oggetto di ripetuti attacchi dalla stampa per il fatto che egli era genero del Gelli. Gli attacchi, cui egli aveva anche reagito con querele, lo avevano logorato rendendogli difficile la vita professionale, tanto che aveva maturato l'intenzione di lasciare la magistratura per trovare un impiego, preferibilmente nel settore bancario, in cui aveva in precedenza già lavorato. In un periodo in cui i suoi rapporti con il Gelli erano migliorati il dott. Marsili chiese al suocero di essere aiutato a trovare un lavoro pres-

145.-

so qualche ambasciata (data la qualifica diplomatica del Gelli). Ma nulla di concreto fece il Gelli, secondo il quale in realtà l'incolpato non aveva nessuna vera intenzione di lasciare la magistratura ed Arezzo. Poichè il dott. Marsili insisteva, il Gelli lo invitò seduta stante a scrivere sotto dettatura un curriculum vitae e le due dichiarazioni sopra riportate, dirette alle società Genghini e Belli. Sotto dettatura il dott. Marsili scrisse i fogli, datando li anche così come il Gelli dettò (Arezzo 20.10.78 e Roma 21.10.78). Il dott. Marsili ha dichiarato di non avere conosciuto alcuno delle società Genghini e Belli e di non avere seguito o condotto alcuna trattativa per ottenere le consulenze di cui si tratta ed ha chiesto al Procuratore Generale di acquisire l'originale degli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di Milano, per constatare che il Gelli aveva trattenuto presso di sè, senza inoltrarli, gli originali delle sue lettere. Così infatti è avvenuto, come si può vedere dagli atti richiesti dal Procuratore Generale all'Ufficio Istruzione di Milano.

Il Procuratore Generale ha sentito come testimone il Belli Arcangelo, che ha dichiarato di avere conosciuto il Gelli, ma di non avere con lui mai trattato una questione relativa a consulenze con il dott. Marsili, nè di avere mai ricevuto la lettera in sequestro.

Una richiesta del dott. Marsili di audizione del Genghini Mario non ha potuto essere accolta, posto che lo stesso era prima latitante e poi detenuto in Francia, senza

146.-

che sussistesse lo strumento normativo perchè la Sezione Disciplinare potesse sentirlo.

La Sezione Disciplinare ritiene, come già sopra e sposto, che effettivamente i rapporti del dott. Marsili con il suocero Gelli abbiano avuto alterne vicende, to ccando momenti di alta tensione (es. Lettera in data 7 giugno 1978 prodotta dal dott. Marsili) e che effettivamente la situazione creatasi attorno al Gelli si sia riflessa anche sull'incolpato. Non può così escludersi - benchè priva di riscontri concreti - l'ipotesi che effettivamente il dott. Marsili abbia ritenuto ad un certo momento di la sciare la magistratura e sia ricorso al suocero per tro vare una diversa sistemazione. Tuttavia dalle lettere scritte dal dott. Marsili non si rileva che l'accettazione delle consulenze fosse condizionata, quantomeno temporalmente, alla cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Certo la circostanza che gli originali delle lettere siano stati trovati ancora presso il Gelli esclude che le lettere siano state inoltrate ai destinatari e la circostanza rileva a diminuire l'effetto negativo della condotta del dott. Marsili, ma resta disciplinarmente apprezzabile, quan to meno sotto il profilo della imprudenza, la condotta del dott. Marsili, che rilasciava a terzi lettere in cui si dichiarava disposto ad accettare consulenze private retribuite, che, come tali non erano consentite ad un magistrato. E si tratta di condotta di rilievo disciplinare a pre scindere dalla ipotesi di effettivi accordi intervenuti con la società del Genghini, che, se sussistenti, aggrave

147.-

rebbero evidentemente l'episodio. Ma dovendosi per prudenza accogliere la versione minimizzatrice offerta dal l'incolpato, in assenza di riscontri contrari, l'episodio appare di scarsa gravità, cosicchè può applicarsi la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

12.- dott. Paolo Nannarone.

Il nome del dott. Nannarone, magistrato prima a Cortona e poi ad Arezzo, compare nell'elenco alfabetico degli aderenti alla P2 (vol. 2, pag. 66) e nei prospetti in vol. 2, pag. 261, vol. 2 bis, pag. 38, vol. 2 ter, pag. 155 e pag. 254. Dai prospetti risulta, oltre al numero d'ordine, anche un numero di codice ed il numero di tessera (n.1706). Risulta anche il nome e numero di telefono del dott. Nannarone in un elenco di richieste di fotografia (vol. 2 ter, pag. 227, 228). La tessera n. 1706, intestata al dott. Nannarone datata 1° gennaio 1977 e priva di fotografia, è stata ritrovata negli uffici del Gelli ed è riprodotta in vol. 2, pag. 122. Il nome del dott. Nannarone (come Nannone dott. Paolo) di legge nell'elenco diviso per attività, ove è indicato come Pretore di Cortone (vol. 2, pag. 337). Numeri di telefono del dott. Nannarone si sono trovati nella rubrica telefonica del Gelli.

Il dott. Nannarone, rilevando la erroneità dell'indirizzo attribuitogli nelle registrazioni ora richiamate ed il non aggiornamento della menzione delle sue funzioni

148.-

giudiziarie, ha negato di avere fatto parte della organizzazione del Gelli, da cui ha dichiarato di avere solo ricevuto degli inviti. In particolare è stato invitato dal Gelli -conosciuto nel 1975, quando era Pretore di Cortona, applicato alla Pretura di San Giovanni Vald'Arno ed al Tribunale di Arezzo- ad iscriversi alla massoneria. Ciò avvenne nel corso di una riunione presso un Centro Studi di Storia Contemporanea, nel gennaio 1976. A quella riunione, presenti oltre al Gelli, tre o quattro altre persone, il dott. Nannarone sottoscrisse un modulo intestato al Grande Oriente d'Italia (diverso, secondo l'incolpato, dal modulo di adesione alla P2 più volte riprodotto in atti). Successivamente la stampa riportò notizie e critiche al Gelli ed alla P2, cosicchè, quando nel 1977 il dott. Nannarone ricevette l'invito del Gelli ad inviare la sua fotografia per la tessera, l'incolpato non diede risposta. Nell'autunno 1977 il dott. Nannarone ricevette la circolare che inizia "Egregio Signore, La preghiamo di volerci mostrare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa nostra, nonostante che Lei - e questo lo sappiamo benissimo- non sia iscritto alla nostra Istituzione ..." esibita dal dott. Nannarone al Procuratore Generale, conforme a quella riprodotta in Atti Comm. Sindona, tra l'altro, in vol. 2, pag. 98). Il dott. Nannarone ha esibito al Procuratore Generale la busta che portò tale circolare; la busta reca sul retro la sigla del Gelli ed il timbro postale di arrivo del 21 ottobre 1977. L'invio della menzionata circolare, di-

149.-

mostra, secondo l'incolpato che egli non aveva aderito alla P2 e che la tessera era stata predisposta prima di una sua adesione, che poi non è avvenuta.

Il dott. Nannarone ha sottolineato, avanti la Sezione Disciplinare, che è stato egli stesso, nonostante la circostanza non risultasse dagli atti, a parlare al Procuratore Generale dell'incontro avuto presso il Centro Studi di Storia Contemporanea.

In simile situazione probatoria la Sezione ritiene non provata la partecipazione del dott. Nannarone alla P2. La narrazione dei fatti che l'incolpato offre, fornisce una spiegazione del contatto tra il dott. Nannarone con il Gelli e l'ambiente della massoneria. Ma, conformemente alla versione data dall'incolpato, le carte di cui si dispone non mostrano una adesione del dott. Nannarone alla Loggia segreta. Non lo dimostrano perchè, a differenza ad esempio, del dott. Croce e del dott. Stanzone, non indicano una data di iniziazione e perchè, dopo la datazione della tessera, il dott. Nannarone ha ricevuto una circolare che dà atto della sue estraneità alla organizzazione. E' quindi sulla base degli atti del Gelli che si può concludere nel senso che manca la prova della adesione alla P2. Resta fermo che la adesione dell'interessato, accettata dalla organizzazione, basterebbe per consentire che si parli ai nostri fini di "appartenenza", senza che sia necessaria una iniziazione rituale; ma è proprio il momento della domanda di adesione alla P2 e della accettazione di tale domanda che è qui non accertato. In-

150.-

fatti non si conosce il contenuto del modulo che il dott. Nannarone afferma di avere sottoscritto e, d'altra parte, risulta documentato il distacco, se non la completa estraneità, dell'incolpato nei confronti della Loggia P2.

Da tutto ciò segue che il dott. Nannarone va assolto, per essere escluso l'addebito disciplinare.

13.- dott. Giacomo Randon.

Il dott. Randon è indicato nell'elenco alfabetico in vol. 2, pag. 72 e nei prospetti in vol. 2, pag. 235, vol. 2 ter, pag. 123 e 243, vol. 2 bis, pag. 12. Nell'ultimo prospetto ora citato, quello a colori, il nome del dott. Randon è velato di giallo, ma non lo è la quota; nella colonna delle 'Note' si legge "Con.". Negli atti si trova un elenco di ricevute che al n. 85 porta il nome del dott. Randon, con la annotazione non sottolineata, nè spuntata, "77 - cons. - 40", nonchè madre e figlia, separate e senza annotazioni di P (pagato), per lo stesso ammontare e riferito alla quota 1977 (vol. 2 ter, pag. 85,79 e 142).

I numeri di telefono del dott. Randon si trovano nella rubrica telefonica del Gelli. Negli atti è menzione della spedizione al dott. Randon di una circolare in data 28 luglio 1980 (vol. 2 pag. 8, Atti Comm. Sindona).

Il dott. Randon ha affermato e documentato la sua appartenenza alla Loggia P2 del Grande Oriente d'Italia fin dal 2 maggio 1969. In epoca, cioè antecedente alla

151.-

attribuzione al Gelli dell'incarico di riorganizzare la Loggia.

Il dott. Randon ha sostenuto di avere presto compreso che la P2 non svolgeva alcuna attività, tanto da chiederne spiegazioni al Gelli, da cui ottenne una giustificazione consistente nel fatto che ogni attenzione era stata dedicata al riconoscimento del Grande Oriente da parte della Gran Loggia d'Inghilterra ed alla unificazione del Grande Oriente con la massoneria di Piazza del Gesù. Successivamente cominciarono le notizie di stampa circa collegamenti del Gelli con responsabili di atti di terrorismo ed il dott. Randon ne chiese ragione al Gelli. Costui rispose che aveva provveduto a querelare i giornali che lo accusavano. Intanto il dott. Randon, nel 1975 o 1976, aveva preso contatto con il Maestro Venerabile di una Loggia di Arezzo, alla quale intendeva trasferirsi. Nell'ottobre o novembre 1978 il dott. Randon ricevette la visita dell'avv. Mario Valenti, che lo aveva introdotto alla massoneria. L'avv. Valenti era latore della richiesta di versamento della quota di iscrizione alla P2 per il 1977, lire 40.000.=, e della fotografia da applicare alla tessera. Il dott. Randon dichiarò di avere rifiutato sia il pagamento che la tessera. Dal Gelli ricevette poi telefonate in cui lo stesso si rammaricava per il suo atteggiamento e, dopo il giugno 1980, anche si doleva del fatto che il dott. Randon non era intervenuto al matrimonio della figlia del Gelli.

152.-

Il dott. Randon era stato testimone di nozze del dott. Marsili, quando questi aveva sposato una figlia del Gelli, ed aveva più volte dovuto occuparsi del matrimonio del collega Marsili, intervenendo per mettere pace e ricostituire i rapporti nelle famiglie Gelli/Marsili. Anche per questo la sua mancata partecipazione al ricevimento per le nozze di altra figlia del Gelli aveva assunto un significato particolare. Tanto che dopo tale ricevimento (giugno 1980) ricevette telefonate del Gelli. Al Procuratore Generale il dott. Randon ha dichiarato di avere ricevuto una telefonata subito dopo le nozze ora richiamate. La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia massonica P2 ha informato che risultano telefonate del Gelli al Randon in data 12 e 13 dicembre 1980 (quattro telefonate complessive), cosicchè rimane una discordanza temporale rispetto a quanto affermato dal dott. Randon. E tuttavia, in assenza di informazioni sul contenuto delle telefonate, va preso atto che una spiegazione viene fornita dall'incolpato e che si tratta di versione attendibile sulla base di quanto dichiarato anche dal dott. Marsili. Le telefonate quindi sembra debbano essere ritenute irrilevanti ai fini della valutazione della posizione del dott. Randon rispetto alla P2.

Rilevano invece le deposizioni dei due testimoni Piero Martini ed Enrico Fumagalli, che hanno confermato la intenzione del dott. Randon di passare ad una loggia aretina del 1974 o 75 ed anche il fatto che l'avv. Valentini (ora deceduto) aveva riferito del rifiuto del

153.-

dott. Randon di ritirare la tessera della P2.

Il ritrovamento in atti della madre e della figlia della ricevuta del versamento della quota, dimostra -oltre che la accuratezza della documentazione- anche la attendibilità del dott. Randon quando afferma il suo rifiuto di versare la quota e ritirate la tessera della P2. Nè la annotazione "Con" nella colonna delle note sul prospetto colorato sopra indicato, e la coloritura del nome del dott. Randon stanno qui a significare che l'incolpato abbia ricevuto la tessera. La tessera infatti, come risulta dalle ricordate deposizioni, venne consegnata ('Con') all'avv. Valenti, dal quale il dott. Randon non la ritirò. A questo punto per non credere alla versione data dall'incolpato bisognerebbe forzare i dati testuali risultati dagli atti, dati che si prestano invece ad essere letti conformemente alla narrazione dei fatti fornita dal dott. Randon. Da essa appare come il dott. Randon, quando cominciò a prendere cognizione della sospetta natura della P2 se ne allontanò, con una condotta inequivoca. Si tratta infatti di un rifiuto a versare la quota e ritirare la tessera, manifestato ad un amico ed aderente alla P2 come l'avv. Valenti, inviato dal Gelli.

Tutto ciò considerato non sembra che la condotta del dott. Randon possa dar luogo a responsabilità disciplinare.

14.- dott. Guido Barbaro.

La adesione del dott. Barbaro alla P2 del Gelli è

154.-

fuori discussione. Alla completezza delle annotazioni che si ritrovano negli atti del Gelli si unisce il riconoscimento della loro esattezza da parte dell'incolpato e la sua ammissione di essere stato avvicinato dal notaio Francesco Ioli di Torino, indotto ad aderire alla massoneria ed iniziato alla Loggia P2 in Roma, Hotel Excelsior, il 28 marzo 1980 alla presenza dell'ex Gran Maestro Gamberini, del generale Picchiotti e del generale Fanelli, in assenza del Gelli.

Il dott. Barbaro, presidente della Prima Corte d'Assise di Torino, inviò una sua memoria al Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 maggio 1981, pochi giorni dopo l'uscita sui quotidiani dei nomi degli aderenti alla P2 e prima che venisse reso noto il parere del Comitato Amministrativo di Inchiesta che espresse l'opinione che la P2 costituiva una associazione segreta ai sensi dell'art. 18 cpv. Cost.

Il dott. Barbaro ha inquadrato la sua adesione al Grande Oriente d'Italia, (negando rilevanza al fatto che si sia trattato della Loggia P2) nel contesto di una lunga vicenda che lo ha visto protagonista, dal 1976, di gravissimi procedimenti penali a carico di terroristi della banda armata Brigate Rosse. Nel corso degli anni, segnati da numerosi omicidi e da innumerevoli attentati che contribuivano a creare una atmosfera di paura che si manifestava negli stessi ambienti forensi ed in particolare tra i magistrati; mentre ai sanguinosi successi del terrorismo non sembravano contrapporsi corrispondenti successi

155.-

della repressione giudiziaria, così che il terrorismo cresceva ed appariva vincente, la sede giudiziaria di Torino venne scelta dalla Cassazione per la unificazione di numerosi processi alla banda Brigate Rosse che in Torino sembrava aver posto la base operativa maggiore. La Corte di Assise venne presieduta dal dott. Barbaro, in particolare nel processo 1976-78, al c.d. Nucleo Storico delle Brigate Rosse, quel processo che il terrorismo aveva stabilito non doversi concludere, perchè 'la rivoluzione non si processa'. E' fatto notorio, bene illustrato dal difensore del dott. Barbaro, che in quegli anni il dott. Barbaro divenne, senza ostantazione, simbolo di un consapevole, rischioso adempimento del dovere di magistrato. Non è eccessivo dire che il dott. Barbaro fu in quegli anni rappresentante della civile risposta giudiziaria al terrore delle bande armate. Il suo ruolo di presidente della Corte d'Assise lo poneva in posizione rappresentativa ed ognuno sa quanto le posizioni rappresentative ed emblematiche abbiano attirato le minacce e le violenze terroristiche. In quegli anni il dott. Barbaro venne fatto oggetto anche di critiche per eccessiva attenzione alle garanzie processuali degli imputati, spesso da parte di chi, dentro e fuori la magistratura, si teneva lontano dai problemi pratici e di principio che sorgevano dalla conduzione dei dibattimenti. E' in questo quadro di esperienza che il dott. Barbaro ha inserito la sua accettazione della proposta di

156.-

aderire alla massoneria. Proposta che egli valutò come espressione di un apprezzamento che le istituzioni della Repubblica non gli avevano manifestato. Sulla condotta del dott. Barbaro quale presidente della Corte d'Assise di Torino e sullo stato d'animo in cui versava quando ricevette l'offerta di entrare a far parte della massoneria, hanno deposto il dott. Attilio Rossi (già presidente della Corte d'Appello di Torino), il dott. Luigi Corradini (presidente della Terza Corte d'Assise di Torino) ed il dott. Giancarlo Caselli (Giudice Istruttore del Tribunale di Torino). Dalle ricordate deposizioni risultano i fatti e le valutazioni ora svolte sul ruolo e sulla figura del dott. Barbaro.

I motivi che hanno indotto il dott. Barbaro ad aderire alla P2 -nonostante che le caratteristiche della Loggia dovessero sconsigliarlo dal farlo, a prescindere dalla natura del rapporto P2/Grande Oriente- sono qui rilevanti. Essi valgono infatti ad escludere, nel caso del dott. Barbaro qualunque coincidenza di scopi con quelli più sopra accertati della P2 e qualunque interferenza con il dovere di fedeltà alla Repubblica.

Non si può non rilevare che anche dopo l'adesione alla P2 il dott. Barbaro continuò a presiedere gravi processi di terrorismo e che la sua figura fu oggetto di vivo apprezzamento; egli divenne presidente del gruppo di Magistratura Indipendente della Associazione Nazionale Ma-

157.-

gistrati e il prestigio acquisito venne persino ritenuto utilizzabile da una forza politica (Democrazia Cristiana) che gli offrì il posto di capolista nelle elezioni comunali del 1980 (memoria 30 maggio 1981).

Ma tutto ciò non varrebbe ad escludere che la condotta del dott. Barbaro, quantomeno a titolo di colpa, integri gli estremi dell'illecito disciplinare.

Unitamente alle considerazioni sopra svolte, giustifica la conclusione negativa in ordine alla responsabilità disciplinare del dott. Barbaro la considerazione della condotta che lo stesso ha tenuto immediatamente dopo divenuti noti i nomi degli aderenti e scoppiato lo scandalo della P2.

E' giurisprudenza che, nella valutazione della lesione del prestigio di cui il magistrato deve godere (evento e ratio della presente incolpazione disciplinare), è "necessaria la valutazione globale dei fatti contestati, esaminandoli nello loro interezza ed in rapporto alle circostanze che di tali fatti hanno determinato il significato e gli effetti" (Cass. Sez. Unite, 12 ottobre 1974, n. 2820). Alla luce di tale esatto principio occorre tenere nel dovuto conto quanto il dott. Barbaro abbia fatto nella immediatezza della scoperta degli elenchi della P2. L'incolpato ha immediatamente riferito al Consiglio Superiore della Magistratura i fatti che lo avevano portato ad aderire alla P2 ed ha anche fornito prove documentali che hanno consentito -anche in questo procedimento- di

158.-

accertare la verità. Contemporaneamente ha portato a termine il procedimento a carico di Peci Patrizio + 72, redigendo e depositando la gravosa sentenza in poco più di un mese, per evitare che -come gli era stato fatto presente- il mancato deposito della motivazione della importante sentenza, valesse ad impedire nei confronti suoi e, quindi, degli altri magistrati inseriti nelle liste della P2, eventuali provvedimenti cautelari di cui, nel luglio 1981, si parlava.

La lealtà del dott. Barbaro, nei confronti della istituzione giudiziaria, nell'esercizio della sua funzione di presidente della Corte d'Assise di Torino e, specificamente, in occasione del venire in luce dei fatti per cui è processo, è circostanza che conduce ad escludere -nella dovuta complessiva valutazione- che egli abbia perduto o visto diminuito il prestigio e la fiducia di cui il magistrato deve godere. Non può non rilevarsi che il comportamento del dott. Barbaro, dal maggio 1981 è stato opposto a quello della maggior parte degli incolpati e, significativamente, contrastante con quanto suggerito e disposto dalla "Sintesi delle norme" della P2.

Si conclude quindi affermando che, provata la adesione del dott. Barbaro alla Loggia segreta P2, la condotta dell'incolpato complessivamente considerata non integra illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511.

159.-

P. Q. M.

LA SEZIONE DISCIPLINARE

del Consiglio Superiore della Magistratura

visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511,

DICHIARA

-irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 1 e 5 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17;

-manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relativa all'art. 6 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17, all'art. 212 T.U.L.P.S., agli artt. 18, 32, 33 e 34 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, così come prospettate nel corso del procedimento;

e, respinta ogni altra eccezione,

DICHIARA

i dottori: Domenico RASPINI, Vittorio LIBERATORE, Domenico PONE, Elio SIGGIA, Giovan Vincenzo PLACCO, Antonio STANZIONE, Renato Giuseppe CROCE, Giovanni PALAIA, Salvatore CASSATA, responsabili della incolpazione loro ascritte e il dott. Mario MARSILI responsabile della incolpazione ascrittagli nel procedimento n. 4/1982 e

INFLIGGE

- al dott. PONE e al dott. SIGGIA, la sanzione della rimozione;

- al dott. CASSATA, la sanzione della perdita di anzianità di anni due, disponendone il trasferimento di ufficio;

160.-

- ai dottori LIBERATORE e RASPINI, la sanzione della censura, disponendo per entrambi il trasferimento d'ufficio;

- ai dottori CROCE, PALAIA, PLACCO e STANZIONE la sanzione della censura;

- al dott. MARSILI la sanzione dell'ammonimento.

ASSOLVE

i dottori: Guido BARBARO, Paolo NANNARONE, Giacomo RANDON, nonché il dott. Mario MARSILI per l'incolpazione di cui al procedimento n. 57/1981, poichè risultano esclusi gli addebiti disciplinari.

DICHIARA

non proseguibile l'azione disciplinare nei confronti del dott. Salvatore PASTORE, per sopravvenuta cessazione del rapporto di impiego.

ORDINA

la trasmissione degli atti relativi alle deposizioni dei testimoni Letterio CELONA, Antonio LOMBARDO ed Ernesto D'IPPOLITO al Pretore di Roma per quanto di sua competenza.

Roma, 9 febbraio 1983

I COMPONENTI

Palais
Palais
Palais
Palais
Med. inf. p. n. st.
Francesco Politi

161.-

Vincenzo Merisio
Vincenzo Celdone

IL PRESIDENTE

Giancarlo Merisio

IL SEGRETARIO

Armando


Depositata in Segreteria oggi 16 marzo 1983.

IL SEGRETARIO

Armando

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
del Consiglio superiore della magistratura

Armando



Stralcio della sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione di conferma delle pronunce emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE (*).

(*) La sentenza in questione è stata emanata in data 8 novembre 1984; di essa pertanto la Commissione non ha avuto modo di tener conto. Viene peraltro inserita nella presente pubblicazione a fini di completezza della trattazione.

OMISSIS

militanza ideologica e politica in campo ecologico,
che mal si conciliava con l'impostazione politica
della loggia P2 e con gl'intenti reazionari ed ever-
sivi del Gelli.

4. E' pregiudiziale all'esame delle doglianze
formulate dal ricorrente il problema della natura
giuridica della loggia P2 di Licio Gelli.

Sebbene le censure non ne pongano ^(in discussione) la strut-
tura, è opportuno precisare - di fronte alla perples-
sità manifestate al riguardo durante la discussione
orale - che si tratta di un'associazione, secondo la
nozione di questa figura giuridica collettiva recepi-
ta da gran parte della dottrina e condivisa dalle
Sezioni Unite, che fa perno sulla natura negoziale
del vincolo, sulla struttura aperta del rapporto e
sulla interna organizzazione del gruppo, anche sotto
il profilo dell'acquisizione dei mezzi necessari al
conseguimento di uno scopo comune.

In particolare, per quanto interessa, va detto
che l'esistenza dell'associazione deve ritenersi com-
patibile sia con la ^(non) conoscenza fra gli associati e
sia con la mancanza di una sede stabile e di una pra-
tica di vita associativa, mentre la compresenza fisi-
ca dei partecipanti non legati da un preconstituito
vincolo di carattere organizzativo contraddistingue



- 36 -

il diverso fenomeno della riunione.

Correttamente, dunque, la Sezione disciplinare si è basata esclusivamente sui requisiti essenziali innanzi indicati nel qualificare la P2 come associazione, in quanto costituita da una pluralità di persone organizzata per fini istituzionali comuni e regolata da precise norme relative ai rapporti interni ed esterni.

5. La sopravvenienza della legge 25 gennaio 1982 n.17, di applicazione dell'art.18 Cost.; pone anzitutto il problema generale ed astratto della sua operatività ai fini della indagine relativa al carattere di associazione segreta vietata della loggia P2 ed alla definizione giuridica della condotta illecita. Ciò in quanto si può prospettare una duplice interpretazione della legge medesima, a seconda che la si consideri applicabile o meno, per quanto riguarda l'indagine suddetta, anche ai fatti giuridici anteriori alla sua entrata in vigore.

La sentenza impugnata, attraverso il contemporaneo operare del precetto costituzionale e di quello deontologico, ha rinvenuto nel quadro normativo precedente una compiuta disciplina dell'illecito in questione, anche con riferimento al periodo



- 37 -


in cui si sono verificati i fatti di cui al processo. Invero, posto che sia esatta questa ricostruzione la ricerca della normativa applicabile non può arrestarsi alla mera constatazione che la nuova legge ha inteso regolare, in materia disciplinare, anche ~~di~~ l'illecito correlato all'appartenenza alla loggia P2. Ma occorre stabilire, inoltre, se la nuova disciplina sia suscettibile di operare retroattivamente rispetto ad una situazione già regolata, per quanto riguarda i magistrati, dalla normativa anteriore; e, prima ancora, se le due discipline siano diverse, quanto alla valutazione e alle ^{conseguenze} sanzionatorie del comportamento del magistrato che abbia aderito alla loggia P2, essendo evidente che, in caso di risposta negativa al quesito, un problema di retroattività della legge n.17 del 1982, rispetto all'ordinamento disciplinare del magistrato, non si può neppure porre.

E' necessario per ciò controllare se la disciplina anteriore - come ha ritenuto la sentenza in esame - sia di per sé completa ed esauriente ai fini della integrazione degli estremi normativi dell'illecito contestato all'inculpato.

6. La natura della norma contenuta nell'art.


- 38 -

18, secondo comma, Cost., secondo cui "sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" non dà luogo a particolari problemi per quanto concerne il carattere precettivo della disposizione. Difatti, a parte la ormai superata distinzione concettuale fra norme costituzionali programmatiche e precettive, ciò che rileva, ai fini che si considerano, è il contenuto del comando giuridico espresso, che non consente equivoci circa la preteritorietà del divieto e il suo carattere di assoluta attualità nell'ordinamento giuridico.



Per quanto riguarda il significato della disposizione costituzionale, è necessario tener presente, in conformità alla dottrina pressochè unanime, che non può anzitutto confondersi fra divieto di segretezza e obbligo generalizzato di pubblicità, che, ove imposto dal Costituente, avrebbe inciso altresì sulla riservatezza. Nell'ordinamento costituzionale la segretezza, di per sé, non costituisce un disvalore, ma anzi è garantita e tutelata con particolare riferimento a date manifestazioni dell'attività individuale (art. 15 Cost.). Nè in via di principio può riconoscer

si alla segretezza un valore negativo nell'ordina-
mento vigente, ove si rifletta sulla tutela ac-
cordata alla riservatezza delle persone, al se-
greto professionale, commerciale, industriale etc..
La segretezza per essere costituzionalmente proi-
bita, deve coinvolgere la stessa esistenza del-
l'associazione nel suo complesso e nella sua iden-
tità sostanziale, nel senso cioè che essa deve
essere "voluta" come strumento di attuazione del
fine, anche se poi ad un certo punto della sua
esistenza il fatto che la medesima si sia costi-
tuita con quelle particolari caratteristiche di
venga di pubblico dominio.



Tuttavia, la dottrina prevalente osserva che
la nozione costituzionale di segretezza non solo
deve accogliere il carattere innanzi accennato,
ma deve tener conto che il divieto non involge
genericamente ed indistintamente tutte le associa-
zioni segrete, intese nel senso di cui sopra, la
cui esistenza è compatibile con le finalità del
l'ordinamento giuridico, ma interessa in maniera
esclusiva quelle associazioni segrete che ispira-
no la propria attività alla realizzazione di sco-
pi politicamente rilevanti, i quali incidono di-
rettamente o indirettamente sullo svolgimento

— 40 —

delle funzioni dello Stato e degli enti pubblici.


Tale concenzione è condivisa dalle Sezioni unite, sul riflesso che, trattandosi di una limitazione ad un diritto di libertà costituzionalmente garantito, s'impone una interpretazione di carattere restrittivo ed il limite medesimo è pienamente giustificato solo in quanto l'agire segreto sia idoneo a ledere o a mettere in pericolo interessi di rilevanza politica, per i quali si impongono la chiarezza e la trasparenza dell'attività.

Questa interpretazione trova riscontro anzitutto all'interno stesso della disposizione costituzionale, laddove questa accomuna nel divieto le associazioni che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, dimostrando di voler attribuire rilievo decisivo alla finalità dell'associazione in tal modo perseguita; ed, inoltre, nei principi ispiratori degli artt. 39, 3° comma, e 49 Cost., dai quali si desume che, quando si tratta di associazioni che istituzionalmente perseguono finalità di carattere politico, il Costituente ha inteso riconoscerne la libertà di organizzarsi e di operare sulla base di un ordinamento di carattere democratico, che garantisca pertanto il controllo



della loro attività, cui è connesso il principio della responsabilità politica. E questa regola riguarda indistintamente non solo le associazioni che sorgono come segrete, secondo la loro conformazione originaria, ma anche quelle ramificazioni e correnti di associazioni palesi, le quali successivamente assumono il carattere della segretezza, in quanto tendono, in uguale misura, ad incidere surrettiziamente sullo svolgimento della vita democratica del Paese. Va da sé che, ai fini del divieto in esame, non si richiede che l'associazione persegua scopi illeciti o si proponga, comunque, finalità sovversive nei confronti dell'istituzione, poichè lo scopo illecito è già vietato nel primo comma dell'art. 18 Cost.. Il ^{cap. 1} ~~e. p. v.~~ al contrario, intende in ogni caso proibire le associazioni segrete qualunque sia il fine politico in concreto perseguito, ancorchè si tratti di scopi di interferenza sull'apparato dei pubblici poteri e sullo svolgimento dell'attività politica, che miri ad ottenere un preteso miglioramento delle istituzioni vigenti.

Per quanto riguarda il concreto operare nei confronti dei singoli, occorre precisare che la



- 42 -

condotta vietata si risolve, ai sensi delle norme su menzionate, nella mera partecipazione all'associazione segreta, con le modalità comprese che tale partecipazione può nei singoli casi presentare; mentre non si richiede, a tal fine, che l'associato abbia in qualche modo attivamente contribuito alla realizzazione dello scopo comune.

7. l'indagine si deve quindi concentrare sulla operatività concreta del divieto, nel senso che è necessario distinguere se trattasi di norma di applicazione immediata o meno, se cioè il comando giuridico, tanto sotto il profilo della condotta vietata che sotto il profilo della sanzione applicabile, sia di per sé idoneo ad essere portato ad esecuzione nell'ordinamento, a prescindere da qualsiasi ulteriore intervento legislativo che specifichi e puntualizzi i contorni e i caratteri della segretezza dell'associazione e ne determini le conseguenze sanzionatorie per i partecipanti.

Per quanto riguarda la disciplina dei magistrati, la operatività del divieto di partecipazione ad una associazione segreta trae giuridico fondamento dall'art.18 della legge sulle guarentigie (R.D.L. 31 maggio 1946 n.511). La norma -la cui legittimità è stata riconosciuta dalla sentenza del-



la Corte Costituzionale 8 giugno 1981 n.100 sotto il profilo della sufficiente tipicizzazione del precetto, avuto riguardo alla particolare natura dell'illecito ^{ha} previsto come illecito disciplinare del magistrato il comportamento che implichi una violazione dei suoi doveri ovvero lo renda, in ufficio o fuori, immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che compromette il prestigio dell'ordine giudiziario. Trattasi di una normativa la quale comprende nella sua ampia previsione anche, e soprattutto, il comportamento contrastante con i precetti costituzionali che tendono a tutelare i supremi interessi della comunità nazionale, tra i quali rientra il divieto di partecipazione ad associazioni segrete di cui all'art.18, secondo comma, Cost..



In virtù di tale precetto, il divieto risulta sanzionato per i magistrati da una serie di misure disciplinari, che consentono di ^{graduare} ~~grattare~~ la sanzione alla entità del fatto, tenuto conto delle modalità concrete attraverso cui l'illecito si realizza.

Accogliendo le precedenti conclusioni circa le fonti normative dalle quali si ricavano gli

- 44 -

elementi sufficienti per individuare un illecito disciplinare del magistrato che aderisca ad una associazione segreta, la ricostruzione del sistema consente di rilevare che la norma costituzionale, di immediata operatività, era di per sé già idonea a funzionare nel senso di imporre ai magistrati, ai fini disciplinari, un divieto categorico di partecipazione ad associazioni segrete, secondo la definizione che di esse si è accolta sub. n.6. E la successiva introduzione nell'ordinamento della legge 25 gennaio 1982 n.17 non ha inciso sui caratteri dell'illecito in questione, trattandosi di una disciplina successiva che, nella definizione dell'associazione segreta vietata, coincide in maniera precisa ed esauriente con la definizione accolta.

Non si pone, dunque, nella fattispecie, un problema di retroattività della nuova disciplina. In realtà, una nuova legge, in tanto può operare retroattivamente nei singoli casi completi, in quanto non sussista per il passato una specifica normativa che già a quell'epoca regoli compiutamente ed allo stesso modo la medesima situazione, il che non si verifica nel caso in esame.

Questo rilievo consente altresì di ritenere



del tutto superfluo qualsiasi indagine circa l'applicazione dell'art.212 T.U.L.P.S. del 1931, sia direttamente che per il tramite dell'art.6 della legge n.17 del 1982, restando conseguentemente assorbite le eventuali questioni di costituzionalità di tali fonti normative. Del resto, lo stesso riferimento all'art.212 T.U.L.P.S., contenuto nell'art.6 della legge n.17 del 1982 per disciplinare le situazioni pregresse, dimostra ancora una volta, se fosse necessario, che il legislatore ha inteso regolare per il passato situazioni giuridiche prive di un'autonoma ed esauriente disciplina.

8. La sentenza impugnata, nel qualificare segretamente la loggia P2 di Licio Gelli, si è sostanzialmente attenuta ai principi suddetti, facendo richiamo agli artt.18, 2° comma, Cost., e 18 del r.d. l. 511/46, mentre il riferimento all'art.212 T.U.L.P.S. è stato dalla medesima compiuto soltanto ad abundantiam, a titolo confermativo del risultato già precedentemente raggiunto.

Nel procedere a tale qualificazione, la sentenza non è caduta in alcuna contraddizione logica (del resto emendabile in questa sede ex art.384, comma.2°, c.p.c.), perchè se da un lato i giudici



- 46 -

disciplinari hanno ritenuto che la segretezza dell'associazione prescinde dalla illiceità dei fini (secondo una nozione più ampia di associazione segreta), ne hanno poi accolto una nozione più ristretta, facendola coincidere con le associazioni che perseguono finalità politiche.

D'altro canto, non è dubbio che l'applicazione dei principi suddetti sia stata compiuta in maniera corretta, avendo il giudice disciplinare accertato che: a) l'obbligo della segretezza ineriva all'essenza medesima del rapporto associativo, essendo imposto agli aderenti, con precise regole di comportamento, sia nel momento costitutivo del rapporto che durante il suo svolgimento; b) mancava una sede fissa, la documentazione organizzativa era scrupolosamente occultata e si ~~evitava~~ evitava la conoscenza fra gli associati; c) lo scopo dell'associazione non era soltanto di assistenza e di solidarietà tra gli associati (come in una comune loggia massonica), ma anzi tale apparente finalità costituiva lo strumento di cui la loggia P2 si serviva per realizzare un fine ~~del~~ ~~recondito~~ recondito di carattere strettamente politico consistente in un'attività di penetrazione e di interferenza in istituzioni e organismi di pubblico



interesse per influenzare, a tutti i livelli, in maniera occulta il funzionamento dei pubblici poteri (come risultava dal "piano di rinascita democratica" elaborato nel 1976).

- 47 -

Questa analisi, compiutamente svolta dalla decisione della Sezione disciplinare, non è contraddetta dal rilievo secondo cui la P2 di Gelli non potrebbe essere definita associazione segreta perchè inserita nell'elenco delle logge della Massoneria ufficiale. Il rilievo non è pertinente, poichè dagli accertamenti di fatto contenuti nella impugnata sentenza risulta che fino al 1976 la loggia P2 costituiva - è vero - una comune loggia coperta, ma poi fu sospesa dalla Massoneria ufficiale ed in questo periodo iniziò ad operare in maniera autonoma sotto la direzione di Licio Gelli, che le imprime quelle caratteristiche che la Sezione disciplinare ha riscontrato per riconoscere la qualificazione di associazione segreta vietata. Tanto meno può infirmare la conclusione predetta la circostanza che nel 1976 il Gelli consegnò al Procuratore della Repubblica di Firenze l'elenco degli aderenti alla P2, in quanto, come la sentenza denunziata ha posto in rilievo, si trattò non di un comportamento volontario e



- 48 -

spontaneo, ma della esecuzione di un ordine del P.M., cui il destinatario non poteva legittimamente sottrarsi.

Nè, infine, sussiste contraddittorietà di motivazione sotto il profilo che la Sezione disciplinare, in contrasto con le conclusioni della Commissione amministrativa di inchiesta cui si è richiamata (e che ha ritenuto la loggia di Gelli altra cosa dalla Massoneria ufficiale), ha affermato che la P2 rimase legata fino all'ultimo ai vertici del Grande Oriente d'Italia. Trattasi di un punto della motivazione che, come ha avvertito la stessa sentenza, non ha spiegato alcuna influenza sul decisum, non essendo rilevante accertare in questa sede un eventuale coinvolgimento della Massoneria ufficiale con l'attività della loggia P2; nè la Sezione si è posta in contrasto con se stessa, non risultando da alcun passo della motivazione che essa abbia inteso recepire in toto le conclusioni della suddetta Commissione.

9. Quanto al profilo soggettivo dell'illecito disciplinare, la sentenza impugnata ha affermato che è censurabile, sotto il profilo disciplinare, non solo la condotta che sia assistita dalla piena consapevolezza delle caratteristiche che fanno



del soldizio una associazione segreta, ma anche quella che riveli imprudenza e mancanza di cautela allorchè si aderisca ad una siffatta organizzazione o si persista nel permanervi, nonostante la conoscibilità dell'effettivo carattere del sodalizio medesimo, assumendo come elemento costitutivo dell'illecito quanto meno la colpa, il che esclude che la Sezione disciplinare abbia configurato una fattispecie di responsabilità oggettiva.

- 49 -

In senso contrario è stato obiettato che la partecipazione ad un'associazione segreta, per infrangere il divieto dell'art.18, 2° comma, Cost. e dell'art.18 R.d.l. 511/46, debba essere necessariamente volontaria e consapevole dei fini propri della istituzione, in quanto la mancanza di questo requisito inciderebbe sulla stessa validità dell'adesione, per cui non si potrebbe contestare la partecipazione alla medesima.

Senonchè, quando si tratta di valutare l'illecito disciplinare consistente nella partecipazione ad un'associazione segreta, non viene in rilievo la validità dell'atto di adesione sotto il profilo privatistico, ma si prende in esame il comportamento del soggetto, il quale, sia con



- 50 -

sapevolmente che colposamente (ignorando, ma potendo conoscere i reali fini dell'associazione), abbia leso o posto in pericolo gli interessi tutelati dalle norme dell'ordinamento cui appartiene. Invero, la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nell'affermare il principio secondo cui può incorrere in colpa disciplinare, come tale passibile di sanzione, il magistrato che per mera imprudenza abbia tenuto una condotta obiettivamente idonea a compromettere la stima, la fiducia e la considerazione pubblica per la funzione che esercita (cfr. sent. 3305/74, 784/80 e 5832/81).

In altre parole, la partecipazione all'associazione segreta P2 - come ha esattamente rilevato l'impugnata sentenza - pone il magistrato in condizioni tali da rendersi comunque immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario. Il che si comprende quando si tenga presente (con la Sezione disciplinare), da un lato, l'alone di sospetto che circonda la partecipazione ad un tale tipo di associazione; dall'altro, l'obbligo che incombe al magistrato, con maggiore intensità rispetto a qualsiasi altro sogget



to, di accertarsi circa la effettiva natura e consistenza degli scopi dell'associazione cui aderisce o di cui già fa parte.

Non è senza significato che, proprio per garantire la necessaria e imprescindibile imparzialità dei magistrati, l'art. 98 Cost. ha previsto che con la legge si possano stabilire per essi, limitazioni del diritto di iscriversi a partiti politici. La limitazione — anche se in concreto rimessa al potere discrezionale del legislatore ordinario — rende a maggior ragione coerente con il sistema una interpretazione degli artt. 18, secondo comma, Cost. e 18 R.d.l. 51/46 nel senso che i magistrati, se possono subire restrizioni nell'isciversi ad associazioni palesi, quali sono i partiti politici, devono più di ogni altro soggetto osservare un particolare dovere di avvedutezza e diligenza nell'aderire ad una associazione segreta o nel permanervi, in quanto sono tenuti ad accertarsi che la medesima non si ponga fini politicamente rilevanti. E di questo dovere di diligenza e di avvedutezza la Sezione disciplinare ha riscontrato in concreto la violazione, avendo osservato, con riferimento alle posizioni di tutti gli incolpati, che la



campagna di stampa, la quale, a partire dall'ottobre 1980, aveva avuto ad oggetto le attività della P2 e dei suoi affiliati in relazione a gravi fatti criminosi - da episodi terroristici ed eversivi a vicende come lo "scandolo dei petroli" - necessariamente incideva sul profilo soggettivo dell'illecito per i riflessi che le notizie di stampa potevano avere avuto sulla conoscenza, da parte dei magistrati aderenti, circa la segretezza e le effettive finalità della loggia P2 di Gelli.

10. Le censure relative all'attendibilità delle liste s'infrangono contro l'accertamento di fatto compiuto dai giudici disciplinari, i quali hanno attribuito ad esse un valore probatorio - in mancanza di riscontri negativi - attraverso un incisivo e penetrante coordinamento fra le liste medesime; i prospetti e gli altri documenti della loggia P 2. E la relativa motivazione, immune da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Nè la sentenza è censurabile per avere, da un lato, affermato l'attendibilità delle liste, e, dall'altro, negato l'audizione di Gelli come testimone sul presupposto della sua inattendibilità.

ORIE SUPRM

Si tratta, infatti, di fonti, di prova diverse, l'una già costituita, l'altra da costituire, la cui valutazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

11. La sentenza impugnata, nell'individuare il momento perfezionato della partecipazione alla P 2, ha, a tal fine, attribuito rilievo decisivo alla domanda di adesione accettata dagli organi dell'associazione, indipendentemente dagli eventi successivi (iniziazione, giuramento, pagamento delle quote) ritenuti attinenti alla formalizzazione del rapporto associativo già costituito.

L'affermazione merita consenso, essendo noto che l'atto di partecipazione ad un organismo associativo integra un accordo delle volontà tra associante e associato, in virtù del quale il contratto (aperto) si estende nel suo complesso al nuovo aderente. Ciò che rileva, al riguardo, è la domanda di adesione accettata, mentre gli altri adempimenti si riferiscono al momento attuativo del rapporto e, in quanto tali, possono spiegare efficacia ai fini della prova dell'avvenuta adesione, che necessariamente presuppongono.

12. Nel quadro dei principi enunciati in via

OMISSIS



Sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. emessa l'11 novembre 1983, relativa al procedimento a carico del dott. Paolo Zucchini, la cui posizione è stata stralciata da quella degli altri imputati per lo stesso fatto.



COMM. P2
Mod. 38
000757
RISERVATO

Consiglio Superiore della Magistratura
Comitato di Presidenza

Prot. N.° 4185
Risp. al foglio N.° 2326/C.P2
del 13 aprile 1984
Alleg. N.° 1

Roma, 10 MAG. 1984 19

- AL PRESIDENTE della Commissione Parla-
mentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2
Camera dei Deputati-Senato della Repubblica
R O M A

OGGETTO

In conformità alla deliberazione del Comitato di Presidenza dell'8 maggio 1984, Le trasmetto copia della sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare di questo Consiglio in data 11 novembre 1983 relativa al procedimento disciplinare a carico del dott. Paolo ZUCCHINI, giudice del Tribunale di Roma.

Mi riservo di inviare copia del verbale del Consiglio del 5 aprile 1984 non appena esaurita la procedura di approvazione del verbale medesimo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo De Carolis

N. 2354 / C.P2



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

Commissione Parlamentare d'Inchiesta

sulla Loggia Massonica P 2

Il Presidente

Roma, 13 APR 1984
Prot. n. 2326/C.P2

Sen. Giancarlo DE CAROLIS
Vice Presidente del C.S.M.
Piazza Indipendenza

R o m a

Egregio Presidente,

approssimandosi la data di chiusura dei lavori della Commissione da me presieduta e dovendosi acquisire gli ultimi documenti rilevanti ai fini della inchiesta parlamentare, La prego di voler disporre la trasmissione a questa Commissione dei seguenti atti del Consiglio Superiore della Magistratura:

- 1) la sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. con la quale è stato assolto il giudice Paolo Zucchini, iscritto nella lista della Loggia P2 e la cui posizione era stata stralciata da quella degli altri ~~imputati~~ per lo stesso fatto;
- 2) il verbale della seduta del C.S.M. tenutasi il 5 aprile 1984 in cui è stata disposta l'archiviazione della indagine nei confronti dei magistrati nominati nella così detta lettera di Managua.

Cordiali saluti.

(On. Tina Anselmi)

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori:

Avv. Giancarlo	DE CAROLIS	-Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>PRESIDENTE</u>
Avv.prof.Alfredo	GALASSO	-Componente eletto dal Parlamento <u>COMPONENTE</u>
Dott. Arnaldo	VALENTE	-Magistrato di corte di cassazione dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori <u>COMPONENTE</u>
Dott. Vittorio	MELE	-Magistrato di corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione <u>COMPONENTE</u>
Avv. prof.Francesco	GUIZZI	-Componente eletto dal Parlamento <u>COMPONENTE</u>
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY	-Magistrato di corte di appello <u>COMPONENTE</u>
Dott. Vincenzo	MARICONDA	-Magistrato di tribunale <u>COMPONENTE</u>
Dott. Francesco	IPPOLITO	-Magistrato di tribunale <u>COMPONENTE</u>
Dott. Vincenzo	ODDONE	-Magistrato di corte di cassazione <u>COMPONENTE</u>

con l'intervento del Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte dott. Manfredo GROSSI e con l'assistenza del se-



2.

gretario magistrato di appello dott. Pietro NIGRIS COSATTI-
NI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento disciplinare n. 8/83 R.G. a carico del

dott. Paolo ZUCCHINI,
magistrato di corte di cassazione con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma,

i n c o l p a t o

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212
T.U. legge P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18 R.D.L. 31 mag-
gio 1946, n. 511, nonché del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 sul
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per avere
fatto parte della Loggia Propaganda 2, associazione segre-
ta, compromettendo così il prestigio dell'Ordine giudizia-
rio e rendendolo immeritevole della fiducia e della consi-
derazione di cui deve godere il magistrato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 28 gennaio 1983, la Sezione



3.

disciplinare ha disposto la separazione del procedimento relativo al dott. Paolo Zucchini, dopo aver preso atto dell'istanza dello stesso incolpato del 24 gennaio 1983 e della nota del Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta per la Loggia Massonica P2 del 25 gennaio 1983, sul rilievo che, alla stregua dei necessari adempimenti, non appariva facile ed immediata l'acquisizione degli atti indicati nella nota della Commissione di Inchiesta, riguardanti solo l'incolpato Zucchini, secondo le notizie di stampa raccolte.

In seguito alla separazione, veniva notificato al dott. Zucchini l'11 marzo 1983 decreto di convocazione 24 febbraio 1983, con invito a comparire all'udienza del 22 aprile 1983, nella quale veniva dichiarata la contumacia dell'incolpato.

Su istanza scritta di quest'ultimo, datata 22 aprile 1983, e con l'adesione del Pubblico Ministero, la Sezione disciplinare, all'udienza del 29 aprile 1983, ordinava richiedersi al Presidente del Consiglio dei Ministri gli atti e documenti pervenuti alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, riguardanti il dott. Paolo Zucchini e ordinava, altresì, l'allegazione a questo procedimento di copia dei documenti inerenti al procedimento definito nei confronti del dott. Raspini Domenico ed altri (proc. n. 57/81 e 4/82 R.G.).

I documenti venivano richiesti con lettera del



4.

2 maggio 1983 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, allegando la nota del Presidente della Commissione Parlamentare 25 gennaio 1983 nella quale si precisava che non si procedeva all'invio dei documenti trattandosi di documentazione pervenuta a seguito di disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio e non di materiale formato per iniziative istruttorie intraprese dalla Commissione.

Dopo ulteriori richieste del 23 maggio e del 24 giugno 1983, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il C.E. S.I.S. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza) rispondeva con nota del 18 luglio 1983, in atti, concludendo che "manca la possibilità di aderire alla richiesta" di invio degli atti e documenti più volte citati.

All'udienza di discussione dell'11 novembre 1983, nella persistente contumacia del dott. Zucchini, il Procuratore Generale concludeva per la piena assoluzione dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Sezione, in via preliminare, che la risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri fonda



5.

il diniego degli atti e documenti sulla legge 24 ottobre 1977 n. 801 - concernente "l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" - che non comprende fra gli organi, ai quali devono essere comunicate le informazioni e le notizie acquisite dai servizi, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nonchè sul principio generale di riserbo, desumibile da detta legge, secondo il quale sarebbe preclusa la possibilità di rendere note all'esterno, fuori dei casi espressamente previsti, le notizie e le informazioni acquisite.

Quanto, infine, all'obbligo di corrispondere alla richiesta di esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 342 c.p.p., sempre la richiamata nota rileva che la Sezione disciplinare del Consiglio non è tra i titolari del potere di cui alla anzidetta disposizione.

Ciò posto, va osservato che la esplicita indicazione, nella legge n. 801, dei soggetti ai quali debbono essere comunicate le informazioni e le notizie acquisite dai servizi di sicurezza - Ministri da cui i servizi dipendono ed il CESIS (artt. 4 e 6); organi di polizia giudiziaria (art. 9)- e, in quest'ultimo caso, anche le condizioni alle quali è subordinato l'adempimento di detto obbligo, inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto delimitare soggettivamente ed oggettivamente, in modo rigoroso, l'ambito di operatività del



6.

dovere di trasmissione delle informazioni e delle notizie acquisite dai servizi di sicurezza.

Ciò, d'altra parte, risponde alle finalità della citata legge n. 801 che, disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento di servizi essenziali per la sicurezza dello Stato, non poteva non considerare, per quanto riguarda la trasmissione di informazioni e notizie, la necessità di assicurare un regime improntato al massimo riserbo e quindi, per tale ragione, prevedere anche una normativa, se del caso, in deroga a quella stabilita in via generale. Ed in effetti tutte le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 contengono deroghe espresse a norme del codice penale e del codice di procedura penale.

In tal senso è altresì significativa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 801, secondo cui lo stesso Comitato Parlamentare di Vigilanza può ottenere solo informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi.

In sostanza, la rigorosa scelta operata dal legislatore in ordine agli organi ai quali debbono essere comunicate le informazioni e le notizie dai servizi di sicurezza trova giustificazione in un giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti, nei compiti affidati ai servizi stessi ed appare, d'altra parte, rego-



7.

lata in modo equilibrato, tenendo conto che la stessa legge n. 801 prevede organi di controllo democratico e che, comunque, è assicurata ogni indagine ai fini dell'accertamento di illeciti penali.

Alla luce delle predette considerazioni, la disposizione del 3° comma dell'art. 9 della legge n. 801 del 1977 che qui in particolare interessa, assume carattere tassativo e con la stessa, nel caso di informazioni e notizie raccolte dai servizi di sicurezza, deve essere correlato anche l'obbligo di esibizione ex art. 342 c.p.p. nel senso cioè che tale obbligo sussiste solo nell'ipotesi e alle condizioni previste dal citato art. 9.

In sostanza, quindi, è necessario che ricorrano contemporaneamente due requisiti:

- a) -quello soggettivo: vale a dire che la richiesta pervenga dall'autorità giudiziaria che esercita il magistrato penale (la disposizione parla di "competenti organi di polizia giudiziaria") o da altra autorità alla stessa parificata in via normativa ed in modo completo.
- b) -quello oggettivo, nel senso che la richiesta deve essere comunque attinente a informazioni o elementi di prova riguardanti fatti che possono configurarsi come reati.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, non si possono riconoscere alla Sezione disciplinare tutti i caratteri e tutte le prerogative dell'autorità giudiziaria penale. La Sezione del Consiglio, per tale indirizzo



8.

giurisprudenziale, svolge infatti funzioni disciplinari, sostanzialmente amministrative, ancorché assistite da garanzie per l'incolpato e regolate anche da norme espressamente richiamate dall'art. 32 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, che evidenziano, per alcuni aspetti, notevole affinità con la materia penale sostanziale e processuale (v. in tal senso da ultimo Cass. S.U. 15/11/1982 n. 6085).

Ma, a prescindere da tali considerazioni, occorre rilevare, con riferimento alle finalità che il citato 3° comma dell'art. 9 della legge n. 801 si propone di conseguire (cioè di consentire agli organi di polizia giudiziaria di raccogliere elementi utili per l'accertamento dei reati) che, nella specie, la richiesta della Sezione disciplinare alla Presidenza del Consiglio è diretta ad acquisire una documentazione che protrebbe avere rilevanza solo ai fini di un giudizio disciplinare.

Ciò posto, appare superflua ogni indagine sulla natura di organo di giurisdizione speciale o meno della Sezione disciplinare, non potendosi ritenere rilevante questo dato per dedurre la trasformazione delle sue funzioni fino a parificarle in pieno con l'esercizio del magistero penale.

Infine, nel caso in esame, non viene in discussione il potere, in generale, della Sezione disciplinare



9.

di richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione in base all'art. 342 c.p.p., (potere che questa Sezione ha più volte esercitato) ma la efficacia della richiesta al Presidente del Consiglio, nei confronti del quale l'obbligo di fornirle è limitato dalla legge n. 801 del 1977, nei termini sopra riferiti e precisati.

--oOo--

--oOo--

Passando ora all'esame della posizione del dott. ZUCCHINI è opportuno, anzitutto, richiamare alcuni punti sui quali questa Sezione ha fondato la propria decisione del 9 febbraio 1983 avente ad oggetto lo stesso addebito.

In conformità all'opinione espressa dal Comitato amministrativo d'inchiesta, nominato a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare se la loggia P2 fosse da ritenere società segreta, si è affermato che dovesse considerarsi vietata dalla Costituzione quella associazione che tende a tenere celati la sua stessa esistenza, i caratteri che ne definiscono l'identità e, in particolare, gli scopi reali e la composizione personale.

Rilevato, quindi, a seguito di ampia disamina delle caratteristiche della loggia P2, che la stessa, fin dal suo apparire, fu contrassegnata da riservatezza, co-



pertura e da un selezionato proselitismo, si è pervenuti alla conclusione che detta loggia rientra nella nozione di associazione segreta vietata dalla Costituzione.

Quanto allo specifico addebito disciplinare, ai sensi degli artt. 18 della Costituzione, 212 T.U.L.P.S 18 giugno 1931 n. 773, 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, questa Sezione ha ritenuto, altresì, di affermare la piena operatività di dette norme nei riguardi di magistrati e che costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che aderisce ad una società segreta e, in particolare, poiché tale è risultata, alla loggia P2.

Occorrerà, poi, anche in ordine al caso in esame, riconoscere che può senz'altro parlarsi di partecipazione alla loggia P2 quando risulti che la relativa domanda sia stata accettata dal Gelli o dal Consiglio del quale si fa alle volte menzione nelle comunicazioni agli aderenti. Con ciò accogliendosi una nozione di associazione che prescinde da comportamenti riconducibili a rituali iniziazioni o all'adempimento di obblighi pecuniari (quote) e faccia invece leva sul concetto che la veste di associato si assume con l'incontro della volontà di quest'ultimo con quella dell'associante.

Elementi probatori al fine di ritenere avvenuta la partecipazione alla loggia o al più limitato scopo di valutare il grado di detta partecipazione possono naturalmente essere tratti, anche nel caso in esame, dalla let-



tura dei documenti ove sono indicati i nominativi degli aderenti e, in particolare, dall'esame dei prospetti che riportano, con maggiori dettagli e riferimenti, le posizioni associative.

Al riguardo va anche qui precisato che i prospetti (Vol. 2 bis, pagg. 3 e segg. Atti Commissione di Inchiesta Sindona) -secondo l'interpretazione che questa Sezione ha ritenuto di accogliere- riportano accanto al nominativo il numero del gruppo di appartenenza, il numero di codice, il numero di tessera, la data di iniziazione e quella di scadenza, l'ammontare della quota sociale per ogni anno.

Nel merito va rilevato che il nome del dott. Paolo Zucchini figura nell'elenco delle lettere circolari che sarebbero state spedite in data 11 luglio 1980 (doc. n. 2 pag. 22), nell'elenco alfabetico incompleto (doc. n. 2 pag. 84) e in quello nominativo completo degli appartenenti alla loggia P2 (doc. n. 2 pag. 250) ove accanto al nome è indicato il numero di codice E 19.77, nell'elenco dei magistrati (doc. n. 2 pag. 337), nel registro 4/bis C (doc. n. 2 ter pag. 141), nell'elenco delle richieste di foto (doc. n. 2 ter pag. 227) e negli elenchi con indirizzi (doc. n. 2 ter pag. 141 e 247).

Il dott. Zucchini, in sede di istruzione sommaria, ha negato di aver fatto parte della massoneria e di aver avuto rapporti con il Gelli da lui mai conosciuto.



12.

Quanto alle annotazioni di cui sopra ha escluso di aver ricevuto lettere o circolari dal Gelli ed ha attribuito solo ad una iniziativa personale di quest'ultimo l'inserimento del suo nome nei documenti. Ha ritenuto, infine, di prospettare l'ipotesi che l'interesse del Gelli o di qualche altro affiliato alla loggia P2 sulla sua persona sia dipeso esclusivamente dal fatto che svolge presso il Tribunale di Roma da circa otto anni le funzioni di presidente di udienza nelle separazioni personali e da circa sei anni quelle di organizzatore e dirigente del servizio separazioni, incarichi questi che comportano il contatto con numerose persone e l'adozione di provvedimenti particolarmente delicati e rilevanti.

In conformità alle linee di valutazione adottate in occasione della citata decisione del 9 febbraio 1983, questa Sezione ritiene che gli elementi probatori emersi non consentano di affermare la partecipazione del dott. Zucchini alla loggia P2.

Fermo infatti il rilievo che, ai fini dell'appartenenza alla P2, non è necessaria una iniziazione rituale dell'affiliato, apparendo sufficiente l'acquisizione della prova dell'adesione dell'interessato, deve ritenersi che, nel caso in esame, difettino in modo assoluto elementi che inducano a ritenere che il dott. Zucchini abbia avanzato domanda di adesione alla loggia P2 e che detta richiesta sia stata accettata.



13-.

A differenza, infatti, di altri nominativi indicati nell'elenco completo degli appartenenti alla loggia P2, quello del dott. Zucchini è seguito solo dal numero di codice, non risultando, in particolare, il rilascio della tessera di iscrizione alla loggia, la data di iniziazione e quella di scadenza, nonché il pagamento delle quote associative.

Né gli altri documenti, nei quali è riportato il nome del dott. Zucchini, offrono, sia se valutati singolarmente sia complessivamente, elementi dai quali possa discendere la prova della partecipazione del predetto alla P2. Trattasi infatti di documenti contenenti solo elenchi di magistrati senza qualifica né ufficio, elenchi di indirizzi e richieste di foto senza alcun riscontro che, al più, possono comprovare l'interesse del Gelli nei confronti del dott. Zucchini ma non la appartenenza di quest'ultimo alla loggia P2. Potendosi, quindi, dar credito alle dichiarazioni rese in sede istruttoria dall'incolpato, ne consegue che il dott. Zucchini va assolto dovendosi escludere l'addebito disciplinare.

P. Q. M.

Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.

511,



14.

A S S O L V E

Paolo Zucchini dall'incolpazione ascrittagli risultando
escluso l'addebito

Roma, 11 novembre 1983.

I COMPONENTI

Alfano
Arca Valente
Antonelli
Francesco G.
Vladimirov
Vicini Maria
Mancini
Mancini

IL PRESIDENTE

Giancarlo Bernabè

IL SEGRETARIO

Vignone



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
del Consiglio Superiore della Magistratura

Vignone

Deposizione del dott. Carlo Marini ai giudici Besson, Corigliano, Liguori del 19 maggio 1981: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE.

VERBALE

di istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. di proc. Pen.

000177

00087

L'anno millenovecento 81 il giorno 19, ore 16.20,
del mese di maggio in Brescia, presso la Procura
Avanti di Noi Procuratore Capo, dr. Nicola Corigliano, Sost.
(1) Proc., dd.rr. Michele Besson e Vincenzo Liguori,
assistiti dal sottoscritto (2) al Maresciallo G. di F. Cavarretta Mario

E' comparso MARINI Carlo, qualificato in atti, il quale
interrogato risponde:

Anticipate L.
Mi presento qui ^{ottemperando} ~~in relazione~~ al vostro invito telefonico
di sabato scorso.

A.D.: confermo, senza bisogno di riceverne lettura in
quanto le ricordo perfettamente, le ^{dichiarazioni} da me rese
il 10.4.1981.

In ordine a dette dichiarazioni posso aggiungere le se-
guenti precisazioni ed integrazioni.




Voglio premettere una riserva legata alla possibilità che
io possa essere su qualche punto inesatto nei riferimenti
cronologici e nei contenuti ^{delle notizie} degli avvenimenti, per difetto
di ricordi o per effetto della sovrapposizione nella mia
memoria di fatti ormai numerosi.

Voglio anzitutto chiarire che, se mai non ricordo, perlo-
meno fino al settembre 80 ignorai l'esistenza di interven-
ti del prof. Zilletti sulla restituzione del passaporto al
Calvi.

Preciso che della vicenda relativa al passaporto del Calvi
sentii parlare in varie epoche.

Per la prima volta, se non sbaglio, ne sentii parlare ge-
neralmente nel mese di luglio 80, allorchè verso la fine
del mese il dr. Gresti (dopo il ritorno da un crociera tra
tra il 10 circa ed il 23/24 circa) ebbe ad accennarmi che
era stata richiesta la restituzione dal Calvi di questo
passaporto; che egli era contrario alla restituzione

- (1) Procuratore della Repubblica o Pretore.
(2) Cancelliere o Segretario.

stessa; che il Calvi era stato interrogato una domenica pomeriggio riservatamente dal dr. Mucci.

Ho poi il ricordo di due fatti che si svolsero nel settembre 80. Mentre ero in vacanza nella mia casa di campagna, un venerdì od un sabato (che ho ragione di ritenere il 5 o 6 settembre) ricevetti una telefonata del cancelliere Abate, segretario del Prof. Zilletti, secondo cui questi intendeva incontrarmi a Mantova; al che io addirittura lo invitai presso la mia residenza di campagna. Rimanemmo ^{mutu} dunque intesi che avremmo preso accordi definitivi in una successiva telefonata che il segretario avrebbe dovuto farmi il lunedì 8 settembre successivo. Come ho già spiegato ricevetti ^{invece} una telefonata in ora diversa e da persona diversa, che mi comunicò che mi avrebbero convocato direttamente a Milano. Infatti, il martedì o più probabilmente il mercoledì successivo, venne la macchina di servizio a prendermi ed io mi recai presso il presidente della Corte d'Appello di Milano con il quale decidemmo di ricevere il prof. Zilletti negli uffici della presidenza. Per quanto riguarda il contenuto dei discorsi, il prof. Zilletti dopo aver accennato ad un possibile aumento degli organici della Corte e della Procura, improvvisamente, verso le 11.15, accampando un impegno ~~forte~~, se ne andò, ed io rimasi francamente sorpreso ed anche seccato. Seppi più tardi (non ricordo da chi, ma ritengo dallo stesso dr. Gresti) ~~ma ritengo~~, che il prof. Zilletti era andato a parlare proprio ~~con quest'ultimo~~ a lui.

Il secondo fatto del settembre 80 cui prima ho fatto riferimento è già stato da me esposto nelle precedenti dichiarazioni in data ~~10/1/81~~ (pagina 4 e seguente sino alla settima riga), come mi fate notare. Sempre nel mese di settembre, e mi pare di ricordare ^{forse} ~~esattamente~~ ~~te~~ il giorno dopo (e comunque a brevissima distanza) della sua visita precedente, il dr. Gresti tornò da me riferendomi che il Calvi si era accampato nell'ufficio di Mucci e che non si muoveva se non gli davamo il passaporto del quale aveva bisogno per partecipare ad una riunione internazionale. Poiché il dr. Gresti mi chiese consiglio; sul da farsi, io lo rassicurai affermando che se voleva restituire il passaporto ^{al Calvi} poteva farlo con il mio assenso che gli avrei confermato in qualsiasi sede.

- 2° foglio -

00088

aggiungendo che l'istruttoria si trascinava ormai da un paio d'anni e che quindi il Calvi aveva diritto o ad essere giudicato o ad essere lasciato libero e lasciare il proprio paese ove non fosse sotto cattura.



A.D.: non ricordo se questo secondo incontro avvenne di mattina o di pomeriggio; sul punto mi riservo di essere più preciso dopo avere consultato le agende del mio ufficio.

L'indomani mattina ancora, se ben ricordo, mi telefonò come ho già detto il dr. Mucci, e fra noi seguì il colloquio che ho già riferito nella precedente deposizione in fondo a pagina 5, come mi fate rilevare.

Posso ancora aggiungere che in coincidenza dell'avocazione del processo Banco Ambrosiano, il dr. Gresti, nel corso di un lungo colloquio che volle avere con me, mi riferì che di ritorno dalla sua crociera del luglio 80 aveva ricevuta una richiesta di colloquio da parte del prof. Zilletti, il quale, se non erro in Toscana, gli aveva parlato del rilascio del passaporto al Calvi. Nella stessa occasione il dr. Gresti mi riferì anche che durante lo stesso periodo estivo era stato interessato, mi pare visitato, dal dr. Domenico Pone, il quale pure lo aveva sollecitato a rilasciare il passaporto a Calvi.

In un'altra occasione, nel settembre-ottobre 80, il dr. Gresti si aprì con me riferendomi di minacce che erano pervenute di rapimento di suo nipote (figlio della figlia) o di suo genero, e aggiunse che lo scopo evidentemente era di ricattare lui stesso, per fare pressione su di lui; senza però specificare a quale ^{quello} ed in ordine a quale procedimento specifico trattato dal suo ufficio.

A.D.: questo discorso non cadde nell'ambito del discorso più vasto che riguarda il procedimento Calvi. Riferisco l'episodio perché ~~mi colpì la particolare agitazione emotiva del Gresti, agitazione che lo stato di agitazione che il Gresti manifestava in quel periodo di tempo ed anche in occasione della faccenda del rilascio o meno del passaporto. In proposito intendo dire che lo stesso Gresti mi appariva in un primo momento agitato e restio~~ ^{ripensadoci adesso, lo stesso episodio potrebbe spiegarmi}



a rilasciare il passaporto e subito dopo analoga agitazione manifestava nel momento in cui si diceva propenso a rilasciare il passaporto; e tutto questo avveniva mentre da parte mia, Procuratore Generale, facevo di tutto per lasciarlo libero e sereno nelle proprie decisioni.

Per completezza debbo dire che il provvedimento di avocazione non fu esaudito con sollecitudine perchè, da parte di Gresti, mi si disse che vi era da riordinare l'incartamento e la stessa circostanza mi venne ribadita dallo stesso dr. Mucci a mezzo di una telefonata, anzi non sono stato bene inteso:



L'avocazione venne disposta il 31 marzo, ma non fu subito esaudita in quanto, in ^{un} primo momento, era stata indicat^o ^{dal} ^{la} Procura Generale un numero di registro ~~che~~ a carico di imputato noto, erroneamente ricavato dagli atti trasmessi dai giudici istruttori alla Procura Generale. Solo dopo qualche ricerca, venne appurato che il processo era iscritto in "C" e portava il numero poi indicato nella richiesta ai fini dell'avocazione.

Il giorno dopo, giorno primo aprile, venne da me il dr. Mucci il quale chiese l'ulteriore dilazione di 24 ore per la trasmissione degli atti, per poter curare la redazione dell'indice.

La mattina successiva ancora mandai ~~i~~ due cancellieri ~~di~~ Procura perchè ritirassero gli atti.

Quello stesso giorno, e cioè giovedì 2 aprile, verso le ore 9/10 della mattina, mi telefonò il prof. Zilletti, il quale mi pregò di adottare la massima cautela perchè il procedimento interessava "al colle": esclusi trattarsi del Quirinale volta che il Presidente ed il Segretario della Repubblica erano in America. Aggiunse il prof. Zilletti che nella ~~sera~~ ^{sera} in mattinata, prima di mezzogiorno, mi avrebbe mandato ~~un~~ suo messaggero. Infatti, verso le 11.30, si presentò da me il dr. Caliendo del Consiglio Superiore, il quale - premesso che il prof. Zilletti lo aveva tirato giù dal letto a mezzanotte (non capii se a Roma o a Milano) - mi raccomandò di non affidare l'istruttoria nè al dr. Urbisci nè al dr. D' Ambrosio. Risposi che l'avevo esaudito pienamente poichè avevo già affidato il processo a tutte ~~le~~ ^{due} ^{queste} magistrati congiuntamente.

A.D.: non so dire come il prof. Zilletti fosse già a conoscenza del provvedimento di avocazione.



- 3 foglio -

00089

Posso riferire ancora che il 13 aprile (lunedì) venni colto da una forte febbre in ufficio. L'indomani subito dopo la visita del medico, il prof. Zilletti telefonò alla mia casa chiedendo di parlare come me. Trovandomi a letto parlò con mia moglie. Per quello che mia moglie mi riferì il dott. Zilletti affermava di parlare da un aereoporto e chiedeva di potermi incontrare. Gli feci rispondere che in casa mia non lo ricevevo e che ~~on~~ ufficio non potevo andare.

A.D.: il giorno 13.4.81 il dr. Grestini mi informava di avere ricevuto appuntamento telefonico dal prof. Zilletti e mi chiese autorizzazione di avvalersi del telefono del mio ufficio. Gli consigliai di avvalersi dei telefoni della Presidenza della Corte o meglio di servizi degli apparecchi di intercettazione in dotazione al suo ufficio. A causa della mia malattia non mi curai di conoscere immediatamente cosa fosse avvenuto. In seguito seppi che la registrazione era pressochè inintelligibile e che diventò percepibile in gran parte dopo che la bobina era stata ripulita presso gli uffici della ~~RAI~~ di Milano, come mi riferì il maggiore dei CC., comandante la compagnia del Tribunale di Milano, Adolfo Bono; mi si disse che la cattiva registrazione era ascrivibile al fatto che il prof. Zilletti aveva usato a Roma ~~di~~ un apparecchio anticaptazione.

A.D.: del processo Calvi-Ambrosiano oggi avvocato ho avuto solo generiche notizie prima del settembre 1980. ~~Da~~ D'altra parte, come si è constatato dopo l'avocazione, l'istruttoria aveva fatto scarsi progressi e comunque erano stati compiuti atti non molto pertinenti. Eppure non si richiedeva molta attività per accertare gli illeciti valutari addebitati al Calvi. Preciso, l'avocazione è stata disposta il 31 marzo, il fascicolo è pervenuto il 3 aprile e ieri è stata terminata l'istruttoria sommaria. Voglio dire che nello spazio di 47 giorni soltanto è stato conseguito il risultato che nel precedente biennio non era stato raggiunto.




A.D.: E' vero che il dr. Mucci mi ebbe ad interpellare ~~per~~ una durata maggiore della concessione del passaporto al Calvi.

sulla considerazione che quest'ultimo oltre che a New York, ³/₄ per partecipare alla riunione del Fondo Monetario Internazionale, doveva altresì recarsi in Perù per provvedere all'organizzazione a Lima di uno sportello del Banco Ambrosiano.

A.D.: Escludo che il dr. Mucci mi abbia chiesto ed io abbia autorizzato un provvedimento con motivazione più ampia o diversa da quella originaria.

A.D.: non mi pare di avere altro da aggiungere, ritengo comunque di avere risposto esaurientemente alle domande.-

L.C.S. alle ore 20.35.-



Stralcio della deposizione di Clara Canetti, ved. Calvi, ai giudici Siclari e Dell'Osso del 19 ottobre 1982: PAG. 113 REL. DELLA COMMISSIONE.

000367 / III esp 9

73





OMISSIS

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

super-erato ed il ^{fe 37-} suo aiutante. Amava dire
 frequentemente di essere un "mercenario
 di antico stampo". Il DARBONI dice di
 aver informato al PAZIENZA di tenerlo
 sano da noi e di averlo anche lui
 ucciso a questo fine. Tramite il PAZIENZA
 & A, avevo conosciuto un certo dottor D'AMATO
 del quale una <sup>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
 SULLA LOGGIA MASSONICA</sup> ^{PAZIENZA} erano
 in stretti rapporti e che il D'AMATO vo-
 ve mandare avanti il PAZIENZA, ma
 poi faceva a metà con lui dei guada-
 gni ricavati. Mio marito dice di
 avere il dubbio che le cose andassero
 proprio così. La prima volta che vidi
 il D'AMATO fu a Roma durante il fe-
 rido di detenzione di mio marito,
 allora il D'AMATO venne a conoscer-
 mi, e <sup>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
 SULLA LOGGIA MASSONICA</sup> accompagnato dal PAZIENZA, ed
 a dirmi che ^{PAZIENZA} ^{PAZIENZA} era un nostro
 amico. Nell'occasione volle abbracciare
 me e mia figlia, dicendoci che vo-
 levo farci coraggio. Ebbi modo di ri-
 vedere il D'AMATO in casa del PAZIENZA

a Roma dopo che mio marito fu uscito
 del carcere e nell'occasione rammen-
 to che mio marito m'aveva detto dal
 D'AMATO: "stia attento che sul tavolo
 di SPADOLINI c'è un'informazione re-
 cordo cui lei vuole scappare dall' "Storia".
 Mio marito non fece alcun commento.

Ebbi modo di rivedere molte altre
 volte il D'AMATO, che mio marito chi-
 mava "Mauritino", sia a Dresda sia
 a Milano. Il D'AMATO telefonava quel-
 le volte, ma aveva l'abitudine di
 non dire mai chi era, limitandosi
 a chiedere di mio marito: io, peraltro,
 lo riconoscevo dalla voce. Nella
 scorsa primavera, il D'AMATO venne una
 volta a casa nostra, a Milano, in com-
 pagnia del MAZZOTTA: non so di che
 cosa i due parlarono nell'occorrenza
 me con mio marito, ma ricordo che
 quel giorno era da noi mio fratello
 Luciano CANETTI e ricordo, altresì,
 che il MAZZOTTA andò via mostrando
 di essere di umore neutro. Ma fu
 lui avanti, direi a fine aprile, il D'A-
 MATO si fece venire a Dresda. Rammento
 che nell'occasione m'è fatto del P. A. Z. B. N. C. A.

Ditta.  Elsa Lavetti Cabri
 Tenore  Giuseppe Lorenza

(74)

(75)



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- ff 38 -

che il D'AMATO usava chiamare, di tanto in tanto "quel ragazzaccio". Dopo la visita del D'AMATO mio merito mi viene di essere seipieno e preoccupato e di non avere ben capito che cosa il D'AMATO fosse venuto a fare. Mio merito avanzò anche l'ipotesi che il D'AMATO fosse venuto a mettere dei miei fondi spie, sicché lui aveva sentito dire che il predetto era il capo della C.I.A. in Italia. Durante l'inverno e la primavera scorsi, oltre alle visite delle quali ho detto, ricevemmo diverse visite da parte di un profittato di Como il dott. CIRROLO, quello che, a quanto dire una volta e commentò a tavola, aveva ordinato il sequestro della Coca-Cola. Trovai che il CIRROLO frequentava la nostra casa di Bresso fin dall'autunno, allorché rientrai dal mio soggiorno a Washington. Il CIRROLO continuò a venirci a trovare, nei miei frequenti, quasi tutti i fine settimana, lunedì e ciò durò fino allo scorso maggio allorché io lasciai l'Italia. Il CIRROLO

veniva del tutto da solo e steno con l'usu.
 TARNI di Como, che si occupava delle di-
 fese di mio marito nel processo furbate
 e suo cunco a Milano presso i giudici
 TURONE e COLOMBO. Non so di che cosa
 esattamente mio marito parlava con il
 CIRRO, giacché mostrava di non gradire
 la mia presenza e mi mandava esplicito-
 mente via. COMMISSIONE PARLAMENTARE
 SULLA LEGGE
 SULLA PENA
 INCHESTI Molte volte il CIRRO veniva
 da noi con la moglie. Ma circostanze
 che ebbi modo di sapere fu che mio
 marito aveva dato al CIRRO il nu-
 mero di una utenza riservata installata
 a Dresda, numero telefonico che non
 aveva mai dato a nessuno se non a
 GELI e ad ORTONI sempre addietro.

Il CIRRO telefonava qualche volta chie-
 mandoci in quel numero che mio marito,
 come ho detto, teneva molto riservata
 e sul quale faceva le mie telefonate al-
 lorché voleva essere ~~sentito da~~ sicuro di
 non essere ascoltato da eventuali intercef-
 tatori. Nello stesso periodo di tempo, mi
 riferisco allo scorso inverno ed alle scorse
 settimane, frequentava la notte casa di
 Dresda, presso emblemi del CIRRO,
 un altro magistrato, che certo lavorava

Chier
 Ten Col f. Polveretti
 Clara lauti Caini

Stralcio della deposizione di Clara Canetti, ved. Calvi, ai giudici
Mazziotti, Pizzi e Bricchetti del 24 novembre 1983: PAG. 113 REL.
DELLA COMMISSIONE.

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

Affogliaz. N.



L'anno millenovecentotantatré il giorno 24 del mese di novembre ad ore 10.30

Avanti di noi Giudici Istruttori MAZZIOTTI Matteo, PIZZI Antonio e BUCCHETTI Renato

assistiti dal sottoscritto CHEN Lorenza presso il Consolato-Italia no a LONDRA

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verità null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza: CANETTI Clara, vedova CALVI, già generalizzata in atti.

Anticipate L.

Domanda: Dal quotidiano "La Repubblica" di ieri abbiamo appreso che Lei avrebbe voluto parlarci di una vicenda riguardante un magistrato che avrebbe percepito da suo marito una certa somma in cambio di informazioni; vuole spiegarci di che si tratta?

Risposta: Ho ricostruito con mia figlia i tempi di questa vicenda; lei si è ricordata che quando accadde il fatto che ora vi racconterò si recava ai concerti al teatro "Alla Scala" di Milano (oppure alle opere) e che faceva freddo; deve pertanto, essere stato nel gennaio 1982. Tutto successe dopo un interrogatorio al quale era stato sottoposto mio marito al Palazzo di Giustizia di Milano, interrogatorio che noi ricordiamo perchè, al termine di esso, mio marito venne fotografato proprio nell'atto di calarsi il cappello sulla faccia come per nascondersela; cosa che ci apparve alquanto strana - e glielo diciamo - in quanto la stampa aveva già tante fotografie di mio marito. Sta di fatto che, dopo questo interrogatorio, che aveva particolarmente impressionato mio marito, un medico, che faceva parte del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, il dott. Rotelli, si era offerto di fare incontrare mio marito con un magistrato di Milano, che avrebbe potuto



R. Belli Pina Lucchi, Colin L. He

interessarsi dei suoi problemi. Rotelli era già allora, pur non essendo molto vecchio, alquanto malandato e si era già ritirato dall'attività, lasciando tutto, compresa la sua clinica, al figlio. Mio marito, dunque, mi riferì che Rotelli gli aveva detto che c'era un magistrato che voleva incontrarsi con lui a cena e che era disposto a dargli informazioni in cambio di 500 mila lire al mese.

La cena si fece: arrivarono, infatti, Rotelli e questo magistrato, un uomo molto grasso. In casa, oltre a mio marito, c'ero soltanto io, mentre mia figlia Anna c'eri sempli., che era nella sua camera, passò semplicemente a salutarmi, perchè andava a teatro con il suo ragazzo, quando loro erano già lì.

Domanda: Lei sapeva o ha saputo come si chiamasse quel magistrato?

Risposta: E' stato il giornalista Giustolisi, al quale ho raccontato questo episodio proprio qui a Londra nel novembre dello scorso anno, a dirmi che si chiamava Alma; egli dedusse che si chiamava così proprio dalla descrizione fisica che io gli feci di questo magistrato.

Forse me l'aveva detto anche mio marito, ma io non me lo ricordavo.

Comunque, stia a sentire cosa accadde.

Ci mettemmo a tavola e ricordo che questo magistrato mangiò molto, soprattutto il risotto che avevo preparato; ne prese almeno tre volte. Io avevo dovuto fare tutto da sola in cucina proprio perchè Roberto mi aveva espressamente detto di non fare venire nessuno.

Terminata la cena, mio marito ed il magistrato si sono messi a sedere sul divano, mentre io sono rimasta a chiacchierare con Rotelli al tavolo.

In tale circostanza Rotelli mi disse di preparare la busta con le 500 mila lire in contanti in quanto poi ci avrebbe pensato lui a metterle in tasca al magistrato; così facendo - disse Rotelli - non sarebbe stato commesso alcun reato. In cambio, come ho già detto, questo magistrato avrebbe dovuto tenere informato mio marito su tutto quello che nell'ambiente della

M. Pappalardo *R. B. Blues* *Anna Maria Calvi* *Alber...*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEQUITO N. 1

Segue deposizione testimoniale Clara CALVI.

magistratura veniva detto su di lui: «Eh, almeno, è quanto mi riferì mio marito; lo videro con i miei occhi Rotelli mentre metteva questa busta contenente i soldi in tasca al magistrato».

Domanda: Ma è proprio sicura di questo ricordo così preciso?

Risposta: Potrei giurarlo, anche perchè la cosa mi meravigliò in quanto poco prima Rotelli mi aveva detto che gli avrebbe messo la busta in tasca soltanto in ascensore, al momento in cui, cioè, se ne fossero andati da casa nostra.

Domanda: Perchè Lei non raccontò questo episodio ai Pubblici Ministeri Siclari e Dall'Osso che la interrogarono a Washington?

Risposta: A quell'epoca avevo tante cose da dire e non avevo intenzione di fare del male a qualcuno, neppure a questo magistrato. Quando, però, recentemente dai giornali ho appreso che questo dottor Alma era coinvolto nella storia di un'altra cena per la vicenda, di cui si è tanto parlato, legata ad alcuni casinò, ho ritenuto mio dovere svelare ciò di cui ero a conoscenza perchè dentro di me ho pensato che allora questa storia delle cene per il magistrato in questione era un vizio.

A.D.R.: Per quanto mi consta, non si sono più ripetute cene con questo magistrato, nè dazioni di danaro. Tra l'altro, devo dire che, dopo quella sera, io non ne ho più parlato con mio marito.

A.D.R.: Io non so come mai Rotelli conoscesse questo magistrato e fosse in quel genere di rapporti; non so neppure come sia entrato in contatto con lui; so soltanto che, dopo quell'interrogatorio di mio marito di cui sopra ho detto, Rotelli si offrì di aiutarlo e lo fece nella maniera che ho sopra spiegato.

A.D.R.: Ripeto che, quando sono arrivati a casa, mia figlia era nella sua stanza a prepararsi; Anna ha potuto vedere questo magistrato, soltanto quando, prima di uscire, è passata a salutarci.

A.D.R.: Ricordo che durante la cena questo magistrato diceva che amava molto mangiare e che soprattutto gli piacevano i primi piatti. Inoltre, ironizzava sulla sua mole dicendo che, quando andava a fare gita in campagna, ai suoi amici dovevano sempre aiutarlo a superare qualsiasi tipo di ostacolo naturale trovante.

Domanda: Che informazioni specifiche diede questo magistrato a suo marito?

Risposta: Mio marito mi disse soltanto che questo magistrato gli aveva detto che Cresti parlava bene di lui, cioè di mio marito.

A.D.R.: Hotelli e il magistrato arrivarono intorno alle 20 e se ne andarono piuttosto presto, cioè non rimasero molto tempo in casa nostra dopo aver finito di mangiare. Salirono insieme ma ignoro con quale mezzo raggiunsero casa nostra ed ignoro, altresì, se qualcuno li accompagnò, attendendoli magari sotto. Certamente la porta del nostro stabile fu loro aperta o dal nostro autista o da una guardia del corpo di mio marito.

A.D.R.: Durante la cena il magistrato non ha parlato di suoi fatti personali, né della sua famiglia, né del suo lavoro, né in genere della sua vita. Ricordo, però, ad esempio, che abbiamo parlato di un medicinale che io prendevo per avere più appetito e appunto che lui mi disse che quel tipo di medicinale serviva solo a dilatare lo stomaco.

A.D.R.: Io non ho mai visto fotografie di questo magistrato; non mi sono mai state mostrate, neppure da Giustolisi; fotografie per vedere se fossi in grado di riconoscerlo. Ritengo che certamente potrei riconoscerlo se lo vedessi, anche perché la sua corporatura era alquanto singolare.

A.D.R.: Non ricordo se Hotelli mi abbia fatto il nome di quel magistrato, come ho già detto il nome Alva è venuto fuori da Giustolisi. Ho raccontato questo episodio anche alla giornalista Sandra Bonsanti de "la Repubblica"; gliel'ho raccontato per tele-

Handwritten signatures and notes:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FUGLIO SEQUITO N. 5

Segue deposizione testimoniale Clara CALVI

sono e non so se tale conversazione sia stata per caso registrata.

Domanda: Può farci una descrizione più completa delle caratteristiche somatiche del magistrato in questione?

Risposta: Come ho già detto era un uomo molto grasso e grosso, anche in faccia; era di media statura, moro e di età indefinibile dai 45 ai 55 anni; è sempre difficile attribuire un'età ad una persona così grassa, anche perché un uomo molto grasso sembra sempre più vecchio di quanto magari non lo sia in realtà.

A.D.R.: Mio figlio Carlo non era presente quando io raccontai l'episodio a Giustolisi; nessuno era presente in quell'occasione.

A.D.R.: Non ha altri particolari da fornire su questa vicenda.

Spontaneamente, da questo punto, la testimone dichiara:

"E' mia intenzione farvi pervenire una lettera che io avevo preparato e che dovevo spedire all'On. Anselmi, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2, ma che poi ho pensato non fosse il caso di spedire proprio per il suo contenuto. Più precisamente tutte le persone a me vicine, soprattutto i miei figli, mi avevano detto di annotarmi di volta in volta i vari episodi interessanti che mi tornavano alla mente e questa lettera è frutto appunto di queste mie progressive annotazioni. Ho questa lettera nella mia casa di Washington e, non appena mi reherò là, sarà mia cura farvela pervenire."

Domanda: Qual'è il contenuto di questa lettera?

Risposta: Ve ne renderete conto quando la vedrete. Ricordo, ad esempio, che racconto un episodio concernente Darida. Nel mese di marzo del 1982 mio marito ritornò a casa da un viaggio a Roma; quella sera scoppiò in un gran pianto dicendomi che era proprio caduto in basso. Gli chiesi di spiegarmi che cosa volesse dire ed egli mi raccontò che Darida, allora Ministro di Grazia e Giustizia, gli aveva chiesto soldi in cambio di aiuto per le sue vicissitudini giudiziarie.

Finalmente non so quanto gli abbia chiesto e non so neppure come

Clara Calvi
RBE
Maggiore
Clara Calvi
Alber

è andata a finire. In quella lettera trovate comunque anche il racconto di altri episodi che ora è inutile che io descriva.

Domanda: Come Lei saprà, è stata elevata imputazione nel confronti degli avvocati Gregorio e Moscato di Roma per il concorso nella falsificazione del passaporto usato da suo marito per lasciare l'Italia: ai predetti due avvocati hanno negato, ogni loro responsabilità ed hanno negato, altresì, che nell'incontro avuto con Lei a Washington, pochi giorni dopo la morte di suo marito, vi sia parlato di questo passaporto.

Risposta: Ricordo che quando vennero a Washington io ero a letto, moralmente distanta, come ben potete immaginare. Senza altro hanno parlato del passaporto con Anna o con Carlo.

Il Giudice Istruttore ha rilevato alla testimone che ai Pubblici Ministeri lei aveva dichiarato che aveva parlato personalmente con Gregori e Moscato di questo passaporto chiedendo loro, appunto, se erano stati effettivamente loro a farglielo a suo marito: ciò anche alla presenza di sua figlia.

Risposta: Se ho detto così ai Pubblici Ministeri vuol dire che c'ero anch'io quando è stata posta loro questa domanda. Rammento benissimo che ero a letto e che loro erano molto imbarazzati per questo fatto. Tenga conto, inoltre, del fatto che quando ne ho parlato con i Pubblici Ministeri a Washington, il mio ricordo su questi fatti era molto più fresco. Da allora mi sono ritornate in mente certe cose che prima non ricordavo, ma certi altri ricordi mi si sono un pò annebbiati.

Domanda: Lei ha dichiarato che quando stava a Washington aveva la sensazione di essere protetta e che anche suo marito Le aveva espressamente detto che Lei era protetta da persone molto influenti. Ha potuto capire da chi fosse protetta?

Risposta: Mio marito non mi ha mai detto espressamente chi mi proteggesse; dentro di me ho sempre pensato che mi proteggessero persone legate alla Chiesa, o meglio all'Opus Dei. Io lo sapevo; infatti, delle trattative che mio marito stava conducendo con quelli dell'Opus Dei i quali gli avevano promesso di occuparsi del problema del debito dello I.O.R. Inoltre, c'era

Handwritten signatures: [Illegible signature], [Illegible signature], RBilly, [Illegible signature], [Illegible signature], [Illegible signature]

BIBUNALE CIVILE E PENALE DI MIANO

Segue deposizione testimoniale Clara CALVI

un'altra circostanza che me lo faceva pensare? Vi'ino alla casa di mio figlio, infatti, stava un vescovo o monsignore molto influente che si occupava del comportamento dei vescovi cattolici all'estero.

A.D.R.: Per quanto concerne la trattativa di cui sopra, preciso che, per quanto mi consta, a mio marito interessava solo che lo I.O.R. pagasse e ciò era anche quello che intendeva ottenere l'Opus Dei. In tal senso, pertanto, mio marito era osteggiato sia da Marcinkus, che non voleva che l'Opus Dei si ingerisse nelle vicende dello I.O.R., sia dai fautori della Ostpolitik (tra i quali Andipilli) da tempo supposizioni contrastanti rispetto a quelle dell'Opus Dei.

A questo punto, alle ore 13.00, l'esame testimoniale viene interrotto e verrà ripreso alle ore 14.00 sempre presso il

Consolato Italiano a Londra.

Previa integrale lettura, il processo verbale viene confermato e sottoscritto in ogni suo foglio dalle persone presenti.

RBly, Clara Calvi, Alber, Inghila, Antonio...

OMISSIS

Stralci dalle audizioni di Emilio Pellicani in data 19 gennaio
1983 e 24 febbraio 1983: PAG. 113 REL. DELLA COMMISSIONE.

(seduta del 19.1.1973)

OMISSIS

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Pellicani, lei ha detto che oltre a questa colazione alla Taverna Flavia, ha avuto modo di pranzare anche presso il ristorante Gigetto il Pescatore.

PELLICANI. Sì.

ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano Graziano Moro, due giudici e un giovane, più l'onorevole Pisani.

PELLICANI. L'onorevole Pisani, c'era Giancarlo Silipigni, Carboni...

ANTONIO BELLOCCHIO. Giancarlo Silipigni... Mi può dire qual è stato l'oggetto della discussione?

PELLICANI. L'oggetto è era la nomina del procuratore Consoli a procuratore generale di Milano.

PRESIDENTE. L'argomento non mi pare che ricada nell'ambito del documento da cui abbiamo preso le mosse.

OMISSIS

Commiss.P2 24 febbraio 1983 fabi V.1

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

18

OMISSIS

BOZZA NON
CORRETTA

PRESIDENTE. Conosce lei e attraverso quali fonti, sia in relazione a queste, sia in relazione agli altri progetti di Calvi, se siano stati interessati il senatore Claudio Vitalone e l'avvocato Vitalone? A quali progetti in realtà queste due persone furono associate da Calvi?

PELLICANI. Queste ~~due~~ persone, cioè Claudio Vitalone e l'avvocato Wilfredo, dovevano sanare la parte delle pendenze giudiziarie di Calvi, tanto è vero che lo studio Vitalone preparò la ricusazione dei ~~giudici~~ giudici Turone e Colombo a Milano. Già in quel momento avevano ricevuto i soldi, a novembre, e avevano già ricevuto un bonifico all'estero da parte di una banca di Ginevra attraverso Maurizie Mazzetta di circa un miliardo, sempre soldi versati per conto del presidente dell'Ambrosiano.

PRESIDENTE. Vuole spiegare in modo più preciso alla Commissione qual era l'azione che i due Vitalone avrebbero fatte nei confronti della magistratura?

~~UNA~~ VOCE.che avrebbero dovute fare!

PELLICANI. Io non ~~so~~ conosco con chi avessero i contatti, però so che .../Questo me lo ha riferito anche Calvi una mattina, quando

Commiss.P2 24 febbraio 1983 fabi V.2

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

19

(segue Pellicani)

BOZZA NON
CORRETTA

venne a casa, devendo incontrare Carboni (Fei quest'ultimo non venne): appunto mi disse che doveva recarsi nelle studie Vitalone per fare un piano in quanto doveva provvedere a sanare alcune pendenze ~~con~~ la giustizia.

PRESIDENTE. Lei usa questa espressione: "Sanare alcune pendenze con la giustizia": Cosa significa? Come?

PELLICANI. Significa che dovevano corrompere qualcuno per dare la possibilità a Calvi di uscire da quelle che erano le sue pendenze giudiziarie, cosa che mi pare sia avvenuta con la semiassoluzione fatta da Gallucci sulla legge P2.

PRESIDENTE. Questa deduzione lei la ricava ora, o così fu interpretata e fu espressa dagli interessati a questa vicenda?

PELLICANI. No, no, è una deduzione che faccio io; cioè / non fu mai espressa chiaramente, non fu mai detto, tranne ~~il~~ il nome di Alberici in quel famoso pranzo da "Gigetto il Pescatore", che avevano già concordato l'assoluzione di Calvi al processo di Milano. Altri nomi non ne sono stati fatti.

PRESIDENTE. Solo il nome di Alberici?

Commis. P2 24 febbraio 1983 fabi V.3

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

29

PELLICANI. Solo il nome di Alberici.

BOZZA NON
CORRETTA

PRESIDENTE. In questa vicenda quale è stato il ruolo di Carboni ?

PELLICANI. In che senso ? Carboni ha avuto molti ruoli.

PRESIDENTE. Parlo di questa vicenda che si riferisce all'autorità giudiziaria.

PELLICANI. Io credo che Carboni abbia solo avuto, per quanto io ne sappia, qualche contatto con l'allora avvocato generale Caldora.

PRESIDENTE. Il nome di Alberici a quel pranzo da "Gigetto il Pescatore" da chi è stato fatto ?

PELLICANI. Da Consoli e da Carcasio.

PRESIDENTE. In che senso fu fatto ? Come venne questo discorso ? Lei era presente, quindi di questo episodio lei ha conoscenza diretta?

PELLICANI. Sì.

PRESIDENTE. Allora può, per cortesia, dirci in quale contesto - il più preciso possibile - vennero fatti questi nomi ?

PELLICANI. Io ero presente sin dalla mattina, perché io andai a prendere sia Carcasio che Consoli all'aeroporto ^{dell'Urbe,} dove arrivavano con l'aereo privato di Carboni ; poi vennero in ufficio, poi successivamente entrarono da Corona e alla fine ci fu questo pranzo. Durante questo pranzo, al quale erano presenti l'onorevole Pisanu,

Commiss.P2 24 febbraio 1983 fabi V.4

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

91

(segue Pellicani)

BOZZA NON
CORRETTA

Graziano Moro, io, Carboni, Giancarlo Silipigni, Consoli e Carcasio e anche l'onorevole Roich, si parlò della nomina a procuratore generale di Consoli, il quale diceva di averne tutti gli attributi in quanto era il più anziano. Appunto in questa riunione fu poi affrontato il problema del processo Calvi. Consoli...questo lo disse direttamente, rivolto all'onorevole Roich, perché quest'ultimo disse che al mattino aveva saggiato presso la direzione della DC la possibilità di poter appoggiare la nomina di Consoli a procuratore generale, ma riferì di aver trovato un certo scudo in quanto il terreno era già stato saggiato e molti avevano espresso la disponibilità a dare una mano ad Alberici. Allora Consoli, in questo contesto, riferì che sarebbe stato un fatto abbastanza grave, in quanto Alberici aveva già assicurato con un altro giudice a latere, di cui non fu fatto il nome, di poter assolvere...aveva quasi assicurato ai Vitalone e, sembra, ad Andreotti (da quanto riferì Consoli) che nel processo che si sarebbe tenuto da lì a poco avrebbe fatto in modo che Calvi sarebbe stato assolto. Consoli invece disse che i tempi non erano maturi, che ci sarebbe stato uno scandalo e che, se egli fosse stato nominato, avrebbe trovato il modo e le formule per far slittare il processo più in là, in modo che le acque si sarebbero calmate e la cosa sarebbe apparsa meno scandalosa.

OMISSIS

24.2.83

OMISSIS

49 alla

ALDO RIZZO. E per quanto concerne i Vitalone, lei potrebbe dire qualcosa/~~alla~~ Commissione circa rapporti diretti tra Carboni e i Vitalone, cioè oltre quell'incontro che c'è stato?

PELLICANI. L'unica volta che ho visto Carboni assieme ai Vitalone fu una sera sotto casa dall'onorevole/^{Claudio}Vitalone; c'era il fratello, c'era Anni-baldi, c'ero io e c'era Carboni; E poi so che telefonavano spesso; spesso ci facevano telefonare; io stesso ho telefonato allo studio dell'avvocato Vitalone, sia allo studio, in via Veneto, del senato re Vitalone, dicendo che Carboni sarebbe arrivato fra mezz'ora o avrebbe posticipato o anticipato...

ALDO RIZZO. E lei lo sa qual era il motivo di queste telefonate?

PELLICANI. Il motivo di queste telefonate riguardava sempre la situazione giudiziaria di Calvi.

ALDO RIZZO. Questo le risulta anche per una conoscenza diretta, cioè nell'ambito di quelle telefonate che lei ha avuto modo di fare o di ricevere?

PELLICANI. Sì, perché Carboni, una volta... anzi, due volte mi fece telefonare all'avvocato Vitalone dicendo che quei documenti sarebbero arrivati con ventiquattr'ore di ritardo.

ALDO RIZZO. E chi le rispose?

PELLICANI. Una prima volta mi risposero il collaboratore di Vitalone, il quale mi disse che l'avvocato era impegnato e che avrebbe riferito; sic

BOZZA NON
CORRETTA

COM. P2 24.2.83

TESTINI.cf

CAMERA DEI DEPUTATI

X/4

Carta da minuta

(segue PELLICANI)

50

come il giorno dopo Carboni insistette che io parlassi direttamente con l'avvocato, mi feci passare l'avvocato il quale fu molto scortese, cosa che io poi riferii...

ALDO RIZZO. Cioè, Wilfredo Vitalone?

PELLICANI. Wilfredo Vitalone. Poi, un'altra cosa è che Carboni mi diede incarico di mandare, attraverso la segretaria Marina Massimetti, a ritirare la copia che fu scritta da Vitalone per la ~~re~~ ricusazione Colombo dei giudici Turone e/~~Enrico~~ ~~(?)~~, copia che è nelle mani della magistratura, copia consegnata da me.

ALDO RIZZO. Lei ha avuto modo di guardarla questa copia?

PELLICANI. No, l'ho solo scorsa.

ALDO RIZZO. Comunque, sa che, effettivamente, aveva come contenuto la ricusazione di Turone e Colombo?

PELLICANI. Sì, è manoscritta.

ALDO RIZZO. Invece, per quanto concerne quell'altro incontro che si sarebbe verificato sotto lo studio o l'abitazione del senatore Vitalone, potrebbe dirci, anzitutto, in quale periodo siamo?

PELLICANI. Era freddo, avevamo il cappotto, comunque, credo che sia avvenuto il 23 o il 24 gennaio del 1982. Lo ricordo perché uno o due giorni prima, su mia denuncia, era stato arrestato Piero Citti.

ALDO RIZZO. E di che cosa si parlò lei lo sa, cioè, in termini più o meno precisi, ci vuol dire cosa avvenne?

PELLICANI. Lo so, perché poi battei a macchina la relazione. In quell'occasione, il senatore Vitalone chiamò Carboni perché voleva avere da

BOZZA NON
CORRETTA

COMM P2 24.2.83

TESTINI/cf

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

X/5

(segue PELLICANI)

51

lui una relazione sulla situazione del Calvi, di come si comportava la stampa... cioè, erano delle indicazioni ^{che} a dire dell'onorevole Claudio Vitalone, gli erano state richieste dall'onorevole Andreotti. Relazione che poi fu battuta su dettato dell'onorevole Pisanu, del professor Andrea Carboni, e che fu da me battuta e poi fatta pervenire allo studio dell'avvocato Vitalone.

ALDO RIZZO. Forse, non ho capito bene. Con riferimento a questo incontro, ci fu un incontro presso lo studio di Vitalone?

PELLICANI. Successivamente ci furono degli incontri.

ALDO RIZZO. E lei era presente?

PELLICANI. No. Incontri avvenuti allo studio, mai.

ALDO RIZZO. Ma quando lei fa riferimento a quell'incontro che ci fu sotto lo studio, lei era presente?

PELLICANI. Non era sotto lo studio, era sotto la casa.

ALDO RIZZO. Sotto la casa di chi?

PELLICANI. Di Claudio Vitalone, al numero 154...

ALDO RIZZO. Lei era presente?

PELLICANI. Sì, ero presente.

ALDO RIZZO. Chi c'era?

PELLICANI. C'era Claudio Vitalone, Annibaldi, Carboni, io....

ALDO RIZZO. Venivano dall'abitazione di Vitalone o fu soltanto un incontro lì, in loco?

PELLICANI. No, fu in loco perché fu richiesto di trovarci lì sotto.

ALDO RIZZO. Lì sotto. Poi, che successe, andarono sopra?

PELLICANI. No, parlarono in strada, rimasero una ventina di minuti a colloquiare

BOZZA NON
CORRETTA

COMM. P2 24.2.83

TESTINI/cf

CAMERA DEI DEPUTATI X/6

Carta da minuta

52

ALDO RIZZO. Cioè, sempre delle vicende giudiziarie?...

PELLICANI. Sempre sulle vicende giudiziarie...

ALDO RIZZO. Più o meno, potrebbe dirci che cosa fu detto dai singoli partecipanti a questo incontro?

PELLICANI. No, perché io ero distante una cinquantina di metri. So, come le ripeto, che fu chiesta una relazione, cosa che fu fatta e che fu consegnata - mi pare - il lunedì successivo.

ALDO RIZZO. Non si parlò di altro, cioè non sa altri elementi?

PELLICANI. Non so altri elementi.
di

ALDO RIZZO. E/gli altri incontri tra Carboni e Vitalone lei non sa nulla?

PELLICANI. So che ce ne sono stati diversi.

ALDO RIZZO. E come lo sa?

PELLICANI. Perché spesso accompagnavano Carboni, però noi aspettavamo qui, o a viale Mazzini o a via Veneto.

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il pranzo nel ristorante "Gigetto il pescatore", lei, un momento fa, ha chiarito che il ~~Consigliere~~ Consoli ebbe a dire che i tempi non erano maturi per realizzare una soluzione giudiziaria favorevole a Calvi e che, quindi, bisognava semmai far slittare il processo per evitare una soluzione che poteva essere scandalosa. Mi pare che lei abbia detto così.

PELLICANI. Sì, esatto, difatti, Consoli cercava questa nomina, proprio perché aveva assicurato in cambio di far slittare il processo a data da destinare.

ALDO RIZZO. In questa vicenda, il ruolo dei Vitalone qual è stato, con riferimento anche a queste parole pronunciate da Consoli?

PELLICANI.

BOZZA NON
CORRETTA

COML. P2 24.2.83

ASSENZA/cf

XI/1

CAMERA DEI DEPUTATI

53

Carta da minuta

PELLICANI. I Vitalone non c'entravano perché questa connessione con Consoli Carboni la cercò proprio perché voleva estromettere i Vitalone i quali avevano chiesto un prezzo altissimo: 25 miliardi.

ALDO RIZZO. Venticinque miliardi?

PELLICANI. Venticinque miliardi.

ALDO RIZZO. Motivavano il perché di questi 25 miliardi?

PELLICANI. A me non l'hanno motivato, ma credo che a Carboni l'abbiano motivato. Siccome Carboni cioè... nei suoi rapporti anche politici ha sempre tentato di dare il meno possibile ed intascare lui.

ALDO RIZZO. Quindi, non hanno detto più o meno quale doveva o poteva essere il piano di ripartizione di questi 25 miliardi, a chi dovevano andare?

PELLICANI. No.

ALDO RIZZO. Nomi ne sono stati fatti?

PELLICANI. No. Come le ripeto, tranne quello di Alberici fatto da Consoli e fattomi anche da Annibaldi il quale, non si sa come mai, in quella occasione che mi parlò del famoso viaggio in Spagna per la partita di caccia, mi fece anche il nome di Alberici quale nuovo procuratore generale della procura di Milano. Tanto è vero che, se riuscite, non so se sia andata ancora distrutta perché non so se la stampa l'abbia già messo: nella sua agenda è scritto questo nome, tanto è vero che lui non lo ricordava e scartabellò l'agenda dicendomi il nome.

ALDO RIZZO. Un'altra domanda specifica: per quanto concerne la vicenda riguardante la società Neapolis, lei ha detto che nel 1978, tramite Balducci, Carboni ebbe un incontro o contatti con un gruppo di siciliani che ~~qualificò~~ poi lo stesso Carboni ebbe a qualificare come mafiosi.

PELLICANI. Definì mafiosi, sì.

BOZZA NON
CORRETTA

OMISSIS

Interrogatorio di A. Rizzoli ai giudici Dell'Osso e Fenizia del 23
marzo 1983: PAG. 113 REL. DELLA COMMISSIONE.

COMM. PT
000540
SEGRETO

Foglio N. 1

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

L'anno millenovecento 83 il giorno 23 del mese di marzo
alle ore 16,15 in Milano ~~presso~~ in Como - Casa Circondariale

Avanti a noi Dott.ri P.Dell'Osso e L.Penizia

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti dal Segretario sottoscritto f.f. vb.LOMBARDI Angelo - G.di F.

E' comparso l'imputato RIZZOLI Angelo

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

Sono e mi chiamo (1): RIZZOLI Angelo, già qualificato in atti.

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.

(art. 171 C.P.P.) egli risponde: confermo l'elezione di domicilio già effettuata e la nomina dei difensori avv.ti Pecorella e Fedrazzi. Si dà atto che è presente l'avv.Fedrazzi il quale dichiara di rappresentare anche il condifensore, il quale ha fatto sapere che interverrà più in ritardo per impegni di lavoro.

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde:

Come sopra.

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: intendo rispondere.

Contestatagli (2): i fatti indicati nell'ordine di cattura, egli dichiara: - - - - -

"Come ho già avuto modo di accennare fra il primo ed il secondo aumento di capitale della Rizzoli, ossia fra il 1977 e il 1981,

(1) Cognome, nome soprannome o pseudonimo, paternità e maternità, data e luogo di nascita, stato, professione, residenza o dimora, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 25 Disp. Att. C.P.P.).
(2) Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui; e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.
Inviata quindi l'imputato a disciparsi e a indicare le prove in suo favore, se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione. (art. 367 C.P.P.).

io non ebbi mai occasione di incontrare Roberto Calvi¹
 nonostante gli stretti rapporti finanziari intercorrenti
 fra il Banco Ambrosiano e la Rizzoli. Lungo tutto tale pe-
 riodo fu esclusivamente il Tassan Din a tenere i contatti
 personali con il Calvi. In precedenza invece avevo avuto di-
 verse occasioni di contatto con il Calvi, col quale ad esem-
 pio avevo direttamente discusso, unitamente al Tassan Din,
 tra le altre cose, delle operazioni finanziarie delle quali
 ho già parlato ed in particolare dell'acquisto della Savola
 Assicurazioni, della Banca Mercantile, nonché di azioni
 delle Assicurazioni Generali. Col Calvi ho anche avuto
 modo di discutere dell'acquisto di azioni del Banco Ambro-
 siano che furono fatte dalla Rizzoli International per vo-
 lere delle stesse Calvi ed anche dell'Ortolani, operazione
 della quale ho già diffusamente parlato alla S?V? nel cor-
 so dell'esame testimoniale reso nell'agosto del 1982, al
 quale integralmente mi richiamo per quanto possa essere
 utile. Siffatti contatti con il Calvi durarono fino alle
 autunno del 1976 e successivamente mi subentrò il Tassan
 Din nel tenere tali rapporti, giacché questo fu l'orien-
 tamento mostrato dal Calvi. Per il predetto avevo anche or-
 ganizzato - si trattò appunto di una delle ultimissime oc-
 casioni di incontro - una cena in casa mia a Roma, giacché
 me lo aveva richiesto l'Ortolani, cena alla quale avevo
 invitato mons. Agostino Casaroli che, a detta dell'Ortolani,
 il Calvi desiderava conoscere e che io a mia volta avevo
 conosciuto in casa della vedova Angiolillo. L'Ortolani mi
 disse di invitare alla cena anche mons. Giovanni Benelli,
 era deceduto, ma lo stesso declinò l'invito. Alla cena par-
 tecipammo io, Tassan Din, Calvi e mons. Casaroli. Seguì, come
 ho detto un lunghissimo periodo in cui non vidi più il
 Calvi. Ebbi modo di rivederlo, a distanza di anni, nel maggio
 del 1981 poco tempo prima del suo arresto e dopo la con-
 clusione dell'operazione del secondo aumento di capitale.
 Il Tassan Din mi disse che il Calvi finalmente acconsentiva



[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature: M. A. Rizzoli]

64

7/10
5/10

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2 ⁶¹

a vedermi e così mi recai col predetto Tassan Din al Banco Ambrosiano. Si trattò di un incontro molto breve, nel corso del quale il Calvi tenne a sottolineare che l'operazione era stata conclusa e che peraltro noi dovevamo tenere a nel debito conto i diritti e gli interessi della Centrale, che aveva finanziato l'operazione stessa. Ritornai in capo ad alcuni giorni al Banco Ambrosiano, sempre con il Tassan Din e sempre su invito del Calvi. Credo che i giornali avevano già parlato di una mia imminente convocazione insieme con il Tassan Din per essere sentiti come testimoni presso l'ufficio del dr. Viola alla Procura della Repubblica di Milano. Non ho ricordi precisi al riguardo: potrebbe darsi che il Calvi avesse appreso dal Tassan Din o da altra persona che io ed il Tassan Din dovevamo essere sentiti come testimoni. Sta di fatto che ci volle incontrare per raccomandarci di sottolineare che noi con il Gelli non ci entrava niente e di minimizzare i relativi rapporti. Osservai che non sapevo neppure su che cosa sarei stato sentito e su quali carte rinvenute nella nota perquisizione a carico del Gelli mi sarebbero state chieste eventuali spiegazioni. Dissi qualche parola di circostanza per tranquillizzare il Calvi e non ebbi più modo di vederlo fino al settembre successivo, giacché il Calvi stesso fu arrestato. Ai primi del settembre 1981 il Calvi mi fece telefonare dalla sua segreteria e mi fissò un appuntamento in casa del dottor Pazienza in via Del Governo Vecchio a Roma. Per la precisione, io, qualche settimana prima, credo il 16 agosto, gli avevo scritto una lettera nella quale, prendendo spunto dal fatto che l'autorizzazione per l'aumento del capitale della Rizzoli da parte del Ministero del Tesoro poco prima concessa prevedeva peraltro la privazione del diritto di voto alle azioni possedute dalla Centrale, chiedevo al Calvi se non ritenesse opportuno un incontro tra di noi al fine di discutere i nuovi rapporti che venivano a crearsi. Fu così che il Calvi mi fece telefonare come ho detto dalla sua segreteria e mi fissò l'appuntamento a casa del Pazienza, persona a me assolutamente sconosciuta. Incontrai in effetti il Calvi e nell'occasione mi venne presentato il Pazienza, che appariva in stretti rapporti di confidenza con il Calvi stesso. Nell'incontro in

. / .

F.lli

69

stione il Calvi usò un tono duro e piuttosto minaccioso, dicendo che noi della Rizzoli avevamo approfittato della sua detenzione per togliergli i suoi diritti ed avevamo operato al fine di far togliere il diritto di voto alle sue azioni Rizzoli. Mi disse di non farmi illusioni, giacchè comunque lui aveva un grosso potere nei miei confronti essendo io gravato da debiti e da fidejussioni. Mi disse che mi teneva nell'azienda solo perchè mi chiamava Rizzoli e mi consigliò di pensare all'avvenire di mio figlio. Si mostrò ben deciso ad ottenere una revisione dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro in senso più favorevole alla Centrale. Durante tutto l'incontro fu presente il Pazienza, che il Calvi indicò come persona da lui designata per seguire la sistemazione delle vicende della Rizzoli e dei rapporti tra gli azionisti. Il Calvi disse ancora che era ~~intenzionato~~ intenzionato a lasciarmi solo la presidenza della Rizzoli, aggiungendo che era opportuno che il Tassan Din lasciasse la carica di amministratore delegato. Per la verità di lì a qualche mese, anzi verso la fine dello stesso settembre, in una occasione di un secondo incontro, il Calvi mi disse che il Tassan Din non andava toccato dal suo posto, contrariamente all'intento mostrato un mese prima. A quel primo incontro in casa del Pazienza ne seguirono altri due sempre in casa del Pazienza e distanziati di una settimana il primo dal secondo e quest'ultimo dal terzo. Nel corso del secondo incontro il Calvi, sempre presente il Pazienza, mi parlò quasi esclusivamente della necessità che io partecipassi cospicuamente ad un rilevante esborso di denaro che era finalizzato alla sistemazione di tutta la complessa situazione giudiziaria scaturita dal rinvenimento della documentazione sequestrata nella precedente primavera presso il Gelli Licio, situazione giudiziaria in corso di istruttoria presso il palazzo di giustizia di Roma, e che stata oggetto anche di un conflitto di competenza presso la Corte di Cassazione. Di tale discorso del Calvi ho già avuto modo di parlare dettagliatamente sia al P.M. Sica di Roma sia al G.I. di Perugia davanti ai quali ho deposto dopo la morte di Calvi in qualità di teste: richiamo integralmente le dichiarazioni rese in tali sedi al riguardo. Il se-

B. Bonifazi



P

di M

• ALL RIZZOLI.

Fes

7h2
6h

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3 ⁷⁴

condo incontro in casa del Paziienza venne preceduto da due altri contatti diretti con il Paziienza: uno nelle studio dell'avvocato Schlessinger, che era mio legale, in via Daverio a Milano e l'altro presso il Banco Ambrosiano e nelle studio del Calvi. L'oggetto di tali incontri con l'avvocato Schlessinger era costituite dall'intento del Calvi di ottenere una revisione per il divieto di voto alle sue azioni Rizzoli o comunque una modifica in senso più favorevole almeno in proiezione temporale: era il Paziienza a portare avanti questo discorso essendo stato designato come ho detto dal Calvi. La posizione del Calvi era di minaccia di non versare la cifra pattuita e in sostanza di recedere dall'operazione; il Paziienza aveva anche leva sulla possibilità di fare ricorso alle minusvalenze e di azionare le fidejussioni che vi erano a mio carico. Lo Schlessinger a sua volta, che aveva avuto anche degli incontri diretti con il ministro Andreatta, rappresentava che era estremamente difficile che il Ministero del Tesoro potesse modificare sostanzialmente quanto aveva deciso. Questa fu la sostanza degli incontri con Schlessinger e Paziienza, il secondo del quale come ho detto si tenne con il Calvi al Banco Ambrosiano. Alla prima parte di tale incontro partecipò lo Schlessinger, il quale poi andò via, mentre il Calvi mi pregò di rimanere ancora. Come ho detto era presente il Paziienza ed il Calvi mi impose sostanzialmente di assumerlo come consulente. Mi disse che così dovevo fare se volevo mantenere i miei rapporti con lui e specificò che dovevo adoperare il Paziienza per i miei contatti con gli esponenti politici; che doveva appunto tenere il Paziienza per me, così come faceva per il Calvi stesso. Il Calvi disse che in tal modo il Paziienza poteva parlare per entrambi e così lui poteva controllare i miei effettivi comportamenti. Così facendo, a suo dire, mi avrebbe lasciato tranquillo. Dovetti fare buon viso alle richieste del Calvi ed acconsentii alla proposta di prendere il Paziienza come consulente. Seguì il secondo incontro nella casa romana del Paziienza, di cui ho già detto e nell'occasione il Paziienza mi disse che ci saremmo visti a Milano di lì a qualche giorno proprio per discutere le sue richieste in

. / .

743

71

ordine alla consulenza. Ci vedemmo infatti a Milano, se non vado errato il 15 settembre, appuntamento fissatami dallo stesso Paziienza presso uno studio legale, in particolare nel salottino dello studio dell'avvocato Calli. L'incontro avvenne fra me ed il Paziienza, al quale si limitò a consegnarmi due buste: in una erano riportate le sue richieste in relazione alla consulenza, così come impropriamente il Calvi aveva definito il suo ruolo, richieste che prevedevano un versamento annuo di 48 milioni di lire, in quattro soluzioni trimestrali per anno, per un periodo di anni 5 e con indicizzazione. Si trattava di erogazioni che andavano fatte alla società ASCOFIN facente capo al Paziienza. Nell'altra busta vi erano due bigliettini su uno dei quali era indicata la cifra di 10 milioni di dollari e sull'altro, dattiloscritto, la dizione REALFIN SA BANCA LAMBERT DI LOSANNA. Il Paziienza, nel consegnarmi le due buste, mi disse che Calvi voleva così e che i 10 milioni di dollari dovevano servire a sistemare le varie pendenze giudiziarie scaturite dalla vicenda P2. Dissi al Paziienza che per la richiesta sulle sue presunte consulenze, richiesta che mi sorprendevo non poco, avrei meditato e avrei fatto una controproposta. Per l'altra richiesta dissi che non se ne parlava affatto, nel senso che mi era assolutamente ~~aderire~~ impossibile aderire e per mancanza dei fondi e perchè non ne vedevo assolutamente la ragione. Il Paziienza mi disse che avevo 48 ore di tempo per pensarci bene, consigliandomi di stare attento perchè Calvi poteva aversene a male. Dissi al Paziienza che volevo parlarne direttamente con Calvi e il Paziienza mi fissò l'appuntamento per il giovedì successivo nella sua casa romana, che costituì la terza occasione in cui io mi recai nella suddetta abitazione. Peraltro mi ero preoccupato di mandare al mio legale avvocato Schlessinger i bigliettini relativi alla richiesta di 10 milioni di dollari e il nominativo della società cui accreditarli, accompagnati da una lettera con cui spiegavo all'avvocato quanto dettomi dal Paziienza. La lettera ed i bigliettini in questione sono stati poi consegnati al dr. Sica della Procura di Roma ed allegati agli atti del procedimento penale ~~esalà--ist-~~ colà istruito. Il giovedì seguente, come ho detto, mi recai a casa del

B. B. B.

P

Di M

Aut. Rizzoli. Jui

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 478

Pazienza a Roma e vi trovai il Calvi che mi apparve estremamente imbarazzato. Fu confuso e vago nel dire che la richiesta del Pazienza si riferiva ad una storia di denaro che era stato preso dall'Ortolani e dal Gelli. Il Pazienza intervenne per chiedermi se ero a conoscenza del "Vino Veronese" ed io caddi letteralmente dalle nuvole. Il Calvi aggiunse che sapeva che io non ci entravo nulla nella questione e che si trattava di 95 milioni di dollari dell'Ambrosiano versati all'estero che erano finiti all'Ortolani ed al Gelli. Il Calvi aggiunse che però se non avessi dato il mio contributo per la sistemazione delle questioni giudiziarie sarei stato il capro espiatorio ed avrei pagato per tutti. Ad un certo punto il Calvi fece presente di avere un appuntamento ed andò via. Il Pazienza allora a mia richiesta mi disse che la questione del Vino Veronese riguardava un conto bancario, così a suo dire denominato, ed aggiunse che gli risultava che il conto in questione riguardava in qualche modo la Rizzoli. Aggiunse che si trattava in particolare di 95 milioni di dollari affluiti dall'Ambrosiano nella primavera dello stesso anno 1981 sulla banca Rotschild di Zurigo presso la quale il Gelli e l'Ortolani subito dopo essere scappati dall'Italia avevano appunto fatto versare dall'Ambrosiano tale cifra, con una causale secondo cui doveva servire ad una operazione finanziaria della Rizzoli: tale era stata la spiegazione ufficiale fornita dal Calvi all'Ambrosiano per l'esborso in questione. Parlai di tale questione con il Tassan Din il quale mi disse che era già al corrente della storia dei 95 milioni di dollari, giacché il Calvi gli aveva accennato che l'Ortolani si era portato via in tal modo 95 milioni di dollari. Il Tassan Din mi parlò di un accenno del Calvi ad un "colpo" dell'Ortolani per 95 milioni di dollari. Non mi disse però di aver appreso che era stato in qualche modo coinvolto il nome della Rizzoli così come aveva detto il Pazienza. Non seppi nulla di più della storia in questione. Posso solo dire che nel corso di un viaggio da Milano a Roma fatto nel giugno 1982 con la l'aereo della Rizzoli, il sig. Michel Leemans, amministratore delegato della Centrale cui avevo dato un passaggio, seppi dal predetto

. / .

73

alcune notizie che ricollegai alla questione della quale ho appena parlato. In particolare il Leemans mi disse di essere stato qualche giorno prima in Vaticano e di aver trovato esponenti delle finanze vaticane che erano a suo dire arrabbiatissimi: gli stessi, a dire del Leemans, si dolevano del fatto che il Calvi aveva posto in essere una operazione che aveva presentato come di sostegno alla Rizzoli, operazione che aveva portato alla spazizione della bella cifra di 95 milioni di dollari. Non riuscii a capire come e perchè ci entrasse la finanza vaticana ma tuttavia non potei fare a meno di ricollegare le notizie datemi dal Leemans a quanto avevo a suo tempo appreso dal Fazienda e, più sinteticamente, dal Calvi. Levo dire che peraltro in una occasione io cercai di utilizzare le poche informazioni che avevo avuto dal Calvi stesso e dal Fazienda per tentare di fionteggiare le pressioni del Calvi stesso che parlava di azionare le fideiussioni a mio carico e la questione delle minusvalenze. Rammento che gli mandai a dire tramite il questore Federico D'Amato, direttore delle frontiere e comune amico, che se il Calvi pensava di prendermi per la gola avrei cominciato a pubblicizzare fatti a mia conoscenza ed in particolare l'acquisto delle azioni Ambrosiane fatte fare dalla Rizzoli International, l'acquisto del 52% delle azioni di Sorrisi e Canzoni passato dalla famiglia Campi a società controllate dal Calvi ed infine la storia del Vino Veronese. In realtà di tale storia io non sapevo nulla di più di quanto ho appena detto e dunque si trattava solo di un tentativo di mostrare una certa decisione da parte mia nei confronti del Calvi. Lo dissi al citato D'Amato, giacchè molto amico del Calvi. A mia volta conoscevo il D'Amato trattandosi di una vecchia conoscenza di mio nonno, che fra l'altro, in qualità di esperto culinario, stava preparando una enciclopedia gastronomica per la Rizzoli. Come ho detto, in prosieguo di tempo, dopo la scomparsa del Calvi, seppi ulteriori notizie dal Leemans ed ancora in prosieguo, verso la fine dell'anno scorso, mi telefonò il giornalista Marco Borsa della Stampa, il quale mi chiese che cosa sapevo di un importo di 95 milioni di dollari presso la banca Rotschild di Zurigo che il suo dire era denominato "recioto" ed anche se ben ricordo "zirca" o "rizca". Compresi allora che il Pa-

B. Rizzoli



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Aut. Rizzoli

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5 7

scienza a suo tempo aveva un pò per così dire "bluffato", nel senso che non doveva essere al corrente del nome esatto del conto, e che doveva aver capito che c'era stato un imponente flusso di denari dei quali in qualche maniera aveva cercato per qualche parte di poter beneficiare anche lui, intervenendo su di me che ero assolutamente all'oscuro della vicenda, di cui nulla so di più di quanto appena detto. Per concludere il discorso sui rapporti con il Pazienza, posso precisare che a fronte delle sue richieste osservai che si trattava di cifre che non potevo certo accollare alla Rizzoli, essendo passata da un tempo l'epoca dei mediatori e dei faccendieri, talchè si trattava di una spesa che doveva ricadere personalmente sulle mie spalle. Finimmo con il concordare il versamento di 120 milioni di lire, a titolo di acconto, che per me costituiva pur sempre una bella cifra, posto che avevo ben capito che il Pazienza non doveva fare nulla, come in effetti nulla fece: tutto si esauriva in una sorta di interposizione, concordata col Calvi stesso, di buoni uffici e di buone parole nei confronti del predetto Calvi. Peraltro non potevo trattar male sic et simpliciter il Pazienza, giacchè era stato il Calvi ad accollarmelo. Devo anche dire che feci una verifica presso gli uomini politici e parlai con i vari segretari dei partiti di governo, rappresentando che il Calvi mi aveva chiesto di delegare la rappresentanza per così dire politica della Rizzoli al Pazienza. Le referenze che ne ebbi furono assolutamente pessime, giacchè mi venne detto che il Pazienza era un avventuriero da tenere accuratamente alla larga. I 120 milioni di lire dei quali ho parlato li diedi personalmente in moneta contante verso la fine di settembre-inizi di ottobre 1981, nella mia casa di Roma, al Pazienza, che era in compagnia di un giovane barbuto che mi venne già noto di vista, giacchè nei precedenti incontri gironzolava sempre per casa, e che mi era stato presentato come Mazzotta Luigi Maurizio, architetto. Nel periodo successivo il Pazienza continuò ad effettuare tentativi per cercare di avere denaro. Rammento che mi telefonò allorchè da parte del Ministero del Tesoro venne approvata una modifica all'autorizzazione relativa all'aumento di capitale della



. / .

45

75

Rizzoli. Mi chiese se ne fossi già al corrente ed io gli risposi di sì, giacchè ne avevo appena ritirato il testo presso il Ministero del Tesoro. Il Paziienza mi disse allora di passare da casa sua, giacchè voleva subito trasmetterla al Calvi col Telex che aveva appunto a disposizione. Acconsentii ed effettivamente il Paziienza chiamò il Calvi, dicendo con enfasi che era il primo in assoluto ad avere il testo del provvedimento. La modifica in questione prevedeva qualche temperamento alle limitazioni poste alle azioni Rizzoli possedute dalla ~~gruppo~~, come ad esempio la previsione che, una volta cedute a ~~per~~ ~~si~~ ~~re~~ ~~acquistavano~~ il diritto di voto. Il Paziienza mi stette dietro per i mesi seguenti e alla fine prese a tormentarmi per avere a suo dire una sorta di buona-uscita o di gratifica di fine rapporto. Non si capiva in verità di che rapporto si fosse trattato, visto che il Paziienza assolutamente nessuna prestazione lavorativa e di nessun altro genere aveva effettuato in favore della Rizzoli e mio personale.

Peraltro il Paziienza fece presente che era stato convocato presso la Commissione Parlamentare P2 e disse che si riprometteva di sollevare uno scandalo a danno della Rizzoli se non gli avessimo versato la cifra di 120 milioni di lire. In particolare disse che lui poteva dichiarare quello che più gli pareva in nostro danno, anche con riferimento alle ragioni della sua pretesa consulenza nei riguardi della Rizzoli. Rammento che mi fece un discorso del genere un martedì dicendo che il successivo giovedì era convocato presso la Commissione P2. Gli risposi che non ero in grado in così breve tempo di procurare la cifra di ulteriori 120 milioni di lire che lui pretendeva, posto che, come per il primo versamento, si trattava di soldi che dovevo procurarmi personalmente e che non potevo procurare dalla Rizzoli. Il Paziienza, mostrando di rendersi conto di tale situazione, e non volendo d'altro canto rinunciare al profitto che si proponeva, mi disse che si sarebbe dato per malato o per impegnato all'estero, non ricordo bene, e che avrebbe, in tal modo, saltato l'impegno con la Commissione Parlamentare: in tal modo avrei avuto il tempo per procurare i denari da lui pretesi. In effetti



P. 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO


Foglio seguito N. 6 71

il Pazienza si astenne dal recarsi presso la Commissione, dove andò invece circa un mese dopo la prima convocazione e nel frattempo il frattempo ~~ai~~ dovetti versargli la cifra di 120 milioni di lire, che materialmente vennero ritirati dal Mazzotta e consegnati dalla mia segretaria Rinalda Colombo, presso gli uffici della Rizzoli Cine-Riz in via Lancisi al n.25 di Roma. Mentre per la prima dazione di denaro il Pazienza mi diede una fattura della SC ~~SC~~ intestata a me, per il secondo versamento non mi diede nulla del Rammento ~~di~~ che nel darmi la fattura di cui ho parlato mi disse che dovevo versare la relativa IVA ed io gli feci notare che l'IVA doveva già essere compresa nella cifra globale e dalla stessa scorporata; riuscii a resistere all'assurda pretesa del Pazienza. Il predetto mi ribadì in ^{due} occasioni ^{che} era una società a sua e di Calvi che ne era socio. Non ebbi più occasione di altri contatti con il Pazienza ed il Mazzotta, nè li vidi più da quell'epoca. Ebbi invece diverse occasioni di incontri con il Calvi soprattutto con riferimento alle trattative per la cessione della mia quota azionaria al gruppo Cabassi. Siffatte trattative ebbero una prima fase culminata nel dicembre 1981 in una offerta complessiva per il mio 40% e per il 10,2% della FINCORIZ facente capo al Tassan Din. Nonostante fossi riuscito ad ottenere una offerta di ben 25 miliardi di lire per la sola quota del 10,2%, il Tassan Din ~~di~~ non voler acconsentire alla vendita, suscitando un certo ~~certo~~ stupore sia in me ~~da~~ nell'avvocato Fredieri. Per tale rifiuto le trattative non andarono in porto. ~~Per~~ Peraltro il gruppo Cabassi si rifecce nuovamente vivo nel gennaio 1982, proponendomi la cessione della mia sola quota e cioè del 40%. Le trattative andarono avanti fino ai primi di marzo, finchè il Cabassi mi chiese se avessi informato Calvi che pure aveva un diritto di prelazione e mi esortò a farlo, giacchè egli non avrebbe fatto l'operazione e senza il consenso del Calvi. Allora mi feci fissare un appuntamento tramite il D'Amato dal Calvi ed andai a trovarlo a casa sua a Milano in via Frua. Dissi dell'offerta del Cabassi, che avrebbe pagato una parte in immobili, ed il Calvi mi disse che l'operazione si poteva fare utilizzando come

. / ;




77

tramite la Centrale. Specificò che non voleva assolutamente che dall'operazione si interessasse in qualche modo il Paziienza, dicendo di aver appreso le voci secondo le quali il Paziienza stava dando da fare per organizzare un incontro tra Calvi e Rizzoli me. Parlai congiuntamente al Tassan Din della proposta del Cabassi, posto che anche la FINCORIZ aveva un diritto di opzione prelazione sulle mie azioni. Il Tassan Din questa volta si mostrò propenso a vendere ^{anche anche} la sua quota e mi propose di andare a trovare il Calvi, che in effetti incontrammo negli uffici dell'Ambrosiano in via Del Tritone in Roma. Nell'occasione il Tassan Din annunciò di essere intenzionato a vendere anche lui. Ebbe così inizio una lunghissima trattativa tramite la Centrale, che si protrasse praticamente fino all'epoca della scomparsa del Calvi e che si articolò in una serie di incontri bilaterali, ai quali parteciparono il Lemans della Centrale, gli esponenti del gruppo Cabassi, io, il Tassan Din e relativi avvocati e qualche volta il Calvi. Seppi poi dal Lemans, proprio nell'occasione del viaggio in aerea a Roma del quale ho già parlato, che egli aveva avuto disposizioni dal Calvi di non chiudere mai le trattative, pur dando la sensazione che le stesse andavano avanti.

Si dà atto che a questo punto interviene l'avvocato  il quale prende cognizione del contenuto dell'atto iscritto che prosegue con ulteriori dichiarazioni appresso riportate.

Nel corso delle trattative della quali ho appena detto, ad un certo punto tirai fuori la questione del debito di circa 11 miliardi di lire a mio carico nei confronti della Rizzoli. Il Lemans si dichiarò assolutamente all'oscuro e chiese spiegazioni al riguardo. Io ed il Tassan Din gli dicemmo che il Calvi ne era perfettamente al corrente, come era al corrente di tutte le rilevanti operazioni finanziarie condotte a termine da parte della società Rizzoli; aggiungemmo che ne avremmo parlato con il Calvi a voce come in effetti facemmo. Nell'occasione in cui appunto ne parlammo con il Calvi, gli consegnammo a mano anche una lettera, nella quale appunto erano riepilogate le diverse operazioni finanziarie fatte dalle Rizzoli ed era sottolineata la conoscenza delle stesse da parte del Calvi.

Bianchi

 di W. A. Rizzoli  

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

78
Foglio seguito N. 1

Il Calvi tergiversò un pò ed alla fine dovette ammettere di essere a conoscenza delle varie operazioni che a suo tempo erano state ispirate dall'Ortolani e finanziate dal Calvi stesso, operazioni della quali ho diffusamente parlato nel corso dei precedenti interrogatori. Il Calvi era daltronde stato sempre al corrente di tutti i movimenti significativi della società ed una volta mi aveva anche contestato la erogazione delle somme al binomio Mauro Leone-notaio Di Ciommo e la opportunità di tali erogazioni. Sta di fatto che il Calvi, dopo il colloquio di cui ho detto, che avvenne per la precisione in due momenti distinti a distanza di una settimana e nella seconda occasione gli consegnammo a mano la lettera di cui ho detto, disse a Lemans che lui non doveva assolutamente occuparsi della questione del debito degli undici Miliardi e delle vicende connesse e che la vendita da parte mia doveva essere effettuata "a cancelli chiusi". Circa la lettera di cui ho fatto menzione, devo dire che il Calvi non voleva che fosse materialmente inviata alla Centrale, talchè noi dapprima la mostrammo a Lemans in veste di amministratore delegato della Centrale stessa e poi la consegnammo a mano al Calvi nella sua veste di presidente della Centrale.

A.D.R.: Circa le modalità tecniche del secondo aumento di capitale della Rizzoli della primavera del 1981, ritengo di aver evidenziato gli elementi a mia opposizione. Confermo che le trattative furono imposte e concluse esclusivamente dal Tassan Din per la Rizzoli e posso specificare che ebbi notizia dell'avvenuta conclusione il giorno di Pasqua. Rammento che mi trovavo a Capri con mia moglie e mio figlio e che mi pervenne telefonata dal Tassan Din e dallo Zanfagna che mi davano appuntamento a Napoli per firmare gli accordi, all'Hotel Excelsior. Mi furono infatti sottoposte delle lettere già preparate su mia carta intestata. C'era il mio impegno a ripianare le eventuali minusvalenze ed un patto di sindacato con la quota del 10,2% che faceva capo alla ITALTRUSI. Circa il suddetto 10,2%, poi confluito nella società FINCORIZ costituita ad hoc, debbo dire che in un primo momento nè il Tassan Din e neppure lo Zanfagna mi dissero

. / .

82

79

che sigfatta quota zionaria era stata assegnata al suddetto Tassan Din. Mi fu detto invece che si sarebbe ~~ter~~ trovata una sistemazione in un secondo momento, in modo che la quota in questione andasse a persona che ricevesse anche il mio gradimento. Seppi solo successivamente che, invece, la conclusione delle trattative aveva previsto che tale quota fosse del Tassan Din. Debbo dire che io mi stupii non poco di tale soluzione e che chiesi delle spiegazioni per averne contezza. Il Tassan Din mi rispose che così aveva ~~le~~ voluto Calvi, e lo stesso Zanfagna mi specificò che egli aveva ricevuto disposizioni di costituire la FINCORIZ, come titolare della quota, società di cui doveva essere socio accomandantario il Tassan Din. Quest'ultimo mi disse che il Calvi durante le trattative aveva tenuto fermo il principio di evitare che il 50% della Cabassi la maggioranza fosse nelle mie mani. Non mi ^{diede} ~~era~~ ulteriori spiegazioni in ordine alla destinazione della quota stessa a lui e neppure in proposito ho acquisito ulteriori elementi di conoscenza. Al momento in cui ne venni a conoscenza pensai che potessero essere intercorsi degli accordi particolari fra il Calvi ed il Tassan Din, ma si trattò di mie semplici illazioni, non possedendo alcuno obiettivo elemento di cognizione al riguardo. - - - - -

A.D.R.: Vidi un'ultima volta il Calvi il 7 di giugno ^{se} ben ricordo, al Banco Ambrosiano: c'era anche Tassan Din e si trattò di uno dei tanti incontri relativi alle trattative sulla cessione al gruppo Cabassi. Rammento che vi erano anche il Rosone ed il Lemans. Ebbi ad apprendere poi della scomparsa del Calvi dal D'Amato che mi diede appuntamento nella hall di un albergo vicino alle stazioni Termini di Roma secondo una sua vecchia abitudine per cui mi incontrava sempre in sale di aspetto di alberghi allorchè voleva vedermi. - - -

A.D.R.: Non ho mai avuto modo di ~~era~~ conoscere o di incontrare Carboni Flavio e solo dopo la scomparsa del Calvi seppi dall'avvocato Gregori Giorgio, legale del Calvi stesso, da me conosciuto da tempo, che il predetto Gregori non aveva a suo tempo potuto dirmi mentre Calvi era ancora in vita che la delega a seguire le vicende e la sistemazione e della Rizzoli era stata negli ultimi mesi affidata appunto al suddetto Flavio Carboni. A detta del Gregori il Calvi ave-

Carboni

[Handwritten signature]

cu. M.

A. R. 26 K.

[Handwritten initials]

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

80
Foglio allegato N. 8

va messo nelle mani del Carboni la questione della sistemazione del Corriere della Sera ed era stato appunto il Carboni, che aveva un suo progetto, ad evitare la conclusione delle trattative con il gruppo Cabassi, che aveva ostacolato. - - - - -

A.D.R.: Circa il problema dei ~~mi~~ prelievi che nella ~~rei~~ ricostruzione delle somme erogate dall'azienda sono ~~aspetati~~ imputati a mio nome, confermo quanto sostanzialmente già dichiarato nei precedenti interrogatori, nel senso che non si trattava di beni destinati a mio profitto personale, se non in qualche raro caso, facente parte di quel complessivo debito verso l'azienda che mi sono accollato. Rammento peraltro di avere effettuato nel lontano 1976 o inizi 1977 un versamento per 100 milioni di lire anche a ~~Carlo~~ Martelli, che era mio vecchio e buon amico d'infanzia. Tale versamento, erogato per il tramite della Rizzoli Finanziaria o della Rizzoli Editore, avvenne su richiesta del mio amico, da poco divenuto responsabile del settore culturale del PSI e non ancora deputato. Egli fece presente la esigenza di ricevere un contributo per la rivista Critica Sociale che egli curava e che particolarmente intendeva rilanciare. Ribadisco che l'erogazione fu fatta da me, non solo per i rapporti di stretta amicizia con Martelli ma anche e soprattutto perchè si trattava di una iniziativa culturale e perchè era utile comunque per l'azienda costruire buoni rapporti con un uomo politico e con la nuova segreteria del PSI. L'erogazione, addebitata alla Rizzoli Finanziaria ovvero, come ho detto, in ultima analisi alla Rizzoli Editore (perchè, come pure ho detto, la Rizzoli Finanziaria non aveva mezzi propri), avvenne a mezzo di assegni circolari. Li detti proprio io a Roma al Martelli che mi rilasciò anche una ricevuta con una sua sigla. Presumo che la ricevuta possa trovarsi presso la Rizzoli Finanziaria: io la feci comunque tenere al Cereda. Non ricordo di eventuali ulteriori erogazioni del genere al Martelli; e peraltro non posso escludere che in epoca più o meno coeva ve ne possa essere stata qualche altra. Rammento, invece, in tempi più recenti, di erogazioni a favore dell'onorevole Pietro Longo del PSDI, nel corso del 1979 e che pure

. / .

81

fanno parte di quelle somme che figurano nelle schede contabili della Rizzoli come avvenute a mio beneficio. Avevo conosciuto il Longo, presentato dal dr. Barberini Gianfranco, di cui ho parlato in precedenti interrogatori, e, entrato in una certa confidenza con il parlamentare, costui mi ha richiesto di contribuire a sviluppare iniziative culturali promosse dal suo partito, facendone anche il nome di Garosci Aldo, famoso storico antifascista, come di colui che si occupava di questi suoi progetti culturali. Sempre nell'ottica che era buona cosa per me e per la Rizzoli mantenere buoni rapporti col mondo politico-finanziario, ritenni di operare nell'interesse dell'azienda facendo effettuare alla Rizzoli Editore due erogazioni per 100 milioni ciascuna, se non ricordo male, al predetto onorevole Longo. Esse sono avvenute per contanti, cambiando degli assegni a me intestati, per lo meno così presumo, visto che peraltro questa operazione di cambio e di monetizzazione degli assegni non è stata effettuata personalmente da me ma da Cereda Alberto. I versamenti sono avvenuti a Roma, una volta a casa e una volta l'altra volta mi pare presso la stessa sede romana del partito, in via Santa Maria in Via. Per vero di queste erogazioni parlai naturalmente anche con Tassan Din, il quale consentì con me sulla loro opportunità, anche perchè, come ho detto, se fino al 1977 quello del Tassan Din sui suoi ordinativi di pagamento era un visto puramente contabile, dal 1978 diventò un visto a carattere essenziale, ed obbligatorio. Come ho detto, questo nostro accedere a queste richieste di contributi era mosso dall'esigenza di operare nell'interesse dell'azienda per tenere buoni rapporti col mondo politico-finanziario e non è però detto che in prosieguo esso si dimostrasse in qualche modo fruttifero per l'azienda stessa. Dico questo perchè, quando nel settembre 1982 in occasione di pressanti richieste di restituzione dei finanziamenti da parte del Nuovo Banco Ambrosiano, ci trovammo in serie difficoltà e pensammo di ricorrere proprio a Longo per ottenere una qualche dilazione od un ammorbidimento delle richieste, ad esempio da parte di Caccioli Luigi, presidente del Banco San Paolo di Torino (una delle banche del pool costituenti poi il Nuovo Banco Ambrosiano) ^{e noto come socialdemocratico}

B. B. B.

AL RIZZOLI

J. J. J. 500
77

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ⁸²₉

ci sentimmo rispondere che lui non poteva far niente e che non aveva alcuna influenza sul Coccioli, e sul mondo bancario. —————

A.D.R.: Quanto all'uso dell'aereo della società da parte mia e dei dirigenti tutti dell'azienda, debbo dire che esso normalmente veniva usato per viaggi di servizio da me, dal Tassan Din e anche da altri dirigenti autorizzati. Solo in rari casi è stato usato per fini personali ma in tali ipotesi abbiamo sempre rimborsato l'azienda stessa, per lo più mediante conguagli con i nostri stipendi. L'uso di tale aereo era regolamentato dalla segreteria di Tassan Din e poteva peraltro avvenire che talora fosse concesso in uso, graziosamente, per ragioni di cortesia, a deputati di ritorno a Milano da Roma, che avevano necessità di viaggi urgenti ed in genere talvolta si presentavano di partiti di governo o ministri che avessero parimenti necessità di viaggi. Come da altra parte mi risulta essere usuale, o quanto meno frequente, presso varie grandi aziende. Non abbiamo ritenuto conveniente e di buon gusto richiedere a questi uomini politici la ripetizione delle spese di viaggio. Ed abbiamo comunque ritenuto trattarsi di viaggi e relative spese da attribuire direttamente alla società, siccome dovuti a ragioni di pubbliche relazioni dell'azienda stessa. Ad ogni buon conto in ordine ai voli effettuati dall'aereo della Rizzoli è ricavabile ogni informativa sugli stessi dalla relativa documentazione giacente presso la Rizzoli dove venivano annotati sempre i nomi dei vari passeggeri per conto dei quali ciascun volo veniva effettuato. Come ho già detto per voli privati fatti da me o dal Tassan Din io ed il predetto abbiamo di volta in volta provveduto a rimborsare i relativi costi alla società nel senso che gli stessi ci venivano addebitati per quanto a me risulta e defalcati dalle competenze attraverso dei conguagli imputati alle competenze spettanti. Faccio presente che vi è stata anche una delibera del consiglio di amministrazione credo nella primavera del 1982 nella quale si affrontava la questione dell'uso dell'aereo facendo obbligo di preventiva enunciazione dei motivi del viaggio. In passato il problema era stato affrontato in maniera più elastica e le imputazioni di eventuali costi

; . / .

83

a spese mie o del Tassan Din, allorchè si trattava di viaggi personali, erano state effettuate a posteriori e non a priori nella maggior parte dei casi. Devo dire, fino al momento in cui ha lasciato l'Italia, ^{che} l'Ortolani ha diverse volte utilizzato l'aereo per viaggi essenzialmente sul tragitto Roma - ^Uinevra dove egli risiedeva. Non mi risulta che l'Ortolani abbia mai rimborsato i voli. Posso precisare che da circa 7 anni sono in forza presso la società i piloti Mucci e Carcereri; abbiamo assunto un terzo pilota circa 2 o 3 anni fa essendo aumentato l'uso dell'aereo, tale Tortora. I suddetti piloti sono stati licenziati qualche mese fa, giacchè ~~o~~ l'aereo è stato bloccato a Parigi su iniziativa giudiziaria dalla società Dassault, creditrice di somme da parte della Rizzoli per ricambi meccanici e manutenzione forniti per il velivolo. Come ho già detto le varie autorizzazioni per l'utilizzo dell'aereo da vanivano materialmente concesse dalla signora Grimaldi Anna, della segreteria del Tassan Din, la quale è la persona più informata dei vari utilizzi effettuati. -----

A.D.R.: Come ho già accennato in precedenti interrogatori, effettivamente una parte delle azioni delle ^(del Corriere della Sera) ~~azioni~~ sono in pegno presso la banca Rotschild, per metà, e per ~~la~~ metà presso il Banco Ambrosiano di Milano, oggi Nuovo Banco Ambrosiano. Questo pegno mi pare che duri dall'epoca della sostituzione del Banco Ambrosiano Holding alla Montedison International di cui ho parlato.

A.D.R.: Effettivamente vi fu una ostilità nel mondo politico a concedere l'autorizzazione per il secondo aumento di capitale della Rizzoli: fu proprio Schlesinger, tra l'altro, che io avevo incaricato per seguire la questione, a comunicarmi che le ragioni principali di queste ostilità erano costituite dalla presenza di Tassan Din come amministratore delegato dell'azienda. So che Schlesinger ne parlò con Zanfagna ed è ben possibile che ne abbia parlato al telefono direttamente col Tassan Din, prospettandogli la opportunità di lasciare l'azienda. Il che naturalmente fu rifiutato dal Tassan Din.

A.D.R.: Escludo che mi siano state fatte da chicchessia e nemmeno dal Tassan Din osservazioni sul mio tenore di vita, sulla sua dispendiosità o comunque raccomandazioni ad essere

Stiller
N

Q

K. G.

. / .


Sci. An. Rizz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ⁸⁴~~10~~

più contenuto nelle spese. -----

A.D.R.: Non so di eventuali compensi, ufficiali o non, percepiti da Mino Spadacini per il suo interessamento in ordine alle pratiche per l'uscita dall'azienda di mio padre o di mio fratello. La circostanza di un eventuale compenso in ~~reer~~ "nero" da parte del suddetto Spadacini Mino, comunque non mi stupirebbe per una ragione precisa e cioè per il fatto che in passato, a quanto appreso in azienda, una parte degli stessi compensi dello Spadacini gli sarebbero stati versati in forma non ufficiale. A.R.R.: Risponde al vero che nelle trattative riguardanti la cessione da parte dei fratelli Campi del loro 52% di Sorrisi e Canzoni, il Calvi pretese, per acquisito, il rilascio da parte mia e da Tassan Din di due cambiali addirittura per 50 milioni di dollari. Il Calvi, a detta del Tassan Din, poneva la questione di tale ribascio come essenziale ma il Tassan Din, pur facendomi firmare la cambiale, mi disse che avrebbe cercato in tutti i modi di non consegnarla. So che in questo caso si rivolse all'uopo al Gelli, il quale riconobbe che si trattava di una vera esistenza. Promise un suo interessamento su Calvi e ~~esiese~~ e debbo dire che evidentemente vi riuscì, perchè di fatto la cambiale non fu consegnata. Non so come mai una sua fotocopia fu trovata in possesso del Gelli tra i documenti sequestratigli dall'Autorità Giudiziaria. -----

A.D.R.: Effettivamente sono consocio, anzi lo ero, della società "Carte valori", che stampa libretti per disegni e calcografia in genere. Possedevo il 30% della suddetta società, che ho alienato a clienti dell'avvocato Zanfagna. Il 40%  capo al Tassan Din e l'altro 30% alla Savoia Assicurazioni. Acquisto io e Tassan Din proprio dalla Savoia Assicurazioni che ne era proprietaria. Il Tassan Din mi propose l'acquisto illustrandolo come un ottimo affare. -----

A.D.R.: Non so assolutamente nulla della società Parghelia nè del possesso di una rilevante quota da parte del Tassan Din. Tanto meno so dell'acquisto di un 20% da parte della Rizzoli Finanziaria e di successive rivendite alla Savoia Assicurazioni. Non saprei dire assolutamente nulla in proposito. -----

. / .

85

A.D.R.: Non ricordo, come ho già detto, di ulteriori erogazioni effettuate in favore di Martelli Claudio. Prendo atto che Tassan Din nel suo interrogatorio del 17 marzo 1983 ha affermato che io avrei ricordato un versamento di 200 milioni di lire, ulteriore rispetto all'altro di cui ho parlato, ma non ricordo questa circostanza e ricordo del resto molto vagamente il tenore di quei colloqui intercorsi in Piazza Belgioso, e a cui mi si dice fa riferimento il Tassan Din., al quale sarebbero stati presenti gli avvocati Jeger e Strina. - - - - -

A.D.R.: Mi risulta che al giornalista Donat Cattin Paolo, che lavorava presso la Gazzetta del Popolo, furono erogati 50 milioni di lire, credo dal Cereda. Il Donat Cattin ci chiese la somma per una sua iniziativa di effettuare delle vendite librerie del tipo remainders: se ben ricordo l'iniziativa fallì ed il Donat Cattin non restituì mai la somma, che gli era stata data a titolo di prestito a fronte del quale aveva rilasciato delle cambiali alla Rizzoli Finanziaria. Personalmente non ho mai conosciuto il Donat Cattin e credo che furono il Tassan Din ed il Cereda ad illustrarmi la opportunità di venire incontro alla persona suddetta. - - - - -



A.D.R.: Posso escludere di aver mai erogato delle somme di denaro a tal Freato Sereno, col quale pure ho rapporti amichevoli. Che io ricordi molti anni addietro il Freato aveva chiesto a mio padre un contributo per l'acquisto di un quadro che gli piaceva essendo lui un amante d'arte; daltronde il Freato ha una famosa collezione di arte contemporanea del valore di molti miliardi di lire. Prendo visione dell'annotazione su una scheda "CONTI IN SOSPE-



Handwritten signature/initials on the left margin.

SO" del 1977 di una operazione per 14 milioni e rotti di lire in data 19 agosto con la annotazione "dottor Freato vers. xcto dr. A.R." Devo dire che non mi ricordo proprio l'origine di tale operazione. Quel che ricordo circa il Freato, è solo, vagamente, la questione del quadro che ho detto. Vorrei far presente che nell'agosto del 1977 feci un viaggio in Malesia fino alla fine del mese. - - - - -

A.D.R.: Effettivamente mi risulta che taluni esponenti sindacali predevano dei soldi dalla Rizzoli, per così dire "pro bono pacis". Credo che nell'ordine se ne siano occupati mio fratello con Pe-

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten notes at the bottom: "Al Rizzoli", "di", "Jeger", "Freato".

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO


Foglio seguito N. 11

86

trelli direttore del personale e poi il Tassan Din ed i successivi direttori del personale. Il principale percettore di somme era tal Giampietro segretario nazionale grafici, poligrafici e cartai della UIL. Tassan Din mi parlò anche di un certo Bellinzani, segretario nazionale sempre della stessa categoria della CGL. Non saprei dire se ^{percepisse somme} anche il sindacalista Botti della CISL, quello che so è che gli assumemmo la sorella in azienda. - - - - -

Fra le somme erogate alla Cine Riz nel 1979 secondo un prospetto che mi si sottopone siccome prodotto dal Piana, posso dire che il versamento di 40 milioni di lire per il film "Cappotto di Astrakan" venne effettuato al produttore Giovanni Bertolucci che prese un anticipo per la produzione del film, che peraltro successivamente venne girata dal Bertolucci alla Vides. Credo che a fronte di tale esborso venne poi fatta una compensazione con la Vides e ci venne riconosciuta una ^{quota} di proprietà del film. Al riguardo potrà essere più preciso il D'Andrea. Rilevo dallo stesso prospetto delle erogazioni di somme imputate ai film "Ciao Ni", "Dimenticare Venezia" e "Ultimo nome". Si tratta, se ben ricordo, degli ultimi film prodotti direttamente dalla Rizzoli Film. Le somme dovrebbero essere relative a pagamenti non ufficiali, in nero, ad attori, registi o sceneggiatori. Anche al riguardo potrà essere più preciso il D'Andrea.

Rileggo il presente verbale che confermo integralmente e sottoscrivo in ogni sua parte. -



Al Rizzoli

Je.

per avere visione e rinuncia al deposit

Ch.

IL SEGRETARIO FF

Blonelli

1/2/83

75/11
6/55

Ricevo copia del presente verbale
per conto del Prof. Pedrazzi:
26.3.83 Francesco Puccinelli

Interrogatorio di A. Rizzoli al giudice Sica del 28 giugno 1982:
PAG. 113 REL. DELLA COMMISSIONE.

IN. R. G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

90

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO
(ex art. 348 bis C.P.P.)

L'anno millenovecento ottantatré —, il giorno 28 del mese di giugno
alle ore 15.15 in Roma.

Avanti di Noi A. Annunzio Sica, p.u.

assistiti dal

E' comparso

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false risponde:

Sono Rizzoli Angelo, n. Corso 12-11-1943 a m. in Urbino, via S. Pietro di via 10, industriale, emigrato, una ha militato, laurea in scienze politiche, incoronato.

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia
av. Franco Colli, n. pino e pino

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni

Avvertito l'imputato — ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 — che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

Interrogato in merito ai fatti di cui sono relativi alle indagini nella relazione di Colli Roberto, relativi al reato imputato. Voglio riferire di aver ad alcune emendazioni anche con il Colli in relazione a me relativi di reato, con il fatto che il reato dello stesso per "ritenuto la me e le altre presenze giudiziarie a Roma, che erano state fatte le varie procedure a ripete di indagini di conflitto di competenza. Colli ritenuto che - in materia favorevole il caso all'istituto - bisognava venire "dentro ai giudici di Roma". Gli altri, in relazione al conflitto di competenza sopra detto, che aveva chiesto per

V° Si depositi in Segreteria per giorni dandone avviso al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia.
Roma,

Depositato in Segreteria e spediti i relativi avvisi.
Roma,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

IL CANCELLIERE

277

2/ Rizzoli

tull'apote - meglio scapi il Calvi inchi me ed il Taffan diu a
 volazione al Banco Austriaco in fare il posto sui nostri raffati -
 la infrenai d'ann affuno de mis legale che rari stati punto
 interofati dai futuri rmanis in rdiu all'oprazione compromessuto
 Banca Mercantile e che in quella rna con anni ovviamente fu
 punto c'pini la me rtrazione in rdiu alla favore della concessione
 di un miliardo x lire (in anfrisi circolari), come se me furesse.
 Suggiuri d'incerto dei nostri legali. Calvi obietti che un rrisuano
 i legali, ma i miliardi e che era tranquillo p'chi rriamente
 d'interofatorio anzi meglio la rivede alla Mercantile rachter
 "stittati", p'chi est' controllo di rtrazione. Nilino anche con
 * compromessuto che era rrisolto anche a far rtrazione a Banca
 Vale ultime rreudi che lo rignaranz.

Un rre che il rrisuano era quello di fare il denaro ad una
 "penona del mondo giudiziario" o meglio - rfrando ai futuri
 rre rtralmente: "non si tratta di fare i soldi ai futuri,
 ma a favore del loro mondo, che avrebbe poi provveduto a sud-
 divideli". Un mi fu il nome del rtramentario, mi mi riede inchi
 cagioni in identificando, mi rre: "quand avete detto, stenele
 e vi fai sapere come fare". Io ed il Taffan diu ci occupavamo
 con il nostro legale e ovviamente un abbiamo avuti la
 richiesta di Calvi.

Per quello che so, i raffati Calvi - Pagineza mi erano giurati
 la qualche mese e rondo anche che - verso i primi x marzo -
 il Calvi mi inchi a un ann ulteriore raffati con il Pagineza
 rre.

Con il consenso alle S.V. p'cedo a Kieffman al prof. Schelinger,

di Milano, autorizzando lo Schelimpf stesso a consegnare ad un ufficiale
 dei Carabinieri i documenti depositati, in esse poi consegnati alle S.V.
 una copia integrale alla stessa S.V. documenti stessi a parte alle S.V.

Paulo [unclear] / Ave Rizzo.

1382

Biglietti fatti pervenire ad A. Rizzoli da R. Calvi, tramite Pazienza, relativi alla richiesta di una somma per sanare pendenze giudiziarie (stando a quanto asserito dallo stesso Rizzoli): PAG. 113
REL. DELLA COMMISSIONE.

274

3)

LEGIONE CARABINIERI DI ROMA
-Reparto Operativo I^a Sezione-

N.0125976/9-1 di prot. Roma, li 29 giugno 1982

OGGETTO: -Trasmissione di un plico.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
-Dr. Domenico Sica -

ROMA

Come da disposizioni impartite dalla S.V.,
si trasmette un plico acquisito da personale del
Nucleo Operativo Carabinieri di Milano presso lo
studio dell'avvocato prof. Piero Schlesinger e qui
trasmeso per l'ulteriore inoltro.

Si allega altresì processo verbale di acqui-
sizione del documento citato.-

IL MAGGIORE
COMANDANTE DELLA SEZIONE
(Mori Mario)





40

Legione Carabinieri di Milano

Gruppo Milano 1 - Nucleo Operativo

PROCESSO VERBALE: di acquisizione di una busta con intestazione avv. Prof. Piero SCHLESINGER, via F. Daverio nr.6, tel. 585108-5461297-5453316-20122 Milano, chiusa con nastro adesivo alle due estremità e lungo la linea centrale nonché firmata lungo il detto nastro dal citato Prof. e dai verbalizzanti. - - - - -

.....

L'anno 1982, addì 28 del mese di giugno, in Milano, nella studio dell'avv. Prof. Piero SCHLESINGER, sito in questa via Daverio nr.6, alle ore 21, 30. - - - - -

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., appartenenti al suddetto Reparto, è presente il Prof. avv. SCHLESINGER, nato a Napoli il 19.5.1930, residente in Milano-viale Filippetti 26, diamo atto che procediamo alla acquisizione della suddetta busta, contenente altra busta con indirizzi manoscritti al citato Prof. personale riservata e sul retro a stampa via San Pietro all'Orto 10, 20121 Milano. Si dà atto altresì che la busta è aperta nel bordo superiore e contiene una lettera indirizzata al citato Prof. dal Dr. Angelo RIZZOLI con allegati due pezzetti di carta secondo quanto dichiarato sempre dal Prof. Menzionato. - - - - -

Si dà atto altresì che il Prof. alla nostra presenza estrae fotocopia della citata busta allo stesso indirizzata e del contenuto sopra descritto, per conservarla ai propri atti. - - - - -

Quanto sopra in esecuzione di richiesta telefonica pervenuta il pomeriggio odierno tramite Reparto Operativo di Roma. - - - - -

Si dà atto altresì che il Prof. dopo aver cercato la busta in Studio l'ha ritrovata custodita presso la propria abitazione. - - - - -

L'acquisizione viene effettuata per l'immediata consegna al Sost. Proc. della Repubblica di Roma Dr. Domenico SICA che l'aveva richiesta tramite il suddetto Reparto. - - - - -

Di quanto sopra è verbale. - - - - -

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. - - - - -

F. Schlesinger

 F. Schlesinger

1. F. ...

F. ...

(Busta
all. 41)

AVV. PROF. PIERO SCHELESINGER

VIA F. D'AVERIO, 6 - TEL. 58.51.08 - 54.01.207 - 54.53.310

20122 MILANO

[Handwritten signature]

2

VIA SAN PIETRO ALLORTO, 10
20121 MILANO

Personale Riservata

Illustre. Prof.

Friedrich Schlegel

Via Daverio, 6

Milano

Initta e firmata in mia presenza e 14 settembre 1981 - ore 19.45. *Rinaldo Colombo*

ANGELO RIZZOLI

Milano, 14 settembre 1981

Caro Professore,

questa mattina alle ore 11,45 in una
sala riunioni dello Studio dell'Avv.

Celgio Calvi in via S. Damiano, 4,
il dott. Francesco Perenna, da me personal-
mente conosciuto e che mi aveva richiesto
appuntamento in quella data e in quel luogo
tramite la mia segretaria Rachele Colombo,
mi consegnava una busta sigillata bianca e
pura di indirizzo e nome del Cav. del Cav.
Roberto Calvi. Apertala vi trovavo 1 due
foglietti allegati. ~~Ho~~ Ho chiesto spiegazione
al dr. Perenna un avvocato compreso il tutto
e quest' mi rispondeva che il Cav. Calvi

mi chiedeva di versare entro 48 ore le somme indicate nel primo foglio sul conto estero indicato dal secondo foglio. Avendo dichiarato la mia impossibilità a fare quanto richiesto mi fu esibite ragioni e avendo richiesto cortesemente le motivazioni di quelle richieste, mi venne risposto dallo stesso dott. Perinca di riflettere molto bene a quello che fecero a un volvo vetero di Cav. Calvi, cui faceva capo il conto estero indicatomi — In quest'atto il dott. Perinca mi ha dichiarato genericamente che le somme dovevano servire per risolvere certi problemi giudiziari pendenti a Roma e relativi al carteggio Gelli. Ho ribadito al Perinca la mia impossibilità a fare quanto richiesto ed egli mi ha suggerito di riflettere qualche giorno prima di far avere al Cav. Calvi una risposta negativa. Preoccupato dell'esceduto, Le scrivo per informarla di ciò che è successo e per consigliarle con lei sul da farsi. — Sua Aya Pizos.

10 UNITÉS
AMÉRICAINES

(TEN MILLIONS)

REALFIN S.A..
Banque Bruxelles Lambert
Lausanne Switzerland

Conflitto di competenza tra la Procura di Roma e la Procura di Milano in ordine al procedimento penale a carico di Licio Gelli ed altri: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Stampa: 000106
SULLA LEGGE 180/81

N. 7888/81 A. di Prot.

Roma, li 21. giugno 1981
C. P. 60100

Risposta a nota del N. Allegati

A. Spinosa - Roma

OGGETTO: Proc. pen. a carico di Gelli Licio e altri

Stampa: 22 GIUGNO 81
1302/81 Prot.

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

M I L A N O

Mi prego trasmettere alla S.V. l'ordinanza in data 20.6. 1981, con la quale questo Ufficio, disposta la riunione per commissione ex art. 45 c.p.p. dei procedimenti elencati nell'ordinanza stessa, ha dichiarato la propria competenza.

Prego la S.V. di voler disporre con cortese urgenza la trasmissione dell'atto rinviato.

Ringrazio

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Achille Gallucci)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P.M.

RILEVA:

In occasione dell'omicidio del giornalista Pecorelli Carmine, questa Procura della Repubblica procedeva al sequestro di cospicua documentazione, rinvenuta negli uffici dell'agenzia giornalistica O.P., diretta dal Pecorelli, e nella di lui abitazione.

Fra l'altro si rinvenivano fotocopie di:

- 1) Un fascicolo con la intestazione "M-Fo-Biali" concernente indagini compiute dal disciolto SID e relative a persone alcune delle quali, alla stregua degli elenchi sequestrati dalla magistratura di Milano e di Roma, sarebbero iscritte alla associazione massonica denominata "Iropaganda due", della quale Gelli Licio era "maestro venerabile". Dalla lettura del documento risulterebbe, tra l'altro, che il Gelli era stato officiato per interferire sulla nomina del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e che la massoneria "voleva il processo a carico di Vito Miceli per consentirgli di attaccare pubblicamente l'on. Giulio Andreotti";
- 2) una lettera con la quale il Pecorelli (anch'esso iscritto alla P.2) esortava il Gelli ad interessarsi, quale capo di detta "loggia", per la favorevole conclusione di un procedimento penale a carico del Pecorelli stesso.
- 3) un fascicolo in fotocopia, proveniente dal disciolto Sid, riguardante l'attività svolta dal Gelli al tempo dell'occupazione tedesca, nonché i ~~rapporti~~ presunti rapporti di lui con i servizi segreti di uno Stato europeo;
- 4) fotocopia di appunti riservati e di rapporti del SID, riguardanti i fatti che hanno dato origine ad un procedimento penale per insurrezione armata contro i poteri dello Stato (c.d. "golpe Borghese");
- 5) fotocopia della minuta della relazione della Banca d'Italia riguardante una ispezione compiuta presso l'istituto di credito "Italcasse".

Nel corso delle indagini per l'identificazione degli autori dell'omicidio, si accertava che il Pecorelli era venuto a conoscenza del contenuto di altro fascicolo del SID (attualmente acquisito agli atti processuali in seguito ad esibizione del SISMI) nel quale si riferiva di presunte delazioni del Gelli in occasione dell'ultimo conflitto mondiale.

Sulla circostanza, considerato anche che il Pecorelli aveva scritto nella rivista OP vari articoli di tono intimidatorio per il Viezzer e il Gelli, si disponeva un approfondimento delle indagini, estese



- 2 -

anche ad altri elementi probatori, che hanno, allo stato, resa necessaria la spedizione di comunicazioni giudiziarie al Gelli e al Viezzer quali indiziati dell'omicidio Pecorelli.

In esito al rinvenimento dei predetti fascicoli relativi al SID, quest'Ufficio promuoveva azione penale nei confronti del nominato Viezzer, di Casardi Mario, Maletti Gianadelio e Labruna Antonio (tutti figuranti nelle liste della P2 ad eccezione del Casardi) per il delitto di cui all'art. 351 C.P.

Successivamente all'inizio della predetta azione penale e durante lo svolgimento delle indagini relative ai due procedimenti di cui innanzi, il Giudice istruttore di ~~Milano~~ presso il Tribunale di Milano procedeva al sequestro, nell'abitazione e negli uffici del Gelli in quel di Arezzo, di varia documentazione, molta della quale attinente alla citata "loggia" massonica, alle attività del Gelli e di altre persone, mentre altra parte è risultata essere copia di atti di provenienza di pubblici uffici, fra cui il servizio "I" della Guardia di finanza, ~~il~~ il Ministero del Commercio con l'Estero, nonché appunti vari riguardanti attività dell'ENI e presunti illeciti addebitati al dott. Di Donna, ~~il~~ presidente di tale ente.

Altra documentazione, relativa alla stessa loggia e alle attività del Gelli, veniva acquisita da questa Procura nel corso di indagini esperite presso il "Grande oriente d'Italia", nei confronti del giornalista Gianfranco Coppetti, nonché di altre persone indiziate o imputate.

Sulla scorta di una parte di queste acquisizioni, la Procura della Repubblica di Roma instaurava altro procedimento, contestando al Gelli e al Viezzer, con ordine di cattura, il delitto p.p. dall'art. 257 C.P.

Subito dopo la spedizione del predetto provvedimento coercitivo e la sua esecuzione nei confronti del Viezzer, la Procura della Repubblica di Milano partecipava di aver emesso a carico del Gelli ordine di cattura per titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Altre parte della documentazione sequestrata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Milano dava l'avvio a nuovi procedimenti presso le Procure di Milano e di Brescia, come in seguito indicati.

Altra iniziativa nei confronti delle persone risultate iscritte nelle liste del Gelli veniva assunta dal Pretore di Roma, ~~il~~ il quale



- 3 -

formato il relativo fascicolo, ne disponeva la trasmissione a quella Procura per eventuale riunione a quelli già pendenti.

Il giorno 5 giugno decedeva in Roma il ten.col. della G.d.F. Luciano Rossi. Dai preliminari d'indagine emergeva che, con ogni verisimiglianza, il Rossi si era suicidato per circostanze apparentemente connesse con quelle oggetto delle indagini sul Gelli e sulla "Loggia P.2". Risultava, invero, che il Rossi: a) nell'epoca in cui era addetto all'ufficio "I" della G.d.F. era stato incaricato di svolgere accertamenti sul conto del Gelli; b) pochi giorni ^{prima} della morte era stato esaminato quale testimone dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ad un appunto da lui redatto all'epoca in cui apparteneva all'ufficio "I" e trovato in possesso del Gelli; c) subito dopo l'esame testimoniale: ¹⁾ aveva racchiuso documenti riservati, che custodiva in casa, in una busta di plastica, gettandola ~~in~~ un carrello stradale della nettezza urbana, ma poco dopo aveva notato che il carrello era stato inusitabilmente asportato ²⁾ si era accorto di essere pedinato da sconosciuti; d) aveva infine consegnato al sostituto dott. Dell'Osso, che lo aveva escusso, una lettera, ^{poi} consegnata a questa Procura da un suo amico.

In data 10 giugno c.a. sull'utenza telefonica assegnata all'ammiraglio Marcello Celio, sotto-capo di Stato maggiore della Marina militare, posto in congedo quale presunto aderente alla loggia massonica già citata, veniva scoperta l'installazione di una "microspia" idonea ad intercettare le comunicazioni telefoniche.

Al fine di un corretto svolgimento dell'attività processuale e per evitare inutili duplicazioni e dannosi contrasti nella ricerca probatoria, con nota del 30.5.1981 questa Procura richiedeva alle AA.GG. di Milano e di Brescia di fornire chiarimenti in ordine ai procedimenti instaurati presso i rispettivi Uffici, in esito alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti nei confronti del Gelli.

Dalle lettere di risposta risulta, allo stato, la seguente complessiva situazione relativamente ai procedimenti suddetti pendenti presso la Procura della Repubblica di Milano e quella di Brescia.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO :

- 1) proc. n° 3130/81 a carico di Gelli Licio per il reato di cui all'art. 256 C.P.
- 2) proc. n° 3941/81 a carico di Di Donna Leonardo e altri, per i reati di cui agli art.li 314, 319, 324 C.P.
- 3) proc. ~~n°~~ n° 2434/81 C (atti relativi ad accordo



- 4 -

Rizzoli-Tassan Din

- 4) proc. n° 2432/81 C (atti relativi a carteggio editoriale Rizzoli)
- 5) proc. n° 2431/81 c (atti relativi a telex governo argentino)
- 6) proc. n° 3481/81 c (atti relativi a rubrica contributi)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA :

"Atti di istruzione preliminare in funzioni di ipotesi delittuose" che potrebbero essere implicate da scritti originariamente sequestrati a Gelli Licio ad opera dell'Autorità giudiziaria di Milano. Nell'ambito di detta indagine preliminare, e nella ipotesi di condotte violatrici di doveri di segretezza, interferenze, condizionamenti ed imitazioni documentali intorno ad un procedimento penale già pendente presso la Procura della Repubblica di Milano a carico di Calvi Roberto e altri, sono state spedite comunicazioni giudiziarie al predetto Calvi, al Gelli, a Zilletti Ugo, a Gresti Mauro e altri in ordine ai profili di cui agli art.li 110, 318, 324, 326 e 479 C.P. (v. nota del Procuratore della Repubblica di Brescia)

Presso questa Procura della Repubblica sono attualmente pendenti i seguenti procedimenti:

- 1) 41395/79 - omicidio volontario in persona del giornalista Pecorelli Carmine (art. 575, 577 n° 3 C.P.) ad opera di ignoti (indiziati Gelli Licio e Viezzer Antonio)
- 2) n°10412/80 a carico di Casardi Mario, Maletti Gianadelio, La Bruna Antonio e Viezzer Antonio, imputati di violazione di pubblica custodia di cose (art. 351, 61 n° 9 C.P.)
- 3) n°7888/81 A che attiene ai seguenti fatti-reato: a) imputati i nominati Gelli e Viezzer, in concorso con ignoti, per il delitto di spionaggio politico (art.81.257 - 61 n° 9 - 110 C.P.) b) gli stessi ed altri, imputati del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 I-II comma e ult.parte C.P.) e di associazione per delinquere (art. 416 C.P.) - c) atti relativi a presunti illeciti di natura penale a carico di appartenenti alla loggia massonica "Propaganda due";
- 4) n° 4498/81 C - atti relativi ad un interessamento di Ugo Zilletti in un procedimento in istruzione formale presso il G.I. di Roma a carico di appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'Italcasse
- 5) n° 5068/81 C - Atti relativi a presunto millantato credito concesso da appartenenti alla "loggia P.2" in danno di Ugo Zilletti;



- 5 -

6) n° 5218/81 C - atti relativi a rapporti tra Di Donna Leonardo e la Banca nazionale dell'agricoltura, circa presunti illeciti commessi dal Di Donna, nella veste di presidente dell'Eni, come da documento sequestrato presso il Gelli.

7) n° 5499/81 C - atti relativi al suicidio del t.col. Rossi

8) n° 87202/81 B a carico di ignoti, imputati di spionaggio politico-militare per aver intercettato l'apparecchio telefonico del Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare.

A tutti coloro che sono imputati di associazione per delinquere è altresì addebitato il delitto di truffa aggravata in danno di alcune persone risultate iscritte alla "P.2".

Al Gelli sono anche addebitate due distinte ipotesi di tentata violenza privata nei confronti dell'on. Flaminio Piccoli e del citato Leonardo Di Donna.

***** 0 *****

Tanto premesso si rileva:

" La connessione tra reati, rispondente ad una serie di situazioni
" obiettive previste tassativamente dalla legge, rappresenta titolo
" lo per l'attribuzione della competenza al medesimo giudizio con
" valore obbligatorio e non discrezionale, in quanto incide sulla
" determinazione del giudice naturale". (Cass. pen. 15.4.1975 in
mass. 1976-793)

Questo insegnamento del Supremo Collegio, corredato da altre considerazioni che saranno più avanti esposte, si attaglia pienamente al caso di specie.

Esistono, invero, tra le distinte regiudicande trasparenti e indissolubili profili di identità, coincidenza e connessione propria, omogenea, soggettiva, oggettiva, teleologica e probatoria, che impongono lo svolgimento dell'istruttoria in "simultaneus processus". In particolare, il confronto tra le distinte fattispecie rivela la esistenza di regiudicande per reati commessi dalle stesse persone, per più reati commessi dalle stesse persone in concorso tra loro, per attività delittuose collegate tra loro finalisticamente e in unitario disegno, per reati in cui le circostanze di prova appaiono connettersi in ordine di reciproca dipendenza.

Non si tratta dunque soltanto di consentire una pur opportuna valutazione in unitario ed organico contesto di fatti tra loro distinti e diversi, ma dell'indeclinabile esigenza di rispettare



- 6 -

precettive con vincoli di connessione genetiche, rispetto alle quali il cumulo processuale è la via obbligata per raggiungere risultati di giustizia, fuori di interruzioni o scorciatoie sillogistiche, che inducono il rischio di gravi allontanamenti dalla verità e contrasto di giudizi.

Di questi è già un annuncio nella difforme qualificazione del fatto-reato ascritto al Gelli in seguito al rinvenimento di documenti riguardanti la vicenda ENI-Petromin e quelli di provenienza dei servizi di sicurezza. Quale che sia la soluzione giuridica più corretta, rimane che identici fatti sono assunti a significati e conseguenze diverse nell'asimmetria di due distinte e autonome prospettazioni istruttorie.

Ma più in generale deve osservarsi: ¹⁾ se ha fondamento la sintesi di giudizio che riconosce nel Gelli e in alcuni altri adepti della "Propaganda 2" un nucleo ad altissimo potenziale criminogeno, versatilmente impegnato nella consumazione di eteroformi attività delittuose; ²⁾ se non è fuori della realtà vedere nel Gelli l'ideatore, il conduttore, il ~~gestatore~~, di queste eteroformi attività, ~~e~~ persino l'uomo in agguato pronto, attraverso documenti compromettenti (autentici o prefabbricati) a trarre profitto da alcune situazioni anche attraverso minacce estorsive, dopo aver legato a sé, con una sedicente loggia massonica, la maggior parte dei personaggi che sono comunque interessati nelle regiudicande attribuite a più Uffici giudiziari; appare inutile, rischiosa e per taluni aspetti pretestuosa la frammentazione dei reperti di prova in una cospicua serie di compartimenti ^{istruzionali} istruttorie, che mettono in crisi le prospettive ^{è la} stessa serietà dell'indagine.

E ciò senza trascurare come, almeno per alcuni dei procedimenti instaurati dalla Procura di Milano (v. ad es. 3941/81), la pur laconica enunciazione delle note di risposta non impedisce di cogliere che già in origine l'apprezzamento dei fatti doveva essere riservato a quest'Ufficio, non apparendo minimamente decifrabile una diversa competenza territoriale alla stregua del titolo del reato contestato e della specificità della funzione compromessa nella attività delittuosa, quale quella del Di Donna, attuale ~~il~~ presidente dell'ENI. Né, al riguardo, può essere trascurato il rilievo che presso questa Procura il Gelli è imputato di tentata violenza privata nei confronti del Di Donna, mentre a carico di costui



- 7 -

è in corso una indagine per presunti illeciti commessi nella veste di presidente dell'ENI, così come descritti in un documento sequestrato al Gelli.

L'allineamento delle regiudicande in un contesto valutativo unitario, d'altro canto, mentre consente di ripristinare l'originaria situazione di cumulo sconvolta dalle artificiose separazioni, realizza il risultato di ricomporre il quadro probatorio, re tituendo organicità e disciplina alla ricerca istruttoria.

E' appena il caso di ricordare, secondo il costante insegnamento della S.C., che deve essere disposta la riunione dei procedimenti quando questa sia comunque conveniente (Cass. III sent. 8873 ud. 11/5/1979, mass. 510045). Non vi è dubbio che, alludendo a ragioni di convenienza, la Corte Suprema di Cassazione abbia inteso riferirsi a tutti quei casi in cui la riunione dei procedimenti presso un unico giudice consenta, data la interferenza reciproca dei vari fatti costituenti oggetto di diversi procedimenti, all'unico giudice procedente di avere una visione globale di tutti i fatti oggetto di indagini.

oooo o ooooo

Con riferimento all'istruzione condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia, ~~in preclusione~~ a prescindere dall'esatta qualificazione come "preliminare" di una fase processuale che ha già registrato l'assunzione di atti tipici dell'istruzione sommaria, appare evidente che le ipotizzate "condotte violatrici" si collocano in rapporto di connessione materiale con i fatti-reato contestati per titolo di cospirazione politica mediante associazione e di associazione per delinquere.

Le "interferenze" e i "condizionamenti, le "immutazioni documentali" (v. richiamata nota del Procuratore della Repubblica di Brescia) che, in tesi accusatoria, il Gelli avrebbe commesso per favorire il Calvi nel corso di un procedimento penale, infatti, nella più ampia ottica della partecipazione di entrambi i personaggi (l'uno, il Gelli, certamente in ruolo dominante) alle oscure attività della loggia "Propaganda due", assumono uno specifico significato: la conservazione e il consolidamento di quelle posizioni di potere illecito e occulto, che costituiscono uno degli obiettivi non secondari dell'impianto associativo ordito dal Gelli: la corruzione quale strumento per piegare le pubbliche funzioni, anche quelle più delicate, al servizio di privati interessi.

Le attività ascritte al Gelli e alle altre persone indiziate o imputate nell'istruttoria Bresciana, cioè, si qualificano sul piano



- 8 -

della rilevanza penalistica non soltanto per l'obiettiva contraddizione ad un precetto punitivo, ma quale mezzo per la realizzazione di un generico programma di delinquenza comune e politica, quale quello descritto nella rubrica del presente procedimento.

Sull'argomento occorre ancora ricordare che presso la Procura della Repubblica di Brescia lo Zilletti è indiziato dai reati di cui agli articoli 318, 324, 326 e 409 C.P. mentre presso questa Procura, in ordine allo stesso fatto-reato di corruzione di p.u., l'indagine è diretta ad accertare una diversa ipotesi criminosa in danno dello Zilletti (militantato credito); ~~per di più~~ una diversa indagine riguarda altra ipotesi di interesse privato in atti di ufficio sempre nei confronti dello Zilletti (proc. n° 4498/81 c e 5068/81 c).

Indiscutibile appare, pertanto, la connessione fra i procedimenti di cui sopra.

Alla connessione sostanziale dei delitti segue l'obbligo della riunione dei procedimenti, senza che alcun effetto possa produrre la particolare natura della competenza della Procura di Brescia, investita dalla A.G. di Milano a termini della recente legge 22 dicembre 1980 n° 879. Tale competenza, invero, ^{che} per espresso dettato normativo (cfr. art. 48 ter c.p.p.) non potrebbe giammai estendersi ai reati per i quali qui si procede, muove dal presupposto nella fattispecie inesistente. Infatti, tenuto conto degli effetti processuali della connessione (art. 47 C.P.) il procedimento riguardante il magistrato Gresti non poteva essere attribuito alla competenza dell'Ufficio giudiziario in cui il predetto, al momento del fatto, esercitava le sue funzioni. L'osservanza della giusta regola, cioè, con la individuazione della Procura di Roma quale Ufficio territorialmente competente, avrebbe dovuto rivelare "ab origine" l'inesistenza delle condizioni che rendevano operante la speciale norma disciplinatrice (art. 41 bis c.p.p.)

)) °°° 0 °°° ((

In conclusione deve essere disposta la riunione di tutti i procedimenti in questa ordinanza elencati, attualmente pendenti presso le Procure della Repubblica di Roma, Milano e Brescia.

La competenza appartiene al Giudice di Roma, ove sono stati commessi i reati più gravi (omicidio del Corelli e spionaggio politico)



- 9 -

P.Q.H.

v° gli art.li 45 e 47 c.p.p.

Ordina la riunione al procedimento n° 7888/81 A a carico di Gelli Licio e altri, in istruzione sommaria presso la Procura della Repubblica di Roma, dei seguenti procedimenti:

A) pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma:

- 1) n° 41395/79 -omicidio volontario in persona del giornalista Pecorella Carmine (art. 575 - 577 n° 3 C.P.)
- 2) n° 10412/80 - a carico di Casardi Mario, Maletti Gianadelio e altri, imputati di ^{violazione di} pubblica custodia di cose (art.351, 61 n° 9)
- 3) n° 4498/81 c - atti relativi a interessamento di Ugo Zilletti in un procedimento in istruzione formale presso il G.I. di Roma a carico di appartenenti al Consiglio di amministrazione della Italcasse
- 4) n° 5068/81 c - Atti relativi a presunto millantato credito commesso da appartenenti alla "loggia P.2" in danno di Ugo Zilletti
- 5) n° 5218/81 c - atti relativi a rapporti tra Di Donna Leonardo e la Banca nazionale dell'agricoltura, circa presunti illeciti commessi dal Di Donna, nella veste di presidente dell'ENI, come da documento sequestrato presso il Gelli.
- 6) n° 5499/81 c - atti relativi al suicidio del t. col. Rossi
- 7) n° 87202/81 b - a carico di ignoti, imputati di spionaggio politico-militare per avere intercettato l'apparecchio telefonico del Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare.

B) pendenti presso la Procura della Repubblica di Milano :

- 8) proc. n° 3130/81 a carico di Gelli Licio per il reato di cui all'art. 256 C.P.
- 9) proc. n° 3941/81 a carico di Di Donna Leonardo e altri, per i reati di cui agli art.li 314, 319, 324 C.P.
- 10) proc. n° 2434/81 c (atti relativi ad accordo Rizzoli-Tassan Din
- 11) proc. n° 2431/81 c (atti relativi a telax Governo argentino)
- 12) proc. n° 3481/81 c (atti relativi a rubrica contributi)

C) pendente presso la Procura della Repubblica di Brescia:


- 13) proc. n° 666/81 C - in ordine ai reati di cui agli art.li 110, 318, 324, 326 e 479 C.P. (indiziati Gelli Licio e altri.



Dichiara la competenza della Procura della Repubblica di Roma
in ordine a tutti i procedimenti riuniti con la presente ordinanza,
Roma 20 giugno 1981

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Domenico Sica)




V. Pirelli

Depositata il 21.6.81

IL CANCELLIERE

(Dr. Francesco Luigi)



Per copie conforme all'originale in rilascio
per uso d'ufficio

IL CANCELLIERE¹

(Dr. Francesco Luigi)





PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 1302/81 Prot.

Milano, li 24/6/1981

Risposta a nota N. del

Sostituito

OGGETTO: Procedimento penale a carico di GELLI Licio ed altri. Provvedimento di riunione di procedimenti.

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

R O M A

Facendo riferimento alla nota n. 7888/81 A in data 21.6.1981 ed all'allegato provvedimento in data 20.6.1981, si rappresenta quanto segue.

E' opinione di questo Ufficio che il provvedimento citato presenti profili evidenti di abnormità giuridica, giacchè ordina la riunione presso la Procura della Repubblica di Roma di procedimenti penali pendenti in sedi giudiziarie diverse, presupponendo, singolarmente, la sussistenza di una potestà del P.M. di Roma di determinazione immediata della competenza fra diverse Autorità Giudiziarie, funzione spettante esclusivamente, per dettato normativo, alla Corte di Cassazione. Non può, dunque, che ritenersi giuridicamente inesistente siffatta riunione e, di conseguenza, non eseguibile l'ordine di trasmissione materiale degli atti che ne discende.

Tuttavia, dal momento che nella motivazione del provvedimento in questione, che pur perviene alle anzidette conclusioni carenti di fondamento giuridico, si delinea in sostanza un problema di com

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1.....

petenza per connessione, si reputa opportuno svolgere brevemente le seguenti considerazioni, fatte salve ulteriori, più articolate specificazioni: ciò, in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale della Corte Suprema, secondo cui, prima di giungere alla denuncia di formali conflitti di competenza, si deve "procedere preventivamente ad uno scambio di osservazioni, in modo da chiarire le rispettive opinioni ed evitare possibilmente il conflitto".

Per quanto attiene al procedimento penale n. 3941/81 A a carico di DI DONNA LEONARDO ed altri, questo Ufficio rileva preliminarmente l'inconferenza di una mera connessione soggettiva o probatoria, ex art. 45, nn. 3, e 4 C.P.P., ai fini dello spostamento di competenza e della riunione. Deve, in particolare, osservarsi che il suddetto procedimento concerne l'ipotesi di eventuali compensi corrisposti illecitamente a terzi al fine di concludere un accordo che vede impegnato l'ENI. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un contratto di finanziamento intercorso fra la TRADINVEST BANK di Nassau (Bahamas), posseduta al 100% dall'ENI, ed il BANCO AMBROSIANO ANDINO del Perù, facente parte del gruppo "Banco Ambrosiano"; come compenso per la conclusione di siffatto contratto sarebbero state versate a terzi, all'estero, somme di denaro. Ciò posto, è stato accertato che le trattative e la conclusione del contratto sono avvenute in Milano, sicchè, anche considerando l'eventuale realizzazione all'estero dell'evento, si configura indiscutibile l'originaria competenza territoriale di questo Ufficio. Quanto alla connessione, i fatti in questione, essendosi in ipotesi realizzati nei termini sopra esposti, appaiono escludere alcuno dei profili previsti dall'art. 45 C.P.P. ai nn. 1 e 2. La persona del GELLI e la "P2" non risultano implicati in alcun mo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

do nella vicenda processuale in questione, che trae solo occasionalmente la propria origine dal fatto che il GELLI sembrava essere a conoscenza degli ipotetici illeciti perpetrati da altri.

Per quanto riguarda i procedimenti n. 2434/81 C (atti relativi ad accordo Rizzoli-Tassan Din) e n. 2432/81 C (atti relativi a carteggio Editoriale Rizzoli), deve osservarsi che gli stessi si trovano nella fase degli atti di istruzione preliminare e che nessuna specifica ipotesi di reato è stata configurata né alcuna comunicazione giudiziaria inviata. Si indaga per verificare se sussistano eventuali ipotesi di reati societari e/o di trasferimento all'estero di valuta. Posta tale premessa, appare di tutta evidenza la sussistenza di competenza territoriale di questo Ufficio e, per converso, l'assoluta insussistenza di alcuno dei profili di connessione previsti dall'art. 45 C.P.P.

In ordine ai procedimenti n. 2431/81 C (atti relativi a telex del governo argentino) e n. 3481/81 C (atti relativi a rubrica "contributi") deve analogamente porsi in evidenza che anche gli stessi si trovano in fase di istruzione preliminare e che nessuna fattispecie di reato è stata al riguardo ipotizzata a carico del GELLI o di altri.

Con riferimento, infine, al procedimento penale n. 3130/81 A a carico di GELLI LICIO per il reato di cui all'art. 256 C.P.P., si fa osservare che gli atti e gli accertamenti istruttori compiuti non hanno, allo stato, ancora consentito di individuare la competenza territoriale circa il "locus commissi delicti", talché, al riguardo, la competenza territoriale a conoscere dei profili di responsabilità penale configurati da questo Ufficio è rimasta quella determinata, fin dall'inizio, dall'art. 40 C.P.P., primo comma,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

penultima ipotesi.

Peraltro, in relazione a tale ultimo procedimento ed a quelli, prima citati, n.2431/81 C e n.3481/81 C, questo Ufficio prende atto dei profili di connessione rappresentati nel provvedimento di codesta Procura e conferma, come già ampiamente assicurato nel corso della recentissima visita della S.V. e del Suo Sostituto Dr. SICA, la completa disponibilità a trasmettere i relativi atti. Al riguardo si fa solo rilevare che appare opportuno, secondo quanto, del resto, verbalmente concordato in occasione della citata visita, il completamento, per evidenti ragioni di speditezza e compiutezza processuale ed al fine del conseguimento dei più proficui risultati possibili, di taluni accertamento istruttori a suo tempo avviati ed in fase di imminente definizione.

Si prende, altresì, atto che codesto Ufficio procede, da ultimo, contro il GELLI ed altri per il reato di cospirazione politica mediante associazione e si ritiene utile far presente che questa Procura aveva già avvertito la necessità di svolgere opportuni accertamenti finalizzati all'apprezzamento di profili associativi, disponendo, a tal fine, la riunione di taluni dei procedimenti sopra menzionati. E' evidente che un'attività di tal genere si manifesta, allo stato, superflua per questo Ufficio, posto che codesta Procura sta già occupandosi di siffatti aspetti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si richiede alla S.V. di voler valutare l'opportunità di nuovi contatti diretti (tra l'altro talune importanti iniziative di codesto Ufficio sono successive alla pur recente, già citata visita) e di ulteriori determinazioni sui vari profili della complessa vicenda, onde dar luogo a quello scambio di osservazioni e di informative diretto alla migliore e più effi-

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

cace realizzazione dei fini di giustizia perseguiti.

In tale ottica, si riconferma la massima disponibilità di questo Ufficio ad ogni utile e proficua collaborazione, restando in attesa di sollecito riscontro.

Il Procuratore della Repubblica Agg.
- Dr. Bruno Siclari *B. Siclari*



000106



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

 PROCURA DELLA REPUBBLICA
 — MILANO —

1442/81 Prot.

Roma li, 3/7/981

OGGETTO: n. 17510/81 R.G. - Conflitto di competenza sollevato dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 26/6/981 nel procedimento contro Celli Livio ed altri.

Al sig. Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale - di -
ROMA

Al sig. Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale - di -
MILANO

Al sig. Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale - di -
BRESCIA

Al sig. Consigliere Istruttore
 presso il Tribunale - di -
MILANO

Si trasmette copia della richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte nel procedimento riguardante il conflitto positivo in oggetto, con preghiera di procedere agli adempimenti in essa indicati per la parte che riguarda ciascuno degli organi giudiziari interessati.

IL PRESIDENTE TITOLARE



10/81

Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione

ROMA

ALLA 1. SEZIONE PENALE - Sede.

Per una compiuta verifica delle questioni implicate dalla denuncia del presente conflitto questo Ufficio ritiene preliminarmente indispensabile l'acquisizione agli atti di ulteriori, più puntuali elementi di valutazione. Si restituisce, pertanto, il fascicolo affinché:

- 1) il Procuratore della Repubblica di Roma precisi la materialità oggettiva dei fatti-reato cui ineriscono le imputazioni di spionaggio politico e di cospirazione politica nonché di associazione per delinquere elevate a carico di Gelli-Viezzer (N.7888/81), l'imputazione di militato credito ai danni di Zilletti Ugo (N.5068/81/C), nonché la configurazione oggettiva dei presunti illeciti commessi da Di Donna Leonardo ed altri (N.5218/81/C), e da appartenenti alla loggia massonica Propaganda Due (v.lett.c paragr.3 a pag.4);
- 2) il Procuratore della Repubblica di Milano precisi le imputazioni e, quanto meno, le ipotesi di fatti-reato, intese nella loro materialità oggettiva, relative ai procedimenti a carico di Gelli (N.3130/81), Di Donna e altri (N.3941/81), nonché gli illeciti penali che appaiono emergere dai procedimenti N.2434/81/C, N.2431/81/C, 2432/81/C e N.3481/81/D.;
- 3) il Procuratore della Repubblica di Brescia indichi a quali fatti-reato, considerati nella loro materialità oggettiva, si riferiscono le ipotesi criminose da lui assunte a base delle comunicazioni giudiziarie emesse contro Gelli-Calvi-Zilletti-Gresti nel proc.N.66681/C (ove il procedimento si trovi in fase di istruzione formale il Giudice istruttore comunicherà i capi di imputazione elevati a carico dei prevenuti);
- 4) il Consigliere istruttore del tribunale di Milano alleggi copia delle imputazioni relative al procedimento N.531/80/F a carico di Sindona, Gelli ed altri.

Li Uffici di cui ai precedenti n.2, 3 (il G.I. se é stato investito del procedimento) e 4 vorranno, inoltre, trasmettere le rispettive osservazioni



Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

ROMA

In riferimento alla denuncia di conflitto con riferimento a ciascuno dei reati quali il P.M. denunziante rivendica la competenza, anche in relazione alle avvenute e venienze istruttorie all'uopo rilevanti. In particolare, il Procuratore della Repubblica di Milano illustrerà le proprie determinazioni con riferimento alla riserva (da lui formulata nella nota 24.6.1981 inviata al Procuratore della Repubblica di Roma) di riesame di taluni provvedimenti di concessione.

In questa occasione sembra opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli interessati alla risoluzione del presente conflitto su di un aspetto secondario del regime dei conflitti positivi: e cioè che - nelle more della decisione della Corte Suprema - non esiste alcuna preclusione al compimento di ulteriore attività processuale, ancorché non urgente, poiché la decisione iniziale di un organo giudiziario che si dichiara competente vale a spogliare della giurisdizione gli altri organi confligenti (cfr. Cass. 1, 9.12.1976, Gentile Schiavone, Mass. Dec. Pen. 1976, 1396; Cass. 1, 30.1.1975, Orlandini, ivi, 1975, 84; Cass. 1, 10.10.1974, Laussi, ivi, 1974, 71). Si deciderà poi il S.C., in sede di risoluzione del contrasto, se e in quale parte gli atti istruttori compiuti dovranno conservare efficacia (art. 54, 3° co. opp.).

Roma, 3 luglio 1981

IL PROCURATORE GENERALE

È copia conforme all'originale
Roma, il 4.7.81

IL CANCELLIERE





000106

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 3941/81 A + 3130/81 A + altri Milano, li 13 Luglio 1981

Risposta a nota N. 7837/2 del 3.7.1981

Spiegato

OGGETTO: Conflitto di competenza sollevato dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 26.6.1981 nel procedimento contro GELLI LICIO e altri.

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

- Prima Sezione penale -

- R O M A -

Con riferimento alla nota di cui in oggetto e alle richieste già formulate dalla Procura Generale presso codesta Ecc.ma Corte in data 3 Luglio 1981 col n. 17510/81 RG, si precisa quanto segue:

In data 17 Marzo 1981 il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale n. 531/80 F, in istruttoria formale a carico di SINDONA MICHELE e altri, disponeva la perquisizione in Castiglione Fibocchi di locali nella disponibilità di GELLI LICIO.

Veniva così rinvenuta, tra l'altro, una serie di buste chiuse, sigillate con nastro adesivo e siglate sul retro dallo stesso GELLI. Si procedeva in Milano all'apertura di tali buste, sequestrate, con le forme di legge e al loro interno veniva rinvenuta varia documentazione che, per presentare elementi di varia illiceità penale, induceva il P.M. a richiederne la trasmissione al proprio ufficio.

E così, all'interno di una busta intitolata "CALVI ROBERTO - VER-TENZA CON BANCA D'ITALIA", oltre alla documentazione che ha dato origine al procedimento penale n. 666/81 C pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Brescia (oggi innanzi al G.I. di tale città), furono trovati degli appunti dattiloscritti riguardanti, in generale, rapporti tra l'E.N.I. e il presidente del Gruppo Banco Ambrosiano, CALVI ROBERTO.

Questi appunti hanno dato luogo al procedimento n. 2165/81 C (oggi n. 3941/81 A), pendente innanzi a questa Procura della Repubblica.

I fatti oggetto di tale procedimento sono rappresentati dal con-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

tenuto e dal significato che ragionevolmente si ritiene di poter attribuire agli appunti in esame.

In uno di essi figura una specie di accordo tra il Dr. LEONARDO DI DONNA, attuale vice-presidente dell'E.N.I., e il CALVI nella veste di dirigente massimo del Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi, anche della società ULTRAFIN, della regione di Alberta in Canada, facente parte del Gruppo.

Con tale accordo il DI DONNA avrebbe dato incarico in data 23 Maggio 1980 al CALVI di intrattenere rapporti per conto dell'E.N.I. con le Autorità locali della regione di Alberta al fine di sviluppare e promuovere i rapporti economici nei settori interessanti l'attività dell'Ente con le strutture del luogo.

— In un secondo appunto si afferma che per la sigla dell'accordo concluso per conto dell'E.N.I. dal Dr. FIORINI (direttore amministrativo di tale Ente) il CALVI ha versato sul conto n. 633369, indicato col nome di fantasia "Protezione" presso l'U.B.S. di Lugano, la somma di 3.500.000. dollari USA. Il conto sarebbe intestato all'On. MARTELLI CLAUDIO e alla conclusione finale del contratto che, secondo l'appunto, sarebbe dovuta intervenire in data 20.11.1980 tra il DI DONNA e il CALVI, quest'ultimo avrebbe versato sul medesimo conto un ulteriore importo di 3.500.000. dollari.

E' ben vero che questi appunti non sono sottoscritti da chicchessia, ma è pure vero che, innanzitutto, l'originale della lettera di intenti tra il DI DONNA e il CALVI, sia pure in forma diversa ma con contenuto sostanzialmente identico, è stata rinvenuta presso l'E.N.I. ed esibita nel corso della perquisizione operata da questo Ufficio. E ciò, quindi, depone già per un indizio in ordine alla attendibilità del materiale rinvenuto e sequestrato.

D'altra parte, proprio perchè risultava essere stata custodita dal GELLI con particolari cautele e proprio perchè era stata autonomamente rinvenuta dall'Autorità Giudiziaria nel contesto di indagini aventi un diverso oggetto, la documentazione in questione non poteva essere trattata alla stregua di un "anonimo" qualsiasi ai sensi degli artt. 8 e 141 C.P.P. e su di lei si imponevano doverose indagini di polizia giudiziaria.

— Inoltre, in un'altra busta, anch'essa custodita con particolari cure e sigillata dal GELLI, intitolata all'esterno "ON. CLAUDIO MARTELLI", veniva rinvenuto un appunto, apparentemente proveniente dalla Camera dei Deputati, contenente l'indicazione di quello stesso numero di conto corrente estero denominato "Protezione", di cui si è precedentemente parlato. Anche tale ulteriore elemento si poneva come apprezzabile indizio di attendibilità.

Infine, la rogatoria elvetica, opportunamente disposta, attraverso l'opposizione della banca svizzera, ha evidenziato l'effettiva esistenza di una relazione bancaria con quel numero presso l'U.B.S. di Lugano, anche se si ignorano, allo stato, l'intestatario e la movimentazione perchè la rogatoria non si è ancora conclusa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5

Le indagini fino a questo momento compiute non hanno accertato esatta corrispondenza di date, ma hanno messo in luce, comunque, che nel periodo "incriminato" (ottobre-novembre 1980) è effettivamente intervenuto un contratto che, lato sensu, interessa l'E.N.I. e il Gruppo Banco Ambrosiano. Si tratta, in particolare, di un contratto di finanziamento tra la "Tradinvest Bank" di Nassau (appartenente al 100% all'E.N.I.) e il Banco Ambrosiano Andino del Perù, secondo il quale la prima presta al secondo 50 milioni di dollari ad un certo tasso, da restituirsi in cinque anni.

Ponendo in collegamento tutti questi elementi, si può ragionevolmente supporre, allo stato, che per la conclusione di siffatto accordo sia intervenuto, personalmente o per interposta persona, l'On. MARTELLI per determinare o influenzare la sua conclusione e che per questa mediazione sia stato versato il compenso sopra ricordato su banca svizzera.

Ciò significa, parallelamente, che il versamento di siffatta tangente in tanto può giustificarsi in quanto l'accordo fosse particolarmente vantaggioso per il Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi, meno vantaggioso certamente del normale per l'E.N.I.-

Si può, pertanto, ipotizzare, sub specie juris, che il danaro oggetto di prestito non avrebbe dovuto essere corrisposto, per lo meno a quelle condizioni, il che dà luogo alla configurabilità di una "distrazione" di somme, quanto meno parziale, a profitto altrui, con tornaconto personale per i funzionari E.N.I. interessati alla vicenda.

Possono essere astrattamente configurate, quindi, le ipotesi di peculato, di corruzione, ovvero, quanto meno, di interesse privato in atti di ufficio, che sono contenute nelle comunicazioni giudiziarie spedite da questa Procura.

E' ben vero che formalmente il danaro appartiene alla Tradinvest Bank, soggetto giuridico estero, ma è pure vero che essa è posseduta interamente dall'E.N.I. che se ne serve per le sue operazioni e per i suoi pagamenti esteri, sicchè si può ben sostenere che in un lato concetto di "appartenenza" la somma rientri nella spettanza finale dell'Ente pubblico italiano.

Questo Ufficio non è ancora in grado di formulare precise imputazioni, ma appare comunque indiscutibile che nei fatti oggetto di indagine è ravvisabile un chiaro reato di costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero, per il quale se non può essere utilizzata la rogatoria elvetica per il divieto emergente dal trattato internazionale di assistenza stipulato anche con tale paese, possono essere utilizzati, tuttavia, tutti gli ulteriori e diversi elementi di prova che potranno emergere dall'istruttoria in sviluppo.

Le trattative e la conclusione del contratto di finanziamento in esame si sono svolte a Milano, come risulta pacificamente dalle di-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

chiarazioni dello stesso FIORINI e del teste LEONI, del Banco Ambrosiano, sicchè pur ammettendo che l'evento del possibile reato di peculato possa essersi realizzato all'estero, non può sussistere dubbio sulla sua perseguibilità in Italia e sulla competenza territoriale originaria del Tribunale di Milano.

Questo Ufficio ha negato che tra i fatti come sopra descritti e quelli oggetto di indagine presso la Procura della Repubblica di Roma, concernenti le persone del Gelli e di altri, sussista connessione idonea allo spostamento della competenza territoriale.

In particolare, ritiene questa Procura che la connessione meramente soggettiva di cui all'art.45 n.3 C.P.P. non possa dar luogo alla riunione presso diversa Autorità Giudiziaria, tanto più se ciò sia al di fuori di ragioni di speditezza ed economia processuale, che non si ravvisano sussistere nella specie (vedi Cass.7/XI/1972, P.M. c.Spirito ; 11/X/1977, Pagliai; ecc.).

D'altra parte, con riguardo al caso in esame, di connessione meramente soggettiva potrebbe parlarsi solo con riferimento all'indiziato DI DONNA che risulterebbe, secondo l'ordinanza della Procura di Roma del 20/6/1981, possibile indiziato per altri fatti di competenza romana : orbene, non può negarsi allora che le esigenze di riunione soggettiva di uno degli indiziati contrastino con quelle degli altri coindiziati in questo processo, in nulla coinvolti nelle vicende romane, sicchè le esigenze di costoro di non essere sottratti al giudice naturale non possono che prevalere (vedi Cass. 26/IX/1977, Piccini; 18/2/1977, Ferrabone). Analoga considerazione deve valere circa la connessione probatoria di cui all'art.45 n.4 C.P.P. : ciò tanto più nel vigente sistema normativo ove, con l'introduzione dell'art.165-bis C.P.P., si è in questo modo ovviato all'esigenza della riunione determinata dall'interdipendenza del materiale probatorio.

Rimangono le ipotesi di connessione di cui all'art.45 n.ri 1 e 2 C.P.P. che senza alcun dubbio sono idonee, nell'identità della fase processuale istruttoria, a determinare spostamento di competenza a favore del giudice competente a conoscere del reato più grave.

Tuttavia non si ravvisa alcuna ipotesi ex art.45 n.1 C.P.P. tra il procedimento qui in esame e quelli pendenti a Roma : l'unica possibile potrebbe essere costituita dall'accenno fatto nell'ordinanza 20.6.1981 del P.M. romano all'imputazione elevata a carico del GELLI per violenza privata nei confronti del DI DONNA. Orbene, mentre da un lato il GELLI non compare in alcuna veste nel procedimento di Milano, dall'altro non risulta minimamente che la pretesa violenza privata si riferisca all'attività svolta dal DI DONNA in relazione al contratto di finanziamento oggetto della presente indagine.

Nè, infine, si ravvisa connessione teleologica ex art.45 n.2 C.P.P. : è ben vero che nella specie si discute di presunti illeciti commessi da taluni presunti appartenenti alla loggia massonica "P2", ma è altrettanto vero che nessun collegamento apparente è allo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5

stato emerso con l'attività di loggia e con il suo "maestro venerabile". Il GELLI era solo in possesso di notizie su presunti illeciti commessi da altri e fino a questo momento non è assolutamente risultato che avesse manifestato l'intenzione di sfruttarle per fini estorsivi.

I presunti illeciti commessi da altri in danno dell'erario di Ente pubblico, in danno della pubblica amministrazione violando limiti alle disponibilità valutarie all'estero non risultano che siano stati commessi in occasione dei reati contestati o ipotizzati in Roma, nè al fine di assicurarne il profitto o garantirne agli autori l'impunità.

Si deve riaffermare, pertanto, con la competenza territoriale originaria e con l'inesistenza di idonei vincoli di connessione, la competenza esclusiva di questa Autorità Giudiziaria a conoscere allo stato della vicenda E.N.I. in esame.

° 0 ° 0 °

Come è noto, il contenuto delle altre buste sequestrate al GELLI qui trasmesse dal G.I. presso il Tribunale di Milano e il compimento dei primi atti di istruttoria preliminare diedero luogo alla apertura di tutta una serie di altri procedimenti penali (n.3130/81 A ; 2434/81 C ; 2432/81 C ; 2431/81 C ; 3481/81 C ; 4123/81 A ; 61625/81 B ; 3153/81 C) che con provvedimento in data 11/6/1981 del Procuratore della Repubblica Aggiunto furono, per l'apparente connessione probatoria che li legava, fra di loro riuniti e raggruppati sotto quello recante il n.ro 3130/81 A a carico di GELLI LICIO.

Con l'ordinanza 20 Giugno 1981 della Procura della Repubblica di Roma, questo Ufficio è stato posto davanti al problema della competenza a conoscere dell'illecita attività del GELLI e della loggia massonica "Propaganda Due".

Avendo ipotizzato a carico del GELLI i reati di associazione per delinquere, di spionaggio politico-militare e, da ultimo, di cospirazione politica mediante associazione, l'Autorità Giudiziaria Romana ha affermato e sostenuto la propria esclusiva competenza, per motivi di connessione, a conoscere di tutti i procedimenti comunque correlati al GELLI o alla documentazione al medesimo sequestrata.

Pur contestando le argomentazioni della Procura romana con le quali, fra l'altro, veniva ordinata una generale e indiscriminata riunione di tutti i processi, ovunque pendenti, sotto quello di spionaggio politico militare e cospirazione politica innanzi ad essa pendente, questa Procura ha preso atto dei profili di connessione che potevano sussistere in relazione a taluni soltanto dei procedimenti davanti a lei pendenti, riservandosi di decidere in merito alla competenza territoriale non appena portati a compimento adempimenti istruttori già avviati.

Previa loro separazione e a scioglimento della riserva testè ricordata, con nota 4/7/1981 sono stati trasmessi al Procuratore

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 6

della Repubblica di Roma, per quanto di competenza in ordine ai profili di connessione rappresentati, i seguenti procedimenti:

- n. 3130/81 A a carico di GELLI LICIO, concernente in maniera specifica l'attività di quest'ultimo che, nell'ambito della sua posizione al vertice della "Propaganda Due", si era procurato notizie riservate, di divulgazione proibita;
- n. 2431/81 C, riguardante il possesso da parte del GELLI di un telex dell'ambasciata argentina a Roma, peraltro a lui non diretto;
- n. 3481/81 C, attinente ad una rubrica "contributi" rinvenuta in possesso del GELLI, concernente i suoi specifici rapporti economici con terzi nell'ambito dell'attività propria della loggia massonica "P 2".

Il conflitto positivo di competenza rispetto a tali procedimenti è, pertanto, venuto meno.

° 0 ° 0 °

Risultano, per contro, tuttora pendenti presso questa Procura della Repubblica, riuniti sotto il procedimento n. 2434/81 C, come da provvedimento dell'1/7/1981 - che nel disporre la separazione dei procedimenti inviati a Roma, ha tenuto ferma per gli altri la riunione già disposta l'11/6/1981 - i procedimenti sottoelencati dei quali può così essere sinteticamente riassunto il contenuto e rappresentata la situazione processuale:

- n. 2434/81 C, avente ad oggetto : A.R. al carteggio RIZZOLI-TASSAR DIN - Indagini preliminari.

I fatti oggetto di tale procedimento sono rappresentati dal contenuto e dal significato che possono essere ragionevolmente attribuiti a tutta una serie di documenti, dattiloscritti e manoscritti, in originale o in copia, in gran parte anonimi ma alcuni, anche, siglati in calce, aventi ad oggetto il GRUPPO RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA.

Alcuni documenti rappresentano in dettaglio progetti di "ricapitalizzazione" della Rizzoli Editore S.p.a. avanzati da esponenti di gruppi finanziari diversi.

La stragrande maggioranza della documentazione attiene, invece, a quello che viene dal GELLI definito, sulla busta sigillata che la conteneva, "PROGETTO DEFINIZIONE GRUPPO RIZZOLI-AMBROSIANO". Altra documentazione risulta contenuta in una busta intitolata "DOCUMENTAZIONE DEFINIZIONE RIZZOLI".

La costante emeggente dalle carte suddette, rappresentative di una situazione collocabile temporalmente intorno agli anni 1980-1981, è la particolare posizione di indebitamento in cui avrebbe versato la Rizzoli Editore S.p.a., la cui sistemazione sarebbe stata risolvibile soltanto attraverso una "ricapitalizzazione" ottenibile mediante un aumento di capitale e la vendita da parte del Dr. ANGELO RIZZOLI, proprietario della quasi totalità delle

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 7

azioni, di un consistente pacchetto azionario ad un gruppo finanziario imprecisato, chiamato, di volta in volta, l' "ente" o la "fiduciaria" o l' "Istituzione". A detta vendita avrebbe dovuto fare seguito, da parte del Dr. RIZZOLI, previo riscatto delle azioni vincolate presso Istituti Bancari in favore di membri della sua famiglia, l'ulteriore cessione a società indicata dalla Istituzione di un altro pacchetto azionario di minor importanza del precedente, ma di entità tale da attribuire, con quello già ceduto o con il pacchetto rimasto in proprietà del cedente, la maggioranza, in guisa da costituire il c.d. "ago della bilancia". - Queste ultime azioni, poi, unitamente a quelle rimaste in proprietà del Dr. RIZZOLI, avrebbero dovuto essere costituite in sindacato, nel quale cui Comitato Esecutivo al Dr. RIZZOLI sarebbe stata riconosciuta la maggioranza dei rappresentanti.

Le persone interessate all'operazione testè descritta parrebbero identificarsi, in base alle sigle apposte in calce ad alcuni documenti in cui vengono descritte le modalità operative della "convenzione" e in base ad alcune iniziali di nominativi che sembrerebbero intervenire nella vicenda percependovi un utile reale personale, oltre che nel già nominato RIZZOLI ANGELO, nel TASSAN DI BRUNO, nell'ORTOLANI UMBERTO, nel GELLI LICIO e nel CALVI ROBERTO. Particolare interesse sembra assumere una dichiarazione manoscritta, datata 12/XI/1980, portante in calce la firma del Dr. ANGELO RIZZOLI, con la quale quest'ultimo riconosce di avere ricevuto la somma di ~~10~~ 10 milioni di dollari USA quale controvalore pattuito in conto delle spettanze derivategli dall'accordo firmato in data 18/9/1980, prorogato per quanto attiene alla sua esecuzione al 31/1/1981, per quella che viene testualmente definita la "sistemazione societaria".

Accanto alla dichiarazione suddetta, in forma anonima, si rinvennero due appunti manoscritti con l'indicazione di due banche svizzere (Rotschild Bank di Zurigo e U.B.S. di Zurigo) presso le quali la somma di 10 milioni di dollari USA potrebbe essere stata versata.

Atteso che costituisce notizia recente di stampa il fatto che la Centrale Finanziaria S.p.a., facente parte del Gruppo Ambrosiano del quale il Calvi Roberto è presidente, ha acquistato una grossa partecipazione azionaria del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e si è in attesa che prenda il via l'operazione di "ricapitalizzazione" della Rizzoli Editore S.p.a., presentemente bloccata in conseguenza dello stato di detenzione al quale il CALVI è sottoposto nell'ambito del procedimento penale a suo carico per esportazione di valuta pendente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Milano, ponendo in collegamento tutti questi elementi la verifica della sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reati societari e di trasferimento all'estero di valuta appare doverosa e necessaria.

Il procedimento versa attualmente nella fase degli atti di istru-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

zione preliminare : nessuna specifica ipotesi di reato è stata configurata e non è stata inviata alcuna comunicazione giudiziaria per il motivo che si pone come pregiudiziale ad ogni successiva iniziativa giudiziaria l'accertamento diretto ad acclarare se le modalità di cessione di partecipazioni azionarie del Gruppo Rizzoli a la Centrale Finanziaria S.p.a. ed eventualmente ad altre società rispecchino l'iter procedurale dell'operazione quale è dato ricavare dagli incartamenti sequestrati al GELLI. D'altro canto, sono ancora da individuare con certezza i soggetti specificatamente indiziabili.

Richiamate le argomentazioni svolte a proposito del procedimento 3941/81 A, mentre non appare assolutamente contestabile la competenza territoriale originaria di questo Ufficio a conoscere degli eventuali possibili reati ravvisabili nei fatti come sopra esposti perchè la sede della Rizzoli Editore S.p.a. è Milano, non può che essere riaffermata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di connessione ex art.45 C.P.P. con i reati per i quali procede la Procura della Repubblica di ~~XXXXXX~~ Roma.

- n.2432/81 C, avente ad oggetto : A.R. a ACCORDO FINANZIAMENTO FLAMMINIO PICCOLI-RIZZOLI, così come lo stesso GELLI ha intitolato la busta contenente un documento, datato 17/4/1979, portante in calce la firma autografa dell'On.FLAMMINIO PICCOLI.

Il documento in questione costituisce, da un lato, come ammesso dallo stesso On.PICCOLI interrogato sullo stesso in qualità di testimone, riconoscimento di un credito vantato dalla Rizzoli Editore S.p.a. nei confronti di società facenti capo alla Democrazia Cristiana, tratte origine da due operazioni editoriali riguardanti il quotidiano "Il Mattino" di Napoli e il quotidiano "L'Adige" di Trento; dall'altro contiene l'impegno a studiare, d'accordo con il Gruppo Rizzoli, i modi e i tempi per il rientro delle suddette esposizioni operando su direttrici che vengono individuate e in relazione alle quali la Democrazia Cristiana offre al Gruppo il suo appoggio e la sua intermediazione.

Consegnato dall'On.PICCOLI al TASSAN DIN BRUNO, che unitamente al RIZZOLI ANGELO gliene aveva fatto richiesta, fu, secondo quanto dichiarato dal TASSAN DIN, preteso dal GELLI come condizione per completare la documentazione fornitagli ad attestazione della situazione patrimoniale ed economica del Gruppo Rizzoli nell'ambito delle iniziative per la sistemazione societaria del gruppo medesimo alle quali si è sopra accennato.

Di fronte all'affermazione dell'On.PICCOLI di avere sempre ignorato che il documento fosse finito nelle mani del GELLI, persona da lui mai conosciuta (il che sembra escludere anche in questo caso che lo stesso GELLI, fino al momento del suo sequestro, avesse manifestato l'intenzione di sfruttare a fini estortivi il documento), è evidente come le indagini preliminari che sono tuttora in corso sul documento in questione e sul suo possesso da parte del GELLI non possano che riguardare profili societari di bilancio della Rizzoli Editore S.p.a. e l'uscita del documento

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 9

dalla sfera di disponibilità della Rizzoli medesima.

La competenza a conoscere di eventuali reati non può, quindi, che spettare a questa Autorità Giudiziaria; d'altro canto, il già richiamato disposto dell'art. 165-bis C.P.P. consente alla Procura della Repubblica di Roma di soddisfare ogni esigenza derivante da un'eventuale interdipendenza del detto materiale probatorio con le indagini che sta portando avanti con riguardo ai reati per i quali procede.

- n. 3153/81 C, avente ad oggetto: A.R. a CEREDA ALBERTO.

La documentazione contenuta nella busta sigillata intitolata dal GELLI: "TASSA DIN - MOVIMENTO FONDI ORTOLANI" è rappresentata, in primo luogo, da appunti manoscritti e dattiloscritti, in originale e in copia. La grafia dei primi è unica e la si ritrova anche in alcune annotazioni che si rinvencono sui mandati di pagamento della Rizzoli Finanziaria, ufficio di Roma, dei quali si parlerà in prosieguo.

Sotto la voce "Acquisti" vengono, in particolare, elencate numerose compravendite immobiliari per un importo globale di 2.500 milioni di lire, alcune delle quali effettuate da società per azioni (Fattoria Paratino Alto S.p.a.; Immobiliare Puccini S.p.a.; Villaggio di Parghelia S.p.a.).

Altri appunti descrivono operazioni finanziarie apparentemente compiute su azioni della Finrex S.p.a. da altre società, quali la Pinatex, la Trading e la Rizzoli Finanziaria, nonché, senza che sia possibile individuarne l'operatore, su azioni della Banca Mercantile derivanti da un aumento gratuito di capitale operato nell'ottobre del 1976.

Seguono, immediatamente dopo, le fotocopie di tutta una serie di schede portanti indicazioni in merito ad assegni circolari emessi da svariati Istituti di Credito nazionali che dovrebbero rappresentare, secondo le intenzioni espresse da chi ebbe a redigerle, la "ricostruzione" in dettaglio di gran parte di quella che viene definita "Nota operazione n. 230 assegni circolari (Novembre 1976). Ricostruiti in totale n. 213 di cui 18 sicuramente circuitati a T.D.". In un'altra annotazione testualmente si legge: "Assegni circolari pervenuti da Milano e cambiati in contanti dalla Rizzoli Finanziaria".

Un appunto, intitolato "Operazioni nere anno 1980", accenna espressamente ad una "nota operazione assegni per 450 milioni", consegna nei primi mesi del 1980, in tre tranches, "all'Hotel"; ad altra operazione per complessivi 700 milioni con consegna delle relative tranches, nel periodo luglio-agosto 1980, a certo "A. Ravelli-Milano per trasferimento"; ad altra operazione per 300 milioni avvenuta nell'Ottobre del 1980 con consegna a certo Sig. Romero "all'Hotel".

Seguono, quindi, le fotocopie di numerosi mandati di pagamento relativi all'anno 1980 della Rizzoli Finanziaria-Ufficio di Roma per un importo globale in contanti superiore ai 3 miliardi e 800 milioni in favore di certo Dr. A. Lugli per Avv. Umberto Orto-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 110.....

lani attinenti ad una non meglio precisata "Operazione S". I mandati di pagamento portano in calce le firme di emissione ed esecutiva del CEREDA ALBERTO e la firma di autorizzazione del TASSAN DIN BRUNO.

Completano la documentazione contenuta nella cartella sigillata fotocopie di assegni circolari di vario importo (dai 50 ai 10 milioni) emessi da diversi Istituti Bancari nazionali in favore di nominativi apparentemente di fantasia (Rossi Luigi, Esposito Paolo, ecc.). Un appunto manoscritto precisa trattarsi di "fotocopie di assegni circolari di 380 milioni dei 500 milioni consegnati in contanti tra il 17/3/1978 e il 20/3/1978 a scheda n.010" e che "gli assegni sono stati cambiati in contanti tramite la Rizzoli Finanziaria".

Il contenuto della documentazione sequestrata autorizza ragionevolmente a ritenere che la stessa sia rappresentativa di tutta una serie di operazioni di contenuto illecito, passata attraverso la Rizzoli Finanziaria, che avrebbe consentito la creazione, in capo ad un soggetto che l'intestazione della busta ove si trovava la documentazione in questione fa presumere debba identificarsi nel TASSAN DIN BRUNO, di un consistente patrimonio immobiliare, direttamente o indirettamente posseduto.

Nel constatare come negli atti del procedimento manchi nella maniera più assoluta la prova che della documentazione in oggetto sia stato fatto o si sia cercato di fare uso strumentale da parte di chi la deteneva, va per contro sottolineato che il Dr. TASSAN DIN BRUNO ha identificato in quella del CEREDA ALBERTO, amm.re delegato della Rizzoli Finanziaria S.p.a. il cui nome figura negli elenchi delle persone iscritte alla loggia massonica "Propaganda Due", la grafia con la quale sono stati redatti gli appunti manoscritti dei quali si è detto e che la Rizzoli Finanziaria S.p.a., pur avendo in Roma un proprio ufficio, ha in Milano in Via Bonnet n.2, la sede sociale. La stessa Rizzoli Finanziaria risulta iscritta nel libro delle società presso il Tribunale di Milano con il n.ro 128782.

Anche con riferimento al procedimento in questione le ipotesi di reato allo stato astrattamente ipotizzabili sono quelle relative ai reati di falso in bilancio e di contrabbando valutario. La competenza territoriale originaria di Milano a conoscere dei detti reati non sembra possa essere validamente contestata. La stessa natura dei reati ipotizzabili esclude, d'altro canto, la sussistenza di idonei vincoli di connessione con i reati per i quali procede la Procura romana.

Sono presentemente in corso, da parte di questo Ufficio, atti di istruzione preliminare diretti ad accertare la titolarità dei pacchetti azionari delle società apparentemente coinvolte nelle varie operazioni presentanti profili di illiceità penale, nonché ad acquisire la documentazione societaria della Rizzoli Finanziaria e società collegate. Gli accertamenti in questione appaiono

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11.....

preliminari ad ogni ulteriore iniziativa giudiziaria.

Il CEREDA ALBERTO, amm.re delegato, come già si è visto, della Rizzoli Finanziaria S.p.a., è stato raggiunto da comunicazione giudiziaria per il reato di appropriazione indebita aggravata.

- n.61625/81 B, a carico di ignoti imputati di appropriazione indebita aggravata e/o ricettazione.
- n.4123/81 A, a carico di GELLI LICIO, imputato di ricettazione.

Trattasi di due distinti procedimenti scaturiti da denunce-querela presentate da RIZZOLI ANGELO e TASSAN DIN BRUNO a cavallo dei mesi di maggio e giugno 1981.

Con la prima denuncia i predetti si dolgono che tra la documentazione sequestrata al GELLI inviata a Brescia per presunte responsabilità nella restituzione del passaporto a CALVI ROBERTO vi sia la copia di un telex Ansa comunicante la notizia della restituzione suddetta, telex costituente documentazione interna di proprietà del quotidiano Il Corriere della Sera, evidentemente sottratta da ignoti e consegnata a terze persone estranee all'azienda.

Con la seconda, l'istanza punitiva dei denunciati viene estesa al GELLI LICIO, responsabile, a loro avviso, di ricettazione o concorso in appropriazione indebita o furto per tutta la documentazione riservata concernente, in via generica, il Gruppo Rizzoli o, direttamente, le persone degli stessi ANGELO RIZZOLI e BRUNO TASSAN DIN che dovesse essere rinvenuta all'interno dei vari "dossier" che li riguardano, formati dal GELLI e sequestrati dall'Autorità Giudiziaria.


Avendo, il Gruppo Rizzoli e il Corriere della Sera, sede in Milano e risultando, il RIZZOLI e il TASSAN DIN, risiedere in questa città la competenza ~~originaria~~ territoriale originaria della Procura di Milano a conoscere anche di questi reati non sembra contestabile, mentre non si riescono ad intravedere profili giuridicamente validi di connessione in grado di spostare a Roma la competenza stessa.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia dichiarare cessato in parte ~~qua~~ e insussistente per il resto il conflitto positivo di competenza denunciato dalla Procura della Repubblica di Roma con ordinanza in data 26 Giugno 1981.

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

- Dr. Oscar Lanzi -



CORTE DI CASSAZIONE; Sezione feriale penale; sentenza 2 settembre 1981; Pres. ed est. CUSANI, Rel. NIRO, P.M. (concl. parz. diff.); imp. Gelli e altri. *Conflitto di competenza.*

Competenza e giurisdizione penale — Attività istruttoria del p.m. — Qualificazione come istruzione preliminare o istruzione sommaria — Conflitto di competenza — Ammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 53, 231, 232, 389).

Istruzione penale — Unificazione di procedimenti — Ammissibilità nella fase di istruzione preliminare.

Competenza e giurisdizione penale — Competenza per territorio — Peculato — Fattispecie (Cod. pen., art. 314; cod. proc. pen., art. 39).

Competenza e giurisdizione penale — Competenza per territorio — Reati societari — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 39).

Competenza e giurisdizione penale — Competenza per territorio — Informazioni tra organi istruttori — Esclusione degli effetti della connessione sulla competenza — Insussistenza (Cod. proc. pen., art. 47, 165 *Lis*).

Competenza e giurisdizione penale — Competenza per territorio — Connessione probatoria — Estremi — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 45).

Competenza e giurisdizione penale — Competenza per territorio — Connessione teleologica — Reati-programma e reati-fine — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 45).

Competenza e giurisdizione penale — Procedimenti riguardanti magistrati — Spostamenti di competenza territoriale per connessione — Operatività — Limiti (Cod. proc. pen., art. 41 *Lis*, 48 *ter*).

Competenza e giurisdizione penale — Conflitti di competenza — Dichiarazione di validità degli atti già compiuti da parte della Cassazione — Operatività — Limiti (Cod. proc. pen., art. 54).

(OMISSIS)

Quanto alla validità degli atti compiuti dai giudici di cui si dichiara l'incompetenza, deve osservarsi che il sistema processuale non commina espressamente alcuna sanzione di nullità, quale conseguenza automatica della violazione delle regole di competenza territoriale. Anzi, con il disposto dell'art. 44 c.p.p. si afferma il principio secondo cui — limitatamente alla fase istruttoria — il difetto di competenza non scalfisce la validità degli atti compiuti. A tale principio di conservazione la corte ritiene di informare il suo giudizio per quanto attiene a tutti gli atti istruttori compiuti a Milano e Brescia, con ovvia eccezione, quanto al procedimento pendente dinanzi al g.i., del provvedimento affermativo di competenza che va annullato senza rinvio.

In ragione dei limiti della delibazione di merito che in via preventiva appartiene alla funzione regolatrice, è necessario riservare al magistrato competente ogni più compiuta valutazione sulla legittimità dei singoli atti e dell'istruzione nel suo complesso. Un generale ed incondizionato giudizio di convalida in questa sede, infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici della violazione della regola di competenza, ma anche atipicità procedimentali, da assoggettare ad attento e puntuale apprezzamento nelle sedi proprie.

Gli atti dei procedimenti oggetto del conflitto vanno rimessi al giudice istruttore del Tribunale di Roma per ragioni di diretta competenza territoriale e di connessione. E ciò per effetto della richiesta di formale istruzione, che il p.m. qui denunciante ha avanzato in ordine a tutti i procedimenti riuniti con l'ordinanza del 20 giugno 1981; e conservando quest'ultimo provvedimento piena efficacia quale legittimo mezzo per risolvere la stasi processuale in concreto determinatasi.

Requisitoria del Procuratore della Repubblica di Roma, dott.
A. Gallucci, in data 29 maggio 1982: PAG. 115 REL. DELLA COM-
MISSIONE.

000193- R I S E R V A I U

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

Il P.M.

Dotati gli atti dei procedimenti riuniti per connessione di cui al
n. 1575/81A R.G. Uff. Istr.

a carico di:

- | | | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------|------|------------|------------------|
| A | - 1) | ALFANO | Achille | - n. | 3.10.1924 | Napoli |
| | 2) | ANDREANI | Giuseppe | - n. | | |
| A | - 3) | ATZORI | Angelo | - n. | 5.9.1940 | Isili |
| | 4) | BATTISTA | Giuseppe | - n. | 5.2.1929 | Monopoli |
| A | - 5) | BELLASSAI | Salvatore | - n. | 20.4.1925 | Roma |
| | 6) | BERETTA | Giambattista | - n. | | |
| A | - 7) | BERNARDINI | Domenico | - n. | 6.9.1921 | Massa (deceduto) |
| | 8) | CALMONTE | Renzo | - n. | | |
| | - 9) | CALVI | Roberto | - n. | 13.4.1920 | Milano |
| | 10) | CASACCIA | Luigi | - n. | | |
| | 11) | CASALI | Cleo | - n. | | |
| | - 12) | CASARDI | Mario | - n. | 10.4.1915 | Roma |
| | - 13) | CEREDA | Alberto | - n. | 28.12.1937 | Lecco |
| | 14) | CERIONI | Armando | - n. | | |
| | - 15) | CERUTI | Marco | - n. | 18.8.1940 | Firenze |
| | - 16) | COGLIANDRO | Demetrio | - n. | | |
| | - 17) | COSENTINO | Francesco | - n. | 22.7.1922 | Palermo |
| | 18) | DE MILLO | Demetrio | - n. | | |
| A | - 19) | DELLA FAZIA | Bruno | - n. | 17.11.1929 | Avio |
| | 20) | DE DONNA | Leonardo | - n. | 28.10.1932 | Cosenza |
| | 21) | FACCHINETTI | Federico | - n. | | |
| | 22) | FAGIOLI | Guido | - n. | | |
| | - 23) | FANELLI | Giovanni | - n. | 10.12.1915 | Gioia del Colle |
| | - 24) | FANESI | Iridio | - n. | 9.9.1938 | Ancona |

- 2 -

	25)	FERRARIO	Luigi	- n.
	26)	FRASSI	Livio	- n.
	27)	GADDI	Francesco	- n.
	28)	GELLI	Licio	- n. 21.4.1919 Pistoia
	- 29)	GELLI	Maria Grazia	- n. 9.9.1956 Pistoia
A	- 30)	GIUNCHIGLIA	Ezio	- n. 10.6.1943 Lucca
	- 31)	GRESTI	Mauro	- n. 17.8.1927 Inzago (MI)
A	- 32)	IOLI	Francesco	- n. 18.2.1919 Roccavaldina (R)
	- 33)	LABRUNA	Antonio	- n. 16.4.1927 Napoli
A	- 34)	LIPARI	Vittorio	- n. 12.10.1901 Avellino
	- 35)	MALETTI	Gianadelio	- n. 30.9.1921 Milano
	36)	MARZANO	Giuseppe	- n.
A	- 37)	MOSCONI	Bruno	- n. 9.9.1898 Firenze
A	- 38)	MOTZO	Giovanni	- n. 16.11.1915 Scano Montifer
	- 39)	MUCCI	Luca	- n. 21.2.1935 Melfi
	- 40)	ORTOLANI	Umberto	- n. 31.5.1913 Roma
	41)	PACINOTTI	Alberto	- n.
	42)	PECORELLA	Gaetano	- n.
	43)	PELOSI	Walter	- n. 8.2.1924 S.Maria Capua
	- 44)	PICCHIOTTI	Franco	- n. 22.10.1911 Civitavecchia
A	- 45)	PORPORA	Pasquale	- n. 27.10.1920 Salerno
	46)	RAMPOLDI	Luigi	- n.
	47)	RIZZOLI	Angelo	- n. 12.11.1943 Como
	48)	RIZZOLI	Andrea	- n.
A	- 49)	ROBAY	William	- n. 18.8.1926 Rieti
	50)	SERRI	Bruno	- n.
	51)	SUPPA	Cataldo	- n.
	52)	TASSAN DIN	Bruno	- n. 15.9.1935 Milano
A	- 53)	TRECCA TRIFONE	Fabrizio	- n. 19.8.1940 Roma
	- 54)	VIEZZER	Antonio	- n. 2.5.1916 Farra di Soligo
	55)	ZERBONI	Rinaldo	- n.
	- 56)	ZILLETTI	Ugo	- n. 16.3.1933 Firenze

- 3 -

I M P U T A T I

GELLI, ORTOLANI, PICCHIOTTI, FANELLI, TRECCA, VIEZZER, MALETTI, LABRUNA, COSENTINO, MOTZO, MOSCONI, ATZORI, BERNARDINI, GIUNCHIGLIA, ALFANO, DELLA FAZIA, PORPORA, LIPARI, IOLI, ROSATI E BELLASSAI

- A) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 up. in relazione agli artt. 256, 257 e 258, 416 C.P. per essersi - anche in tempi diversi - associati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle armi. A tal scopo conferivano all'associazione un particolare carattere di segretezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano natura massonica (assumendo la denominazione di loggia "Propaganda 2" già appartenente a loggia non più funzionante in quanto sospesa con provvedimento massonico del Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49 persone) e con tali condotte sorpredevano l'altrui buona fede, inducendo varie persone (scelte fra coloro che erano investiti di funzioni di rilievo nell'attività pubblica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa degli interessati annotavano sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di persone sia appartenenti ad altre Logge, nonchè di altre persone che non avevano mai richiesto l'iscrizione, anche per indurre, in alcuni casi, all'iscrizione altri adepti.

Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, avvalendosi della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottenere dati informativi e documenti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia e manipolando maliziosamente fatti ed episodi) per influire nella formazione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per costringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa sopra detta.

- 4 -

A
gestione di Gelli
↓

In Roma ed altrove, sino alla data odierna.

- B) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 112 n. 1 - 640 C.P. per essersi procurato in concorso tra loro e con altri da identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote associative in danno di alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello statuto della Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai neo iscritti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Silvini, rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia "P2".

In Roma sino alla data odierna.

- C) Gelli, Viezzer:

del delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 112 n. 2, 257 C.P. perchè essendo il Viezzer, il Maletti e il Labruna incaricati di funzioni presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre persone da identificare e con Carmine Pecorelli (deceduto) si procuravano a scopo di spionaggio politico, notizie e documentazioni (costituite prevalentemente da materiale informativo) che nell'interesse politico interno e/o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 19.3.1979.

- D) Casardi, Maletti, Labruna e Viezzer;

del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 351 C.P. per avere in concorso tra di loro (con abuso delle funzioni esercitate presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato) sottratto un incartamento con relativi allegati, attinente ad indagini svolte dal servizio informazioni difesa nei confronti del "Nuovo partito popolare", di Mario F

- 5 -

gni, di Raffaele Giudice e di altri.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 29/10/1975

X E) Il Gelli:

del delitto previsto dall'art. 56 - 610 C.P. per avere minacciato l'on. Flaminio Piccoli di rilevare il contenuto di documenti riguardante i presunti rapporti intercorsi con il Parlamentare e Michele Sindona e ciò al fine di costringerlo a tenere una determinata condotta politica non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Roma, epoca imprecisata dal gennaio:febbraio 1981,

X F) Il Gelli;

del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 610 C.P. per aver minacciato Leonardo Di Donna di rendere noti presunti illeciti penali commessi dal Di Donna in correatà con il Presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura descritti in una relazione di provenienza sconosciuta rinvenuta presso gli Uffici del Gelli, qualora non avesse assunto un atteggiamento "innocentista" in ordine ad un contratto di fornitura di petrolio stipulato tra l'ENI e la Soc. Petromin (non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà). ~~riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.~~

In Roma in giorno imprecisato sul finire dell'anno 1980.

II

A. - ^{Gelli} GELLI, CALVI, MUCCI, GRETI e FANESI:

G) del delitto p.e P. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C.P. per avere, in concorso tra loro, agendo i primi due in ruolo di istigatori e gli altri nelle rispettive qualità di Procuratore Capo, di Sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso

- 6 -

le condotte violatrici di doveri di segretezza epigrafate sub H), nonché attraverso condizionamenti, interferenze ed illegittimi interessamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla Procura suddetta a carico del Calvi a seguito di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14/12/1978; ed inoltre fornendo i due magistrati ed il Fanesi: suggerimenti circa la impostazione della condotta processuale del Calvi, anche con riferimento alla domanda per il rilascio del N.O. all'espatrio; previsioni od anticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari societari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudiziaria e previsioni sui comportamenti ed iniziative di altri uffici pubblici; prospettazioni di accorgimenti, interessamenti ed interventi necessari od opportuni per conseguire, anche in relazione a prevedibili reazioni di stampa, il rilascio del N.O. citato. Fatti commessi dal luglio 1980 al marzo 1981, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

A A m H

H) Del delitto p.p. degli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n.2 C.P. per avere, al fine di consumare il reato sub G) e con le modalità di concorso ivi descritte, rivelato - con violazione dei doveri incombenti al Gresti, al Mucci ed al Fanesi, per le qualità rispettivamente rivestite - notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo 1979 nel procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978; le disposizioni impartite dal Mucci alla G.d.f. per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul

- 7 -

contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al capo che precede.

A ZILLETTI e CERUTI

A I) del reato p.p. dagli artt. 110 e 318 C.P., per avere lo ZILLETTI, in concorso e su istigazione del CERUTI, ricevuto somme di denaro per importi imprecisati ma ingenti, al fine di compiere atto contrario al suo dovere di Vice Presidente del C.S.M.: atto consistito nel richiedere e nel sollecitare la concessione di N.O. all'espatrio in favore del Calvi, imputato in procedimento pendente avanti alla Procura della Repubblica di Milano.

A ZILLETTI

A L) di concorso nel reato ascritto al GELLI ed agli altri subb G) e H), limitatamente agli interventi dispiegati ed alle notizie acquisite in merito alla concessione di N.O. per l'espatrio accordato al Calvi.

A GELLI e CALVI

A M) del delitto p.p. dagli artt. 110 e 321 C.P., per avere corrisposto, in concorso tra loro, le somme di cui al capo I), per i fini ivi descritti.

A MUCCI

A N) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere in un provvedimento adottato il 26/9/1980 con il quale concedeva l'autorizzazione alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto, falsamente dichiarato di aver "visto" una documentazione allegata alla istanza di restituzione avanzata dal Calvi .

GRESTI

- A) O) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, su una istanza di N alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto presentata il 9/1 1980, apposto l'attestazione che l'istanza stessa era stata presentata il 15/10/1980.

GELLI LICIO e ORTOLANI UMBERTO

- A) P) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n.7, 81 cpv 629 p.p. C.P., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ricompreso nel più vasto fine dell'associazione per delinquere già addebitata al Gelli, attraverso minacce larvatamente riferite a presunte condotte illegittime tenute dal Calvi Roberto, al quale veniva prospettato di non poter altrimenti ottenere la protezione di forze politiche e l'assistenza di una organizzazione definita dall'Ortolani "istituzione", da identificarsi nella loggia massonica denominata "Propaganda due", costretto il Calvi, "onde evitare seri danni" (secondo l'espressione usata dalla p.o. in un interrogatorio reso ai magistrati dott. Viola e dott. Fenizia della Procura della Repubblica di Milano il 2 luglio 1981) a versare a partiti politici, in via diretta o indiretta, somme di denaro da accertare nel loro esatto importo, ma ammontanti, per ciascuna operazione a : ti miliardi, così cagionando al Banco Ambrosiano un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Milano il 2 luglio 1981.

ORTOLANI

- Q) dello stesso delitto di associazione per delinquere contestato al GELLI.

GELLI

- R) del delitto p.p. dall'art.482 in rel. all'art. 476 cpv. C.P. per

- 9 -

aver formato un atto falso della Procura della Repubblica di Milano datato 16/10/1980, con il quale il Sostituto Procuratore dott. Luca Mucci richiedeva il compimento di indagini al Comando della Polizia Valutaria della GG.FF. di Milano.

CEREDA ALBERTO e GELLI LICIO

- S) del delitto p.p. dagli art. 646, 61 n. 11, 110 C.P., per essersi, in concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto, appropriati di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Finanziaria, con abuso da parte del Cereda di relazioni di prestazione d'opera. In Roma in epoca imprecisata, precedente al 17 marzo 1981.

PELOSI WALTER

- T) del delitto di cui all'art. 324 C.P. perchè - nella sua qualità di segretario generale del Cesis - preso direttamente un interesse privato agli atti del suo ufficio, richiedendo all'ufficio informativo della Guardia di Finanza una indagine su società collegate alla persona del Ministro per le Partecipazioni statali dell'epoca (on. Gianni De Michelis) e ciò al di fuori di finalità investigative o comunque istituzionali al Cesis.

In Roma, nell'aprile 1980.

- U) del delitto di cui all'art. 351 C.P. perchè - nella qualità di segretario generale del Cesis - sottraeva dagli uffici del medesimo Cesis gli incartamenti relativi ad una indagine su società collegate con il Ministro Gianni De Michelis, che gli erano state consegnate dall'Ufficio Informativo della Guardia di Finanza.

In Roma, epoca successiva e prossima al giugno 1980.

CASARDI MARIO, MALETTI GIAN ADELIO, COGLIANDRO DEMETRIO

- V) del delitto di cui agli artt. 110, 617 bis, prima e seconda parte, 61 n.9 e 10 C.P. perchè - in concorso con persone non ancora identificate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni di Capo del Servizio informazione Difesa, di Capo dell'Ufficio "D" e dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti atti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee di Foligni Mario e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giudice Raffaele, prendendo effettiva conoscenza delle conversazioni medesime.

In Roma sino al novembre 1975.

RIZZOLI ANGELO, RIZZOLI ANDREA e TASSAN DIN BRUNO

- Z) del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella Legge 30.4.1976, n. 159, 110 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, costituito in Svizzera disponibilità valutarie nella misura di lire 1.000.000.000 quale controvalore di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno che consegnavano o facevano consegnare ad una struttura clandestina (agenzie di cambio, per esempio, svizzere dedite anche ad illecite compensazioni valutarie) organizzata in Italia ed in Svizzera per esportazioni di capitali mediante il ricorso alla compensazione (cioè la valuta consegnata all'estero all'organizzazione con l'incasso di trasferimento in Italia mediante canali non ufficiali per rimesse, pagamenti di debiti, restituzione di finanziamenti, viene compensata con il danaro da asportare clandestinamente dall'Italia).

Con le aggravanti:

- del numero delle persone che sono concorse nel reato superiori a tre;
- dell'importo superiore a lire 5.000.000 della disponibilità illecitamente costituita all'estero. Milano, nell'ultima decade di novembre del 1976.

- 11 -

AA) GADDI - ANDREANI - DE LILLO - FRASSI - FACCHINETTI - PACINOTTI - CERIONI - FAGIOLI - FERRARIO - BERETTA - CALMONTE - ZERBONI - RAMPOLDI - CASALI - MARZANO - SUPPA - SERRI E CALVI

del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in Legge 30.4.1976 n. 159, 110 C.P. perchè, agendo ognuno di essi in concorso con un esponente di una struttura clandestina organizzata, in Italia ed in Svizzera, per l'esportazione di capitali, mediante il ricorso al sistema della compensazione, fuori dai canali ufficiali e senza l'autorizzazione della competente autorità, concorreva alla costituzione della disponibilità valutaria di cui al capo Z) all'estero, in favore di residenti in Italia, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per l'importo:

<u>nome</u>	<u>n. ass.</u>	<u>importo</u>	<u>punto e pagina del rapp. di G.F.</u>
- GADDI	30	300.000.000	4.1 pag. 19
- ANDREANI	1	10.000.000	4.2 " 19
- DE LILLO	4	40.000.000	4.3 " 20
- FRASSI	13	130.000.000	4.3 " 20
- FACCHINETTI	} 15	150.000.000	4.4 " 21
- PACINOTTI			4.17 " 28
- CERIONI			4.8 " 22/26
- FAGIOLI	3	30.000.000	4.13 " 26
- FERRARIO	1	10.000.000	4.14 " 27
- BERETTA	5	50.000.000	4.15 " 27
- CALMONTE	1	10.000.000	4.16 " 28
- ZERBONI	3	30.000.000	4.17 " 28
- RAMPOLDI	1	10.000.000	4.18 " 28
- CASALI	1	10.000.000	4.20 " 29
- MARZANO	1	10.000.000	4.30 " 31
- SUPPA	3	30.000.000	4.31 " 32

Con le aggravanti:

- 12 -

- del numero delle persone che sono concorse nel reato;
- dell'importo superiore a lire 5.000.000=.

Milano, nell'ultima decade di novembre del 1976.

AB) SERRI BRUNO

del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere, dopo la commissione dei reati valutari, come contestato sub Z) e AA), aiutato i responsabili ad eludere le investigazioni della Guardia di Finanza che indagava nel 79 sull'identità del richiedente un assegno di lire 10.000.000=, fatto accreditare sul c/c di un organizzatore di esportazione di capitale, aiuto concertato tra Serri, Calvi ed altri non identificati perchè, mentre Serri indicava in una persona qualificatasi come l'avv. Lener colui al quale furono dati 20 assegni di lire 10 milioni cadauno (tra i quali quello per il quale, allora, la G. di F. limitava gli accertamenti per sospetta costituzione all'estero del controvalore!), Calvi accettava e faceva inserire, nel 79, due documenti aggiuntivi con la data falsa del 19 novembre 1976, predisposti dal Serri nel 79 per accreditare la sua versione circa l'asserito intervento mediatorio dell'avv. Lener nella transazione intervenuta tra "Savoia Assicurazioni" e Sparfin S.p.A. per la cessione a quest'ultima del pacchetto di azioni Banca Mercantile di Firenze.

In Milano, luglio 1979.

AC) SERRI BRUNO

del reato p. e p. dagli artt. 368, 110 C.P. per avere, con le dichiarazioni rese dal Serri al P.M. in data 26 gennaio 1980 (dott. Mucci) incolpato, sapendolo innocente - simulando anche a carico di lui le tracce di un reato perchè aveva già fatto inserire nella pratica custodita dal Banco Ambrosiano relativa al conto B), intestato alla Savoia Assicurazioni, da lui Serri aperto e chiuso

- 13 -

il giorno 19 novembre 1976, una lettera con la quale conferiva poteri procuratori per operare su detto conto B), nonché una lettera attribuita all'avv. Michele Lener con la quale questi richiedeva al Banco Ambrosiano "di voler effettuare presso istituti di vostra scelta n. 20 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno all'ordine del sig. Giuseppe Rosini" - l'avv. Michele Lener al quale attribuiva il reato valutario di esportazione di lire 200 milioni sul quale stava indagando, fin dal giugno 1979, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano.

In Milano, 26 gennaio 1980.

AD) RIZZOLI ANGELO - TASSAN DIN BRUNO E CALVI ROBERTO

del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 368 C.P. per concorso, mediante istigazione e previo concerto con Serri Bruno, nella commissione del reato sub AC).

In Milano, 26 gennaio 1980.

AE) CALVI ROBERTO E ALTRI IGNOTI

del reato p. e p. dagli artt. 485, 491, 110 C.P. per avere ordinato di mettere all'incasso n. 100 assegni circolari da lire 10 milioni cadauno facendo apporre, sul retro di ciascun titolo le false firme delle persone ordinarie degli stessi, nonché facendo firmare falsamente dalle stesse persone le distinte di versamento dei predetti titoli presso il Banco Ambrosiano Sede Centrale.

In Milano, 10 dicembre 1976.

AF) SERRI - RIZZOLI - TASSAN DIN

del delitto p. e p. dagli artt. 2621 C.C. e 110 C.P. perchè, ager

do il Serri quale amministratore delegato e presidente della "Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni", di concerto e su istigazione degli amministratori della Società controllante Rizzoli Finanziaria S.p.A., fraudolentemente rappresentato nelle relazioni di bilancio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato, relativamente alla chiusura dell'esercizio sociale del 1976, fatti non rispondenti al vero con riferimento all'uscita di lire 2.300.000.000, rispetto alla quale la contropartita fu indicata in modo fittizio e non veritiero, per nascondere i sottostanti rapporti finanziari che non giustificavano l'uscita della somma sopraindicata.

In Milano, 31 dicembre 1976.

AG) PECORELLA GAETANO E TASSAN DIN BRUNO

del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 610, 61 n. 5 C.P. per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, adducendo di essere portatori, anche attraverso terza persona, di esortazioni da parte di magistrati della Procura della Repubblica di Milano che conducevano indagini sul conto del Calvi e che avrebbero esercitato le funzioni di P.M. in un dibattimento per reati valutari a carico del Calvi stesso, costretto costui a rendere contro la propria volontà, dopo aver chiesto di conferire urgentemente con i suddetti magistrati, dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il P.S.I. e il Banco Ambrosiano e per aver tentato di indurlo a narrare i presunti rapporti tra l'on. Martelli, il P.S.I. e il predetto istituto di credito in ordine a "tangenti" che sarebbero state versate per un finanziamento concesso dall'E.N.I., dandogli a credere, e servendosi in tal modo di implicita minaccia esercitata su persona che trovavasi in stato di detenzione e in condizioni di minorata difesa, che aderendo alle esortazioni avrebbe ottenuto un "ammorbidimento" da parte dei giu

- 15 -

dici e persino la libertà provvisoria, e per avere altresì il Pecorella, dopo che il Calvi aveva reso le richieste dichiarazioni, fatto comunicare allo stesso che avrebbe dovuto farne altre, perchè i giudici non erano rimasti soddisfatti, tanto che il Calvi poco dopo si produceva lesioni personali al fine di uccidersi.

In Milano nei giorni immediatamente precedenti ed immediatamente successivi al 2 luglio 1981.

AH) TASSAN DIN BRUNO - CEREDA ALBERTO - CASACCIA LUIGI - ORTOLANI UMBERTO - BATTISTA GIUSEPPE

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7 e 11 C. P. perchè - in concorso tra di loro e abusando delle rispettive qualità in seno alla S.p.A. Rizzoli Finanziaria corrente in Roma (di cui il Tassa Din era amministratore delegato, il Cereda e il Casaccia direttori amministrativi) - con l'artificio ed il raggiro costituito da predisposto rastrellamento di un cospicuo numero di azioni della "Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni" S.p.A. di Milano e successivamente da un complesso sistema di vendita delle azioni medesime attraverso varie società fiduciarie facenti capo allo stesso Tassan Din, mediante fissati bollati inattendibili ed in guisa da rendere occulto il venditore effettivo delle azioni, anche con il sistema di incomplete ed oscure annotazioni contabili, inducevano in errore gli altri amministratori della Rizzoli Finanziaria circa il reale valore delle azioni Savoia, così riuscendo a cedere alla società da essi stessi amministrata azioni cui attribuivano un elevato e fittizio plusvalore, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con rilevante danno della società. In particolare, premesso che il Tassan Din e l'Ortolani avevano ottenuto la disponibilità preliminare di complessive 659.336 azioni della Savoia S.p.A. che venivano concentrate pre

- 16 -

so la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per essere successivamente da questa affidate a Servizio Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in concomitanza con altre cessioni di azioni Savoia da parte di Finaudit S.p.A. e Finrex S.p.A., gli imputati conseguivano un ingiusto profitto di lire 3.870.496.216.

In Roma, sino al 1979.

H AI) Ignoti: del delitto p. e p. dagli art. 575, 576 n°1-577 n° 3 per avere, al fine di occultare reati e agendo con premeditazione ~~Letti altresì~~ cagionato la morte di Pecorelli Carmine il 20.3.79

Letti altresì:

A A2a) (già procedimento n. 2165/81C Proc. di Milano) atti relativi al versamento della somma di tre milioni di dollari USA sul conto denominato "Protezione" acceso presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e nella presunta disponibilità di Di Donna Leonardo, Fiorini Florio, Martelli Claudio e Calvi Roberto a titolo di "tangente" versata a seguito di un contratto di finanziamento di 50 milioni di dollari intervenuto tra la "Tradisinvest Bank di Nassau" (appartenente al 100% all'E.N.I.) e il Banco Ambrosiano Andino del Perù.

~~A A2b) atti relativi ad un procedimento trasmesso dal Pretore di Roma per riunione per connessione a quello pendente prima della formalizzazione presso questa Procura riguardanti ipotesi criminose a carico di pubblici ufficiali risultati iscritti alla loggia massonica P2, a sensi degli artt. 17 - 212 1° comma del T.U. Leggi di P.S..~~

A A2c) atti relativi ad una denuncia per violazione del segreto istruttorio avanzata da tale Franco Naccari a carico di Giudici Istruttori presso il Tribunale di Milano e dei componenti la Commissione Parlamentare per il caso Sindona, in ordine alla divulgazione di alcuni documenti sequestrati nell'ufficio del Gelli a Castiglione Fibocchi.

d) (già n. 2434/81C Proc. Milano) atti relativi aventi ad oggetto un

- 17 -

carteggio Rizzoli-Tassan Din, riguardante, secondo la dizione apposta dal Gelli su uno dei plichi sequestrati a Castiglion Fibocchi "Progetto definizione gruppo Rizzoli-Ambrosiano".

- AAz* e) (già n. 2432/810 Proc. Milano) atti relativi aventi ad oggetto un accordo finanziario tra l'on. Flaminio Piccoli e il gruppo Rizzoli.
- f) (già n. 3153/810 Proc. Milano) avente ad oggetto Cereda Alberto, sulla base di una documentazione contenuta in un plico sequestrato al Gelli, intitolato "Tassan Din - Movimento fondi Ortolani".
- g) (già n. 2431/810 Proc. Rep. Milano) atti relativi a telex governo argentino.
- h) (già n. 3481/810 Proc. Rep. Milano) atti relativi a rubrica contributi.
- AAz* i) (già n. 4498/810 Proc. Rep. Roma) atti relativi ad interessamento di Ugo Zilletti in un procedimento in istruzione formale presso il G.I. di Roma a carico di appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'Italcasse.

~~l) (già n. 5068/810 Proc. Rep. Roma) atti relativi a millantato credito commesso da appartenenti alla loggia P2 in danno di Ugo Zilletti.~~

Indagini (rombini/AAz)
Bozzen m) (già n. 5499/810 Proc. Rep. Roma) atti relativi al suicidio del ten. col. Rossi.

Bozzen n) (già n. 87233/813) a carico di ignoti, imputati di spionaggio politico militare per aver intercettato l'apparecchio telefonico del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.

PRELIMINARMENTE RILEVA :

I) L'attuale procedimento compendia distinte regiudicande inerenti una complessa serie d'indagini avviate, in tempi diversi, dalle Procure della Repubblica di Roma, di Milano, di Brescia.

- 18 -

Tra tali regiudicande la Corte regolatrice, secondo quanto sarà più oltre precisato, ha riconosciuto l'esistenza d'indissolubili vincoli di connessione genetica e funzionale, disponendo per l'effetto la riunione dei procedimenti.

Mette conto, tuttavia, ricordare che all'abbrivo dell'inchiesta per i fatti in epigrafe si collocano le risultanze delle preliminari indagini disposte da quest'Ufficio in occasione dell'uccisione del giornalista Carmine Pecorelli, direttore della agenzia periodica "O.P."

Nel corso di tali indagini, presso l'abitazione del Pecorelli furono rinvenuti numerosi documenti tra i quali fotocopie di:

- 1) un fascicolo recante l'intestazione "M-Fo-Biali", concernente indagini compiute dal disciolto S.I.D. segnatamente nei confronti dell'ex Comandante Generale della Guardia di Finanza Raffaele Giudice, e di tale Mario Foligni, fondatore del "Nuovo Partito Popolare";
- 2) una lettera autografa indirizzata dal Pecorelli al Gelli per ~~perorare l'interessamento di questi in un procedimento penale~~ a carico del Pecorelli medesimo;
- 3) un fascicolo in fotocopia, proveniente dal disciolto S.I.D., riguardante l'attività svolta dal Gelli al tempo dell'occupazione tedesca, nonché i presunti rapporti di lui con i servizi segreti di uno Stato europeo;
- 4) fotocopia di appunti riservati e di rapporti del S.I.D., riguardanti i fatti che hanno dato origine ad un procedimento penale per insurrezione armata contro i poteri dello Stato (c.d. "golpe Borghese");
- 5) fotocopia della minuta della relazione della Banca d'Italia riguardante una ispezione compiuta presso l'istituto di credito "Italcasse".

Nel corso delle indagini per l'identificazione degli autori

- 19 -

dell'omicidio, si accertava che il Pecorelli era venuto a conoscenza del contenuto di altro fascicolo del S.I.D. (attualmente acquisito agli atti processuali in seguito ad esibizione del S.I.S.M.I.) nel quale si riferiva di presunte delazioni del Gelli in occasione dell'ultimo conflitto mondiale.

Sulla circostanza, anche in relazione al contenuto di vari articoli pubblicati da "O.P.", di tono intimidatorio per il Gelli e per il Colonnello Antonio Viezzer, si disponeva un approfondimento delle indagini, previa spedizione di rituale comunicazione giudiziaria ai predetti, quali indiziati dell'omicidio del Pecorelli.

Veniva altresì promossa l'azione penale nei confronti dello stesso Viezzer e di Casardi Mario, Maletti Gianadelio e Labruna Antonio per il delitto p.p. dall'art. 351 C.P., in relazione al rinvenimento dei documenti subb 3) e 4).

Successivamente a tale iniziativa, il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano procedeva al sequestro, nell'abitazione e negli uffici del Gelli in quel di Arezzo, di varia documentazione, molta della quale attinente alla citata "loggia massonica", alle attività del Gelli e di altre persone, mentre altra parte è risultata essere copia di atti di provenienza di pubblici uffici, fra cui il servizio "I" della Guardia di Finanza e il Ministero del Commercio con l'Estero, nonché attinente ad appunti vari riguardanti attività dell'E.N.I. e presunti illeciti addebitati al dott. Di Donna, v. presidente di tale ente.

Altra documentazione, relativa alla stessa loggia e alle attività del Gelli, veniva acquisita da questa Procura nel corso di indagini esperite presso il "Grande Oriente d'Italia", nei confronti del giornalista Gianfranco Coppetti e di altre persone.

Sulla scorta di una parte di queste acquisizioni, la Procura della Repubblica di Roma instaurava altro procedimento, conte

- 20 -

stando al Gelli e al Viezzer, con ordine di cattura, il delitto p. e p. dall'art. 257 C.P..

Subito dopo la spedizione del predetto provvedimento coercitivo e la sua esecuzione nei confronti del Viezzer, la Procura della Repubblica di Milano partecipava di aver emesso a carico del Gelli ordine di cattura per titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Altra parte della documentazione sequestrata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano dava l'avvio a nuovi procedimenti presso le Procure di Milano e di Brescia.

Una iniziativa nei confronti delle persone risultate iscritte nelle liste sequestrate al Gelli veniva assunta dal Pretore di Roma, il quale formato il relativo fascicolo, ne disponeva la trasmissione a questa Procura per eventuale riunione a quelli già pendenti.

Il giorno 5 giugno decedeva in Roma il ten. col. della Guardia di Finanza Luciano Rossi. Dai preliminari d'indagine emergeva che, con ogni verisimiglianza, il Rossi si era suicidato per circostanze apparentemente connesse con quelle oggetto delle indagini sul Gelli e sulla "loggia P2". Risultava, invero, che il Rossi:

- a) nell'epoca in cui era addetto all'ufficio "I" della Guardia di Finanza era stato incaricato di svolgere accertamenti sul conto del Gelli;
- b) pochi giorni prima della morte era stato esaminato quale testimone dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ad un appunto da lui redatto all'epoca in cui apparteneva all'ufficio "I" e trovato in possesso del Gelli;
- c) subito dopo l'esame testimoniale:
 - 1) aveva racchiuso documenti riservati, che custodiva in casa in una busta di plastica, gettandola in un carrello stradale

- 21 -

della nettezza urbana, ma poco dopo aveva notato che il carrel
Io era stato inusitatamente asportato
2) si era accorto di essere pedinato da sconosciuti;
d) aveva indirizzato al sostituto dott. Dell'Osso, che lo aveva
escusso, una lettera, poi consegnata a questa Procura da un suo
amico.

In data 10 giugno 1981 sull'utenza telefonica assegnata al-
l'ammiraglio Marcello Celio, sotto-capo di Stato Maggiore della
Marina Militare, posto in congedo quale presunto aderente alla log-
gia massonica già citata, veniva scoperta l'installazione di una
"microspia" idonea ad intercettare le comunicazioni telefoniche.

Al fine di un corretto svolgimento dell'attività processuale
e per evitare inutili duplicazioni e dannosi contrasti nella ri-
cerca probatoria, con nota del 30.5.1981, questa Procura richiede
va alle AA.GG. di Milano e di Brescia di fornire chiarimenti in or-
dine ai procedimenti instaurati presso i rispettivi Uffici, in esi-
to alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti nei confronti del
Gelli.

Mentre la Procura di Milano forniva una pur sommaria indica-
zione dell'oggetto delle indagini relative ai vari procedimenti lì
instaurati, la Procura di Brescia riferiva testualmente di svolge-
re "...atti di istruzione preliminare in funzione di ipotesi de-
littuose che potrebbero essere implicate da scritti originariamen-
te sequestrati a Gelli Licio ad opera dell'Autorità giudiziaria di
Milano. Nell'ambito di detta indagine preliminare, e nella ipote-
si di condotte violatrici di doveri di segretezza, interferenze,
condizionamenti ed immutazioni documentali intorno ad un procedi-
mento penale già pendente presso la Procura della Repubblica di Mi-
lano a carico di Calvi Roberto e altri, sono state spedite comuni-
cazioni giudiziarie al predetto Calvi, al Gelli, a Zilletti Ugo,

- 22 -

a Gresti Mauro e altri in ordine ai profili di cui agli artt. 110, 318, 324, 326 e 479 C.P."

Alla richiesta di quest'Ufficio di trasmissione degli atti sequestrati al Gelli, avanzata ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P., il Procuratore della Repubblica di Brescia opponeva un sostanziale quanto inesplicabile rifiuto, allegando tra l'altro la difficoltà di apprezzare "l'eventuale conferenza e rilevanza delle citate carte sequestrate ... oltre tutto ancora oggetto di indagini quanto ad autenticità, provenienza e significato".

L'esame degli atti istruttori rivelerà peraltro che il problematico diniego sull'opportunità di consentire a quest'Ufficio un ampliamento dello spettro d'indagine non impediva alla magistratura bresciana di sollecitare al Giudice Istruttore di Milano l'invio di "copia conforme di tutta la documentazione relativa alla loggia P2, o quantomeno della parte di essa che possa orientare... in ordine alla struttura e composizione della suddetta loggia P2 e consentire una più completa conoscenza del contesto in cui sono stati acquisiti gli atti e i documenti..." (v. lettera del 12 maggio 1981 - prot. 666/810, a firma dei Sostituti Liguori e Besson).

Non diverso l'atteggiamento della Procura della Repubblica di Milano, che ometteva di inviare la documentazione richiesta, limitandosi a suggerire l'opportunità di un contatto diretto tra magistrati dei due Uffici al fine di prendere visione degli atti pertinenti.

Atteggiamento del pari incomprensibile, posto che proprio la magistratura milanese, prima di chiunque altro aveva avvertito, con chiara quanto agevole intuizione, l'ineludibilità del "simultaneus processus" in ragione dell'assoluta specificità del tema decisivo e dei vincoli di connessione esistenti tra le distinte

- 23 -

regiudicande.

— Scriveva, infatti, il Procuratore di Milano nel decreto del 11 giugno 1981 con il quale disponeva la riunione dei procedimenti originati dalla perquisizione eseguita in Castiglione Fimbocchi:

"...considerato, inoltre, come emerge chiaramente dal materiale globalmente sequestrato, che tale possesso di notizie e documenti si legava indissolubilmente con la loggia massonica P2, della quale il Gelli era capo, e con l'attività dispiegata al vertice di tale organizzazione, sicchè non è irragionevole supporre, allo stato, che questo possesso ottenuto anche in funzione dell'attività e dei partecipanti alla loggia, fosse diretto a influire sulla volontà, sulle determinazioni, sui comportamenti dei terzi interessati, nei settori più importanti della vita politica ed economica nazionale; considerato che tutto questo complesso di attività e di influenze appare allo stato dover costituire oggetto di approfondite indagini e di accurati accertamenti, nell'ambito di un contesto unitario al fine di una valutazione globale circa la sussistenza di profili penalmente rilevanti anche con riferimento agli aspetti associativi.... Ritenuto allora che tutti i procedimenti di cui sopra devono essere valutati unitariamente in quest'ottica più generale, giacchè i procedimenti stessi appaiono chiaramente connessi sotto il profilo probatorio, a' sensi dell'art. 45 n. 4 C.P.P.dispone la riunione dei procedimenti sopra indicati".

Provvedimento corretto, la cui coerente motivazione sarà tuttavia più tardi sacrificata all'esigenza dialettica di contrastare le ragioni di quest'Ufficio che in data 20 giugno 1981, apprezzata la propria competenza a conoscere - per ragioni di connessione soggettiva, oggettiva, teleologica e probatoria - anche i fat-

- 24 -)

—ti—obietto delle indagini avviate dalle magistrature di Milano e di Brescia, ordinava le pertinenti riunioni, sottolineando tra l'altro:

"La connessione tra reati, rispondente ad una serie di situazioni obiettive previste tassativamente dalla legge, rappresenta titolo per l'attribuzione della competenza al medesimo giudizio con valore obbligatorio e non discrezionale, in quanto incide sulla determinazione del giudice naturale". (Cass. pen. 15.4.1975 in mass. 1976-793).

Ma il provvedimento di riunione, seppure ampiamente motivato, si rivelava inidoneo a rimuovere la situazione di stallo processuale, in quanto nessuno dei due Uffici interessati vi dava esecuzione, astenendosi la Procura di Brescia da un qualunque riscontro e risolvendosi quella di Milano a confutarne la validità, sotto il riflesso della "abnormità" e della "giuridica inesistenza".

~~Nè il Procuratore di Milano, nè quello di Brescia, tuttav-~~
via, si davano carico di utilizzare gli strumenti apprestati dalla legge processuale per risolvere il conflitto, che questo Ufficio era dunque costretto a denunciare con ordinanza del 26 giugno 1981.

In tale atto si deduceva additivamente:

"1) allorchè si deve procedere per più reati connessi, i procedimenti devono essere portati alla cognizione di un solo giudice, restando egli l'esclusivo dominus dell'azione (cfr. Cass

- 25 -

sez. 1^a, 15 aprile 1975, in Cass. pen. mass. 1976-793-940);

- 2) il provvedimento di riunione dei procedimenti connessi è obbligatorio; è condizione di validità del processo cumulativo e deve essere assunto dal giudice competente a pronunciare su tutte le imputazioni;
- 3) la corretta osservanza della legge processuale e, in particolare, dell'organica disciplina contenuta negli artt. 45 e seg. C. P.P., dovrebbe consentire, in linea di principio, una sicura e agevole identificazione dell'unico giudice competente, senza moltiplicazioni istruttorie che, pur fuori da consapevoli strumentalizzazioni, certamente confondono e sbiadiscono i traguardi di verità verso i quali è protesa la ricerca probatoria;
- 4) la Corte Suprema è certamente il giudice dei conflitti.

Tuttavia, il richiamo sul punto, contenuto nella nota della Procura della Repubblica di Milano, si rivela improprio e frutto di

una esegesi normativa non corretta. La funzione "arbitrale" di
segnata nell'art. 48 C.P.P., cui la nota si ispira, attiene al-

l'ipotesi in cui i reati per i quali si procede siano stati com-
messi in pari numero in distretti di Corte d'Appello diversi e
siano di pari gravità.

In tal caso, non potendosi ovviamente fare ricorso ai criteri sussidiari fissati dalla P.P. dell'art. 48 C.P.P., al giudice della legittimità è riservato il compito di dirimere il conflitto.

La fattispecie cui si riconnette l'ordinanza di questo Ufficio, invece, è completamente diversa e trova la sua disciplina nella norma dell'art. 47 C.P.P., la quale prevede i casi in cui la competenza nei procedimenti connessi resta fissata "ope legis", onde non sembra abnorme sul piano giuridico che il P.M. di Roma si sia avvalso della potestà di determinare immediatamente la competenza fra diverse autorità giudiziarie (cfr. citata lettera

- 26 -

24.6.1981 della Procura di Milano). Sarebbe stato, al contrario, abnorme sul piano logico più che giuridico, se avesse adito la Suprema Corte perchè, sulla base di una più che chiara interpretazione letterale della norma, si fosse assunta l'onere di indicare il giudice competente.

5) E' vero ancora che il diniego a trasmettere i processi riuniti, declinando contestualmente l'obbligo di rilevare e denunciare la emergente situazione di conflitto, è scelta di estro combinatorio sicuramente ignoto all'ordinamento, pregiudizievole per gli interessi di giustizia e fuorviante per un corretto giudizio di opinione. E ciò tanto più quando la riservatezza istruttoria non riesca ad evitare, per accadimenti certamente estranei alla condotta dei magistrati incaricati delle istruttorie di cui trattasi, che il contenuto di atti del giudice siano anticipati e commentati - come nella specie - dagli organi di informazione, ancor prima che i legittimi destinatari ne vengano a conoscenza, dando luogo ad affatto obiettivi interventi e non ortodosse intrusioni.

...Se è buona norma di condotta quella di evitare la denuncia di un possibile conflitto, mediante un esame reciproco e obiettivo degli atti, per una migliore cognizione della materia in questione, da parte degli Uffici interessati (il che si è puntualmente verificato negli incontri tra i magistrati di Milano e di Roma) è pur vero che proprio attraverso questi incontri si è evidenziata l'intima, sostanziale e strumentale connessione tra le varie procedure: l'opportunità di ulteriori "contatti diretti tra Uffici" non può, quindi apprezzarsi quando, chiari essendo i profili di competenza, il rifiuto a riconoscerle, estraendone gli obblighi consequenziali, appare interamente immotivato e potrebbe divenire causa ingiustificata del protrarsi di una situazione di stallo, con manifesta lesione di interessi di Giustizia."

- 27 -

La Corte Suprema, radicato con apposito interpello, il contraddittorio, in data 2.9.1981, pronunciava sentenza con la quale riconosceva interamente la validità delle ragioni tratte a fondamento della denuncia di conflitto sollevata da quest'Ufficio, al quale attribuiva la competenza territoriale a conoscere tutti i fatti in contestazione.

Il richiamo di alcuni tra i più significativi passi della perspicua decisione, che ha affrontato con rigorosa analisi critica tutti gli argomenti "hinc atque illinc" dedotti, rivela la odiosa strumentalità della speculazione polemica che ha scandite vari momenti della procedura di conflitto e conferma come il puntuale rispetto della legge processuale da parte di tutti, fuori da ogni pur generoso attivismo, è condizione non soltanto dell'ordinato e sollecito svolgersi della ricerca probatoria, ma anche della credibilità dei risultati che ad essa debbono conseguire.

In particolare l'infondatezza delle ragioni opposte dagli uffici di Milano e Brescia per motivare il rifiuto alle richieste di questa Procura traspare da numerosi passi della decisione del Supremo Collegio.

Circa l'espedito di non formulare i capi di imputazione per sottrarsi al regime di garanzia processuale, la Suprema Corte ha ricordato come il sistema di far perdurare arbitrariamente la fase dell'istruttoria preliminare "abbia formato oggetto di vive censure anche da parte della Corte Costituzionale in più decisioni".

Sugli effetti della connessione, quale "criterio fondamentale di attribuzione della competenza", la Suprema Corte ha affermato: "... quando ricorrono i casi previsti dall'art. 45 C. P.P., il cumulo dei procedimenti, previa la loro riunione, costituisce una regola.... le regole della connessione hanno in istruttoria un valore cogente e sono preordinate ad evitare che

- 28 -

la cognizione distinta di più processi produca incoerenza di de
cisione e incompletezze di esame".

E inoltre:

"Nel contestare la competenza dell'A.G. di Roma si è soste
nuto che l'asserita connessione oggettiva, teleologica e proba
toria delle regiudicande pendenti a Milano e Brescia con quelle
di cui è investita l'A.G. di Roma si rivela inconsistente in con
siderazione, tra l'altro, della "diversità sostanziale ed autono
mia processuale delle ... fattispecie delittuose".

"L'assunto non può essere condiviso..

Fra tutte le regiudicande qui in esame esiste un complesso
sviluppo di rapporti, collegamenti ed interferenze che debbono
essere individuati ed analizzati per un più esatto ed approfondi
to inquadramento della intera vicenda, attraverso una valutazio
ne complessiva ed unitaria dei fatti.

In particolare si osserva che l'esigenza di una unificazio
ne dei procedimenti, non deriva semplicemente dall'esistenza di
un collegamento genetico, che può apparire accidentale ed occa
sionale, costituito dalla circostanza che tutti hanno avuto ori
gine dai documenti rinvenuti e sequestrati nell'abitazione e ne
gli uffici del Gelli; ma trova la sua giustificazione plausibile
nella necessità di risolvere, in modo uniforme e coerente, una
serie di questioni di fatto che sono comuni ai procedimenti in
corso e che pertanto richiedono una valutazione unitaria ed omo
genea delle prove raccolte".

Sulla esigenza, più volte sottolineata da questa Procura, di
realizzare una valutazione unitaria della serie probatoria, la
Corte ha rilevato: "... molti dei documenti rinvenuti presso la
abitazione e l'ufficio di Gelli sono privi di sottoscrizione, con
la conseguenza che gli organi inquirenti, cui è demandato il com
pito di verificare la veridicità del loro contenuto, non possono

- 29 -

esimersi dall'accertare: a) la fonte da cui provengono; b) in qual modo il detentore se li è procurati; c) le complicità delle quali si è servito nella esplicazione della sua supposta attività delittuosa".

E ancora:

"Per quanto concerne il problema fondamentale, che attiene alla intrinseca attendibilità dei fatti rappresentati nei documenti del Gelli, non bisogna dimenticare che, in alcuni casi, gli stessi fatti hanno contemporaneamente dato luogo a contestazioni alternative: da un lato all'addebito di corruzione, a carico del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura prof. Zilletti, oggetto del procedimento pendente avanti il Giudice Istruttore di Brescia; dall'altro, all'addebito di infamato credito e di calunnia reale, nei confronti del Gelli, oggetto del procedimento n. 50681/81 pendente avanti l'Autorità giudiziaria di Roma.

Di qui la necessità che le prove siano acquisite e valutate in modo unitario, per evitare difformità di apprezzamenti e incompletezza di esame delle varie regiudicande giacchè - in caso contrario - si potrebbero avere pronuncie, ad opera di giudici diversi, giuridicamente e logicamente inconciliabili tra loro."

Quanto alla validità degli atti compiuti dai giudici di cui veniva dichiarata l'incompetenza, la Suprema Corte precisava:

"In ragione dei limiti della deliberazione di merito che in via preventiva appartiene alla funzione regolatrice, è necessario riservare al Magistrato competente ogni più compiuta valutazione sulla legittimità dei singoli atti e dell'istruzione nel suo complesso. Un generale ed incondizionato giudizio di convalida in questa sede, infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici della valutazione della regola di competenza, ma anche atipicità procedurali, da assoggettare ad attento e puntuale apprezzamento nelle sedi proprie".

- 30 -

Ciò premesso, il requirente osserva

II- La complessità della regiudicanda, rivelata dal numero e dalla varietà delle imputazioni in rubrica, impone ulteriori approfondimenti istruttori nei sensi precisati con le separate e contestuali requisitorie.

Tuttavia, l'oggettiva impossibilità di provvedere ad una sollecita conclusione dell'indagine concernente tutti i temi decisori rende non più differibili le pronunce per le quali già sussistono completi ed adeguati elementi di giudizio sia per gli effetti considerati nell'art. 152 C.P.P., sia per quanto attiene - limitatamente alle persone soltanto indiziate - la ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale. E ciò anche in ragione dell'eccezionalità della vicenda processuale che ha segnato, con largo anticipo sulle pertinenti valutazioni dei giudici e prescindendo interamente dalle oggettive risultanze dell'istruttoria, la condanna senza appello di molti cittadini davanti ad improvvisati tribunali d'opinione, sotto la spinta arrembante di un furore moralistico, che ha fatto premio assai spesso su qualunque seria ricerca della verità e, persino, sul rispetto di fondamentali principi di garanzia dell'ordinamento.

~~III~~ Presso la Procura della Repubblica di Milano, a seguito di rapporto del Gruppo Ispettivo del Servizio Vigilanza di Banitalia, datato 14 dicembre 1978, fu radicato il proc. pen. 7035/78 C r.g. P.M., avente per oggetto violazioni di natura valutaria, attribuite al Banco Ambrosiano.

Detto procedimento, già assegnato al dr. Alessandrini, in

- 31 -

data 23 dicembre 1978, passò, - dopo l'assassinio del compianto collega - al dr. Luca Mucci nel marzo 1979.

Il magistrato richiese l'intervento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, al cui Comandante di Milano trasmise, con lettera di delega del 21 marzo 1979, decreto autorizzativo all'accesso presso banche per la visione ed acquisizione di documentazione bancaria connessa con gli accertamenti delegati, nonché fotocopia del rapporto Bankitalia.

Il Nucleo di Polizia Valutaria concluse gli accertamenti delegati trasmettendo una relazione, sottoscritta dal magg. Dasori del predetto Nucleo e dal Cap. D'Aloia, con la quale concludeva "... avuto riguardo a quanto innanzi esposto e sulla scorta delle indagini eseguite, non sono emersi dati o elementi atti a provare l'ipotesi delittuosa in argomento".

Non convinto, il magistrato inquirente, dr. Luca Mucci, richiese allo stesso Nucleo di P.V., con una missiva diretta al Comandante del Nucleo predetto in Roma, in data 28 dicembre 1979, ulteriori accertamenti, a seguito dei quali l'ufficio delegato trasmise rapporto integrativo in data 12 giugno 1980 evidenziando i nuovi elementi emersi che sembravano configurare ipotesi di reato.

Successivamente il dr. Luca Mucci ebbe ad aprire altro procedimento penale, iscrivendolo al ruolo generale A P.M. Calvi + altri con il n° 4788/80 A.

Quanto alle rogatorie per l'assistenza giudiziaria richieste all'estero, quella diretta al G.I. della giurisdizione Sottocenerina di Lugano, rubricata col n° 7035/78 C r.g. P.M. (non era ancora aperta l'altra inchiesta n° 4788/80 A, per reati comuni, c° Calvi + altri) fu consegnata e recapitata il 25 giugno 1980, in busta chiusa, dal ten. Col. Iridio Fanestì.

- 32 -

Nei successivi mesi di ottobre e novembre furono spedite, via posta, altre due richieste di collaborazione per l'assistenza giudiziaria alle Autorità Giudiziarie di Zurigo e Lussemburgo, con l'indicazione - questa volta - del numero di rubrica del proc. n° 4788/80 A relativo ai reati comuni.

Appare così che il magistrato inquirente, consapevole che le Autorità Giudiziarie della Confederazione Elvetica e del Lussemburgo escludono la collaborazione per l'accertamento dei reati valutari, volle richiederne ugualmente l'intervento nel quadro di un separato procedimento penale nel quale erano ipotizzate responsabilità per reati comuni.

III- In una perquisizione disposta dall'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento a carico di Sindona Michele e altri, venne sequestrata una serie di buste chiuse e sigillate rinvenute nei locali che in Castiglione Fibocchi erano nella disponibilità di Gelli Licio.

Trasmessa a quel P.M., la varia documentazione acquisita dava luogo all'apertura, da parte dell'Ufficio di quella città, di una serie di altri procedimenti penali. Il G.I. di Milano, in data 28 marzo 1981, inviò al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di quella città un rapporto allegando copia del provvedimento di perquisizione e dell'atto di esecuzione della stessa da parte della Guardia di Finanza, avente per oggetto, tra l'altro, la repertazione, in una cartella classificata "2A" due buste dal titolo "Calvi Roberto - vertenza con Banca d'Italia" e "Calvi - copia comunicazione Procura di Milano".

Il Procuratore Generale di Milano, letti gli atti a lui inviati, li trasmise al Procuratore Generale della Repubblica di

- 33 -

Brescia nel presupposto che il carteggio sequestrato, potendo coinvolgere responsabilità del Procuratore della Repubblica di Milano, legittimava la competenza territoriale presso il Tribunale di Brescia ex art. 41 bis C.P.P..

IV- Occorre dare atto ai magistrati della Procura della Repubblica presso quel Tribunale dell'impegno spiegato per pervenire all'accertamento della verità, compiendo le indagini in modo talmente approfondito e a così largo raggio, che il contenuto di esse è stato raccolto in 14 voluminosissimi faldoni. La valutazione e comparazione delle emergenze processuali ha impegnato necessariamente l'attenzione di questo inquirente per un non breve lasso di tempo, con l'intento di svilupparne gli elementi utili ai fini della prosecuzione dell'istruttoria e della ricostruzione dei fatti.

Si deve, però, anche dare atto che, malgrado l'impegno profuso dall' "equipe" degli inquirenti, al tirare delle somme, questi, al momento della formalizzazione, disposta dal G.I. di Brescia, non avevano acquisito alcun serio elemento a carico di alcuni degli attuali imputati. E' da supporre fondatamente che, malgrado il puntiglioso rigore dispiegato, gli inquirenti di Brescia, se non fosse intervenuta la formalizzazione, avrebbero probabilmente concluso, per alcuni degli episodi nei confronti di una parte degli inquisiti, per una richiesta di non promouimento dell'azione penale.

Infatti sulla mancata enunciazione dei capi di imputazione, mediante la descrizione della materialità oggettiva delle condotte criminose da essi ipotizzate, con le comunicazioni giudiziarie che appresso si ritrascrivono a carico di ciascuno degli indiziati nell'ambito di quel procedimento, deve rilevarsi che l'organo dell'accusa, da più parti sollecitato come appresso pure si dirà, ha opposto l'impossibilità di pervenire ad

- 34 -

una contestazione, sia pure imprecisa e transitoria, rispetto al cui potere - dovere di enunciazione l'istituto della comunicazione giudiziaria non può costituire né una anticipazione né un atto giudiziario equipollente.

I magistrati della Procura di Brescia avevano, a livello di comunicazione giudiziaria, ipotizzato a carico degli indiziati:

CALVI ROBERTO - GELLI LICIO - CERUTI MARCO

La violazione, nell'ipotesi di verificaione a loro carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110 - 326 - 324 - 318, prima parte 321 C.P., commessi in epoca e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981.

ZILLETTI UGO

La violazione, nell'ipotesi di verificaione a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110 - 326 - 324 - 318 prima parte C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981.

GRETTI MAURO

La violazione, nell'ipotesi di verificaione a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110 - 326 - 324 C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981 e dall'art. 479 C.P., commesso in Milano in epoca prossima al 15 Ottobre 1980.

MUCCI LUCA

La violazione, nell'ipotesi di verificaione a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110 - 324 - 326 C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981 e dall'art. 479 C.P., com-

- 35 -

messo in epoca prossima al 26 Settembre 1980.

FANESI IRIDIO

La violazione, nell'ipotesi di verifica a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110 - 324 - 326 - 476 - 479 C.P., commessi in luoghi diversi ed in epoca compresa tra il Marzo 1979 e il Marzo 1981.

Richieste dirette alla formulazione delle imputazioni pervennero alla Procura della Repubblica di Brescia

- dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di quell'ufficio Giudiziario al quale gli inquirenti ebbero a rispondere con nota 20/7/1981:

" allo stato può prevedersi che ad una compiuta e circostanziata eventuale formulazione di imputazione potrà prevenirsi si nel prosieguo del procedimento ormai condotto in istruzione formale ";*

- dal Ministro di Grazia e Giustizia con nota 14/7/1981 alla quale risposero, con loro nota del 24 successivo:

"nella situazione presente la indicazione dei fatti - reato, sia pure inteso nel senso precisato, non è agevole";

- dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, dopo la denuncia di conflitto di competenza al quale non dettero risposta alla sua nota del 3/7/1981 con la quale il massimo rappresentante dell'accusa richiedeva "per una compiuta verifica delle questioni implicate dalla denuncia di conflitto, testualmente (foll. 12/13 e 14 della sentenza della Corte Suprema di Cassazione sopra citata):

" 1) Il Procuratore della Repubblica di Roma

" 2) Il Procuratore della Repubblica di Milano

" 3) Il Procuratore della Repubblica di Brescia a quali fatti-

- 36 -

" reato, considerati nella loro materialità oggettiva, si riferiscono le ipotesi criminose da lui assunte a base delle comunicazioni giudiziarie emesse contro Gelli - Calvi, Zilletti Gresti nel proc. n. 666/81C (ove il procedimento si trovi in fase di istruzione formale, il G.I. comunicherà i capi di imputazione elevati a carico dei prevenuti)".

Per concludere - i capi di imputazione non venivano formulati neppure dal G.I. di quella città, (al quale pure era rivolta la richiesta del Procuratore Generale della Corte Suprema) che non l'atto di formalizzazione del 29/6/1981 si limitava a ripetere i titoli dei reati già enunciati nelle comunicazioni giudiziarie.

Tuttavia, nella persona del Sostituto Procuratore dr. Michele Besson, la Procura della Repubblica trasmetteva una nota riepilogativa al G.I., in data 24 Luglio 1981, dopo che questi aveva già formalizzato il processo in accoglimento di un reiterato ricorso avanzato dalla difesa dell'allora indiziato Zilletti.

Dopo una premessa riepilogativa e descrittiva del carteggio reperito nella perquisizione del domicilio di Gelli di Castiglione Fibocchi, passando al punto due della citata misiva il Dr. Besson così esprimeva le proprie valutazioni enunciate dei termini dell'accusa:

"le notazioni che precedono (da integrare, naturalmente, nel complesso di tutte le risultanze raccolte) vogliono essere in qualche modo espressive degli oggetti e dei temi del procedimento, allo scopo di consentire la individuazione - nella misura attualmente possibile - dei fatti-reato, considerati nella loro materialità oggettiva, cui si riferiscono le ipotesi delittuose avanzate in sede di spedizione di comuni-

- 37 -

cazione giudiziaria.

"Nella situazione presente, invero, la indicazione dei
"fatti-reato, sia pur intesi nel senso precisato, non è
"agevole.

"Debbono, sotto tale rispetto, considerarsi: la presenza
"di diffusi aspetti di non piena determinatezza della "no-
"tizia criminis"; l'obiettiva, intuibile difficoltà delle
"materie implicate dalle peculiarità della notizia di rea-
"to stessa; la sostanziale arretratezza" della fase del pro-
"cedimento malgrado le attività profuse, la molteplicità del
"le investigazioni svolte e la consistenza di alcuni degli
"spunti probatori raggiunti; la "complessità, pluridireziona-
"lità e delicatezza delle indagini in ogni modo necessarie; il
"carattere di "provvisorietà" e, per converso, di specificabi-
"lità e perfettibilità strettamente connaturato a quella pro-
"spettazione ipotetica minima in cui - sotto il profilo della
"formulazione dell'accusa - consiste la comunicazione giudizia-
"ria, tanto più quando emessa nell'ambito di una istruttoria
"preliminare, quale questo Ufficio riteneva, nonostante tutto,
"persistente - anche se prevedibilmente destinata a sfociare,
"in tempi congrui e ragionevoli, in una richiesta di formale
"istruttoria.

"Ciò non di meno, allo stato e nei limiti rilevati può dirsi
"che le ipotesi criminose enunciate appaiono tutte intimamente
"correlate in quanto approssimazioni evocate dall'intreccio di
"situazioni emergente dai contenuti offerti dal procedimento.

"In particolare, allo stato e nei limiti precisati può chiarir-
"si che:

"A) L'indizio del reato di interesse privato in atti di ufficio
"risponde alla eventualità di condotte commissive ed omissive

- 38 -

"spiegate dai Magistrati e dagli altri in concorso con essi,
"nell'adozione ovvero nella mancata adozione di provvedimenti,
"ti, atti, decisioni inerenti al procedimento a carico del
"Calvi, alla posizione processuale di costui ed ai riflessi
"di essa (anche perciò che attiene ad autorizzazioni, con-
"cesse o negate, all'estero); talché possa - in tesi ac-
"cusatoria, - assumersi l'indebita inserzione dell'inter-
"esse privato di Calvi Roberto in uno o più atti ovvero nello
"svolgimento stesso del procedimento penale contro di lui
"pendente presso la Procura della Repubblica di Milano la
"cui istruzione è stata da ultimo (31/3/1981) avocata a
"sé da quel Procuratore Generale:
"B) l'indizio del reato di rivelazione di segreti di ufficio
"risponde alla eventualità di condotte tenute dai magistrati
"in violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni, e da-
"gli altri in concorso con essi;
"talché possa - in tesi accusatoria - assumersi che siano
"state rivelate notizie di ufficio, che dovevano rimanere se-
"grete, ovvero ne sia stata in vari modi agevolata la cono-
"scenza, notizie riguardanti atti, fatti, risvolti, determi-
"nazioni, opinioni ed intendimenti del o comunque afferenti
"al ripetuto procedimento contro Calvi Roberto; conoscenza,
"in ipotesi, procurata o comunque agevolata attraverso la co-
"municazione di atti del procedimento, di copie di atti, di
"sunti, di raggugli, di informazioni sopra di essi ed in ge-
"nere intorno al procedimento;
"C) l'indizio del reato di corruzione risponde alla eventualità
"che - in connessione oggettiva, teleologica e processual-
"mente probatoria con le condotte sopra ipoteticamente e som-
"mariamente delineate - siano state spiegate, contestualmente

- 39 -

"con tali condotte, più azioni atte ad assicurare - trami-
"te efficienti interventi, interessamenti e condizionamenti -
"l'inserzione dell'interesse privato del Calvi nella condu-
"zione e nell'andamento del procedimento di cui innanzi; azio-
"ni che - in tesi accusatoria - possono connotarsi in forza
"di accordi, ai quali in ipotesi abbia avuto parte persona ri-
"vestita di pubbliche funzioni, intesi alla dazione ed alla
"promessa di utilità anche per l'esercizio di attribuzione
"pubbliche;

"D) l'indizio dei reati di falso, finalmente, risponde alla e-
"ventualità che determinate realtà documentali - tutte per
"altro direttamente o indirettamente significative, in pote-
"si: agli effetti dei condizionamenti e delle deviazioni so-
"pra ipoteticamente e sommariamente delineati - siano state
"oggetto di interventi tali che - in tesi accusatoria - possa-
"no ravvisarsi imputazioni rilevanti e non grossolane.

V Questo Ufficio, interpretate le valutazioni scritte e riportate dalla Procura della Repubblica di Brescia, ha richiesto l'emissione dei mandati di comparizione con la contestazione dei reati in epigrafe indicati, non potendo - essendo già il processo stato formalizzato dal G.I. di Brescia - pretermettere la contestazione formale dell'accusa in conseguenza della assunzione della qualità di imputati di tutte le persone già indiziate dalla Procura della Repubblica di quella città.

A questo punto, dopo l'interrogatorio degli imputati e gli ulteriori accertamenti istruttori, condotti dal Giudice Istruttore, che ha investigato anche sui fatti dedotti a discolorpa dai singoli imputati, questo P.M. è in grado di offrire una valutazione complessiva sulle risultanze processuali scaturite dall'inchiesta proveniente dall'Ufficio Istruzione presso il

- 40 -

Tribunale di Brescia.

Le conclusioni favorevoli nei confronti della maggior parte dei giudicabili vanno rassegnate con assoluta priorità.

Il requirente si rende altresì conto che le indagini istruttorie dirette ad accertare le responsabilità in una parte della vicenda di alcuni degli imputati o di altre persone tuttora

da identificare sono al momento tutt'altro che concluse; ma

l'istruttoria compiuta ha ormai con assoluta evidenza accla-

rato che gli imputati Zilletti, Gresti, Mucci e Fanesi risultano totalmente estranei ai fatti che li riguardano; rispetto

ai quali, più che la qualità di imputati, per alcuni episodi

avrebbero dovuto assumere quella di persone offese. Talché ap-

pare moralmente, prima che giuridicamente, doverosa (ai sensi

del disposto dell'art. 152 I° comma C.P.P.) la immediata declaratoria del loro totale proscioglimento.

Nell'analisi delle emergenze di maggior rilievo deve anzitutto evitare, facendo la sintesi, di ~~non~~ entrare nel merito del procedimento a carico di Calvi Roberto e di altri, imputati di reati valutari nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, a seguito delle impugnazioni da parte degli imputati e del Procuratore Generale di quella città presentate avverso la sentenza di condanna, per un naturale rispetto della presunzione di non colpevolezza costituzionalmente sancita, fino alla irrevocabilità della decisione conclusiva di quella vicenda giudiziaria.

Nel contempo il requirente avverte l'opportunità che, nell'ambito della disamina del complesso dei documenti sequestrati ^{presso} Gelli e acquisiti nel corso dell'ulteriore istruttoria, si omettano tutte quelle altre utili indicazioni per giungere alla identificazione di colui o di coloro che hanno fornito al Gelli le fotocopie dei documenti autentici o che abbiano a lui dato notizie su alcune fasi dell'istruttoria condotta dal Dr.

Mucci. Invero il silenzio del momento attuale su tali documenti è d'obbligo per non svelare segreti istruttori in una requisitoria che dovrà essere depositata ai difensori delle parti.

VI) E' importante, ai fini della esposizione di alcune osservazioni che si rassegnano nel presente capitolo, il richiamo al dispositivo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2 Settembre 1981, quando, in sede di risoluzione del conflitto, ha statuito: "dichiara la validità degli atti compiuti dal Procuratore della Repubblica di Milano e dal Giudice Istruttore di Brescia, salvo ulteriore controllo nelle sedi proprie sulla legittimità dei singoli atti".

E' significativo che la Corte Suprema non esprima alcun giudizio sulla validità o invalidità di tutti o di alcuno degli atti compiuti anche dal Procuratore della Repubblica di Brescia, limitandosi a sancire, nel quadro della sua funzione istituzionale di controllo anche il fatto nel caso di delibazione di conflitti di competenza tra organi giudiziari, solo la validità degli atti riferiti al P.M. di Milano e al G.I. di Brescia, spiegando nella parte conclusiva della motivazione che "un generale ed incondizionato giudizio di convalida in questa sede, infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici della violazione della regola di competenza, ma anche atipicità procedurali, da assoggettare ad attento e puntuale apprezzamento nelle sedi proprie".

Il requirente, esprimendo un proprio giudizio sul delegato apprezzamento, osserva che, indipendentemente dalla mancanza di indizi almeno nei confronti di alcuni dei giudicabili, l'essenziale rilievo complessivo obiettabile sta nell'avere allargato la sfera degli indiziati (Mucci e Fanesi) e nel non avere dato peso a ben altri consistenti indizi contro altre persone che invece

- 42 -

dalla documentazione rinvenuta presso il Gelli venivano nominativamente chiamate in causa oppure erano pregiudicate da obiettive emergenze a loro carico.

— Si è già sottolineato precedentemente come la molteplice e svariata attività processuale svolta dagli inquirenti di Brescia si compendia in atti racchiusi in ben quattordici faldoni trasmessi a questo ufficio giudiziario procedente. Stupiva come — nell'ambito di una indagine legata ad accertamenti sostanzialmente incentrati sulla correttezza o meno della Procura della Repubblica di Milano nella conduzione dell'inchiesta, avente per oggetto reati valutari attribuiti dal Servizio Vigilanza di Bankitalia ad esponenti dell'organo di amministrazione del Banco Ambrosiano — non risultava essere stato sentito l'allora Magistrato inquirente nella persona del Dr. Luca Mucci. Infatti, poiché questo Magistrato non era stato raggiunto da comunicazione giudiziaria nel contesto di quelle emesse a carico del Procuratore della Repubblica, Dr. Mauro Gresti e del Prof. Ugo Zilletti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, doveva essere sentito come testimone, essendo fuori dubbio che egli fosse, o tale doveva essere ritenuto, il più informato dei fatti per cui si procedeva, utili all'accertamento della verità in ordine a quelli che dovevano ritenersi, in quel momento, l'oggetto di ogni accertamento, e cioè:

- la regolarità o meno in ordine al provvedimento di restituzione temporanea del passaporto in favore di Calvi Roberto;
- la presenza o meno di illecite interferenze, manomissioni o inquinamenti provenienti da terzi all'insaputa del magistrato medesimo.

Orbene, il Dott. Mucci ha prodotto una propria memoria difensiva nel corso della quale espone che egli, fin dal 10 aprile 1981, e quindi immediatamente dopo l'inizio delle indagini, fu sentito da ben tre magistrati della Procura della Repubblica di

- 43 -

Brescia, nella sede della Procura generale di Milano e nell'ufficio del Sostituto Procuratore Generale Dr. Danzi, tramite il quale fu convocato, da parte del Procuratore Capo Dr. Corigliano, presenti i suoi sostituti dr. Besson e dr. Liguori.

Il Dr. Mucci, lamentando la mancata verbalizzazione che, per la sede in cui fu tenuto l'atto processuale, la modalità della convocazione, la durata della stessa e l'intervento di ben tre magistrati inquirenti, non poteva essere ritenuto un'occasione informale d'incontro, da lui né richiesta né sollecitata, ha ricostruito i dati e le notizie, messi a disposizione dei predetti magistrati, chiarendo quando le domande gli furono rivolte dai magistrati e quando intervennero da parte sua dichiarazioni spontanee.

A conferma di quanto dedotto dal magistrato, circa la sua audizione, nelle circostanze ed ambienti predetti, da parte dei magistrati bresciani, hanno riferito i magistrati dr. Siclari nonché i Sostituti Procuratori Generali Danzi, D'Ambrosio e Urbisci. Pertanto, in mancanza di verbale, devono richiamarsi i brani della memoria presentata a tale riguardo dal dr. Luca Mucci.

A) "Mi è stato rammostrato dal Procuratore della Repubblica e dal Dr. Besson la copia di una lettera di incarico, datata 16/10/1980, da me diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano, redatta su carta intestata della Procura della Repubblica di Milano.

Il secondo foglio di detta lettera recava in calce il mio timbro e la mia firma distanziati dall'ultima riga che concludeva la detta missiva.

Il documento era in fotocopia.

Diedi un'occhiata al suo contenuto e notai che iniziava facendo riferimento al "rapporto 14 Dicembre 1978" del Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e continuava con riferimenti ad operazioni di natura finanziaria, attribuibili a Carlo

- 44 -

Canesi, già Presidente del Banco Ambrosiano, ed a Anna Benomi. Precisai immediatamente che tale missiva non era copia di originale esistente e, commentandone il contenuto, ebbi a rilevare gli errori che nel testo erano trasfusi; indicava, in modo particolare, la data riferendo alla Guardia di Finanza il rapporto che era della Banca D'Italia. Concludevo dichiarando che qualcuno si era appropriato della carta intestata fabbricando un documento falso per il contenuto e per la provenienza, in quanto il timbro e la firma erano ottenuti da fotomontaggio."

Su tale documento saranno svolte in seguito particolari considerazioni da parte del requirente.

Poiché contestualmente alla visione di detto documento, i Magistrati inquirenti non ritennero opportuno rammostrarmi anche quali erano i documenti rinvenuti da Gelli non ebbi possibilità di aggiungere che il fotomontaggio del timbro e della firma era ottenuto proprio da una lettera di incarico del 21 Marzo 1979. Ma i colleghi di Brescia avendo già a loro disposizione la copia della lettera originale, cioè quella SEQUESTRATA da Gelli, erano in grado "ictu oculi" di stabilire che la firma e il timbro sul documento apocrifo, in considerazione della inclinazione, della lunghezza e di altre connotazioni caratteriali, costituivano la riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di una firma effettivamente autentici.

B) Nei termini che ho già esposti con la mia precedente memoria del 2 Gennaio 1982 ho raccontato, punto per punto, come e quando era avvenuto l'incontro nell'ufficio della Procura della Repubblica con Calvi in data 25 Settembre e sul provvedimento adottato in ordine alla istanza dell'interessato il giorno successivo. Mi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già riferiti alla Signoria Vostra.

- 45 -

C) La questione relativa ad una richiesta di autorizzare la Guardia di Finanza a dare, al Ministro Reviglio tramite il Comandante Generale, una copia del rapporto del 12 Giugno 1980 è stata già oggetto pure di esposizione con la citata memoria. Aggiungo che detta questione ebbi a trattarla con l'intento di fornire qualunque indicazione atta a dimostrare che la Procura della Repubblica di Milano era stata estremamente scrupolosa per il riserbo osservato nell'escludere chiunque dall'essere a conoscenza di fatti coperti da segreto istruttorio, tanto che fu messo bene in evidenza il mio netto rifiuto a consegnare al di fuori dei canali ufficiali ex art. 165 - ter C.P.P. - la copia del rapporto del 12 Giugno 1980 anche al Ministro delle Finanze che ha istituzionalmente la vigilanza sulla Guardia di Finanza autrice del rapporto in questione. Ebbene, questa richiesta del Ministro Reviglio (se era vero!) - e io non lo sapevo - era conosciuta ed annotata da Licio Gelli come risulta dal documento n. 37 allegato alla mia citata memoria difensiva del 2 Gennaio. Io non sapevo, quando precisai questo particolare, della esistenza di questa annotazione, che ho potuto leggere solo a seguito del suo deposito nella Cancelleria della X^a sezione del Tribunale fatto eseguire dal Dr. D'Ambrosio, in occasione della celebrazione del Processo Direttissimo contro Calvi.

Il nome di REviglio mi era stato fatto direttamente, con una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agiva a nome del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario di Roma, Salvatore Gallo, che, a sua volta asseriva di averne avuta richiesta da parte del Comandante Generale Giannini (iscritti alla P 2). Risulta pure che, quando il Colonnello Gallo chiese, da Roma, al Ten.Col. Fanesi - che era a Milano - di contattarmi per avere la autorizzazione informale, era presente nell'ufficio di Roma del Col. Gallo anche il Capitano D'Aloia.

- 46 -

D) Ho riferito pure, intrattenendomi sui rapporti avuti per la vicenda processuale sull'Ambrosiano con l'Ufficio Cambital di Roma, che, dopo la consegna del rapporto informale a mie mani, cioè quello che sarà datato e trasmesso con l'indicazione del 12 Giugno 1980, io detti disposizioni perché non venisse trasmesso al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi, giustificando tale cautela con la considerazione che, trattandosi di risultati di indagini delegate, il prefato rapporto doveva ritenersi atto coperto dal segreto istruttorio. Purtroppo il Comando di Roma sebbene destinatario di questa mia istruzione fece presente che ormai la trasmissione del rapporto al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi era già stata eseguita.

E) Mi è stato rammostrato un altro documento, tipo telex, diramato dall'Agenzia giornalistica Ansa il 27 Settembre, a restituzione del passaporto già avvenuto. Dettò dispaccio essendo di contenuto identico ad altro che io avevo già acquisito agli atti nell'apposito fascicolo contenente tutti gli atti sul passaporto, sono in grado di ritrascriverlo testualmente:

"N. 448/2

INCRO

Riconsegnato passaporto Calvi

(ANSA) - Milano, 27 Set. - è stato riconsegnato il passaporto a Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano. La notizia è stata resa nota dalla Direzione de. "La Centrale", Finanziaria controllata dal Banco Ambrosiano. Il ritiro era stato disposto dal Sostituto Procuratore Luca Mucci ai primi di Luglio. Il Magistrato conduce una indagine sul Gruppo di Società guidate da Roberto Calvi, dopo una denuncia partita due anni fa dall'Ufficio Vigilanza della Banca D'Italia. Calvi risulta indiziato di falso in bilancio, esportazioni di capitali e truffa.

- 47 -

La restituzione del passaporto - informa il comunicato della "Centrale" - è avvenuta ieri PER DECISIONE del Procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti. "Il Dott. Calvi ha già lasciato l'Italia - precisa la Direzione de "La Centrale" - per importanti incontri con esponenti economici internazionali".

Con riferimento a detto documento il Procuratore della Repubblica di Brescia, Dr. Corigliano, mi chiese se le interlineature e correzioni a mano che su quel documento erano scritte appartenessero o meno alla calligrafia del Procuratore Capo Dr. Gresti. Io esclusi la riferibilità delle appostazioni manoscritte a calligrafia del Dr. Gresti.

~~r) Sempre sulla questione del passaporto, il Procuratore della~~
la Repubblica di Brescia ed i suoi Sostituti ebbero a rammostrarmi un altro documento sul quale, poi, quei Magistrati hanno ipotizzato, a carico del Dr. Mauro Gresti, la imputazione di falso ideologico che si sarebbe consumato il 15 Ottobre 1980. A me fu chiesta spiegazione sul perché, in calce alla istanza di restituzione del passaporto, datata 9 Ottobre 1980, ci fosse l'annotazione a penna del Dr. Gresti del seguente tenore: "presentata a me personalmente dall'Avv. Valerio Mazzola del Foro di Milano. Milano 15 Ottobre 1980" seguita dalla firma del Dr. Gresti. Al margine destro alto del frontespizio di detta istanza, il Dr. Gresti aveva pure scritto: "Coll. Mucci, riferire - 15 Ottobre 1980". Mi chiese spiegazioni di questa appostazioni per avere conferma della loro insinuazione che, anche in questo caso ci fosse stato un ponte diretto tra Gresti ed il difensore di Calvi, avvocato Valerio Mazzola avendo operato il Dr. Gresti uno scavalcamento del Sostituto. Ebbene, io ebbi a riferire e chiarire che in verità l'Avvocato Valerio Mazzola andò da Gresti, portando quella istanza, su mio suggerimento e

- 48 -

dopo che il nominato difensore era stato da me.

G) Sempre la questione del passaporto, allo scopo di dare controindicazioni agli addebiti che i Magistrati inquirenti sembrano già addebitare al Procuratore Capo, io ebbi a richiamare la loro attenzione mettendo sotto i loro occhi un biglietto scritto e minutato dal Dr. Gresti, in data 24 Luglio 1980 che, per puro caso e senza che il Procuratore si ricordasse di averlo scritto, avevo conservato insieme al resto nel fascicolo che raccoglieva la documentazione sugli atti inerenti al passaporto.

Detto bigliettino ha il seguente tenore:

"Al collega Alma

La istanza allegata mi è stata data questa mattina dal Consigliere Fenizia cui è stato concesso di leggere che non mi ha indicato.

Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il suo difensore Avvocato Mazzola è già stata respinta dal collega Mucci (titolare del procedimento) con il mio pieno consenso.

Sia la istanza allegata sia quelle che eventualmente seguiranno dovranno seguire la medesima sorte. Ti prego di dare comunicazione di ciò al collega Fenizia che reggerà l'Ufficio in Agosto. 24/7/1980 - Gesti "".

Il bigliettino in discorso, essendo un'istruzione di servizio diretta ai colleghi Alma e Fenizia, non era un atto processuale sicché potevo sentirmi autorizzato alla sua eliminazione, appena dopo il mio rientro dalla ferie, quando mi fu restituito il fascicolo che, durante l'estate, era custodito in una apposita cassaforte. Per mia pignoleria l'ho conservato e ho richiamato con forza l'attenzione dei Magistrati inquirenti sul suo significato decisivo per escludere che, proprio sul finire del mese di Luglio, il Dr. Gresti, dando ai Magistrati non titolari dell'inchiesta istruzioni così vincolanti non poteva essere l'autore di quelle manomissioni che, fin dai primi giorni dalla esplosione del caso, qualcuno an-

- 49 -

dava propalando.

Con riferimento a questo stesso episodio sono stato io a spiegare che probabilmente l'avvocato ignoto, che aveva presentato l'istanza al Dr. Lanzi, altri non poteva essere che un dirigente del Banco Ambrosiano, rispondente al nome di Emilio Ghedini De Marchi. Poiché questi è stato sentito dai P.M. bresciani, devo ritenere che l'Avv. Ghedini De Marchi sia stato da loro identificato proprio sviluppando la indicazione nominativa che io avevo loro fornito.

H) Ho concluso la mia esposizione agli inquirenti di Brescia affermando che il Dr. Mauro Gresti non aveva avuto la disponibilità del fascicolo che in una sola occasione aveva consultato perché egli si leggesse almeno alcuni verbali dei miei interrogatori ed il rapporto del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Di volta in volta ho poi conferito con il Dr. Gresti perché, trattandosi di un caso giudiziario della massima importanza, era doveroso per me avere colloqui sul merito e sui passi dell'inchiesta man mano che andavo sviluppandoli. Non rispondeva - aggiunti - a verità che sia sulla vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario impostomi dal Procuratore Capo."

Il Dr. Mucci, prima di riferire i fatti sopra trascritti, che hanno trovato una cornice di riscontro nella acquisizione in atti dei documenti e appunti sequestrati da Gelli nonché nel fatto che i Magistrati dr. Danzi, D'Ambrosio, Urbisci, e Siclari hanno confermato di aver visto o di aver citato il Dr. Mucci per le incombenze istruttorie dei P.M. bresciani, ha voluto testualmente premettere alla narrazione del merito del colloquio avuto con i predetti inquirenti, quan-

- 50 -

to segue:

"i fatti che mi accingo a compendiare sono quelli appresso elencati, senza con ciò escludere che molte altre informazioni utilissime siano andate disperse per la mancata verbalizzazione dovuta non a banale omissione soltanto, ma al recondito scopo di potere operare, qualche giorno dopo, una perquisizione negli uffici del Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura della Repubblica più importante d'Italia, dopo quella di Roma. Detta omissione ha privato gli organi di giustizia di un apporto conoscitivo di fatti importanti per l'accertamento della verità, le cui notizie non dovevano costituire riserva personale di caccia dei tre magistrati inquirenti appartenenti alla Procura della Repubblica di Braggia. Essi sono venuti meno alla elementare dovere di verbalizzazione loro imposta dall'art. 302, con riferimento all'art. 157, del C.P.P."".

E' inspiegabile come le dichiarazioni del Mucci non siano state verbalizzate in un momento nel quale egli, nelle valutazioni dello stesso Procuratore Generale, dr. Carlo Marini e del suo Sostituto Procuratore Generale dr. Roberto Danzi (sentiti sul punto come testi il 23 Febbraio 1982 da codesto ufficio) presso la Corte di Appello di Milano era ritenuto estraneo alle mene, millanterie, falsificazioni e manomissioni in ipotesi operate dal Gelli, valutazioni che devono presumersi comuni agli stessi inquirenti di Brescia in quanto essi, fino al successivo 13 Maggio 1981, non avevano emesso comunicazione giudiziaria nei confronti di quel Magistrato. Astraendo da ogni ipotetico sindacato sui motivi della mancata verbalizzazione, non può non prendersi atto, alla luce di quello che si dirà, che quella deposizione, se verbalizzata, avrebbe reso inattuabile il probabilmente già programmato piano di spettacolari perquisizioni e avrebbe, con l'estromissione del Procuratore Gresti dall'inchiesta, fatta venire meno ab initio la competenza della magistratura di Brescia.

- 51 -

Dalle dichiarazioni del dr. Mucci, cioè dalla persona che più di ogni altra poteva dare una chiave di lettura ai documenti sequestrati presso il domicilio di Gelli alla luce della istruttoria che egli, fino all'avocazione del 31 marzo 1981, stava conducendo e di tutti quegli altri fatti non rilevabili dall'incarto processuale, emergeva con tutta chiarezza quanto appresso:

Nella prima busta "Calvi comunicazioni Procura Milano", era contenuto già un falso manifesto, costituito dalla richiesta n. 7035/78 C della Procura della Repubblica di Milano, datata 16 ottobre 1980, diretta al Comando Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano, per l'esecuzione di specifiche indagini. Le asserzioni del dr. Mucci, anche in questo caso hanno trovato conforto nell'esame delle carte processuali. Detto documento è materialmente e materialmente falso: il suo contenuto non è conforme a nessun atto di questo Ufficio giudiziario, e l'evidenza della contraffazione era data dalla riproduzione della firma del dr. Mucci, ricavata per fotomontaggio, dalla lettera di delega del 21 marzo 1979, diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano, e rinvenuta presso il Gelli.

Il documento sarebbe stato recapitato al Calvi, nella lui abitazione, il giorno successivo, come risulta da altro appunto sempre sequestrato al Gelli.

La condotta reticente del Calvi, come risulta da alcune emergenze processuali, potrebbe costituire un intralcio ai fini del pieno accertamento dei fatti, se proprio il documento in questione con la sua falsità materiale non costituisca prova altamente sintomatica della estraneità ai fatti attribuiti al dott. Gresti e al dott. Mucci, mentre - al contrario sta a rappresentare uno dei pilastri di accusa contro il Gelli, quale autore di azioni millantatrici e truffaldine nei confronti dello stesso Calvi.

Con esso si voleva far intendere a costui che il procedimento poteva prendere una piega favorevole. Invero il Mucci richie-

- 52 -

deva alla Polizia Valutaria la visine dei documenti esistenti presso il Banco Ambrosiano, La Centrale S.p.A. e il Credito Varesino per acquisirli agli atti qualora "si ritenessero rilevanti per comprovare eventuali irregolarità commesse in violazione del B.L. 4.3.76 e successive modificazioni". Richiedeva altresì di "verificare ed accertare... omissis.. se e perché é consuetudine in Borsa pagare titoli azionari in più o in meno (sic!) per l'acquisizione di un pacchetto che formi la maggioranza".

Richiedeva infine di "estendere le indagini esaurientemente sul conto del dottor Giuseppe Canesi, già dirigente e presidente del Banco Ambrosiano, relativamente ad attività svolte nel periodo del suo incarico, controllando se esistono attività svolte in comune con il dottor Roberto Calvi, attuale presidente dell'istituto di credito".

Questo documento apocrifo va posto in relazione con altro appunto sequestrato al Gelli in cui si legge "Mucci la prenderà con Canesi, ex presidente 87 (è un riferimento all'età del Canesi) sarà interrogato per scagionare Calvi", nonché con un dattiloscritto.... omissis.... "M. (leggere Mucci) deve sapere assolutamente a chi o quanto meno cosa plausibile non potendo tecnicamente fare altro"... omissis... Il problema può essere risolto, considerando che é più di un anno che esiste, con presentazione di 1 che dovrà tentare di risolverlo, anche se il tempo trascorso può rendere la memoria labile. Il tutto consentirebbe di non andare oltre, e quindi si-potrebbe escludere ogni riferimento a R. (leggere Roberto Calvi)"....omissis...."I si assume la obliata paternità anche perché può essere dimostrata facendo una ricerca presso l'anagrafe, riservandosi eventuali delucidazioni in futuro".

Ritiene il requirente di cogliere nel segno identificando nel Canesi il personaggio indicato col numero 1. Significative sono infatti le frasi di obliata paternità e di ricerca presso l'anagrafe, che sono in chiaro riferimento alla età oltre modo avanzata del

- 53 -

suddetto Canesi.

~~Orbene non occorre spendere altre parole per dimostrare quanta poca o nulla fede sotto il profilo probatorio si deve dare alle carte sequestrate al Gelli, ad eccezione di quelle costituenti con certezza copie fotostatiche di atti pubblici.~~

~~Il plateale falso delle indagini demandate dal dottor Mucci all' polizia valutaria non ha bisogno di commenti. Il Gelli è un falsario e le riprove non sono poche. E' sufficiente per il momento in questa fase del procedimento accennare al contenuto dei documenti della valigia che la figlia tentava di introdurre in Italia, fra cui quelli di accreditare la tesi che due magistrati di Milano fossero stati corrotti, indicando i numeri di inesistenti depositi bancari~~

~~Attualmente diviene persino non più utile fare una disamina di alcuni dei documenti sequestrati al Gelli, anche perché a seguito di elementi acquisiti nel corso della formale istruzione si aprono come si è accennato altre strade per giungere alla identificazione di coloro o di colui che fornivano al Gelli i documenti autentici o davano notizie su alcune fasi della istruttoria condotta dal dottor Mucci.~~

~~Per completezza di motivazione occorre però aggiungere che fu il dottor Mucci a metter e sotto gli occhi dell'inquirente il foglietto minutato da Gresti e da questi sottoscritto nella data del 24 luglio 1981, diretto al suo sostituto dottor Alma, per sottolineare che, in base a questo documento da lui casualmente ancora conservato nell'incarto della pratica del passaporto custodito nell'ambito del fascicolo n. 4877/80A, doveva escludersi che il Gresti fosse orientato in senso favorevole per quanto riguarda l'accoglimento dell'istanza di rilascio temporaneo del passaporto a Calvi. Il documento in considerazione costituiva la più eloquente risposta, assolutamente verificabile, tanto che è stata confermata dai testi dottor Alma e Felizia, al documento senza firma e con la data del~~

- 54 -

31 Luglio 1980, indicato esplicitamente dal suo ignoto estentore, come "memoria", la cui lettura, faceva falsamente apparire come un elaborato di una lettera indirizzata al Gelli dal dottor Gresti. Dal raffronto fra il documento conservato dal dottor Mucci, e quello rinvenuto nel domicilio di Gelli, si imponeva una scelta radicale per privilegiare la verità, cioè quella indicata nel documento autentico che oggettivava l'orientamento del Gresti nel merito di un eventuale rilascio di passaporto. Invece si è inserito nella accusa non tenendo in alcun conto quanto il magistrato dottor Mucci aveva nettamente spiegato, fornendo una ricostruzione basata non solo sul documento del 24 luglio 1981 ma anche sulla indicazione nominativa di magistrati che avevano o stavano per riferire indicazione di riscontro a quanto il dottor Mucci ebbe subito a chiarire e cioè che il provvedimento di rilascio del passaporto non fu conseguenza di interferenze esterne all'ambiente della Procura della Repubblica di Milano, ma fu un fatto responsabile, risultato di intese o di riflessione alle quali ebbe a partecipare il dr. Bruno Siclari, il dr. Gresti e persino il Procuratore Generale dr. Carlo Marini, nonché lo stesso dr. Mucci che, dopo l'incontro personale in presenza del suo segretario, ebbe a far cadere il proprio orientamento negativo mantenuto fino al 25 settembre 1980.

Contrariamente all'assunto accusatorio, la verifica di alcune circostanze emergenti nel quadro dell'attività funzionale esplicata dal Mucci avrebbe consentito di constatare che proprio dal luglio del 1980 lo stesso aveva intrapreso alcune iniziative, certamente più gravose per il Civi, come appresso vengono riassunte:

- in data 27 giugno 1980 spedisce un'altra comunicazione giudiziaria per truffa aggravata al Calvi e nella stessa data viene rivolta al Questore di Milano la segnalazione per il ritiro cautelare del passaporto;
- apre, in data 3 luglio 1980 altro procedimento penale per truffa ed altro, rubricato col numero 4877/80A.

Nel contesto del nuovo procedimento procede ad esami testimoniali dal 2 al 9 luglio;

- 55 -

- nelle date del 10 e 11 procede personalmente a Roma al sequestro di documentazione bancaria, ed assegni circolari presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni e presso la Banca S. Paolo di Brescia;
- il 15 luglio richiede al governatore della Banca d'Italia la trasmissione della copia integrale della relazione ispettiva 1978 sul Banco Ambrosiano.
- il giorno 16 luglio, prima di partire per le ferie, adotta un provvedimento per ottenere il deposito degli atti sequestrati;
- in data 6 luglio interroga Calvi nell'ambito del nuovo processo per truffa, senza opporgli - a lui che ne faceva espressa richiesta di aver già messo in moto le procedure rogatorie per l'estero.

Nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre:

- procede, appena rientrato dalle ferie, a sequestrare altra corrispondenza presso la Banca di S. Paolo di Brescia, sede di Milano;
- in ottobre e novembre vengono estese le rogatorie alle autorità giudiziarie estere di Zurigo e del Lussemburgo; nel mese di febbraio marzo procede all'espletamento di perizie ritenendole necessarie ai fini della richiesta di chiarimenti pretesa dal Procuratore presso il Granducato di Lussemburgo con nota 6.1.1981.

Fatti risultanti dalla copia degli atti acquisiti dagli stessi magistrati inquirenti della Procura della Repubblica di Brescia.

Non sembra quindi che possano muoversi obiezioni sull'impegno spiegato dal Mucci nel compimento dell'istruttoria a lui affidata, tanto che, a breve tempo dall'avocazione sulla base dei risultati conseguiti personalmente da lui e dal secondo rapporto della Guardia di Finanza le cui indagini furono sempre da lui coordinate, il Procuratore Generale si ritenne in grado di richiedere la celebrazione del processo per reati valutari con rito direttissimo.

- 56 -

Un altro documento merita comunque attenzione ai fini della dimostrazione della inconsistenza delle formulazioni accusatorie nei confronti di alcuni degli attuali imputati; è quello relativo ad un appunto manoscritto riguardante l'impostazione che il Calvi avrebbe dovuto dare alla richiesta per il nulla-osta al rilascio del passaporto.

In calce al manoscritto si legge: "25.9.80 dettate da M. Ceruti al dr. Calvi ore 20,30 per il colloquio da Mucci".

In punto di fatto è risultato che il giorno 25.9.80 alle ore 20.30, già il Calvi aveva avuto l'incontro con i magistrati della Procura della Repubblica di Milano nelle persone del dr. Mucci, dr. Siclari e dr. Gresti.

È altrettanto documentato che l'istanza per la restituzione momentanea del passaporto presentata al ministero del dr. Mucci da parte del Calvi che, essendosi rifiutato di andare nell'ufficio di presidenza del Banco Ambrosiano per redigere detta domanda, anche in attesa che tornasse da Roma, in serata, il dr. Gresti, ebbe a dettarne il testo sulla falsa-riga di altra domanda inutilmente da lui presentata il 24 luglio 1980, cioè quella presa in considerazione nel bigliettino pari data firmato dal dr. Gresti, più sopra commentato. L'elemento di novità della domanda, datata 25 settembre 1980, è dato proprio dall'aggiornamento della data perché, per quanto attiene al suo contenuto, non c'è assolutamente nulla di nuovo per rispetto a quello del 3 luglio e del 24 luglio, già presentate all' A.G. di Milano.

Quanto poi alla falsa versione secondo la quale la restituzione del passaporto fu il risultato di decisione personale del dr. Gresti, è stata ripresa tal quale dalla stampa in occasione delle prime notizie divulgate in occasione della compromissione del Procuratore Capo nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Brescia contro di lui e contro lo Zilletti, quali Pubblici Ufficiali, nonché contro Gelli, Calvi e Ceruti. Tale versione recepita dal P.M. Bresciano rappresenta un incauta distorsione nella

- 57 -

esatta ricostruzione degli avvenimenti quale risulta dalle dichiarazioni che avrebbe già dato il dr. Mucci ai P.M. Bresciani e dalle conferme di riscontro offerte dal dr. Siclari, dal dr. Marini e dal segretario del dr. Mucci, nonché, da ultimo, da uno degli interessati e cioè dallo stesso Calvi, che ha riconosciuto di avere lungamente sofferto durante il pomeriggio del giorno 25, per perorare la opportunità di una restituzione momentanea del passaporto al fine di consentirgli di partecipare a riunioni tra gli esponenti dell'alta finanza internazionale convenuti a Washington, in occasione della riunione del FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE.

VI. Facendo il bilancio conclusivo di tutte le suesposte circostanze, si può affermare che i magistrati Gresti e Mucci nella vicenda processuale in considerazione non subirono alcun "condizionamento". In fatti non vi sarebbe stato alcun motivo per tenere le condotte già descritte in ordine al nulla-osta per il rilascio del passaporto. Salvo che, senza entrare nel ridicolo, non si voglia supporre che il Calvi abbia assistito ad una messa in scena da parte del Mucci e del Gresti, dei quali ebbe invece a constatare una persistente e riottosa volontà a concedergli, con efficacia immediata, la restituzione del passaporto per farlo partecipare alla riunione del Fondo Monetario Internazionale. Alla stregua delle risultanze accertate ed a prescindere dalla consistenza degli elementi a carico rilevabile fin dall'inizio con una prudentiale valutazione di insieme non vi è chi non possa cogliere la incongruenza dell'accusa che addebita al Gresti ed al Mucci e, addirittura, al Fanesi di aver dato suggerimenti al Calvi circa la impostazione della condotta processuale "anche con riferimento alla domanda per il rilascio del nulla-osta all'espatrio". Emergono invero dai fatti elementi e rilievi logici significativi che consentono di concludere che la pratica del rilascio del passaporto e tutta la condotta istruttoria sono esenti da censure.

Il magistrato ha tenuto esclusivamente un rapporto con

- 58 -

l'interessato mediante un incontro nel suo ufficio presente il suo segretario personale.

Per quanto riguarda il merito dell'inchiesta è bene ricordare che le indagini sul Banco Ambrosiano, delegate dalla Guardia di Finanza, sono state compiute in due periodi distinti in funzione, da un lato delle lettera di incarico del 21 marzo 1979 e, dall'altro della successiva nuova lettera di incarico del 28 dicembre 1979. Da questi due atti e dai conseguenziali rapporti che da ciascuno di essi è derivato emerge, senza porre alcuna ipotesi in merito dei risultati, che il magistrato inquirente non è mai stato destinatario passivo di fatti a lui riferiti dalla Guardia di Finanza. Infatti deve al magistrato l'iniziativa, dopo i risultati negativi segnalati con la prima relazione 22 giugno 1979, di provocare ulteriori interventi di istruzione preliminare, mettendo a disposizione degli organi di Polizia delegata tutti gli elementi utili da lui acquisiti ai fini della redazione del rapporto che sarà poi presentato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in data 12 giugno 1980.

Stando così le cose non può attribuirsi il minimo fondamento ad una accusa di rivelazione di segreto di ufficio, mediante condotte violatrici dei doveri di segretezza, al fine di commettere il delitto di interesse privato in atti di ufficio, laddove è dimostrato che le uniche due fotocopie degli atti trafugati sono di data anteriore alla iniziativa del magistrato inquirente di coordinare direttamente le indagini integrative, a partire dalla lettera di nuova delega del 28 dicembre 1979. A tale riguardo è bene evidenziare, per la completezza dell'analisi che si sta conducendo, che in una delle due buste intitolata "comunicazione e Procura della Repubblica di Milano" sono contenuti:

- 1) la lettera di incarico al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano del 21 marzo 1979 con il decreto allegato autorizzante l'accesso presso le Banche;
- 2) fotocopia del rapporto ispettivo di Bankitalia del 14 dicembre

- 59 -

1978;

3) L'altra lettera di indagini, data 16 ottobre 1980, che è obiettivamente un falso materiale e ideologico.

I documenti sub 1 e 2 sono stati trasmessi, in data 21 Marzo 1979 al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza; inoltre il rapporto Bankitalia del 14 dicembre 1978 costituiva uno degli allegati trasmessi non solo al predetto Nucleo Valutario, ma anche alla direzione generale delle Valute presso Mincomes, Roma, con nota d'accompagnamento del 12.11.1979.

Il decreto autorizzativo all'accesso presso le Banche, rinvenuto da Gelli, reca in calce le lettere alfabetiche "P...C...C..."; il che dovrebbe significare che faceva parte delle fotocopie formate dalla Guardia di Finanza, con l'attestazione di conformità agli originali e non esclude che i documenti effettivamente notificati, come d'uso, dalle parti interessate.

Il dr. Mazza scritto a penna sulla prima pagina del rapporto Bankitalia, rinvenuto in fotocopia da Gelli, è uno dei dirigenti di quel Mincomes al quale fu trasmessa una copia del rapporto in questione. Infine -si conclude- nella predetta busta viene rinvenuto un altro documento falso, attribuito alla firma e al timbro del dr. Mucci ricavati dal fotomontaggio del documento sub 1.

Questo fatto da ultimo segnalato imponeva un'indagine rispetto alla quale il dr. Mucci avrebbe dovuto assumere la veste di parte offesa e non già quella di autore di reato.

E' di tutta evidenza, quindi che i documenti reperiti nel domicilio di Castiglione Fibocchi, provenienti da fotocopia degli originali del processo non costituiscono un indizio perché recano una data che riguarda indagini che non hanno portato ad alcuna conclusione.

Ma l'interesse privato sarebbe stato preso fornendo inoltre "previsioni o anticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri".

- 60 -

Invece risulta che il magistrato inquirente non volle dire a Calvi, nell'interrogatorio del 6 luglio 1980 (data della supposta complicità, con lo stesso attribuita al Mucci, Gresti e Fanesi), di avere già inoltrato una rogatoria a Lugano. Tutte le rogatorie, il cui testo è acquisito agli atti del presente procedimento, contengono la raccomandazione rivolta alle Autorità Giudiziarie Estere delegate, di non dare visione alle parti estere interessate alla procedura. In data 15 novembre 1980, instauratosi davanti all'Ufficio Istruzione della Giurisdizione Sottocenerina, procedimento incidentale a seguito del reclamo apposto dai legali della Banca del Gottardo, il dr. Mucci, autore della rogatoria del 25 giugno 1980 ebbe ad intervenire con una memoria scritta ed elaborata per sostenere le ragioni dell'Autorità Giudiziaria richiedente.

~~Manca la logica quando, a fronte di una complessità di~~
atti istruttori finalizzati all'accertamento della verità, si costruisce un impianto accusatorio su basi fallaci, interessate ed anonime; dai documenti rinvenuti si evidenzia uno, dove è scritto testualmente:

" l'avvocato svizzero deve chiedere di conoscere con che rubrica è
" stato intestato quel numero di fascicolo: il fascicolo è stato rubricato per violazione alle norme valutarie; la richiesta è stata
" fatta per truffa aggravata, reato comune per cui dovrebbero rispondere; la richiesta è stata fatta indicando il numero del fascicolo
" in origine.... valutario, non avendo aperto il nuovo fascicolo per
" truffa. Importante per la risposta al Mucci".

Questa annotazione utilizza l'informazione contenuta in un altro bigliettino, a calligrafia nota, che in questa sede non viene preso in considerazione per il dichiarato proposito del riserbo istruttorio in ordine ad indagini che devono continuare nel successivo corso contro il responsabile di questa informazione.

Intanto una più penetrante lettura del testo minutato a mano dal Gelli avrebbe consentito un rilievo obiettivo.

- 61 -

Contrariamente all'assunto accusatorio, secondo il quale dal complesso degli appunti sulle rogatorie estere "può desumersi la disponibilità del possessore di essi dei testi stessi delle rogatorie o almeno di taluna di esse (cfr. citata nota del dr. Besson al G.I. di Brescia del 24 luglio 1981), il fatto che venga segnalato di chiedere all'avvocato "svizzero" di conoscere con che rubrica è stato intestato quel numero di fascicolo", comprova proprio il contrario, cioè che l'estentore dell'appunto non aveva la disponibilità dell'atto che gli interessava, cioè quello diretto al G.I. dr. Regazzoni di Lugano. Se avesse avuto questa disponibilità non sarebbe stato costretto a chiedere informazioni ad altre fonti. Infatti in tal caso avrebbe letto da sé, consultando direttamente la richiesta di commissione rogatoria, all'art. 1° del detto atto, al primo foglio, riporta nell'oggetto e nella premessa per due volte il richiamo al n. 7035/78-C:

Se poi, il Gelli avesse avuto la disponibilità, come pure suppone il nominato inquirente bresciano, di "taluna delle altre due" non vi è prova alcuna — e non interessa. Ma è pur sempre rimarchevole l'elemento logico concordante ed inequivocabile che non aveva la disponibilità di quella diretta nel giugno a Lugano, cioè quella scritta dal magistrato e da lui fatta consegnare a mano, tramite il ten. Col. Fanesi, all'Autorità Giudiziaria esterna destinata.

Ma c'è tuttavia da chiedersi come abbia potuto concepirsi la tenuta di una accusa contro Mucci a fronte delle sopra descritte manovre miranti a travolgere o comunque compromettere i risultati dei suoi atti istruttori, oggetti della richiesta rivolta all'Autorità Giudiziaria di Lugano.

VII) Né la paternità del trafugamento delle fotocopie dei documenti sub 1) e 2) o delle informazioni utilizzate negli appunti del Gelli può essere riferita, in via generale, al Procuratore della Repubblica di Milano o al ten.col. Irido Fanesi.

Per quanto riguarda il dr. Gresti si rileva:

- 62 -

In via preliminare torna utile fare alcune osservazioni su un dattiloscritto datato 31 Luglio 1980, sequestrato a Castiglione Fibocchi indicato esplicitamente come memoria, la cui lettura fa chiaramente apparire come se fosse opera di una lettera indirizzata al Gelli dal Dott. Gresti.

Ovviamente manca la firma di costui, vera o apocrifa che fosse: probabilmente il Gelli aspettava di poter pervenire all'acquisizione di una firma autografa del Dott. Gresti per fare un fotomontaggio, così come del già citato documento apocrifo attribuito al Dr. Mucci e mostrare al Calvi la valenza del suo interessamento nel procedimento.

Anche in questo caso è agevole dimostrare trattarsi di un teale falso.

Premesso che appare assolutamente inattendibile che persona investita delle funzioni di Procuratore della Repubblica di Milano sia stata tanto provveduta dal redigere una "memoria" da consegnare in terze mani, costituente chiara prova di un interesse personale a far chiudere la vicenda giudiziaria in maniera favorevole al Calvi, esponendo tra l'altro accadimenti nell'iter dell'istruttoria, è d'uopo evidenziare che la "memoria" presenta nel suo contenuto taluni termini e talune espressioni che nessun magistrato della Procura di Milano e tanto meno il dirigente di quell'ufficio mai avrebbero potuto usare. Il Procuratore della Repubblica aggiunto, Dr. Oscar Lanzi, è qualificato come "sostituto"; la considerazione che il secondo rapporto della Polizia Valutaria sia pervenuto a ravvisare responsabilità per frodi valutarie per il Calvi "per essersi avvalso (il secondo rapporto) unicamente delle informazioni raccolte alla Banca D'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi" è contraddetto dalla informazione data dal Dr. Mucci al Procuratore Gresti secondo la quale, tramite il Ten.Col.Fanesi, ai fini della presentazione della denuncia emergente dal secondo rapporto, la Polizia Valutaria aveva seguito altri canali del tutto estranei ai due uffici pubblici chiama-

- 63 -

ti in causa in detta "memoria"; il rischio di poter essere incriminato per il ritiro del passaporto esprime un concetto che non potrebbe mai passare di mente neanche a un praticante della materia penale; la considerazione di avere ritirato il passaporto per evitare l'applicazione di un più pesante provvedimento e cioè evidentemente, l'ordine di cattura, contrasta con quanto affermato dal DR. Mucci e dal teste Siclari (il secondo Procuratore Aggiunto); in particolare quest'ultimo ha escluso che fosse intervenuta una riunione, in sua presenza, nel corso della quale si sia parlato di emissione di ordine di cattura contro il Calvi. A tale riguardo il Dr. Gresti, in sede di dichiarazioni spontanee del 14 Aprile 1981 e nei verbali di interrogatorio del 26 e 27 Giugno 1981 ha ripetutamente affermato che il Dr. Mucci, valutando lo stato del procedimento aveva sempre ritenuto che, sul punto della prova specifica contro Calvi, dovevano conseguirsi ulteriori elementi aggiuntivi, ritenendo con ciò che fosse prematuro ogni iniziativa di carattere coercitivo contro il nominato Calvi.

Inoltre dall'istruttoria è risultato:

- Gresti, non conoscendo il Gelli, non può a lui rivolgersi usando il "tu";
 - il passaporto fu oggetto di ritiro su segnalazione del Dr. Mucci alla Questura di Milano;
 - ad Alma fu data, sì, un'istruzione, ma in senso nettamente opposto a quello dei documenti in questione;
 - non c'è stato mai un incontro con il Dr. Infelisi, nel periodo in questione, né sulla "Pantanello" né su altri argomenti, come si legge nella "memoria"
 - il giorno 31 Luglio 1980 (data sotto la quale sarebbe stata redatta la lettera) il Dr. Gresti era ospite della propria figlia sul panfilo del genero in crociera;
- 2°) Circa le fotocopie dei due biglietti che sarebbero stati allegati alle copie delle due rogatorie internazionali che si presumono pervenute nelle mani di Gelli, si è già detto che l'istruttoria

- 64 -

ha accertato che detti biglietti, da chiunque minutati, non possono essere stati recapitati personalmente dal Procuratore Capo, così come è da escludersi che, alla data del 2 Ottobre 1980, il Dr. Gresti avrebbe consegnato la rogatoria per Lugano al Gelli o chi per esso, alle ore 13 presso l'albergo Majestic di Rirenze, avendo il Dr. Gresti dichiarato e provato che quel giorno ebbe a ricevere numerose persone tra avvocati e magistrati, nominativamente indicati, allegati al processo verbale di interrogatorio.

VIII) Anche nei confronti del Fanesi si impone una richiesta di proscioglimento. E' risultato agli atti che il Dott. Mucci, avendo avuto occasione di rilevare le notevoli capacità professionali del Ten. COL. Fanesi, gli fece leggere il fascicolo processuale relativo al caso del Calvi. L'ufficiale aveva espresso l'opinione che occorreva approfondire le indagini e dopo qualche giorno, fu redatta una lettera di incarico a firma del Magistrato per il compimento di nuovi accertamenti.

Il Comandante del Nucleo di Polizia Valutaria non assegnò l'incarico al Fanesi, ma ad altri ufficiali e ne scaturì il rapporto con conclusioni negative sulla sussistenza di reati, di cui si è già parlato.

Il Mucci non si acquietò di fronte a queste conclusioni e si avvalse direttamente della collaborazione e dell'attività del Fanesi, che apparvero determinanti ai fini dei successivi sviluppi delle indagini, poiché l'ufficiale fornì al Magistrato Inquirente una serie di informazioni che, sia pure ricavate da fonti confidenziali, hanno fornito la base per dare concreto impulso alla prosecuzione dell'istruttoria.

La descritta condotta del giudicabile è in insanabile contrasto con una raffigurazione di un ufficiale della Guardia di Finanza favoreggiatore del Calvi sino ad indursi a consegnare in altre mani copie di documenti e a svelare segreti della istruttoria.

- 65 -

Le gravi allusioni in ordine a fatti, che potrebbero integrare quanto meno l'ipotesi criminosa di violenza privata, narrati dal Fanesi circa pressioni su di lui svolte per fare dichiarazioni compromettenti sul conto del Dr. Mucci dovranno formare oggetto di ulteriori indagini, come da separate richieste.

Sembra che il giudicabile sia stato inquisito in questa vicenda processuale proprio per i rapporti fiduciari che intercorrevano tra lui e il Dott. Mucci, mentre, come ha rimarcato il Fanesi nella memoria difensiva presentata al Consigliere Istruttore il 6 aprile scorso, "fatti, considerazioni, documenti e annotazioni dovevano (come dovranno nel proseguo dell'istruttoria) condurre la Giustizia in direzione di altre responsabilità alternative, diverse da quelle indicatemi superficialmente dagli inquirenti di Brescia".

IX) - LE IMPUTAZIONI DI FALSO IDEOLOGICO ASCRITTE A GRESTI, MUCCI e FANESI

a) - Gresti

L'ipotesi accusatoria di falso ideologico in atto pubblico ascritta al Dr. Gresti, per reato commesso il 15 Ottobre 1980, è il risultato di una letterale invenzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Brescia. Il delitto commesso dal Gresti sarebbe stato quello di apporre in calce alla quarta istanza - scaduta quella presentata il 25 Settembre, per il rinnovo del nulla-osta al rilascio del passaporto, datata 9 ottobre 1980 e presentatagli dal difensore del Calvi, Avv. Valerio Mazzola, unitamente a una memoria o meglio seconda istanza, definita espressamente "integrativa" con documentazione, datata 14 Ottobre 1980 - la seguente certificazione: "presentata a me personalmente dall'Avv. Valerio Mazzola del Foro di Milano, in Milano il 15 Ottobre 1980, seguita dalla firma "Gresti".

Il falso inciderebbe nel fatto che l'annotazione a mano del Procuratore Gresti è stata fatta, con la data del 15 ottobre, sulla

- 66 -

istanza del 9 ottobre. Si sarebbe spiegato il falso, in via del tutto ipotetica, nel caso in cui sulla domanda integrativa del 14 Ottobre fosse stata fatta l'annotazione con la data del 9 ottobre, ma la sopradescritta annotazione su un documento presentato, non può avere una spiegazione formale su un fatto illecito.

Infatti, premesso che la data 15 Ottobre è quella vera e reale, non si comprende quale potesse essere stato il motivo per il quale il Procuratore della Repubblica di Milano avrebbe dovuto apporre una data diversa da quella effettiva.

La stessa qualificazione giuridica del fatto è errata e l'errore non è certamente attribuibile ad ignorantia juris indipendentemente dall'intento perseguito dagli accusatori, il titolo del reato, sarebbe non quello di un falso in atto pubblico ma, semmai, di una falsa certificazione amministrativa.

Tanto basta, denunciata la inconsistenza dell'addebito, per avere elementi sufficienti per escludere la sussistenza della detta imputazione.

b) - Mucci

Al Dr. MUCCI, con il mandato di comparizione del 6 Gennaio 1982, è stata formulata una imputazione di falso ideologico attribuendogli il delitto "p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, in un provvedimento adottato il 26/9/1980 con il quale concedeva la autorizzazione alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto, falsamente dichiarato di aver "visto" una documentazione allegata alla istanza di restituzione avanzata dal Calvi".

- 67 -

Quel provvedimento riporta infatti un parte motiva dattiloscritta, pedissegualmente successiva a dispositivo di restituzione temporanea. La motivazione, dattiloscritta lo stesso giorno 26 settembre 1976, come ha confermato l'autore della battitura, app. Giudo Secondo, attestava: "letta la sopra estesa istanza di Calvi Roberto e quelle precedenti del 3 e 24 luglio u.s., alle quali ultime non è stato dato corso; -Vista la documentazione allegata all'ultima istanza, (cioè quella del 25 settembre n.d.r.), secondo la quale egli è chiamato a presenziare a non delegabili riunioni internazionali, quale inviato presso il Fondo Monetario Internazionale" a rappresentanza degli interessi del Banco Ambrosiano, ecc. ecc.. Ebbene, l'autore del provvedimento, oggi imputato di falso, fin dall'interrogatorio del 16 gennaio 1980, ha precisato e documentato che la detta contestata imputazione era ed è "ab origine" destituita di ogni fondamento, in quanto se il falso incide su un sospetto di falsità della data, detto sospetto doveva cadere di fronte alle affermazioni di chi ha redatto la battitura. Se poi, argomentando su supposizioni, con la comunicazione giudiziaria si sia voluto attribuire al dr. Mucci il fatto che, contrariamente alla attestazione, il Calvi non aveva presentato alcuna documentazione pertinente all'ultima istanza, anche detto assunto è delegato dalla risultanza processuale che alla istanza del 25 settembre 1980, redatta dal Calvi e presentata in pari data, erano allegati ben 28 documenti tutt'ora conservati nell'incarto processuale n. 4877/80A R.G.P.M., pendente, in fase di formale istruzione, davanti al Giudice Istruttore dr. Arbasino presso il Tribunale di Milano. Tra questi documenti, di preminente rilievo è quello fatto pervenire al Calvi dall'Ambasciatore di Italia, dr. Paolo Pansa Edronio, con il quale l'Ambasciatore, mediante telex, gli estendeva l'invito a un pranzo ufficiale presso la sede dell'Ambasciata Americana, per lunedì 29 settembre alle ore 20.00. Su detto documento vi è impresso l'impresso l'impronta tonda del timbro del recapito "PT di Milano e racchiude al centro della stessa impronta

- 68 -

la data 10/9/1980". ANche, qui invertendo l'onere probatorio, è l'imputato che ha provato che la documentazione c'era ed era quella pertinente alla domanda del 25/9/1980.

E' doveroso la richiesta consequenziale di proscioglimento anche da questa imputazione del Dr. Mucci perché vi è la prova che il fatto addebitatogli non sussiste.

c) - Fanesi

Nella comunicazione giudiziaria, trasmessa al Fanesi, vi era anticipato anche l'attribuzione di un falso ideologico e materiale, mediante il richiamo agli artt. 476 e 479, per fatti commessi dal Marzo 1979 al Marzo 1981.

Detta ipotesi di addebito non è stato ^{possibile} tradotta in una precisa imputazione, sicché si deve chiedere la declaratoria di insussistenza di questo addebito.

- 69 -

X) Le considerazioni svolte nei confronti degli altri giudicabili rendono a questo punto del tutto agevole l'esame della posizione processuale dello Zilletti.

L'unico elemento indiziante a carico di questi è rappresentato da un documento, la fotocopia di una reversale dell'Unione delle Banche svizzere di Ginevra per l'importo di 800.000 dollari, sulla quale sono stati dattiloscritti i nomi "Marco Ceruti - Ugo Zilletti".

Sulla scorta di tale documento, oggetto - per come si dirà tra un momento - di una grossolana falsificazione, la Procura della Repubblica di Brescia ha disposto una diligentissima serie di indagini ed ha avviato una dettagliata commissione rogatoria sollecitando l'individuazione del titolare del conto e identificazione della parte debitrice emergente dall'unità contabile bancaria, previo accertamento della sua autenticità, nonché dei beneficiari della somma indicata nella stessa contabile;

- 2) movimentazione del conto corrente con indicazione specifica delle varie operazioni risultanti dalla rispettiva scheda di conto, allegando ogni documentazione contabile relativa a detti movimenti;
- 3) identificazione di persone o enti o società che hanno intrattenuto rapporti contabili, anche in via fidejssoria, con l'intestatario del conto suddetto;
- 4) comunicazione relativa ad altri conti intrattenuti dai citati Zilletti Ugo e Gelli Licio, nonché da tale Ceruti Marco (nome pure annotato sulla contabile in discorso, che verosimilmente corrisponde alla persona di Ceruti Marco, nato a Firenze il 18 aprile 1940 e ivi domiciliato in Borgo SS. Apostoli, n.20) presso l'U.B.S. o altro Istituti di Credito presso i quali si rendesse necessario l'accertamento in questione.

./.

- 70 -

Purtroppo, l'inusitata scelta di anticipare la verifica istruttoria sul labile indizio, con una serie di gravi iniziative, quali la perquisizione del C.S.M. e degli stessi uffici del Procuratore della Repubblica di Milano, ha frustrato la correttezza dell'impostazione accusatoria, che ha finito per declinare su di un piano metodologico assai poco in linea con i principi della legge processuale.

Gli stessi rilievi del Supremo Collegio circa la smisurata dilatazione dell'istruttoria preliminare, abbondantemente sconfinata nell'assunzione di atti tipici del rito sommario, colgono una obiettiva serie di anomalie procedurali che hanno ottenuto il risultato di sbiadire i ruoli che nella vicenda dovevano restare assai distinti.

È così accaduto che un'erronea quanto attrettata deliberazione del primo reparto di prova abbia fortemente condizionato tutto lo svolgimento dell'indagine, consegnando il prof. Zilletti, manifestamente vittima destinata di un disegno di frode, prima al rango d'indiziato e poi, in un crescendo di singolarità istruttorie, a quello d'imputato.

E deve onestamente riconoscersi che la stessa formulazione delle imputazioni, ritagliate da questo Ufficio sulla variegata supposizione accusatoria del P.M. bresciano, è stata tratta, più che a soddisfare le esigenze del contraddittorio, a sanare una situazione di manifesta irregolarità, nella quale le preliminari indagini, pur senza approdare ad alcun tangibile risultato, erano rifluite, attraverso i meccanismi dell'art. 389 C.P.P. — nella formale istruttoria, vaga ed indecifrabile restando la vera sostanza del tema decisorio ed i profili della colpa per vario titolo immaginati a carico del prevenuto.

- 71 -

L'esito delle "preliminari" indagini della Procura di Brescia, nulla avendo modificato il prosieguo istruttorio, hanno dimostrato che l'apposizione dei nomi "Ceruti" e "Zilletti" sulla reversale bancaria è frutto di un falso. L'originale del documento, esibito dall'istituto di credito svizzero, non reca - né per sua natura poteva recare - alcuna apposizione nominativa. L'esame della fotocopia sequestrata in possesso del Gelli doveva a chiunque rivelare "ictu oculi" che i due nomi sono stati scritti a macchina direttamente sulla fotocopia stessa e non potevano, di conseguenza, risultare sull'originale, che oltretutto era redatto con caratteri dattilografici vistosamente diversi.

In ordine a tale immutazione del documento, l'indagine dovrà necessariamente proseguire, onde accertarne non soltanto gli autori, già sufficientemente indicati dalle circostanze del ritrovamento, ma soprattutto la finalizzazione e l'effettivo utilizzo, nel che - trattandosi di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 C.P.) - è elemento costitutivo del reato.

Qui, tuttavia, può dirsi che l'accertata falsità, mentre toglie al documento ogni valore indiziante a carico dello Zilletti, offre in favore di costui un cospicuo elemento d'indole liberatoria, non potendosi seriamente immaginare partecipe di un criminoso mercimonio chi di questo predisponesse la falsa dimostrazione.

Ma molti altri sono gli argomenti che depongono per l'assoluta estraneità dello Zilletti agli illeciti contestati.

Dall'indagine rogatoria è emerso che il movimento di danaro tra i conti indicati nella contabile bancaria, uno del Gelli e l'altro del Ceruti, era ben più consistente, articolato e complesso di quello ipotizzato dagli inquirenti. È risultato, infatti, che il Gelli ha versato al Ceruti, in diverse e distinte circostanze di tempo, ingenti somme di danaro, (di gran lunga superiori agli 800 mila dollari) per cifre anche decimali, riferibili con ogni evidenza a pregressi rapporti,

- 72 -

del tutto incompatibili per entità e frequenza con l'immaginata attività corruttrice.

A riguardo della quale deve rilevarsi una sconcertante singolarità dell'originaria impostazione accusatoria.

Non risulta, invero, che alcuna comunicazione giudiziaria sia stata spedita né nei confronti del Gresti né nei confronti del Mucci, gli unici oggetti rivestiti della qualità di pubblico ufficiale pertinente alla consumazione dell'ipotizzata condotta criminosa: il rilascio del nulla-osta all'espatrio del Calvi. L'indizio di tale reato ha colpito quattro diversi soggetti (il Gelli, il Calvi, il Ceruti e lo Zilletti), tre dei quali certamente sforniti del necessario requisito soggettivo e l'altro, lo Zilletti appunto, certamente investito di funzione perfettamente estranea a quella che si è voluto immaginare compromessa.

Deve allora convenirsi che se fu certamente corretto non indiziare il Gresti ed il Mucci, altrettanto corretto sarebbe stato "leggere" tutta la vicenda nella sua obiettiva consistenza, senza estrarre dalle sentine di Castiglione Fibocchi né verità rivelate, né suggestive intuizioni.

Le concordi risultanze di specifica dimostrano che il Calvi ottenne l'auspicato nulla-osta non già in virtù di scandalosi mercimoni, bensì e soltanto — come si è detto — per la sua accoratissima protesta e per lo "stato d'assedio" cui aveva sottoposto i magistrati milanesi, assai restii ad accontentarlo. La prova sul punto non è soltanto nelle convincenti ed uniformi versioni degli interessati, ma nella deposizione dello stesso Procuratore Generale Marini, il cui saggio avviso fu risolutivo per restituire la vicenda alla sua giusta dimensione e soluzione.

- 73 -

Ad una decisione di giustizia, assunta dai magistrati competenti dopo severa riflessione e fuori da qualunque condizionamento il Calvi ha corrisposto, consolidando così la prognosi che il temporaneo espatrio non era strumentale ad alcun progetto di fuga, ma serviva a soddisfare precise esigenze del suo lavoro. Di qui l'ulteriore proroga del provvedimento, contenuta pur sempre in limiti di assoluta prudenza, perfettamente compatibili con le esigenze del processo.

Il tutto in un contesto di trasparente fisiologia di rapporti, che la foga inquisitoria ha ampiamente velato, accreditando a livello d'opinione l'immagine di intrighi, di compromissioni e di corrottele, che la verifica istruttoria ha radical-

I rapporti del prof. Zilletti con gli altri imputati sono stati filtrati a luce radente nel corso dell'attentissima ricerca probatoria, che si è proiettata, assai spesso senza ragione e certamente ben al di là dei rigidi confini segnati dalla norma dell'art. 41 bis C.P.P., nel passato dei protagonisti, coinvolgendone prossimi congiunti, amici e semplici conoscenti. Nulla di men che commendevole è emerso a carico dello Zilletti, allegato ad ingiusti quanto infamanti sospetti, che non sarebbe stato affatto difficile sconfiggere senza violare, con la dignità dell'uomo, il prestigio della delicatissima funzione da lui esercitata e la stessa sede dell'Organo di governo della Magistratura italiana.

Lo stesso correttissimo assetto dei rapporti intrattenuti dallo Zilletti con il Gresti sulla vicenda ed esauritisi nella richiesta di informative non soltanto lecite, ma perfettamente pertinenti alla naturale collocazione istituzionale della carica dal primo rivestita, l'inesistenza di un qualunque pur vago indizio circa rapporti tra lo Zilletti e il Calvi od il Gelli, in un ordinato, coerente, logico e rigoroso contesto valgono a

- 74 -

testo valutativo della serie probatoria, induce ad escludere la sussistenza di tutti i fatti-reato ascritti al giudicabile.

A tale conclusione il requirente perviene al termine di questa complessa fase dell'istruttoria, i cui approdi erano stati peraltro vividamente intuiti, sin dall'abbrivo della vicenda, dal Capo dello Stato, il quale, presiedendo il C.S.M. il 27 aprile 1981, aveva sottolineato come la "calunnia" di cui era vittima il prof. Zilletti, colpiva il C.S.M. come istituzione una seconda volta, dopo la barbara uccisione dell'insigne prof. Vittorio Bachelet, con effetti di forte destabilizzazione tanto più gravi in ragione della dedizione con la quale il prof. Zilletti, eletto all'unanimità V. Presidente del C.S.M., aveva ~~perseguito la~~ ~~opera~~ del suo predecessore, assumendo su di sé, in momenti tragici per l'ordine giudiziario, il peso di un'attività diretta a ridare a questo fiducia nella lotta al terrorismo e piena consapevolezza del proprio ruolo in una società democraticamente organizzata.

- 75 -

XI) Alcune particolari considerazioni merita la posizione del Calvi, del Gelli e del Ceruti. Quest'ultimo è chiamato in causa dalla stessa contabile dell'U.B.S. in data 14/10/1980, oggetto della falsificazione di cui si è detto. Senonchè, mentre nei confronti dello Zilletti l'indagine rogatoria si è conclusa con esiti ampiamente liberatori, per il Ceruti è emersa come si è detto una complessa serie di rapporti patrimoniali con il Gelli per importi di ingente consistenza.

Tale circostanza se da un lato conferma l'arbitrarietà dell'estrapolazione interpretativa che ha fondato il sospetto di un "pactum sceleris" onde favorire il rilascio del nulla osta richiesto dal Calvi, dall'altro suggerisce l'esigenza di un approfondimento istruttorio per verificare la reale natura del rapporto sottostante alle movimentazioni registrate dalla banca elvetica e, di riflesso l'attendibilità della versione giustificativa fornita dal Ceruti, sia le circostanze risultanti dalla deposizione di un teste, raccolta dalla Procura di Firenze, e di recente trasmessa a questo ufficio perchè connessa ai fatti in esame.

Qui, peraltro, attesi anche i limiti imposti dal rispetto della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, deve escludersi l'utilizzabilità del dato di prova per titolo diverso da quello declinato nella commissione rogatoria avanzata dalla Procura di Brescia. Talchè, con espressa riserva di ogni determinazione ed iniziativa all'esito dell'adeguata verifica istruttorio, si deve concludere sollecitando il proscioglimento anche del Ceruti dagli addebiti contestati con formula ampia.

- 76 -

Per il delitto di corruzione anche il Calvi, deve essere prosciolto.

Egli, da un lato, s'indusse a sollecitare o comunque ad accettare la protezione del Gelli per un positivo svolgimento della procedura; dall'altro il Gelli si è certamente adoperato con molti mezzi, niente affatto leciti, per indurre il Calvi nella "ragionevole" opinione che egli era davvero in grado di recitare un ruolo decisivo nella questione.

Il falso provvedimento a firma del Sostituto Mucci, il falso accreditamento di una somma ingente al prof. Zilletti, le lettere non firmate sulla vita interna della Procura di Milano che vorrebbero maliziosamente simulare dimestichezza (da nient'altro comprovata) tra il Procuratore Grèsti e lo stesso Gelli, la falsa domanda "dettata" dal Ceruti, dimostrano all'evidenza che il contesto valutativo nel quale l'episodio del passaporto va ricondotto è ben diverso da quello tracciato con l'imputazione.

E' trasparente cioè che la compromissione dei pubblici poteri in un piano di illeciti favoritismi per il rilascio del passaporto non fu impresa nè tentata nè tantomeno realizzata dal Gelli, il quale tuttavia, attraverso l'allegazione di influenze o di fatti inesistenti riuscì a sorprendere la buona fede del Calvi, inducendolo a sperare che per vie "oblique" fosse possibile ottenere ciò che fino allora gli era stato rifiutato.

Senonchè alcuni comportamenti del Gelli vanno rivalutati per diversi fatti e diverse qualificazioni giuridiche, attraverso adeguata modificazione della rubrica di reato (come da separata richiesta), mentre nei confronti del Calvi, relativamente alle ipotesi contestate per titolo ^{di interesse privato} deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione, non sussistendo la materialità del delitto contestato, ferma restando l'imputazione di cui al capo H, modificata come da separata richiesta.

- 77 -

XII) Per quanto attiene al delitto di estorsione aggravata addebitato al Gelli e all'Ortolani alla lettera p) della rubrica, si rileva che l'imputazione ha tratto origine dalle dichiarazioni rese dal Calvi ai magistrati di Milano la sera del 2 luglio 1981, mentre era ristretto nel carcere di Lodi.

Il Calvi in sostanza aveva esposto agli inquirenti che era stato costretto dall'Ortolani a concedere una apertura di credito di 21 milioni di dollari a favore del Banco Financiero di Montevideo, dandogli a credere che questa operazione poteva valere a far ridurre l'esposizione debitoria del P.S.I. verso il Banco Ambrosiano e nel contempo ad assicurargli l'assistenza di quella che lui chiamava "l'istituzione". Il Calvi aveva infine precisato che aveva tenuto inevitabile l'operazione, in conseguenza del fatto che lo Ortolani non aveva esitato a ricorrere a forti pressioni, a carattere anche intimidatorio, tanto che egli "aveva capito per certo che potevano, altrimenti, derivare seri danno al gruppo".

Innanzitutto al Consigliere istruttore di Roma in data 19.1.1982 il Calvi modificava sostanzialmente le predette dichiarazioni, adducendo che non le aveva rese "almeno in termini così categorici". Precisava che prima della verbalizzazione vi era stato un lungo colloquio tra lui e gli inquirenti e solo al termine di esso si era provveduto alla stesura del verbale sulla base di appunti presi da uno dei magistrati durante l'esame. Concludeva che "poiché era stanco e psichicamente depresso", non aveva prestato attenzione alla verbalizzazione. Comunque egli non si era indotto a cedere alle pressanti richieste dell'Ortolani per il timore di ricevere un ingiusto danno.

Si è già avuto occasione di rimarcare l'ambigua condotta processuale del Calvi, così come risulta anche in questa parte del-

- 78 -

le vicende processuali.

Tenuto altresì conto di altre emergenze processuali, peraltro ancora da chiarire, quale l'intervento dell'Avv. Pecorella per indurre il Calvi a richiedere ai magistrati di Milano di essere nuovamente interrogato, bisogna riconoscere, in correlazione alle rettifiche rese al Consigliere istruttore, che è venuta a mancare la prova della sussistenza del fatto posta a base dell'imputazione, in ordine alla quale pertanto dovrà concludersi con richiesta di proscioglimento perché il fatto non sussiste.

- 79 -

XIII) Omicidio di Carmine Pecorelli

Alle 20,40 del 20 marzo 1979, nella cittadina via Orazio, mentre si accingeva a partire a bordo della sua vettura, veniva ucciso a colpi di arma da fuoco il giornalista Carmine Pecorelli, direttore del periodico O.P..

Dalle preliminari indagini avviate con immediatezza da quest'ufficio emergeva che il Pecorelli, pochi istanti prima di essere ucciso, si trovava nella redazione del giornale in compagnia di alcuni collaboratori, i quali peraltro non avevano assistito alla sequenza omicidiaria.

Sulla scorta dell'esame necroscopico e di adeguata perizia dei luoghi era dato stabilire che l'arma usata nell'azione, era verosimilmente nuova e munita di silenziatore, ^{e che} erano stati esplosi quattro colpi attraverso il vetro dello sportello sinistro.

Vaghissimi i riferimenti circa i dati somatici dell'autore del fatto, indicato dall'unico testimone oculare come un individuo di circa 1,70-1,80 con indosso un impermeabile chiaro. Sulla scorta di quanto riferito dal predetto veniva tracciato a cura della P.G. un sommario "identikit".

Per far luce sull'efferato delitto è stata svolta un'imponente attività istruttoria, che ha preso abbrivio da perquisizioni e sequestri eseguite, nell'immediatezza del fatto, sia presso gli uffici che presso l'abitazione dell'ucciso. In particolare, sono stati acquisiti numerosi appunti e documenti inerenti all'attività giornalistica, nonché alcune agende fitte di annotazioni di contenuto non sempre chiaro e decifrabile.

Nell'impossibilità di arricchire la prova sull'esecutore materiale del reato, consumato in strada a quell'ora pressochè deserta, si

- 80 -

è tentato in ogni modo di ricostruire la personalità del Pecorelli per estrarne utili elementi di puntuale valutazione.

Purtroppo, ad onta del rigore e della minuziosità dell'istruttoria (mirata finanche su episodi di scarso o nessun rilievo nella vita dell'ucciso) deve convenirsi che il complesso quadro delle risultanze non ha offerto spunti o indicazioni per ulteriori proiezioni della ricerca probatoria.

La singolare personalità dell'ucciso rende possibili molte ipotesi, tutte certamente legate allo spregiudicato modo in cui egli intendeva e realizzava la sua attività giornalistica, ma nessuna diversa o più convincente delle altre.

L'ermetico linguaggio ricorrente negli articoli del Pecorelli, le allusioni e le "ammiccate" all'indirizzo di persone indicate con nomi deliberatamente alterati, sì da renderli riconoscibili soltanto nella stretta cerchia dei più diretti interessati, l'oggettiva indecifrabilità per il comune lettore di notizie evidentemente finalizzate a dimostrare la ricchezza e la qualità dell'informazione, senza che di questa si facesse altro uso che la minacciosa anticipazione, appartengono ad un tipo di giornalismo affatto particolare, spesso al bivio tra la rozza provocazione ed il cinico ricatto, quasi sempre lontano dai modelli di eticità pretesi dall'onesto professionismo.

L'O.P. finiva spesso per essere soltanto un emittente di ambigui segnali, che cessavano improvvisamente se lo scopo era raggiunto o divenivano più chiari ed insistiti se il destinatario mostrava di non avvedersene.

E, tuttavia, non può dirsi che la strada intrapresa abbia sottratto il Pecorelli a molti momenti di vera e propria indigenza economica se son veri i dati (non peraltro completamente sicuri) sulle sue disponibilità, spesso modeste, talvolta del tutto inesistenti,

- 81 -

talaltra ristorate da consistenti rimesse.

Al riguardo nessuna indagine è stata trascurata, prendendo, tra l'altro, l'avvio sia dal contenuto della documentazione sequestrata, sia dalle deposizioni rese dai più stretti collaboratori del Pecorelli e di altri. E' risultato che molte erogazioni da parte di esponenti politici sono state fatte a beneficio del Pecorelli. Per alcune di esse (anche perchè la morte del giornalista ha impedito di ottenere la versione del principale interessato alle varie vicende) non è stato possibile escludere l'esistenza di "condizionamenti" derivanti dalla spregiudicata attività dell'ucciso. Al riguardo, però, nel proseguio dell'istruttoria formale molti degli elementi acquisiti nel corso di quella sommaria (anche se l'esito appare molto problematico) potrebbero avere ulteriori sviluppi per dar consistenza alle ambiguità di alcuni rapporti, o - al contrario - condurre alla affermazione che difettano concludenti elementi di giudizio per ritenere che indicate erogazioni possano ravvisarsi profili di penale rilevanza.

L'indagine istruttoria è stata estesa pure sullo svolgimento di una cena avvenuta ai primi del 1979 al circolo "Famiglia piemontese", presenti il Pecorelli e altri commensali.

Anche questa indagine è stata ampia e approfondita, tanto che una parte dei risultati conseguiti, separati (al pari di quelli a cui si è fatto prima cenno) dagli atti relativi all'omicidio, meritano un ulteriore esame in sede di istruzione formale.

Peraltro, stante il riserbo istruttorio che va ancora mantenuto su questi risultati e per non cagionare ulteriori danni di natura puramente scandalistica a persone estranee alle vicende istruttorie (ci si riferisce alle illazioni, risultate probatoriamente insignificanti, relative agli argomenti che sarebbero stati trattati dai commensali del Pecorelli), è opportuno chiarire che i risultati stessi non riguardano assolutamente tali commensali.

Per cui non mette conto di soffermarsi sulla validità delle testimonianze acquisite agli atti, che inducono ad escludere che nel corso di quella cena il giornalista abbia parlato ai invitati, con alcuno dei quali non aveva alcuna dimestichezza e confidenza, di argomenti scottanti e delicati, o comunque concernenti personalità politiche

- 82 -

per asserite possibilità di attaccarle o meno sul periodico da lui diretto.

Neppure mette conto di spendere molte parole sulla validità probatoria della discordante versione dei fatti resa sul punto dall'on. Franco Evangelisti, il quale avrebbe appreso che nel corso di quella cena il Pecorelli aveva assicurato di essere intenzionato a desistere dal proponimento di un attacco giornalistico (consistente, in definitiva, nella riedizione di notizie già pubblicate molto tempo prima da "O.P."). Anche perchè il racconto del parlamentare, frammentato in più sedute testimoniali, può essere il frutto di inesattezze imputabili al tempo decorso dai fatti e alla sovrapposizione di ricordi, il che potrebbe fornire una valida spiegazione del contrasto esistente con le negazioni dei commensali esaminati dal magistrato.

Non può, invero, non offrire motivi di perplessità la considerazione che l'on. Evangelisti intratteneva da tempo rapporti diretti col Pecorelli, sicchè non è plausibile, sul piano logico, ritenere che il giornalista avesse bisogno di "mediazioni" per contattare il parlamentare, nè che questi avesse necessità dell'intervento di terzi per allmentare un dialogo che non risulta si sia mai interrotto, tanto è vero che alcuni giorni dopo la descritta cena, l'Evangelisti, secondo le sue stesse dichiarazioni, nel contesto dei pregressi rapporti intrattenuti direttamente col giornalista, ricevette quest'ultimo e gli fece erogare lire 30 milioni per coprire debiti contratti con la tipografia che stampava il giornale.

Si deve quindi concludere, al di fuori delle ulteriori indagini ancora da svolgere nel senso suenunciato, che le risultanze probatorie acquisite, nel contesto delle argomentazioni suesposte, non offrono elementi di rilevanza nel processo in esame, perchè l'episodio della cena, comunque, non è ricollegabile con le indagini dirette alla identificazione degli autori dell'omicidio, nè tantomeno alle vicende della Loggia P2, a differenza di quanto fra poco si dirà in relazione ai rapporti intercorsi tra il giornalista e il Gelli.

E' piuttosto necessario accennare ad alcune linee istruttorie che sono state privilegiate come quelle che potevano sembrare le più ricche di suggerimenti probatori.

Nei limiti consentiti dalla legge processuale, si è cercato an-

- 83 -

che di verificare la fondatezza di notizie anonime, quali quelle a firma di un sedicente "coordinamento democratico Guardia di Finanza di Roma", sigla peraltro già nota, avendo sottoscritto altri anonimi relativi allo stesso Pecorelli ed all'ex Comandante Generale della G. di F. Raffaele Giudice. Ma l'accusa rivolta ad un gruppo di persone legate al Giudice di essere i mandanti dell'omicidio eseguito materialmente da "killers" della mafia, è rimasta completamente indimostrata.

L'indagine istruttoria ha anche interessato il "rapimento" di Arturo Arcaini (figlio di Giuseppe Arcaini, presidente dell'Italcasse) costretto da ignoti a scrivere sotto dettatura lettere di incerto contenuto (l'Arcaini dichiarerà al P.M. di non sapere ricostruire il contenuto stesso) e probabilmente ammissive di irregolari rapporti tra l'Arcaini senior ed uomini politici e della finanza italiana. E' certo che la prima di queste lettere (che sembra siano state in totale sei) apparve sull'ultimo numero di "O.P.", che il Pecorelli ne era venuto in possesso per misteriosi canali e che attendeva di entrare in possesso delle altre.

Vi sono testi che hanno fatto riferimento verosimilmente ai documenti stessi e ricordano in proposito il timore del giornalista di essere ucciso (in una strana alternativa: cioè sia nell'ipotesi che li pubblicasse sia in quella che omettesse di farlo; cfr. La Bruna, Falde). Sono stati richiamati gli atti del procedimento pendente a Milano per il sequestro dell'Arcaini, ma nessun elemento di prova suscettibile di illuminare l'istruzione è stato raccolto, su questo episodio che appare indubbiamente il più conturbante.

Si è indagato sui collegamenti, peraltro apparsi evidenti, tra il Pecorelli, il suo organo di stampa (agenzia, rivista) e il Servizio informazioni difesa.

Il defunto giornalista era in possesso di un incartamento contenente una indagine riservatissima (all'inizio di incerta provenienza, ma nel prosieguo dell'istruttoria risultato formato dal SID, presso i cui uffici peraltro non è stato rinvenuto nè l'originale nè la copia): incartamento noto ormai a tutti come fascicolo M.FO.Biali.

Sulle modalità con le quali questi documenti e altri riguardano

- 84 -

ti remote attività del Gelli siano pervenuti al giornalista, è in corso ancora l'indagine del Giudice Istruttore.

Gli accertamenti esperiti in proposito e per i quali vennero spedite comunicazioni giudiziarie al Gelli e al Viezzer in veste di indiziati, non hanno però ulteriormente convalidato l'ipotesi che il giornalista fosse diventato, da strumento di chi voleva rendere pubblici, per il suo tramite, notizie provenienti dal "Servizio sicurezza difesa", una fonte indipendente e pericolosa di propalazioni e autonomi interessi. Con la conseguenza di poter dimostrare l'interesse omicidiario di chi aveva favorito la fuga di notizie a beneficio del pubblicista, di cui avrebbe perso, poi, il controllo.

E' innegabile che in una serie di articoli, spesso non completamente comprensibili, il Pecorelli per certo nel passato iscritto alla P2, avesse iniziato nei confronti del Gelli, già suo sovventore, una pericolosa e non documentata e veritiera, campagna giornalistica, divulgandone il passato di collaborazionista con i tedeschi ed i fascisti della Repubblica sociale, e nello stesso tempo "doppio-giochista" tanto da ricevere un attestato di benemerenza da un esponente politico di una città toscana per un presunto contributo fornito alla lotta partigiana.

E' verosimile che ciò abbia assai preoccupato il Gelli, il quale cercò sicuramente di avere contatti con il Pecorelli (cfr. gli appuntamenti annotati sull'agenda del giornalista), ma altro non è stato possibile accertare in una situazione processuale che, ad oltre tre anni dal fatto, non consente l'espletamento di altre utili indagini.

Pertanto va chiesta declaratoria di non doversi procedere in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli per essere rimasti ignoti gli autori del reato, mentre con separato provvedimento dovrà essere dichiarata la improvvisabilità dell'azione penale, ai sensi art. 74 C. P.P., nei confronti del Viezzer e del Gelli in ordine all'omicidio stesso.

- 85 -

XIV)

ATTI RELATIVI AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI TRE MILIONI E MEZZO DI DOLLARI SU UN CONTO DENOMINATO PROTEZIONE E ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO TRA LA "TRADINVEST BANK" DI NASSAU E IL BANCO AMBROSIANO ANDINO.

Nel corso della nota perquisizione presso gli uffici del Gelli a Castiglion Fibocchi era sequestrato un documento dattiloscritto del seguente tenore:

"UBS" (leggere Unione Banche Svizzere) "Lugano c/c 633369 "Protezione" Numero corrispondente all'On.le Claudio Martelli per conto di Bettino Craxi, presso il quale in data 28/10/1980 è stato accreditato dal dr. Roberto Calvi per la sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal dr. Fiorini la somma di dollari 3.500.000. Alla firma dell'atto che avverrà il 21/11/1980 e sarà fatto tra il dr. C.R. e D.D.L. sarà versato un altro importo di dollari 3.500.000.

La Procura della Repubblica di Milano svolgerà le indagini del caso che sintetizzava in una nota del 13/7/1981 (diretta alla Suprema Corte di Cassazione, investita della risoluzione del conflitto), nei seguenti termini.

E così, all'interno di una busta intitolata "Calvi Roberto - vertenza con Banca d'Italia", oltre alla documentazione che ha dato origine al procedimento penale n. 666/81 C pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Brescia (oggi innanzi al G.I. di tale città), furono trovati degli appunti dattiloscritti riguardanti, in generale, rapporti tra l'ENI e il Presidente del Gruppo Banco Ambrosiano, Calvi Roberto.

Questi appunti hanno dato luogo al procedimento n. 2165/81C (oggi n. 3941/81A), pendente innanzi a questa Procura della Repubblica.

- 86 -

I fatti oggetto di tale procedimento sono rappresentati dal contenuto e dal significato che ragionevolmente si ritiene di potere attribuire agli appunti in esame.

In uno di essi figura una specie di accordo tra il dr. Leonardo Di Donna, attuale vice presidente dell'ENI, e il Calvi nella veste di dirigente massimo del Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi, anche della Società ULTRAFIN, della regione di Alberta in Canada, facente parte del Gruppo.

Con tale accordo il Di Donna avrebbe dato incarico in data 23 maggio 1980 al Calvi di intrattenere rapporti per conto dell'ENI con le Autorità locali della regione di Alberta al fine di sviluppare e promuovere i rapporti economici nel settore interessanti l'attività dell'Ente con le strutture del luogo.

In un secondo appunto si afferma che per la sigla dell'accordo concluso per conto dell'ENI dal dr. Fiorini (direttore amministrativo di tale Ente) il Calvi ha versato sul conto n. 633369, indicato col nome di fantasia "Protezione" presso l'U.B.S. di Lugano, la somma di lire 3.500.000 di dollari U.S.A.. Il conto sarebbe intestato all'on. Martelli Claudio e alla conclusione finale del contratto, che, secondo l'appunto, sarebbe dovuta intervenire in data 20/11/80 tra il Di Donna e il Calvi, quest'ultimo avrebbe versato sul medesimo conto un ulteriore importo di lire 3.500.000 dollari.

E' ben vero che questi appunti non sono sottoscritti da chicchessia ma è pur vero che, innanzitutto l'originale della lettera di intenti tra il Di Donna e il Calvi, sia pure in forma diversa ma con contenuto sostanzialmente identico, è stata rinvenuta presso l'ENI ed esibita nel corso della perquisizione operata da questo Ufficio. E ciò, quindi, depone già per un indizio in ordine alla attendibilità del materiale rinvenuto e sequestrato.

D'altra parte proprio perchè risulta essere stata custodita dal Gelli con particolari cautele e proprio perchè era stata autonomamente rinvenuta dall'Autorità Giudiziaria nel contesto delle indagini aventi un diverso oggetto, la documentazione in questione non poteva essere trattata alla stregua di un "anonimo" qualsiasi ai sensi degli artt. 8 e 141 C.P.P. e su di lei imponevano doverose indagini di Polizia Giudiziaria.

Inoltre, in altra busta, anch'essa custodita con particolari cure e sigillata dal Gelli, intitolata all'esterno "on. Claudio Martelli", veniva rinvenuto un appunto, apparentemente proveniente dalla Camera dei Deputati, contenente l'indicazione di quello stesso numero di conto corrente estero denominato "Protezione", di cui si è precedentemente parlato. Anche tale ulteriore elemento si poneva come apprezzabile indizio di attendibilità.

Infine, la rogatoria elvetica, opportunamente disposta ha evidenziato attraverso l'opposizione della Banca svizzera l'effettiva esistenza di una relazione bancaria con quel numero presso l'U.B.S. di Lugano, anche se si ignorano, allo stato, l'intestatario e la movimentazione perchè la rogatoria non si è ancora conclusa.

Le indagini sino a questo momento compiute non hanno accertato esatta corrispondenza di dati, ma hanno messo in luce, comunque, e nel periodo "incriminato" (ottobre-novembre 1980) è effettivamente intervenuto un contratto che, lato sensu, interessa l'ENI e il Gruppo Banco Ambrosiano. Si tratta, in particolare, di un contratto di finanziamento tra la "Tradinvesta Bank" di Nassau (apparentemente al 100% dell'ENI) e in Banco Ambrosiano Andino del Perù, secondo il quale la prima presta al secondo 50 milioni di dollari a un certo tasso, da restituirsi in 5 anni.

- 88 -

Ponendo in collegamento tutti questi elementi, si può ragionevolmente supporre, allo stato, che per la conclusione di siffatto accordo sia intervenuto, personalmente o per interposta persona, l'on. Martelli per determinare o influenzare la sua conclusione e che per questa mediazione sia stato versato il compeso sopra ricordato su banca svizzera.

Ciò significa, parallelamente, che il versamento di siffatta tangente intanto può giustificarsi in quanto l'accordo fosse particolarmente vantaggioso per il Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi meno vantaggioso certamente del normale per l'ENI.

Si può, pertanto, ipotizzare, sub specie juris, che il danaro oggetto di prestito non avrebbe dovuto essere corrisposto, per lo meno a quelle condizioni, il che da luogo alla configurabilità di una "distrazione" di somme, quanto meno parziale, a profitto altrui, con tor-naconto personale per i funzionari ENI interessati alla vicenda.

Possono essere astrattamente configurate, quindi, le ipotesi di peculato, di corruzione, ovvero, quanto meno di interesse privato in atti di ufficio, che sono contenute nelle comunicazioni giudiziarie spedite da questa Procura.

E' ben vero che formalmente il danaro appartiene alla Tradinvest Bank, soggetto giuridico estero, ma è pur vero che essa è posseduta interamente dall'ENI e se ne serve per le sue operazioni e per i suoi pagamenti esteri, sicchè si può ben sostenere che in lato concetto di "appartenenza" la somma rientri nella spettanza finale dell'Ente pubblico italiano.

Questo Ufficio non è ancora in grado di formulare precise imputazioni, ma appare comunque indiscutibile che nei fatti oggetto di indagine è ravvisabile un chiaro reato di costituzione ille-

- 89 -

cita di disponibilità valutarie all'estero, per il quale se non può essere utilizzata la rogatoria elvetica per il divieto emergente dal trattato internazionale di assistenza stipulato anche con tale paese, possono essere utilizzati tuttavia, tutti gli ulteriori e diversi elementi di prova che potranno emergere dall'istruttoria in sviluppo."

In data 8 luglio 1981 la difesa del Martelli depositava presso gli Uffici della predetta Procura un documento rilasciato dalla direzione della Unione Banche Svizzere, diretto all'interessato nel quale si concludeva:

"Nell'ambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a non oltre gli ultimi 15 anni possiamo invece confermare a Lei che presso la nostra Banca non fu mai aperto, nè risulta quindi aperto alcun conto da Lei o sul quale Lei abbia una qualsiasi disponibilità. E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno (e d'altronde neppure dopo questa data).

Con rispettosa stima."

Con nota 941/81A datata 10/7/81 del Procuratore della Repubblica di Milano, indirizzata al Presidente della Camera dei ricorsi penali presso la Corte d'Appello di Lugano e al giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina si richiedeva di invitare il responsabile del suddetto istituto di credito a confermare il contenuto della risposta fornita privatamente all'On. Martelli.

Successivamente alla risoluzione del conflitto di competenza e prima che l'autorità giudiziaria svizzera desse evasione della succitata richiesta, la difesa del Martelli depositava al Consigliere istruttore di Roma due istanze, entrambe datate 7 dicembre 1981.

Con una di esse si eccepiva la nullità degli atti compiuti nei

- 90 -

confronti del giudicabile, prima della comunicazione giudiziaria ai sensi dell'art. 304 C.P.P. deducendo:

"Risulta infatti per certo - vuoi dagli atti che hanno potuto formare oggetto di consultazione presso la Cancelleria della Corte Suprema durante la procedura di conflitto vuoi da pubblicazioni della stampa - che vari atti di istruzione sono stati compiuti, direttamente ed univocamente concernenti la persona dell'On. Caludio Martelli, prima della spedizione della comunicazione giudiziaria nei suoi confronti.

Tra questi atti figura in particolare, con sicurezza, una richiesta di informative rivolta dalla Procura della Repubblica in Milano al ~~Giudice svizzero per conoscere l'appartenenza del conto "Protezione"~~ che si assume esistente presso l'U.B.S. di Lugano e che la comunicazione asserisce essere di pertinenza dell'on. Martelli, nonchè la documentazione relativa di detto conto.

Tale richiesta (rogatoria o altro atto che sia) - come ogni altro atto compiuto con riferimento all'on. Martelli - è manifestamente viziata di nullità; e si richiede pertanto alla S.V. Ill.ma, investita oggi dell'intero procedimento, di voler provvedere alla relativa formale dichiarazione di nullità a tutti gli effetti di legge."

Questo Ufficio del P.M. con atto del 4 gennaio 1982 diretto al Consigliere istruttore rilevava preliminarmente che il Di Donna, il Fiorini e il Calvi avevano ricevuto in data 14 aprile 1981 la prescritta comunicazione giudiziaria mentre sotto la stessa data analogo atto non era stato inviato al Martelli, anche se chiaramente identificabile sulla scorta del già richiamato documento sequestrato presso il Gelli.

La comunicazione giudiziaria era stata inviata al Martelli il 1° giugno 1981 dopo che il magistrato elvetico aveva provveduto a disporre il sequestro della documentazione bancaria con provvedimento del 7 maggio 1981.

- 91 -

Questo Ufficio si riservava di esprimere il proprio parere sulla eccezione di nullità, che se accolta dal Giudicante avrebbe dovuto comportare, con notevole nocumento non solo alla speditezza del procedimento, una richiesta alla autorità giudiziaria straniera di rinnovare gli atti già compiuti, sebbene fosse pendente un ricorso di fronte alla competente autorità Ticinese proposto dalla Unione Banche Svizzere il 15/5/1981, antecedentemente cioè alla spedizione della comunicazione giudiziaria all'On.le Martelli.

La riserva espressa era dettata da motivi di opportunità, in quanto, nella ipotesi in cui fosse realmente risultata la estraneità dell'inquisito nella apertura del conto denominato "Protezione", veniva nei suoi confronti a cadere ogni interesse alla nullità degli atti sotto il riflesso che il diritto alla difesa non era stato in concreto conculcato.

Con altra istanza si chiedeva che fosse dichiarata la improponibilità dell'azione penale deducendo:

"Nessun conto era stato aperto presso la citata Banca Svizzera al nome del Martelli. Questi non era mai intervenuto presso il Dr. Di Donna per qualsivoglia contratto dell'ENI o di società dallo stesso controllate. Neppure è stato al corrente del contratto di finanziamento con società del gruppo Ambrosiano, né aveva mai ricevuto erogazioni per sé o per terzi in relazione a contratti del genere."

Anche il Di Donna e il Fiorini ottenevano una dichiarazione liberatoria dalla Unione Banche Svizzere.

Con nota del 12 Marzo c.a. l'autorità giudiziaria elvetica, evadendo parzialmente la commissione rogatoria inoltrata dalla Procura della Repubblica di Milano, confermava a questa autorità giudiziaria la totale estraneità del Martelli, del Di Donna e del Fiorini per quanto attiene al conto "Protezione" n. 633369.

Queste essendo le risultanza processuali, rileva il requirente che può essere, allo stato degli atti, accolta la richiesta di archivia-

zione nei confronti dell'On.le Martelli, mentre deve ancora rimanere sub - iudice la posizione del Di Donna e del Fiorini, in quanto gli elementi indiziati a loro carico non sono basati soltanto sullo appunto sequestrato al Gelli, ma su altre emergenze quali quelle espresse nella riportata relazione dei Giudici di Milano che sono attualmente oggetto di indagini istruttorie in sede formale, anche sulla base di richieste a suo tempo inoltrate da questo P.M..

Manca in verità ogni valido elemento da cui possa desumersi una partecipazione dell'On.le Martelli alla stipulazione del contratto di finanziamento intervenuto tra l'ENI e il Banco Ambrosiano, né appare probabile che tale elemento possa affiorare nel corso della espletata istruttoria. Comunque, l'esistenza di un decreto di archiviazione non può essere un ostacolo al promovimento dell'azione penale, qualora dovessero emergere condotte illecite nella stipulazione del citato contratto addebitabili all'On.le Martelli. A carico di lui resta soltanto l'appunto del Gelli, che nel suo contenuto per quanto appartiene al nominativo Martelli non ha trovato alcuna conferma a seguito delle indagini condotte dalle Autorità Giudiziarie Elvetiche. Si è già detto quale affidamento possano seriamente fornire gli iscritti di così conturbante personaggio quale è il Gelli, né è dato sapere da quale fonte degna di fede egli abbia attinto le notizie riportate sul richiamato dattiloscritto.

Neppure si può seriamente supporre che l'On.le Martelli, ammesso che abbia partecipato alla commissione di fatti criminosi, si sia presa la briga di inviare proprio al Gelli un appunto su carta intestata della Camera dei Deputati contenente il numero di un conto corrente illecitamente aperto su Banca estera.

Torna utile aggiungere, per rimarcare ancora una volta la "versatilità" del Gelli nella creazione, per le sue oscure mene, di documentazione falsa, che dalla compiuta istruttoria non è risultato autentico neppure quel documento datato 23 Maggio 1980, a cui fa riferimento la già

trascritta relazione diretta alla Corte di Cassazione della Procura della Repubblica di Milano, nella parte in cui si legge: "I fatti oggetto di tale procedimento (cioè di quello riguardante la stipula del contratto de quo)" sono rappresentate dal contenuto e dal significato che ragionevolmente si ritiene di poter attribuire agli appunti in esame. In uno di essi "(vale a dire il documento di cui sopra)" figura una specie di accordo tra il Dr. Leonardo Di Donna, attuale V. Presidente dell'Eni e il Calvi nella veste di dirigente massimo del Gruppo Banco Ambrosiano e quindi anche della società Ultrafin, della regione di Alberta in Canada".

A prescindere dal rilievo che la Ultrafin non è stata mai operativa in Canada tanto da non avere neppure gli uffici, la evidenza del falso si rileva dal fatto che l'originale è di contenuto diverso ed è stato esibito ai magistrati di Milano.

Sulla scorta di queste risultanze appare di giustizia non mantenere ancora pendente, in una parte dell'istruttoria la cui definizione non si appalesa di breve durata, neppure l'ombra del sospetto su un cittadino, parlamentare o meno che sia, al quale non si può sic et simpliciter far carico di fatti non provati, sulla base di atti che non lo riguardano e per di più riferiti in dattiloscritti trovati in possesso di un "recidivante falsario".

xv)

- 94 -

ATTI RELATIVI AVENTI AD OGGETTO UN ACCORDO FINANZIARIO TRA L'ON.
FLAMINIO PICCOLI E IL GRUPPO RIZZOLI.

Ferma restando la necessità di approfondire le indagini per accertare come il Gelli sia venuto in possesso del documento contenente il predetto accordo, è appena il caso di rilevare che il fatto non assume alcuna rilevanza di natura penale, essendosi trattato di definire la situazione di dare avere tra due diversi gruppi editoriali. Si deve pertanto richiedere al Giudice Istruttore decreto di archiviazione.

XVI) ATTI RELATIVI AD INTERESSAMENTO DI UGO ZILLETTI IN UN PROCEDIMENTO IN ISTRUZIONE FORMALE PRESSO IL GIUDICE ISTRUTTORE DI ROMA A CARICO DI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ITALCASSE.

Malgrado le circostanze, il fatto non sono ravvisabili estremi di reato, neppure nella ipotesi di interesse privato in atti di ufficio. Trattasi di un appunto, sequestrato dal Giudice di Brescia presso l'ufficio del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, con il quale un Membro della Segreteria comunicava al Prof. Zilletti la inopportunità che persona imputata nel predetto processo avesse ommesso di ottemperare una convocazione disposta dal Giudice Istruttore dr. Alibrandi.

XVII) Le richieste del P.M. in ordine agli altri fatti non trattati in questa requisitoria potranno essere formulate soltanto in seguito al compimento di ulteriore attività da parte del Giudice Istruttore.

- 95 -

XVIII) Il discorso tocca, ora, le vicende nell'ambito processuale della c.d. Loggia Propaganda 2, nella forma anomala creatasi dopo "la sospensione dei lavori" disposta nell'anno 1976.

Su queste vicende il giudizio del magistrato penale deve, rinunciando a qualunque scorciatoia sillogistica, esprimersi con puntuale osservanza delle regole che presidiano la valutazione dei fatti e delle prove. Talchè sia possibile, come autorevolmente sottolineato nella relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, massimo organo dell'Ufficio del P.M. nel distretto, che "in un'equilibrata valutazione tecnico giuridica dei riflessi penalistici della adesione alla predetta loggia, ... chi è innocente venga riconosciuto come tale, mentre chi è colpevole ne paghi il prezzo dovuto rifiutarsi l'ingiustificata equazione P2 = associazione per delinquere".

Certamente, non è compito del magistrato penale esaminare argomenti e ragioni che, pur periferici al processo, ne sono strutturalmente estranei e tali devono restare nel rispetto della specificità e del primato della funzione giudiziaria.

Tuttavia le infinite distorsioni polemiche sugli autentici contenuti dell'indagine istruttoria e l'attesa artificiosamente creata sui suoi possibili approdi impongono di ribadire che la tendenza ad affastellare in aprioristici e stentorei giudizi di riprovazione e di condanna quanti hanno avuto la disavventura di finire, a torto o a ragione, nelle liste del Gelli, non può trovare ospitalità nel processo penale.

Nè alcuna pregiudizialità può avere ingresso in questa sede per le disperse iniziative di pretori di alcuni mandamenti, evidentemente disinformati, a differenza del Pretore di Roma, del contenuto della sentenza della Suprema Corte circa la necessità di un "simultaneus processus", con attribuzione della competenza all'Autorità giudiziaria di Roma.

- 96 -

Al riguardo va osservato che il Pretore di Roma, ravvisando la sussistenza di una ipotesi penalmente sanzionabile a' sensi art. 17 T.U. Leggi di P.S. nei casi previsti dall'art. 212 stesso testo, ha trasmesso una nota a questa Procura, che è stata rinviata per connessione all'attuale processo.

Prima di portare la disamina su più pregnanti questioni che investono il caso, sotto i riflessi penali, è opinione del requirente che, anche prima della Legge 25 gennaio 1982 n. 17, le sanzioni per i casi previsti dal richiamato art. 212 non sono di natura penale.

Non può quindi parlarsi di "norma in bianco" e di conseguenza non può farsi ricorso all'art. 17 del testo unico.

Le sanzioni punitive previste da tale articolo riguardante come pene criminali e le sanzioni punitive amministrative, pur avendo la stessa natura afflittiva hanno una diversa funzione; le prime, in ossequio all'art. 1 C.P., sanciscono la punizione per un fatto espressamente preveduto come reato dalla legge, le altre tendono a tutelare il corretto svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione.

Invero è stato autorevolmente notato (v. A. Tesaurò - Le sanzioni amministrative punitive - Napoli 1925 pag. 107 e seg.) che fra le varie sanzioni amministrative hanno particolare importanza quelle punitive che si possono definire "mezzi di natura afflittiva", le quali si differenziano dalle pene criminali perchè queste sanzionano disposizioni di legge nelle quali sono designate obiettivamente le sanzioni vietate.

Peraltro lo stesso testo unico contiene più di una norma che prevede un provvedimento di carattere amministrativo, con implicita esclusione di sanzioni di diritto penale. Senza prolungarsi nella elencazione di tali norme, torna utile rilevare che il citato art. 212 si differenzia dal precedente articolo 209, in quanto men-

- 97 -

tre questo prevede espressamente sanzioni di natura penale, l'altro per determinate condotte prevede la drastica misura della risoluzione punitiva d'impiego, mentre per le condotte previste nel terzo comma prevede soltanto la sanzione amministrativa di sospensione dello stipendio ai funzionari, impiegati, agenti civili e militari etc. che, qualora ne siano specificatamente richiesti, non ottemperino all'obbligo di dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti o istituti di qualsiasi specie.

E conclude: "Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti".

La interpretazione soggettiva dell'art. 212 deve essere basata sui principi che regolano i rapporti tra il diritto penale e gli altri ordinamenti, che, nel caso di specie, sono quelli attinenti al diritto amministrativo.

Peraltro a non diverse conclusioni perviene il Consiglio di Stato nel parere espresso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, laddove si legge: "... è certo che non esiste nella legislatura vigente una norma penale che preveda e punisca un reato ipotizzabile come associazione segreta: penalmente perseguibili sono soltanto le associazioni che si propongono fini vietati ai singoli dalla legge penale, mentre per le associazioni segrete vale la massima: nullum crimen, nulla pena sine lege".

In più punti poi dell'elaborato del Consiglio di Stato è confermata la conclusione cui ritiene dover pervenire il requirente.

Si leggono, infatti, le seguenti osservazioni: "Vero è che la sanzione della destituzione non ha natura penale....." "...l'art. 212 prevede sanzioni disciplinari....." "...Nell'art. 212 la qualità di semplice socio costituisce illecito disciplinare".

- 98 -

A questa conclusione, del resto, era pervenuta con puntuale intuizione, la stessa magistratura milanese, che per prima era entrata in possesso degli elenchi dei presunti iscritti alla P2.

L'inoltro di tali elenchi all'autorità di governo, infatti, non poteva non muovere dal giustificato presupposto che si trattasse non già della anagrafe di una conserteria criminale (eventualità nella quale l'inoltro avrebbe assai probabilmente identificato il reato di violazione di segreto di ufficio denunciato da tal Franco Naccari e da altri), bensì di un dato irrilevante ai fini dell'istruttoria penale, comunque suscettibile di apprezzamento politico nel quadro della salvaguardia di importanti interessi istituzionali.

Non è da trascurarsi, in tal senso, il fatto che, come si legge nella relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sindona, il Giudice Istruttore di Milano aveva informato il Presidente del Consiglio dei Ministri che non ci erano impedimenti di ordine giuridico alla pubblicazione dei documenti che erano stati inviati. Nè può omettersi dal rilevare che, se fossero esistiti questi impedimenti, alla citata Commissione Parlamentare, di cui fanno parte anche giuristi di notevole levatura, non sarebbe certamente sfuggito il fatto che con la pubblicazione sarebbe stato violato un preciso precetto penale.

Da un punto di vista squisitamente penalistico deve ribadirsi che, almeno fino all'entrata in vigore delle recenti norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, con le quali è stato espressamente disposto lo scioglimento della organizzazione denominata "Loggia P2", una associazione segreta costituiva, solo perchè tale, un fenomeno indifferente per l'ordinamento.

La norma dell'art. 18 cpv. della Costituzione, infatti, pur di contenuto chiaramente precettivo, era rimasta sprovvista di corredo sanzionatorio e restava incerta, per l'intrinseca problematicità

- 99 -

tà della nozione di segretezza, quale fosse la giusta rima distintiva tra l'associazionismo clandestino e le norme associative non solo consentite, ma protette dalla prima parte della stessa norma costituzionale.

Diversa, ovviamente, la situazione oggi, alla stregua di un dettato normativo (di cui fra breve si parlerà) che, con sostanziale originalità, si è dato carico - come detto nella relazione che accompagna il d.d.l. 1523/S - di eliminare disarmonie applicative, attuando il precetto costituzionale "in una prospettiva di certezza del diritto e di pieno rispetto dei principi democratici.....", senza ".... che ne risultasse comunque vulnerato il principio della libertà associativa".

Ma altrettanto ovviamente, il discorso sulla rilevanza penalistica della P2 in questa sede va condotto, con riferimento al quadro sistematico previgente, rifiutando estensione interpretative oltre tutto incompatibili con il carattere di "eccezione" che il divieto contenuto nell'art. 18 Cost. ha rispetto alla generale regola di libertà sancita nella norma medesima.

Tutte le suesposte considerazioni finiscono col trovare un valido sostegno dalla entrata in vigore della Legge 25.1.1982 n. 17, con la quale, come è detto nella succitata relazione al disegno di legge, si sono volute adeguare norme di leggi ordinarie al dettato costituzionale contenuto nell'art. 18 Cost..

Lo spunto è stato dato dal Comitato amministrativo di inchiesta, il quale dopo essere giunto alla conclusione che l'art. 212 non doveva ritenersi abrogato, aggiungeva che si sarebbero dovuti applicare i procedimenti disciplinari propri delle normative di stato giuridico delle diverse categorie di dipendenti. (Sopravvenute dopo la promulgazione del testo unico delle leggi di P.S.).

Tralasciando le perplessità che può destare la suesposta argomentazione del Comitato (una volta che ha ritenuto in vigore l'ar-

— 100 —

articolo 212), la nuova normativa, valutando anche profili di incostituzionalità degli artt. 209 e 212, ha disposto l'abrogazione di essi, aggiungendo, però, (v. art. 6 della legge) che le disposizioni dell'art. 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino aver aderito alla P2. In tal caso le sanzioni devono essere commisurate al grado di corresponsabilità, etc. E conclude "Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari".

Le disposizioni da applicarsi in base all'art. 212 sono soltanto di natura disciplinare, l'organo competente per l'accertamento delle responsabilità disciplinari è stabilito da ~~norme di natura amministrativa~~. In ogni caso, essendo abrogato l'art. 212 non è più a parlarsi dell'applicazione delle sanzioni previste per le norme in bianco dall'art. 17 del citato testo unico.

La disamina del problema, sotto il profilo penalistico, non può ritenersi esaurita con le suesposte considerazioni.

Su diversi piani di giudizio e valutazioni, in conformità ai livelli etici di un determinato costume, è forse consentito estrarre da un dato solo in apparenza oggettivo (si vedrà di poi perchè) argomento o ragione di critica, di biasimo e di sanzione.

Il magistrato penale, per contro, deve informare la propria ricerca a ben diversi e meno flessibili criteri e, primo fra questi, al principio di responsabilità personale, enunciato nell'art. 27 della Costituzione.

E nessuna disinvoltura interpretativa può indurre a dimenticare che il limpido significato di questa norma - come ricordato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 107/1957 - "... è confermato, in modo da evitare ogni possibilità di dubbio, dai lavori preparatori, nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico scopo della disposizione, quello di vietare tutte

- 101 -

quelle forme di repressione che avevano avuto recenti esempi di triste esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o gruppi di persone estranee al reato ma diverse dal colpevole".

In ossequio a tale fondamentale principio di civiltà giuridica, neppure l'appartenenza ad associazioni poi riconosciute terroristiche, ha indotto la criminalizzazione della mera adesione, fuori da uno specifico quadro di consapevole partecipazione al progetto eversivo o alle attività criminali del gruppo.

La premessa induce dirette e rilevanti conseguenze: il profilo di responsabilità penale a carico di quanti hanno effettivamente aderito alla Loggia P2 va verificato, fuori da qualunque indiscriminata generalizzazione, alla stregua degli ordinari criteri che disciplinano il concorso di persone nel reato (nel caso di specie dei reati ascritti formalmente al Gelli e ad altri), senza ovviamente pretermettere un rigoroso accertamento per distinguere ciò che è il risultato del sinergico apporto di distinte condotte tese ad un risultato comune, da ciò che è il frutto delle oscure e non condivise iniziative del Gelli e di altri con lui.

In tale corretta proiezione valutativa si pone dunque il problema di stabilire se le illiceità dei fini della Loggia P2 nella forma patologica creata dal Gelli a partire dal 1976 fosse e in che misura conosciuta dagli associati, allo stato degli atti inseriti nel processo solo in qualità di testimoni.

A questo punto prima di trarre le logiche conclusioni dettate da ciò che si è testè premesso e tralasciando, per non uscire fuori dai binari di questo procedimento, ogni sia pur sintetico accenno sulla genesi, sugli sviluppi, sulle vicende della massoneria, in campo nazionale ed internazionale, onde far chiarezza sulle vicende della P2, il requirente ritiene utile riportare, in quanto appaiono attendibili essendo aderenti alle risultanze della prova specifica

- 102 -

raccolta attraverso le testimonianze di molte centinaia di persone e collimanti con altri dati di prova generica, stralci di dichiarazioni rese dall'ing. Francesco Siniscalchi (già appartenente alla massoneria) in un suo memoriale e della deposizione resa ai Giudici di Milano dal Ennio Battelli, già "Gran maestro del Grande Oriente d'Italia".

Narra il Siniscalchi:

"Tentare di tracciare una storia della Loggia P2, del Grande Oriente d'Italia, mi sembra che non possa assolutamente prescindere (se non a danno per la comprensione, e con la conseguente possibilità di prestarsi ad ogni sorta di mistificazioni e di speculazioni da parte di chi non è massone certamente non è, e tentando così un generico discredito su tutta la massoneria - quella cioè originaria e autentica - che sicuramente non lo merita) che non possa assolutamente prescindere, dicevo, dall'analisi delle motivazioni storiche che ne determinarono l'insorgere, e - più in generale - che determinarono l'insorgere di logge, in alcun modo "riservate", non tanto e non solo nell'ambito della Comunione massonica italiana, ma anche in tutta la massoneria universale".

Dopo aver sviluppato, partendo dal secolo 1700 questa analisi, il Siniscalchi aggiungeomissis "Nelle comunioni massoniche dei Paesi latini venne invece mantenuto (ed è tuttora di vigente applicazione) il più antico "diritto di visita". E mentre nelle logge delle comunioni anglosassoni venne (fin dal diciannovesimo secolo) stabilita la proibizione di occuparsi di politica nelle riunioni (almeno quelle "rituali") di loggia, anche se di fatto sia pure poche e selezionate logge (quelle più "importanti" e più legate al potere) almeno svolgevano una funzione politica, nelle logge delle altre comunioni (quelle dei Paesi latini, soprattutto) di politica ci si continuò ad occupare persino nelle riunioni rituali".

- 103 -

Riprendendo più in là il suo dire, il Siniscalchi aggiunge:
".... dal graduale affermarsi, a livello di potere, dell'idea ri-
sorgimentale, e dal conseguente progressivo estendersi dello Sta-
to unitario italiano, certamente cominciarono a determinarsi i
primi "inconvenienti", non fosse che perchè, accrescendosi in Ita-
lia il potere della massoneria risorgimentale (che divenne così
il partito vincente della borghesia) il numero dei "postulanti
di favori" andava ugualmente accrescendosi. Fu così che dalla ori-
ginaria Loggia Propaganda (n. 14 di costituzione, e cioè una del-
le più antiche) di Costantino Nigra, con sede in Torino, si pas-
sò sotto il Grande magistero di Adriano Lemmi, ad una "Loggia
Propaganda" di fatto sedente a Roma, nella quale vennero concen-
trate le attività di tutti i massoni deputati e senatori del Regno, ma
anche gli uomini (massoni) più influenti nel mondo economico del
nuovo Stato nato dal Risorgimento (e tra questi, in prima fila,
i banchieri...)."

E più avanti: "Certo, uomini politici come (solo a titolo
di esempio)"....(vengono elencati quattro nomi di parlamentari)
e molti altri (tutti appartenenti all'area laica del Parlamento
italiano, e cioè: P.L.I., P.R.I., P. d'Azione, P. della Democra-
zia del Lavoro, P.S.I., P.C.I.) non avevano sicuramente alcun ti-
more nel dichiarare la loro appartenenza alla massoneria italia-
na.....omissis"

"Dopo il 1948, il clima politico (e non solo quello!) ita-
liano si era fatto molto pesante per coloro che appartenevano al-
l'area culturale del pensiero laico italiano. Si venne, di fat-
to, instaurando in quell'epoca una sorta di vera e propria "per-
secuzione" sottile nei confronti dei laici, per molti dei quali
ogni possibilità di affermazione e/o carriera venne a chiudersi
non solo nel settore pubblico ma persino in quello privato. Non
solo!. Visto che (anche nei partiti laici!) persino la sola in-

- 104 -

La situazione dell'appartenenza alla Massoneria di qualche militante di rilievo era divenuta utile strumento per le lotte e faide tra correnti contrapposte, la situazione andò progressivamente degenerando. Nello stesso Partito Repubblicano, ad esempio, alla corrente di sinistra alla quale era noto appartenessero numerosi massoni, l'... "accusa" di appartenere alla Massoneria si rivelò, negli anni '50, utilissimo strumento per emarginare del tutto molti validissimi elementi.

Epperò, se sotto la Grande Maestranza dell'avvocato Ugo Laj, e durante la prima parte del periodo di Grande Maestranza dell'avvocato Ugo Lenzi, non si era ancora determinata la necessità di ricostituzione di una Loggia "riservata" (come la "P" e "riservata pure per i nomi dei suoi appartenenti, già sotto la Grande Maestranza di Ugo Lenzi, e ancor più successivamente (sotto quella dell'ingegnere Publio Cortini, quella dell'avvocato Umberto Cipollone e quella del prof. Giorgio Tron), questa esigenza si presentò irrinunciabile e indilazionabile per la salvaguardia (almeno) della riservatezza sulla appartenenza alla Massoneria di alcune persone.

Fu così che la Loggia "P" tornò a "funzionare", anche se, fino al 1961 o poco oltre, di fatto non si riuniva mai, ma costituiva solo un elenco di nomi noti solo al (e a disposizione del) Gran Maestro di volta in volta in carica, coadiuvato in questo dal Gran Segretario eletto.

Personalmente, anche se sono sempre stato contrario all'esistenza di una Loggia "riservata" di tal genere, ho dovuto io stesso più volte prendere atto, in quei tempi, della necessità storica e, soprattutto, storica-politica della sua esistenza. E, se sono sempre stato, e rimasto, assolutamente contrario alla così detta "iniziazione sul filo della spada" (e cioè alla iniziazione per opera del solo Grande Maestro in carica) di "personalità" che

- 105 -

non avessero già mostrato, per il loro comportamento politico e/o per il loro orientamento culturale, di essere dei Massoni "ante litteram", sono stato io stesso a suggerire che venisse consentito il passaggio da una Loggia regolare alla posizione "riservata" di giovani Fratelli, ancora poco più oltre dello inizio della propria carriera professionale e con notevoli doti personali, soprattutto se già inseriti in qualche struttura infeudata al potere democristiano; e ciò per salvaguardarne ulteriormente (e per il tempo che fosse stato necessario) le possibilità di affermazione personale.

D'altro canto devo riconoscere che non è che non si mostrasse di già (e per ben diversi motivi) la opportunità di ~~riservate~~ ; e ciò, primieramente, per il carattere troppo spesso deterioro di molti italiani, "postulanti" (talora per indole) di ogni genere di favori, prebende, agevolazioni, ecc.. Il che comportava perciò la necessità di tenere "riservati" i nomi di alcuni Massoni che già avessero (con i loro meriti) conseguito posizioni di prestigio, al fine da un lato di evitare loro la noia di troppo frequenti (e spesso non giustificate) richieste dirette di favori, e dall'altro per salvaguardare l'Istituzione massonica da una possibile trasformazione in organizzazione di tipo quasi mafioso dispensatrice di agevolazioni di vario genere. omissis"

".... a partire dal 1964, agli inizi cioè del suo secondo triennio di Grande Maestranza, fu sotto il Sig. Giordano Gamberini che il più completo sovvertimento delle funzioni della Loggia P2 ebbe inizio, Loggia che, almeno fino a quella data, aveva avuto per unica sede (e, per giunta, solo nominale in quanto non teneva mai delle riunioni) l'indirizzo di Via Giustiniani n. 5. omissis"

".... fu, poi, solo nel 1966 che il Gran Maestro Gamberini

- 106 -

ebbe il "lampo di genio" reazionario che forse occorreva al suo disegno: avocò a se, dalla Loggia Giandomenico Romagnosi di Roma, il fascicolo personale dell'"apprendista" (che, pur essendo riuscito a farsi ammettere in Massoneria, tale sarebbe rimasto per tutta la vita se fosse restato in quella Loggia); ex re pubblichino Licio Gelli, lo elevò subito al secondo e al terzo grado, lo passò nella Loggia P2, affidandogli l'organizzazione di un ben più operativo "raggruppamento Gelli/P2", una sorta cioè di nuova "sezione" (o "cellula") della stessa Loggia P2, le riunioni del quale raggruppamento si svolsero, da quell'epoca, e sotto la Grande Maestranza di Gamberini, nello studio, a Piazza di Spagna, dell'allora Grande Maestro Aggiunto avvocato Roberto Isconelli.

"Sotto la successiva Grande Maestranza del prof. Lino Salvini, la Loggia P2, sempre sotto la guida di Licio Gelli, trasferì la sua sede prima in Via Cosenza e poi in Via Condotti... .. omissis"

"Dopo la caduta del fascismo, a lungo (e a buon diritto) la stragrande maggioranza dei Massoni italiani ritennero che la loro Istituzione, per le sue stesse premesse ideologiche e per la testimonianza storica delle molte persecuzioni subite, fosse un'isola di onestà del tutto indenne da simili pericoli e da simili collusioni sospette.

Negli anni '60 quasi nessuno in Massoneria sapeva non solo chi fosse stato e chi fosse Licio Gelli e tanto meno che l'allora Gran Maestro Giordano Gamberini gli avesse affidato un simile potere, sempre più crescente e determinante per la storia successiva della Massoneria italiana. omissis"

"Fu solo con l'avvento del Gran Maestro Salvini, sempre piuttosto incline (forse per carattere) a svolgere il ruolo di "show-man" della Massoneria italiana, che, sia pure gradualmente, tan

- 107 -

te realtà - poco note - del back-ground politico e parapolitico della Massoneria italiana di allora cominciarono a venire alla luce, e furono pubblicamente denunciate (sia pure, fino al 1976, limitatamente al solo ambito massonico) sia dal sottoscritto (ad esempio alla riunione del Consiglio dell'Ordine massonico del 29 novembre 1970), sia dall'avv. Ermenegildo Benedetti - all'epoca Grande Oratore - nella tenuta di Gran Loggia del marzo 1972, sia dal Gran Maestro Onorario prof. Accornero in una "lettera aperta" del 1973 indirizzata al Gran Maestro Salvini, sia da queste stesse persone come da altri massoni in svariate circostanze. omissis

Le dichiarazioni del Siniscalchi, sulla parte che è stata compendiate in quanto attendibile per la posizione avuta dallo stesso Siniscalchi per lunghi anni in seno alla Massoneria, vanno coordinate con la deposizione resa il 10 aprile 1981 al Giudice Istruttore di Milano da Ennio Battelli, all'epoca Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

Narra il Battelli:

"La cosiddetta Loggia Propaganda 2 di cui si parla non è altro che la deviazione della Loggia Propaganda 2 regolare, iscritta a piedilista al Grande Oriente d'Italia e riportata nel List Of Massonic Lodges, che è il testo internazionale sulle logge massoniche regolari.

Per quanto mi risulta questa degenerazione cominciò nel 1975, anzi nel 1965. Anzi, mi correggo, questa degenerazione cominciò nel 1974 quando la P2 chiese di sospendere i lavori a causa della campagna stampa che la coinvolgeva. In accoglimento a questa domanda il Gran Maestro dell'epoca, Lino Salvini, mise in atto un provvedimento eccezionale non previsto dalle nostre costituzioni che sospendeva a tempo indeterminato la Loggia P2.

Da questo momento il Grande Oriente d'Italia si trovò con

una Loggia P2 sospesa, cioè esente da lavori, da ispezioni, da visite regolamentari, e nell'impossibilità di controllare qualunque cosa potesse sorgere sotto l'etichetta "P2".

Le cose si svolsero esattamente così: nel 1974 Licio Gelli che era Maestro venerabile della Loggia P2 mandò una lettera all'allora Gran Maestro Lino Salvini chiedendo la sospensione dei lavori per via della campagna di stampa esistente contro la Loggia stessa, e Lino Salvini emise un decreto in questo senso.

Al momento della sospensione la Loggia P2 era ufficialmente composta da 48 persone che si riunivano regolarmente secondo le nostre costituzioni a Palazzo Giustiniani, oppure in altre sedi comunque nota al Grande Oriente. Comunque già allora era noto che in realtà queste 48 persone erano solo una piccola parte scoperta della Loggia P2 vera e propria, che in realtà non aveva affatto le caratteristiche di una vera Loggia, ma era un gruppo di persone eterogeneo che facevano capo al Gelli (o forse anche al Salvini): si trattava di un gruppo di persone che andava ben al di là numericamente e qualitativamente delle 48 persone che Gelli aveva portato al Grande Oriente. In altri termini si profilava già un'unità paramassonica che, pur sotto la etichetta "Propaganda 2", era in realtà sconosciuta al Grande Oriente.

Su questa supposta realtà si imperniava la campagna di stampa a seguito della quale fu chiesta da Gelli ed ottenuta la sospensione della Loggia Propaganda 2. Tuttavia deve essere ben chiaro che il decreto di sospensione del 1974 riguardava ovviamente ed esclusivamente (e non poteva essere altrimenti) la Loggia Propaganda 2 che figurava ufficialmente al Grande Oriente, e cioè sospendeva soltanto i lavori massonici di quelle 48 persone di cui ho parlato, mentre evidentemente non poteva riguar-

- 109 -

dare un complesso completamente diverso che già per sua natura era fuori della realtà del Grande Oriente d'Italia.

Intendo precisare che fin dal primo momento in cui Gelli ricevette l'incarico, non ricordo se da Gamberini o da Salvini, ma più probabilmente da Salvini, di organizzare la Propaganda 2, e cioè i fratelli all'orecchio del Grande Maestro, fin da questo primo momento Gelli ha fatto della P2, o quanto meno ha cercato di fare della P2 uno strumento personale di potere. Questo potere è stato senza dubbio accresciuto in seguito alla sospensione decretata da Salvini, perchè ha tolto al Grande Oriente qualsiasi possibilità di controllo sulla P2 dando alla Loggia ed in particolare a Gelli la più grande autonomia, in quanto non gli veniva inibito l'uso dei titoli e dei diritti che gli spettavano. Questa situazione di potere personale è continuata a sussistere anche nel corso della mia gestione proprio perchè si protraeva la situazione di sospensione della Loggia.

Per quanto ne so la situazione della P2 è rimasta invariata nel tempo fino dalla sospensione del 1974: Gelli ha continuato a valersi delle sue prerogative e dei suoi diritti, anzi ad abusarne, perchè a seguito della sospensione aveva perso gli uni e gli altri; si dice che sia intervenuto nella contesa elettorale finanziando la campagna di Gamberini e così via.

Io ritenevo e ritengo tuttora che l'unico modo per far cessare questo stato di cose fosse quello di revocare la sospensione della P2; infatti attraverso un simile provvedimento la P2 sarebbe diventata una Loggia regolare sottoposta alle regole ed ai controlli ufficiali del Grande Oriente. Ciò potrebbe consentire anche, a mio parere, il rientro o più precisamente il recupero di persone che sono convinte in buona fede di essere affiliate

- 110 -

alla massoneria, ma che in realtà partecipavano semplicemente al gruppo di Gelli e quindi non facevano parte del Grande Oriente d'Italia, non avendo nessuna regolarità nè legittimità.

Fin dal 1978 tentai tutti i mezzi per arrivare al recupero e ad un accomodamento ponendo nello stesso tempo tre condizioni: che come prescritto dalla regolamentazione internazionale fosse riaffermata la supremazia del Grande Oriente riconoscendo al Gran Maestro e solo a lui: A) il diritto dell'iniziazione; B) il rilascio di attestati di avvenuta iniziazione; C) l'unico tramite di comunicazione tra massoneria e mondo esterno. Tali condizioni presupponevano e avrebbero portato come ~~conseguenza la più assoluta riservatezza. Il rientro nella più~~ perfetta ortodossia e, soprattutto, la fine di ogni confusione tra massoneria e movimenti o centri di opinioni scuri o segreti. omissis"

"Secondo i regolamenti ciascuna loggia ha un patrimonio autonomo e versa al Grande Oriente un contributo per ciascuno affiliato, che se non ricordo male è di 28 mila l'anno. La P2 ufficiosa di Gelli ha sempre versato il contributo dei 48 fratelli a piedilista, versando contributi straordinari come tutte le altre logge in alcune occasioni particolari (ricordo qualche esempio, il contributo versato a favore dei terremotati e quello versato per l'acquisto di Villa Medici del Vascello). In ciò si comportò come tutte le altre logge del Grande Oriente.

Sulla base delle notizie di stampa, che in continuità riferivano che gli affiliati alla P2 erano nell'ordine di qualche migliaio, io potevo ritenere che il piedilista depositato da Gelli al Grande Oriente non fosse veritiero. Ne avevo però anche la certezza conoscendo personalmente una decina di persone affiliate alla P2 che tuttavia non comparivano nel piedilista uffi-

- 111 -

ciale.

Delle persone che si avvicinano alla massoneria alcune si allontanano immediatamente, o comunque entro breve tempo perchè, proprio in relazione alla demonizzazione che la stampa fa della massoneria e della P2 in particolare, ritengono che la massoneria sia una potente organizzazione partecipando alla quale si possano ottenere considerevoli vantaggi sia di carriera che di altro genere. Questa convinzione è in parte giustificata anche dalla struttura della massoneria in alcuni Stati esteri segnatamente gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, Paesi in cui la massoneria è un potere. Queste persone che si avvicinano alla massoneria con questi intendimenti, quando hanno avuto modo di constatare come in effetti la massoneria italiana non sia quanto si rappresentavano, ritengono che ciò sia individuabile in una struttura particolare della massoneria nascosta agli occhi dei più e che individuano nella P2. In sostanza quindi l'opera di demonizzazione nei confronti della P2 non fa altro che favorire la stessa spingendo varie persone a chiedere di esservi affiliate. Questa è generalmente la molla che spinge ad aderire alla P2 di Licio Gelli. Talvolta succede tuttavia che qualcuno aderisce alla P2 per cooptazione sull'esempio di altri che pure hanno aderito in buona fede, e non per i motivi di vantaggio personale di cui ho parlato prima. omissis"

Occorrerebbe ora fare espliciti e singoli riferimenti alle dichiarazioni rese, e in alcuni casi alla documentazione esibita, dalle centinaia di testi escussi nel corso della formale istruzione, in quanto risultati iscritti alle liste sequestrate.

Ad esse riportandosi, il requirente perviene alla conclusione che dagli atti assunti si possono estrarre quattro categorie.

Ad una appartengono coloro che hanno ammesso di essersi i-

- 112 -

scritti alla P2 "Gelliana", ritenendo in buona fede di entrare a far parte di una normale loggia massonica.

Ad altra categoria sono da includere coloro che hanno ammesso di appartenere ~~alla~~ loggia massonica, indicandone la denominazione, diversa dalla P2.

Ad una terza sono ascrivibili coloro che, pur essendo entrati in epoca remota a far parte della loggia massonica P2, prima che si verificasse la degenerazione voluta dal Gelli, ignoravano di essere stati trascritti nelle liste sequestrate.

All'ultima categoria appartengono, infine, coloro che hanno negato di essersi mai iscritti nella P2 o persino a qualsiasi

A carico di nessuno degli appartenenti delle categorie suddette sono emersi fatti idonei a sconfessare le loro asserzioni, nè tanto ~~meno~~ fatti penalmente rilevanti.

C'è solo da aggiungere, per gli appartenenti alla prima delle suddette classificazioni, che le loro asserzioni di buona fede, pur prescindendo dal ricorso agli indici di identificazione offerti dalla nuova elaborazione legislativa, trovano conforto in numerosi elementi sintomatici, che dovevano logicamente portarli ad escludere di entrare a far parte di una consorzeria, al di fuori dei principi massonici.

Va infatti rilevato: la loggia disponeva di documenti di adesione (tessere) nominative firmate dai "Grandi Maestri" della massoneria ufficiale; le domande di adesione erano intestate alla "R.L. Propaganda Due - All'Or. di Roma"; parte della corrispondenza spedita dal Gelli nel 1978 portava l'intestazione: "Massoneria Italiana. Grande Oriente d'Italia. R.L. Propaganda 2"; alle iniziazioni era presente un Maestro; la P2 figurava ogni anno negli annuali (in pubblica vendita) italiani ed internazionali del Gran

- 113 -

de Oriente come loggia massonica esistente in Roma; a richiesta dell'autorità giudiziaria di Bologna, che indagava sulla strage dell'Italicus, fu esibito l'intero elenco dei soci dal Gelli e dal "Gran Maestro" Battelli, in epoca (7 ottobre 1976) in cui - come accertato anche dal Comitato amministrativo d'inchiesta - la Loggia P2 aveva già attuato la sua divaricazione dal Grande Oriente; agli aspiranti si faceva prestare lo stesso giuramento di quello richiesto per le altre logge massoniche.

Al riguardo va rilevato che nell'una e nell'altra formula si giurava "di non palesare i segreti della iniziazione muratoria",

per cui se non fossero valide le esposte considerazioni in pun-

to del diritto penale d'indagazione del reato ipotizzato dal Pretore di Roma e da altri Pretori, non si comprende perchè, in virtù dell'elemento della segretezza incluso nell'art. 212 richiamato testo unico, l'indagine penale non è stata estesa a tutti gli appartenenti alla massoneria, ricalcando le orme liberticide della soppressa dittatura.

A ciascuno degli aspiranti veniva consegnato un estratto della "Costituzione" della massoneria, in cui è dichiarato che la istituzione si ispira al principio democratico nell'ordine politico e sociale, nonchè al trionfo libertà-uguaglianza-fratellanza.

Non può quindi dirsi che gli appartenenti a questa categoria abbiano avuto la coscienza e la volontà di agire anche solo in parte in modo clandestino o occulto, vincolati ad un segreto.

Ma quel che più conta (uno dei testi che ha ammesso di essersi iscritto alla P2 ha pronunciato la seguente colorita frase: "Col passare del tempo mi accorsi che in effetti la mia milizia massonica si riconduceva nel nulla assoluto"), quel che più conta, dicevamo, non è agli atti prova di alcuna attività - masso-

- 114 -

nica e non - della loggia e neppure di semplici riunioni, al punto che diversi associati revocarono la loro adesione proprio in ragione di tale abitudine contraria alla regola massonica e conforme piuttosto all'idea di una "consociazione" ovvero di "una lista di casi di coscienza" massonica, vale a dire una lista di persone le quali, animate da spirito massonico tuttavia non si riunivano per l'esercizio delle rituali pratiche di loggia (cfr. Relazione cit. p. 7).

In tale contesto, la reciproca non conoscenza tra i soci assume un significato del tutto particolare e lungi dal costituire una riprova della segretezza del gruppo, dimostra che esso, in quanto tale, esisteva solo nelle schedature o nei progetti del Gelli, ~~senza che si potesse immaginare un incontro di volontà~~ - per fini illeciti o non - tra soggetti che non erano in grado di comunicare tra loro e neppure si erano mai conosciuti nella maggior parte dei casi.

Ciò posto, deve chiarirsi che ai fini dell'indagine penale appaiono perfettamente indifferenti le complesse ed alterne vicende che hanno scandito la storia della "Loggia P2" nel periodo recente.

I rapporti di Gelli con la c.d. Massoneria ufficiale, la conformità della P2 alla regola massonica, le particolari modalità delle iniziazioni, gli obblighi di speciale riservatezza richiesti agli adepti, le "affiliazioni all'orecchio e sulla punta della spada", le "demolizioni", le sospensioni e la collocazione "in sonno", le apostasie denunciate nelle "tavole di accusa", sono fatti e circostanze che, se interessano le costituzioni massoniche, non possono certo interessare il magistero punitivo. L'ordinamento statale, in un orizzonte costituzionale ispirato alla tutela dei diritti di libertà, deve restare indifferente a tutti quei fenomeni che, esaurendosi in ambiti di liceità, esprimono

- 115 -

scelte di coscienza del cittadino.

Se tanto vale per coloro che, estranei alle condotte del Gelli, sono risultati in base a seria documentazione o per loro stessa ammissione iscritti alla P2, il discorso diventa ancora più drastico verso gli appartenenti alle altre tre categorie suddistinte, in quanto, ripetesi, non sono emersi elementi per confutare le loro asserzioni.

Si deve, anzi, rilevare che lo stesso Comitato amministrativo di inchiesta, pur nella scarsità degli elementi avuti a disposizione e pur nella brevità del tempo ~~loro~~ concesso, ha rimarcato che "non mancarono (e ciò risulta da qualche testimone ~~ma non è stato possibile indagare sulla P2 di nessuno di altre~~ logge; e sono stati ipotizzati altri casi di duplice affiliazione (ma anche a questo proposito non è dato sapere quanto vi sia di vero negli elenchi del Gelli, nei quali figurano persone che si sono dichiarate appartenenti ad altre logge)". E più avanti: "In sede di rilevazione dei dati concernenti la storia della formazione anzidetta mette conto porre in rilievo che gli inizi di essa appaiono risalire all'anno 1977, indicato negli elenchi degli appartenenti come quello di più remota anzianità (evidentemente nella loggia ricostituita). D'altre fonti risulta però che il Gelli era in possesso degli elenchi della P2 anteriori alla demolizione del 1974 (ne hanno parlato i testi Gamberini e Siniscalchi) e (come si è già accennato) non è dato stabilire se e in quanta parte, con quali formalità e con quanta loro consapevolezza, persone che in essi erano comprese siano state travasate negli elenchi della P2 di invenzione Gelliana".

Ed infine rileva ancora la citata Commissione: "Occorre, sull'altro versante, tener presente che, come è stato da qualche

- 116 -

parte rappresentato, negli elenchi di Gelli si riscontrano varie anomalie che non consentono di attribuire ad essi, con sicurezza, il carattere di puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla P2, da lui fondata e alimentano anche il dubbio di manipolazioni. Ad esempio, la numerazione delle tessere non parte da zero; in essa esistono alcuni salti; nell'elenco figurano nomi di persone decedute anteriormente al 1977; certi numeri di tessera risultano attribuiti due volte (a persone diverse)."

Ed infine si ribadisce ancora: "E' vero che il numero risultante dai sequestrati elenchi Gelliani è da accogliere col beneficio di inventario, anche perchè nessuna delle circostanze smentite che non possono essere presunte tutte non veritiere, e perchè non mancano sospetti di manipolazioni".

Da parte del requirente parlare di "sospetti" è il meno che si possa dire.

Dopo quanto si è dimostrato circa la versatilità del Gelli a falsificare carte e documenti tra i più disparati, credere alla veridicità delle liste degli iscritti, si tradurrebbe in un atto di fede, se non anche in una condotta di malafede, entrambi estranei ai principi "frustra probatur quod probatum non relevat".

Per quanto precede va resa, con separato decreto, pronuncia di cui all'art. 74 C.P.P..

Diversamente è da dirsi relativamente a quei comportamenti finalizzati alla realizzazione di illeciti interessi, che appaiono legati alla storia della loggia massonica in maniera meramente strumentale.

Quì - e l'anticipazione è perfettamente compatibile con la esigenza di riservatezza del prosieguo istruttorio - è del tutto

- 117 -

'evidente come l'associazione massonica e più ancora il prestigio del "Grande Oriente d'Italia" siano stati usati a pretesto schermo di iniziative che ben poco avevano di massonico e che rispondevano, invece, a personali quanto spregiudicati disegni di ricchezza e di potere.

E' su questi comportamenti, dunque, che va mirato l'approfondimento della indagine, con il rigore e l'impegno che l'eccezionale portata e dimensione del caso richiedono.

— 118 —

XIX) Non si può chiudere la disamina di questa parte della istruttoria per la quale il Giudice Istruttore ha richiesto la requisitoria del P.M., senza trattare la posizione di coloro, che iscritti alla "P2" avevano ricevuto dal Gelli l'incarico di fungere da "Capi-Gruppo", ad ognuno di essi assegnando il compito di mantenere il collegamento con una aliquota di aderenti, principalmente allo scopo di inviarli a versare le quote annuali.

Sulla scorta di elementi indizianti emergenti nella prima fase delle indagini della istruzione sommaria, in un momento in cui — essendo dispersa in varie istruttorie presso diverse autorità giudiziarie la documentazione sequestrata a Castiglion Fibocchi — questa Procura non era in grado di stabilire la sussistenza di un collegamento finalistico tra la condotta dei c.d. "capi-gruppo" e l'apparente attività delittuosa che si profilava sia pure in modo occulto nell'ambito della citata loggia massonica.

Ne conseguiva che veniva promossa l'azione penale a carico dei "capi-gruppo" stessi ad essi contestando i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica così come impostata nella presente requisitoria.

Senonché l'esito degli accertamenti compiuti che ha determinato le motivazioni già esposte in ordine agli appartenenti alla P2, la messa a fuoco della figura del Gelli, risultato essere il deus ex macchina della vera struttura ^{della} citata loggia, la direzione presa dalle indagini, ancora in corso, verso una forma di associazione ^{alla quale la quasi totalità degli iscritti sono rimasti estranei} (per questo P.M., per obbligo di giustizia, a riconoscere che allo stato degli atti ricorrono le condizioni richieste dall'art. 152 C.P.P. per una immediata declaratoria di non punibilità nei confronti di una buona parte dei "capi-gruppo").

E' da rilevare, in primo luogo, che l'aver accettato tale incarico (per inciso va precisato che risulta documentato avere il Trecca rifiutato l'incarico stesso) non costituisce di per sé un

- 119 -

elemento di prova idoneo a dimostrare che gli imputati abbiano avuto la consapevolezza di partecipare ad una associazione per delinquere inserita quale corpo estraneo all'interno della anomala loggia massonica creata dal Gelli, o^{ve} una associazione per delinquere extra-loggia P2, che di questa istituzione si valeva per raggiungere fini non leciti all'insaputa degli aderenti, che all'occorrenza potevano servire da inconsapevole sostegno alle oscure trame del Gelli.

Per rimanere nel campo del diritto penale, che rifiuta come elementi di prova supposizioni, illazioni, congetture, il requirente dovrebbe fornire la dimostrazione chiara e certa della volontà da parte dei soggetti di essere entrati a far parte della associazione per delinquere e recare un contributo completo al raggiungimento dello scopo sociale, cioè alla attuazione del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita.

Questa dimostrazione è lungi dall'essere fornita nei confronti degli imputati Trecca, Iori, Della Fazia, Giunchiglia, Rosati e Atzati, i quali a mezzo di memorie difensive hanno invocato l'applicazione del citato articolo 152 C.P.P., nonché, identiche essendo le situazioni processuali, nei confronti degli imputati Motzo, Mosconi, Bernardini, Alfano, Porpora, Lipari, e Bellassai, che hanno ommesso di avanzare analoghe richieste di proscioglimento.

La creazione dei "capi-gruppo" è stata una iniziativa personale del Gelli ai fini di decentrare, secondo i luoghi di appartenenza, gli affiliati-veri o presunti- alla anomala Loggia. Questa circostanza è stata rilevata puntualmente nella relazione del Comitato amministrativo d'inchiesta (cfr. pag.12) nel punto ove si legge: "lo sviluppo dell'associazione, la mancanza di una sede di amministrazione, segreteria e riferimento, e soprattutto la crescente frequenza con cui negli anni il Gelli si allontanava dall'Italia resero ad un certo punto difficili gli incontri con gli affi-

- 120 -

liati che avevano bisogno della "solidarietà" assicurata dalla organizzazione nel modo che si dirà e alimentarono le rimostranze di alcuni di loro".

Il requirente stima utile aggiungere come sia risultato che molti degli affiliati, avendo constatato l'inerzia dell'attività associativa, avevano finito col disinteressarsi di essa. Si aggiunge nella citata relazione: "di qui l'iniziativa, assunta dal Gelli nell'estate del 1979 (e documentata da circolare a stampa agli affiliati e da lettere del Gelli ai capi-gruppo e di questi a lui presenti in atti) di suddividere gli appartenenti alla P2 in una serie di gruppi (in numero di 18, come risulta da altri documenti); i gruppi erano "affidati alle cure", il più numeroso (in esso figurano le personalità di maggior rilievo) era quello di Roma, e gli altri a quelle di capi-gruppo per lo più decentrati nelle regioni (ma a Roma ve ne erano 4) ed erano destinati a tenere i contatti, a recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtrare le richieste e le sollecitazioni."

La commissione narra ancora di altre iniziative assunte dal Gelli, tra cui quella di costituire a Roma una sede, in un locale messo a disposizione dal "Centro Studi e Documentazioni per la Cooperazione Europea, sito in via G. V. Vico, 20." al fine di rafforzare i contatti necessari per soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi e ricevere i suggerimenti indispensabili per la continuazione dell'opera di potenziamento dell'organizzazione."

"Ma, "conclude la commissione", pare che il centro non abbia mai acquistato vitalità".

Queste conclusioni, anche se assunte in base ai pochi elementi che per i limitati poteri e per il limitato tempo a disposizione potevano essere vagliati e inclusi, nella pregevole relazione, non hanno trovato riscontro contrari nel corso delle indagini istruttorie.

Per cui si può richiamare ancora una volta la frase di uno dei tanti testi escussi che in quel sodalizio da alcuni definito "rag

- 121 -

gruppiamento Gelli" "la milizia massonica si riconduceva nel nulla assoluto".

Considerando, per concludere, che i capi-gruppo al momento della nomina (anno 1979) erano già da tempo inseriti nella loggia del Gelli, che le attività di costui, oggetto di indagini ancora in corso in sede penale, sicuramente non hanno preso l'avvio nel 1979, considerando l'inerzia anche dei "gruppi" e la mancanza di ogni elemento atto a suffragare la tesi di una consapevole partecipazione ad una associazione per delinquere che non può essere desunta dalla accettazione dell'incarico di "capo-gruppo", appare conforme a giustizia chiedere al Giudice Istruttore sentenza di non doversi procedere a carico degli imputati, Trecca, Motzo, Mosconi, ~~Alfano, Della Torre, Ripari, Totti,~~ Rosati e Bellassai per non aver commesso i fatti loro ascritti.

Il requirente non ritiene che allo stato degli atti ricorra alcuna delle condizioni richieste dall'art. 152 C.P.P. per una immediata declaratoria di non punibilità nei confronti degli altri imputati per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica e di conseguenza esprime il parere che l'istruttoria a loro carico debba essere proseguita.

Le stesse richieste valgono nei confronti di Mancusi Renato, che ha chiesto sentenza di assoluzione, in quanto la di lui posizione processuale (peraltro egli non è ancora oggetto di specifica imputazione, avendo ricevuto soltanto comunicazione giudiziaria, quale indiziato di reità) merita ulteriori approfondimenti.

Resta da esaminare la posizione di Bisignani Luigi e del giornalista Salomone Franco, entrambi raggiunti da comunicazione di reato in veste di indiziato, che a loro volta, attraverso la presentazione di memorie difensive, hanno chiesto provvedimenti liberatori.

Poche parole sono da spendere per quanto riguarda il Bisignani.

- 122 -

In sede di indagini preliminari, a seguito del rinvenimento presso il Gelli di atti riguardanti la questione "ENI-PETROMIN" (l'unico procedimento per il quale l'autorità giudiziaria di Milano ha riconosciuto in tempi relativamente brevi la competenza del Tribunale di Roma) e risultando il Bisignani iscritto alla P2 (egli dichiarerà che la sua richiesta di adesione non poté essere accolta perché non aveva raggiunto l'età minima di anni 30) si appalesò necessario procedere a perquisizione domiciliare nei suoi confronti, con comunicazione giudiziaria pedissegua a decreto di perquisizione.

La successiva istruttoria, tenuto anche conto del negativo risultato della perquisizione, ha portato ad escludere essere stato il Bisignani la persona che aveva dato al Gelli documenti riservati esistenti presso il Ministero del Commercio con l'Estero, ove all'epoca il Bisignani lavorava quale stretto collaboratore del Ministro, per cui nei suoi confronti va richiesto decreto di impromovibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 74 C.P.P.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi a seguito dell'esame della posizione processuale del Salomone, anche se essa non si presenta così semplice come quella del Bisignani.

Occorre risalire, come punto di partenza, al rinvenimento di varia documentazione che la figlia del Gelli ha tentato di introdurre in Italia nascosta in una borsa da viaggio, attraverso il valico aeroportuale di Fiumicino.

In esito al fermo ed al successivo arresto di Maria Grazia Gelli è stato indiziato di reità il giornalista Franco Salomone, apparente destinatario di alcuni documenti provenienti dal Gelli Licio e sequestrati alla donna. La partecipazione difensiva si era resa necessaria in relazione a perquisizione domiciliare disposta nei confronti del predetto, onde verificare l'eventuale esistenza di rapporti d'indole criminosa tra il Salomone stesso ed il Gelli. La per

- 123 -

quisizione dava esito negativo, talchè per esaminare correttamente la posizione processuale del prevenuto occorre fare riferimento esclusivo all'elemento di prova generica acquisito con la "visita doganale" eseguita sul bagaglio della Gelli Maria Grazia.

A tal punto, per una migliore comprensione dell'episodio che presenta aspetti ancora non del tutto chiariti ed in ordine ai quali si dovrà provvedere in prosieguo istruttorio, appare utile sottolineare che non soltanto il Salomone, ma anche altre persone, sarebbero destinatarie delle carte che l'imputata tentava di introdurre nel territorio nazionale.

E' stata reperita, ad esempio, una lettera senza firma della seguente tenore:

"Egr. dott. Tedeschi - Roma -

Per suo uso e per sua conoscenza Le invio l'unito materiale perchè lo esamini e se lo ritiene opportuno lo pubblichi.

Come vede i dati riguardano le società conosciute del "Ministro Onesto".

Le mando anche il resoconto di una riunione tenuta in Somma Campagna dagli "Illustri Signori" Caracciolo e Scalfari.

Spero presto di farLe trovare altro materiale che troverà certamente interessante.

Con i più cordiali saluti.

P.S. Le allego anche una lettera del "famoso" Giancarlo Valori, pervenutami per vie speciali, che certamente troverà interessante pubblicarla per dimostrare "..... omissis "che in questi giorni sta tirando delle pedate ad una persona dalla quale aveva ricevuto solo bene."

Insieme a documenti di nessun rilievo e valore, è stata altresì sequestrata della corrispondenza con ogni verisimiglianza frutto di falsificazione, preordinata a gettare discredito su alcuni magistrati di Milano, che avrebbero dovuto apparire proclivi alla

- 124 -

corruttela e beneficiari d'ingenti somme versate su banche svizzere.

In questo ordito di mistificazioni documentali finalizzate ad un disegno di provocazione, può trovare migliore lettura il contenuto della busta che appare destinata al Salomone.

Si tratta anzitutto di un biglietto in cui è scritto:

"Caro amico, i magistrati di Milano, non direttamente, vendono del materiale che fu sequestrato dall'ormai noto Maestro Venerabile Gelli. Io, attraverso un nostro collega, ho provveduto ad acquistare un certo quantitativo: qualora Le interessasse rilevarne una parte sono a sua disposizione. Le invio un assaggio del materiale per dimostrarLe quanto può essere interessante: quello in bianco ci possiamo scrivere il nome della persona che vogliamo, ovviamente con una macchina delle copisterie, mentre per quello scritto possiamo utilizzarlo per farci dei fotomontaggi.

Cerchi di usarlo prima che sia possibile e fra qualche giorno mi metterò in contatto telefonicamente.

Ritenendo di averLe fatto un favore, La prego di gradire i miei migliori saluti. Un collega."

Il biglietto non reca firma.

Vi sono poi:

- 1) fotocopia della firma del magistrato Giovanni Tamburino;
- 2) due tessere intestate a "World Organization of Masonic Thought and Assistance Rome" con in bianco il nome dell'affiliato ma con la firma, quasi sicuramente autentica, di Licio Gelli, quale segretario, e con firma illeggibile del presidente. Le due tessere sono costituite da un cartoncino pieghevole: quanto sopra è stampato nella prima facciata, mentre nel retro è scritto in lingua italiana "Sede via Condotti 11 - Tel. 06-687095 - telex Arezzo 0575-21225".
- 3) Una tessera in bianco della Massoneria Universale - Grande Orien

- 125 -

te d'Italia.

- 4) Una ricevuta in bianco del versamento della quota sociale, che reca firme illeggibili del tesoriere e del segretario amministrativo.
- 5) Tre attestati riguardanti l'appartenenza al Grande Oriente di Italia, di un membro, il cui nome non è fatto, raccomandandolo a tutti i fratelli e a tutte le logge del mondo. Due di questi attestati recano firme indecifrabili del tesoriere.
- 6) Due nulla osta a chè due persone indicate nel documento siano affiliate alla P2. Entrambi i documenti portano la data 28.7.1975.
- 7) Una domanda in bianco per essere affiliato alla P2, che è identica a quelle sequestrate a Castiglione Fibocchi.
- 8) Un appunto dattiloscritto del seguente tenore: "Dott. Salomone Francesco - via Vallinfreda 28 - Roma - ESPRESSO - Riservata alla persona".

Ciò premesso, appare evidente quale sia lo specifico progetto del Gelli.

Egli si rivolge al Salomone, che lo aveva in passato intervistato per due volte, per offrirgli una prova che dovrebbe essere in certa misura "liberatoria" per quanti sono finiti nelle liste della P2. Il Gelli cioè cerca di svalutare la portata del rinvenimento di Castiglione Fibocchi, inviando materiale in bianco (di cui evidentemente ancora dispone), che può essere riempito con il nome di chiunque sia. La stessa fotocopia della firma del magistrato Tamburino, in tesi, può essere riportata con adeguato accorgimento in calce ad una domanda d'iscrizione o ad una tessera massonica.

Se è questa la spiegazione logica e plausibile dell'iniziativa assunta dal Gelli verso il giornalista - ed altre appare difficile intuirne - deve concludersi che nessun addebito può ragionevolmente muoversi a quest'ultimo. Egli non ha concorso in alcuna falsità in quanto, per vero, nessuna falsità era stata ancora commessa: il pro

- 126 -

getto criminoso non aveva ancora avuto neppure un "commencement d'execution". Non è prova che il Salomone avesse prestato il suo assenso all'iniziativa e la lettera a lui indirizzata, nonchè il contesto in cui i documenti furono rinvenuti, inducono a ritenere che egli fosse del tutto all'oscuro del progetto del Gelli. Non può nemmeno escludersi che la stessa "mise en scène" immaginata dal Gelli potesse ritorcersi contro lo stesso, ove il Salomone avesse denunciato la provocazione.

Si può allora convenire che nella fattispecie si possano cogliere al più - e soltanto a carico del Gelli - gli estremi di un tentativo di istigazione (art. 116 u.p. C.P.), abortito per il tempestivo intervento degli organi di polizia, per un avvenimento indifferente per la legge penale.

Nei confronti del Salomone, conseguentemente, va dichiarata, come premesso, l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 74 C.P.P..

L'indagine dovrà proseguire nei confronti del Gelli e della sua figlia per approfondire l'esatta natura di alcuni dei documenti sequestrati nella richiamata circostanza.

- 127 -

P.Q.M.

v° gli art.li 369, 152, 74 c.p.p.

Ciede che il Sig. Consigliere istruttore voglia:

1) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Trecca Trizone Fabrizio, Ioli Francesco, Della Fazia Bruno, Giunchiglia Ezio, Rosati William, Atzori Angelo, Motzo Giovanni, Mosconi Bruno, Bernardini Domenico, Alfano Achille, Porpora Pasquale, Lipari Vittorio e Bellassai Salvatore per non aver commesso il fatto in ordine ai reati loro ascritti di cui agli art.li 81 p.p. 305 u.p. in relazione agli art.li 256, 257 e 258, 416 C.P. (lettera A della rubrica) e di cui agli art.li 81 p.p. 305 u.p. (lettera A della rubrica)

2) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Mucci Luca, Calvi Roberto, Gresti Mauro, Zilletti Ugo e Fanesi Iridio in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui agli art.li 81 cpv., 110, 324 C.P. (lettere G) e L) della rubrica), 479 C.P. (lettere N) e O) della rubrica) nonchè in ordine al reato di cui ad altra condotta riconducibile sub. art. 479 ascritto allo stesso Fanesi nella ordinanza di formalizzazione del Giudice istruttore di Brescia, perchè il fatto non sussiste.

3) Dichiarare non doversi procedere nei confronti degli stessi Mucci, Gresti, Zilletti e Fanesi in ordine al reato di cui agli art.li 81 cpv. 110, 326, 61 n° 2 (lettere H) e L) della rubrica) per non aver commesso il fatto.

- 128 -

4) Dichiarare non doversi procedere nei confronti dello Zillett: di Ceruti Marco e Calvi Roberto in ordine ai reati di cui agli art.li 110, 318 C.P. (lettera I della rubrica) e 110, 321 C.P. (lettera M della rubrica) perchè il fatto non sussiste.

5) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Gelli Licio e Ortolani Umberto in ordine al reato di cui agli art.li 110, 61 n. 81 cpv. 629 C.P. (lettera P della rubrica) perchè il fatto non sussiste.

6) Dichiarare non doversi procedere in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

con separate provvedimenti pronunciare decreto di non doversi promuovere l'azione penale:

a) in ordine agli atti relativi, di cui alla iniziativa del Pretore di Roma, riuniti per connessione al procedimento in istruzione formale, per l'ipotizzato reato di cui agli art.li 17, 212 T.U. Legge di P.S. nei confronti di coloro che, risultati iscritti negli elenchi degli affiliati alla "loggia Propaganda 2" sequestrati a Casiglian Fibocchi, esercitino o abbiano esercitato una delle funzioni indicate nel suddetto art.212.

b) Nei confronti di Gelli Licio, Viezzer Antonio, Claudio Martelli, Zilletti Ugo, Flaminio Piccoli, Bisignani Luigi e Salomone Francesco per i fatti e sulla scorta delle motivazioni espresse nei capitoli XIII, XIV, XV, XVI e XVIII di questa requisitoria.

c) In ordine alla denuncia di violazione di segreti di ufficio sporta da Franco Naccari contro magistrati di Milano e membri della Commissione parlamentare di inchiesta sul "caso Sindona".

- 129 -

Voglia infine proseguire l'istruttoria per tutti gli altri fatti non trattati nella requisitoria stessa e per quelli di cui alle richieste formulate con separato atto.

Roma 29 maggio 1982

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Achille Gallucci)

Achille Gallucci



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

11 GIU. 1982

N. 47/89 ns

Roma, li

197

Sezione

Risposta a nota del 1° 8 giugno 1982

N. 450/C P2 Allegati N. 1

OGGETTO :

RISERVATA

On.le Sig. Presidente
Tina Anselmi
Commissione Parlamentare
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza di San Macuto
Roma

A riscontro della richiesta datata 8 giugno 1982, prot. n. 450/c P2, comunico che in relazione ai capi di imputazione, trascritti nella requisitoria del Procuratore dr. Gallucci del 29 maggio 1982, l'azione penale è stata esercitata dalla Procura della Repubblica di Roma sotto le date che si riportano a fianco dei singoli capi di imputazione:

Con ossequi.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dott. Ernesto Cudillo)



- 2 -

capi di imputazione:date:

lettera A	19 giugno 1981
lettera B	" " "
lettera C	" " "
lettera D	" " "
lettera E	" " "
lettera F	" " "
lettera G	23 dicembre 1981
lettera H	" " "
lettera I	" " "
lettera L	" " "
lettera M	" " "
lettera N	" " "
lettera O	" " "
lettera P	revocato mandato cattura nei confronti di Gelli
lettera Q	23 dicembre 1981
lettera R	" " "
lettera S	" " "
lettera T	31 luglio 1981
lettera U	" " "
lettera V	23 dicembre 1981
lettera Z	13 marzo 1982
lettera AA	" " "
lettera AB	" " "
lettera AC	" " "
lettera AD	" " "
lettera AE	13 " "
lettera AF	13 " "
lettera AG	29 marzo 1982
lettera AH	20 maggio 1982
lettera A1	21 marzo 1979

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(Dott. Ernesto Cecilio)



- Date di esercizio dell'azione penale in relazione ai capi di imputazione di cui alla requisitoria del 29 maggio 1982;
- Richieste di esercizio di azione penale formulate dal P.M., dott. D. Sica, l'8 giugno 1982;
- Capi di imputazione, come da richieste di cui sopra;
- Precisazioni del C.I., dott. E. Cudillo, in ordine alle ulteriori richieste istruttorie (9 agosto 1982).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000454 RISERVATO



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 8 / 83 us

Roma, li

29 GEN. 1983

19

Sezione

Risposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO: trasmissione copia richieste P.M.

All'On.le Sig. Presidente
della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia
Massonica P2
Roma

Come da precedente richiesta trasmetto la
seguente documentazione:

-copia richieste P.M. datata 8 giugno 1982.

Con i sensi della mia più alta considera-
zione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, li 8 giugno 19.82
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO:

Il P.M.

sulla scorta delle risultanze allo stato acquisite e delle motivazioni espresse nella requisitoria in data 29.5.1982, chiede che il Sig. Consigliere Istruttore voglia spedire comunicazione giudiziaria nella veste di indiziati del delitto di associazione per delinquere, già contestata al Gelli e ad altri, a Tassan Din Bruno, Cereda Alberto, Battista Giuseppe.

Voglia altresì contestare con mandato di cattura al Gelli:

a) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 324 C.P.
nonchè allo stesso Gelli, sempre con mandato di cattura, e al Calvi con mandato di comparizione:

b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n. 2 C.P.

entrambi commessi in concorso con ignoti pubblici ufficiali da identificare, modificando come segue le imputazioni specificate alle lettere G) e H) di cui alla rubrica formata nella citata requisitoria.

GELLI E IGNOTI PUBBLICI UFFICIALI:

- G) il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 324 C.P. per avere, in concorso tra loro, agendo il Gelli in ruolo di istigatore e gli ignoti nelle rispettive qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso le condotte violatrici di doveri di segretezza epigrafate sub H),



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

000454

N. di Prot.

Roma, li 19.....
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO :

- 2 -

nonchè illegittimi interessamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla Procura della Repubblica di Milano a carico del Calvi a seguito di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14.12.1978; ed inoltre fornendo i pubblici Ufficiali ignoti: suggerimenti circa la impostazione della condotta processuale del Calvi; previsioni od anticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari societari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudiziaria e previsioni sui comportamenti ed iniziative di altri Ufficiali pubblici. Fatti commessi sino al marzo 1981, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

GELLI, CALVI E IGNOTI PUBBLICI UFFICIALI

- H) il delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n. 2 C.P. per avere, il Gelli e i pubblici Ufficiali, al fine di consumare il reato sub G) e con le modalità di concorso ivi descritte, rivelato - in concorso con il Calvi e con violazione dei doveri incombenti ai pubblici Ufficiali allo stato ignoti - notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal P.M. di Milano in data 21.3.1979 nel procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, li 19.....
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO :

- 3 -

in data 14.12.1978; le disposizioni impartite dal Mucci alla G. di F. per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al capo che precede.

Vorrà spedire comunicazione giudiziaria, quali indiziati dei due reati predetti, agli Ufficiali della Guardia di Finanza Gallo e D'Aloia, invitandoli a dichiarare se siano di loro grafia alcuni degli appunti sequestrati presso il Gelli e, procedere, in caso di risposta negativa, a perizia calligrafica.

Vorrà esaminare l'ex Ministro Reviglio e il gen. Giannini su tutte le circostanze riguardanti la richiesta di copia del rapporto del 12.6.1980 (v. dichiarazioni del dott. Mucci, riportate anche nella requisitoria).

Vorrà contestare al Gelli, con mandato di cattura, il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 346 cpv. C.P., perchè millantando credito presso magistrati della Procura della Repubblica di Milano delegati all'istruttoria di un procedimento a carico del Calvi per reati valutari e per truffa, nonchè presso Ufficiali della Guardia di Finanza e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura prof. Ugo Zilletti, col rammostrare allo stesso Calvi (o dichiarandogli di esserne in possesso) documenti autentici del procedimento penale suddetto e un documento materialmente falso a firma del magistrato dott. Mucci, nonchè appunti contenenti notizie su alcune fasi dell'iter processuale e una



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, li 19.....
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO :

- 4 -

reversale di 800.000 dollari, su cui apponeva i nomi di Marco Ceruti e Ugo Zilletti, quale presunta prova di aver dovuto comprare il favore dei pubblici Ufficiali, si faceva corrispondere dal predetto Calvi non determinate ma ingenti somme di denaro, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Così modificata la imputazione di corruzione di cui all'art. 321 C.P..

Vorrà, altresì, contestare al Gelli, con mandato di cattura, il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 485 C.P., per avere, al fine di procurare a sè un vantaggio e di conseguire il prezzo del reato di millantato credito aggravato, alterato la reversale di cui sopra, dopo che era stata definitivamente formata ag giungendo i nomi di Ceruti Marco e Zilletti Ugo, facendone uso.

Si compiacerà, altresì, approfondire le indagini in ordine a quanto dichiarato dal Fanesi circa pressioni subite per affermare fatti contrari al vero a carico del dott. Mucci, nonchè in ordine ai rapporti tra il Gelli e il Ceruti, escutendo dettagliatamente l' avv. Federici che ha reso delle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Firenze, riservandosi questo Ufficio di formulare ulteriori richieste, all'esito delle indagini predette, anche nei confronti del Ceruti.

In ordine agli ulteriori risultati acquisiti dal Nucleo di Polizia Tributaria di cui al rapporto 24887 del 28.5.1982, vorrà contestare al Gelli, con mandato di cattura, il reato di truffa



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, il 19.....
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO :

- 5 -

fa aggravata ai danni della Rizzoli Finanziaria, in concorso con il Tassan Din e gli altri, di cui alla imputazione già formulata.

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. D. Sica)



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 53/82 ris

Roma, li 1 LUG. 1982 19

Sezione

Risposta a nota del 10 giugno 1982 N. 464 Allegati N.


OGGETTO : trasmissione atti

All'On.le Sig. Presidente
Tina Anselmi
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza San Macuto
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata, trasmetto copia dei capi di imputazione, come da richieste di esercizio di azione penale formulata dal P.M. in data 8 giugno 1982.

Con ossequi.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(dr. Ernesto Cudillo)



CAPITOLI D'IMPUTAZIONE000193
RISERVATO

NEL PROCEDIMENTO DI ROMA

- 1) GELLI LICIO, n. Fiesole 21.4.1909.....
- 2) ORTOLANI UMBERTO, n. Roma 31.5.1913 e res. Montelido (Cagliari), c.
... storica y Carlos Sainz; dimorante in Roma, Via Archimede n. 10.....
- 3) PICCHIOTTI FRANCO, n. Civitavecchia 22.10.1911 e res. Roma, Via N.
... magna n. 28.....
- 4) FANELLI GIOVANNI, n. Gioia del Colle 10.12.1915 e res. Roma, P. S.
Bodio n. 20
VICENTINOPOLY.....
- 5) TRECCA FABRIZIO TRIFONE, n. Roma 19.8.1940 e ivi res. Via M. Sisto.....
- 6) VIEZZER ANTONIO, n. Ferra di Soligo (TV) 2.5.1916 e res. Roma, Via
... Savignone (in atto detenuto).....
- 7) MALETTI GIANADELIO, n. Milano 30.9.1921 e res. Roma, Viale Val Padana.....
- 8) LABRYA ANTONIO, n. Napoli 16.4.1927 e res. Roma, Via Montebruno n.
.....
- 9) COSENTINO FRANCESCO, n. Palermo 22.7.1922 e res. Roma, P. Stefano.....
... Jacini n. 30.....
- 10) MOTZO GIOVANNI, n. Scano Montiferro (OR) 16.11.1915 e res. Cagliari;
Via R. Garzia n. 5.....
- 11) MOSCONI BRUNO, n. Firenze 9.9.1898 e ivi res. Via Ugo Bassi n. 19.....
- 12) ATZORI ANGELO, n. Isili 5.9.1940 e res. Oristano, Via Da Venosa n. 1
... (già Via Libarru).....

(segue foglio allegato)

- 2 -

- 13) BERNARDINI DOMENICO, n. Massa 6.9.1921 e res. Firenze (1953) il 18.4.1951)
- 14) GIUNGHILIA EZIO, n. Lucca 10.6.1943 e res. Tirrenia, Via degli Allori n. 58
- 15) ALFANO ACHILLE, n. Napoli 3.10.1924 e res. Livorno, Loc. Altigiano, Via dei Bagni 45/II
- 16) DELLA FAZIA BRUNO, n. Avio (Trento) 17.11.1929 res. Livorno, Via Signorini n. 3
- 17) PORPORA PASQUALE, n. Salerno 27.10.1920 res. Milano Via T. di Casaniga n. 9/6
- 18) LIPARI VITTORIO, n. Avellino 12.10.1901 e res. Bologna Via Gaudenzi n. 15
- 19) IOLI FRANCESCO, n. Rocca Valvina (Messina) 18.2.1919 e res. Torino Corso Re Umberto n. 47
- 20) ROSATI WILLIAM, n. Rieti 18.8.1926 e res. Genova Nervi Via San Ilario n. 36/1
- 21) BELLASSAI SALVATORE, n. Roma 20.4.1925 e res. Palermo, Via Barnabei n. 51
- 23) CASARDI MARIO, n. Roma 10.4.1915 e res. Roma Via Priscilla n. 4

I M P U T A T I

Gelli e gli altri (tranne Casardi Mario):

-) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 u;P. in relazione agli artt. 256, 257 e 258, 416 C.P. per essersi - anche in tempi diversi - associati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle armi.

- 3 -

A tale scopo conferivano all'associazione un particolare carattere (di segretezza e di rigida compartimentazione e la attribuivano natura massonica (assumendo la denominazione di loggia "Propaganda 2", già appartenente a loggia non più funzionante in quanto sospesa con provvedimento massonico del Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49 persone) e con tali condotte sorprendevo l'altri buona fede, inducendo varie persone (scelte fra coloro che erano investiti di funzioni di rilievo nell'attività pubblica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa degli interessati annotavano sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di persone sia appartenenti ad altre Logge nonchè di altre persone che non avevano mai richiesto l'iscrizione, anche per indurre, in alcuni casi, all'iscrizione altri adepti.

Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, avvalendosi della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottenendo dati informativi e documenti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia e manipolando maliziosamente fatti ed episodi) per influire nella formazione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per costringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa sopra detta.

In Roma ed altrove, sino alla data odierna.

- B) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 112 n. 1 - 640 C.P. per essersi procurato in concorso tra loro e con altri da identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote associative in danno di alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello statuto ^{della} Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai neo iscritti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Salvini, rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia "P2".

In Roma sino alla data odierna.

- C) Gelli, Viezzer:

Del delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 112 n. 2, 257 C.P. perchè ost-

- 4 -

scendo il Viezzer, il Malotti e il Labruna incaricati di funzioni presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre persone da identificare e con Carmine Pecorelli (decaduto) si procuravano a scopo di spionaggio politico, notizia e documentazione (costituite prevalentemente da materiale informativo) che nell'interesse politico interno e/o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segreti.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 19.3.1979.

D) Casardi, Maletti, Labruna e Viezzer:

del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 351 C.P. per avere in concorso tra di loro (con abuso delle funzioni esercitate presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato) sottratto un incartamento con relativi allegati, attinente ad indagini svolte dal servizio informazioni difesa nei confronti del "Nuovo partito popolare", di Mario Foligni, di Raffaele Giudice e di altri.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 29/10/1975

E) Il Gelli:

del delitto previsto dall'art. 56 - 610 C.P. per avere minacciato l'on. Flaminio Piccoli di rilevare il contenuto di documenti riguardante i presunti rapporti intercorsi con il Parlamentare e Michele Sindona e così al fine di costringerlo a tenere una determinata condotta politica non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Roma, epoca imprecisata dal gennaio:febbraio 1981.

F) Il Gelli:

del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 610 C.P. per aver minacciato Leonardo Di Donna di rendere noti presunti illeciti penali commessi dal Di Donna in correttezza con il Presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura descritti in una relazione di provenienza sconosciuta rinvenuta presso gli Uffici del Gelli, qualora non avesse assunto un atteggiamento "innocentista" in ordine ad un contratto di fornitura di petrolio stipulato tra l'ENI e la Soc. Petramin (non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà)

In Roma in giorno imprecisato sul finire dell'anno 1980.

- 5 -

GELLI, CALVI, GRETTI, MUCCI e FANESI

a) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C.P. per avere, in concorso tra loro, agendo i primi due in ruolo di istigatori e gli altri nelle rispettive qualità di Procuratore Capo, di Sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso le condotte violatrici di doveri di segretezza epigrafate sub b), nonché attraverso condizionamenti, interferenze ed illegittimi interessamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla Procura suddetta a carico del Calvi a seguito di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14.12.1978; ed inoltre fornendo i due magistrati ed il Fanesi: suggerimenti circa l'impostazione della condotta processuale del Calvi, anche con riferimento alla domanda per il rilascio di N.O. all'espatrio; previsioni od anticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari, societari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudiziaria e previsioni sui comportamenti e iniziative di altri uffici pubblici; prospettazioni di accorgimenti, interessamenti e interventi necessari od opportuni per conseguire, anche in relazione a prevedibili reazioni di stampa, il rilascio del N.O. citato. Fatti commessi dal luglio 1980 al marzo 1981, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

b) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 110, 325 e 61 n. 2

- 6 -

C.P., per avere, al fine di consumare il reato sub a) e con le modalità di concorso ivi descritte, rivelato - con violazione dei doveri incombenti al Gresti, al Mucci ed al Fanesi, per le qualità rispettivamente rivestite - notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo 1979 nel procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978; le disposizioni impartite dal Mucci alla G. d. F. per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al capo che precede.

ZILLETTI e CERUTI

- c) del reato p.p. dagli artt. 110 e 318 C.P., per avere lo ZILLETTI, in concorso e su istigazione del CERUTI, ricevuto somme di danaro per importi imprecisati ma ingenti, al fine di compiere atto contrario al suo dovere di Vice Presidente del C.S.M.: atto consistito nel richiedere e nel sollecitare la concessione di N.O. all'espatrio in favore del Calvi, imputato in procedimento pendente avanti alla Procura della Repubblica di Milano.

ZILLETTI

- d) di concorso nel reato ascritto al GELLI ed agli altri subb a) e b), limitatamente agli interventi dispiegati ed alle notizie acquisite in merito alla concessione di N.O. per l'espatrio accordato al Calvi.

GELLI e CALVI

- e) del delitto p.p. dagli artt. 110 e 321 C.P., per avere

- 7 -

corrisposto, in concorso tra loro, le somme di cui al cu
po c), per i fini ivi descritti.

MUCCI

- f) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere in un prov
vedimento adottato il 26.9.1980 con il quale concedeva
l'autorizzazione alla restituzione del passaporto a Cal-
vi Roberto, falsamente dichiarato di aver "visto" una do
cumentazione allegata alla istanza di restituzione avan-
zata dal Calvi.

GRETTI

- g) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, su una
istanza di nulla osta alla restituzione del passaporto a
Calvi Roberto presentata il 9.10.1980, apposto l'attesta
zione che l'istanza stessa era stata presentata il 15.10.
1980.

GELLI LICIO e ORTOLANI UMBERTO

- h) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n. 7; 81 cpv 629
p.p. C.P., per avere in concorso tra loro con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso ricompreso nel
più vasto fine dell'associazione per delinquere già adde-
bitata al Gelli, attraverso minacce larvatamente riferi-
te a presunte condotte illegittime tenute dal Calvi Ro-
berto, al quale veniva prospettato di non ^{potere altrimenti} ottenere (la pro-
tezione di forze politiche e) l'assistenza di una organiz-
zazione definita dall'Ortolani "istituzione", da identi-
ficarsi nella loggia massonica denominata "Propaganda
due", costretto il Calvi, "onde evitare seri danni" (se-
condo l'espressione usata dalla p.o. in un interrogatorio
reso ai magistrati dott. Viola e dott. Fenizia della Pro-
cura della Repubblica di Milano il 2 luglio 1981) a ver-
sare a partiti politici, in via diretta o indiretta, som-

- 8 -

me di danaro da accertare nel loro esatto importo, ma un montanti, per ciascuna operazione a molti miliardi, così cagionando al Banco Ambrosiano un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Milano il 2 luglio 1981.

ORTOLANI

- i) dello stesso delitto di associazione per delinquere contestato al GELLI.

GELLI


- 1) del delitto p.p. dall'art. 482 in rel. all'art. 476 cpv. C.P. per aver formato un atto falso della Procura della Repubblica di Milano, datato 16 ottobre 1980, con il quale il Sostituto Procuratore dott. Luca Mucci richiedeva il compimento di indagini al Comando della Polizia Valutaria della G.G. FF. di Milano.

CEREDA ALBERTO e GELLI LICIO

- del delitto p.p. dagli art. 646, 61 n. 11, 110 C.P., per essersi, in concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto, appropriati di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Finanziaria, con abuso da parte del Cereda di relazioni di prestazione d'opera. In Roma in epoca imprecisata, precedente al 17 marzo 1981.

CASARDI MARIO, MALETTI GIAN ADELIO, COGLIANDRO DEMETRIO
imputati del delitto di cui agli artt. 110, 617 bis, prima e seconda parte, 61 n. 9 e 10 C.P. perchè - in concorso con persone non ancora identificate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni di Capo del Servizio Informazioni Difesa, di Capo dell'Ufficio "D" e di dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti atti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee di Foligni Mario e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giudice Raffaele, prendendo effettiva conoscenza delle conversazioni medesime. In Roma, sino al novembre 1975.

AA. De. 11/82



000.282
RISERVATO

*Classificare
"riservato"*

*Precisazioni su
requisitoria dott. falluci*

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 66/82

Roma, il 9 agosto 1982

Sezione

Risposta a nota del 5 agosto 1982

N. 638/CP2 Allegati N.

OGGETTO: Riscontro a nota n. 638/CP.2 del 5 agosto 1982

All'On.le Sig. Presidente
Tina Anselmi
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza San Macuto
Roma

In riferimento alla richiesta n. 638/CP2 del 5 agosto 1982, mi prego di comunicare che, già con nota n. 53/82 Ris. del 1° luglio 1982, questo Ufficio ha provveduto in ordine a quanto richiesto mediante consegna della relativa lettera al t.col. CC. Ferraro.

Preciso che le requisitorie del P.M. sono state trasmesse limitatamente alle richieste di esercizio dell'azione penale e formulazione dei relativi capi di imputazione.

Le ulteriori richieste istruttorie, contenute nella stessa requisitoria e concernenti accertamenti vari sono in corso di espletamento e questo Ufficio provvederà a dare visione degli atti a codesta On.le Commissione Parlamentare non appena adempiuti tutti i relativi incombenzi.

Allego copia della missiva di trasmissione degli atti in data 1° luglio 1982.

Con ossequio.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dott. Ernesto Cudillo)

Ernesto Cudillo

Scambio di lettere tra il Presidente della Commissione P2, on. Tina Anselmi, e la Procura della Repubblica di Roma (luglio 1982).



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Indagini
sulla Loggia Massonica P 2
Il Presidente



23 LUG. 1982

Roma,

Prot. n. 573 /C.P2

Dott. Achille GALLUCCI
Procuratore della Repubblica

- R O M A -

Dott. Ernesto CUDILLO
Consigliere Istruttore
Tribunale penale di

- R O M A -

e p.c. Dott. Franz SESTI
Procuratore Generale

- R O M A -

e p.c. Consiglio Superiore della
Magistratura

- R O M A -

Signor Procuratore e Signor Consigliere,

indirizzo alle SS.LL. la presente per espressa deliberazione della Commissione che ho l'onore di presiedere.

Questa Commissione ha ricevuto, su sua richiesta, copia della requisitoria del Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel processo a carico di Gelli Licio ed altri, pendente avanti all'Ufficio Istruzione (n. 1575/81A R.G. Uff. Istr.).

Nella requisitoria è escluso l'illecito penale per fatti specifici imputati ad alcuni soggetti; quanto poi ai reati di tipo associativo, addebitati a Gelli Licio e ad alcuni soltanto degli iscritti negli elenchi presso di lui ritrovati, le richieste del P.M. sono ridette rispetto a coloro nei cui confronti era stata mossa imputazione.

Nello spirito di collaborazione che anima i rapporti tra l'Autorità giudiziaria e questa Commissione in ordine a fatti di comune cognizione, trasmetto alcuni atti, in possesso della Commissione stessa, che possono assumere rilevanza sia per il proseguimento delle indagini, di cui è del resto menzione nella predetta requisi



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Indagini
sulla Loggia Massonica P 2

Il Presidente

2.

toria, sia per una eventuale rivalutazione del materiale probatorio acquisito, ciò per l'evidente incidenza che nuovi accertamenti possono avere per l'Autorità giudiziaria.

Invio quindi i seguenti atti:

- 1) Dichiarazioni rese dai signori Federici, Von Berger, Nosiglia Alberto e Giunchiglia a questa Commissione;
- 2) scheda di adesione alla Loggia Montecarlo, recante il relativo statuto;
- 3) perizia sui nastri della macchina per scrivere sequestrata presso la Società Giole in Castiglion Fibocchi.

Segnalo inoltre che questa Commissione ha autonomamente richiesto per rogatoria all'Autorità giudiziaria svizzera dettagliate informazioni sui movimenti dei conti bancari intestati a Gelli Licio e Ceruti Marco presso l'UBS di Ginevra e ciò con riferimento: a) alla rogatoria già svolta dall'Autorità giudiziaria italiana in ordine ai conti correnti di Gelli Licio e Ceruti Marco presso l'UBS di Ginevra; b) alla contabile bancaria, ritrovata tra le carte di Gelli, emessa dall'UBS e riguardante l'addebito di doll. 800.000 sul conto n. 5957757/KK; c) alle note relative alle telefonate intercorse tra Ceruti Marco e Gelli Licio, Cresti Mauro e il Consiglio Superiore della Magistratura e acquisite dall'Autorità giudiziaria di Brescia.

Con i migliori saluti.

(On. Eina Anselmi)



Camera dei Deputati Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'inchiesta
sulla Legge Mussolini P. 2
Il Presidente

23 LUG. 1932

Roma,

Prot. n. 574 /C.P2

Dott. Achille GALLUCCI
Procuratore della Repubblica

— R O M A —


Dott. Ernesto CUDILLO
Consigliere Istruttore
Tribunale penale di

— R O M A —

Signor Procuratore e Signor Consigliere,

mi prego precisare che il materiale relativo agli allegati di cui ai punti 1) e 3), attualmente in riproduzione, verrà inviato nei primi giorni della prossima settimana. Si invia nel frattempo il materiale di cui al punto 2).

Con i migliori saluti.


(On. Tina Anselmi)

All. 1.

000245
RISERVATA



4



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA
SE/Ta/sa CORTE DI APPELLO DI ROMA

Prot. N. 38/82 RIS.

Roma, li 24 luglio 1982 197...

Div. - Sez.

Risposta o nota del N. Allegati

A. Spinosi - Roma

OGGETTO: Nota n. 573/C. P2 del 23.7.1982 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2.

RISERVATA

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di R O M A

AL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL
TRIBUNALE di
R O M A

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA
LOGGIA MASSONICA P2
R O M A

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
R O M A

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- Gabinetto -
R O M A

AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
di R O M A


Nell'adempimento dei miei doveri inerenti al servizio di vigilanza sulle istruzioni, prego le SS.LL. di voler tenere nel debito conto le segnalazioni contenute nella nota del 23.7.1982 del Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 e d'indagare sui punti in detta nota dedotti approfondendo gli eventuali sviluppi istruttori prima di trarre le conclusioni sui risultati probatori acquisiti.

Torna conto rilevare che le sollecitazioni della suddetta Commissione sono state formulate, com'è espressamente sottolineato nella stessa nota, nello "spirito di collaborazione che anima

i rapporti tra l' Autorità giudiziaria e la Commissione in ordine a fatti di comune cognizione" e quindi esorbitano da ogni ipotizzabile ingerenza del Potere Legislativo nell'Ordine Giudiziario, altrimenti, per dettato Costituzionale, illegittimo e inammissibile, alla stessa stregua d'illegittimità e inammissibilità d'eventuale ingerenza dell'Ordine Giudiziario nell'esercizio del Potere Legislativo.

Prego le SS.LL., il cui zelo e abnegazione sono a tutti noti, di volermi tenere informato degli ulteriori esiti delle indagini istruttorie.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Franz Sesti)





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000245

RISERVATO

N. 124/82 di Prot. Gab.

Roma, li 26 luglio 1982
C. P. 00100

Risposta a nota del 23 luglio 1982 N. 573/CP2. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO: Procedimento penale, in istruzione formale, a carico di Gelli
Licio ed altri.

RISERVATA



ON. TINA ANSELMI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

R O M A

e p.c. DOTT. FRANZ SESTI
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO di

R O M A

ON. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

R O M A

Nel ringraziare sentitamente per la collaborazione ancora una volta assicurata a questa Autorità giudiziaria e nel ribadire la più ampia e incondizionata collaborazione della Procura della Repubblica di Roma (nell'ambito della propria competenza di magistrato requirente nel procedimento in oggetto indicato), resto in attesa del preannunciato prossimo invio del materiale acquisito da cotesta on. Commissione Parlamentare perchè, in ossequio al dovere di obiettività nella valutazione delle prove che, nel nostro sistema processuale, deve guidare il libero convincimento del giudice, questo Ufficio possa esaminare e valutare quei dati idonei a fornire la dimostrazione della sussistenza di requisiti essenziali a qualificare i fatti sotto il profilo penale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, li 19.....
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO :

- 2 -

Mi sia consentito aggiungere che l'esito di questo esame, qualunque esso sia, ovviamente non potrà costituire una questione di pregiudizialità sulle valutazioni e sui giudizi che dovranno essere espressi dall'on. Commissione Parlamentare, da Lei tanto egregiamente presieduta.

Con devoti omaggi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Achille Gallucci)

Achille Gallucci

Sentenza istruttoria del G.I. dott. Cudillo in data 17 marzo
1983: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000511
RISERVATO



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 14/83 vis
Sezione

Roma, il 7 8 MAR 1983 19


Risposta a nota del 18 marzo 1983 N. 1462/C^{P2} Allegati N.

OGGETTO : trasmissione atti - copia sentenza proc. n. 1575/81A G.I.
a carico di Licio Gelli ed altri

All'On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla Loggia
Massonica P2.
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata trasmetto copia della sentenza di cui al procedimento in oggetto.

Con i sensi della mia più alta considerazione.



1.

000511
RISERVATO

n. 7888/81A P.N.

n. 1575/81A G.I.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

T R I B U N A L E di R O M A

UFFICIO ISTRUZIONE

SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIoglimento

E

DECRETO DI IMPROMUOVIBILITA'

DELL'AZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore dr. Ernesto CUDILLO
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

2

- 1) ALFANO Achille, nato a Napoli il 3 ottobre 1924, residente a Livorno- località Antignano, Via dei Bagni n. 46/II
- 2) ATZORI Angelo, nato a Isili (Nuoro) il 5 settembre 1940, residente a Oristano, Via G. da Venosa n. 1, elett. te dom. to presso l'avv. Grego Luigi, Via Giotto n. 7- Oristano
- 3) BERNARDINI Domenico, nato a Massa il 6 settembre 1921- deceduto
- 4) CALVI Roberto, nato a Milano il 13 aprile 1920 deceduto
- 5) CERUTI Marco, nato a Firenze il 18 agosto 1940, residente a Firenze, Borgo SS. Apo stoli n. 20, elett. te dom. to presso l'avv. Maurizio Di Pietropaolo, Via Crescenzo n. 97- Roma
- 6) DELLA FAZIA Bruno, nato ad Avio (Trento) il 17 novembre 1929, residente a Livorno, Via Telemaco Signorini n. 3

3

- 7) FANEST Tridio, nato in Ancona il 9 settembre 1938, residente a Milano, Via Melchiorre Gioia n. 7
- 8) GELLI Licio, nato a Pistoia il 21 aprile 1919 - allo stato detenuto presso il carcere di Champ-Dollon in Ginevra (Svizzera)
- 9) GRETTI Mauro, nato ad Inzago (Milano) il 17 agosto 1927, residente a Milano, Via Bocconi n. 28, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Dall'Orta Alberto, Via Quadronno n. 4- Milano
- 10) TOLI Francesco, nato a Roccavaldina (Messina) il 18 febbraio 1919, residente a Torino, Corso Re Umberto n. 47, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Aldo Pannain, Via Achille Papa n.21 Roma
- 11) MOTZO Giovanni, nato a Scano Montiferro (Oristano) il 16 novembre 1915, residente a Cagliari, Via R.Garzia n. 5, elett.te dom.to presso l'avv. Enzo

Gaito, Via della Giuliana n. 73
Roma

12) MUCCI Luca, nato a Melfi (Potenza) il 21 febbraio 1935, residente a Monza, Via Mozart n. 28, elett. te dom. to presso l'avv. Antonio Pinto, Via Durini n. 14- Milano

13) PORPORA Pasquale, nato a Salerno il 27 ottobre 1920, residente a Milano, Via T. Cazzaniga n. 9/6, elett. te dom. to presso lo studio dello avv. Enzo Gaito di Roma

14) ROSATI William, nato a Rieti il 18 agosto 1926 -
deceduto -

15) TRECCA TRIFONE Fabrizio, nato a Roma il 19 agosto 1940, residente a Roma, Via Marianna Dionigi n. 16

16) ZILLETTI Ugo, nato a Firenze il 16 marzo 1933, residente a Firenze, Via Larmora n. 39 -

5

IMPUTATI di:

TRECCA TRIFONE Fabrizio- MOTZO Giovanni- ATZORI Ange-
lo- BERNARDINI Domenico- ALFANO Achille- DELLA FAZIA
Bruno- PORPORA Pasquale- IOLI Francesco- ROSATI William

- A) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 u.p. in relazione agli artt. 256-257 e 258, 416 C.P. per essersi anche in tempi diversi- associati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle armi. A tale scopo conferivano all'associazione un particolare carattere di segretezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano natura massonica (assumendo la denominazione di loggia "Propaganda 2", già appartenente a loggia non più funzionante in quanto sospesa con provvedimento massonico del Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49 persone) e con tali condotte sorprendevo l'altrui buona fede, inducendo varie persone (scelte fra coloro che erano investiti di funzioni di rilievo nell'attività pubblica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa degli interessati annotavano sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di persone sia appartenenti ad altre Logge, nonché di altre persone che non avevano mai richiesto l'iscrizione,

6

anche per indurre, in alcuni casi, all'iscrizione altri adepti.

Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, avvalendosi della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottenendo dati informativi e documenti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia e manipolando maliziosamente fatti ed episodi) per influire nella formazione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per costringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa sopra detta.

In Roma ed altrove, sino alla data luglio 1981

TRECCA TRIFONE Fabrizio- MOTZO Giovanni- ATZORI Ange-
lo- BERNARDINI Domenico- ALFANO Achille- DELLA FAZIA
Bruno- PORPORA Pasquale- IOLI Francesco- ROSATI Wil-
liam e GELLI Licio

- B) del delitto p.e p. dagli artt. 81- 112 n. 1- 640 C.P. per essersi procurato in concorso tra loro e con altri da identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote associative in danno di alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore

7.

con artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello statuto della Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai neo'iscritti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Salvini, rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia "P2".

In Roma sino alla data luglio 1981

GELLI Licio

- C) del delitto previsto dall'art. 56- 610 C.P. per avere minacciato l'on. Flaminio Piccoli di rivelare il contenuto di documenti riguardante i presunti rapporti intercorsi con il Parlamentare e Michele Sindona e ciò al fine di costringerlo a tenere una determinata condotta politica non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Roma, epoca imprecisata dal gennaio- febbraio 1981

- D) del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 610 C.P. per aver minacciato Leonardo Di Donna di rendere noti presunti illeciti commessi dall'on. Di Donna in cor-
reità con il Presidente della Banca Nazionale della
Agricoltura descritti in una relazione di provenienza

8

sconosciuta rinvenuta presso gli uffici del Gelli, qualora non avesse assunto un atteggiamento "innocentista" in ordine ad un contratto di fornitura di petrolio stipulato tra l'ENI e la Soc. PETPOMIN (non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà).

In Roma in giorno imprecisato sul finire dell'anno 1980

CALVI Roberto- GRESTI Mauro- MUCCI Luca-FANESI Iridio

- E) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C. P. per avere, in concorso tra loro, agendo il CALVI ed il GELLI in ruolo di istigatori e gli altri nelle rispettive qualità di Procuratore Capo, di Sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso le condotte violatrici di doveri di segretezza epigrafe te sub F), nonché attraverso condizionamenti, interferenze ed illegittimi interessamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla Procura suddetta a carico del CALVI a seguito di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14.12. 1978; ed inoltre fornendo i due magistrati ed il FANESI: suggerimenti circa la impostazione della condotta processuale del Calvi, anche con riferimento alla domanda per il rilascio del N.O. all'espatrio;

9

previsioni od anticipazioni sugli esiti di rogato¹rie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari societari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudiziaria e previsioni sui comportamenti ed iniziative di altri uffici pubblici; prospettazioni di accorgimenti, interessamenti ed interventi necessari od opportuni per conseguire, anche in relazione a prevedibili reazioni di stampa, il rilascio del N.O. citato.

Fatti commessi dal luglio 1980 al marzo 1981, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

GALVI Roberto - MUCCI Luca - GRETTI Mauro - FANESI

Iridio

- F) del delitto p.e p. degli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n. 2 C.P. per avere, al fine di consumare il reato sub. E) e con le modalità di concorso ivi descritte, rivelato- con violazione dei doveri incumbenti a Gresti, al Mucci ed al Fanesi, per le qualità rispettivamente rivestite- notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal P.M. di

Milano in data 21 marzo 1979 nel procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978; le disposizioni impartite dal Mucci alla Guardia di Finanza per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al capo che precede.

ZILLETTI Ugo e CERUTI Marco

- G) del reato p.e p. dagli artt. 110 e 318 C.P., per avere lo ZILLETTI, in concorso e su istigazione del CERUTI, ricevuto somme di denaro per importi imprecisati ma ingenti, al fine di compiere atto contrario al suo dovere di Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura: atto consistito nel richiedere e nel sollecitare la concessione di nulla osta all'espatrio in favore del Calvi, imputato in procedimento pendente avanti alla Procura della Repubblica di Milano.

Fatti commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981

ZILLETTI Ugo

- H) di concorso nei reati ascritti agli altri sub E) ed F), limitatamente agli interventi dispiegati ed alle notizie acquisite in merito alla concessione

di nulla osta per l'espatrio accordato al Calvi.

Fatti commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981

CALVI Roberto

- T) del delitto p.e p. dall'art. 321 C.P., per avere corrisposto le somme di cui al capo G), per i fini ivi descritti.

Fatti commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981

MUCCI Luca

- L) del delitto p.e p. dall'art. 479 C.P. per avere in un provvedimento adottato il 26 settembre 1980 con il quale concedeva l'autorizzazione alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto, falsamente dichiarato di aver "visto" una documentazione allegata alla istanza di restituzione avanzata dal Calvi.

GRETTI Mauro

- M) del delitto p.e p. dall'art. 479 per avere, su una istanza di nulla osta alla restituzione del

12

passaporto a Calvi Roberto presentava il 9 ottobre 1980, apposto l'attestazione che l'istanza stessa era stata presentata il 15 ottobre 1980.

GELLI Licio (in concorso con CALVI e ignoti pubblici ufficiali)

- N) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n. 2 C.P. per avere il Gelli e i pubblici Ufficiali, al fine di consumare il reato di interesse privato in atti di ufficio (contestato con mandato di cattura in pari data) e con le modalità di concorso ivi descritte, rivelato in concorso con il Calvi e con violazione dei doveri incombenti ai pubblici Ufficiali allo stato ignoti notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo 1979 nel procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1979; le disposizioni impartite dal Mucci alla Guardia di Finanza per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificate in riferimento al delitto di interesse privato in atti di ufficio, contestato con mandato di cattura in pari data. (15 settembre 1982).

Fatti commessi sino al marzo 1981

FANESI Iridio

- 0) del delitto di cui all'art. 479 C.P. (ascritto allo stesso Fanesi nell'ordinanza di formalizzazione degli atti resa dal Giudice Istruttore di Brescia).

ATTI RELATIVI

- 1) =già procedimento n. 2165/81C Procura di Milano -
Atti Relativi al versamento della somma di tre mi-
lioni di dollari USA sul conto denominato "Prote-
zione" acceso presso l'Unione Banche Svizzere di
Lugano e nella presunta disponibilità di DI DONNA
Leonardo- FIORINI Florio- MARTELLI Claudio e CALVI
Roberto a titolo di "tangente" versata a seguito
di un contratto di finanziamento di 50 milioni di
dollari intervenuto tra la "Tradinvest Bank di Nas-
sau" (appartenente al 100% all'E.N.I.) e il Banco
Ambrosiano Andino del Perù.
- 2) =atti relativi ad un procedimento trasmesso dal Pre-
tore di Roma per riunione per connessione a quello
pendente prima della formalizzazione presso questa
Procura riguardanti ipotesi criminose a carico di
pubblici ufficiali risultati iscritti alla loggia
massonica P2, a sensi degli artt. 17- 212, 1° comma
del T.U. Leggi di P.S..
- 3) =atti relativi ad una denuncia per violazione del
segreto istruttorio avanzata da tale Franco NACCARI
a carico di Giudici Istruttori presso il Tribunale
di Milano e dei componenti la Commissione Parlamen-
tare per il caso Sindona, in ordine alla divulga-
zione di alcuni documenti sequestrati nell'ufficio
del Gelli a Castiglion Fibocchi.

-15

- 4) =già n. 2432/81C Procura Milano
Atti Relativi aventi ad oggetto un accordo finanziario tra l'on. Flaminio PICCOLI e il gruppo RIZZOLI.

- 5) =già n. 4498/81C Procura Repubblica Roma
Atti Relativi ad interessamento di Ugo ZILLETTI in un procedimento in istruzione formale presso il G. I. di Roma a carico di appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'ITALCASSE.

- 6) =Atti relativi alla posizione di SALOMONE Francesco in relazione al rinvenimento di documentazione nella borsa di Maria Grazia GELLI.

- 7) =Atti relativi alla posizione di RISIGNANI Luigi.

SVOLGIMENTO IN FATTO e
MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 17 marzo 1981, nel corso di una perquisizione disposta dal giudice istruttore di Milano nel procedimento a carico di SINDONA Michele ed altri, era sequestrata numerosa documentazione presso gli uffici della Società GIOLE in Castiglion Fibocchi, in disponibilità di GELLI Licio.

Tra la documentazione, molta era attinente alla "loggia massonica P2", alle attività del Gelli e di altre persone, mentre altra parte risultava essere copia di atti di provenienza di pubblici uffici, fra cui il servizio "T" della Guardia di Finanza e il Ministero del Commercio con l'Estero, nonché attinente ad appunti vari riguardanti attività della E.N.I. e presunti illeciti addebitati al dr. DI DONNA, v. presidente di tale ente.

La documentazione reperita era trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'esame della stessa dava origine ad una serie di procedimenti penali.

. 17

Inoltre, il giudice istruttore inviava al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano un rapporto inerente all'acquisizione, nel corso della perquisizione in Castiglione Fibocchi, di una cartella con l'intestazione "2A" contenente due buste dal titolo "Calvi Roberto - vertenza con Banca d'Italia" e "Calvi - copia comunicazione Procura di Milano".

Il Procuratore Generale, dopo di aver esaminato gli atti e la documentazione, trasmetteva gli atti stessi al Procuratore Generale di Brescia, ai sensi dell'art. 41 bis c.p.p., nell'ipotesi che potessero ravvisarsi responsabilità penali del Procuratore della Repubblica di Milano.

E' da tenere presente al riguardo che già pendeva, presso la Procura della Repubblica di Milano, il procedimento penale n. 7035/78C avente per oggetto violazioni di natura valutarie da parte di amministratori del Banco Ambrosiano, la cui istruttoria era stata delegata al dr. Luca Mucci dal marzo 1979; lo stesso magistrato promuoveva suc

cessivamente altro procedimento, con il n. 4788/80A iscritto al registro generale a carico di Calvi Roberto + altri.

Anche presso la Procura della Repubblica di Roma erano in corso indagini conseguenti all'omicidio, in data 20.3.1979, del giornalista Carmine Pecorelli, direttore dell'agenzia periodica "O.P."

Detti accertamenti erano inerenti alla documentazione rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione del Pecorelli e tra questa:

-un fascicolo recante l'intestazione "M-FO BIALI", concernente indagini compiute dal disciolto S.I.D. segnatamente nei confronti dell'ex Comandante Generale della Guardia di Finanza Raffaele Giudice, e di tale Mario Foligni, fondatore del "Nuovo Partito Popolare";

-una lettera autografa indirizzata dal Pecorelli al Gelli per richiedere l'interessamento in un procedimento penale a carico del Pecorelli medesimo;

-un fascicolo in fotocopia, proveniente dal disciolto S.I.D., riguardante l'attività svolta dal Gelli al tempo dell'occupazione tedesca;

-varie fotocopie di appunti riservati e di rapporti del S.I.D., riguardanti i fatti che avevano dato ori

gine al procedimento penale per insurrezione armata contro i poteri dello Stato (cosidetto "golpe Borghese");

-una fotocopia della minuta della relazione della Banca d'Italia riguardante una ispezione compiuta presso l'istituto di credito "Italcasse".

Nel corso delle indagini, risultava, inoltre, che il Pecorelli era a conoscenza del contenuto di un fascicolo del S.I.D., relativo a presunte delazioni da parte del Gelli nel corso dell'ultima guerra.

Inoltre, in riferimento anche ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista O.P., a carattere intimidatorio nei confronti del colonnello Antonio VIEZZER e del Gelli, era emessa comunicazione giudiziaria nei riguardi di entrambi per l'omicidio del Pecorelli; infine, era iniziata l'azione penale a carico di MALETTI Gianadelio, LABRUNA Antonio e CASARDI Mario per il delitto di violazione della pubblica custodia di cose in relazione a documenti di provenienza S.I.D. rinvenuti in possesso del Pecorelli.

20

Altre indagini erano eseguite presso la sede del "Grande Oriente d'Italia" nell'ambito della loggia massonica P2.

A seguito di ulteriori risultanze era contestato al Gelli ed al Viezzer, con ordine di cattura, il delitto di spionaggio ai sensi dell'art. 257 C.P.; quasi contestualmente, era emesso dalla Procura della Repubblica di Milano altro ordine di cattura a carico del Gelli per lo stesso delitto.

Il Pretore di Roma, a sua volta, prospettava l'ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 212 T.U. L. P.S., nei confronti dei pubblici dipendenti iscritti alla loggia massonica P2 ed i relativi atti erano trasmessi per connessione al procedimento contro Gelli Licio ed altri.

In data 5 giugno 1981, decedeva in Roma - per apparente suicidio - il ten. col. della Guardia di Finanza Luciano Rossi e, nel corso delle relative indagini, risultava che il predetto ufficiale, nel periodo in cui era addetto all'Ufficio "I" della Guardia di Finanza era stato, tra l'altro, incaricato di svol

- 21

gere indagini sul conto del Gelli; emergeva, inoltre, che un appunto redatto dal col. Rossi, quale ufficiale addetto all'Ufficio "T" era stato rinvenuto in possesso del Gelli.

I fatti suesposti davano origine, come sopra precisato, a più procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma, di Milano e di Brescia.

Il 19 giugno 1981, era emesso ordine di comparizione anche nei confronti dei capi-gruppo della P2 in riferimento ai delitti di cui alla lettera A) e B) della rubrica.

La Procura della Repubblica di Roma, con provvedimento in data 20 giugno 1981, ritenendo la propria competenza a conoscere per ragioni di connessione soggettiva, oggettiva, teleologica e probatoria anche dei fatti-reati pendenti presso la Procura di Milano e di Brescia, disponeva la riunione delle relative procedure.

La suddetta Procura disattendeva la richiesta e, pertanto, la Procura della Repubblica di Roma, con l'ordinanza del 26 giugno 1981, denunciava il relativo

22

conflitto.

Con nota del 4 luglio 1981, il Procuratore della Repubblica di Milano trasmetteva alla Procura di Poma per quanto di competenza, i procedimenti contraddistinti con i numeri 3130/81A - 2431/81C e 3481/81C.

Il 4 luglio 1981, la figlia di Licio GELLI, a nome Maria Grazia, in sede di verifica doganale all'aeroporto internazionale di Fiumicino, era trovata in possesso di documenti vari occultati nella fodera di una borsa da viaggio e, pertanto, la Procura della Repubblica, emesso ordine di cattura nei confronti di Gelli Licio e Gelli Maria Grazia per il delitto di calunnia, proseguiva nelle relative indagini.

Infine, con nota del 17 luglio 1981, la Procura della Repubblica di Roma trasmetteva gli atti a questo Ufficio per la formale istruzione a carico di Gelli Licio ed altri.

Con successiva richiesta del 31 luglio 1981 la Procura della Repubblica di Poma richiedeva di

procedere a carico di PFILOSI Walter in ordine ai delitti di cui agli artt. 324 e 351 C.P..

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 2 settembre- 20 ottobre 1981, dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma (annullando senza rinvio la declaratoria di competenza del Giudice Istruttore di Brescia, emessa a seguito di successiva formalizzazione) in ordine ai procedimenti nn. 3941/81A - 2434/81C - 2432/81C - 3153/81C - 61625/81B e 412 /81A pendenti presso la Procura della Repubblica di Milano ed in ordine al procedimento n. 244/81 G.I. di Brescia.

Con ulteriore nota del 23 dicembre 1981, il P.M. richiedeva che, a seguito della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Milano e dal Giudice Istruttore di Brescia, le imputazioni già formulate fossero ampliate ed integrate; i relativi reati erano contestati con mandati di cattura e mandati di comparizione, come in atti. L'istruttoria proseguiva con l'escussione di diverse centinaia di testimoni e l'acquisizione di numerosa documentazione.

24

Successivamente, in data 16.1.1982 la Procura della Repubblica di Milano trasmetteva per riunione il procedimento n. 6067/81A R.G. P.M. Milano a carico di Rizzoli Angelo ed altri per delitti valutari, favoreggiamento personale, calunnia, falsità in bilancio ed altro ed i rispettivi reati erano contestati con mandato di comparizione dell'11 giugno 1982.

Mandato di cattura era emesso nella stessa data nei confronti di TASSAN DIN Bruno, CEREDA Alberto, CASACCTA Luigi, ORTOLANI Umberto, BATTISTA Giuseppe e GELLI Licio in ordine al delitto di truffa pluriaggravata.

A seguito di numerose istanze di proscioglimento ai sensi dell'art. 152 C.P., i relativi atti erano depositati al P.M. che, con requisitoria del 29 maggio 1982 richiedeva:

-di non doversi procedere nei confronti di TRECCA TRIFONE, IOLI, DELLA FAZIA, GIUNGHIGLIA, POSATI, ATZORT, MOTZO, MOSCONTI, BERNARDINI, ALFANO, PORPORA, LIPART e BELLASSAI in ordine ai delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica per non aver commes-

25

so il fatto;

-di non doversi procedere nei confronti di MUCCI, GRESTI, ZILLETTI, CALVI e FANESI in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 324 e 479 C.P. perchè il fatto non sussiste;

-di non doversi procedere nei confronti di MUCCI, GRESTI, ZILLETTI e FANESI in ordine al delitto di cui all'art. 326 C.P. per non aver commesso il fatto;

-di non doversi procedere nei confronti di ZILLETTI, CERUTI e CALVI rispettivamente in ordine ai delitti di cui agli artt. 318 e 321 C.P. perchè il fatto non sussiste;

-di non doversi procedere nei confronti di GELLI Licio ed ORTOLANI in ordine al delitto di estorsione perchè il fatto non sussiste;

-di non doversi procedere in ordine all'omicidio di PECORELLI per essere rimasti ignoti gli autori.

Il P.M. richiedeva, inoltre, la declaratoria di improponibilità dell'azione penale:

-in ordine all'ipotizzato reato ai sensi degli artt. 17 e 212 TULPS nei confronti dei pubblici dipendenti iscritti alla loggia P2;

-nei confronti di Gelli Licio e Viezzer Antonio qua-

26

li indiziati dell'omicidio PECORELLI;

-nei confronti di Claudio MARTELLI, ZILLETTI Ugo, Flaminio PICCOLI, BISIGNANI Luigi e SALOMONE Francesco in ordine ai fatti specificati in rubrica;

-in ordine alla denuncia di violazione di segreti di ufficio presentata da NACCART Franco.

Con nota dell'8 giugno 1982 il P.M. richiedeva, a modifica delle precedenti imputazioni già formulate e non contestate al GELLI, di voler procedere contro il medesimo per i delitti di interesse privato in atti di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio in concorso con ignoti pubblici ufficiali, nonché di millantato credito.

Erano, nel frattempo, espletati alcuni incompetenti istruttori e, tra l'altro, erano emessi i mandati di cattura e i mandati di comparizione innanzi specificati; con note del 27 luglio e del 28 agosto 1982, il P.M. richiedeva l'espletamento di ulteriori indagini in ordine all'omicidio PECORELLI ed alla posizione del GIUNCHIGLIA.

Successivamente, in data 13 settembre 1982,

27

il GELLI era tratto in arresto provvisorio, mentre si trovava in Ginevra in virtù dei mandati di cattura del 20 gennaio ed 11 giugno 1982.

Era immediatamente iniziata la procedura di estradizione anche in relazione al mandato di cattura emesso in data 15 settembre 1982, procedura questa tuttora in corso da parte dell'Autorità elvetica.

In data 4 ottobre 1982, era richiesto per commissione rogatoria l'esame del GELLI in ordine ai fatti addebitatigli con i suddetti mandati di cattura, eventualmente alla presenza del magistrato italiano.

Con nota del 23 dicembre 1982, la Divisione dell'Assistenza Giudiziaria Internazionale ed Affari di Polizia di Berna comunicava:

"Con la presente ci pregiamo riferirci alla Sua lettera del 4 ottobre 1982 relativa all'interrogatorio di Licio GELLI. Nel Suo procedimento, Licio GELLI è un accusato. Quale accusato ha però il diritto ai sensi di tutti i codici di procedura penali cantonali (vale a dire svizzeri) di negare la deposizione."

28

Come Gelli ha fatto sapere tramite il suo legale di Ginevra, egli intende fare uso del diritto di rifiuto di deporre e non prenderà posizione riguardo alla rogatoria.

Per queste ragioni ci vediamo nelle condizioni di dover declinare la Sua istanza....."

Stante tale posizione di rifiuto non suscettiva, per il momento, di ulteriori sviluppi, il giudice istruttore riteneva di dover provvedere sulla istanza proposta ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e, pertanto, essendo stati compiuti altri atti istruttori successivamente alla requisitoria del 29 maggio 1982, era nuovamente disposto il deposito degli atti al P. H..

Questi, con requisitoria del 16.2.1983, richiedeva di non doversi procedere nei confronti di CALVI Roberto, BERNARDINI Domenico e ROSATI William in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perchè estinti per morte dei medesimi nonché di non doversi procedere nei confronti di GELLI Licio in ordine ai delitti di tentata violenza privata ascritti ai figli perchè estinti in virtù dell'amnistia prevista

dal D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744.

Il P.M. confermava, per il resto, il contenuto della requisitoria del 29 maggio 1982 con le modifiche apportate con richieste in data 27 luglio e 28 agosto 1982 e 29 gennaio 1983 (prosecuzione istruttoria relativamente omicidio PECORELLI, nei confronti del GIUNCHIGLIA in ordine ai delitti ascrittigli e nei confronti del GELLI e dell'ORTOLANI per il delitto di estorsione ai danni di CALVI).

Gli atti e la requisitoria erano, quindi, depositati ai sensi dell'art. 372 c.p.p..

La difesa del Gelli richiedeva che nei confronti del medesimo fosse applicato il beneficio dell'amnistia anche in ordine al delitto di truffa e di rivelazione di segreti di ufficio di cui alle lettere B) ed N) della rubrica.

COSENTINO Francesco e GIUNCHIGLIA Ezio rinunciavano all'applicazione del beneficio dell'amnistia ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 18 dicembre 1981 numero 744.

30

SINAGRA Augusto produceva certificato della Corte Suprema di Cassazione I Sez. Penale del 5 marzo 1983 attestante che la Corte stessa, all'udienza camerale del 1° marzo 1983, aveva deciso il ricorso n. 26212/82 P.G. proposto da SINAGRA Augusto, ALBANO Raffaele, MOLINARI Arrigo e NICOLINI Edilio con il seguente esito: "La Corte risolvendo il conflitto, annulla senza rinvio il decreto di citazione a giudizio 13.7.1982 del Prefore di Genova ed ordina la trasmissione degli atti al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma".

31

Istanze presentate da TRECCA TRIFONE- IOLI- DELLA FAZIA, GIUNCHIGLIA- ROSATI- ATZORI e COSENTINO per il proscioglimento, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., dai delitti ascritti alle lettere a) e b) della rubrica.

Osserva il giudicante che i suddetti, in concorso con GELLI ed altri, sono imputati: di cospirazione politica mediante associazione ai sensi dell'art. 305 u.p. in relazione agli articoli 256, 257 e 258, 416 C. P. nonché di truffa per aver conseguito l'ingiusto profitto, costituito dal versamento di quote associative in danno di persone risultate iscritte alla loggia massonica P2, tacendo il fatto che la suddetta loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia.

E' da promettere che la norma di cui all'articolo 305 C.P. prevede una speciale ipotesi di associazione in cui la volontà dei cospiranti è univocamente diretta alla commissione di alcuni dei delitti indicati dall'art. 302 C.P. e cioè dai capi primo e secondo del titolo primo del Codice Penale (delitti contro la personalità dello Stato articoli 241- 275 C.P. e Delitti contro la personalità interna dello Stato articoli 276- 293 C.P.).

32

Come da costante dottrina e giurisprudenza, gli elementi costitutivi del suddetto reato associativo sono integrati da un'organizzazione di almeno tre persone vincolate, in modo permanente, dall'intento di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 302 C.P..

A questo punto, appare necessario, per una migliore valutazione dei fatti in esame, riportare alcune notizie sulla costituzione e successive vicissitudini della loggia massonica Propaganda 2, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione massonica, ogni loggia è distinta da una denominazione e da un numero che non possono essere modificati senza l'approvazione del Gran Maestro.

Appare opportuno al riguardo, come già ritenuto dal P.M. nella sua requisitoria, trascrivere alcune parti delle dichiarazioni dell'ing. Siniscalchi, appartenente alla massoneria, rese al magistrato e riportate in un memoriale nonché parti delle deposizioni rese da Ennio Battelli, già Gran maestro del Grande Oriente d'Italia.

Tali dichiarazioni assumono efficacia probatoria poiché concordano sostanzialmente con la risultanza del-

la prova testimoniale acquisita mediante l'esame di di
circa centinaia di persone.

Ha affermato il SINISCALCHI:

... tentare di tracciare una storia della Loggia P2, del Grande Oriente d'Italia, mi sembra che non possa assolutamente prescindere (se non a danno per la comprensione e con la conseguente possibilità di prestarsi ad ogni sorta di mistificazioni e di speculazioni da parte di chi vero massone certamente non è, e gettando così un generico discredito su tutta la massoneria- quella cioè originaria e autentica- che sicuramente non lo merita) che non possa assolutamente prescindere, dicevo, dall'analisi delle motivazioni storiche che ne determinarono l'insorgere, e -più in generale- che determinarono l'insorgere di logge, in alcun modo "riservate", non tanto e non solo nell'ambito della Comunione massonica italiana, ma anche in tutta la massoneria universale".

Dopo aver sviluppato, partendo dal secolo 1700 questa analisi, il Siniscalchi ha soggiunto.....omissis
..... "Nelle comunioni massoniche dei Paesi latini in vece venne mantenuto (ed è tuttora di vigente applicazione) il più antico "diritto di visita". E mentre nelle logge delle comunioni anglosassoni venne (fin dal diciannovesimo secolo) stabilita la proibizione di occuparsi di politica nelle riunioni (almeno quelle "rituali") di loggia, anche se di fatto sia pure poche e selezionate logge (quelle più "importanti" e più legate al potere) almeno svolgevano una funzione politica, nelle

34

logge delle altre comunioni (quelle dei Paesi latini, soprattutto) di politica ci si continuò ad occupare persino nelle riunioni rituali".

Seguitando nella sua ricostruzione storica-politica il SINISCALCHI ha aggiunto:

".....dal graduale affermarsi, a livello di potere, dell'idea risorgimentale, e dal conseguente progressivo estendersi dello Stato unitario italiano, certamente cominciarono a determinarsi i primi "inconvenienti", non fosse che perchè, accrescendosi in Italia il potere della massoneria risorgimentale (che divenne così il partito vincente della borghesia) il numero dei "postulanti di favori" andava ugualmente accrescendosi. Fu così che dalla originaria Loggia Propaganda (n. 14 di costituzione, e cioè una delle più antiche) di Costantino Nigra, con sede in Torino, si passò sotto il Grande magistero di Adriano Lemmi, ad una "Loggia Propaganda" di fatto sede a Roma, nella quale vennero concentrati non solamente i massoni Deputati e Senatori del Regno, ma anche gli uomini (massoni) più influenti nel mondo economico del nuovo Stato nato dal Risorgimento (e tra questi, in prima fila, i banchieri.....)".

E più avanti: "Certo, uomini politici come (solo a titolo di esempio)"....(vengono elencati quattro nomi di parlamentari) "e molti altri (tutti appartenenti all'area laica del Parlamento italiano, e cioè: P.L.I., P.R.I., P.d'Azione, P. della Democrazia del Lavoro, P.S.I., P.C.I.) non avevano sicuramente alcun timore nel dichiarare la loro appartenenza alla massoneria italiana....."

35

omissis....."

"Dopo il 1948, il clima politico (e non solo quello) italiano si era fatto molto pesante per coloro che appartenevano all'area culturale del pensiero laico italiano. Si venne, di fatto, instaurando in quell'epoca una sorta di vera e propria "persecuzione" sottile nei confronti dei laici, per molti dei quali ogni possibilità di affermazione e/o carriera venne a chiudersi non solo nel settore pubblico ma persino in quello privato. Non solo!. Visto che (anche nei partiti laici!) persino la sola insinuazione dell'appartenenza alla Massoneria di qualche militante di rilievo era divenuta utile strumento per le lotte e faide tra correnti contrapposte, la situazione andò progressivamente degenerando. Nello stesso Partito Repubblicano, ad esempio, alla corrente di sinistra alla quale era noto appartenessero numerosi massoni, l'....."accusa" di appartenere alla Massoneria si rivelò, negli anni '50, utilissimo strumento per emarginare del tutto molti validissimi elementi.

Epperchiò, se sotto la Grande Maestranza dell'avvocato Ugo Laj, e durante la prima parte del periodo di Grande Maestranza dell'avvocato Ugo Lenzi, non si era ancora determinata la necessità di ricostituzione di una loggia "riservata" (come la "P"), e "riservata" pure per i nomi dei suoi appartenenti, già sotto la Grande Maestranza di Ugo Lenzi, e ancor più successivamente (sotto quella dell'ingegnere Publio Cortini, quella dello avv. to Umberto Cipollone e quella del prof. Giorgio Tron), questa esigenza si presentò irrinunciabile e indilazio-

36

nabile per la salvaguardia (almeno) della riservatezza sulla appartenenza alla Massoneria di alcune persone.

Fu così che la Loggia "P" tornò a "funzionare", anche se, fino al 1961 o poco oltre, di fatto non si riuniva mai, ma costituiva solo un elenco di nomi noti solo al (e a disposizione del) Gran Maestro di volta in volta in carica, coadiuvato in questo dal Gran Segretario eletto.

Personalmente, anche se sono sempre stato contrario all'esistenza di una Loggia "riservata" di tal genere, ho dovuto io stesso più volte prendere atto, in quei tempi, della necessità storica e, soprattutto, storica-politica della sua esistenza. E, se sono sempre stato, e rimasto, assolutamente contrario, alla così detta "iniziazione sul filo della spada" (e cioè alla iniziazione per opera del sob Grande Maestro in carica) di "personalità" che non avessero già mostrato, per il loro comportamento politico e/o per il loro orientamento culturale, di essere dei Massoni "ante litteram", sono stato io stesso a suggerire che venisse consentito il passaggio da una Loggia regolare alla posizione "riservata" di giovani Fratelli, ancora poco più oltre dello inizio della propria carriera professionale e con notevoli doti personali, soprattutto se già inseriti in qualche struttura infeudata al potere democristiano; e ciò per salvarne ulteriormente (e per il tempo che fosse stato necessario) le possibilità di affermazione personale.

D'altro canto devo riconoscere che non è che non si mostrasse di già (e per ben diversi motivi) la opportuni

ti di logge "riservate"; ciò, primieramente, per il ca
rattere troppo spesso deterioro di molti italiani, "po
stulanti" (talora per indole) di ogni genere di favori,
prebende, agevolazioni, ecc..

Il che comportava perciò la necessità di tenere "riser
vati" i nomi di alcuni Massoni che già avessero (con i
loro meriti) conseguito posizioni di prestigio, al fi
ne da un lato di evitare loro la noia di troppo frequen
ti (e spesso non giustificate) richieste dirette di fa
vori, e dall'altro per salvaguardare l'Istituzione masso
nica da una possibile trasformazione in organizzazione
di tipo quasi mafioso dispensatrice di agevolazioni di
vario genere.....omissis....."

".....a partire dal 1964, agli inizi cioè del suo se
condo triennio di Grande Maestranza, fu sotto il sig.
Giordano Gamberini che il più completo sovvertimento del
le funzioni della Loggia P2 ebbe inizio, Loggia che, al
meno fino a quella data, aveva avuto per unica sede (e,
per giunta, solo nominalé in quanto non teneva mai del
le riunioni) l'indirizzo di Via Giustiniani n. 5.....
omissis....."

".....fu, poi, solo nel 1966 che il Gran Maestro Gam
berini ebbe il "lampo di genio" reazionario che forse oc
correva al suo disegno: avocò a se, dalla Loggia Giando
menico Romagnosi di Roma, il fascicolo personale dello
"apprendista" (che, pur essendo riuscito a farsi ammette
re in Massoneria, tale sarebbe rimasto per tutta la vita
se fosse restato in quella Loggia), ex repubblichino Li
cio Gelli, lo elevò subito al secondo e al terzo grado,
lo passò nella Loggia P2, affidandogli l'organizzazione

38

di un ben più operativo "raggruppamento Gelli/P2", una sorta cioè di nuova "sezione" (o "cellula") della stessa Loggia P2, le riunioni del quale raggruppamento si svolsero, da quell'epoca, e sotto la Grande Maestranza di Gamberini, nello studio, a Piazza di Spagna, dello allora Grande Maestro Aggiunto avvocato Roberto Ascarelli.....omissis....."

"Sotto la successiva Grande Maestranza del prof. Lino Salvini, La Loggia P2, sempre sotto la guida di Licio Gelli, trasferì la sua sede prima in Via Cosenza e poi in Via Condotti..... omissis....."

"Dopo la caduta de' fascismo, a lungo (e a buon diritto) la stragrande maggioranza dei Massoni italiani ritennero che la loro Istituzione, per le sue stesse premesse ideologiche e per la testimonianza storica dele molte persecuzioni subite, fosse un'isola di onestà del tutto indenne da simili pericoli e da simili collusioni sospette.

Negli anni '60 quasi nessuno in Massoneria sapeva non solo che fosse stato e chi fosse Licio Gelli e tanto meno che l'allora Gran Maestro Giordano Gamberini gli avesse affidato un simile potere, sempre più crescente e determinante per la storia successiva della Massoneria italiana.....omissis....."

"Fu solo con l'avvento del Gran Maestro Salvini, sempre piuttosto incline (forse per carattere) a svolgere il ruolo di "show-man" della Massoneria italiana, che, sia pure gradualmente, tante realtà- poco note- del back-ground politico e parapolitico della Massoneria italiana di allora cominciarono a venire alla luce, e fu

39

rono pubblicamente denunciate (sia pure, fino al 1976, limitatamente al solo ambito massonico) sia dal sotto scritto (ad esempio alla riunione del Consiglio dell'Ordine massonico del 29 novembre 1970), sia dall'avv. to Ermenegildo Benedetti- all'epoca Grande Oratore- nella tenuta di Gran Loggia del marzo 1972, sia dal Gran Maestro Onorario prof. Accornero in una "lettera aperta" del 1973 indirizzata al Gran Maestro Salvini, sia da queste stesse persone come da altri massoni in svariate circostanze.....omissis....."

A prescindere dalla valutazione critica dei fatti, le dichiarazioni del Siniscalchi, sullo svolgimento dei fatti stessi sono del tutto attendibili per la posizione avuta dallo stesso Siniscalchi per lunghi anni in seno alla Massoneria; tali dichiarazioni debbono essere coordinate con la deposizione resa il 10 aprile 1981 al Giudice Istruttore di Milano da Ennio Battelli, all'epoca Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

Ha affermato il BATTELLI:

"La cosiddetta Loggia Propaganda 2 di cui si parla non è altro che la deviazione della Loggia Propaganda 2 regolare, iscritta a piedilista al Grande Oriente d'Italia e riportata nel List Of Massonic Lodges, che è il testo internazionale sulle logge massoniche regolari.

Per quanto mi risulta questa degenerazione cominciò nel 1975, anzi nel 1965. Anzi, mi correggo, questa degenerazione cominciò nel 1974 quando la P2 chiese di sospendere i lavori a causa della campagna stampa che la coinvolgeva. In accoglimento a questa domanda il Gran

40

Maestro dell'epoca, Lino Salvini, mise in atto un provvedimento eccezionale non previsto dalle nostre costituzioni che sospendeva a tempo indeterminato la Loggia P2.

Da questo momento il Grande Oriente d'Italia si trovò con una Loggia P2 sospesa, cioè esente da lavori, da ispezioni, da visite regolamentari, e nell'impossibilità di controllare qualunque cosa potesse sorgere sotto l'etichetta "P2".

Le cose si svolsero esattamente così: nel 1974 Licio Gelli che era Maestro venerabile della Loggia P2 mandò una lettera all'allora Gran Maestro Lino Salvini chiedendo la sospensione dei lavori per via della campagna di stampa esistente contro la Loggia stessa, e Lino Salvini emise un decreto in questo senso.

Al momento della sospensione la Loggia P2 era ufficialmente composta da 48 persone che si riunivano regolarmente secondo le nostre costituzioni a Palazzo Giustiniani, oppure in altra sede comunque nota al Grande Oriente. Comunque già allora era noto che in realtà queste 48 persone erano solo una piccola parte scoperta della Loggia P2 vera e propria, che in realtà non aveva affatto le caratteristiche di una vera Loggia, ma era un gruppo di persone eterogeneo che facevano capo al Gelli (o forse anche al Salvini): si trattava di un gruppo di persone che andava ben al di là numericamente e qualitativamente delle 48 persone che Gelli aveva portato al Grande Oriente. In altri termini si profilava già un'unità paramassonica che, pur sotto la etichetta "Propaganda 2", era in realtà sconosciuta al Gran

41

de Oriente.

Su questa supposta realtà si imperniava la campagna di stampa a seguito della quale fu chiesta da Gelli ed ottenuta la sospensione della Loggia Propaganda 2. Tuttavia deve essere ben chiaro che il decreto di sospensione del 1974 riguardava ovviamente ed esclusivamente (e non poteva essere altrimenti) la Loggia Propaganda 2 che figurava ufficialmente al Grande Oriente, e cioè sospendeva soltanto i lavori massonici di quelle 48 persone di cui ho parlato, mentre evidentemente non poteva riguardare un complesso completamente diverso che già per sua natura era fuori della realtà del Grande Oriente d'Italia.

Intendo precisare che fin dal primo momento in cui Gelli ricevette l'incarico, non ricordo se da Gamberini o da Salvini, ma più probabilmente da Salvini, di organizzare la Propaganda 2, e cioè i fratelli all'orecchio del Grande Maestro, fin da questo primo momento il Gelli ha fatto della P2, o quanto meno ha cercato di fare della P2 uno strumento personale di potere. Questo potere è stato senza dubbio accresciuto in seguito alla sospensione decretata da Salvini, perchè ha tolto al Grande Oriente qualsiasi possibilità di controllo sulla P2 dando alla stessa ed in particolare a chi la dirigeva la più grande autonomia, in quanto non gli veniva inibito l'uso dei titoli e dei diritti che gli spettavano. Questa situazione di potere personale è continuata a sussistere anche nel corso della mia gestione proprio perchè si protraeva la situazione di sospensione della Loggia.

Per quanto ne so la situazione della P2 è rimasta in

variata nel tempo fino alla sospensione del 1974: Gelli ha continuato a valersi delle sue prerogative e dei suoi diritti, anzi ad abusarne, perchè a seguito della sospensione aveva perso gli uni e gli altri; si dice che sia intervenuto nella contesa elettorale finanziando la campagna di Gamberini e così via.

Io ritenevo e ritengo tuttora che l'unico modo per far cessare questo stato di cose fosse quello di revocare la sospensione della P2; infatti attraverso un simile provvedimento la P2 sarebbe diventata una Loggia regolare sottoposta alle regole ed ai controlli ufficiali del Grande Oriente. Ciò potrebbe consentire anche, a mio parere, il rientro o più precisamente il recupero di persone che sono convinte in buona fede di essere affiliate alla massoneria, ma che in realtà partecipavano semplicemente al gruppo di Gelli e quindi non facevano parte del Grande Oriente d'Italia, non avendo nessuna regolarità nè legittimità.

Fin dal 1978 tentai tutti i mezzi per arrivare al recupero e ad un accomodamento ponendo nello stesso tempo tre condizioni: che come prescritto dalla regolamentazione internazionale fosse riaffermata la supremazia del Grande Oriente riconoscendo al Gran Maestro e solo a lui:

- A) il diritto dell'iniziazione;
- B) il rilascio di attestati di avvenuta iniziazione;
- C) l'unico tramite di comunicazione tra massoneria e mondo esterno. Tali condizioni presupponevano e avrebbero portato come conseguenza la più assoluta riservatezza, il rientro nella più perfetta ortodossia e, soprattutto, la fine di ogni confusione tra massoneria e movimenti o

43

centri di opinioni scuri o segreti.....omissis....."

"Secondo i regolamenti ciascuna loggia ha un patrimonio autonomo e versa al Grande Oriente un contributo per ciascuno affiliato, che se non ricordo male è di 28 mila l'anno. La P2 ufficiosa di Gelli ha sempre versato il contributo dei 48 fratelli a piedilista, versando contributi straordinari come tutte le altre logge in alcune occasioni particolari (ricordo qualche esempio, il contributo versato a favore dei terremotati e quello versato per l'acquisto di Villa Medici del Vascello). In ciò si comportò come tutte le altre logge del Grande Oriente.

Sulla base delle notizie di stampa, che in continuità riferivano che gli affiliati alla P2 erano nell'ordine di qualche migliaio, io potevo ritenere che il piedilista depositato da Gelli al Grande Oriente non fosse veritiero. Ne avevo però anche la certezza conoscendo personalmente una decina di persone affiliate alla P2 che tuttavia non comparivano nel piedilista ufficiale.

Delle persone che si avvicinano alla massoneria alcune si allontanano immediatamente, o comunque entro breve tempo perchè, proprio in relazione alla demonizzazione che la stampa fa della massoneria e della P2 in particolare, ritengono che la massoneria sia una potente organizzazione partecipando alla quale si possano ottenere considerevoli vantaggi sia di carriera che di altro genere. Questa convinzione è in parte giustificata anche dalla struttura della massoneria in alcuni Stati esteri soprattutto agli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, paesi in cui la massoneria è un potere. Queste persone

44

che si avvicinano alla massoneria con questi intendimenti, quando hanno avuto modo di constatare come in effetti la massoneria italiana non sia quanto si rappresentavano, ritengono che ciò sia individuabile in una struttura particolare della massoneria nascosta agli occhi dei più e che individuano nella P2. In sostanza quindi l'opera di demonizzazione nei confronti della P2 non fa altro che favorire la stessa spingendo varie persone a chiedere di esservi affiliate. Questa è generalmente la molla che spinge ad aderire alla P2 di Licio Gelli. Talvolta succede tuttavia che qualcuno aderisce alla P2 per cooptazione sull'esempio di altri che pure hanno aderito in buona fede, e non per i motivi di vantaggio personale di cui ho parlato primaomissis....."

Ciò premesso in ordine allo svolgimento cronologico, seppur sintetico, dei fatti concernenti la loggia Propaganda 2, osserva il giudicante che, alla stregua della complessa prova testimoniale espletata e della documentazione acquisita è possibile ipotizzare i diversi fini che hanno determinato, in modo prevalente, l'affiliazione alla P2 da parte delle persone risultanti iscritte nei vari elenchi e schedari, peraltro, non con-

E' da tenere presente che, allo stato, non è pos-

-45

sibile effettuare l'esame di ogni singola posizione per difetto, in molti casi, di elementi di sicuro affidamento poichè gli elenchi e gli schedari acquisiti non sempre offrono esauriente efficacia probatoria perchè carenti di adeguata documentazione a sostegno: dell'iscrizione alla massoneria, dell'appartenenza a specifica loggia, dei trasferimenti da loggia a loggia con relative date, della posizione di "sonno".

Di conseguenza, integrando le singole dichiarazioni con la documentazione in atti, è da ritenere attendibile che: alcuni si siano iscritti nel convincimento che la P2 fosse una normale loggia massonica; altri si siano iscritti alla massoneria con appartenenza a loggia diversa dalla P2; altri ancora si siano iscritti alla P2 in periodo precedente alla gestione di Gelli ed abbiano ignorato i successivi avvenimenti; altri, infine, non si siano mai iscritti alla Loggia Massonica P2 oppure a qualsiasi altra loggia.

Ovviamente, l'indagine istruttoria deve proseguire per accertare le singole responsabilità di coloro che, affiliati o no alla P2, abbiano concorso nei fatti penalmente illeciti riportati in rubrica.

46

Allo stato, deve essere presa in considerazione la posizione di coloro che, hanno aderito in buona fede alla loggia P2 per diversi motivi: per ideali massonici; per beneficiare lecitamente del principio della reciproca assistenza; per spirito di conformismo e di compiacenza nei confronti dei superiori gerarchici in particolare, qualora pubblici dipendenti; per acquisire prestigio, essendo la P2 considerata una loggia per persone importanti; per essersi fatti semplicemente convincere da conoscenti od amici ad iscriversi alla loggia P2, trattandosi di loggia riservata e senza l'obbligo di partecipare ai lavori massonici.

La buona fede di costoro, che ritenevano di iscriversi ad una ordinaria loggia massonica, è pienamente attendibile poichè sorretta dalle seguenti circostanze: le domande di adesione portavano l'intestazione "R.L. Propaganda Due- All'Or. di Roma"; il rito di iniziazione, con prestazione del giuramento massonico, avveniva alla presenza di un Maestro venerabile oppure di un Gran Maestro, anche se non più in carica; buona parte della documentazione inviata dal Gelli nel 1978 portava l'intestazione "Massoneria Italiana Gran-

47.

de Oriente d'Italia. R.L. Propaganda 2; la P2 figurava negli annuari italiani ed internazionali in pubblica vendita, quale loggia massonica del Grande Oriente di Italia con sede in Roma; all'iniziato era consegnata la pubblicazione contenente la costituzione ed il regolamento della Massoneria Italiana del Grande Oriente d'Italia.

Deve essere, inoltre, tenuto presente che, in di fatto di lavori massonici di loggia, le sporadiche riunioni di solo alcuni degli aderenti, quasi sempre in pubblici locali, avevano caratteristiche conviviali e che, infine, gli aderenti non si conoscevano reciprocamente non solo di persona, ma neppure nominativamente.

Per le suesposte considerazioni, non è assolutamente possibile coinvolgere tutti gli aderenti alla P2 in un'associazione per delinquere poichè coloro che si sono iscritti in buona fede non si sono ovviamente associati per commettere una serie indeterminata di delitti, ma per conseguire i fini innanzi precisati.

Se alcuni di questi possono essere censurati da un punto di vista etico, tuttavia tali scopi sono irrilevanti per quanto interessa al giudice penale.

48

Per quanto riguarda la posizione degli iscritti alla P2, i quali su richiesta del Gelli hanno assunta la qualifica di capi gruppo, è da rilevare che il conferimento e l'espletamento di detto incarico non costituisce per se stesso elemento probatorio tale da far ritenere il "capo gruppo" una persona inserita nell'associazione per delinquere in modo preminente.

L'istituzione di gruppi, con relativi capi gruppo, costituisce un'innovazione strutturale apportata dal Gelli alla P2 quale loggia massonica; infatti, tale incarico non è previsto tra quelli dei "dignitari ed ufficiali" di loggia.

La Commissione amministrativa di inchiesta ha affermato al riguardo: "lo sviluppo dell'associazione, la mancanza di una sede di amministrazione, segreteria e riferimento, e soprattutto la crescente frequenza con cui negli anni il Gelli si allontanava dall'Italia resero ad un certo punto difficili gli incontri con gli affiliati che avevano bisogno della "solidarietà" assicurata dall'organizzazione nel modo che si dirà ed alimentarono le rimostranze di alcuni di loro..... di qui l'iniziativa assunta dal Gelli nell'estate del 1979 (e

documentata da circolare a stampa agli affiliati e da lettere del Gelli ai capi gruppo e da questi a lui, presenti in atti) di suddividere gli appartenenti alla P2 in una serie di gruppi (in numero di 18, come risulta da altri documenti); i gruppi erano "affidati alle cure", il più numeroso (in cui figurano le personalità di maggior rilievo) dello stesso Gelli, e gli altri a quelle di capi gruppo per lo più decentrati nelle regioni (ma a Roma ve ne erano quattro) ed erano destinati a tenere i contatti, a recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtrare le richieste e le sollecitazioni".

Le suesposte considerazioni della Commissione di inchiesta debbono essere pienamente condivise poiché hanno trovato indiscutibile riscontro nelle risultanze della compiuta istruttoria che hanno posto maggiormente in evidenza il carattere economico-amministrativo delle funzioni delegate ai capi-gruppo.

Si trattava, in pratica, di operare una specie di censimento degli appartenenti al gruppo, raccogliere la richiesta di solidarietà e sollecitare i pagamenti nei confronti dei morosi.

Deve essere considerato, inoltre, che i capi-gruppo non hanno neppure mostrato sufficiente impegno nei compiti amministrativi loro demandati e, pertanto, non risulta che gli stessi, come tali, abbiano dato un qualsiasi considerevole apporto all'organizzazione della P2.

Non va sottaciuto, infine, che il gruppo di cui facevano parte le cosiddette personalità era riservato al Gelli e che l'attività di quest'ultimo ha avuto inizio in periodo di tempo antecedente alla costituzione dei gruppi, avvenuta nell'anno 1979.

Passando, ora, alle singole posizioni di coloro che hanno presentato istanze di proscioglimento ai sensi dell'art. 152 c.p.p., è da rilevare che:

-TRECCA TRIFONE Fabrizio, in un certo periodo medico curante del Gelli, ha ammesso di essersi iscritto alla Loggia P2 ricevendo la relativa tessera firmata dal gran maestro Lino SALVINI ed ha soggiunto di aver rifiutato la nomina a capo-gruppo per indisponibilità di tempo.

Il Trecca, pur ammettendo di aver presentato al Gelli alcune persone (l'on. Sarti, l'on. Cicchitto, i

51

giornalisti Sensini, Colombo e Costanzo, ha escluso che tale presentazione fosse strumentalizzata per una affiliazione alla P2. La circostanza, infine, che il Trecca avesse ricevuto dal Gelli, nel marzo del 1981, un prestito di lire 20.000.000, trovandosi in difficoltà economiche a causa di malattia e conseguente ricovero in clinica del padre, appare irrilevante agli effetti penali poichè non sussiste alcuna prova che il Trecca avesse ricevuto la somma a titolo diverso.

TOLI Francesco, notaio in Torino, ha ammesso di aver aderito alla P2, ritenuta una loggia massonica con particolare carattere di riservatezza, nell'aspettativa di poter incrementare il campo delle relazioni sociali.

Il medesimo ha soggiunto di aver avuto la nomina a capo gruppo e di essersi incontrato con alcuni del gruppo Rotary Club, come di consueto, e di aver fatto presente al Gelli che non gli era stato possibile avere contatti con gli altri (complessivamente 10 persone) perchè trasferiti altrove oppure non più interessati.

52

-DELLA FAZIA Bruno, ufficiale superiore medico dello Esercito, ha ammesso di essersi iscritto alla loggia massonica P2 nell'anno 1971/1972 e di essere stato iniziato "a fil di spada" dal gran maestro Salvini, all'epoca anche maestro venerabile della P2.

Ha soggiunto di aver partecipato come "visitatore" soltanto ai lavori massonici della loggia "Giustizia e Libertà" di Pisa. Nominato nel settembre del 1979 capo-gruppo, si era limitato ad avvertire alcuni del gruppo di regolarizzare la loro posizione amministrativa con il "pagamento delle quote e di aver avuto, tramite il gen. Picchiotti nel febbraio 1981, un sollecito per indurre quelli del gruppo a definire la loro posizione economica amministrativa.

-ROSATI William ha affermato di essersi iscritto, nel 1958, alla massoneria direttamente al Grande Oriente d'Italia e che, solo dopo qualche anno, aveva aderito alla richiesta di Gelli di far parte della P2 e di non aver partecipato a lavori massonici, ad eccezione di alcune iniziazioni nella sua qualità di maestro.

Nominato capo-gruppo dal Gelli, gli aveva fatto

53

presente che non poteva interessarsi dell'incarico e che, peraltro, molti dei nominativi indicati nel gruppo non erano neppure massoni; di conseguenza, su richiesta del Gelli aveva restituito gli elenchi per un aggiornamento.

ATZORI Angelo ha affermato di aver occasionalmente conosciuto il Gelli a seguito di presentazione di altra persona. Il Gelli lo aveva genericamente invitato di iscriversi alla P2, ma egli aveva opposto un rifiuto. Successivamente, dopo la sua nomina a consigliere regionale sardo, aveva cominciato a riceve-re lettere-circolari da parte del Gelli che aveva sempre respinto.

Identiche solo le posizioni processuali nei confronti degli imputati MOTZO, BERNARDINI (deceduto), ALFA-NO e PORPORA.

MOTZO Giovanni ha ammesso, nell'interrogatorio dello 11 novembre 1981, di essere iscritto alla massoneria dal 1966 ed, in particolare alla Loggia P2, perchè essendo rappresentante regionale della UIL, desiderava che il suo nominativo rimanesse coperto.

54

Precisava di aver ricevuto, da circa un anno, la nomina a capo gruppo per segnalare al Gelli le eventuali richieste di solidarietà massonica da parte degli appartenenti al gruppo e di aver, comunque, avuto qualche incontro in Roma con il Gelli per sollecitargli una riunione degli iscritti alla loggia.

-PORPORA Pasquale ha precisato di essere iscritto alla massoneria dal 15-XII-1972 e di essere stato iniziato "sulla spada" dal gran maestro Salvini, con affiliazione alla loggia P2 per motivi di riservatezza.

Affermava, inoltre, che l'attività di capo gruppo era consistita nell'aggiornamento di un elenco di nominativi.

-ALFANO Achille ha ammesso di essere iscritto dal 1964 con affiliazione alla loggia "Ermete" di Livorno fino al 1978-1979.

Precisava di essersi trasferito alla loggia P2 su proposta del prof. Trecca, conosciuto in Livorno, in occasione di una conferenza tenuta dal prof. Paride Stefanini.

Il Trecca, infatti, gli aveva prospettato la possibi

lità di iscriversi a tale loggia per frequentare un ambiente più qualificato intellettualmente.

Aggiungeva di aver partecipato a qualche riunione conviviale ove erano stati trattati argomenti vari.

Verso la fine del 1979, aveva ricevuto dal Gelli la nomina a capo gruppo con accluso l'elenco di una dozzina di nominativi.

Secondo l'intento del Gelli, avrebbe dovuto interessarsi amministrativamente del gruppo e costituire una specie di "filtro" tra gli appartenenti al gruppo ed il Gelli, assumendo quest'ultimo di essere molto occupato; in concreto, anche per sopravvenute esigenze familiari, non aveva prestato alcun interessamento.

Per le suesposte considerazioni poichè deve ritenersi che gli imputati: TRECCA TRIFONE- IOLI- DELLA FAZIA- ATZORI- MOTZO- ALFANO e PORPORA non abbiano commesso i fatti loro addebitati in rubrica, va emessa sentenza di proscioglimento dai delitti di cui alle lettere a) e b) della rubrica per non aver commesso il fatto.

56

A tale obbligo dell'immediata declaratoria di determinate causa di non punibilità non può sottrarsi il giudice penale, una volta accertata l'estraneità degli imputati ai delitti contestati per difetto di elementi a carico.

Mantenere in vita un rapporto processuale su presupposti di accusa, allo stato, inconsistenti perchè a livello di supposizioni, illazioni e valutazioni estranee al capo del diritto penale, costituirebbe non solo una violazione della norma dell'art. 152 c. p.p., ma dei principi della Carta Costituzionale.

Comunque, l'istruttoria in ordine ai delitti contestati proseguirà ed, in caso di ulteriori sviluppi nei confronti dei suddetti imputati, dovrà essere applicato l'istituto della riapertura dell'istruzione ai sensi degli artt. 402 e seguenti c.p.p..

Nei confronti dell'imputato POSATI William, deceduto il 13 febbraio 1982 come da estratto di morte in atti, va omessa declaratoria di improcedibilità per morte del reo, ai sensi degli artt. 150 c.p. e 378 c. p.p.; infatti, pur potendosi adottare, alla stregua

57

delle risultanze istruttorie, un proscioglimento nel merito, non è possibile, venuto a mancare il rapporto processuale con la morte del Rosati, dichiarare il proscioglimento con una formula di merito.

Le stesse determinazioni debbono essere prese nei confronti di BERNARDINI Domenico deceduto il 18 aprile 1981.

Per quanto riguarda la posizione di COSENTINO Francesco e di GIUNCHIGLIA Ezio- che hanno presentato istanza ex art. 152 c.p.p. - nonché di MOSCONI - LIPART e BELLASSAI e degli altri imputati dei delitti sub A e B) della rubrica, non ricorrono allo stato i presupposti di un proscioglimento in virtù della citata norma e pertanto l'istruttoria deve essere proseguita nei confronti dei medesimi.

In particolare, per quanto riguarda il COSENTINO ed il GIUNCHIGLIA, le risultanze istruttorie acquisite, mediante la documentazione in atti, la prova testimoniale assunta e le stesse ammissioni dei medesimi circa i rapporti avuti con il Celli, impongono la prosecuzione delle indagini ai fini dell'ac-

certamento della verità.

Di conseguenza, non è applicabile nei confronti del COSENTINO e del GIUNGHIGLIA il disposto di cui all'art. 152 c.p.p..

Ritenuto, altresì, che il COSENTINO ed il GIUNGHIGLIA in riferimento al delitto di truffa di cui alla lettera B) della rubrica hanno rinunciato all'applicazione dell'amnistia prevista dal D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 e che, per le ragioni suesposte, non è emersa l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato per l'applicazione del capoverso dell'art. 152 c.p.p., l'istruzione deve proseguire anche su tale punto nei confronti di entrambi.

59

Imputazioni a carico del GELLI di truffa aggravata ai sensi degli artt. 81, 112 n. 1, 640 C.P. (lettera B della rubrica), di tentata violenza privata ai sensi degli articoli 56, 610 C.P. (lettera C e D della rubrica), rivelazione di segreti di ufficio ai sensi degli artt. 81, 110, 326 e 61 n. 2 C.P. (lettera N) della rubrica).

Il P.M., con requisitoria del 16 febbraio 1983 ha già richiesto l'applicazione dell'ammnistia, nei confronti del Gelli in ordine ai delitti di tentata violenza privata ascritti alle lettere C) e D) della rubrica; la difesa del Gelli con memoria depositata il 9 marzo 1983, ha richiesto l'applicazione dello stesso beneficio anche in ordine ai delitti di truffa sub B) e di rivelazione di segreti di ufficio sub N).

Entrambe le richieste debbono essere accolte; infatti, i delitti contestati sono stati tutti commessi entro il 31 agosto 1981 e, quindi, rientrano nel termine di efficacia dal beneficio ed, inoltre, i titoli dei reati, puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (articoli 1 e 3 let

60

tera C) del decreto), consentono l'applicazione dell'amnistia.

Parimenti, non ostano condizioni soggettive del GELLI, come da certificato penale in atti.

Va, pertanto, emessa declaratoria di estinzione dei delitti suddetti per effetto dell'amnistia concessa con D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744.

Per tutte le considerazioni esposte nel corso della trattazione del presente provvedimento, cui viene fatto espresso riferimento, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 152 cpv. c.p.p..

Come richiesto dal P.M., l'istruttoria deve essere proseguita nei confronti del GELLI in ordine a tutti gli altri delitti contestati.

61

Imputazioni a carico di GELLI - CALVI - MUCCI-
GRETTI e FANESI per il delitto di interesse privato
in atti di ufficio, di rivelazione di segreti di uf-
ficio (nei confronti di Gelli e Calvi, il P.M., con
nota dell'8 giugno 1982, ha modificato l'originaria
richiesta di esercizio dell'azione penale e, nei con-
fronti di Gelli sono stati contestati i relativi rea-
ti con mandato di cattura del 15.9.1982); a carico
di ZILLETTI e CERINTI per corruzione ed a carico del
solo ZILLETTI, per concorso nei delitti di interesse
privato e di rivelazione di segreti di ufficio di cui
sopra; a carico di CALVI per il delitto di corruzio-
ne; a carico di MUCCI- GRETTI e FANESI per il delit-
to di falso.

E' da premettere in fatto che, a seguito di
rapporto in data 14 dicembre 1978 del Gruppo Ispet-
tivo del Servizio Vigilanza di Bankitalia, era iscrit-
to al registro "C" della Procura della Repubblica di
Milano il procedimento n. 7035/78 avente per oggetto
atti relativi a violazioni di natura valutaria, at-
tribuita al Banco Ambrosiano.

Il procedimento stesso, già delegato al compian-
to dr. Alessandrini vittima del terrorismo, era assegna-

62

to, nel marzo del 1979 al sostituto dr. Luca Mucci il quale richiedeva ulteriori indagini al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza trasmettendo al Comandante di Milano, con nota del 21 marzo 1979, fotocopia del rapporto Bankitalia nonché decreto autorizzativo di accesso presso istituti bancari per l'acquisizione della relativa documentazione.

Con successiva relazione, sottoscritta dal maggiore Dassori e dal capitano D'Aloia del Nucleo di Polizia Valutaria, era precisato che, a conclusione delle indagini espletate, non erano emersi idonei elementi da far ritenere sussistente l'ipotesi di violazione valutaria.

Il P.M. dr. Mucci, non ritenendo esauriente lo esito delle indagini, con nota del 28 dicembre 1979, richiedeva direttamente al Comandante del Nucleo di Polizia Valutaria di Roma ulteriori accertamenti.

Con successivo rapporto integrativo, datato 28 dicembre 1980, erano riferiti nuovi elementi idonei per la prosecuzione delle indagini istruttorie.

Era, altresì, richiesta commissione rogatoria al Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina

63

di Lugano e la richiesta stessa, sotto il numero del procedimento 7035/78C R.C.P.M., era consegnata e recapitata, in busta chiusa, dal ten. col. Iridio Fanesi alla autorità giudiziaria elvetica in data 25 giugno 1980; solo successivamente, era iniziato altro procedimento penale, a carico di Roberto CALVI ed altri, per reati comuni sotto il n. 4788/80A R.G. P.M..

Di conseguenza, ulteriori richieste di commissioni rogatorie alla autorità giudiziaria di Zurigo e Lussemburgo erano inoltrate nei mesi di ottobre e novembre 1980, con il numero del procedimento 4788/80A avente per oggetto, come sopra detto, reati comuni.

In tal modo, le autorità giudiziarie elvetica e lussemburghese non avrebbero opposto l'eccezione che, trattandosi di reati valutari, non sarebbe stato possibile evadere la richiesta.

Successivamente, in data 17 marzo 1981, era eseguita, su decreto del G.I. di Milano nel corso del procedimento a carico di SINDONA Michele ed altri, una perquisizione presso la soc. GIOLE di Castiglion Fibocchi (Arezzo) in locali nella disponibilità di Licio Gelli.

64

Erano, pertanto, sequestrate una serie di buste chiuse e sigillate nonché altra numerosa documentazione; a seguito dell'esame dei documenti repertati, il Giudice Istruttore trasmetteva parte degli atti al P. M. il quale, ravvisando ipotesi di reato, dava corso ad altri procedimenti penali.

Inoltre, il G.I. di Milano, in data 28 marzo 1981, trasmetteva al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano un rapporto, con allegati copia del decreto di sequestro e del provvedimento di esecuzione da parte della Guardia di Finanza nonché, una cartella classificata 2A, due buste con l'iscrizione "Calvi Roberto- vertenza con la Banca d'Italia" e "Calvi- copia comunicazione Procura di Milano".

Il Procuratore Generale di Milano, dopo di aver esaminato gli atti, ritenendo che il Procuratore della Repubblica di Milano potesse rimanere coinvolto in illeciti penalmente apprezzabili, trasmetteva gli atti stessi, ai sensi dell'art. 41 bis c.p.p., al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia il quale, a sua volta, rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di quella città.

65

Erano, quindi, ipotizzati nei confronti di CALVI Roberto, GELLI Licio, CERUTI Marco, ZILLETTI Ugo, GRETTI Mauro, MUCCI Luca e FANESI Iridio i seguenti reati, precisati nelle rispettive comunicazioni giudiziarie:

CALVI Roberto- GELLI Licio- CERUTI Marco: la violazione, nell'ipotesi di verifica-
zione a loro carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110- 326- 324- 318, prima parte 321 C.P., commessi in epoca e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981;

ZILLETTI Ugo: la violazione, nell'ipotesi di verifica-
zione a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110- 326- 324- 318 prima parte C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981;

GRETTI Mauro: la violazione, nell'ipotesi di verifica-
zione a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110- 326- 324 C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio al marzo 1981 e dall'art. 479 C.P., commesso in Milano in epoca prossima al 15 ottobre 1980;

ne a suo carico dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 110- 324- 326 C.P., commessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981 e dell'art. 479 C.P., commesso in epoca prossima al 26 settembre 1980;

FANESI Iridio: la violazione, nell'ipotesi di verifica zione a suo carico dei reati oggetto della comunicazio ne giudiziaria, degli artt. 110- 324- 326- 476- 479 C. P., commessi in luoghi diversi ed in epoca compresa tra il marzo 1979 e il marzo 1981.

I magistrati della Procura della Repubblica di Brescia espletavano accurate ed approfondite indagini, disponendo perquisizioni e sequestri nei confronti di numerose persone ed enti e procedevano, inoltre, allo esame di vari testimoni.

Nonostante l'ampiezza dell'istruttoria, compiuta senza trascurare alcun benchè minimo elemento che potesse essere suscettivo di sviluppi per l'accertamento della verità, l'indagine non forniva risultati univoci.

Sta di fatto che, al momento della formalizzazione disposta in data 29.6.1981 dal G.I. di Brescia, i magistrati requirenti non erano stati in grado di formula

67

re i capi di imputazione con l'indicazione della mate
rialità oggettiva dei reati specificati nelle comunica
zioni giudiziarie, come dagli stessi magistrati posto
in evidenza nella relazione trasmessa al Procuratore
Generale della Suprema Corte di Cassazione nell'ambito
del conflitto di competenza.

Successivamente, trasmessi gli atti a Roma a se-
guito della decisione della Corte Suprema sul conflit-
to di competenza, era il P.M. di Roma a formulare i ca
pi di imputazione riportati in rubrica in riferimento
ai reati indicati nelle rispettive comunicazioni giudi
ziarie e tenendo, altresì, presenti le argomentazioni
svolte dai magistrati di Brescia nella citata relazio-
ne diretta al Procuratore Generale della Suprema Corte.

Il Giudice Istruttore provvedeva, quindi, alla
contestazione dei reati rispettivamente ascritti; gli
imputati, ad eccezione del Gelli latitante, respinge-
vano, negli interrogatori resi, ogni addebito e richie-
devano il proscioglimento ai sensi dell'art. 152 c.p.p..

Gli atti erano depositati al P.M. il quale ri-
chiedeva il proscioglimento di NUCCI Luca- GRETTI Mauro-
ZILLETTI Ugo- CALVI Roberto- FARESI Teodoro e CERUTI Mar

co in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica perchè il fatto non sussiste.

Ciò premesso in fatto, osserva il giudicante che l'istruttoria compiuta ha posto in evidenza l'estraneità degli imputati ai fatti loro contestati per cui, nei loro confronti, deve essere applicata la declaratoria dell'art. 152 c.p.p..

E' ben vero che una decisione non parziale, ma definitiva al termine della formale istruzione, avrebbe potuto eventualmente porre in evidenza responsabilità di terzi relativamente alle notizie ed alla documentazione fornite al Gelli, ma non appare moralmente e giuridicamente accettabile mantenere pendenti delle imputazioni a carico di persone nei cui confronti già si impone un proscioglimento.

Sarà, pertanto, cura di questo magistrato omettere, nella motivazione della sentenza di proscioglimento, riferimenti a persone oppure a fatti interessanti il prosieguo dell'istruttoria; ciò sia al fine di evitare un'anticipazione di giudizio che di evitare probabile inquinamento della prova nell'ulteriore corso degli accertamenti istruttori.

Ciò premesso, rileva nel merito che le fonti dell'accusa sono state desunte da una valutazione della documentazione repertata, proveniente dalla perquisizione e sequestro in Castiglione Fibocchi, in relazione alla conduzione da parte del dr. MUCCI del procedimento a carico di CALVI Roberto ed altri.

In particolare, era ipotizzata sia l'irregolarità nella concessione da parte del magistrato del nulla osta per la restituzione temporanea del passaporto all'imputato CALVI Roberto, ai sensi dell'art. 3 lettera c) Legge 21 novembre 1967 n. 1185, che interferenze, inquinamenti, rivelazioni illecite di notizie istruttorie nello stesso procedimento.

Il dr. MUCCI, nella memoria difensiva prodotta, ha affermato che, nella immediatezza delle indagini (10 aprile 1981), venne sentito verbalmente ed in via informale da tre magistrati della Procura della Repubblica di Brescia nell'Ufficio del sost. Procuratore Generale di Milano dr. Danzi per il cui tramite era stato convocato.

A convalida della circostanza, hanno riferito i magistrati dottori Siclari, Danzi, D'Ambrosio ed Urbisci.

70

Di conseguenza, in difetto di un verbale scritto, il dr. Mucci Luca ha, nella sua memoria, cercato di ricostruire lo svolgimento dei fatti secondo le modalità che, di seguito sono trascritte:

" a) mi è stato rammostrato dal Procuratore della Repubblica e dal dr. Besson la copia di una lettera di incarico, datata 16.10.1980, da me diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano, redatta su carta intestata della Procura della Repubblica di Milano.

Il secondo foglio di detta lettera recava in calce il mio timbro e la mia firma distanziati dall'ultima riga che concludeva la detta missiva.

Il documento era in fotocopia.

Diedi un'occhiata al suo contenuto e notai che iniziava facendo riferimento al "rapporto 14 dicembre 1978" del Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e continuava con riferimenti ad operazioni di natura finanziaria, attribuibili a Carlo Canesi, già Presidente del Banco Ambrosiano ed a Anna Bonomi.

Precisai immediatamente che tale missiva non era copia di originale esistente e, commentandone il contenuto, ebbi a rilevare gli errori che nel testo erano trasfusi; indicavo, in modo particolare, la data riferendo alla Guardia di Finanza il rapporto che era della Banca d'Italia. Concludevo dichiarando che qualcuno si era appropriato della carta intestata fabbricando un documento falso per il contenuto e per la provenienza, in quanto il timbro e la firma erano ottenuti da fotomontaggio.

71

Poichè, contestualmente alla visione di detto documento, i magistrati inquirenti non ritennero opportuno rammostrarmi anche quali erano i documenti rinvenuti da Gelli non ebbi possibilità di aggiungere che il fotomontaggio del timbro e della firma era ottenuto proprio da una lettera di incarico del 21 marzo 1979. Ma i colleghi di Brescia avendo già a loro disposizione la copia della lettera originale, cioè quella sequestrata da Gelli, erano in grado "ictu oculi" di stabilire che la firma e il timbro sul documento apocrifo, in considerazione della inclinazione, della lunghezza e di altre connotazioni caratteriali, costituivano la riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di una firma effettivamente autentici.

b) nei termini che ho già esposti con la mia precedente memoria del 2 gennaio 1982 ho raccontato, punto per punto, come e quando era avvenuto l'incontro nello ufficio della Procura della Repubblica con Calvi in data 25 settembre e sul provvedimento adottato in ordine alla istanza dell'interessato il giorno successivo. Mi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già riferiti alla Signoria Vostra.

c) la questione relativa ad una richiesta di autorizzare la Guardia di Finanza a dare al Ministro Reviglio tramite il Comandante Generale, una copia del rapporto del 12 giugno 1980 è stata già oggetto pure di esposizione con la citata memoria.

Aggiungo che detta questione ebbi a trattarla con l'intento di fornire qualunque indicazione atta a dimostrar-

72

re, che la Procura della Repubblica di Milano era stata estremamente scrupolosa per il riserbo osservato nello escludere chiunque dall'essere a conoscenza di fatti co perti da segreto istruttorio, tanto che fu messo bene in evidenza il mio netto rifiuto a consegnare al di fuori dei canali ufficiali ex art. 165 ter C.P.P. - la copia del rapporto del 12 giugno 1980 anche al Ministro delle Finanze che ha istituzionalmente la vigilanza sul la Guardia di Finanza autrice del rapporto in questione. Ebbene, questa richiesta del Ministro Reviglio (se era vero !) - e io non lo sapevo - era conosciuta ed annotata da Licio Gelli come risulta dal documento n. 37 allegato alla mia citata memoria difensiva del 2 gennaio. Io non sapevo, quando precisai questo particolare, della esistenza di questa annotazione, che ho potuto leggere solo a seguito del suo deposito nella Cancelleria della Xa sezione del Tribunale fatto eseguire dal dottor D'Ambrosio, in occasione della celebrazione del processo direttissimo contro Calvi.

Il nome di Revigliomi era stato fatto direttamente, con una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agiva a nome del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario di Roma, Salvatore Gallo che, a sua volta asseriva di averne avuta richiesta da parte del Comandante Generale Giannini (iscritti alla P2). Risulta pure che, quando il Colonnello Gallo chiese, da Roma, al Ten.Col. Fanesi - che era a Milano - di contattarmi per avere l'autorizzazione informale, era presente nell'ufficio di Roma del Col. Gallo anche il Capitano D'Aloia.

d) ho riferito pure, intrattenendomi sui rapporti avu

73

ti per la vicenda processuale sull'Ambrosiano con l'Ufficio Cambital di Roma che, dopo la consegna del rapporto informale a mie mani, cioè quello che sarà datato e trasmesso con l'indicazione del 12 giugno 1980, io detti disposizioni perchè non venisse trasmesso al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi, giustificando tale cautela con la considerazione che, trattandosi di risultati di indagini delegate, il prefato rapporto doveva ritenersi atto coperto dal segreto istruttorio. Purtroppo il Comando di Roma sebbene destinatario di questa mia istruzione fece presente che ormai la trasmissione del rapporto al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi era già stata eseguita.

e) mi è stato rammostrato un altro documento, tipo telex, diramato dall'Agenzia giornalistica Ansa il 27 settembre, a restituzione del passaporto già avvenuto. Detto dispaccio essendo di contenuto identico ad altro che io avevo già acquisito agli atti dell'apposito fascicolo contenente tutti gli atti sul passaporto, sono in grado di ritrascriverlo testualmente:

INCRO - n. 448/2

Riconsegnato passaporto Calvi

(ANSA)- Milano, 27 Set. - è stato riconsegnato il passaporto a Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano. La notizia è stata resa nota dalla Direzione de "La Centrale", Finanziaria controllata dal Banco Ambrosiano. Il ritiro era stato disposto dal Sostituto Procuratore Luca Mucci ai primi di Luglio. Il Magistrato conduce una indagine sul gruppo di Società guidate da Ro

berto Calvi, dopo una denuncia partita due anni fa dall'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia. Calvi risulta indiziato di falso in bilancio, esportazioni di capitali e truffa.

La restituzione del passaporto - informa il comunicato della "Centrale" - è avvenuta ieri PER DECISIONE del Procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti. "Il dr. Calvi ha già lasciato l'Italia - precisa la Direzione de "La Centrale" - per importanti incontri con esponenti economici internazionali".

Con riferimento a detto documento il Procuratore della Repubblica di Brescia, dr. Corigliano, mi chiese se le interlineature e correzioni a mano che su quel documento erano scritte appartenessero o meno alla calligrafia del Procuratore Capo dr. Gresti. Io esclusi la riferibilità delle appostazioni manoscritte a calligrafia del dr. Gresti.

f) sempre sulla questione del passaporto, il Procuratore della Repubblica di Brescia ed i suoi sostituti ebbero a rammostrarmi un altro documento sul quale, poi, quei Magistrati hanno ipotizzato, a carico del dr. Mauro Gresti, la imputazione di falso ideologico che si sarebbe consumato il 15 ottobre 1980. A me fu chiesta spiegazione sul perchè, in calce alla istanza di restituzione del passaporto, datata 9 ottobre 1980, ci fosse l'annotazione a penna del dr. Gresti del seguente tenore: "presentata a me personalmente dall'avv. Valerio Mazzola del Foro di Milano. Milano 15 ottobre 1980" seguita dalla firma del dr. Gresti. Al margine destro alto del

75

frontespizio di detta istanza, il dr. Gresti aveva pure scritto: "Coll. Mucci, riferire- 15 ottobre 1980". Mi chiese spiegazioni di queste appostazioni per avere conferma della loro insinuazione che, anche in questo caso ci fosse stato un ponte diretto tra Gresti ed il difensore di Calvi, avvocato Valerio Mazzola avendo operato il dr. Gresti uno scavalcamento del Sostituto. Ebbene, io ebbi a riferire e chiarire che in verità l'Avvocato Valerio Mazzola andò da Gresti, portando quella istanza, su mio suggerimento e dopo che il nominato difensore era stato da me.

g) sempre la questione del passaporto, allo scopo di dare controindicazioni agli addebiti che i Magistrati inquirenti sembrano già addebitare al Procuratore Capo, io ebbi a richiamare la loro attenzione mettendo sotto i loro occhi un biglietto scritto e minutato dal dr. Gresti, in data 24 luglio 1980 che, per puro caso e senza che il Procuratore si ricordasse di averlo scritto, avevo conservato insieme al resto nel fascicolo che raccoglieva la documentazione sugli atti inerenti al passaporto.

Detto bigliettino ha il seguente tenore:

"Al collega Alma

La istanza allegata mi è stata data questa mattina dal Consigliere Lanzi, cui è stata consegnata dall'Avvocato che non mi ha indicato.

Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il suo difensore avvocato Mazzola è già stata respinta dal collega Mucci (titolare del procedimento) con il mio pieno consenso.

76

Sia la istanza allegata sia quelle che eventualmente seguiranno dovranno seguire la medesima sorte. Ti prego di dare comunicazione di ciò al collega Fenizia che reggerà l'Ufficio in agosto.

24.7.1980 - Gresti".

Il bigliettino in discorso, essendo un'istruzione di servizio diretta ai colleghi Alma e Fenizia, non era un atto processuale sicchè potevo sentirmi autorizzato alla sua eliminazione, appena dopo il mio rientro dalle ferie, quando mi fu restituito il fascicolo che, durante l'estate, era custodito in una apposita cassaforte. Per mia pignoleria l'ho conservato e ho richiamato con forza l'attenzione dei Magistrati inquirenti sul suo significato decisivo per escludere che, proprio sul finire del mese di luglio, il dr. Gresti, dando ai Magistrati non titolari dell'inchiesta istruzioni così vincolanti non poteva essere l'autore di quelle omissioni che, fin dai primi giorni dalla esplosione del caso, qualcuno andò propagando.

Con riferimento a questo stesso episodio sono stato io a spiegare che probabilmente l'avvocato ignoto, che aveva presentato l'istanza al dr. Lanzi, altri non poteva essere che un dirigente del Banco Ambrosiano, rispondente al nome di Emilio Ghedini De Marchi. Poichè questi è stato sentito dai P.M. bresciani, devo ritenere che lo avv. Ghedini De Marchi sia stato da loro identificato proprio sviluppando la indicazione nominativa che io avevo loro fornito.

h) ho concluso la mia esposizione agli inquirenti di

77

Brescia affermando che il dr. Mauro Gresti non aveva avuto la disponibilità del fascicolo che in una sola occasione quando io ho insistito perchè egli si leggesse almeno alcuni verbali dei miei interrogatori ed il rapporto del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Di volta in volta ho poi conferito con il dr. Gresti perchè, trattandosi di un caso giudiziario della massima importanza, era doveroso per me avere colloqui sul merito e sui passi dell'inchiesta man mano che andavo sviluppandoli. Non rispondeva- aggiunsi- a verità che sia sulla vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario impostomi dal Procuratore Capo."

I fatti esposti nella memoria del dr. MUCCI trovano ampio riscontro, come sarà precisato in prosieguo, nelle altre risultanze istruttorie nei confronti del dr. Mucci, invece, venne emessa comunicazione giudiziaria in data 13 maggio 1981.

Deve essere inoltre, tenuto presente che il suddetto magistrato, come dichiarato dal Procuratore Generale dr. Marini e dal sost. Procuratore Generale dr. Roberto Danzi nel corso delle deposizioni del 23 febbraio 1982, era da essi ritenuto, persona del tutto al di fuori di eventuali illeciti.

A sua volta, il procuratore dr. Gresti, in data

78

14 aprile 1981 e cioè dopo qualche giorno dall'esame informale del dr. Mucci, si presentava ai magistrati della Procura della Repubblica di Brescia dichiarando tra l'altro:

"Mi presento perciò alla S.V. per renderla edotta di quale specie furono tali rapporti e in quali occasioni vennero tenuti.

Ovviamente non ho tenuto degli appunti sugli incontri da me avuti con il Prof. Zilletti perchè mai avrei potuto immaginare che tali incontri potessero sfociare nell'attuale vicenda.

Ho dovuto pertanto (poichè il mio segretario con la iniziativa poco opportuna aveva distrutto le agende relative all'anno 1980) accertare presso l'ufficio amministrazione le trasferte da me effettuate per Roma al fine di collocare nel tempo con una certa approssimazione i predetti rapporti.

Esibisco e consegno un appunto dattiloscritto nel quale sono sommariamente indicate le mie trasferte a Roma liquidate dall'Ufficio amministrazione della Procura di Milano dall'anno 1978 a tuttoggi (allegato n. 1).

Come la S.V. potrà accertare, esaminando tale appunto, come risulti in esso che io fui convocato dal V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il 2.7.1980, il 6.1.1981 ed il 24.3.1981.

Poichè il 2.7.1980 è la data in cui venne ritirato il passaporto al dr. Calvi è di tutta evidenza che io ebbi almeno un altro colloquio a Roma con il Prof. Zilletti anteriormente a tale data, oltre numerosi colloqui

telefonici che in genere intrattengo con il Consiglio Superiore con frequenze poco più che settimanali.

Infatti il Prof. Zilletti ebbe modo di parlarmi della questione Calvi e forse anche più volte anche prima del ritiro del passaporto al Calvi stesso.

Devo, inoltre, precisare che io incontrai il Prof. Zilletti in altre due circostanze che non risultano dall'appunto che esibisco e precisamente l'1 o 2 settembre 1980 nell'hall dell'albergo Corte dei Butteri in località vicino all'Argentario e il 25.9.1980 e cioè il giorno precedente a quello in cui il passaporto venne per un limitato tempo restituito al dr. Calvi.

Desidero precisare che il 2.7.1980 venni convocato al Consiglio Superiore e venni invitato a presentare domanda per concorrere al posto di Procuratore della Repubblica di Roma.

In quell'occasione ritengo di aver comunicato al Prof. Zilletti che la posizione del Calvi, nel prosieguo della istruttoria, si era aggravata.

Direi di essere certo di non avergli comunicato che era stato ordinato il ritiro del passaporto perchè non ero affatto sicuro che il fatto fosse già avvenuto, quantunque esso fosse stato concordato con il coll. Mucci, delegato all'istruttoria del procedimento, alcuni giorni prima.

Mentre mi trovavo in ferie ospite di un mio amico a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, fui raggiunto tra il 20 agosto ed il 26 agosto, ma probabilmente in un giorno prossimo a tale ultima data, da una telefonata del collega Luigi Fenizia, S. Procuratore della Repub-

80

blica anziano, che in quel momento reggeva l'ufficio, il quale mi informò che aveva telefonato in ufficio il segretario del prof. Zilletti chiedendo dove potessi essere raggiunto in quanto lo Zilletti desiderava conferire con me.

Il dr. Fenizia mi chiese se volessi autorizzarlo a dare il mio recapito telefonico. Gli risposi naturalmente di sì e infatti nella giornata stessa mi raggiunse per telefono il prof. Zilletti, il quale mi chiese se potevo incontrarmi, ritengo di ricordare, in Roma presso il suo Ufficio. Gli risposi che ero in partenza verso il Nord per recarmi appunto al mare in una località vicina all'Argentario all'albergo che ho sopra indicato e, poiché egli disse che potevamo eventualmente incontrarci a Firenze in quanto dopo un breve soggiorno al mare io ero avviato sulla via del ritorno a Milano, ci accordammo nel senso che il 30 o 31 agosto (domenica) avrei telefonato a casa sua a Firenze per fargli sapere in quale giorno mi sarei mosso dal mare per rientrare a Milano.

Egli mi disse, allora, che doveva rientrare a Roma e che sarebbe pertanto passato lui a trovare me il lunedì o martedì successivo.

Venne infatti, non ricordo in quale dei due giorni, verso le ore 11 del mattino ed io mi intrattenni con lui circa una mezzora nella hall dell'albergo offrendogli un caffè. Desidero precisare che mi sorprese il fatto che egli mi parlò di argomenti vari e mi interrogò sul terrorismo, sugli organici della Procura e su altri fatti relativi al mio ufficio e che non ricordo, ma non fece cenno della vicenda Calvi, tanto è vero che ritenni op

81

portuno prendere l'iniziativa, ritenendolo in imbarazzo, per dirgli che sarebbe stata mia cura fare in modo che l'istruttoria venisse portata a termine il più rapidamente possibile.

Devo infatti precisare che la prima volta nella quale il prof. Zilletti ebbe occasione di accennarmi alla vicenda Calvi, nel senso che di essa era stato interessato da alte personalità che non mi precisò, io avevo avuto la netta impressione che egli fosse non dico preoccupato, ma curioso del fatto che il procedimento fosse ancora in fase di stasi, tanto che ricordo che, in quella prima occasione, io mi preoccupai di spiegargli che appena arrivato il rapporto dell'Ispettorato della Banca d'Italia, io avevo assegnato il procedimento al collega Alessandrini, addetto ai reati finanziari, e da me particolarmente apprezzato per le sue capacità. Che a seguito della morte del collega Alessandrini, avvenuta il 29.1.1979, c'era stato in Procura, ed anche per me, un certo periodo di disorientamento, sicchè ero riuscito ad assegnare il processo ad altro Magistrato, dopo essermi reso conto che Alessandrini non aveva espletato atto istruttorio alcuno, soltanto nel mese di marzo assegnai il processo al Sostituto dr. Luca Mucci, da me ritenuto forse il migliore o comunque uno dei migliori in materia valutaria e bancaria e nel quale riponevo la massima fiducia. Ricordo ancora che rientrando a Milano chiesi notizie del procedimento al coll. Mucci, invitandolo a curare in modo particolare tale istruttoria, e naturalmente informandolo che il prof. Zilletti me ne aveva parlato, onde ero preoccupato che si potesse pen-

sare ad una nostra scarsa diligenza nel coltivarla.

Soltanto, perciò, in un secondo tempo in occasione di altri incontri e di colloqui telefonici con il prof. Zilletti (tutti relativi ad altre vicende interessanti l'ufficio, ma nel corso dei quali lo Zilletti traeva occasione per parlarmi sia pure in termini molto superficiali del procedimento Calvi) io mi resi conto che l'interessamento dello Zilletti era piuttosto a favore del Calvi e non diretto a una sollecitazione dell'istruttoria a suo carico.

Ovviamente tenni sempre informato sia il collega Mucci che, se ben ricordo, anche il consigliere Siclari (uno dei due Procuratori aggiunti della Procura di Milano) di quanto sopra.

Nell'appunto che ho esibito, non è come ho già detto, indicato anche l'incontro che io ebbi con Zilletti il giorno 25.9.1980, in quanto detta trasferta mi fu liquidata dal Consiglio Superiore della Magistratura sicchè non esiste traccia presso l'ufficio amministrazione della Procura di Milano.

Ricordo perfettamente che Zilletti in quella occasione, dopo avermi convocato nel suo ufficio, mi disse che si era preoccupati per il fatto che Calvi non potesse usufruire del passaporto (mi parve di capire che la preoccupazione fosse propria degli ambienti governativi e bancari italiani) in quanto nei molteplici incontri che egli doveva avere all'estero avrebbe dovuto trattare affari importantissimi relativi a commesse riguardanti la industria italiana di notevolissimo interesse per quest'ultima.

83

Risposi al Prof. Zilletti che mi rendevo perfettamente conto che con 99% probabilità su cento il dr. Calvi non avrebbe profittato della restituzione del passaporto per fuggire all'estero. Ma gli feci anche presente che la Procura di Milano aveva già subito per il passaporto un infortunio del genere a proposito della vicenda relativa al bancarottiere Felice Riva, sicchè non volevo e non potevo correre il minimo rischio che tale inconveniente si potesse verificare ancora una volta nel processo relativo al Calvi. Assicurai peraltro il Prof. Zilletti che l'istruttoria era già a buon punto e che avrei fatto di tutto perchè potesse essere condotta il più rapidamente possibile in porto.

Rientrai a Milano con l'aereo e giunsi in ufficio verso le ore 19-19,30. Rientrando passai nello studio del coll. cons. Siclari, che è situato proprio dirimpetto al mio, per informarlo del colloquio avuto con lo Zilletti e per chiedergli se ci fossero novità in ufficio.

Mi disse che dalle ore 15,30 il dr. Calvi era presente negli uffici della Procura di Milano e si era piazzato nell'ufficio del collega Mucci affermando chiaramente che non si sarebbe allontanato se non dopo aver avuto la restituzione del passaporto.

Il Cons. Siclari mi comunicò che Mucci gli aveva accompagnato Calvi nel suo ufficio, ma che egli aveva detto a costui che non poteva assumere la responsabilità di assumere un provvedimento di tale importanza in assenza del Procuratore della Repubblica e senza che questi venisse interpellato sul punto.

Feci convocare allora il collega Mucci nell'Ufficio

del Cons. Siclari dove mi trovavo e insieme esaminammo la questione. Ripetetti i concetti già esposti in precedenza a Zilletti rammentai ai due colleghi che dopo la reiezione di una o due istanze di restituzione del passaporto avvenuta nel mese di luglio subito dopo il ritiro dello stesso, era stata presentata un'altra istanza non dal difensore nominato dal Calvi, ma da altro avvocato che anzichè portarla a me, essendo in ferie il dr. Mucci, l'aveva presentata al Primo Procuratore Aggiunto dell'Ufficio dr. Oscar Lanzi, il quale ovviamente me l'aveva subito fatta recapitare "brevi-manu".

Tale istanza era stata da me, nel momento in cui partivo per le ferie (se non erro il 26 luglio) lasciata al coll. Alma, Sostituto anziano da me delegato alla direzione dell'ufficio, con un appunto con il quale specificavo che secondo gli accordi intervenuti con Mucci il passaporto al Calvi non doveva essere restituito e che tutte le istanze che eventualmente fossero state presentate durante l'assenza mia o di Mucci, dovevano essere respinte o comunque su di esse non doveva essere adottato provvedimento alcuno (ritengo opportuno precisare che di tale biglietto da me indirizzato al coll. Alma, io neppure mi ero ricordato e mi è stato rammentato proprio dai colleghi Fenizia e Mucci per le cui mani l'istanza era passata nell'ultimo scorcio del periodo feriale).

Dissi allora al coll. Mucci di tornare nel suo ufficio e di comunicare al Calvi che il passaporto non gli poteva essere restituito e che, in ogni modo egli avrebbe fatto tutto il possibile per ultimare in brevissimo tempo l'istruttoria.

85

Ritenevo ormai chiusa la vicenda, ma il coll. Mucci tornò a telefonare dal suo ufficio comunicandomi che Calvi, se ben ricordo piangendo, voleva conferire con me. Cercai di schermirmi ma alla fine, anche per l'insistenza del coll. Mucci, finii per acconsentire a ricevere il dr. Calvi, il quale accompagnato da Mucci venne pertanto nell'ufficio del Cons. Siclari, dove ancora io mi trovavo.

Inutile dettagliare i discorsi che vennero fatti.

Io invitavo Calvi a farsi rappresentare per le sue necessità di incontri all'estero. Quest'ultimo mi rispondeva che ciò era assolutamente impossibile, che la mancata restituzione del passaporto avrebbe causato danni incalcolabili alla banca da lui presieduta, che in ogni modo appena ultimate le sue incombenze estere egli si sarebbe immediatamente presentato alla Giustizia e sarebbe rimasto a completa disposizione di essa.

Minacciò di dare le dimissioni come Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca con conseguenze incalcolabili per la stessa.

Il coll. Mucci ed il coll. Siclari, sia pure garbatamente, mi fecero capire di essere favorevoli ad una temporanea restituzione ed io allora dissi al dr. Calvi che avremmo ripreso in esame la questione e gli avremmo comunicato le nostre decisioni il mattino successivo.

Mi rendevo perfettamente conto che il Calvi sarebbe sicuramente rientrato una volta ottenuto il passaporto anche perchè secondo quanto riferitomi dal coll. Mucci, mentre si poteva ritenere pressochè provata la generica del reato, sussistevano ancora non lievi dubbi sulla specifi

ca, la quale soprattutto poggiava sull'argomentazione, da me però ritenuta rilevante, che il Calvi era veramente il cervello pensante del Banco Ambrosiano e indubbiamente la persona che aveva potestà decisorie in ordine a tutti gli affari relativi alla banca ed alle società consociate di una qualche rilevanza. Ma feci anche notare, tra l'altro, che avevo detto appena di no a Zilletti sicchè mi pareva fuori luogo prendere invece un provvedimento del tutto contrario.

Tutti e tre concordavamo nel fatto che gli interessanti esterni intervenuti nella vicenda (anche un collega di Roma mi aveva più volte telefonato) interessandosi a favore del Calvi; il collega Mucci era stato a sua volta interessato da altri due colleghi, uno dei quali membro del Consiglio Superiore della Magistratura e che si diceva essere stato incaricato dallo Zilletti) dovevano renderci particolarmente prudenti, ma alla fine si decise che dovevamo decidere senza preoccuparci di eventuali risonanze esterne, seguendo soltanto la nostra coscienza. Senza prendere ancora la decisione e pur concordando in via di massima per la restituzione del passaporto per un periodo di tempo molto limitato, dissi che il mattino successivo avrei interessato il Procuratore Generale dr. Marini per conoscere il suo parere della vicenda.

Difatti il mattino successivo mi recai da Marini, gli narrai tutti gli avvenimenti che si erano susseguiti il giorno prima, compreso naturalmente l'intervento di Zilletti; gli dissi che noi saremmo stati orientati verso la restituzione per un tempo limitatissimo del passapor

87

to, alch  egli soggiunse, non senza buon senso, che una volta restituito il passaporto sia per un giorno che per due mesi si sarebbe data in ogni modo la possibilit  al Calvi di sottrarsi alla Giustizia e non fare rientro in patria.

Soggiunse di concedere il passaporto anche per un tempo superiore a quello da me previsto.

Comunicai ci  al coll. Mucci, al quale per  dissi che era opportuno che lui si facesse consegnare la documentazione relativa ai vari incontri che il Calvi doveva avere all'estero con l'indicazione delle date e delle localit , al fine di adottare un provvedimento estremamente limitato.

Successivamente ho appreso dal dr. Mucci che questi si trov  in imbarazzo nel redigere un provvedimento del genere sicch  telefon  al mio ufficio per essere autorizzato ad adottarne uno di maggiore ampiezza.

Non avendomi rintracciato e avendo appreso che ero sceso nello studio del Procuratore Generale, mi ricerc  ivi, ma essendo io appena uscito dallo studio stesso, parl  col Procuratore Generale dr. Marini, ricevendo dallo stesso autorizzazione ad ampliare il provvedimento di restituzione.

Credo di avere chiaramente spiegato le ragioni per le quali il provvedimento di avocazione adottato dal coll. Marini nel processo di cui si tratta mi abbia estremamente sorpreso ed addolorato perch  Marini era perfettamente a conoscenza, se non di tutte, di gran parte delle cose che ho detto e in ogni modo sapeva che il processo era istruito da un Magistrato di grande capacit  e di estrema

serietà sicchè sarebbe stato molto più opportuno, e questo lo torno a ribadire, anche se non conosco le carte relative alla questione che sarebbero state trovate presso il sig. Gelli, richiamare in visione gli atti del processo prima di adottare un provvedimento di avocazione che avrebbe suscitato come ha suscitato quel rumore che è noto. Tengo a precisare che io non ho minimamente influito sulla conduzione dell'istruttoria da parte del coll. Mucci se non per sollecitarla e per invitarlo a fare tutto il possibile per l'accertamento della verità.

Tengo, altresì, a precisare che io del coll. Mucci avevo ed ho una stima assoluta sicchè ero a conoscenza dell'andamento dell'istruttoria soltanto per grandi linee, in quanto il coll. Mucci mi teneva sì doverosamente informato per sommi capi dell'andamento di essa, ma io neppure ero in grado di averne cognizione mnemonica anche per l'estrema difficoltà della materia e la complessità degli accertamenti valutari e bancari eseguiti dalla Polizia Valutaria e dal collega direttamente."

Dette dichiarazioni sono state confermate dal dr. Gresti nei successivi interrogatori e memorie.

A sua volta, il prof. Ugo Zilletti ha dichiarato nell'interrogatorio del 10 febbraio 1982, di non aver mai conosciuto il Gelli e di aver avuto, da diversi anni, normali rapporti di amicizia con il CERUTI, ma di non conoscere quali rapporti esistessero tra questi due; pertanto, il prof. Zilletti ha escluso di aver avuto rappor-

ti di conoscenza con il banchiere CALVI.

Ha, inoltre, precisato di aver conosciuto il dr. Gresti a causa della sua nomina a V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e precisamente per i rapporti avuti con gli esponenti degli uffici giudiziari più importanti in riferimento ai problemi riguardanti la criminalità organizzata sia politica che comune ed in funzione di normali rapporti di ufficio.

Relativamente al processo a carico di CALVI, il prof. Zilletti ha soggiunto: ".....preciso che ho sentito il dovere di intervenire per esporre al procuratore Gresti la preoccupazione per l'apparenza di un processo che languiva, senza alcuna mia presa di posizione a favore o contro il Calvi. Aggiungo che la stampa da tempo conduce una violenta campagna con pesanti attacchi alla Procura di Milano.

Per quanto riguarda segnalazioni relative al rilascio del passaporto, tale mia condotta si inquadra in una visione più ampia e precisamente nella problematica posta dai più alti dirigenti della Banca d'Italia, preoccupati dalla immagine che si veniva a creare all'Estero. nei confronti degli Istituti di Credito Italiano, i cui

90

rappresentanti erano impediti a partecipare a riunioni di carattere internazionale.

Di conseguenza, le mie segnalazioni non erano ri volte personalmente nei confronti del Calvi.

Ribadisco che, pur nei miei rapporti di amicizia con Ceruti, non ho mai parlato con il medesimo di questioni attinenti la giustizia sia in senso lato sia per problemi specifici e meno che mai della vicenda Calvi, di cui, peraltro, il Gresti non mi ha mai parlato dei suoi sviluppi concreti; in sostanza il Gresti si limitava a dire che:

"Il Mucci stava lavorando sollecitamente dopo le ferie".

Anche il Calvi, nell'interrogatorio reso ai magistrati di Brescia in data 1 giugno 1981 (quando era tenuto a Lodi), ha affermato di non aver mai conosciuto il prof. Zilletti e che la documentazione rinvenuta nella disponibilità del Gelli: "a me pare tutto una ricostruzione retrospettiva, fatta evidentemente da persone che avevano tutti gli elementi per farla, al fine di crearsi un merito ai miei occhi. Invece io da questa vicenda ho avuto solo fastidi. Sono innocente e dunque non si ve

de perchè avrei dovuto fare tutti questi traffici.

D'altra parte, l'unica cosa che ottenni fu una cosa a cui, tra l'altro, credo di aver diritto: mi riferisco alla restituzione del passaporto ed alla mia perorazione davanti al dr. Gresti.....".

Le dichiarazioni innanzi riportate hanno trovato pieno riscontro nelle risultanze della prova testimoniale.

Il Procuratore Generale dr. Marini ha affermato, nella deposizione del 10 aprile 1981, che il dr. Gresti, in un colloquio avuto il 15 settembre 1980, gli aveva manifestato la sua contrarietà per il rilascio del passaporto a Calvi, anche perchè, in concomitanza del cosidetto scandalo Caltagirone in Roma, la stampa avrebbe potuto sfavorevolmente commentare il fatto.

Il dr. Marini ha soggiunto di aver fatto presente al dr. Gresti che, a suo avviso, non sussisteva alcun problema poichè il Calvi, che non si trovava ancora nella posizione di imputato, aveva interesse a rientrare in Italia e che, comunque avendo disponibilità di mezzi, avrebbe potuto anche espatriare clandestinamente.

Inoltre, sempre a dire del dr. Marini- anche se questi in mancanza di precisi ricordi non è stato in grado di precisare il giorno (era il 25 settembre 1980)- il dr. Gresti gli aveva fatto presente che: "il dr. Calvi si era accampato nell'ufficio del dr. Mucci.... che piangendo gli aveva detto che senza passaporto era un uomo rovinato.....che non si sarebbe mosso dall'ufficio se non avesse avuto l'assicurazione formale del rilascio del passaporto....."

Ha precisato, infine, il dr. Marini che, il giorno successivo, gli aveva telefonato il dr. Mucci chiedendogli se fosse vero che non si opponeva al rilascio del nulla osta per il passaporto a favore del Calvi ed, in caso affermativo, per un periodo di tempo superiore ai dieci giorni.

Egli aveva replicato al dr. Mucci che il problema era quello di concedere o non concedere il passaporto, arrestare o non arrestare Calvi e non quello di una proroga del passaporto.

Il dr. Marini, infine, ha ribadito di non aver avuto notizie circa eventuali manovre per il rilascio del passaporto a Calvi e di poter soltanto affermare che

il dr. Gresti: "mostrava di essere decisamente contrario alla restituzione del passaporto stesso e mostrava, altresì, una preoccupazione esagerata motivata con possibili attacchi da parte della stampa".

Anche il dr. Alma Gino, sost. procuratore della Repubblica in Milano, ha confermato che il dr. Gresti gli fece pervenire un biglietto manoscritto, allegato ad una istanza di nulla osta per il passaporto, con cui esprimeva l'avviso di non accogliere l'istanza qualora fosse stata sollecitata una decisione e di trasmettere successivamente l'incartamento al dr. Fenizia il quale, durante il periodo feriale, l'avrebbe sostituito nella direzione della Procura.

A sua volta, il dr. Fenizia ha integralmente confermato le circostanze precisando che, al rientro del collega Mucci, aveva consegnato l'istanza ed il manoscritto a quest'ultimo.

Il dr. Siclari, procuratore aggiunto in Milano, ha confermato l'episodio del 25 settembre relativo al colloquio di Calvi con Mucci nell'ufficio della Procura e delle insistenze del primo per ottenere il nulla osta per il passaporto nonché il successivo colloquio del dottor

Gresti, appena rientrato da Roma.

Il dr. Siclari ha soggiunto che il dr. Gresti, avvertito telefonicamente della presenza del Calvi il quale desiderava personalmente parlargli aveva replicato con tono un po' infastidito: "ho detto (oppure: ho fatto capire, non ricordo le parole precise) a Zilletti che non glielo avrei restituito".

Il testimone ha, infine, affermato che, congedato il Calvi, mentre egli stesso ed il Mucci si erano espressi favorevolmente, per il rilascio del nulla osta per passaporto, il dr. Gresti aveva ancora manifestato alcune perplessità riservandosi di richiedere il parere del Procuratore Generale.

Analoghe dichiarazioni ha reso il dr. Danzi, sost. Procuratore Generale, circa l'intendimento del dr. Gresti di non concedere il nulla osta per il passaporto mentre il dr. Marini aveva manifestato il parere di non essere, in linea di massima, contrario.

Ciò posto, appare evidente la concordanza tra le risultanze della prova testimoniale e le dichiarazioni degli imputati.

E' necessario, ora, esaminare se tale situazione pro

batoria, del tutto positiva nei confronti degli imputati, potrebbe essere inficiata od anche solo indebolita dalla documentazione sequestrata al Gelli.

Osserva al riguardo che la cosiddetta "memoria 31 luglio 1980" contenente notizie, valutazioni e prospettive circa la conduzione dell'istruttoria a carico di Calvi non può essere assolutamente attribuita al dr. Gresti.

A prescindere dalla forma contrastante della "memoria" per cui, nella prima parte, l'estensore si riferirebbe a notizia appresa da una imprecisata terza persona: "Mi ha detto.....mi ha aggiunto.....mi ha fatto presente.....queste sono le premesse che mi ha esposto....." Mi ha fatto presente poi.....ed era tanto innocentista da indurre, nel corso di una riunione, a predisporre ed inviare al Giudice Istruttore un'ordinanza con proposta di archiviazione....." e, nella seconda parte, assumerebbe la veste di protagonista, in prima persona, delle vicende esposte nel modo seguente: "Allo stesso tempo mi pervenne una lettera dal Consiglio Superiore della Magistratura che mi invitava a riferire sulla pratica. In una riunione, esaminando la questione, de

96

cidemmo di richiedere un supplemento d'indagine. Tuttavia poichè tardammo a dare risposta al Consiglio Superiore della Magistratura... ai primi del 1980 fummo sollecitati a riferire di persona. In quella sede fummo invitati ad andare fino in fondo alla questione nell'ipotesi che fossero state commesse alcune "negligenze" volute.... . Poichè anche al Consiglio Superiore della Magistratura ci era stato fatto il nome tuo e della massoneria come sostenitori e difensori della causa di Calvi, decisi di agire con la massima segretezza e circospezione per evitare che queste voci prendessero corpo, e per non crearti "grane" nel caso che tu fossi tenuto sotto sorveglianza.....presi la decisione di ritirare il passaporto- correndo il rischio di venire io stesso incriminato- per evitare, anche se soltanto per due o tre giorni, l'applicazione di un più pesante provvedimento, per dimostrare a tutti coloro che si erano interessati direttamente, indirettamente o anonimamente al caso, che io non ero un fautore dell'innocenza di Calvi e che la mia linea di condotta non deviava per nessuno e per nessun motivo. Il successivo intervento svolto per la restituzione del passaporto, particolarmente da esponenti politici e da altre persone è stato fonte di gravi

preoccupazioni, tanto è vero che il Procuratore Generale se ne lavò le mani.... Per quanto riguarda la domanda intesa al nulla osta di espatrio, della quale ti detti un fac-simile, purtroppo non so di preciso come siano andate le cose: so soltanto che la sera stessa mi telefonò il Procuratore Generale avvertendomi che gli era pervenuto all'orecchio che della pratica per la restituzione del passaporto si stava interessando il sostituto Lanzi..... e mi consigliava di rientrare immediatamente per sollevarlo da questo incarico..... Così non potetti fare altro che rientrare, provvedere e, nella serata stessa ripartire.

Per far riottenere a Calvi il suo passaporto prima del previsto è necessario che tu segua la strada che ti ho indicata, perchè se la persona di Firenze si interessa e mi telefona, darò disposizioni al mio sostituto Alma di procedere alla restituzione: questo è il solo modo che mi permetta di dimostrare ai miei Superiori che ho preso questa decisione per volontà espressa dall'alto.....".

Ciò premesso, rileva il giudicante che, per quan

to una persona possa essere sprovveduta, è assurdo pensare che un magistrato, e nella specie il procuratore della Repubblica di Milano, potesse essere così incauto da affidare a terzi (al Gelli) una memoria con cui si autoaccusa di aver compiuto e di voler compiere, quanto meno, dei favoritismi nella trattazione dell'istruttoria nel procedimento a carico di Calvi, rivelando, altresì, notizie in ordine ad accadimenti nel corso dell'iter processuali.

Tale comportamento non coincide affatto con la linea di "massima segretezza e circospezione" che si sarebbe imposta il preteso estensore del dattiloscritto, apparentemente diretto al Gelli come può rilevarsi dal punto ove viene fatto riferimento "al nome tuo e della massoneria" quali protettori di Calvi.

Inoltre, è da rilevare: che il procuratore aggiunto della Procura dr. Oscar Lanzi è stato qualificato "Sostituto"; che il decreto di archiviazione è stato indicato come "ordinanza"; che è stata attribuita al Consiglio Superiore della Magistratura il potere-dovere di intervenire nel merito della istruttoria invitando il magistrato a riferire e, quindi, a comparire personalmente

99

per invitare il magistrato "ad andare fino in fondo alla questione", mentre è ovvio che nessuna ingerenza o vigilanza possono avere il Consiglio Superiore oppure altri nel merito della giurisdizione, poichè solo le parti processuali sono legittimate a presentare istanze ed i provvedimenti del giudice sono soltanto soggetti ad impugnazione nei casi previsti; che il rischio di poter essere incriminato per il ritiro del passaporto era un'ipotesi almente assurda, cioè a prescindere dalla circostanza che fu il dr. Mucci a segnalare al Questore, in data 25 giugno 1980, l'eventuale ritiro del passaporto; che, a quella data non ricorrevano i presupposti per l'emissione "di un più pesante provvedimento", infatti, il procuratore aggiunto dr. Siclari ha escluso che vi fosse stata una riunione per trattare l'eventuale emissione di un ordine di cattura contro il Calvi ed il dr. Gresti stesso. Ha affermato che, verso la fine del mese di giugno, aveva appreso dal dr. Mucci che non ricorrevano ancora i presupposti per l'emissione dell'ordine di cattura; che il sostituto dr. Alma aveva ricevuto per iscritto istruzioni del tutto contrarie alla concessione del nulla osta, come innanzi precisato; che altra imprecisazione è data da ri

100

levare dalla circostanza (riferita nella "memoria") secondo cui le prove a carico di Calvi sarebbero emerse da accertamenti compiuti presso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi mentre il ten. col. Fanesi, su incarico del dr. Mucci, utilizzò alte fonti.

Appare, pertanto, di tutta evidenza che trattasi di un falso.

Non può essere differentemente valutato l'altro dattiloscritto che inizia con le parole "caro amico"; tale falso, per le notizie contenute, dovrebbe risalire all'incirca alla stessa data dell'altro documento.

Per quanto riguarda l'apparente attribuibilità del dattiloscritto, l'autore dovrebbe essere il dr. Marini, persona qualificata per presiedere il 25 agosto, una riunione, cui avrebbe partecipato il dr. Gresti e per presiedere una seconda riunione, il giorno successivo, cui avrebbe partecipato anche il dr. Mucci rientrato dalle ferie il 20 agosto.

Il Gelli, ideatore del falso, anche questa volta, perseguiva il fine di dimostrare "alla nota persona" l'interessamento prestato a favore del "noto personag-

101

gio" e cioè a favore del Calvi.

Per quanto riguarda gli altri documenti rinvenuti e sequestrati in Castiglione Fibocchi, rileva che in una delle buste intitolate "Calvi in copia Comunicazione Procura di Milano" erano contenuti: la lettera di incarico al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano del 21 marzo 1979 con allegato il decreto autorizzante l'accesso presso le banche; la fotocopia del rapporto ispettivo di Bankitalia del 14 dicembre 1978; una richiesta di indagini datata 16 ottobre 1980 ad apparente firma del dr. Mucci.

Ciò posto, è da premettere al riguardo che la lettera di incarico del 21 marzo 1979 con allegato il decreto di accesso e la fotocopia del rapporto ispettivo di Bankitalia furono trasmessi, sotto la stessa data, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e che, inoltre, il rapporto Bankitalia, con nota di accompagnamento del 12.11.1979, fu trasmesso in altra fotocopia alla Direzione Generale della Valuta presso Mincomes.

Sta di fatto che il decreto di autorizzazione all'accesso reca in calce l'annotazione "P...C...C" (per

102

...
trocopie formate dalla Guardia di Finanza per le relative notifiche.

In ordine alla circostanza che la fotocopia della lettera di incarico sequestrata non reca la sigla del t. col. Cresta, rileva che, prima dell'apposizione della sigla, venne formata altra copia dal maggiore Fanesi e da questo consegnata al Cresta.

Inoltre, la fotocopia del rapporto Bankitalia del 14 dicembre 1978, sequestrata al Gelli, porta l'annotazione a penna "dr. Mazza", nome di un alto dirigente della direzione generale della Valuta presso Mincomes.

Poichè tale annotazione non risulta sul rapporto originale della Banca d'Italia esistente agli atti del procedimento n. 7835/78C Reg.Gen. Procura di Milano, ne deriva che l'annotazione stessa fu apposta in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza per accertamenti presso il Mincomes. Tale tesi trova riscontro nelle dichiarazioni rese, in data 12.6.1981, da Corrado Alberto, maresciallo della Guardia di Finanza.

Rileva, infine, che il quarto documento, presunta richiesta di indagini da parte del dr. Mucci del 16

103

ottobre 1980, non è altro che un falso poichè l'intestazione e l'oggetto della lettera nonché la firma del dr. Mucci ed il timbro sono stati formati dalla lettera di incarico autentica del 21 marzo 1979; è, infine, da osservare che il testo della lettera fa riferimento al rapporto di Bankitalia del 14 dicembre 1978 attribuendone la provenienza al Comando Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Per le suesposte considerazioni, è da ritenere accertato che i primi tre documenti non provengono dagli atti processuali della Procura della Repubblica di Milano e che il quarto documento consiste nella formazione di un falso.

In riferimento ai due biglietti manoscritti sequestrati, ad apparente grafia di persona nota nei cui confronti dovranno proseguire le indagini, è da rilevare che i manoscritti portano nel retro annotazioni di pugno diverso, e cioè del Gelli il quale continuava a perseguire il fine di dimostrare che egli seguitava a controllare gli sviluppi dell'istruttoria Calvi anche in relazione alle richieste commissioni rogatorie alle Autorità Giudiziarie di Lugano e del Lussemburgo.

104

Mantenendo il doveroso riserbo circa l'enunciazione di elementi probatori a carico del responsabile dei fatti innanzi riportati, trattandosi di istruttoria in corso, allo stato è possibile affermare con certezza che il dr. Gresti, il dr. Mucci ed il T.Col. Fanesi debbono essere considerati estranei ai fatti.

Il dr. Gresti ha, infatti, dichiarato e provato, attraverso il brogliaccio del servizio di anticamera tenuto dal Carabiniere Beneduce che il 2 ottobre era rimasto in ufficio dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30/20; di conseguenza, non poteva trovarsi alle ore 13 dello stesso giorno presso l'albergo Majestic di Firenze per la consegna dei due biglietti.

Risulta, inoltre, provato che il Procuratore della Repubblica di Milano dr. Gresti ebbe a seguire, come era suo dovere, il processo Calvi nella sua complessiva impostazione e non nel compimento dei singoli atti avendo piena fiducia nella capacità del magistrato delegato dr. Mucci e, pertanto, non poteva essere a conoscenza della circostanza che la rogatoria per Lugano portasse il numero di registro generale relativo al procedimento per frode valutaria, invece di quello per truffa.

105

Per quanto riguarda la posizione del T.Col. Fanesi rileva che proprio questi ebbe validamente a collaborare con il dr. Mucci per un ulteriore sviluppo delle indagini fornendo al magistrato varie notizie utili mentre le precedenti indagini, demandate ad altri, avevano dato esito negativo circa l'ipotesi della sussistenza di fatti penalmente apprezzabili.

Come richiesto dal P.M., dovranno essere svolte indagini per accertare, come riferito dal Fanesi, le modalità e la provenienza delle "pressioni" che sarebbero state esercitate nei confronti dell'ufficiale per ottenere informazioni compromettenti sul conto del dr. Mucci. L'Ufficiale deve essere, pertanto, prosciolto dai delitti di interesse privato e rivelazioni di segreti di ufficio per insussistenza dei fatti.

Per quanto riguarda la posizione del dr. Mucci, osserva che l'attività del medesimo è risultata, alla stregua della compiuta istruttoria, del tutto ineccepibile ed esclusivamente rivolta all'accertamento della verità.

Anzi, occorre precisare che, proprio per l'impulso dato all'istruttoria dal dr. Mucci, questa ha avu

106

to sviluppi positivi; infatti, è stato il dr. Mucci a richiedere, in data 21 marzo 1979, le ulteriori indagini che portarono all'incriminazione del Calvi.

Inoltre, il 27 giugno 1980, ha spedito al Calvi altra comunicazione giudiziaria per truffa aggravata ed ha rivolto la segnalazione al Questore per il ritiro del passaporto; il 3 luglio 1980, ha esercitato altra azione penale nei confronti del Calvi per il delitto di truffa aggravata e, quindi, ha proceduto ai relativi esami testimoniali; sempre nel mese di luglio, il dr. Mucci ha proceduto personalmente al sequestro di documentazione bancaria, ha richiesto al Governatore della Banca d'Italia la trasmissione di copia integrale della relazione ispettiva del 1978 sul Banco Ambrosiano, ha proceduto all'interrogatorio del Calvi in ordine al procedimento per truffa.

Rientrato dalle ferie, nei mesi successivi, ha provveduto al sequestro di documentazione presso la Banca di S. Paolo di Brescia, sede di Milano; ha formulato la richiesta per la commissione rogatoria elvetica e lussemburghese ed ha proceduto all'espletamento di accertamenti peritali.

107

Tale comportamento non si concilia assolutamente con una pretesa condotta illecita diretta, comunque, a favorire la posizione dell'imputato Calvi con presunti fatti di interesse privato in atti di ufficio e rivelazione del segreto di ufficio, contestati.

Egli è stato coinvolto in un procedimento penale non sulla base di indizi, risultati, poi, inconsistenti, ma sulla base di sole illazioni e sospetti ingiustificatamente formulati in riferimento alla meritoria attività giurisdizionale prestata.

Il dr. Mucci deve essere, pertanto, prosciolto dai delitti di interesse privato in atti di ufficio e di rivelazione di segreti di ufficio per insussistenza dei fatti.

Analoghe conclusioni debbono essere prese per quanto riguarda la posizione del dr. Gresti, il quale si è trovato coinvolto in una vicenda giudiziaria esclusivamente in base dell'apocrifa documentazione predisposta dal Gelli al fine di mostrare al Calvi la sua influenza ed interessamento per il procedimento.

E' solo da aggiungere, in riferimento ad una pre

108

sunta conoscenza del Gelli da parte del dr. Gresti, che un qualsiasi rapporto di conoscenza deve essere proprio escluso dalla circostanza che la figlia avv. Emanuela Gresti venne presentata al Gelli in Roma dal dr. Giuseppe Renato Croce, magistrato addetto presso il Consiglio Superiore della Magistratura.

Infatti, qualora il dr. Gresti fosse stato in rapporto anche di sola conoscenza con il Gelli, egli non avrebbe avuto alcuna necessità di un intermediario per la presentazione della figlia allo scopo di incentivare l'attività professionale extragiudiziaria della medesima.

Sta, comunque, di fatto che il tutto si limitò ad un modesto incarico presso gli uffici del Comune di Milano, incarico, peraltro, affidatole da una terza persona cui l'aveva indirizzata il Gelli.

Per le suesposte ragioni anche il dr. Gresti deve essere prosciolto dai delitti di interesse privato e di rivelazione di segreti di ufficio perchè i fatti non sussistono.

Per quanto riguarda l'imputazione di falso ideologico, ascritta al dr. Mucci per aver dichiarato nel prov

vedimento di nulla osta del 26 settembre 1980 di aver "visto" la documentazione allegata all'istanza di restituzione del passaporto, è da ritenere accertato in fatto, come dichiarato dal dr. Mucci e confermato dal dr. Siclari, che il Calvi avesse con sé la documentazione comprovante la necessità di recarsi all'estero per ragioni relative alla carica rivestita; d'altronde, il possesso della documentazione appare del tutto logico poichè è inconcepibile che il Calvi, cui necessitava il nulla osta, si fosse presentato al magistrato privo di documentazione giustificativa.

Se, poi, la documentazione, nell'incalzare dei concitati ed ansiosi avvenimenti per il Calvi, sia stata dal medesimo inserita nella borsa, tale circostanza appare del tutto irrilevante ai fini che interessano poichè il dr. Mucci ha "visto" la documentazione che accompagnava l'istanza.

Il medesimo va, per le suesposte considerazioni, prosciolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Circa l'ipotesi di falso ascritta al dr. Gresti, osserva che, secondo l'accusa, il falso consisterebbe

110

nell'apposizione, sull'istanza di rinnovo di nulla osta per il passaporto datata 9 ottobre 1980, della annotazione: "presentata a me personalmente dall'avv. Valerio Mazzola del Foro di Milano, in Milano il 15 ottobre 1980".

Sta di fatto che all'istanza 9 ottobre 1980 è allegata altra istanza integrativa datata 14 ottobre 1980; appare del tutto attendibile che la data del 15 ottobre 1980 è quella effettiva della presentazione al dr. Gresti delle istanze e documentazione allegata.

Questi ha dichiarato al riguardo di aver invitato il legale del Calvi ad integrare l'originaria istanza 9 ottobre 1980 e, pertanto, non vi è dubbio che la documentazione sia stata depositata soltanto ad integrazione avvenuta.

Il dr. Gresti, va, quindi, prosciolto da tale imputazione per insussistenza del fatto.

Riguardo alla posizione del T.Col. Fanesi, rileva che la comunicazione giudiziaria, nei confronti del medesimo, prevedeva, altresì, l'ipotesi del reato di cui agli artt. 476, 479 C.P., commesso in periodo compreso tra il marzo 1979 ed il marzo 1981.

111

Senonchè, nel corso dell'istruttoria, non è stato formulato dal P.M., per assoluto difetto di elementi probatori, alcuna ipotesi di reato di falso; il T. Col. Fanesi deve essere prosciolto da tale reato per insussistenza del fatto.

In ordine alle imputazioni di interesse privato e rivelazione di segreti di ufficio a carico del prof. Zilletti e di corruzione a carico dello stesso Zilletti in concorso con Marco Ceruti, rileva il giudicante che, nella stessa logica, rivolta ad apparire il deus ex machina della vicenda giudiziaria di Calvi, deve essere inserita la creazione da parte del Gelli del manoscritto diretto a suggerire l'impostazione dell'istanza per il nulla osta per il rilascio del passaporto.

A prescindere dal contenuto del manoscritto, con cui ovviamente pone in luce l'esigenza di Calvi di dover si recare all'estero a causa dei suoi incarichi, è da mettere in evidenza che, in calce al manoscritto risulta apposto l'appunto: "25.9.1980 dettato da M. Ceruti al dr. Calvi ore 20,30 per il colloquio da Mucci".

E' da osservare in merito che, alle ore 20,30 del 25 settembre 1980, il Calvi aveva già ottenuto il collo

112

quo con i magistrati milanesi ed era già stata redatta, nell'ufficio del dr. Mucci, la relativa istanza, differente dalle precedenti soltanto nella data.

Deve essere ritenuta, pertanto, del tutto influente, tardiva ed ingiustificata la presunta comunicazione telefonica di cui appare interlocutore Mario Ceruti, amico del prof. Zilletti; tale comunicazione deve essere stata ideata dal Gelli pure con l'intento di coinvolgere quest'ultimo in un illecito interessamento anche perchè ricollegabile all'ipotesi di corruzione, prospettata con l'annotazione Ceruti-Zilletti sulla fotocopia della reversale dell'Unione delle Banche Svizzere di Ginevra per l'importo di 800.000 dollari del 14.X.1980.

E', inoltre, da aggiungere per quanto riguarda la inesistenza della comunicazione telefonica che proprio il 25 luglio, in un incontro avuto in Roma con il prof. Zilletti, il dr. Gresti aveva manifestato al V. Presidente del Consiglio Superiore di essere contrario al rilascio del nulla osta per il passaporto e con tale convincimento, era rientrato in Milano verso le ore 19-19,30 dello stesso giorno, mentre il Calvi di sua iniziativa

113

già si trovava negli uffici della Procura di Milano dalle ore 15,30 circa allontanandosi solo dopo di essersi fatto ricevere dal dr. Gresti.

La circostanza, infine, che il 25 luglio potrebbe essersi trovato in Roma anche il Ceruti non appare rilevante poichè questi era solito recarsi in Roma più giorni alla settimana, come dichiarato dal teste Contarino; d'altronde, tale presenza non può essere collegata, in difetto di qualsiasi prova al riguardo, alla vicenda relativa al passaporto Calvi.

Circa l'accredito della somma di 800.000 dollari sul conto di Ceruti n. 525.367 BX presso l'Unione delle Banche Svizzere di Ginevra, rileva che sulla fotocopia della relativa reversale sequestrata presso il Gelli risultano dattiloscritti i nomi "Marco Ceruti-Ugo Zilletti".

Sulla base di tale documento bancario, i magistrati della Procura della Repubblica di Brescia richiedevano commissione rogatoria al fine di accertare le seguenti circostanze: individuazione del titolare del conto ed identificazione della parte debitrice emergente dal documento bancario; movimentazione del conto corrente con l'indicazione specifica delle varie operazioni; identifi

114

cazione delle persone, enti oppure società che avevano intrattenuto qualsiasi rapporto contabile con il conto suddetto; comunicazioni su altri conti eventualmente in^{tr}attenuti da Licio Gelli, Marco Ceruti ed Ugo Zilletti.

Tramite l'espletata rogatoria è stato possibile accertare che il Ceruti era titolare presso la citata banca di due conti correnti numeri 525.366 BW e 525.367 B X (successivamente trasferiti alla moglie in data 13 aprile 1981) e che, inoltre, il Gelli era titolare di altri due conti numeri 596.757.60 T e 525.779 X B.

Tra i conti da Gelli a Ceruti sono stati eseguiti i seguenti trasferimenti di somme: in data 3 settembre 1980, 2.044.000 dollari; in data 3 settembre 1980, 1.956.000 dollari; in data 6 ottobre 1980, 800.000 dollari; in data 14 ottobre 1980, 800.000 dollari.

Trattasi, pertanto, di operazioni finanziarie per l'importo complessivo di dollari 5.600.000 e, quindi, di vari miliardi di lire; tale ingente trasferimento di somme non può non essere ricollegata ad un sottostante rapporto economico Ceruti-Gelli, ben diverso dal prezzo della presunta corruzione, ipotizzata dall'annotazione dattiloscritta "Marco Ceruti-Ugo Zilletti" sulla

115

fotocopia di una delle reversali per 800.000 dollari.

Appare, pertanto, evidente che il Gelli, volendo provare al Calvi il suo interessamento nella vicenda giudiziaria, attività questa seguita anche dallo esborso di somme per corrompere, abbia artatamente utilizzato una delle reversali sovrapponendo alla fotocopia i nominativi dattiloscritti di Marco Ceruti- Ugo Zilletti.

Il collegamento dei due nomi, unitamente alla presunta telefonata di Ceruti circa la motivazione della istanza per il nulla osta per il passaporto, doveva costituire nell'intento del Gelli, la prova dell'intervento nella vicenda addirittura del V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, organo questo, ritenuto dal Gelli stesso (come sopra precisato in riferimento al dattiloscritto 31 luglio 1980) in grado di controllare nel merito le decisioni giurisdizionali e di suggerire gli sviluppi dell'istruzione.

La complessa ed articolata serie dei rapporti Ceruti-Gelli, come risultante dalla rogatoria elvetica, dovrà essere valutata nel prosieguo dell'istruzione, salvi i limiti imposti dalla Convenzione Europea di assi-

116

stenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, così come già precisato dai magistrati di Brescia nella relativa richiesta di commissione rogatoria.

In ordine alla posizione del prof. Zilletti per i delitti di interesse privato e rivelazione di segreti di ufficio deve concludere che le risultanze istruttorie non hanno posto, in evidenza un suo concreto intervento in favore di Calvi per il rilascio del nulla osta.

Egli ha dichiarato di essere intervenuto nell'ambito della problematica, segnalatagli dai più alti dirigenti della Banca d'Italia, relativa all'impedimento da parte di rappresentanti di istituti di credito italiani di partecipare a congressi internazionali a causa di pendenze penali, situazione questa che non creava all'estero un'immagine favorevole.

A sua volta, il dr. Gresti ha affermato che i rapporti furono sempre estremamente formali ed improntati a reciproco senso di rispetto e di considerazione, come, peraltro, risulta dalle modalità e dal contenuto della telefonata Gresti-Zilletti del 13 aprile 1981, re

117

gistrata dal primo.

Che il prof. Zilletti avesse invitato il dr. Gre
sti di utilizzare il numero di utenza "sicura", appare,
dopo l'accaduto, pienamente giustificato sul piano uma
no; d'altra parte, proprio il contenuto della conversa
zione sta a dimostrare che entrambi non avevano nulla
da nascondere.

Parimenti, non risulta che il prof. Zilletti fos
se stato, a sua volta, posto a conoscenza di fatti spe
cifici riguardanti la trattazione del processo Calvi da
rivelare, infatti, il dr. Cresti si limitò a fornire ge
neriche informazioni in ordine alla definizione della
istruttoria.

E' da tenere, infine, presente che le dichiara-
zioni rese innanzi alla Commissione Parlamentare da Fe
derici e Von Berger, non hanno affatto apportato alcun
contributo alla tesi accusatoria.

Il prof. Zilletti deve essere, pertanto, prosciol
to da entrambe le suddette imputazioni perchè il fatto
non sussiste.

Allo stato, per le considerazioni innanzi esposte,

118

si impone anche il proscioglimento del Ceruti e del prof. Zilletti dal delitto di corruzione perchè il fatto non sussiste.

In ordine alla posizione del Calvi per le imputazioni ascrittegli, osserva che indubbiamente il medesimo ha accettato il prospettato aiuto offertogli dal Celli riservandosi di corrispondere a quest'ultimo "un riconoscimento" (v. interrogatorio Calvi del 19 febbraio 1982).

Comunque, ogni valutazione della condotta del Calvi agli effetti penali rimane preclusa per estinzione del reato per morte del reo e, pertanto, va emessa la relativa declaratoria.

119

Atti relativi al preteso versamento della somma di dollari 3.500.000 sul conto dell'Unione Banche Svizzere (UBS) di Lugano denominato "Protezione" in riferimento alla posizione dell'On.le

Claudio Martelli

Nel corso della perquisizione in Castiglion Fibocchi presso gli uffici della "GIOLE" in disponibilità del Gelli era, tra l'altro, rinvenuta e sequestrata la seguente documentazione sotto forma di appunti:

"UBS - Lugano c/c 33369 "Protezione". Numero corrispondente all'On.le Claudio Martelli per conto di Bettino Craxi presso il quale in data 28.10.1980 è stato accreditato dal Dott. Roberto Calvi per la sigla dello accordo con l'ENI fatta dal Dr. Fiorini la somma di \$ 3.500.000=

Alla firma dell'atto che avverrà il 20.11.1980 che sarà fatto tra il Dr. C.R. e D.D.L. sarà versato un altro importo di \$ 3.500.000=

Era acquisita un'altra busta intestata all'On. Claudio MARTELLI" con un appunto, apparentemente proveniente dalla Camera dei Deputati, con l'indicazione dello stesso numero di conto corrente estero denominato "Protezione".

120

Dalle indagini, risultava che effettivamente negli ultimi mesi dell'anno 1980 era stato stipulato un contratto di finanziamento tra la "TRADINVEST BANK and TRUST COMPANY of NASSAU LIMITED" (gruppo ENI) con sede in Nassau ed il Banco Ambrosiano Andino S.A. con sede in Lima.

Sulla base di tale contratto, la Tradinvest acquistava "notes" a tasso variabile per un importo di dollari 50.000.000 con scadenza al 9 dicembre 1985.

In particolare, come è risultato dalla perizia contabile, successivamente disposta da questo Ufficio, la Tradinvest acquistava le suddette "notes", del valore nominale di 1.000.000 \$ ciascuna e le condizioni più rilevanti statuite erano le seguenti:

- a) sottoscrizione in data 9.12.1980;
- b) prezzo di emissione di 50 milioni di dollari, la "TRADINVEST" pagava al netto del due per cento a titolo di provvigione bancaria per la sottoscrizione a fermo;
- c) impegno della Tradinvest a non negoziare le notes negli Stati Uniti d'America e nella Repubblica del Perù;
- d) interessi semestrali posticipati decorrenti dal 9.

121

12.1980 (prima cedola 9.6.1981), calcolati semestralmente ad un tasso annuo superiore di 1/4 % alla media aritmetica delle quotazioni offerte all'inizio del periodo di interesse— alle principali banche nei più importanti uffici londinesi della Bank America International Limited, della Banca Commerciale Italiana e della International Westminster Bank Limited (Banche di riferimento) per i depositi in Eurodollari (per il primo periodo di interesse: 5.12.1980);

- e) pagamenti di capitale ed interessi da effettuare in dollari;
- f) commissione d'agenzia a favore della Tradinvest, nella funzione di "agente di pagamento", pagabile a ciascuna data di pagamento degli interessi 0,25% dell'ammontare degli interessi e 0,125% sul rimborso del capitale;
- g) commissione di agenzia a favore della Tradinvest nella funzione di "Agente fiscale" 5.000 \$ annui.

Ciò premesso, è da rilevare che, nel corso delle prime indagini in data 23.4.1981, era trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Milano una commissione rogatoriale all'Autorità Giudiziaria Elvetica in ordine all'esistenza ed alla disponibilità del conto "Protezione"; in data 29 maggio 1981 l'On. Claudio Martelli

122

li riceveva una comunicazione giudiziaria relativa a "indagini preliminari per delibare su di una notizia criminis che potrebbe riguardarlo con riferimento ai reati di concorso continuato in peculato, corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio o comunque interesse privato in atti di ufficio..... commessi tra l'ottobre ed il dicembre 1980, accertati in Milano nel marzo-aprile 1981".

A sua volta, con lettera del 26 giugno 1981, l'On. Martelli invitava l'UBS: "a dichiarare a mio riguardo ove ne venisse fatta richiesta dalla magistratura italiana o da altri la verità e tutta quanta la verità e cioè: che non ho mai avuto e che non ho conto alcuno né a nome mio né in mia disponibilità presso la vostra Banca né sotto la dicitura "Protezione" né sotto altra dicitura...."

L'Unione di Banche Svizzere, con nota del 6 luglio 1981, diretta all'On. Martelli, precisava:

"abbiamo ricevuto la Sua lettera del 27 giugno, con la quale ci informa di una comunicazione giudiziaria da Lei ricevuta in data 28 maggio u.s. sull'avvio di indagini preliminari per accertare la veridicità di un determinato fatto, e cioè l'esistenza a Suo nome o in

123

sua disponibilità di un conto "Protezione" presso il nostro Istituto.

Lei ci chiede, "ove venisse fatta richiesta", di dare le informazioni conformi alla verità all'Ufficio della Procura di Milano. In realtà, a richieste di questo tipo noi saremmo tenuti a rispondere soltanto se ci fossero presentate dalle autorità svizzere, nei limiti degli accordi di assistenza internazionale conclusi dalla Svizzera.

Siamo invece in grado di precisarLe che, con ordine del 7 maggio 1981 del Giudice Istruttore della giurisdizione sottocenerina- ordine basato su una commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano dr. Guido Viola- ci fu effettivamente chiesto il sequestro della documentazione bancaria concernente l'apertura di un conto corrente di numero precisato, denominato "Protezione" "facente capo al signor Martelli".

Contro questo ordine, il nostro Istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese. Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmetterne il testo a terzi.

Nell'ambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a non oltre gli ultimi quindici anni possiamo invece confermare a Lei che presso la nostra Banca non fu mai aperto, nè risulta quindi aperto alcun conto da Lei o sul quale Lei abbia una qual-

124

siasi disponibilità.

E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno (e d'altronde neppure dopo questa data)."

Tale documentazione era prodotta in atti in data 17 luglio 1981 ed il Procuratore della Repubblica di Milano, con Commissione rogatoriale del 18 luglio successivo, richiedeva, tra l'altro, che il contenuto della lettera UBS fosse confermato, "nelle previste forme processuali, dal legale rappresentante dell'Istituto predetto.

A seguito di trasmissione degli atti a questo Ufficio, erano rinnovate le richieste di commissione rogatoriale, già inoltrate dai magistrati di Milano.

Infine, con nota del 1° marzo 1982, il giudice istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, trasmetteva, a mezzo della Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale, il verbale di esame di Bertoli Romano, direttore presso l'Unione di Banche Svizzere in Lugano; il predetto funzionario escludeva che il conto numero 633.369 "Protezione" fosse intestato al

125

l'On. Claudio Martelli oppure a Fiorini Florio nonché a Di Donna Leonardo.

Sulla base di tali risultanze istruttorie è da ritenere accertato che presso l'Unione di Banche Svizzere non è stato mai aperto alcun conto intestato al l'On. Claudio Martelli e che, pertanto, la notizia, di cui all'appunto in possesso del Gelli, è destituita di qualsiasi fondamento probatorio.

D'altronde, non risulta che il parlamentare abbia, comunque, partecipato- anche sotto forma di semplice interessamento- al contratto di finanziamento tra la Tradinvest Bank ed il Banco Ambrosiano Andino.

E', infine, da aggiungere che per l'operazione di finanziamento sono state applicate le condizioni correnti nei mercati internazionali e che l'operazione stessa è stata economicamente vantaggiosa per l'ENI, come è risultato dalla disposta perizia contabile.

L'ipotesi, inizialmente prospettata di un'operazione finanziaria particolarmente vantaggiosa per il Gruppo Banco Ambrosiano, e quindi, tale da giustificare, sul piano economico, il versamento di tangenti,

126

potrebbe apparire, pertanto, inconsistente in riferimento alle risultanze peritali.

L'accertata infondatezza del contenuto degli appunti in questione, anche in riferimento alle considerazioni innanzi esposte circa analogha documentazione rinvenuta in possesso del Gelli, impone e legittima, una declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale in ordine alle ipotesi di reato inizialmente prospettata nei confronti dell'On. Claudio Martelli, come da relativa comunicazione giudiziaria.

L'eccepita nullità degli atti istruttori inizialmente disposti (commissione rogatoriale) perchè non preceduti da comunicazione giudiziaria appare, allo stato, priva di interesse; comunque, è da tenere presente che la commissione rogatoriale è stata successivamente confermata e rinnovata da questo Ufficio.

127

Applicabilità, nei confronti degli iscritti alla Loggia Massonica P2, delle norme di cui all'art. 212 in riferimento all'art. 17 del Testo Unico Leggi di P.S.R. D. 18 giugno 1931 n. 773.

E' necessario premettere che l'indagine circa la applicabilità della sanzione penale, nei confronti dei pubblici dipendenti risultanti iscritti alla Loggia in questione, è da porre in relazione alla circostanza che il Pretore di Roma, ravvisando nella fattispecie l'ipotesi penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 212 e 17 della citata legge, ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma i relativi atti che sono stati riuniti per connessione al procedimento in oggetto.

Ciò, a differenza di alcuni pretori i quali, ignorando la decisione della Suprema Corte di Cassazione, in data 2 settembre- 20 ottobre 1981, che attribuiva alla competenza di questo ufficio d'Istruzione tutti i reati connessi, hanno ritenuto di procedere separatamente nei confronti di persone iscritte alla Loggia P2, residenti o dimoranti nei rispettivi mandamenti.

L'attribuzione della competenza territoriale non sembra fondata su valide argomentazioni giuridiche poi-

chè, anche volendo prescindere dalla pronunzia della Corte Suprema, la circostanza della residenza delle persone — oppure del "gruppo" di cui facevano parte — nel territorio mandamentale non legittimava la competenza poichè sia le persone che i gruppi erano parte integrante dell'associazione "Loggia P2" con sede in Roma ed, inoltre, considerando il fenomeno associativo "P2" un reato permanente, la competenza apparterebbe al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, contestuale questa alla costituzione in Roma della società ritenuta segreta.

E' pacifico, infatti, che la formazione dei cosiddetti gruppi è posteriore nel tempo alla costituzione della P2 di cui seguitavano a fare parte i gruppi stessi e le singole persone.

L'unica competenza, non processuale penale, ma disciplinare amministrativa, è quella del luogo ove era la sede dell'ufficio presso cui prestava la propria attività il pubblico dipendente.

Senonchè, a tale competenza amministrativa per i procedimenti disciplinari non può essere collegata la competenza penale qualora, per la violazione in oggetto, fossero applicabili sanzioni penali.

Ciò premesso, appare opportuno ricordare che le norme previste dal titolo VIII "Delle Associazioni, enti ed istituti" del Testo Unico di P.S. rispecchiano la volontà e le esigenze politiche del regime dell'epoca.

Già, con provvedimento del 23 febbraio 1923, era stata evidenziata l'incompatibilità tra fascismo e massoneria e, con successivo disegno di legge del 16 maggio 1925, era stato introdotto l'obbligo, nei confronti delle associazioni di ogni tipo, di comunicare all'autorità l'elenco nominativo dei Soci nonché il contenuto degli statuti e dei regolamenti e, nei confronti dei pubblici dipendenti, l'obbligo di dichiarare l'eventuale iscrizione ad associazioni segrete.

Infine, con le norme del titolo VIII° del Testo Unico di P.S. (artt. 209-213), il legislatore dell'epoca aveva inteso di regolare organicamente la materia.

In periodo precedente all'entrata in vigore della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 - "Norma di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2" - la norma di cui all'art. 110 del T.U. Leggi di P.S. era stata dichiarata illegittima con sen-

tenza della Corte Costituzionale in data 12 luglio 1967 n. 114 e le norme degli articoli 211-217 erano state considerate da autorevole dottrina incompatibili con gli articoli 18, 39, 49 e 98 della Costituzione.

Ciò premesso, la valutazione circa l'applicabilità degli articoli 212 e 17 del Testo Unico di P.S., deve essere operata sulla base della nuova normativa della Legge 25 gennaio 1982 n. 17.

Interessano ai fini della disamina le disposizioni degli articoli 5 e 6 della citata legge.

Con l'art. 5, è statuito: "L'associazione segreta denominata Loggia P2 è sciolta...." e con l'art. 6 sono abrogati gli articoli 209 e 212 delle leggi di pubblica sicurezza, fermo restando le disposizioni dell'art. 212 nei confronti di coloro che risultino di aver aderito all'associazione e, comunque, ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di responsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.....".

Con la nuova normativa, è sancita "ope legis" la

131

natura di segretezza della Loggia P2 con conseguente scioglimento della stessa.

Può prescindersi da ogni considerazione sulla legittimità costituzionale della norma suddetta in relazione alla qualificazione per legge di una associazione come segreta, senza che tale carattere fosse stato accertato dal giudice, poichè un'eventuale eccezione di illegittimità costituzionale non influirebbe sul merito delle decisioni per le considerazioni che saranno svolte.

Infatti, anche in periodo precedente alla legge 25 gennaio 1982 n. 17, l'art. 212 del T.U. postulava la condotta del pubblico dipendente come illecito disciplinare con esclusione dell'applicabilità di una sanzione penale.

E' da tener presente al riguardo che la formulazione iniziale dell'art. 212 "senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209" (ipotesi contravvenzionali e delittuose rispettivamente nel caso di trasgressione all'obbligo delle prescritte comunicazioni e di comunicazioni false ed incomplete) sta a dimostrare che, se pure non fosse stata apposta detta riserva, anche il com

132

portamento del pubblico dipendente (qualora rappresentante dell'associazione segreta) sarebbe stato considerato suscettivo solo di sanzione amministrativa e non penale.

L'art. 212 prevedeva, prima delle recenti norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, la destituzione del pubblico dipendente iscritto ad associazioni segrete; trattasi della massima pena disciplinare e cioè la risoluzione del rapporto per difetto di uno dei requisiti su cui deve fondarsi il rapporto di pubblico impiego.

Indubbiamente il legislatore, nel prevedere per tale trasgressione la dispensa dal servizio, considerava che fosse venuto a mancare l'essenziale requisito di fedeltà che avrebbe dovuto legare il pubblico dipendente all'amministrazione rispetto ai doveri instaurati in virtù del rapporto speciale di supremazia dell'amministrazione stessa.

Per l'appartenenza del pubblico dipendente ad associazione segreta l'unica sanzione prevista è, pertanto, quella amministrativa disciplinare e sarebbe contro legem l'applicazione di una sanzione penale con riferimento

133

all'art. 17 T.U. di P.S. che prevede la pena contravvenzionale nel caso che "non è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale" per le contravvenzioni alle disposizioni del Testo Unico di pubblica si curezza.

E' vero che la sanzione, normalmente contenuta nella stessa disposizione di legge che emana il precetto, è talvolta comminata separatamente con disposizione speciale che provvede a sanzionare precetti contenuti in altre disposizioni; tuttavia, per l'applicabilità della norma sanzionativa dell'art. 17 delle leggi di pubblica sicurezza, è necessario che questa sia riferita ad una norma meramente precettiva, priva di sanzione particolare.

Nella specie, l'art. 212 prevedeva, nei confronti dei pubblici dipendenti, la sanzione disciplinare della destituzione e, pertanto, il giudice non è assolutamente legittimato ad integrare, con l'applicazione dell'art.17 la sola sanzione disciplinare, voluta dal legislatore, con altra di carattere penale in quanto contravvenzionale.

La giurisdizione, infatti, cui spetta la sola in-

134

interpretazione analogica, non può in nessun caso, senza incorrere nell'abuso, integrare la legge oppure - peggio - sostituirsi ad essa.

E' da tenere anche presente che il Consiglio di Stato, nel parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Comitato Amministrativo d'inchiesta, ha ritenuto: ".....è certo che non esiste nella legislazione vigente una norma penale che preveda e punisca un reato ipotizzabile come associazione segreta: penalmente perseguibili sono soltanto le associazioni che si propongono fini vietati ai singoli dalla legge penale, mentre per le associazioni segrete vale la massima: nullum crimen, nulla poena sine lege".

Ed, inoltre, più esplicitamente ha ritenuto: "Vero è che la sanzione della destituzione non ha natura penale, ma non può neppure trascurarsi la sua gravità, assai superiore in concreto, rispetto a quella di una lieve pena pecuniaria e anche detentiva.....; l'art. 212 prevede sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costitui

135

ti nello Stato o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui Soci sono comunque vincolati dal segreto; a) le pene di destituzione, rimozione dal grado o dall'impiego o comunque di licenziamento previste dall'art. 212 comma 1, non sono propriamente pene "di diritto", nel senso dello art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede la destituzione, escluso il procedimento disciplinare. Tale procedimento, al contrario, occorre, anche se il potere dell'organo disciplinare dovesse essere circoscritto all'accertamento concreto dell'infrazione, e non potesse concernere la misura della pena".

Ciò premesso circa il carattere disciplinare amministrativo della sanzione prevista dall'art. 212 leggi di pubblica sicurezza, tassativamente indicata nella specie, è da rilevare che, con la successiva legge di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in data 25 gennaio 1982 n. 17, è stato univocamente ribadito che, abrogati gli artt. 209 e 212 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'art. 212 continuano, tuttavia, ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione denominata "Loggia P2" e comunque ai fatti compiuti prima del

136

l'entrata in vigore della legge stessa.

Più precisamente, sempre nell'art. 6 della citata legge, il legislatore ha ritenuto di statuire: "In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di responsabilità del dipendente nella associazione, nonchè alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.

Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari".

Per le suesposte considerazioni, le sanzioni da applicare nei confronti dei pubblici dipendenti iscritti alla Loggia P2, considerata dalla citata legge associazione segreta, sono soltanto di natura disciplinare e l'organo competente per l'accertamento della relativa responsabilità è quello amministrativo.

L'applicabilità dell'art. 17 in riferimento all'art. 212 leggi di pubblica sicurezza, norma ora abrogata dalla citata legge, appare un'ipotesi destituita di fondamento giuridico.

Questo giudice, non può non condividere la richiesta di impromuovibilità dell'azione penale in ordine

137

agli atti relativi di cui all'iniziativa del Pretore di Roma, riuniti per connessione al procedimento in formale istruzione, in riferimento all'ipotizzato reato di cui agli artt. 17, 212 Testo Unico Legge di P.S. nei confronti dei pubblici dipendenti risultati iscritti negli elenchi degli affiliati alla Loggia P2.

La competente autorità amministrativa dovrà accertare, ai sensi dell'art. 6 citata legge, eventuali responsabilità disciplinari dei dipendenti.

Come precisato in narrativa, a seguito della decisione della Corte Suprema di Cassazione del 1° marzo 1983 che, risolvendo il conflitto di competenza sollevato da STNAGRA Augusto ed altri, ha attribuito la competenza del procedimento pendente presso la Procura di Genova al Giudice Istruttore di Roma, deve essere, allo stato, separata la posizione delle persone imputate dal Pretore di Genova, non essendo ancora pervenuti a questo Ufficio i relativi atti.

138

Atti relativi ad una denuncia per violazione
del segreto istruttorio avanzato da tale
Franco NACCART a carico dei giudici istruttori
presso il Tribunale di MILANO e di componenti
la Commissione Parlamentare per il caso SINDONA

La denuncia del NACCART, per violazione del segreto istruttorio in ordine alla divulgazione di documenti sequestrati in Castiglione Fibocchi in possesso del Gelli, appare manifestamente infondata e, pertanto, gli atti, previa declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale, debbono essere trasmessi in archivio.

Infatti, secondo l'esposto dell'8 giugno 1981 del Naccari, i magistrati di Milano e l'on. Francesco De Martino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, avrebbero violato il segreto istruttorio tramite la pubblicazione degli elenchi sequestrati.

La divulgazione di detti elenchi avrebbe, inoltre, determinato un'azione denigratoria nei confronti di numerose persone in violazione di norme specifiche della Costituzione ai sensi degli articoli 2- 3- 14 -

139

18- 24- 25 e 27 della Carta.

Per quanto riguarda il primo punto, non esiste alcuna violazione poichè i magistrati ed il presidente della Commissione hanno agito nell'esercizio di un potere-dovere in riferimento a fatti suscettivi da parte delle competenti autorità di valutazione di natura politica-amministrativa.

Circa la successiva violazione di precetti costituzionali a tutela del cittadino, tale denunziata violazione esula, per la sua genericità, da ipotesi penalmente apprezzabili anche se censurabile sotto altri profili.

140

Atti relativi ad un accordo finanziario tra
l'On. Flaminio PICCOLI ed il gruppo RIZZOLI

Si tratta di un documento rinvenuto, nel corso della perquisizione negli Uffici della GIOLE in Castiglione Fibocchi, in una busta sigillata ed intestata: "Accordo finanziamento Flaminio Piccoli-Rizzoli".

Il documento è relativo all'accordo finanziario del 17 aprile 1979 per la definizione dei rapporti tra la Democrazia Cristiana ed il gruppo Rizzoli.

Tale fatto non assume alcuna rilevanza ai fini penali e, pertanto, va emessa declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale.

L'indagine dovrà essere perseguita per accertare le modalità e le finalità circa il possesso del documento da parte del Gelli.

141

Atti relativi ad interessamento di Ugo ZILLETTI
in un procedimento in formale istruzione presso
il Tribunale di Roma a carico di amministratori
dell'Italcasse

Trattasi di un appunto con cui un componente della segreteria del Consiglio Superiore comunicava al prof. ZILLETTI l'opportunità che un imputato, convocato dal giudice, avesse ottemperato all'ordine.

Tale appunto, sequestrato dal magistrato di Brescia nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura, era successivamente trasmesso all'Autorità Giudiziaria di Roma per quanto di competenza.

Poichè nei fatti non si ravvisano ipotesi di reato, integrando la notizia dell'appunto una mera ed ovvia informazione, deve essere dichiarata come da conformi richieste del P.M., la impromovibilità dell'azione penale.

142

SALOMONE Francesco

Il 4 luglio 1981, era rinvenuto e sequestrato in una borsa portata da Grazia Maria GELLI, mentre si trovava al varco doganale dell'aeroporto di Fiumicino, documentazione varia.

La donna, dopo alcune reticenze, ammetteva che la documentazione le era stata consegnata dal padre Licio GELLI per essere portata in Italia.

Tra le altre carte, era sequestrata la seguente documentazione, riferibile quale destinatario al giornalista SALOMONE Francesco:

- una busta bianca del formato 16 x 25 cm.;
- un foglietto con l'indirizzo dattilografato "dr. Salomone Francesco, Via Vallinfredda n. 28, Roma, Espresso- Riservata alla Persona";
- una tessera non riempita della Massoneria Universale Grande Oriente d'Italia;
- una ricevuta in bianco, ma firmata dal Tesoriere e dal Segretario Amministrativo della Loggia Propaganda 2;
- una fotocopia della sottoscrizione del giudice Giovanni Tamburino;
- due tessere in bianco, ma firmata in bianco dal segretario e dal presidente della "World Organization of

143

Masonic Thought and Assistance- Roma";

-tre attestati in bianco, di cui due sottoscritti, di appartenenza al Grande Oriente d'Italia con il grado di maestro;

-un estratto delle "Costituzioni" del Grande Oriente d'Italia;

-due fotocopie di nulla osta per l'affiliazione, in data 28 luglio 1975, alla loggia propaganda 2 di tali Genoese Zerbi Carmelo e Vinci Enrico;

-una lettera indirizzata al dr. Salomone del seguente tenore: "Caro Amico, i magistrati di Milano, non direttamente, vendono del materiale che fu sequestrato in casa dell'ormai noto maestro venerabile Gelli. Io, attraverso un nostro collega, ho provveduto ad acquistare un certo quantitativo: qualora le interessasse rilevarne una parte sono a sua disposizione. Le invio un assaggio del materiale per dimostrarle quanto può essere interessante: quello in bianco, ci possiamo scrivere il nome della persona che vogliamo, ovviamente con una macchina della copisteria, mentre per quello scritto, possiamo utilizzarlo per farci dei fotomontaggi. Cerchi di usarlo prima possibile e fra qualche giorno mi metterò in contatto telefonicamente. Ritenendo di averle fatto un favore, la prego di gradire i miei migliori saluti. Un collega."

Nei confronti del SALOMONE era immediatamente disposta perquisizione domiciliare con esito negativo ed il medesimo, sentito quale indiziato in ordine ai

144

fatti, assumeva di non aver mai conosciuto la Maria Grazia GELLI e di non aver mai saputo di essere destinatario di documentazione che il Gelli gli avrebbe fatto pervenire tramite la figlia.

Le affermazioni del SALOMONE circa la sua estraneità ai fatti non sono contrastate dalle risultanze processuali, anzi trovano riscontro sul piano logico.

Di conseguenza, in conformità alle richieste del P. M., va emessa declaratoria di impromuovibilità della azione penale nei confronti di SALOMONE Francesco, mentre va proseguita l'istruzione nei confronti di Licio GELLI e Maria Grazia GELLI.

E' da tenere presente che anche altre persone, senza che ne fossero a conoscenza, risultano destinatarie di lettere e documentazione da parte del Gelli all'evidente fine di inficiare l'attendibilità degli elenchi sequestrati in Castiglione Fibocchi e di gettare discredito su persone ed istituzioni.

Il Gelli mirava, altresì, ad ingenerare il timore che si sarebbero potuti creare altri presunti aderenti alla loggia P2 mediante il riempimento delle tessere e degli stampati in bianco di cui aveva il possesso.

145

Ciò appare evidente anche in riferimento alla fotocopia della sottoscrizione del giudice Giovanni Tamburino, ricavata abusivamente da qualche atto processuale, e da fotomontare in calce a qualche documento della loggia P2.

La circostanza che il Salomone avesse aderito alla loggia P2 ed avesse avuto degli incontri con il Gelli, anche per ragioni professionali (interviste), non può assumere alcun rilievo, in difetto di qualsiasi elemento, circa una sua partecipazione alle ipotesi delittuose contestate al Gelli ed alla figlia.

D'altronde, qualora fosse intercorso un accordo tra il Salomone ed il Gelli, il disegno criminoso avrebbe dovuto avere una diversa realizzazione con ben altre e più sicure modalità, senza il prevedibile rischio di un controllo e del sequestro.

146

BISIGNANI Luigi

In data 26 maggio 1981, Bisignani Luigi, giornalista professionista, riceveva comunicazione giudiziaria per il reato di spionaggio politico militare e contestualmente era eseguita perquisizione domiciliare con esito negativo.

Nello stesso giorno, il Bisignani si presentava spontaneamente al P.M. per rendere le sue dichiarazioni; il medesimo, dopo di aver premesso di aver ricoperto la carica di capo dell'Ufficio-Stampa del Ministero del Commercio con l'Estero (Ministro Gaetano Stammati) fino all'aprile del 1980, assumeva che la sua attività era limitata a compiti specifici: rassegna stampa, rapporti con giornalisti italiani e stranieri, viaggi al seguito del Ministro ed altri compiti di natura professionale nella qualità di giornalista.

Aggiungeva il Bisignani di non essere mai stato posto al corrente di pratiche ministeriali e, pertanto, di non aver mai avuto modo di prendere cognizione della pratica inerente alle vicende ENI-Petromin di cui aveva avuto notizie solo attraverso la stampa.

Ammetteva, infine, di aver avuto rapporti con Gel

147

li per essersi, quale giornalista, interessato in genere della massoneria e di aver sospeso gli incontri durante la carica di capo dell'Ufficio stampa del Ministero.

Precisava che la sua adesione alla massoneria (loggia P2) non aveva avuto esito positivo, perchè, a dire del Gelli, non aveva ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Ciò premesso in fatto, è da rilevare che la successiva istruttoria non ha posto in evidenza alcun elemento a convalida della iniziale ipotesi circa la consegna al Gelli da parte del Bisignani di documentazione esistente presso il Ministero del Commercio Estero.

La circostanza relativa all'annotazione "Bisignani" contributo lire 500.000 in data 20.7.1976 (v. rep. n. 8/A della busta 2 recante il titolo "Riservata- Rubrica Contributi") anche qualora potesse essere riferita al Bisignani Luigi, la stessa sarebbe del tutto influente, in difetto di concreti elementi ai fini che interessano.

148

Va, pertanto, emessa declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 74 c.

P.p..

149

P. Q. M.

Visti gli artt. 152 e 378 c.p.p.

Chiusa la formale istruzione limitatamente ai punti
che seguono,

dichiara

di non doversi procedere nei confronti di:

ALFANO Achille- ATZORI Angelo- DELLA FAZIA Bruno -
IOLI Francesco- MOTZO Giovanni- PORPORA Pasquale -
TRECCA TRIFONE Fabrizio, in ordine ai delitti di cui
alle lettere A) e B) della rubrica per non aver com-
messo il fatto.

Visto l'art. 150 C.P.

dichiara

di non doversi procedere perchè il fatto non sussis-
te nei confronti di:

GRETTI Mauro- MUCCI Luca- FANESI Iridio e ZILLETTI

150

Ugo in ordine ai delitti di interesse privato in atti di ufficio e di rivelazione di segreti di ufficio loro rispettivamente ascritti alle lettere E) F) e H) della rubrica;

nei confronti di:

MUCCI Luca e GRESTI Mauro in ordine ai delitti di falso loro ascritti alle lettere L) ed M) della rubrica;

nei confronti di

FANESI Iridio in ordine al reato di cui ad altra condotta riconducibile sub art. 479 C.P. (ascritto allo stesso FANESI Iridio nell'ordinanza di formalizzazione del Giudice Istruttore di Brescia) — capo O).

dichiara:

di non doversi procedere nei confronti di:

ZILLETTI Ugo e di CERUTI Marco in ordine al delitto di corruzione di cui alla lettera G) della rubrica perchè il fatto non sussiste.

151

Visti gli articoli 1 e 3 del D.P.R. 18 dicembre
1981 n. 744

dichiara

di non doversi procedere nei confronti di:

GELLI Licio, in ordine al delitto di truffa di cui
alla lettera B), dei delitti di tentata violenza pri-
vata di cui alle lettere C) e D), e del delitto di
rivelazione di segreti di ufficio di cui alla lette-
ra N) della rubrica, per essere i reati estinti in
virtù di amnistia.

Visto l'art. 150 C.P.

dichiara

di non doversi procedere nei confronti di:

BERNARDINI Domenico- ROSATI William e CALVI Roberto
in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti
in rubrica, perchè estinti per morte del reo.

152

Visto l'art. 74 c.p.p.

dichiara

di non doversi promuovere l'azione penale in ordi-
ne: agli atti relativi specificati in epigrafe ai
numeri 1- 2- 3- 4- 5- 6 e 7, limitatamente per quan-
to riguarda il n. 1 alla posizione di MARTELLI Clau-
dio e con l'esclusione per quanto riguarda il n. 2
delle posizioni di: SINAGRA Augusto- ALBANO Raffae-
le- MOLINARI Arrigo- NICOLINI Edilio e per l'effet-
to estensivo, delle posizioni di: FOSSA Michele-
OLIVA Luigi- PISANI Gino- RAMELLA Giorgio e TEARDO
Alberto- non ricorrenti-, (come da sentenza della
Corte Suprema di Cassazione del 1° marzo 1983 che
ha risolto il conflitto di competenza).

Roma, li 7 MAR 1983

IL CANCELLIERE

(rag. Leo Piccone)



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)

Depositato in Cancelleria
OGGI 7 MAR 1983
IL CANCELLIERE

Imputati e capi di imputazione nel procedimento contro Licio Gelli ed altri, dopo la sentenza di proscioglimento del 17 marzo 1983.



000753
LIBERO

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 19/84 ris.

Roma, li 28 APRILE 1984 19

Sezione

Risposta a nota del 29 febbraio 1984

N. 2227.CP2 Allegati N. 1

OGGETTO: trasmissione atti -


All'On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata trasmetto elenco degli imputati e dei capi di imputazione relativi al procedimento numero 1575/81A G.I., tuttora pendenti presso questo Ufficio.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)



IMPUTATI

e

CAPI DI IMPUTAZIONE

dopo la sentenza di proscioglimento

del 17 MARZO 1983

ANDREANI	Giuseppe	nato a Pognano Lario il 20 marzo 1937- res.te a Montorfano, Via Como n. 28.
BATTISTA	Giuseppe	nato a Monopoli il 5 febbraio 1929- res.te a Roma, Via Brescia n. 39.
BELLASSAI	Salvatore	nato a Roma il 20 aprile 1925- res.te a Palermo, Via Barnabei n. 51.
BERETTA	Giambattista	nato a Gallarate il 17 aprile 1934- res.te a Clivio, Via Cantello n. 22.
CALMONTE	Renzo	nato a Galliera Veneta il 18 settembre 1937- res.te a Muscolente- Via Col Roigo n. 5.
CASACCIA	Luigi	nato a Genova il 18 novembre 1937- dom.to a Frascati, Via Postorino n. 7/b.
CASALI	Cleo	nato a Casina (RE) il 6 agosto 1936- dom.to a San Pietro di Stabio (Canton Ticino)

- 2 -

CASARDI	Mario	nato a Roma il 10 aprile 1915, dom.to a Roma, Via Priscilla n. 4.
CEREDA	Alberto	nato a Lecco il 28 dicembre 1937- res.te a Varese, Via dei Carantani n. 23.
CERONI	Armando	nato a Lugano (Canton Ticino) il 5 maggio 1935, res.te a Lu gano (Svizzera), Via Fontana n. 1.
COGLIANDRO	Demetrio	nato a
COSENTINO	Francesco	nato a Palermo il 22 luglio 1922, res.te a Roma, piazza Stefano Jacini n. 30.
DE LILLO	Domenico	nato a Milano il 30 agosto 1937- res.te a Villa Coldrerio (Canton Ticino) Svizzera.
FACCHINETTI	Federico	nato a Bergamo li 11 novembre 1946- res.te a Milano.

- 3 -

FAGIOLI	Guido	nato a Milano il 14 luglio 1942- res.te a Milano, Via San Faustino n. 10.
FANELLI	Giovanni	nato a Gioia del Colle il 10 di- cembre 1915- res.te a Roma, Via Luigi Bodio
FERRARIO	Luigi	nato a Garzeno il 7 marzo 1947- res.te a Garzeno, Via Parroc- chiale n. 3.
FRASSI	Livio	nato a Pianello Lario il 25 ago- sto 1921 deceduto
GADDI	Francesco	nato a San Fedele (CO) il 4 ot- tobre 1917- res.te a Como, Via Giustizia e Libertà n. 13/b.
GELLI	Licio	nato a Pistoia il 21 aprile 1919- detenuto in Svizzera
GELLI	Maria Grazia	nata a Pistoia il 9 settembre 1956, res.te a Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 23

- 4 -

GIUNCHIGLIA Ezio nato a Lucca il 10 giugno 1943, res.te a Tirrenia (PI), Via degli Allori n. 58.

LABRUNA Antonio nato a Napoli il 16 aprile 1927 res.te a Roma, Via Montebruno n. 32.

LIPARI Vittorio nato in Avellino il 12 ottobre 1901, res.te a Bologna, Via Gaudenzi n. 15.

MALÉTTI Gianadelio nato a Milano il 30 settembre 1921, res.te a Roma, Viale Val Padana n. 125, di fatto domiciliato a Johannesburg (Sud Africa) c/o il Consolato Italiano

MARZANO Giuseppe nato a Triggiano (BA) il 19 aprile 1921, res.te a Triggiano, Via Oberdan n. 30.

MOSCONI Bruno nato a Firenze il 9 settembre 1898, res.te a Firenze, Via Ugo Bassi n. 19.

ORTOLANI Umberto nato a Roma il 31 maggio 1913, res.te a Montevideo (Uruguay)-Costarica y Carlos Sainz, dimorante in Roma, Via Archimede n. 149.

- 5 -

PACINOTTI	Alberto Mario	nato a Bissone (Svizzera) il 10 giugno 1936, res.te a Cam- pione d'Italia, Via Garibaldi n. 2.
PECORELLA	Gaetano	nato a Milano il 9 maggio 1938, res.te a Milano, Viale
PELOSI	Valter	nato a S. Maria Capua Vetere li 8 febbraio 1924, res.te a Grot- taferrata, Via Colle delle Gine- stre n. 36.
PICCHIOTTI	Franco	nato a Civitavecchia il 22 otto- bre 1911, res.te a Roma, Via Val Maggia n. 28.
RAMPOLDI	Luigi,	nato a Musso (CO) il 9 dicembre 1936, res.te a Crema, Via Gal- letti n. 20.
RIZZOLI	Angelo	nato a Como il 12 novembre 1943, res.te a Milano, Via S. Pietro dell'Orto n. 10.
RIZZOLI	Andrea	nato a Milano il 16 settembre 1914, res.te a Milano, Via Ge- sù n.12. deceduto

- 6 -

SERRI Bruno nato a Carrara il 30 novembre 1914, res.te a Roma, Via Costantino Maes n. 50.

SUPPA Cataldo nato a Corato (BA) il 2 agosto 1922, res.te a Corato, Via Pa-scoli n. 41.

TASSAN DIN Bruno nato a Milano il 15 settembre 1935, res.te a Milano, Via Bo-schetti n. 1.

VIEZZER Antonio nato a Farra di Soligo (TV) il 2 maggio 1916, res.te a Roma, Via Emilio De Marchi n. 20.

ZERBONI Rinaldo nato a Zelbio Veleso il 12 ot-tobre 1939, res.te a Colonno (CO), Via Statale n. 40.

IGNOTI

GELLI Licio- ORTOLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI
Giovanni- VIEZZER Antonio- MALETTI Gianadelio- LA BRUNA
Antonio- COSENTINO Francesco- MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA
Ezio- LIPARI Vittorio - BELLASSAI Salvatore - GELLI M.Grazia

1.) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 up. in relazione agli artt. 256, 257 e 258, 416 C.P. per essersi anche in tempi diversi - associati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle armi. A tale scopo conferivano all'associazione un particolare carattere di segretezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano natura massonica (assumendo la denominazione di loggia "Propaganda 2", già appartenente a loggia non più funzionante in quanto sospesa con provvedimento massonico del Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49 persone) e con tali condotte sorpredevano l'altrui buona fede, inducendo varie persone (scelte fra coloro che erano investiti di funzioni di rilievo nell'attività pubblica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa degli interessati annotavano sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di persone sia appartenenti ad altre Logge, nonchè di altre per-

2)

sone che non avevano mai richiesto l'iscrizione, anche per indurre, in alcuni casi, all'iscrizione altri adepti.

Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, avvalendosi della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottenendo dati informativi e documenti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia e manipolando maliziosamente fatti ed episodi) per influire nella formazione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per costringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa sopra detta.

In Roma ed altrove, fino alla data del luglio 1981

ORTOLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI Giovanni

VIEZZER Antonio- MALETTI Gianadelio- LA BRUNA Antonio

COSENTINO Francesco- MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA Ezio

LIPARI Vittorio- BELLASSAI Salvatore

2) del delitto p.e p. dagli artt. 81- 112 n. 1- 640 C.P. per essersi procurati in concorso tra loro e con altri da identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote associative in danno di

3)

alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello statuto della Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai neo iscritti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Salvini, rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia "P2".

In Roma sino alla data del luglio 1981

GELLI Licio - VIEZZER Antonio

3) del delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 112 n. 2, 257 C.P. perchè essendo il Viezzer, il Maletti e il Labruna incaricati di funzioni presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre persone da identificare e con Carmine Pecorelli (decaduto) si procuravano a scopo di spionaggio politico, notizie e documentazioni (costituite prevalentemente da materiale informativo) che nell'interesse politico interno e/o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segreti.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 20 marzo 1979

4)

CASARDI Mario- MALETTI Gianadelio- LABRUNA Antonio

VIEZZER Antonio

4) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 351 C.P. per avere in concorso tra di loro (con abuso delle funzioni esercitate presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato) sottratto un incartamento con relativi allegati, attinente ad indagini svolte dal servizio informazioni difesa nei confronti del "Nuovo partito popolare", di Mario Foligni, di Raffaele Giudice e di altri.

In Roma in epoca imprecisata successiva al 29 ottobre 1975

GELLI Licio e ignoti pubblici ufficiali

5) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C.P. per avere, in concorso tra loro, agendo il Gelli in ruolo di istigatore e gli ignoti nelle rispettive qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso le condotte violatrici di doveri di segretezza nonché illegittimi interessamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla Procura della Repubblica di Milano a carico del Calvi a segui

5)

to di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in data 14.12.1978; ed inoltre fornendo i pubblici Ufficiali ignoti: suggerimenti circa la impostazione della condotta processuale del Calvi; previsioni od anticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari societari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispet^tivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudiziaria e previsioni sui comportamenti ed iniziative di altri pubblici Ufficiali.

Fatti commessi sino al marzo 1981, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

GELLI Licio

6) del delitto p.p. dagli artt. 61 n. 7, 346 cpv. C.P., perchè millantando credito presso magistrati della Procura della Repubblica di Milano delegati all'istruttoria di un procedimento a carico del Calvi per reati valutari e per truffa, nonchè presso Ufficiali della Guardia di Finanza e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura prof. Ugo Zilletti, col rammostrare allo stesso Calvi (o dichiarandogli di esserne in possesso) documenti autentici

6)

del procedimento penale suddetto e un documento materialmente falso a firma del magistrato dr. Mucci, nonchè appunti contenenti notizie su alcune fasi dell'iter processuale e una reversale di 800.000 dollari, su cui apponeva i nomi di Marco Ceruti e Ugo Zilletti, quale presunta prova di aver dovuto comprare il favore dei pubblici Ufficiali, si faceva corrispondere dal predetto Calvi non determinate ma ingenti somme di denaro, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatti commessi sino al marzo 1981

GELLI Licio

7) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 485 C.P., per avere, al fine di procurare a sè un vantaggio e di conseguire il prezzo del reato di millantato credito aggravato, alterato la reversale di cui sopra, dopo che era stata definitivamente formata aggiungendo i nomi di Ceruti Marco e Zilletti Ugo, facendone uso.

Fatti commessi sino al marzo 1981

7)

GELLI Licio in concorso con la figlia Maria Gra-
zia GELLI

8) degli artt. 110, 81 cpv. 257 C.P. per essersi procurato, in concorso con la figlia Maria Grazia Gelli e con altre persone non identificate, a scopo di spionaggio politico e militare, notizie provenienti da organi informativi statali, nonché notizie classificate di assoluta segretezza, provenienti da organismi di uno Stato estero, che dovevano comunque rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato Italiano.

9) degli artt. 81, 110, 368, 61 n. 10 C.P. per avere in concorso con la figlia Maria Grazia Gelli, simulando tracce dei reati, come appresso indicati, attraverso documenti apparentemente diretti ad altre persone e ponendo in essere condotte che in ogni caso avrebbero portato a conoscenza della Autorità Giudiziaria le tracce medesime di reato, incolpavano, in modo implicito ma inequivocabile, pur sapendoli innocenti, magistrati (identificabili in quelli dell'Ufficio di Istruzione e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano delegati al compimento di istruttorie in procedimenti penali a carico del Gelli e di altri) di

8)

corruzione e sottrazione di parte della documentazione sequestrata al Gelli stesso a seguito di perquisizione ordinata dai giudici istruttori di Milano Giuliano Cesare Turone e Gherardo Colombo, nonchè incolpavano il predetto dr. Turone e il Sostituto Procuratore dr. Guido Viola di corruzione per avere ricevuto, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio nell'espletamento delle istruttorie suddette, somme di denaro non precisate e di aver accettato la promessa di altro denaro nella misura di 500.000 e 300.000 dollari rispettivamente il Viola e il Turone, che avrebbero dovuto essere versati su due distinti depositi indicati nei documenti con numeri di codici bancari e nomi di fantasia, già aperti presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra da un avvocato di Milano.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in danno di pubblici ufficiali (art. 61 n. 10 C.P.).

In Roma, Aeroporto di Fiumicino il 4 luglio 1981

GELLI Licio e ORTOLANI Umberto

10) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n. 7, 81 cpv. 629 p.p. C.P., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ricompreso nel più vasto fine dell'associazione

9)

ne per delinquere già addebitata al Gelli, attraverso minacce larvatamente riferite a presunte condotte illegittime tenute dal Calvi Roberto, al quale veniva prospettato di non poter altrimenti ottenere la protezione di forze politiche e l'assistenza di una organizzazione definita dall'Ortolani "istituzione", da identificarsi nella loggia massonica denominata "Propaganda due", costretto il Calvi, "onde evitare seri danni" (secondo l'espressione usata dalla p.o. in un interrogatorio reso ai magistrati dr. Viola e dr. Fenizia della Procura della Repubblica di Milano il 2 luglio 1981) a versare a partiti politici, in via diretta o indiretta, somme di denaro da accertare nel loro esatto importo, ma ammontanti, per ciascuna operazione a molti miliardi, così cagionando al Banco Ambrosiano un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Accertato in Milano il 2 luglio 1981

GELLI Licio

11) del delitto p.p. dall'art. 482 in relazione all'art. 476 cpv. C.P. per aver formato un atto falso della Procura della Repubblica di Milano, datato 16.10.1980, con il quale il Sostituto Procuro-

10)

ratore dr. Luca Mucci richiedeva il compimento di indagini al Comando della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano.

CEREDA Alberto e GELLI Licio

12) del delitto p.e p. dagli artt. 646, 61 n. 11, 110 C.P., per essersi, in concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto, appropriati di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Finanziaria, con abuso da parte del Cereda di relazioni di prestazioni d'opera.

In Roma in epoca imprecisata, precedente al 17 marzo 1981

PELOSI Walter

13) del delitto di cui all'art. 324 C.P. perchè- nella sua qualità di segretario generale del Cesis- preso direttamente un interesse privato agli atti del suo ufficio, richiedendo all'ufficio informativo della Guardia di Finanza una indagine su società collegate alla persona del Mini-

11)

stro per le Partecipazioni statali dell'epoca (on. Gianni De Michelis) e ciò al di fuori di finalità investigative o comunque istituzionali al Cesis.

In Roma, nell'aprile 1980

PELOSI Walter

14) del delitto di cui all'art. 351 C.P. perchè- nella qualità di segretario generale del Cesis- sottraeva dagli uffici del medesimo Cesis gli incartamenti relativi ad una indagine su società collegate con il Ministro Gianni De Michelis, che gli erano state consegnate dall'Ufficio Informativo della Guardia di Finanza.

In Roma, epoca successiva e prossima al giugno 1980

12)

CASARDI MARIO, MALETTI GIAN ADELIO, COGLIANDRO DEMETRIO

15) del delitto di cui agli artt. 110, 617 bis, prima e seconda parte, 61 n.9 e 10 C.P. perchè - in concorso con persone non ancora identificate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni di Capo del Servizio informazione Difesa, di Capo dell'Ufficio "D" e di dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti atti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee di Foligni Mario e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giudice Raffaele, prendendo effettiva conoscenza delle conversazioni medesime.

In Roma sino al novembre 1975.

RIZZOLI ANGELO, RIZZOLI ANDREA e TASSAN DIN BRUNO

16) del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella Legge 30.4.1976, n. 159, 110 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, costituito in Svizzera disponibilità valutarie nella misura di lire 1.000.000.000 quale controvalore di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno che consegnavano o facevano consegnare ad una struttura clandestina (agenzie di cambio, per esempio, svizzere dedite anche ad illecite compensazioni valutarie) organizzata in Italia ed in Svizzera per le esportazioni di capitali mediante il ricorso alla compensazione (cioè la valuta consegnata all'estero all'organizzazione con l'incarico di trasferimento in Italia mediante canali non ufficiali per rimesse, pagamenti di debiti, restituzione di finanziamenti, viene compensata con il danaro da asportare clandestinamente dall'Italia).

Con le aggravanti:

- del numero delle persone che sono concorse nel reato superiori a tre;
- dell'importo superiore a lire 5.000.000 della disponibilità illecitamente costituita all'estero. Milano, nell'ultima decade di novembre del 1976.

13)

17.) GADDI - ANDREANI - DE LILLO - FRASSI - FACCHINETTI - PACINOTTI - CERIONI - FAGIOLI - FERRARIO - BERETTA - CALMONTE - ZERBONI - RAMPOLDI - CASALI - MARZANO - SUPPA - SERRI E CALVI

del delitto p. e p., dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in Legge 30.4.1976 n. 159, 110 C.P. perchè, agendo ognuno di essi in concorso con un esponente di una struttura clandestina organizzata, in Italia ed in Svizzera, per l'esportazione di capitali, mediante il ricorso al sistema della compensazione, fuori dai canali ufficiali e senza l'autorizzazione della competente autorità, concorreva alla costituzione della disponibilità valutaria di cui al capo 16) all'estero, in favore di residenti in Italia, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per l'importo:

nome	n. ass.	importo	punto e pagina del rapp. di G.F.
- GADDI	30	300.000.000	4.1 pag. 19
- ANDREANI	1	10.000.000	4.2 " 19
- DE LILLO	4	40.000.000	4.3 " 20
- FRASSI	13	130.000.000	4.3 " 20
- FACCHINETTI	15	150.000.000	4.4 " 21
- PACINOTTI			4.17 " 28
- CERIONI			4.8 " 22/26
- FAGIOLI	3	30.000.000	4.13 " 26
- FERRARIO	1	10.000.000	4.14 " 27
- BERETTA	5	50.000.000	4.15 " 27
- CALMONTE	1	10.000.000	4.16 " 28
- ZERBONI	3	30.000.000	4.17 " 28
- RAMPOLDI	1	10.000.000	4.18 " 28
- CASALI	1	10.000.000	4.20 " 29
- MARZANO	1	10.000.000	4.30 " 31
- SUPPA	3	30.000.000	4.31 " 32

Con le aggravanti:

14)

- del numero delle persone che sono concorse nel reato;
- dell'importo superiore a lire 5.000.000-.

Milano, nell'ultima decade di novembre del 1976.

SERRI BRUNO

- 18) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere, dopo la commissione dei reati valutari, come contestato sub 16) e 17), aiutato i responsabili ad eludere le investigazioni della Guardia di Finanza che indagava nel '79 sull'identità del richiedente un assegno di lire 10.000.000-, fatto accreditare sul c/c di un organizzatore di esportazione di capitale, aiuto concertato tra Serri, Calvi ed altri non identificati perchè, mentre Serri indicava in una persona qualificatasi come l'avv. Lener colui al quale furono dati 20 assegni di lire 10 milioni cadauno (tra i quali quello per il quale, allora, la G. di F. limitava gli accertamenti per sospetta costituzione all'estero del controvalore!), Calvi accettava e faceva inserire, nel '79, due documenti aggiuntivi con la data falsa del 19 novembre 1976, predisposti dal Serri nel '79 per accreditare la sua versione circa l'asserito intervento mediatorio dell'avv. Lener nella transazione intervenuta tra "Savoia Assicurazioni" e Sparfin S.p.A. per la cessione a quest'ultima del pacchetto di azioni Banca Mercantile di Firenze.

In Milano, luglio 1979.

SERRI BRUNO

- 19) del reato p. e p. dagli artt. 368, 110 C.P. per avere, con le dichiarazioni rese dal Serri al P.M. in data 26 gennaio 1980 (dott. Mucci) incolpato, sapendolo innocente - simulando anche a carico di lui le tracce di un reato perchè aveva già fatto inserire nella pratica custodita dal Banco Ambrosiano relativa al conto B), intestato alla Savoia Assicurazioni, da lui Serri aperto e chiuso

15)

il giorno 19 novembre 1976, una lettera con la quale conferiva poteri procuratori per operare su detto conto B), nonché una lettera attribuita all'avv. Michele Lener con la quale questi richiedeva al Banco Ambrosiano "di voler effettuare presso istituti di vostra scelta n. 20 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno all'ordine del sig. Giuseppe Rosini" - l'avv. Michele Lener al quale attribuiva il reato valutario di esportazione di lire 200 milioni sul quale stava indagando, fin dal giugno 1979, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano.

In Milano, 26 gennaio 1980.

RIZZOLI ANGELO - TASSAN DIN BRUNO E CALVI ROBERTO

20) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 368 C.P. per concorso, mediante istigazione e previo concerto con Serri Bruno, nella commissione del reato sub 19).

In Milano, 26 gennaio 1980.

CALVI ROBERTO E ALTRI IGNOTI

21) del reato p. e p. dagli artt. 485, 491, 110 C.P. per avere ordinato di mettere all'incasso n. 100 assegni circolari da lire 10 milioni cadauno facendo apporre, sul retro di ciascun titolo le false firme delle persone ordinarie degli stessi, nonché facendo firmare falsamente dalle stesse persone le distinte di versamento dei predetti titoli presso il Banco Ambrosiano Sede Centrale.

In Milano, 10 dicembre 1976.

SERRI - RIZZOLI - TASSAN DIN

22) del delitto p. e p. dagli artt. 2621 C.C. e 110 C.P. perchè, agen

16)

do il Serri quale amministratore delegato e presidente della "Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni", di concerto e su istigazione degli amministratori della Società controllante Rizzoli Finanziaria S.p.A., fraudolentemente rappresentato nelle relazioni di bilancio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato, relativamente alla chiusura dell'esercizio sociale del 1976, fatti non rispondenti al vero con riferimento all'uscita di lire 2.300.000.000, rispetto alla quale la contropartita fu indicata in modo fittizio e non veritiero, per nascondere i sottostanti rapporti finanziari che non giustificavano l'uscita della somma sopraindicata.

In Milano, 31 dicembre 1976.

PECORELLA GAETANO E TASSAN DIN BRUNO

- 23) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 610, 61 n. 5 C.P. per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, adducendo di essere portatori, anche attraverso terza persona, di esortazioni da parte di magistrati della Procura della Repubblica di Milano che conducevano indagini sul conto del Calvi e che avrebbero esercitato le funzioni di P.M. in un dibattimento per reati valutari a carico del Calvi stesso, costretto costui a rendere contro la propria volontà, dopo aver chiesto di conferire urgentemente con i suddetti magistrati, dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il P.S.I. e il Banco Ambrosiano e per aver tentato di indurlo a narrare i presunti rapporti tra l'on. Martelli, il P.S.I. e il predetto istituto di credito in ordine a "tangenti" che sarebbero state versate per un finanziamento concesso dall'E.N.I., dandogli a credere, e servendosi in tal modo di implicita minaccia esercitata su persona che trovavasi in stato di detenzione e in condizioni di minorata difesa, che aderendo alle esortazioni avrebbe ottenuto un "ammorbidente" da parte del giu

17)

dici e persino la libertà provvisoria, e per avere altresì il Pecorella, dopo che il Calvi aveva reso le richieste dichiarazioni, fatto comunicare allo stesso che avrebbe dovuto farne altre, perchè i giudici non erano rimasti soddisfatti, tanto che il Calvi poco dopo si produceva lesioni personali al fine di uccidersi.

In Milano nei giorni immediatamente precedenti ed immediatamente successivi al 2 luglio 1981.

TASSAN DIN BRUNO - CEREDA ALBERTO - CASACCIA LUIGI - ORTOLANI UMBERTO - BATTISTA GIUSEPPE

- 24) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7 e 11 C. P. perchè - in concorso tra di loro e abusando delle rispettive qualità in seno alla S.p.A. Rizzoli Finanziaria corrente in Roma (di cui il Tassan Din era amministratore delegato, il Cereda e il Casaccia direttori amministrativi) - con l'artificio ed il raggio costituito da predisposto rastrellamento di un cospicuo numero di azioni della "Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni" S.p.A. di Milano e successivamente da un complesso sistema di vendita delle azioni medesime attraverso varie società fiduciarie facenti capo allo stesso Tassan Din, mediante fissati bollati inattendibili ed in guisa da rendere occulto il venditore effettivo delle azioni, anche con il sistema di incomplete ed oscure annotazioni contabili, inducevano in errore gli altri amministratori della Rizzoli Finanziaria circa il reale valore delle azioni Savoia, così riuscendo a cedere alla società da essi stessi amministrata azioni cui attribuivano un elevato e fittizio plusvalore, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con rilevante danno della società. In particolare, premesso che il Tassan Din e l'Ortolani avevano ottenuto la disponibilità preliminare di complessive 659.336 azioni della Savoia S.p.A. che venivano concentrate pres

18)

so la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per essere successivamente da questa affidate a Servizio Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in concomitanza con altre cessioni di azioni Savoia da parte di Finaudit S.P.A. e Finrex S.p.A., gli imputati conseguivano un ingiusto profitto di lire 3.870.496. 216.

In Roma, sino al 1979

Decreto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Leonardo Di Donna ed altri (contratto ENI-Banco Ambrosiano) del 29 giugno 1983.



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

000753

N. 21/84

Roma, li 28 APRILE 1984 19

Sezione

LIBERO

Risposta a nota del 27 aprile 1984

N. 2338 CP² Allegati N. 1

OGGETTO : trasmissione atti -

All'On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata trasmesso copia del Decreto di non dover si promuovere l'azione penale del 29 giugno 1983.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE
CONSIGLIERE ISTRUTTORE

n. 1575/81A G.I.

DECRETO DI NON DOVERSI PROMUOVERE

L'AZIONE PENALE

Il Giudice Istruttore dr. Ernesto CUDILLO

Letti gli atti relativi ad accertamenti disposti nei confronti di DI DONNA Leonardo ed altri (contratto ENI-BANCO AMBROSIANO);

Attese le richieste di impromuovibilità dell'azione penale da parte del P.M. del 5 aprile 1983;

osserva

Nel corso della perquisizione in Castiglione Fibocchi presso gli uffici della "GIOLE" in disponibilità del Gelli era, tra l'altro, rinvenuta e sequestrata la seguente documentazione sotto forma di appunti:

= "UBS- Lugano c/c 633369 "Protezione" Numero corrispondente all'On.le Claudio MARTELLI per conto di Bettino CRAXI presso il quale in data 28.10.1980 è stato accreditato dal dr. Roberto CALVI per la sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal dr. Fiorini la somma di \$ 3.500.000.

Alla firma dell'atto che avverrà il 20.11.1980 che sarà fatto tra il dr. C.R. e D.D.L. sarà versato un'altro importo di \$ 3.500.000."

= un dattiloscritto, del pari non firmato, così concepito: "Roma 23 maggio 1980- ULTRAFIN-CANADA' EDMOND

- 2 -

ALBERTA. Alla Gentile attenzione del dr. Roberto CALVI n. 335687 AMBDIG.

Con la presente in relazione agli accordi intercorsi precedentemente Vi affidiamo l'incarico di intrattenere per nostro conto con le autorità e le istituzioni competenti ogni tipo di rapporto utili alla programmazione ed espansione dei nostri interessi e progetti nell'area della Vostra Società e competenze.

Distinti saluti. Dott. Leonardo Di Donna - Vice Presidente dell'ENI".

In calce a quest'ultimo documento risulta annotato, con scritta a stampatello, quanto segue:

"Cambio (cancellato) Direttore e (cancellato) nomina nel consiglio di amministrazione RAS e TO RO- gradimento per la famiglia era di uno".

Sulla base di tali risultanze, gli inquirenti emettevano comunicazioni giudiziarie nei confronti dell'on. Claudio Martelli (per tale posizione era dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale con provvedimento in data 17 marzo 1983) di FIORINI Florio e DI DONNA Leonardo, funzionari dell'ENI nonchè di Roberto CALVI.

Erano, inoltre, disposte intercettazioni telefoniche ed era acquisita presso l'ENI copia del contratto stipulato, il 1° 12.1980, tra il Banco Ambrosiano Andino S. a. con sede in Lima ed il Banco Ambrosiano Holding s.a. con sede in Lussemburgo- quale garante- da un lato, e la Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited (gruppo ENI) con sede in Nassau (Bahamas), dall'altro per l'acquisto di "notes" a tasso variabile per un importo di 50.000.000 milioni di dollari con scadenza 9 dicembre 1985.

In particolare, la Tradinvest acquistava le sudette "notes", del valore nominale di 1.000.000 \$ ciascuna e le condizioni più rilevanti statui-

- 3 -

te erano le seguenti:

- a) sottoscrizione in data 9.12.1980;
- b) prezzo di emissione di 50 milioni di dollari, la TRADINVEST pagava al netto del due per cento a titolo di provvigione bancaria per la sottoscrizione a fermo;
- c) impegno della Tradinvest a non negoziare le notes negli Stati Uniti d'America e nella Repubblica del Perù;
- d) interessi semestrali posticipati decorrenti dal 9.12.1980 (prima cedola 9.6.1981), calcolati semestralmente ad un tasso annuo superiore di 1/4 % alla media aritmetica delle quotazioni offerte all'inizio del periodo di interesse alle principali banche nei più importanti uffici londinesi della Bank America International Limited, della Banca Commerciale Italiana e della International Westminster Bank Limited (Banche di riferimento) per i depositi in Eurodollari (per il primo periodo di interesse: 5.12.1980);
- e) pagamenti di capitale ed interessi da effettuare in dollari;
- f) commissione di agenzia a favore della Tradinvest, nella funzione di "agente di pagamento", pagabile a ciascuna data di pagamento degli interessi 0,25% dell'ammontare degli interessi e 0,125% sul rimborso del capitale;
- g) commissione di agenzia a favore della Tradinvest nella funzione di "Agente fiscale" 5.000 \$ annui.

- 4 -

La Procura della Repubblica di Milano, con commissione rogatoriale del 23 aprile 1981, richiede va all'autorità giudiziaria elvetica di accertare se gli indiziati DI DONNA Leonardo, FIORINI Florio e CALVI Roberto fossero interessati all'accreditamento sul conto corrente n. 633369 denominato "Protezione", esistente presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano, dei due pretesi versamenti di dollari USA 3.500.000 ciascuno.

In data 6 agosto 1981, la difesa degli indiziati DI DONNA e FIORINI produceva lettera dell'U.B. S. di Lugano da cui risultava che i predetti non erano intestatari di conti presso il suddetto istituto bancario.

A seguito di trasmissione degli atti a questo Ufficio, erano rinnovate le richieste di commissione rogatoriale, già inoltrate dai magistrati di Milano.

Infine, con nota del 1° marzo 1982, il giudice istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, trasmetteva, a mezzo della Divisione Assistenza Giu-diziaria Internazionale, il verbale di esame di Bertoli Romano, direttore presso l'Unione di Banche Svizzere in Lugano; il predetto funzionario

- 5 -

escludeva che il conto n. 633.369 "Protezione" fosse intestato all'On. Claudio Martelli oppure a Fiorini Florio nonchè a Di Donna Leonardo.

Sulla base di tali risultanze istruttorie è da ritenere accertato che presso l'Unione di Banche Svizzere non è stato mai aperto alcun conto intestato all'On. Claudio Martelli, a Fiorini Florio nonchè a Di Donna Leonardo e che, pertanto, la notizia, di cui all'appunto in possesso del Gelli, è destituita di qualsiasi fondamento probatorio.

E', inoltre, da aggiungere che, per l'operazione di finanziamento, sono state applicate le condizioni correnti nei mercati internazionali e che l'operazione stessa è stata economicamente vantaggiosa per l'ENI, come è risultato dalla disposta perizia contabile.

L'ipotesi, inizialmente prospettata di una operazione finanziaria particolarmente vantaggiosa per il Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi, tale da giustificare, sul piano economico, il versamento di tangenti, appare pertanto, inconsistente in riferimento alle risultanze peritali.

E', infine, da aggiungere che hanno trattato

- 6 -

l'operazione finanziaria in esame gli uffici dell'ENI funzionalmente competenti sulla base della legge istitutiva e cioè la direzione per le attività finanziarie e le persone addette al settore sia funzionalmente che per espresso incarico.

In particolare, il dr. Leoni, nella sua qualità di vice direttore del Banco Ambrosiano, ed il Fiorini, quale direttore finanziario dell'ENI-Presidente della Tradinvest, concordarono le operazioni in data 30 marzo 1980 e contestualmente il Fiorini ebbe ad informare genericamente della operazione stessa il dr. Grandi, presidente dell'ENI.

Sempre il Leoni ed il Fiorini, in un incontro del 23 ottobre 1980, definirono le linee generali dell'operazione e, quindi, i funzionari degli enti rispettivamente interessati ebbero a definire i rapporti e cioè, per l'ENI, il dr. Plaja, il sig. Diana, il dr. Migliosi e l'avv. di Castelnovo e, per il Banco Ambrosiano, il dr. Costa, il dr. Botta e l'avv. Truffi.

Inoltre, i contratti dopo l'approvazione dei consigli di amministrazione della Tradinvest e della Hydrocarbons rispettivamente in data 28.11.

- 7 -

1980 e 26 gennaio 1981, furono sottoscritti dal Fiorini e dall'avv. di Castelnuovo per la Tradinvest e dal Costa per il Banco Ambrosiano Andino nonché dal Leoni per la parte garante Banco Ambrosiano Holding Luxembourg.

Infine, il contratto Hydrocarbons-Ultrafin ed altre banche fu sottoscritto rispettivamente dal Plaja e da tale Geissman.

Alla stregua di tali risultanze documentali, è da ritenere provato che il Di Donna ad eccezione di una semplice informativa da parte del Fiorini non ebbe alcuna parte nella formazione del contratto le cui trattative furono invece, condotte dal Fiorini, nella sua qualità di direttore finanziario, alle dirette dipendenze del presidente ing. Grandi (v. ordine di servizio n. 473 del 7 agosto 1980).

Ciò premesso in ordine ai funzionari dell'ENI che ebbero a trattare l'accordo in questione, rileva che nessuna censura può essere mossa agli stessi in ordine alla stipula del contratto per cui sono state applicate le condizioni correnti nei mercati internazionali e ne è derivato un vantaggio economico per l'ENI, come è univocamen

- 8 -

te emerso dall'elaborato peritale, in conformità del parere già espresso dal consulente di parte prof. Ferri.

Inoltre, anche l'indagine successivamente disposte dall'ing. Grandi e condotta dal presidente del collegio sindacale dell'ENI dr. Milazzo sostanzialmente è concorde alle risultanze peritali con la sola riserva sull'opportunità della scelta del contraente poichè:

"L'operazione- sotto l'aspetto formale- ha per soggetti da un lato organizzazioni estere che fanno capo all'ENI e dall'altro analoghe organizzazioni che fanno capo al Banco Ambrosiano. Sia le une che le altre- riguardate nella loro intrinseca funzione- presentano la stessa caratteristica che è quella di reperimento di mezzi finanziari sul mercato estero; le prime al servizio dell'attività imprenditoriale-economica della holding base (ENI), le seconde al servizio dell'attività finanziaria del Gruppo cui si collegano (Banco Ambrosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le organizzazioni ENI- in relazione all'intrinseca finalità cui sono preordinate (reperimento di finanziamenti sull'estero al servizio di attività economiche del Gruppo)- dovrebbero operare in modo da allargare le possibilità di azione, nel senso di potersi collegare a fonti estere che più intrinsecamente rispecchiano il mercato estero. Diversamente- come nel caso di specie- instaurando rapporti con organizzazioni aventi analogo vocazione, che a loro volta sono emanazione di Enti

- 9 -

italiani, non sembra possa dirsi che perseguono compiutamente quella finalità."

Considerato, per le ragioni suesposte, che il contratto è stato vantaggioso per l'ENI e che le trattative si sono svolte tramite i vari funzionari istituzionalmente competenti e con successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione, è da escludere che, sulla base del solo appunto in possesso del Gelli relativo al conto "Protezione" possano ipotizzarsi nei confronti di Fiorini, Di Donna e dal defunto Calvi (per la posizione dell'on. Martelli si è già provveduto con separato decreto) i fatti penalmente illeciti, indicati nelle comunicazioni giudiziarie a titolo di peculato e corruzione per il preteso versamento di dollari 3.500.000 da integrarsi, a stipula avvenuta, con ulteriore versamento dello stesso importo.

E', infine, da tenere presente che una percentuale tangente di sette milioni di dollari su di una operazione di cinquanta milioni di dollari appare eccessiva perchè commisurata al 14% circa; d'altra parte, ritenuto il contratto economicamente favorevole per l'ENI, l'altro contraente

- 10 -

nel versare tangenti-percentuali di rilevante importo si sarebbe dovuto accollare un onere non giustificato dall'utile contrattuale.

Circa l'altro documento relativo alla lettera di intenti tra l'ENI e ULTRAFIN CANADA-dr. Roberto Calvi (per il Banco Ambrosiano) è da rilevare che con detta lettera del 23 maggio 1980 il dr. Di Donna, nella sua qualità di direttore per l'attuazione, e non di vice presidente dell'ENI, come falsamente riportato nel documento in possesso del Gelli, conferiva l'incarico generico di intrattenere quei rapporti utili alla promozione ed espansione degli interessi e progetti commerciali dell'ENI.

A prescindere dalla circostanza che da tale lettera di intenti non possono essere desunti illeciti rapporti sottostanti poichè, in caso contrario, si tratterebbe di sospetti, peraltro, destituiti di ogni fondamento, rileva che, come ha dichiarato il Calvi (v. interrogatorio del 5 luglio 1981 P.M. di Milano), la società Ultrafin doveva tentare di inserirsi nell'intermediazione tra l'Italia e il Canada.

Sempre a dire del Calvi, la società non è mai

- 11 -

stata operativa e non aveva neppure uffici.

Tali affermazioni hanno trovato riscontro nelle indagini eseguite dal Comando Generale della Guardia di Finanza relative al rapporto del 21 maggio 1981 da cui è risultato che la società Ultrafin non ha mai avuto filiale o sede in Edmonton-Alberta.

Anche il foglietto manoscritto, sequestrato il 15.4.1981, nel domicilio di Calvi con un appunto, tra l'altro, inerente all'Ultrafin (Canada) Ltd. Edmonton potrebbe essere riferito alla costituzione di una sede della società in Edmonton-Alberta.

Il possesso del dattiloscritto da parte del Gelli costituisce una ricostruzione della lettera di intenti originale quando il Di Donna non era ancora stato nominato vice presidente dell'ENI, infatti, alla data della lettera (23 maggio 1980), era direttore dell'attuazione, come risulta dall'intestazione dell'originale della lettera stessa.

Infine, lo scritto a stampatello, verosimilmente di pugno del Gelli (in calce al suddetto

- 12 -

documento dattiloscritto) riguardante le società RAS e TORO non può essere ricollegato al dattiloscritto per difetto assoluto di nesso logico tra il contenuto dei due documenti.

Allo stato, per le considerazioni innanzi esposte desunte dalle risultanze acquisite, rileva che i documenti suddetti non possono esplicitare alcuna efficacia penalmente rilevante trattandosi, per quanto riguarda le pretese tangenti del contratto ENI risultanti soltanto dall'appunto in possesso del Gelli, di un conto corrente non di pertinenza dell'on. Martelli, di Fiorini, di Di Donna e Calvi e, per quanto riguarda la lettera di intenti, trattandosi di un generico ipotetico e lecito mandato da parte dell'ENI a società del gruppo Ambrosiano e peraltro, non ricollegabile alla attività del Gelli.

./.

- 13 -

Visto l'art. 74 c.p.p., modificato dall'art. 6
D.L. L. 14 settembre 1944 n. 288,

dichiara

non doversi promuovere l'azione penale e ordi-
na la trasmissione degli atti in archivio.

Roma, li 29 GIU. 1983

IL CANCELLIERE

(S. Carvelli)
Carvelli

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)
Cudillo



Depositato in Cancelleria
oggi 29 GIU. 1983

IL CANCELLIERE

Carvelli




M. P. S.
5.7.1983
[Signature]

Motivi di appello avverso la sentenza istruttoria del dott. Cudillo: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 PRESSO LA
 CORTE DI APPELLO
 ROMA

RISERVATO
000542



IL PROCURATORE GENERALE

A sostegno dell'appello proposto con atto 23/3/1983 avverso la sentenza 17/3/1983 con la quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di ALPANO Achille, ATZORI Angelo, DELLA FAZIA Bruno, IOLI Francesco, MOTZO Giovanni, PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE Fabrizio in ordine ai delitti di cui alle lettere A (81 pp. ^{crimine} 305 u.p., ^{per delinquere} 416 C.P.) e B (81, 112, 640 C.P.) della rubrica per non aver commesso il fatto presenta, in termini, i seguenti

M O T I V I

PREMESSA

Il provvedimento del Giudice Istruttore, anche se formalmente unitario, in realtà costituisce, per una parte, sentenza di proscioglimento e, per altra parte, decreto di archiviazione.

In questa sede sarà naturalmente esaminata soltanto quella parte del provvedimento costituente sentenza di proscioglimento e nei limiti della impugnazione proposta.

Occorre inoltre tener presente che, nella stesura dei motivi, da un lato, non si è potuto fare riferimento ad

- 2 -

atti processuali con la indicazione numerica di fogli, fascicoli, volumi e cartelle per la mancanza - peraltro pienamente giustificata - di regolare fascicolazione ed affolliazione del procedimento; dall'altro, non si è ritenuto, in molti casi, di esplicitare il contenuto degli atti stessi per garantire la segretezza dell'istruttoria, tuttora in corso.

I) Diversa impostazione della ipotesi accusatoria e conseguenti diverse conclusioni.

Nella formulazione dell'imputazione sub A) si assume che il Gelli abbia promosso una associazione segreta così organizzata ed efficiente come la "Loggia P2" (con ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali in numero di diciassette, cui si aggiunge un gruppo centrale facente capo direttamente al Gelli) senza che i capi gruppo (con cui il Gelli aveva continui rapporti e corrispondenza a fini organizzativi e funzionali) siano considerati organizzatori o almeno capi dell'associazione.

Inoltre, secondo l'ipotesi accusatoria in esame, il Gelli sarebbe in sostanza l'unico "deus ex machina" e si sarebbe associato soltanto con i capi gruppo e con altre persone da identificare ma evidentemente in posizione subordinata - quanto meno a livello periferico - rispetto ai capi gruppo: non si comprende però come, poi, con questi presupposti, l'associazione abbia potuto avvalersi "delle posizioni di potere acquisito attraverso tale sistema", ottenere "dati informativi e documenti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi" ed operare nel modo indicato nella stessa imputazione.

L'ipotesi accusatoria di cui al capo B) - secondo la quale, in mancanza di specifiche identificazioni, tutte le persone iscritte che abbiano versato quote associative sono state truffate - riposa sull'ipotesi che:

- 3 -

- a) in nessun modo il Grande Oriente di Italia sarebbe stato coinvolto nella vicenda della "Loggia P2" (sebbene nella relazione del Comitato Amministrativo di inchiesta si legge che la P2 "riuscì a stabilire con il Grande Oriente certe connessioni di vertice delle cui intenzioni è difficile giudicare");
- b) le tessere con firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Salvini, sarebbero state tutte rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia P2 (mentre da documentazione relativa ad anni successivi a quelli in cui i lavori della Loggia P2 risulterebbero "sospesi", emerge esattamente il contrario);
- c) tutti i presidenti, direttori generali e funzionari di istituti bancari (tra cui Michele Sindona), amministratori locali, editori e dirigenti di società editoriali e della RAI, direttori di giornali e giornalisti, imprenditori, industriali, funzionari ministeriali, deputati e senatori, presidenti e dirigenti di società pubbliche, dirigenti e funzionari di partiti politici, prefetti, docenti universitari, alti vertici militari di tutte le Armi (tra cui i responsabili dei Servizi di Sicurezza ed Ufficiali Superiori dell'Arma dei CC), magistrati etc., risultati iscritti, sarebbero stati truffati o, comunque, indotti in errore dal Gelli anche se "iniziati" con i rituali previsti e con le cerimonie avvenute nei locali dell'Hotel Excelsior di Roma ove il Gelli risiedeva quando veniva nella Capitale.

- 4 -

E' conseguente la contraddizione rispetto alla imputazione sub A) - a meno che non si distingua, doverosamente, il vero truffato dall'affilizzato e, nell'ambito degli affiliati, gli aderenti in buona fede dai partecipi all'associazione cospirativa e delittuosa - ove si consideri che se il Gelli non avesse potuto disporre di persone investite di posti chiave nell'ambito delle istituzioni e dei più importanti centri finanziari, economici e sociali rilevanti per l'interesse della collettività, non avrebbe assolutamente potuto promuovere, costituire, organizzare la P2, operare nel modo indicato nell'ultima parte della imputazione sub A), interferire sui pubblici poteri, pubblici servizi e settori della vita sociale di pubblico interesse e, rappresentare, insomma, ed a causa del successo della sua organizzazione, un concreto ed effettivo pericolo per lo Stato.

Le osservazioni fin qui esposte in relazione alle imputazioni sub A) e B) dimostrano che l'ipotesi accusatoria deve essere modificata.

Ciò in quanto i numerosi riscontri positivi, la suddivisione per settori di attività dei nominativi negli elenchi vista anche con riguardo alle finalità dell'associazione, ~~vista~~ l'analisi attenta di tali ~~con~~ finalità considerando il reato di cui all'art. 305 anche in relazione all'art. 283 ^{Art. 283 C.P.} C.P., il testo del "piano di rinascita democratica" sequestrato ad una figlia del Gelli al momento del suo rientro in Italia, le operazioni poste in essere dal Gelli in attuazione di tale piano (richiedente forti finanziamenti ed il coinvolgimento di persone - tra cui molte di quelle indicate negli elenchi - in grado di interferire sui pubblici poteri), sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere complessivamente attendibili elenchi e documentazione quanto meno ai fini della prova di partecipazione alla Loggia P2 salvo poi il rigoroso

- 5 -

vaglio di una indagine istruttoria volta, da una parte, ad analizzare le singole ^hpozioni partecipative e, dalla altra, ad accertare le specifiche condotte da ciascuno poste in essere per l'attuazione dei programmi della P2, nell'ambito della attività professionale esercitata e delle eventuali interferenze attuate su pubblici poteri, pubblici servizi e settori della vita sociale di pubblico interesse.

La diversa impostazione della ipotesi accusatoria ha comportato la insufficiente valutazione del materiale probatorio acquisito.

II) Inesatta valutazione di elementi di prova a carico degli imputati.

Il Giudice Istruttore prima di esaminare la posizione degli iscritti "nei vari elenchi e schedari", in generale, e dei "capi-gruppo" imputati, in particolare, seguendo la inesatta impostazione di cui sopra, si è limitato a "riportare alcune notizie sulla costituzione e successive vicissitudini della Loggia massonica P2" desumendo le esclusivamente da stralci delle deposizioni rese dall'Ing. Siniscalchi, massone, e da Battelli, già Gran Maestro del Grande Oriente di Italia, testualmente trascritti in sentenza, e concordanti con le dichiarazioni di numerosi altri testi (peraltro per lo più interessati nella vicenda processuale).

- 6 -

Orbene, a parte il rilievo che il Giudice Istruttore non ha ritenuto rilevanti alcuni elementi emersi dalle menzionate deposizioni (quale, ad esempio, un coinvolgimento di alcuni vertici del Grande Oriente d'Italia nella vicenda della Loggia P2; la totale irregolarità rispetto alla costituzione massonica, della P2 del Gelli le cui illecite attività furono - anche se inutilmente - pubblicamente denunciate fin da prima del 1976; l'utilizzazione della P2 quale strumento personale di potere da parte del Gelli), sta di fatto che lo stesso Giudice Istruttore ha trascurato di esaminare - pur trattandosi, in ordine alla imputazione sub A), di reato associativo - la natura, il carattere, la consistenza, le attività, i mezzi e, soprattutto, le finalità e la concreta pericolosità - per l'ordinamento democratico e costituzionale della Repubblica - della cosiddetta P2 ed, in particolare, gli elementi qui di seguito indicati.

A) - Natura e caratteri della cosiddetta "Loggia P2".

Dagli atti processuali emerge chiaramente che la cosiddetta "Loggia P2" promossa, organizzata e diretta da Licio Gelli (che è la sola che interessa in questa sede al di là della tradizionale loggia coperta dall'identica denominazione costituitasi in precedenza nell'ambito della costituzione massonica e della istituzione di Palazzo Giustiniani) fin dal momento in cui, con la complicità dei vertici massonici ufficiali, fu affidata esclusivamente al Gelli (anno 1971), divenne una associazione segreta vietata dalla Costituzione, organizzata su tutto il territorio nazionale in strutture gerarchiche anche regionali facenti capo allo stesso Gelli, operante dietro lo schermo della massoneria ma anche oltre la stessa massoneria, e diretta (attraverso la rigorosa scelta degli affiliati tra le persone investite di potere in tutti i più importanti settori della vita politica, economica e sociale e mediante l'in-

- 7 -

serimento degli stessi affiliati in istituzioni ed organismi pubblici e di pubblico interesse) ad interferire, - in modo nascosto ma efficace - come "centro di potere occulto", come "Stato nello Stato", sui pubblici poteri, sui pubblici servizi e su tutti i settori della vita sociale di pubblico interesse con l'obiettivo finale di "mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale". (art. 283 c.p.)

La c.d. Loggia P2 tale è rimasta e così è vissuta e si è concretamente attivata fino al marzo del 1981.

Le prove, al riguardo, sono molteplici e rilevanti.

1) Associazione segreta vietata dalla Costituzione.

A parte le conclusioni del Comitato Amministrativo di inchiesta nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/5/1981 il quale ha autorevolmente sostenuto che la Loggia P2 è da configurare come associazione segreta vietata in quanto tale dall'art.18 della Costituzione, il carattere "segreto" e non meramente "riservato" della P2 risulta, in particolare:

- dalla dispensa dal titolo "Sintesi delle norme" (sequestrata, in molti esemplari, insieme con altra analoga documentazione, al Fanelli, "tesoriere" della P2) che veniva distribuita - anche tramite i capi gruppo - agli affiliati;
- dalle istruzioni impartite dal Gelli ai capi gruppo;
- dalle deposizioni di Rosseti Siro (e relativo memoriale allegato) e Sambuco Riccardo al Giudice Istruttore dr.Vella di Bologna;
- dalla circolare diretta ai nuovi ammessi al "Cenacolo";
- dalle direttive impartite dal Gelli durante la latitanza tramite l'intervista al giornalista Salomone (P2) pubblicata su "Il Tempo" del 20/5/1981.

- 8 -

Nella "Sintesi delle norme" - disciplinante, anche l'obbligo del segreto per gli aderenti - si legge, tra l'altro:

"Da qui la necessità che tutti gli iscritti, - sia anzianⁱ che neofiti -, si attengano alle determinate norme di comportamento, - applicabili alle varie situazioni che possono presentarsi nell'attività sociale -, la cui inosservanza potrebbe creare seri ostacoli all'attività istituzionale.

"Il modo di comportarsi e di militare nell'ente dovrebbe essere, dopo l'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può diventare estremamente difficile perchè si rende necessario il superamento ed il soffocamento di certe tentazioni acuite dal trovarsi coinvolti in avvenimenti ed in circostanze del tutto particolari che possono spingere ad infrangere, - anche se involontariamente -, la dura regola del silenzio quando, invece, sarebbe necessario porre la massima attenzione.

"Risulterà evidente, quindi, che gli iscritti dovranno sempre contenersi, in ogni circostanza, con la massima naturalezza: tuttavia, nessuno di essi dovrà accennare o far comprendere ad altri, - anche se dovesse avere la più assoluta certezza della loro appartenenza all'istituzione - di farne parte egli stesso, a meno che non sia già avvenuta la necessaria certezza.

"..... In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui siano presenti anche persone profane, è opportuno mantenersi su una linea del tutto neutrale: qualora alla riunione sia presente anche un qualificato, - con cui, anche se già fosse avvenuta la presentazione, non ^{si} sia notoriamente in rapporti di stretta amicizia o di collegialità -, sarà indispensabile adeguarsi al suo contegno e, - allo scopo di non attrarre l'attenzione dei convenuti -, sarà necessario valutare attentamente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona.

-9-

".....Qualora gli venissero rivolte domande intese a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di rispondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se ritiene che la persona che ha posto la domanda sia degna di fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte della organizzazione, dovrà parlarne, - pur tenendosi sulle generali -, in modo da suscitare reazioni tali da rendere possibile una sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima del richiedente; se, invece, dovesse ritenere che l'interlocutore sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche organismo avverso, dovrà limitarsi a rispondere di essere in possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute di seconda mano e, perciò, scarsamente attendibili.

"..... Può anche accaderti di sentirti dire che corrono voci sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà replicare, - con la massima disinvoltura e con tutta indifferenza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di queste dicerie, ma che, proprio perchè le apprezzava al loro giusto valore, non si era mai preso il disturbo di smentirle, non soltanto per la loro palese infondatezza, ma, soprattutto, perchè erano da considerarsi puri e semplici pettegolezzi impregnati della più crassa assurdità.

"..... Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà mai indicato il numero degli iscritti che prestino servizio nello stesso ente, organismo o amministrazione, e questo per ragioni così evidenti che non hanno necessità di commento: tutt'al più l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità del loro superiore, a meno che questi, - infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza -, non si manifesti spontaneamente.

- 10 -

"..... A qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, in-
"tesa ad ottenere informazioni sull'appartenenza all'istitu-
"zione di una o più persone, - anche se di queste si conosca
"l'esatta posizione -, si potrà rispondere, - al fine di non
"varcare i limiti della necessaria sicurezza -, nel rispet-
"to della semplice regola fondamentale per cui ""ognuno, an-
"che se non dovrebbe, può dire di sé, ma non deve mai parla-
"re di altri"".

Sembra quasi di vedere enunciate, per "tabulas", le rego-
le di silenzio, omertà e sicurezza a cui si devono attenere
gli appartenenti ad organizzazioni terroristiche o mafiose
o camorristiche.

Nella lettera circolare 25/X/1979, intestata "L.G.", indi-
rizzata ai capi gruppo, nel trasmettere all'interessato "lo
Elenco" degli "amici affidati alle sue "cure"", Gelli, dopo
avere illustrato il programma di decentramento e segnalato
"possibili resistenze da parte di qualche elemento", scrive
testualmente:

"..... In questi casi ti sarei grato se - dopo un tuo pri-
mo contatto epistolare o telefonico con l'interessato - tu
mi ragguagliassi in merito tenendo però presente che dovrai
sempre far riferimento al numero indicato nell'elenco e non
al nome della persona".

Ed i capi gruppo si attenevano alle istruzioni del Gelli
perché, ad esempio, il De Santis, nelle lettere riguardanti
gli appartenenti al suo gruppo, cita non i nomi delle persone,
- successivamente indicati per comodità in sede di decifra-
zione dal destinatario - ma i numeri degli elenchi (v. lette-
re De Santis sequestrate al Gelli).

La segretezza, come modo di essere e di operare dell'asso-
ciazione, trova conferma in quanto riferito in data 5/3/1977
da Rossetti Siro e Sambuco Riccardo al Giudice Istruttore di
Bologna dr. Angelo Vella (che stava istruendo il procedimento
per la strage del treno "Italicus").

- 11 -

Il Rossetti, dopo aver narrato^{che.} nel corso di una riunione tenutasi il 29/12/1972 presso l'Hotel Baglioni di Firenze, era stata bloccata "un'altra equivoca iniziativa del Gelli il quale intendeva costituire, in seno alla P2, un non meglio precisato settore informativo, che lui aveva già deciso di affidare al Col. Nicola Falde (del S.I.D.) proponendo anche di chiamarlo a far parte del Consiglio direttivo", ha esibito una lettera circolare "non diramata" a firma "il segretario organizzativo" (che allora era Gelli) con la quale si richiedevano informazioni per la "nostra Agenzia Stampa" (che nei propositi del Gelli avrebbe dovuto essere la O.P. poi divenuta Agenzia di Pecorelli) e si aggiungeva: "la notizia dovrà pervenire al seguente indirizzo: Licio Gelli - Santa Maria delle Grazie, 14 - AREZZO - in busta chiusa e dattiloscritta su carta non intestata senza firma né indirizzo ma con il solo numero di codice".

Ciò sta a significare che, già nel 1972, ogni affiliato alla "P2 del Gelli", aveva un numero di codice cifrato.

Il teste Sambuco, uomo di fiducia del Salvini, ha, da parte sua dichiarato:

".....Successivamente e precisamente nel corso del 1971 il Salvini affidò la gestione di tale Loggia al Gelli: conseguentemente la sede di tale Loggia venne trasferita..... Altro effetto di tale trasferimento fu la trasformazione della struttura amministrativa della Loggia che venne impostata su criteri di assoluta ed anomala segretezza perchè venne istituito uno scedario in codice, la cui chiave era nota solo al Gelli e penso anche al Salvini essendo questi il venerabile nominale della Loggia, mentre i fascicoli e lo scedario ufficiali erano tenuti presso un'altra sede a me sconosciuta.

Tale fatto ebbe a destare in me serie perplessità per tutta una serie di considerazioni che non esitai a rappresentare in più occasioni al Salvini".

Le schedature in codice e la segretezza continuano, comun

- 12 -

que, ad essere caratteristiche peculiari della P2 del Gelli dal momento che tra la documentazione sequestrata il 17/3/1981 in Castiglione Fibocchi sono stati rinvenuti:

- più elenchi di affiliati (in ordine alfabetico, per settori di attività, in relazione agli estremi di tesseramento e contributivi) in modo da facilitare la ricerca e la schedatura in codice nel senso che dal settore di attività, attraverso la rubrica alfabetica, è agevole risalire al numero di codice e di tessera per conoscere la posizione dell'affiliato ed il gruppo di appartenenza;
- una cartellina intestata OMPAM, con la scritta sul frontespizio "CODICE", e recante nell'interno, un foglio, in cui sotto la dicitura "Codice", è scritto un numero accanto alle categorie indicate (Massone, Gran Maestro, Rapp. Grande Or., Capo di Stato, Ministro, Politico, Diplomatico, Militare, Enti Vari) e le lettere E ed H accanto, rispettivamente, alle parole "Effettivo" ed "Onorario" ed, altresì, un altro foglio, con una tabella - evidentemente da utilizzare per la decodificazione - contenente numeri e lettere dell'alfabeto.

In una lettera circolare - destinata ai nuovi iscritti ed intestata "Cenacolo" - il Gelli, dopo aver espresso i rallegramenti al nuovo adepto e dopo avere significativamente sottolineato che "il nostro ambiente" (riferendosi evidentemente alla P2) "accoglie tutti gli elementi di maggior rilievo della Società Italiana, che, per le spiccate doti morali, intellettuali, culturali e professionali, costituiscono i vertici della piramide delle strutture nazionali", torna di nuovo sull'argomento - che egli afferma di considerare "di importanza estrema" - della segretezza, scrivendo:

"Colgo l'occasione per ricordarti che per qualsiasi tua necessità dovrai metterti sempre in contatto diretto con me e che nessuno che non sia stato da me esplicitamente

- 13 -

autorizzato, - della qualcosa ti darò preventiva comunicazione -, potrà venire ad importunarti: qualora si dovesse verificare la deprecabile ipotesi, - che, del resto è assai remota, per non dire impossibile -, di un tentativo di avvicinamento da parte di persona che si presenti a te facendo il mio nome, ti sarei grato se tu respingessi decisamente il visitatore e mi dessi immediata notizia dell'accaduto".

Inoltre, lo stesso Gelli, in molte altre lettere, e non certamente di contenuto "massonico", dimostra il carattere "speciale" della P2 fondato sulla "qualità" degli affiliati e sulla segretezza riguardante associati, attività e programma, come, ad esempio, nella lettera 3/4/1980 diretta al Dr. Francesco Ferrari di Reggio Calabria in cui si legge: "Come d'accordo ti ho inviato, - ed a quest'ora li avrai già ricevuti -, i moduli per l'ammissione al nostro Circolo: come vedi si tratta di moduli speciali.

E' superfluo che ti ricordi, - perchè tu hai compreso perfettamente l'importanza che ha il nostro Circolo -, che ammettiamo solo elementi che ricoprono altissime cariche nella vita pubblica e che, quindi, per il loro stato, devono restare coperti.

Tu sai quanto mi sia battuto e quanto continui a battermi per raggiungere e conservare questo scopo, perchè ritengo fondamentale per l'Istituzione nazionale di formarsi un tesoro di elementi di primissimo piano, - che devono ~~essere~~ non solo essere tenuti coperti, ma che non devono conoscersi nemmeno tra loro -, attraverso i quali si sia possibile adempiere adeguatamente alle richieste di solidarietà.

Di volta in volta che avrai fatto compilare uno di questi moduli, ti sarei grato se me lo inviassi per raccomandata al mio indirizzo privato o, meglio ancora, se me lo consegnassi di persona in occasione di uno dei tuoi viaggi a Roma, anche perchè avrei bisogno di poter parlare con te con una certa tranquillità per esaminare insieme alcuni argomenti che potrebbero rientrare in un certo programma.

- 14 -

Vorrei dilungarmi ancora, ma il discorso sarebbe eccesivamente lungo e preferisco trattare a voce determinati contenuti".

Infine, anche da imputato, il Gelli, attraverso l'intervista al giornalista Franco Salomone (P2), pubblicata^{ta} su "Il Tempo" del 20/5/1981, ha continuato ad imporre agli affiliati l'obbligo della segretezza anche nei confronti dei giudici, perchè alla domanda "come si comporterebbe lei dinanzi ad un giudice che l'interrogasse su una sua eventuale appartenenza alla P2; se il suo nome fosse stato fatto subdolamente" (domanda nella quale appare volutamente equivoca l'aggiunta finale), ha risposto: "Prima di tutto avrei negato. Poi avrei chiesto che mi fossero mostrati documenti a riprova della mia appartenenza alla loggia. Infine avrei querelato, senza timore, il giornale che eventualmente avesse affermato il falso, nonchè i responsabili della violazione del segreto istruttorio".

E, nella risposta, abilmente divenuta "falso" quel che, nella domanda, era solo un nome fatto subdolamente.

Tuttavia l'istruzione impartita dal "Maestro Venerabile" deve essere stata seguita da tutti coloro consapevolmente e segretamente associati se, i comportamenti tenuti proprio da chi è risultato più vicino al Gelli e più invischiato nella vicenda, sono stati i comportamenti da lui suggeriti nell'intervista.

Si può in conclusione affermare che la P2 era una associazione segreta che operava occultamente.

D'altra parte la segretezza era funzionale all'attività, ai mezzi impiegati ed alle finalità dell'associazione come, fin dal 1976, dimostrò di essersi accorto Nicola Falde (del SID) il quale, in lettere indirizzate a Gelli l'8 ed il 22 aprile di quell'anno, mentre lamentava l'imposizione del segreto "senza discussione", ricollegava tale rigorosa segretezza "ad altri fini" di carattere politico raggiungibili

- 15 -

attraverso l'"acquisizione della obbedienza di pubblici ufficiali".

2) Cenni sui rapporti tra la associazione segreta "Loggia P2" di Licio Gelli ed il Grande Oriente d'Italia (Massoneria di Palazzo Giustiniani).

Senza stare a ricostruire lo sviluppo storico della Loggia Propaganda 2 a partire dalla sua istituzione in seno al Grande Oriente d'Italia (essendo sufficiente, al riguardo, rinviare alla relazione del Comitato Amministrativo d'Inchiesta nominato del Presidente del Consiglio), interessa qui affermare che la Loggia P2 di Licio Gelli, anche se apparentemente nata e vissuta come Loggia massonica, tuttavia era una Loggia, se di Loggia si vuol parlare, del tutto irregolare ed atipica anche rispetto alla Costituzione Massonica. Era, infatti, una Loggia che si serviva delle coperture (ad esempio Centro Studi di Storia Contemporanea, prima, e Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Europea, dopo) e dei rituali propri delle Loggie "coperte" massoniche, nonché della strumentalizzazione della c.d. "solidarietà massonica", per costituire, organizzare, sviluppare e potenziare un Centro di potere occulto - facente capo al Gelli -il quale, mediante l'affiliazione di "elementi con altissime cariche nella vita pubblica" o mediante l'inserimento di affiliati "ai vertici della piramide delle strutture nazionali" - tra cui molti associatisi non certo per ideali massonici, ma per interessi (meschini, ma non per questo irrilevanti) economici, di carriera e, soprattutto, di potere o per motivi politici o, addirittura, per soggezione e paura - potesse condizionare il funzionamento di tutti i settori pubblici, parapubblici e, comunque, di interesse pubblico del Paese.

- 16 -

La diversità della P2 dalle altre Loggie massoniche (diversità peraltro risultante dal fatto che, la Loggia P2, malgrado la sua "demolizione" nel 1974, la sua riapertura come "Loggia normale" nel 1975, e la decretazione di sospensione dei suoi lavori, nel 1976, continuò ad operare, sempre nello stesso modo incrementando, anzi, proselitismo ed attività) è stata evidenziata dal Gran Maestro Battelli il quale, in data 1/6/81, davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano ha dichiarato, tra l'altro:

"Nonostante il potere che i miei predecessori lasciarono a Gelli di proseguire l'opera di proselitismo, la c.d. Loggia P2 non può essere assolutamente considerata una loggia massonica perchè completamente al di fuori delle regole della massoneria in quanto da una parte il Gelli non aveva il potere di iniziare nuove persone, dall'altra questa c.d. Loggia non svolgeva alcun lavoro rituale, dall'altra ancora i nomi degli affiliati non risultavano inseriti nel piè di lista depositato al Grande Oriente d'Italia, dall'altra ancora non veniva rispettata la regola secondo la quale tutti i fratelli affiliati alla stessa loggia devono conoscersi fra loro. E' quindi più opportuno parlare anzichè di loggia, in questo caso, di lista Gelli proprio per differenziare questa entità da una regolare loggia massonica".

Inoltre, lo stesso Battelli, in tale occasione, ha escluso che il modulo sequestrato a Licio Gelli intestato alla Loggia P2 e contenente l'indicazione dei dati anagrafici dello affiliato corrispondesse al foglio anagrafico del Grande Oriente d'Italia o ad uno dei suoi moduli specie nelle parti in cui si pongono domande "relative ed eventuali ingiustizie subite nella carriera e a tutto quanto può essere conseguito a queste eventuali ingiustizie" ed in cui si parla di orientamento politico.

- 17 -

000542

La conferma della "specialità" dei "moduli" per l'ammis-
sione alla P2 proviene dal Gelli il quale, nella lettera
3/4/1980 diretta al dr. Ferrari di Reggio Calabria - sopra
riportata - segnala che "si tratta di moduli speciali".

D'altra parte il Gelli, per la corrispondenza riguardan-
te la P2 e la sua attività ed organizzazione, usa lettere
intestate, per la maggior parte delle volte "L.G." ed al-
cune volte "Cenacolo" ed, in altri casi egli, per riferir-
si alla P2, parla di "Circolo".

Le differenze sopra rilevate tra le Loggie massoniche
vere e proprie e la P2 non erano meramente formali perchè
derivavano dal fatto che le finalità perseguite dal Gelli
e dalla Loggia P2 erano politiche e di potere e, comunque,
diverse dall'attuazione dell'ideale massonico, tanto è
vero che lo stesso Battelli, ex Gran Maestro, si è doluto
del fatto che, inopportunamente, non fu revocata la sospen-
sione della Loggia P2 agente in condizioni di illegit-
timità.

Da quanto fin qui esposto già si evince la validità di
tale conclusione ma dagli atti processuali emergono molte
altre prove a sostegno della stessa.

Si ritiene sufficiente citarne alcune.

3) Attività della P2.

Con una circolare intestata "Raggruppamento Gelli-P2"
del 15/7/1971, diretta agli affiliati della associazione,
Licio Gelli, nel lamentare le "preoccupazioni che ci assil-
lano a causa dell'attuale situazione, politicamente ed eco-
nomicamente drammatica, per il cui appianamento non vediamo,

- 18 -

allo stato delle cose, nessun appiglio risolutivo" allegava copia del verbale "segreto" di una riunione tenutasi il 5/3/1971 in Roma alla presenza di 40 persone osservando che la "filosofia" era "stata messa al bando" essendo stati affrontati "solo argomenti solidi e concreti che interessano tutta la vita nazionale".

Gli argomenti trattati erano:

- a) - situazione politica ed economica dell'Italia;
- b) - minaccia del Partito Comunista Italiano, in accordo con il clericalismo, volta alla conquista del potere;
- c) - carenza di potere delle Forze dell'Ordine;
- d) - mancanza di una classe dirigente ed assoluta incapacità del Governo nel procedere alle riforme necessarie per lo sviluppo civile e sociale del Paese;
- e) - dilagare del malcostume, della sregolatezza e di tutti i più deteriori aspetti della moralità e del civismo;
- f) - nostra posizione in caso di ascesa al potere dei clerico-comunisti;
- g) - rapporti con lo Stato italiano".

Nel verbale, tra l'altro, si muovevano accuse di "enorme strapotere" ai "Sindacati i quali da entità appena tollerate" erano "riusciti ad assoggettare completamente al loro volere tutti gli Organi governativi"; si sosteneva che le difficoltà economiche per le Industrie dipendevano esclusivamente dalle agitazioni sindacali e che "le manifestazioni di violenza, patrocinate e sostenute dai sindacati" e non contenute dal Governo, avevano "fatto naufragare la nostra bilancia turistica"; "per quanto riguardava la minaccia portata dal comunismo all'Ordine costituito" si faceva rilevare che "il Partito Comunista Russo, in accordo con quello italiano, stava sperimentando un nuovo tipo di tattica per il colpo di stato"; "sullo scottante argomento relativo al sempre crescente disprezzo nei confronti delle Forze dell'Ordine Pubblico, delle Forze Armate e della

- 19 -

Magistratura" si metteva in rilievo che le Forze dell'Ordine erano costrette a subire ogni sorta di violenze e di umiliazioni "senza poter accennare la benchè minima reazione" per colpa, del Vertice, e che le Forze Armate si trovavano nella "stessa situazione con l'aggravante della "massiccia infiltrazione della propaganda comunista tendente a sovvertire i valori gerarchici e disciplinari"; si rilevava che anche la Magistratura veniva influenzata dall'azione dei politici; si affrontava in modo estremamente critico il tema delle riforme lamentando l'incapacità e la debolezza del Governo e "l'ingerenza sempre pronta dei Sindacati"; si giungeva alla "conclusione che il nostro Paese" era "di fronte ad un bivio decisivo: o orientarsi verso una dittatura clericale di estrema destra, oppure verso un ancor meno auspicabile regime di estrema sinistra"; ci si chiedeva, infine, che cosa fare "se i clerico-comunisti si fossero impadroniti del potere: se chiudersi dentro una passiva acquiescenza oppure assumere determinate posizioni e in base a quali piani di emergenza" e si girava il quesito alla Sede Centrale.

E la Sede Centrale, cioè il Gelli, il quale era stato esortato - se lo avesse ritenuto opportuno - ad "illuminare" gli affiliati "al riguardo", nella citata lettera del 15/7/1971 manifestava l'intenzione di inviare a ciascuno a settembre, alla ripresa dei lavori, "un programma" in cui sarebbero stati stabiliti "la data ed i punti d'incontro".

I testi Siniscalchi e Accornero nel produrre la documentazione di cui sopra e numerosa altra documentazione, dichiaravano al Giudice Istruttore di Bologna che la Loggia P2 era stata utilizzata dal Gelli e da alcuni esponenti della stessa - collegati a militari di grado elevato, ad uomini politici italiani e stranieri - per il perseguimento di attività eversive.

Il teste Accornero, in data 15/2/1977, riferiva, in particolare, che il "10 luglio 1971, in occasione di seduta della Giunta di cui" egli faceva parte, "il Gran Maestro

- 20 -

dell'epoca Salvini ebbe a dichiarare che il Gelli stava preparando un colpo di stato".

Davanti allo stesso Giudice Istruttore il teste Sambuco, amico e collaboratore di Salvini, riferiva che il Salvini non si era allontanato da Firenze per le ordinarie ferie estive del 1974 perchè prevedeva che vi sarebbe stato un "golpe".

Questi fatti - ed altri sempre riguardanti la Loggia P2 - inducevano il Consigliere Istruttore del Tribunale di Bologna ad affermare a proposito della Loggia P2 - nella sentenza/ordinanza del 31/7/1980 riguardante la "strage dello Italicus - che: " la fumosa ambiguità dei comportamenti di taluni di quegli esponenti, le non documentabili ma trasparenti ragioni di inopinate escursioni politico-economiche dagli oscuri bassifondi del collaborazionismo politico ai ruoli di eminenze troppo grigie di livello internazionale, le insistenti e mai documentalmente smentite accuse di invercondi intrallazzi e collusioni di tanti prestigiosi esponenti di quella loggia con figure stigmatizzate nei loro illeciti da pronuncie giudiziarie di magistrature italiane e straniere sono dati, fatti e circostanze che autorizzano l'interprete a fondatamente e legittimamente ritenere essere quella istituzione, all'epoca degli eventi considerati, il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale: e ciò in incontestabile contrasto con le proclamate finalità statutarie della istituzione."

Il carattere quanto meno sospetto delle attività della P2 inducevano il Generale Siro Rosseti - aderente alla Loggia P2 sino al gennaio del 1975 e già "tesoriere" di tale loggia - a dichiarare al Giudice Istruttore di Bologna che, mentre in un primo tempo egli aveva ritenuto, assistendo alle inquietanti attività del Gelli e della

- 21 -

Loggia P2, che le stesse "avessero essenzialmente finalità speculative", successivamente aveva dovuto interpretare quei comportamenti "come finalizzati a scopi diversi da quelli del banale affarismo ma avendo invece significazione politica".

In un memoriale riassuntivo delle sue esperienze nella Loggia P2 - in cui erano riferite anche azioni criminali ed intimidatorie subite in seguito alla sua defezione dalla P2 - il Rosseti, sia pur cautamente - segnalava, sin dal 1977, che il comportamento del Gelli avrebbe meritato altra valutazione ed avrebbe affacciato più inquietanti quesiti:

- "- sull'evidente non casualità e vera natura dei suoi rapporti con uomini ed ambienti coinvolti in attività eversive o comunque di ispirazione neofascista (dai Generali Miceli e Minghelli all'Ammiraglio Birindelli ed altri tra cui, stando al suo dire, anche il Generale Maletti da lui ammessi nella P2); -
- sui ruoli da lui realmente sostenuti in altre non meno oscure vicende (Sindona, Spagnuolo, Minghelli figlio ed altri); -
- sulla sostanza dei suoi rapporti col gruppo di potere argentino facente capo a Peron e, dopo la morte di questi, al Rega, che non possono più essere attribuiti alla sua vocazione all'intrigo per ambizione a facili ricchezze. Essi adombrano il dubbio di collegamenti con più ampie organizzazioni internazionali di potere; -
- su cosa egli fondasse la sua presunzione di attendibilità nell'intervenire, presso gli organi giudiziari americani, a favore del finanziere Sindona, per sottrarlo alla giustizia italiana che ne aveva richiesta l'estradizione".

Risentito dal Giudice Istruttore di Bologna nel 1982 il Rosseti, dopo aver detto di avere avuto notizia di due riunioni di affiliati alla P2 "tenutesi l'una verso la fine del 1980 e l'altra precedente rispettivamente nell'ambito

— 22 —

della provincia di Livorno e alla base di Camp-Derby cui avrebbero partecipato il Giunchiglia nonché certi ammi.^a Forgione, Della Fazia ed altre persone, tra cui Alfano, precisava che, in una delle riunioni, oggetto del dibattito "furono le pressioni che la magistratura bolognese avrebbe esercitato per coinvolgere i membri dell'epoca delle riunioni della P2 in vicende che interessavano la magistratura di Bologna".

Il teste concludeva la deposizione affermando che sulla "tendenza del Gelli improntata, tradendo gli ideali massonici, ad usare la sua posizione per interferenze sui pubblici poteri" aveva prestato larga testimonianza dinanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2 e che "nei programmi e nei criteri di Gelli o di chi se ne serviva vi era certamente l'intento di strumentalizzare aderenti alla P2 anche nelle funzioni pubbliche e non solo degli aderenti alla P2".

Alle stesse conclusioni del Rosseti, circa la natura e la finalità dell'attività del Gelli e della Loggia P2, giungeva un altro ex alto Ufficiale del SID, l'attuale Generale Nicola Falde, il quale, nella riunione tenutasi il 29/12/72 presso l'Hotel Baglioni di Firenze alla quale parteciparono Salvini, Bianchi, Bricchi, Gelli, Rosseti e De Santis, fu proposto dal Gelli per l'incarico di "Addetto stampa" della P2 per l'acquisizione di notizie che, raccolte tra gli affiliati, avrebbero dovuto essere poi, "passate all'Agenzia di Stampa CP."

A parte la considerazione^{che} dal verbale di tale riunione e dalle circolari del Gelli relative al lavoro svolto dalla P2 nel periodo 1971/1972 - acquisiti in atti - già risulta chiaramente che l'attività della Loggia P2 era sostanzialmente politica e che i vertici dell'epoca della Massoneria erano d'accordo sulla impostazione data dal Gelli alla orga-

- 23 -

nizzazione ed ai lavori. Con un'inchiesta svolta presso il Falde, dopo l'esperienza fatta con il Gelli, nelle lettere 8/4/76 e 22/4/76 (già ricordate a proposito della segretezza dell'associazione e trasmesse dal Comitato amministrativo di inchiesta al Procuratore della Repubblica con nota del 5/6/1981) già accennava alla attività politico-eversiva del Gelli e della P2 e parlava chiaramente della struttura gerarchica facente capo al Gelli, delle illecite interferenze sui pubblici poteri, della manifesta illegittimità dell'attività della "Loggia P2", di "trovate" e "gherminelle" per risolvere i problemi della società italiana.

E' opportuno trascrivere testualmente alcuni passi della lettera 8/4/76 diretta al "Caro Licio".

" Successivamente, da te più volte pregato, sono passato alla tua loggia denominata P2.

Da questo momento, non ho partecipato, siamo nel 1970, ad alcuna riunione, come avveniva nella loggia ordinaria, dove la liturgia del rito ti serbava ancora qualche curiosa sorpresa.

Che cosa è avvenuta col mio passaggio a questa P2?

Ci siamo visti tante volte, ho ascoltato quello che tu mi dicevi e cioè della tua frenetica attività di iniziazione e di iscrizione di personalità di altissimo rango in tutte le pubbliche amministrazioni ".

" Che cosa posso osservare?

Ogni iscritto ha il diritto-dovere di conoscere chi sono coloro che, al pari di lui, sono iscritti a questa commendevole associazione.

Ma tu imponevi il segreto, senza discussione.

Si vedevano, talvolta, alcuni personaggi che tu ricevevi e che ti giravano dattorno e che, anche senza fantasia e senza particolari doni di intuizione, erano da ritenersi tuoi

- 24 -

"dipendenti" cioè tuoi iscritti.

Non ti nascondo che la prima sorpresa l'ho avuta quando tu mi dicesti che dovevi assistere fratelli in difficoltà.

I fratelli in difficoltà erano il Gen. Casero fermato per sospetto golpismo ed altri associati.

Una volta tu mi hai pregato di prepararti una memoria sulla repubblica presidenziale da te ritenuta come la panacea di tutti i mali.

Mi hai detto, che dovevi preparare uno studio e una proposta per il Presidente Leone!

La mia breve memoria, invece, non solo non condivideva la iniziativa, ma la paventava come forma pericolosa d'involutione politica.

Tu hai, tra i tuoi "dipendenti" iscritti all'obbedienza (è giusta la terminologia?) secondo quanto tu stesso mi dicevi, Ministri, Direttori Generali, Militari di alto rango, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, personalità in ogni campo di attività.

Sindona, ad esempio, pende dalla tua volontà!

In campo internazionale, signoreggi in Argentina, in Brasile, in Liberia, in Portogallo, in Spagna, mi limito a ricordare solo quanto mi viene a mente mentre scrivo.

Hai fatto una sede sfarzosa a Via Condotti, con i tuoi mezzi.

Hai organizzato, come ci informi, le "Nazioni Unite Massoniche" collegate con l'ONU, sotto la tua egida.

Hai acquistato un grosso immobile nella zona di Via Veneto per ulteriori, grandiosi sviluppi della tua attività.

Sei diventato un personaggio chiave, a quel che sembra, in questa repubblica di cartone.

- 25 -

Ti sei circondato di fedeli e aficionados tutti di estrema destra.

Che cosa io osservo?

L'acquisizione della obbedienza di "pubblici ufficiali" cioè di dipendenti dello Stato a livello così alto, non contribuisce al deterioramento di quello Stato che vorremmo invece veder rinnovato, ammodernato, democraticizzato nelle sue strutture, cioè in concreto, lasciando alle belle parole, alle frasi ad effetto il solo valore che esse hanno?

Nessuna organizzazione e nessun individuo può invadere settori di competenza che spettano unicamente allo Stato."

Gelli - si badi bene - non replicava - sebbene gli fosse stata probabilmente consegnata anche la lettera del Falde in data 22/4/1976 diretta al De Santis - e soltanto in data 18/6/79, in seguito a sollecito, rispondeva in modo amichevole e gentile, proponeva un incontro e, pur affermando di non essere d'accordo con l'amico, non contestava in alcun modo fatti e valutazioni.

Le attività e le finalità di Gelli e della P2 emergono anche dalle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica di Roma da Antonio VIEZER - Ufficiale dei Carabinieri già addetto ai Servizi Segreti e persona molto vicina al Gelli - il quale, sulla base delle proprie esperienze, ha tracciato un "giudizio su Gelli" contenuto in un appunto manoscritto allegato al verbale di interrogatorio 1/6/1981.

In tale appunto (che proprio per i rapporti GELLI/VIEZER deve essere valutato con particolare attenzione critica) si leggono, comunque, alcune frasi che, in questa sede, è opportuno riportare perchè dimostrano come si presentava il Gelli a chi avesse avuto modo di frequentarlo.

"..... per lui , gli uomini che contano in ogni paese sono i politici, i grandi capitani dell'industria, gli esponenti dell'alta finanza, i magistrati di alto livello, i mi

- 26 -

litari dal grado di Generale di Brigata (e talvolta di colonnello) in su, i grandi commercianti e intermediari di grossi affari".

"Io ritengo che in tutto il suo lavoro il Gelli abbia cercato soprattutto di soddisfare l'aspirazione alla ricchezza, al benessere economico. La stessa sua brama di potere è, a mio avviso, subordinata a questo scopo che si raggiunge non solo acquistando la ricchezza, ma favorendo l'instaurazione o il consolidamento di un governo conservatore garante dello status quo e della supremazia dei ricchi e dei cosiddetti uomini di ordine.

Egli avrebbe voluto che i gruppi oligarchici, detentori del potere effettivo in campo industriale, commerciale, finanziario, fossero in grado di condizionare maggiormente o, meglio, in misura determinante i partiti politici e soprattutto i sindacati (che in Italia hanno per lui un potere eccessivo superiore alla norma).

Di qui il suo programma di favorire la costituzione e il potenziamento di gruppi editoriali giornalistici e radiotelevisivi atti ad influenzare l'opinione pubblica, comportandosi in ciò, a suo dire, nella stessa maniera in cui si comportano partiti, correnti, sindacati e potentati economici e ministeriali".

"Egli è un assiduo raccoglitore, tramite altri fratelli, di informazioni su esponenti della massoneria di Palazzo Giustiniani per ricattarli minacciando sempre di tirare il cassetto allo scopo di conservare ed ampliare il suo potere come maestro venerabile della Loggia P2, su uomini politici per indurli a comportamenti che favoriscono i suoi piani, su uomini dell'editoria e dell'alta finanza per esercitare pressioni ed indurre i primi a servire la sua concezione politica di governo forte e spingere sui secondi per conoscere ed indirizzare le loro manovre finanziarie ad inserirsi in esso allo scopo di trarne vantaggi economici personali. Naturalmente per far tanto denaro e in fretta bisogna inserirsi in grosse manovre speculative, in affari di alto livello nazio

- 27 -

nale ed internazionale, e disporre delle leve che possono agevolare e rendere possibili tali operazioni.

L'influenza sugli uomini politici ai quali manifestava le sue introduzioni nell'alta politica e finanza internazionale gli serviva per far nominare in alti incarichi della burocrazia civile e militare, uomini da lui protetti o a lui legati o per legarli dopo.

Ritengo che in tutte queste operazioni si basasse sia su elementi informativi di cui era in possesso come detto da Canali della massoneria e da altri, specie politici, sia millantandone il possesso con allusioni che potevano colpire e scuotere i suoi interlocutori.

In effetti egli tendeva non a distruggere i recalcitranti ma cercava con velati ricatti di indurli ad abbracciare il suo punto di vista ed in questo era persistente ed insistente e persuasivo, facendo balenare anche vantaggi economici e di carriera."

Il Viezzer ha anche riferito che nel 1978-1979 il Gelli gli dichiarò di aver fatto il giro del mondo per raccogliere la documentazione Sindona e gli "disse esplicitamente che era stato negli Stati Uniti ed in Giappone e ciò per incarico di Sindona".

Il Viezzer ha infine affermato di aver saputo da Gelli che il Miceli, nell'andarsene via dal Servizio nel 1975, "si era portato via tre casse di documenti di appunti vari del Servizio" "a scopo difensivo".

Sono circostanze, queste ultime, che, considerate in relazione, da un lato, agli accertati rapporti Gelli/Sindona e Gelli/Servizi Segreti e, dall'altro, alla documentazione Cappetti sequestrata presso il Viezzer, possono costituire importanti tasselli per completare il mosaico dell'attività del Gelli e della P2 e dei mezzi usati per perseguire certe finalità.

Particolare rilievo, a giudizio di questo Ufficio, assu-

- 28 -

mono, a questo punto, anche a dimostrazione della efficiente e pericolosa operatività della P2, alcuni episodi e fatti particolarmente significativi che, dovendo costituire oggetto di ulteriore approfondita indagine, saranno in questa sede soltanto accennati.

- a) Convocazione, in ^{AREZZO} ~~Castellon~~ ~~Picchiotti~~, da parte del Gelli, di Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma Spagnuolo.

Dalle dichiarazioni rese ai giudici di Milano e Roma dai Generali di Corpo di Armata ed ex Vice Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri Palumbo e Picchiotti - entrambi della P2 - è risultato che nel 1973 e 1974 il Gelli, con una telefonata fatta il giorno precedente, convocò, per una riunione tenutasi in ora mattutina nella villa del Gelli ad Arezzo, il Gen. Palumbo (allora Comandante della Divisione Pastrengo dei CC di Milano), il Gen. Picchiotti (allora Comandante della Divisione dei CC di Roma), il Gen. Bittoni (affiliato alla P2 ed allora Comandante della Brigata CC di Firenze), il dr. Spagnuolo (anch'egli della P2 ed all'epoca Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma) ed altri due o tre personaggi non identificati.

Il Gen. Palumbo si fece accompagnare dal suo Aiutante di campo, Col. Calabrese (affiliato alla P2) il quale anch'egli partecipò all'incontro.

Secondo il racconto fatto dal Gen. Palumbo, in apertura di seduta Gelli prese la parola "dicendo che la situazione politica era molto incerta e di tenere sempre presente che la Massoneria anche di altri Stati è contro qualsiasi dittatura di destra o di sinistra" e che essi, della P2, dovevano "appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro".

A detta del Picchiotti il Gelli fece un discorso sulle difficoltà dell'ordine pubblico in Italia e sulla intenzione della Massoneria internazionale di voler evitare so-

- 29 -

luzioni dittatoriali, mentre lo Spagnuolo "espose delle sue idee sulle eventuali soluzioni della situazione politica italiana, ma soluzioni talmente fantasiose ed irreali che tutti" si sarebbero messi a ridere.

Il Procuratore Generale Spagnuolo, sempre a detta del Picchiotti, disse "che egli era in grado di capeggiare un nuovo Governo, che tutti gli sarebbero andati dietro e cose di questo genere".

Qualunque cosa sia stata detta in quella riunione, è rimasto comunque accertato che:

- il Gelli, con breve preavviso telefonico, convocò almeno tre ufficiali generali dei CC ed un alto magistrato, tutti investiti di poteri e posti operativi essenziali per la vita dello Stato;
 - nel corso della riunione, diretta da Gelli, si parlò di politica in termini concreti, di ordine pubblico, e di un nuovo Governo "di centro";
 - alla fine della riunione Gelli impartì la disposizione di "appoggiare in qualsiasi circostanza" tale Governo "con i mezzi" che i partecipanti investiti di poteri pubblici avevano "a disposizione", sicché ogni Comandante di Divisione dei Carabinieri avrebbe "dovuto", per esaudire le richieste del Gelli, ripetere il suo discorso ai Comandanti di Brigata e di Legione i quali a loro volta lo ripetessero ai gradi via via subalterni" (v. deposizione Palumbo al Giudice di Milano, dr. Colombo, in data 22/4/1981).
- b) Esistenza di un "gruppo di potere occulto" -facente capo agli affiliati alla P2- presso il Comando della I Divisione CC "Pastrengo" di Milano.

Il Ten. Col. dei CC Nicolò Bozzo, capo-sezione criminalità presso lo Stato Maggiore della I Divisione CC "Pastrengo" di Milano e presidente della sezione Carabinieri presso il Consiglio Centrale della rappresentanza militare, ha, in data 25/4/81 e 14/5/81, reso ai giudici di Milano una deposizione univoca, precisa, documentata, ricca di

- 30 -

indicazioni, nomi e riferimenti, possibile di analitici riscontri, che è decisiva al fine di dimostrare, anche alla luce dell'episodio indicato sub a), il "modus operandi" della P2; l'influenza esercitata dalla organizzazione, sia pure intesa come "massoneria occulta", nell'Arma dei Carabinieri anche a livello regionale; le interferenze ed i condizionamenti creatisi nell'Arma per la presenza della struttura occulta; l'utilizzazione di trasferimenti, promozioni ed incarichi per il rafforzamento e l'estensione del "gruppo di potere occulto P2" particolarmente imperante e potente nel periodo 1971-1974 e 1977-1979; la impossibilità di reazione degli "estranei", timorosi di essere schiacciati dal gruppo di potere occulto -protetto dai vertici- e di doverne comunque subire le rappresaglie; le influenze nefaste esercitate dagli affiliati alla P2 anche a livello di investigazioni e di indagini di polizia giudiziaria; i rapporti spurii creatisi con il Banco Ambrosiano di Calvi (P2) per la comune affiliazione alla stessa organizzazione; ecc.

Non appare opportuno, riportare il contenuto della deposizione e dei documenti allegati apparendo necessario -eventualmente in sede di sezione istruttoria e sicuramente in sede di prosieguo di indagini del Giudice Istruttore- approfondire l'argomento vincolato da segreto istruttorio.

Per i fini che qui interessano è sufficiente richiamare la deposizione del Bozzo e ricordare che, nell'ambito dell'Arma dei CC, la P2 ha concretamente operato creando presso la Divisione di Milano un gruppo di potere occulto, al di fuori della gerarchia normale, fornito di gerarchia propria, e capace di creare un diaframma non istituzionale tra potere formale e potere reale.

- c) L'infiltrazione della P2 nel settore della informazione giornalistica e radio-televisiva anche attraverso un pro-

- 31 -

gettato "trust" delle testate dei giornali.

E' sufficiente ricordare la documentazione sequestrata al Gelli riguardante il Gruppo Rizzoli, Fabbri Giovanni, i rapporti Gruppo Rizzoli/ Ambrosiano, i rapporti Gelli/ Calvi/Ortolani/Tassan Din; il rapporto n.27360/III/i del Nucleo Centrale di P.T. della Guardia di Finanza; le dichiarazioni rese in proposito da Calvi e Tassan Din; le dichiarazioni rese da Nobili al dr. Sica il 3/6/1981; le deposizioni davanti al G.I. di Roma di tutti i testi comunque interessati al settore dell'informazione ed, in particolare, la deposizione di ZICARI in data 19/11/1981; le annotazioni rilevate dalla perizia tecnica disposta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2 ed effettuata sul nastro rinvenuto presso la Soc. "GIOEE"; i documenti relativi alle operazioni di deposito cauzionali rilevati presso la RIZZOLI S.A. di Luxembourg ed in particolare le lettere di Gelli e quelle della Trauhaudduro Markus Schilling; la qualità ed il numero dei dirigenti di società editoriali, di direttori di giornali e di giornalisti risultati iscritti negli elenchi ed aventi rapporti con Gelli; è sufficiente ricordare gli elementi probatori sopra indicati per rendersi conto che il Gelli, in adesione al programma più volte ed in varie occasioni da lui enunciato di voler controllare o, quanto meno, influenzare gli organi di informazione, aveva progettato e cercato di attuare, attraverso i rapporti Calvi/Ortolani/Rizzoli ed uomini affiliati alla P2, un "trust" delle testate di giornali che passasse attraverso la sua intermediazione.

Qui interessa sottolineare, però, che anche a livello più basso e, di azione dei capi-gruppo, la P2 tesseva le fila per il controllo della informazione.

Al riguardo si ritiene di dover richiamare l'attenzione, a titolo esemplificativo, su due riunioni tenute dal Gelli con alcuni affiliati alla sua "Loggia P2":

- una, nella primavera del 1978, nella Villa di Gelli ad Arezzo, alla quale parteciparono, oltre al Gelli, Mauri-

- 32 -

io Costanzo, Fabrizio Trecca, Ezio Giunchiglia ed Emo Danesi (quest'ultimo ha negato qualsiasi affiliazione ma risulta iscritto negli elenchi);

- l'altra, a Montecatini, nel settembre del 1979, presso l'Hotel "Cappelli", alla quale parteciparono l'Ammiraglio Alfano, il Colonnello Paggiolini, Giunchiglia, Trebbi, il Cap. di Fregata Pellicciarini, Ovidio Cozzani, Von Berger e l'ing. Attilio Baldo, già Capitano di Corvetta delle Armi Navali.

Nella prima riunione, di cui ha riferito Giunchiglia nell'interrogatorio reso il 28/5/1981 davanti al G.I. del Tribunale di Milano, si sarebbe parlato, come discorso principale, di "giornali" ed anche dell'intervista televisiva che il Costanzo avrebbe dovuto fare al Danesi.

Nella seconda riunione (di cui hanno riferito Attilio Baldo nel suo "memoriale" del 4/8/1982 e lo stesso Giunchiglia in sede di interrogatorio reso davanti al G.I. del Tribunale di Bologna in data 6/9/1982) il Gelli disse:

- "che il Corriere della Sera avrebbe cambiato linea tornando ad essere un valido giornale";
- "che stava per uscire un nuovo giornale che doveva andare ad occupare uno spazio su cui operavano a quell'epoca solo giornali di sinistra";
- "che tale giornale sarebbe stato diretto da uno di loro (P2)"

(v. memoriale 4/8/82 di Attilio Baldo).

In relazione a quest'ultima circostanza il teste Baldo ha commentato: "egli (il Gelli) non fece nomi, però ricordo che dopo breve tempo uscì "l'Occhio" diretto da Maurizio Costanzo".

Si tratta di quello stesso Costanzo che il 5/10/1980 ha pubblicato sul "Corriere della Sera" l'intervista a Gelli che tanta eco ha suscitato proprio per il contenuto prettamente politico dell'intervista stessa.

d) Rapporti del Gelli con i Servizi Segreti risultati infil-

- 33 -

trati e condizionati da affiliati della P2.

Sull'argomento gli atti del processo offrono innumerevoli elementi di prova che dovranno essere ulteriormente sviluppati soprattutto in relazione alla continuità dei rapporti P2 - Servizi Segreti forse costituente la vera forza del Gelli che della informazione si serviva quale chiave di volta della sua azione.

In questa sede è appena il caso di accennare:

- ai rapporti di Gelli con Faldé, Miceli, Viezzer, Maletti, La Bruna (per citarne soltanto alcuni);
- alle dichiarazioni rese da La Bruna e Viezzer;
- al fatto che, come risulta dal rapporto del Nucleo di Polizia giudiziaria dei CC di Roma in data 2/2/1983, molti documenti, anche "segreti" e "riservati" sequestrati al Gelli, costituivano fotocopie e trascrizioni di documenti originali SID custoditi nell'archivio del SISMI;
- al rilievo che, malgrado la formale richiesta fatta in data 2/6/1977 dal Giudice Istruttore di Bologna per conoscere "notizie sull'attività della Loggia P2 ... e degli esponenti ed affiliati della stessa, con particolare riguardo al sig. Licio Gelli di Arezzo, già segretario organizzativo e venerabile di detta Loggia", il SID con nota 4/7/1977 a firma Casardi, rispondeva di non disporre "di notizie particolari sulla Loggia P2", di non disporre "di notizie sul conto di Licio Gelli per quanto concerne la sua appartenenza alla P2" allegando soltanto un appunto, del tutto generico e particolarmente garantista, preparato a seguito di articoli su "L'UNITA'" ed il "SECOLO XIX", nel quale si diceva, tra l'altro, che "i nomi fatti più volte, anche dalla stampa", avevano "sempre carattere presuntivo e talvolta perseguivano "soltanto fini diffamatori".

Circa quest'ultimo rilievo, si osserva che, nella specie, il SID, nell'ambito del quale fu dato incarico pro-

- 34 -

prio al Viezzer (P2) di assumere informazioni direttamente dal Gelli (v. dichiarazioni Viezzer e deposizione Romeo), tenne un comportamento di vera e propria copertura della "P2" perché già in precedenza la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza in persona del Questore Emilio Santillo, aveva fornito, con rapporti 6 e 7/12/1974, 27/12/1975 e 9/10/1976, inviati, rispettivamente, al giudice Tamburino di Padova, al giudice Zimani di Bologna, ed ai Procuratori della Repubblica Pappalardo e Vigna di Firenze, notizie talmente precise ed utili sulla Loggia P2 e sul Gelli da poter essere considerate preziose anche ai fini dell'presente procedimento in relazione al quale, pertanto, i citati rapporti vengono qui richiamati come elementi di prova.

- e) Altre infiltrazioni della P2 del Gelli, come gruppo di potere occulto, capace di esercitare nascoste interferenze sulle pubbliche funzioni, nella Guardia di Finanza, nella Marina Militare ed in altri settori pubblici.

Sarebbe troppo lungo elencare tutte le infiltrazioni e le interferenze esercitate dal Gelli e da altri affiliati alla Loggia P2 di cui è traccia in atti e, d'altra parte, non è in sede di impugnazione che tale lavoro può essere iniziato, approfondito e concluso.

Tuttavia è opportuno richiamare per cenni, a titolo esemplificativo, alcuni elementi probatori da valutare.

Per la Guardia di Finanza, tenuto conto che i Generali Orazio Giannini, Raffaele Giudice e Donato Lo Prete ed il Col. Giuseppe Trisolini sono indicati quali affiliati alla P2, si fa riferimento:

- alle deposizioni esistenti agli atti del procedimento penale relativo alla morte del Ten. Col. Rossi della Guardia di Finanza;
- alla deposizione resa da Miriam Cappuccio ved. Florio davanti al G.I. di Roma in data 14/12/1982;
- alla deposizione in data 8/6/1981 del giornalista Roberto

- 35 -

Fabiani, il quale, avendo fin dal 1976 appreso notizie circa esportazioni di valuta commesse dal Giudice e dal Trisolini e circa altri "intrallazzi" attribuiti al Lo Prete, mentre svolgeva indagini in merito, si vide offrire dal Gelli, dimostratosi già informato, Lit. 30 milioni perché prendesse tempo ed aspettasse "che i potenti smettessero di essere potenti";

- alla deposizione 25/5/1981 del Col. Vincenzo Bianchi, Comandante il Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza di Milano, circa il colloquio telefonico da lui avuto con il Gen. Comandante Orazio Giannini nel pomeriggio del 17/3/1981, giorno della perquisizione presso la Spa "GIOLE" in Castiglione Fibocchi.

Per la Marina Militare, i fatti descritti nel suo memoriale del 4/8/1982 dal teste Baldo (interferenze, equivoci traffici di armi e di apparecchiature militari, strane riunioni, affari coinvolgenti molti Ufficiali di Marina, ed un Ufficiale dei CC affiliati alla P2, nonché Giunchiglia, Federici ed Antonucci, pur essi della P2, ed, altresì, un personaggio come il Ciolini) sono quanto mai illuminanti, anche se dovrebbero essere oggetto di ulteriori indagini.

Infine, quale prova del potere di interferenza del Gelli anche in altri settori vale la pena di riportare testualmente, qui di seguito, stralci della deposizione resa il 4/12/1981 al G.I. di Roma, dal Vice Questore Giovanni La Rocca:

"Mio figlio era appena partito per il servizio militare e si trovava ad Albenga e doveva essere trasferito a Pordenone subito dopo il giuramento mentre lo stesso aveva espresso il desiderio di essere mandato ad Orvieto. Avevo scritto pertanto in tal senso al competente Ministero della Difesa pur sapendo che vi erano poche possibilità in quanto ad Orvieto venivano mandati solo atleti di una certa notorietà.

Mi giunse infatti la risposta negativa a breve giro di posta dal Ministero della Difesa che si rammaricava di non potermi assecondare.

- 36 -

Casualmente quando arrivò detta risposta era presente nel mio ufficio il genero di Gelli dr. Mario Marsili, sost. proc. della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo all'epoca.

Quest'ultimo mi disse di attendere prima di dare la cattiva notizia a mio figlio e di interpellare prima il suocero e cioè Licio Gelli.

In effetti il Marsili ne parlò al Gelli perché questo ultimo il giorno successivo mi telefonò in ufficio e mi chiese di incontrarlo presso la sua abitazione per esporgli il problema.

Il giorno successivo mi sono pertanto recato presso l'abitazione del Gelli ove, prima di chiedermi di quale natura fossero i miei problemi, il Gelli cercò di indagare sulla mia effettiva personalità; dopo uno scambio di opinioni gli esposi il problema e Gelli in presenza mia formò un numero telefonico del Distretto di Roma e con tono autorevole ma cortese disse all'interlocutore telefonico che mio figlio La Rocca Felice avrebbe voluto raggiungere la SMEF (Scuola Militare Educazione Fisica) di Orvieto.

Ci salutammo ed io uscii da quell'incontro estremamente perplesso in quanto, da come si era comportato, credevo fosse un millantatore o un esaltato.

Invece il giorno dopo ho ricevuto una telefonata da mio figlio che mi faceva presente di aver ricevuto un fonogramma di trasferimento ad Orvieto.

Mi resi pertanto conto che il Gelli non era un millantatore."

- 37 -

B) Obiettivi perseguiti da GELLI e dalla "Loggia P2"

Nell'esporre, sia pure per sommi capi e soltanto nei limiti concessi dall'impugnazione proposta, la attività della associazione segreta denominata "Loggia massonica P2", sono state evidenziate anche le finalità che, con tali attività, venivano perseguite.

A questo punto occorre però chiarire che, per avere una visione completa del fenomeno, le finalità segnalate vanno tutte ricondotte all'obiettivo politico di intervento occulto sulle pubbliche istituzioni per condizionarle e, possibilmente, modificarle, senza passare attraverso i necessari canali istituzionali e democratici voluti dalla Costituzione della Repubblica.

Infatti è ben vero che la segretezza dell'associazione e l'organizzazione della Loggia P2 come gruppo di potere operante a livello di massoneria occulta anche al di fuori della stessa massoneria erano strumentali alle infiltrazioni, e conseguenti interferenze, nei più importanti settori della vita pubblica e sociale del Paese; ma è anche vero che, a loro volta, tali infiltrazioni ed interferenze (ottenute mediante la razionalizzazione ed il massimo potenziamento della cd. "solidarietà", in concreto esplicantesi in una attività di raccomandazione e favoritismo spinta, in molti casi, oltre i limiti del clientelismo e dell'intrallazzo fino a raggiungere e, probabilmente oltrepassare, le fattispecie

- 38 -

tipiche dell'interesse privato in atti di ufficio o dell'abuso o dell'omissione in atti di ufficio) erano volte a creare le condizioni per l'attuazione di un disegno politico ben più ampio nel quale vanno visti e collocati i singoli comportamenti.

Tale disegno politico - che ha rappresentato una costante della P2 e del Gelli come si è visto quando si è parlato dell'attività dell'associazione segreta - trova la sua più completa espressione nel "Memorandum sulla situazione politica in Italia" e nel "Piano di rinascita democratica" sequestrati a Maria Grazia Gelli il 4/7/1981 all'Aeroporto di Fiumicino ed il cui contenuto era stato già parzialmente anticipato dal Gelli nelle già ricordate interviste pubblicate dai giornalisti Costanzo e Salomone entrambi della P2.

I due documenti che risalgono al 1976 (come è agevole desumere dai riferimenti alle "elezioni del 1977" a pag. 5 del "Memorandum" ed al "Messaggio del Presidente della Repubblica" a pag. 6 del "Piano") devono essere considerati complementari come risulta da pag. 8 dello stesso "Memorandum" in cui si richiama la "nota a parte" contenente "programma" e "piano".

Il disegno politico del contenuto dei suddetti documenti - che si commentano da sé - emerge chiaramente dalla loro integrale lettura.

Si ritiene, tuttavia, di dover fare alcune osservazioni integrative di quelle che, a proposito

- 39 -

della Magistratura, si leggono nella sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9/2/83 e depositata il 16/3/83 e che, in quanto completamente condivise da questo Ufficio, non sono ripetute dovendo qui considerarsi riportate e trascritte.

Il testo del "Memorandum", nelle parti in cui si fa la diagnosi della situazione politica italiana; si attribuisce la maggiore responsabilità della instabilità ai sindacati confederali; si lamenta l'anarchismo dilagante causato da "difetto di leadership" e da mancanza di direttive chiare "che vanno eseguite dagli agenti dello Stato con spirito di purezza rotariana"; si considera ineluttabile destino per l'Italia la instaurazione di "regimi di ferro" a causa della presenza di un P. C. I. "che nasconde il suo vero volto ungherese e cecoslovacco... ma del quale è ormai evidente il gioco delle parti nella manovra dei cosiddetti gruppuscoli"; si ipotizza, in caso di "forte polarizzazione delle due estreme" delle forze politiche, la soluzione di una "militaricrazia all'italiana... quale unica alternativa al regime comunista"; si attacca il clericalismo della D.C. "braccio secolare politico" della Chiesa; si pone il quesito se attendere "fiduciosi l'arrivo del cosiddetto stellone" o fare qualcosa di diverso; si critica la "politica della scuola" fatta dalla D.C.; ebbene, in queste parti, il testo in questione riecheggia, nella sostanza

- 40 -

anche se non nella forma, il contenuto del verbale della riunione segreta tenuta in Roma il 5/3/1971 dal "Raggruppamento Gelli P2" e fa pensare che, con la redazione del "Memorandum", il Capo della P2, sia pure a distanza di anni, abbia voluto concedere la "illuminazione" a suo tempo richiesta al vertice dagli affiliati (v. Circolare 15/7/1971 con allegati).

Nel "Memorandum" il Gelli, dopo aver respinto, almeno nell'immediato, l'idea di risolvere il problema "creando od ispirando la nascita di due nuovi movimenti politici, uno di ispirazione social-laburista ed uno di ispirazione liberal-moderata o conservatrice, capaci di attrarre le due classiche componenti di ogni moderna società articolata in ceti medi e non più in classi", afferma: "non rimane quindi, nell'immediato, che puntare sulle componenti attuali del sistema in un ambito democratico che comprenda P.S.I. (la dizione P.C.I. che si legge nel testo deve essere frutto di un errore materiale come emerge anche dal "piano") P.S.D.I., P.R.I., D.C. e P.L.I. con la possibile variante di una neo formazione di destra la quale permetta il recupero e lo scongelamento dei due milioni di voti moderati affluiti al M.S.I. fra il 1971 ed il 1972".

Si rileva che tale soluzione - valutata alla luce della visione del Gelli che vede i "partiti politici democratici" come primo obiettivo da conquistare o, come poi si vedrà per la D.C., da "acquistare" - ricorda quel Governo di Centro legato alla Massoneria Internazionale di cui si parlò nel corso della riunione tenutasi a Villa Vanda di Arezzo con la partecipazione di Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri e del Procuratore Generale Spagnuolo, ed a presiedere il quale quest'ultimo si candidò.

- 41 -

Nel "Memorandum" il Gelli spiega chiaramente cosa significa indicare nel "piano", quale obiettivo primario, i "partiti politici democratici".

E lo fa con riferimento specifico alla D.C. in ordine alla quale parla di "rifondazione" ("sostituendo almeno per l'80% tutta la dirigenza") e di "ringiovanimento" (che dovrebbe essere attuato dai "meno compromessi dei dirigenti attuali" i quali "dovrebbero farsi carico dell'eliminazione dei vertici nazionali e periferici").

Il Gelli vede un "nuovo assetto strutturale del partito articolato in clubs territoriali e settoriali destinati a funzionare come centri propulsori" e conclude, testualmente:

"E' bene aggiungere, a mo' di conclusione che se per raggiungere gli obiettivi, fosse necessario inserirsi - qualora si disponesse dei fondi necessari pari a circa 10 miliardi - nell'attuale sistema di tesseramento della D.C. per acquistare il partito, occorrerebbe farlo senza esitare con gelido machiavellismo posto che "Parigi vale bene una Messa". Su altro versante, ma con altrettanta fermezza, si deve tenere presente che l'unità sindacale in atto è la peggiore nemica della democrazia sostanziale che si vuole restaurare.

Sotto questo profilo qualunque spesa per provocare la scissione e la nascita di una libera confederazione sindacale che raggruppi gli autonomi appare indispensabile se non addirittura pregiudiziale. Anche un costo aggiuntivo di 5 a 10 miliardi sarebbe poca cosa di fronte al risultato cui si tende."

Ogni commento appare superfluo.

Nel testo del "Piano di Rinascita Democratica" al punto 1) della "PREMESSA" è scritto che:

"L'aggettivo democratico sta a significare che sono esclu-

- 42 -

si dal presente piano ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema.

La frase - abilmente inserita - non deve indurre ad attribuire al Gelli patenti di democrazia o di buona fede ove si consideri che :

- nel punto 4) della stessa premessa si rileva che " i programmi a medio e lungo termine prevedono alcuni ri-tocchi alla Costituzione";

- la esclusione di "intenzione anche occulta" di cui al punto 1) della premessa, riguarda soltanto il "rovesciamento del sistema" perchè - come appare chiaro dalla lettura del punto 3) degli obiettivi - "Primario obiettivo ed indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione di un club (di natura rot^aoriana per l'eterogeneità dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori, imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità" evidentemente da utilizzare, come la P2, per il condizionamento e la modifica del sistema;

- il disegno politico di Gelli è quello di utilizzare gli istituti democratici per occultamente "occuparli" attraverso il canale non istituzionale del suddetto "club" (o associazione segreta?) definito "vero e proprio comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l'onere dell'attuazione del piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare";

- il "club" (o Loggia P2?) deve, secondo il piano, "stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale (il pensiero del lettore corre subito allo O.N.P.A.M.).

L'operazione prevista nel "Piano" ha per obiettivi i

- 43 -

partiti politici, la stampa, i sindacati (da ricondurre "alla loro naturale funzione anche al prezzo di una scissione e successiva costituzione di una libera associazione di lavoratori"), il Governo, la Magistratura, il Parlamento ("la cui efficienza è subordinata al successo dell'operazione sui partiti politici, la stampa, i sindacati").

Tutti devono essere sottoposti a controllo.

"Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni passibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario".

"La disponibilità di cifre non superiore a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo.

Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il buon esito della prima operazione, anche se le due fasi sono necessariamente destinate a subire intersezioni e interferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di elaborazione dei procedimenti."

A questo punto il "PIANO" descrive i "procedimenti" da seguire nei confronti del mondo politico, della stampa, dei sindacati.

E' interessante notare - in considerazione di quanto è stato rilevato a proposito delle attività operative della P2 - che, secondo il Gelli, ferma restando la manovra economica-finanziaria, per il controllo del "mondo politico" occorre affidare ad uomini selezionati "il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica" (P.S.I. - P.R.I. - P.S.D.I. - D.C. - P.L.I. - e Destra Nazionale), mentre per il controllo della stampa occorrerà redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi ~~per~~

- 44 -

per ciascun quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovrà essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non più di 3 o 4 elementi, che conoscono l'ambiente.

Ai giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti politici come sopra prescelti.

In un secondo tempo occorrerà:

- a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;
- b) coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata;
- c) coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa locale;
- d) dissolvere la RAI-TV in nome della libertà di antenna ex art. 21 Costit."

Per il controllo dei sindacati il piano preferisce "la via della scissione e della successiva integrazione con gli autonomi".

Il "piano" in esame prevede, infine, programmi a breve termine e programmi a medio e lungo termine.

Al riguardo si rinvia alla lettura del testo segnalando soltanto alcuni punti.

- Il Governo previsto dal Gelli è "autorevole" e forte.
- "Altro punto chiave è l'immediata costituzione di una a-genzia per il coordinamento della stampa locale (da acquisire con operazioni successive nel tempo) e della TV via cavo da impiantare a catena in modo da controllare la pubblica opinione media nel vivo del Paese."
- "E' inoltre opportuno acquisire uno o due periodici da contrapporre a Panorama, Espresso ed Europeo ~~dalla~~ alla formula viva del "settimanale"."
- "Il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera".

- 45 -

- "I decreti-legge sono inemendabili".

Al "PIANO" è allegato un "ORGANIGRAMMA" (purtroppo non completo) con la elencazione dei posti chiave evidentemente da "occupare" per la attuazione dei programmi.

L'esame comparato dell'attività della P2, da una parte, e del contenuto del "Memorandum" e del "PIANO", dall'altra, porta a concludere che i programmi del Gelli erano in corso di attuazione

c) Cenni sull'organizzazione della Loggia P2.

Per esplicare la sua attività, attuare le sue finalità ed iniziare a raggiungere i suoi obiettivi, la Loggia P2 - sotto la guida del Gelli - si era data una organizzazione rigorosa basata sulla segretezza - di cui si è parlato all'inizio - sulla ripartizione in "gruppi" (territoriali e settoriali), sulla rigorosa gerarchia (risalente, attraverso i capi-gruppo, a Gelli, vertice supremo), sulla continuità dell'azione di infiltrazione ed interferenza, sul proselitismo selezionato e sul mantenimento di continui contatti.

Concretezza dell'azione.

Prima di accennare ai punti più salienti della organizzazione della P2, è opportuno ricordare che il cardine di tutto il sistema - quale mezzo indispensabile per la copertura dell'organigramma (evidentemente con riferimento al "Piano") - consisteva nel fare in modo che attraverso le infiltrazioni e le interferenze occulte si riu

- 46 -

scisse ad "occupare" i settori pubblici più importanti.

Ed, infatti, nella "Sintesi delle Norme" dopo la enunciazione di generici principi di solidarietà, si raccomandava agli affiliati, la massima concretezza nell'azione e nei risultati affermando:

"Ovviamente, questi principi, per quanto permeati da una considerevole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degradarsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvallesse di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti principali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere perchè quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tanta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima assistenza possibile".

"...Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfazione, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle loro legittime aspirazioni".

Ripartizione in gruppi territoriali e settoriali.

La ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali in numero di 17 senza tener conto del gruppo centrale diretto personalmente dallo stesso Gelli, risulta, oltre che dalle circolari 1/6/79 e 1/7/79, dalla corrispondenza con i capi-gruppo.

Detta ripartizione - effettuata in attuazione di un programma di decentramento che conferiva ai capi-gruppo le funzioni di curare le esigenze degli aderenti loro af

- 47 -

fidati in modo da razionalizzare e rendere più funzionale e snella l'opera di "solidarietà" - non costituiva tuttavia una novità, ma, semplicemente, la disciplina di una situazione di fatto già esistente.

Infatti, a parte la circolare del 20/9/1972 in cui si faceva riferimento ad "incontri tra elementi appartenenti allo stesso settore di attività" ed alla sperimentazione di tali incontri anche in alcune Regioni, nella lettera circolare del 24/7/1975 (vedi atti sequestro a carico Della Fazio Bruno) si legge testualmente: "nell'ambito del riordinamento della nostra Loggia, predisposto per renderla più efficiente e funzionale, ed allo scopo di poter eseguire con la più immediata tempestività i nostri interventi volti a sopperire alle varie necessità che si dovessero manifestare, abbiamo ritenuto opportuno costituire dei Gruppi periferici di collegamento.

E' inutile che ti dica che per la formazione di questi Gruppi abbiamo valutato ed esaminato tutti quei fattori che si appalesano indispensabili per mantenere la più assoluta riservatezza: abbiamo anche cercato, nel programmare la composizione dei Gruppi, di tener presenti tutti gli aspetti immediati e conseguenziali della questione, avendo in modo che i singoli Gruppi fossero formati da elementi che avessero una certa attività tra loro.

La persona incaricata di mantenere i collegamenti, alla quale segnaliamo il tuo nominativo, oltre al compito di incontrarti, avrà anche quello di organizzare qualche riunione per l'eventuale aggiornamento di coloro che non siano potuti intervenire alle riunioni presso questa Sede".

Inoltre, nella circolare del 10/5/1976, nell'annunciare che era "stata portata a termine la riorganizza-

- 48 -

zione completa delle file" il Gelli riferiva che si era "proseguito nella costituzione delle Commissioni per l'assistenza e la solidarietà" "che" avevano "intensificato lo svolgimento della loro attività" (v. atti sequestro c. Della Fazio).

Rigorosa gerarchia nell'organizzazione.

Prescindendo dalla lettera di Falde in cui si parla di "dipendenti iscritti", la esistenza di una rigorosa gerarchia nell'ambito della P2 emerge:

- dalla corrispondenza sequestrata la quale dimostra che gli aderenti erano subordinati ai capi-gruppo ed i capi-gruppo erano subordinati al Gelli;
- dalla frase, non certo sfuggita dalla penna, contenuta nella "sintesi delle norme" in cui si parla di "modo di comportarsi e di militare nell'ente dopo la iniziazione";
- dal rilievo che, Gelli - anche attraverso i capi-gruppo - impartiva istruzioni, direttive, convocazioni agli iscritti.

Continuità dell'azione di infiltrazione e proselitismo.

Per evitare il rischio di perdere il controllo di qualche settore a causa di pensionamenti, trasferimenti, etc. - evidentemente per lo più riguardanti pubblici ufficiali - e per garantire la continuità, attraverso persona di fiducia, dell'opera di infiltrazione e di interferenza, la "Sintesi delle Norme" dispone:

"Al fine di poter conservare la continuità della copertura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i vari settori dell'attività pubblica e privata, è necessario che ogni iscritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, da qualsiasi causa determinato,

- 49 -

nella sfera delle sue competenze -, segnali "la persona" che ritenga più idonea e capace a sostituirlo.

Da questo atto discende, sia pure in modo ancora informale, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organizzazione, - o proselitismo -, che formalmente, invece, ha inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, - composto da un numero ristrettissimo di Membri -, il quale solo, - sulla scorta delle informazioni in suo possesso -, ha facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi contatti per accertarne l'idoneità morale e la predisposizione ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione.

In ossequio alla decisione consigliare, ciascuno dei prescelti verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, - già iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Direttivo, i quali, accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incondizionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione.

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professionale e personale.

Non appena in possesso delle informazioni, - che dovranno essergli fatte pervenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta -, il Consiglio provvederà ad eseguire un'approfondito esame sulla personalità del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far parte dell'istituzione"

- 50 -

Mantenimento di continui contatti.

La programmazione di contatti continui e di riunioni è provata, oltre che dai fatti, dalle circolari, dalla corrispondenza sequestrata al Gelli ed ai capi-gruppo e dalla "Sintesi delle Norme" laddove si dispone quale debba essere il comportamento dello affiliato quando non possa ottemperare al "rispetto di contatti programmati".

In ordine poi ai contatti di Gelli, è sufficiente ricordare la vera e propria processione di personaggi che lo andavano a visitare all'Excelsior ed al Grand Hotel di Roma, dove egli era solito convocarli per appuntamento (v. esame testi), per rendersi conto della frenetica attività del Maestro Venerabile della Loggia P2.

- 51 -

D) Attendibilità complessiva di elenchi e documentazione sequestrati salvo riscontri negativi.

Senza affrontare "funditus" il problema attraverso l'esame critico della posizione individuale di ogni singola persona risultante iscritta negli elenchi, in questa sede è sufficiente ricordare che la complessiva attendibilità della documentazione P2 sequestrata al Gelli emerge:

- dai contatti con il Gelli avuti da quasi tutte le persone indicate;
- dalle risultanze dei sequestri effettuati a carico dei Capi-Gruppo;
- dalle ammissioni degli stessi Capi-Gruppo;
- dal comportamento tenuto dal Gen. Giannini nei confronti del Col. Bianchi il giorno della perquisizione presso la "GIOLE";
- da quanto fin qui esposto in merito alla natura, alle caratteristiche, all'attività, alle finalità e, soprattutto, all'organizzazione della Loggia P2;
- dalla deposizione resa il 7/4/1981 da Venturi Carla - Segretaria del Gelli - davanti al G.I. del Tribunale di Milano;
- dalle annotazioni riportate sul foglio sequestrato presso la "GIOLE" "MEMORIA X CARLA" nel quale il Gelli, ricordava, tra l'altro, alla sua segretaria, di "fare elenchi ai Capi-Gruppo con fotocopia al Centro", di "finire gli elenchi per settori con aggiornamento", di dare una "sistemazione generale" all'Archivio, etc.;
- da altre annotazioni del Gelli, evidentemente dirette alla Segretaria, riferentisi alla necessità di aggiornamento delle "iniziazioni";
- dalle risultanze della perizia tecnica disposta dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta, sul nastro montato sulla

- 52 -

macchina da scrivere Olivetti all'atto del sequestro effettuato presso la "GIOLE";

- dai riscontri positivi emersi in seguito agli accertamenti effettuati sul conto "Primavera" e riferiti con nota n. 10578 in data 23/3/1982 dal Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di Finanza di Milano;

- dal rilievo che rilevanti ed inquietanti notizie sul Gelli, la P2 e la massoneria da molto tempo continuavano ad essere pubblicate con molta evidenza da quotidiani e riviste a larghissima diffusione, sicché non è logico e agevole pensare che tutti o quasi tutti gli iscritti (specie perché si tratta di persone di qualità tali da non poter essere certamente ritenuti incapaci, sprovveduti o ingenui) abbiano inconsapevolmente aderito alla P2/;

- dalla considerazione che, se il Gelli non avesse potuto effettivamente disporre (sia pure perché aderenti per motivi di carriera, di interesse, di soggezione o di paura) di persone investite di cariche pubbliche o di interesse pubblico nei settori più importanti della vita nazionale, egli giammai avrebbe potuto avere quel grande effettivo potere - a livello nazionale - che da tutti gli è stato riconosciuto.

Con questo, non si vuole assolutamente affermare che tutti coloro che si sono iscritti alla P2 debbano, per ciò stesso, essere considerati partecipi dell'associazione delittuosa; si vuole soltanto sostenere che:

- non pochi degli aderenti devono avere consapevolmente ed attivamente partecipato (ed è sintomatico che nel "piano di rinascita democratica" si parli di un "club" di 30-40 persone); .

- ~~che~~ l'istruttoria deve proseguire per stabilire, in concreto, chi abbia o non abbia aderito e chi, tra gli aderenti, abbia partecipato all'associazione delittuosa;

- ~~che~~, allo stato, le persone risultate inserite negli elen

- 53 -

chi, sentite come testi, non hanno dato, al riguardo, alcun apporto probatorio.

E) Posizione dei Capi-Gruppo in generale.

Gli elementi di fatto, logici ed argomentativi sin qui esposti già sono di per sé sufficienti a dimostrare che le persone alle quali era stato conferito l'incarico di capogruppo nell'ambito della P2 - e lo avevano espletato - devono essere ritenute persone inserite nell'associazione delittuosa in modo preminente perché, altrimenti, dovrebbe sostenersi la tesi che il Gelli, nell'operare il decentramento organizzativo del 1979 - attuato, si badi bene, per quasi due anni - non abbia voluto potenziare, razionalizzare, sviluppare e rendere più rapida e snella l'attività associativa, come egli afferma di voler fare nelle sue lettere circolari, ma abbia invece addirittura inteso liquidare e distruggere la sua stessa organizzazione: il che è assurdo.

Ciò premesso, si rileva, tuttavia, che la sentenza impugnata non può essere condivisa anche per altre considerazioni.

Il giudicante ha infatti ritenuto che:

- l'istituzione di gruppi, con relativi capi-gruppo, abbia costituito una innovazione strutturale apportata dal Gelli alla P2 "quale loggia massonica";
- dalle affermazioni fatte in proposito dalla Commissione amministrativa di inchiesta, emergerebbe il carattere economico-amministrativo delle funzioni delegate ai capi-gruppo;
- i capi-gruppo si sarebbero limitati ad operare una specie di censimento degli appartenenti al gruppo, a raccogliere le richieste di solidarietà ed a sollecitare i pagamenti nei confronti di morosi, dimostrando, inoltre, insufficiente impegno nei compiti amministrativi loro demandati;

- 54 -

- il gruppo di cui facevano parte le cosiddette personalità era riservato al Gelli e l'attività di quest'ultimo aveva avuto inizio in periodo di tempo antecedente alla costituzione dei gruppi, avvenuta nel 1979.

Esaminando, per comodità di esposizione, i singoli punti di cui sopra nell'ordine in cui sono stati elencati, si osserva, in contrario, quanto segue.

1) A parte quanto si è già detto in ordine ai rapporti tra Loggia P2 e Grande Oriente di Italia, sta di fatto che, nell'ambito della copertura offerta dai vertici della massoneria, ^{dell'epoca} anche il Gelli, negli anni 1971 - 1972, svolse funzioni di "capo-gruppo" della P2 (v. lettera riservata 15/7/71 e verbale segreto 5/3/71 già citati).

La circostanza, pertanto, vale, semmai, a dimostrare che la funzione di capo-gruppo era particolarmente attiva, impegnata e strutturalmente funzionale all'associazione occulta e che, tale, era vista e voluta dal Gelli.

2) La Commissione amministrativa di inchiesta - le cui considerazioni riportate in sentenza sono condivise anche da questo Ufficio - pur limitandosi a descrivere la situazione allora risultante dagli atti in suo possesso, non ha affatto posto in evidenza il carattere economico-amministrativo delle funzioni delegate ai capi-gruppo, ma anzi, nel sottolineare che il decentramento del 1979 fu attuato per rendere più agevoli, tramite i capi-gruppo, gli incontri con gli affiliati che "avevano bisogno della solidarietà assicurata dall'organizzazione" e nel ricordare che i capi-gruppo "per lo più decentrati nelle Regioni (ma a Roma ve ne erano quattro) erano destinati a tenere contatti, a recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtrare le richieste e le sollecitazioni", ha evidenziato la funzione portante, sostanziale, strutturale dei capi-gruppo in relazione all'associazione ed alle sue attività.

Infatti la "solidarietà assicurata dall'organizzazione"

- 55 -

- definita dal Gelli "trave maestro della nostra istituzione" - era quella indicata nella "sintesi delle norme" (necessariamente note ai capi-gruppo, trattandosi di disposizioni destinate ai singoli affiliati e pubblicate nella "dispensa" n° 1 ad essi distribuita) e le richieste e sollecitazioni erano volte proprio a quelle infiltrazioni ed interferenze tipiche della P2, necessarie "per far acquisire agli amici ~~con~~^{un} grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere" in modo da rendere più potente l'intera organizzazione.

D'altra parte, se i capi-gruppo dovevano tenere i contatti con gli affiliati, con il Gelli e tra Gelli e gli affiliati, e se tali contatti, come si è visto e come meglio si vedrà, erano programmati e consistevano anche in riunioni nel corso delle quali il capo-gruppo doveva illustrare ai componenti del gruppo il materiale pervenuto dal centro con tenente argomenti operativi a cui non potevano accedere elementi destinati ad essere perduti di forza (v. circolare per i capi-gruppo del 25/X/1979), allora si comprende come l'interpretazione da dare alle considerazioni della Commissione di inchiesta debbano essere completamente diverse.

3) La lettera circolare 17/12/79 diretta ai capi-gruppo (a distanza di pochissimi mesi dal "decentramento") e quella del 21/7/80, pur essa indirizzata ai capi-gruppo con allegata la circolare per gli aderenti dell'1/7/80, dimostrano, al di là della corrispondenza scambiata con i singoli capi-gruppo, il contrario di quanto ritenuto dal Giudice Istruttore.

Infatti il ringraziamento "per il solerte lavoro svolto in favore del Gruppo affidato", il riferimento ai "sondaggi di grande valore ed utilità" ed al "lavoro che richiede una pazienza certosina ma che è assolutamente indispensabile", la constatazione dei "miglioramenti ottenuti" come conseguenza della istituzione dei gruppi regionali, mal si conciliano con lo scarso impegno in un lavoro meramente amministrativo.

- 56 -

Tutto questo, in aggiunta alle considerazioni svolte sub 2) e che valgono anche in relazione al punto in esame.

4) La esistenza del Gruppo facente capo al Gelli non esclude affatto la rilevanza dei Gruppi regionali nati proprio per effetto della estensione assunta dall'attività della P2.

Inoltre l'opera di proselitismo effettuata, la continua aggiunta di elementi nella composizione dei gruppi, la qualità delle persone, anche in relazione alle cariche ricoperte ed alla professione esercitata - affidate alla cura dei capi-gruppo inducono a ritenere con certezza che l'argomento addotto in sentenza non abbia rilevanza probatoria.

Parimenti irrilevante appare la circostanza che l'attività del Gelli sarebbe iniziata prima della costituzione dei gruppi. Ciò, per due motivi:

- perché i gruppi, di fatto, già esistevano fin dal 1975 anche se erano chiamati "Gruppi periferici di collegamento" con compiti, affidati ai Capi-gruppo, analoghi a quelli conseguenti al decentramento del 1979 (v. circolare 24/7/1975);
- perché si può entrare a far parte di una associazione a delinquere, anche a livelli preminenti, dirigenziali e organizzativi, dopo la costituzione dell'associazione e durante la sua esistenza.

- 57 -

F) Posizione dei singoli imputati.TRECCA TRIFONE Fabrizio.

Scrittore, docente di semiotica chirurgica alla Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.I.T., risulta iscritto alla P2 dal 1977. Capo di un gruppo composto da personalità come Di Bella, Berlusconi, Costanzo^M De Carolis, Gervaso, Ponti, Dell'Ongaro e Selva, legato all'ambiente editoriale della Rizzoli, ha ricevuto le circolari dirette ai capi gruppo e l'elenco delle persone affidate alle sue cure.

Ha ammesso soltanto di aver "presentato" l'On. Sarti, l'On. Cicchitto, i giornalisti Sensini, Colombo e Costanzo.

Ha partecipato alla riunione tenuta, nella primavera del 1978, alla Villa di Gelli ad Arezzo insieme con l'On. Emp Danesi, Maurizio Costanzo ed Ezio Giunchiglia.

E' stato definito dal Giunchiglia "l'ombra di Gelli" perché era spessissimo con il suo Capo.

Ha ricevuto dal Gelli, nel marzo 1981, la somma di £. 20.000.000 fornendo, al riguardo, giustificazioni inattendibili tenuto conto delle sue possibilità.

Il suo comportamento processuale è stato particolarmente equivoco e menzognero.

Quando fu nominato Presidente della C.I.T. scrisse al Gelli la seguente lettera, che merita di essere riportata integralmente.

" CIT Compagnia Italiana Turismo - Il Presidente

2.2.1981

"Caro Licio,

se sono a questo posto lo devo solo a te.

- 58 -

La mia fortuna è iniziata nel momento che ti ho conosciuto. Da quell'epoca è passato molto tempo, anche se troppo in fretta, e io ho potuto approfittare dei tuoi consigli, delle tue indicazioni e dei tuoi suggerimenti. Gli incontri con te sono state lezioni di vita e di comportamento.

Sei stato un eccezionale Maestro che ha affinato le mie capacità di conoscere uomini e cose.

Mi hai dato inoltre fiducia totale ed un affetto che pochi hanno saputo dare.

Da parte mia, ti assicuro, che frequentando ogni tipo di ambiente ho cercato di essere sempre all'altezza nell'alto del prestigio che tu mi hai dato accogliendomi nella Loggia P2.

Sappi che ho bisogno che tu mi stia sempre vicino, mi guidi, mi sostenga.

Da parte mia desidero, rinnovando il mio affetto, la mia lealtà e il mio impegno tenace, affinché tutto ciò che tu desideri sia realizzato.

Ti abbraccio
tuo Fabrizio Trecca"

Cpa nota 24.6.1981 diretta al dr. Sica l'on. Accame ha, tra l'altro, segnalato una sua interrogazione parlamentare del 10/6/1981 e diretta al Ministro della Difesa "Per conoscere se risponde al vero che il Dr. Fabrizio Trecca, autore di articoli militari, attualmente Presidente della CIT e nelle liste P2, che nel 1973 non risultava nemmeno riportato sull'annuario degli ufficiali della forza in congedo della marina militare, è stato nominato, nel 1979, capitano di fregata a seguito di una carriera folgorante".

Per amor di completezza si rileva, infine, che il nome del Trecca è stato fatto da Ciolini Elio nella

- 59 -

deposizione da questi resa davanti al Giudice Istruttore di Bologna dr. Floridia in data 15/3/1982.

IOLI Francesco

Notaio in Torino, iscritto alla P2 nel 1977, nominato Maestro il 1/1/1980, ha accettato l'incarico di Capo di un gruppo composto dal Prof. Giorgio Cavallo, (Accademico dei Lincei, docente universitario) dall'On. Gian Aldo Arnaud, dal Sig. Aldo Bugnone (industriale), da Ten.Col. CC Michele Schettino, dal dr. Guido Barbaro, dal dr. Carlo Martino ed altri.

Ha ammesso di essere stato presentatore del dr. Giuliano Donati e del dott. Tito Pasqualigo e di molti altri personaggi del suo gruppo.

Ha ammesso di avere presenziato a molte sedute di iniziazione.

Quale capo-gruppo ha ricevuto le lettere circolari in seguito alle quali ha fatto molta opera di proselitismo ottenendo risultati positivi.

Si è molto attivato, come risulta dalle lettere dirette al Gelli, 14/11/1979, 28/11/1979, 25/2/1980 e 30/10/1980.

Nella lettera 28/11/1979 si legge: " Dato lo sviluppo che hai voluto imporre alla nostra città, ho bisogno uno stretto collaboratore di piena fiducia.

A tal modo, se sei d'accordo, nessuno può aiutarmi in tutta segretezza e tranquillità, se non mio figlio.

Troverai la domanda allegata. Acclusa c'è anche quella di un alto magistrato. La ~~certificazione~~ *certificazione* in questa categoria divenuta difficoltosa, per lo spettro di Spagnuolo che incombe tuttora. Tuttavia spero di fare un buon lavoro".

- 60 -

Nella lettera del 25/2/1980, ha scritto:

"Desidero sapere se per il 28 prossimo venturo posso far venire per presentartelo l'equivalente di Raffaele nella mia città" per indicare, in modo cifrato, il Generale della Guardia di Finanza Pelloso facendo riferimento a Raffaele Giudice.

DELIA FAZIA Bruno

Ufficiale superiore medico dell'Esercito, ha ammesso di essersi iscritto alla Loggia massonica P2 nell'anno 1971 - 1972, per cui è molto probabile che abbia partecipato alle riunioni dell'allora "Raggruppamento Gelli P2".

E' altrettanto probabile che egli sia stato capo - gruppo fin dal 1975, essendogli stata sequestrata, tra l'altro, la circolare del 24/7/1975 riguardante la costituzione e l'attività dei gruppi periferici di collegamento.

E' stato nominato Maestro della P2 fin dal 1977.

Ha ricevuto dal Gelli, le circolari 24/5/1975, 10/5/1976, 24/5/1976, 31/5/1976 e, naturalmente, dopo la sua nomina a Capo - Gruppo, tutte le circolari del 1979 e del 1980.

Il gruppo affidato alle sue cure era molto numeroso ed anche settorializzato perché composto quasi esclusivamente di alti Ufficiali ed Ufficiali dello Esercito.

Agli atti del processo esiste una sua lettera a Gelli datata 2/1/1981 del seguente tenore:

"due amici del gruppo sollecitano il tuo intervento per i casi di cui sotto e per i quali ti allego la relativa "documentazione".¹ Il Col. Granati Umberto è in

- 61 -

imminente valutazione per la promozione al grado di generale di brigata. Ti prego di "appoggiarlo" finché possa almeno risultare ai primi posti della graduatoria degli idonei non prescelti e così sperare per le valutazioni successive.

2. L'Avv. Minervini Sergio si interessa al suo amico dott. Cariello Francesco che dovrete conoscere, avendo egli retto in passato la Compagnia Carabinieri di Arezzo. Il Cariello aspira all'incarico di Direttore della Associazione Industriale di Livorno".

Inoltre sul Rep. 4/B sequestrato presso la GIOLE vi è una lettera di raccomandazione con l'appunto "Del la Fazia".

L'imputato ha ammesso di avere avuto parecchi incontri con Licio Gelli e di essere stato invitato, prima del giugno 1980, ad un pranzo presso il Grande Hotel di Forte dei Marmi al quale erano presenti Alfano, Giunchiglia, Rosati, Poggiolini, Marano, Caiani ed altri.

Molto spesso è stato insieme con Alfano, Giunchiglia e Poggiolini menzionati nel memoriale Baldo 4/8/82.

Ha dichiarato di aver partecipato a due riunioni presso l'Hotel Astoria di Livorno nel dicembre 1979 e nel dicembre del 1980. Alla prima di queste riunioni - cui parteciparono circa 100 persone - erano presenti "massoni, simpatizzanti ed amici", mentre alla riunione del 1980 erano presenti soltanto 30 persone tutti iscritti alla P2.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che, il teste Leone Mattea, in deposizioni rese al G.I. di Bologna in date 3/X e 12/11/1981, ha precisato il contenuto dei colloqui che sarebbero avvenuti nel corso di altre riunioni ristrette di aderenti alla P2 alle quali avrebbe partecipato il Della Fazia.

- 62 -

ATZORI Angelo

Consigliere regionale sardo.

Risulta iscritto alla P2 dal 1978 ed è stato accertato che, come capo-gruppo, ha ricevuto tutte le lettere circolari di Gelli ed anche gli elenchi con le persone a lui affidate (v. anche dep. Picchiotti a dr. Sica il 6/5/81).

Egli, inoltre, ha versato al Gelli, il 16/X/1978, lire 150.000 affluite, insieme con altri pagamenti di quel giorno, sul conto "Primavera".

Vi è da aggiungere, inoltre, che tra Gelli e Atzori è avvenuto lo scambio delle lettere qui di seguito riportate.

"CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA Roma 19/12/80

Caro Licio, ti lascio fotocopia della istanza presentata dall'amico dr. Caddeo al C.S.M., per il noto problema. Ti ringrazio molto del tuo autorevole interessamento e colgo l'occasione per porgerti i migliori auguri per le prossime feste. Aff.mo tuo Angelo Atzori".

" Caro Angelo, in breve e solo per informarti che a suo tempo ho provveduto a perorare la causa riguardante il ricorso del dr. Caddeo: non appena potrò avere notizie in merito mi affretterò a comunicartele.

Abbiti, intanto, le mie più vive cordialità. Tuo aff.mo Licio Gelli".

Malgrado tali accertamenti l'Atzori ha sostenuto in sede di interrogatorio:

- di avere incontrato una sola volta il Gelli nel 1978, a Roma;
- di avere respinto tutte le lettere circolari successivamente inviatégli da Gelli;
- di non aver mai conosciuto come appartenenti alla massoneria altre persone al di fuori del Gelli.

- 63 -

Orbene, premesso che l'Atzori è l'unico capo-gruppo che abbia negato di essere iscritto alla P2, il suo comportamento processuale così palesemente menzognero costituisce un ulteriore elemento di prova a suo carico specie considerando che, in sede di sequestro effettuato presso Stefano De Andreis (della P2), è stato rinvenuto un "piano di lottizzazione di Oristano - centro di quartiere zona S.Nicola - proprietà signori Angelo Atzori - eredi Falchi, Anita Ramasini" riguardante un intervento del costo complessivo di Lire 11 miliardi 330 milioni e 615 mila.

MOTZO Giovanni.

Agente turistico e rappresentante regionale della UIL.

Ha ammesso di essere iscritto alla P2 e di essere stato nominato nel 1979 Capo-Gruppo.

Ha ricevuto tutte le lettere di Gelli e gli elenchi degli affiliati affidati alle sue cure.

Da lettera del 31/5/1971 e del 1/8/1973 emerge che la sua iscrizione risale agli inizi dell'attività della Loggia P2 del Gelli.

Con lettera a Gelli del 27/11/1980 l'imputato ha richiesto un intervento per il suo "inserimento nel gruppo Rizzoli".

In precedenza il Motzo si era interessato per la promozione del Col. pil. Luigi Pirozzi.

In sede di sequestro sono stati rinvenuti presso di lui elenchi di persone (italiane e straniere) su cui nessuna indagine è stata fatta.

In Uruguay sarebbe stato rinvenuto un fascicolo a lui intestato attualmente in possesso della Commissione Parlamentare di inchiesta.

- 64 -

Nella sua agenda del 1980 sotto la data dell'8/3 si legge l'appunto "cena con il gruppo".

Sempre nella stessa Agenda, nel periodo 5/2 - 16/4, risultano sei annotazioni riguardanti Gelli ed in corrispondenza della data 16/4 si legge la frase "tel. Gelli per Arbatu, Unipol, Fondolia".

Nella sua Agenda del 1978, nel periodo 7/1 - 1/3, figurano cinque riferimenti al Gelli.

Nell'Agenda del 1979 compare soltanto un riferimento a Gelli sotto la data del 7/5.

FORPORA Pasquale

Commercialista - tributarista.

Ex Direttore dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano.

Ha ammesso di avere aderito alla "Loggia P2" fin dal 1972 e di avere accettato ed espletato incarico di capo-gruppo. Secondo le sue dichiarazioni, egli si sarebbe limitato ad aggiornare l'elenco di nominativi; ma dalle sue lettere a Gelli - scritte in codice come previsto - del 14/10/1979 e 10/12/1979 e dalla lettera 16/10/1979 da lui inviata ai componenti del gruppo (ai quali propone incontri ed una riunione collegiale) emerge invece che egli si è attivamente impegnato nella funzione affidatagli.

Infatti, nella citata lettera al Gelli del 10/12/1979, egli comunica di aver preso contatto con tutti gli amici lombardi avendo rintracciato, dei veneti, solo quelli di cui aveva il numero telefonico.

All'imputato è stato sequestrato un elenco di nominativi manoscritte che al n.1 reca la scritta "Gelli".

Da notare, infine, che, nelle lettere al Gelli, il Forpora "assequia" sempre.

- 65 -

ALFANO Achille

Ammiraglio della Marina Militare e Direttore della Scuola Sanità di Livorno.

Ha ammesso di essersi trasferito alla Loggia P2, accogliendo una proposta fattagli da Trecca Trifone, nel 1978 - 1979 e di avere ricevuto dal Gelli l'incarico di Capo-gruppo, da lui non espletato.

Dagli atti risulta:

- che si è iscritto alla Loggia P2 nel 1977;
- che il suo gruppo era costituito prevalentemente di alti Ufficiali ed Ufficiali di Marina, con alcuni dei quali era in continuo contatto;
- che si era impegnato nella sua attività di Capo-gruppo interessandosi delle posizioni degli aderenti Vito Marano e Carlo Bertacchi ed accordandosi con il Gelli per tenere una riunione, già programmata e poi rinviata, con lo stesso Gelli e con i "fratelli" del gruppo (v. lettera a Gelli del 12/5/1980);
- che il 18/4/1979 ha presentato per l'iniziazione Maurizio Bruni ed il 30/7/1980 è stato il primo referente nella presentazione di Ovidio Cozzani.

Inoltre l'imputato ha partecipato, insieme con Poggiolini, Giunchiglia, Pellicciarini, Von Berger, Cozzani e Baldo, alla riunione tenutasi nel settembre 1979 presso l'Hotel "Cappelli" di Montecatini nel corso della quale il Gelli fece il discorso sul "Corriere della Sera" e sul nuovo giornale che stava per uscire.

Infine l'Alfano-che, peraltro, sembra implicato anche nei fatti riferiti dal Baldo nel suo memoriale, ha partecipato anche alle riunioni tenutesi all'"Astoria" di Livorno, di cui ha parlato Della Fazio, e nei pressi di Tirrenia, di cui ha parlato il teste Lex Matteo con il G.I. di Bologna.

— 66 —

C O N C L U S I O N E

In conclusione, si ritiene, sulla base di quanto fin qui esposto, che a carico di tutti gli imputati sussistano sufficienti prove di colpevolezza.

Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, in ordine al reato di truffa sub B), ALFANO Achille, ATZORI Angelo, DELLA FAZIA Bruno, IOLI Francesco, MOTZO Giovanni, PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE Fabrizio, vanno prosciolti dal reato loro ascritto per essersi il reato stesso estinto per amnistia non sussistendo nei loro confronti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P.

In ordine ai reati di cospirazione politica mediante associazione ed associazione a delinquere di cui al capo A) si ritiene, invece, che gli stessi imputati debbano essere rinviati a giudizio ma che, prima del compimento di tale atto, sia necessario, e nell'ordine:

- 1) modificare, proprio per la diversa impostazione della ipotesi accusatoria, la relativa imputazione alla luce degli elementi probatori risultanti dagli atti processuali e che sono stati, con i presenti motivi, evidenziati;
- 2) colmare fin d'ora, prima del dibattimento, le carenze istruttorie via via emerse;
- 3) emettere mandato di cattura a carico degli imputati, essendo obbligatoria, per il titolo del reato sub A), la emissione' del mandato stesso.

Sul punto 1) si precisa che gli imputati devono essere chiamati a rispondere:

"del delitto p.e p. dagli artt. 81 p.p. 305 p.p. ed u.c. in relazione agli artt. 256, 257, 258, 283, 416 C.P. per

*precauzionalmente
motivo seguito*
spionaggio
*di cui sono
non della
nazionali*
*all'istituto
alla
is. delinquere*
assoc. p. delinquere

- 67 -

essersi, anche in tempi diversi, associati, con GELLI Licio (promotore e vertice dell'associazione), tra di loro e con altre persone da identificare, (assumendo essi la funzione di organizzatori alle dipendenze del Gelli) al fine di consumare più delitti contro la personalità dello Stato (con specifico riferimento, tra l'altro, al delitto di attentato contro la Costituzione dello Stato), la Pubblica Amministrazione (con specifico riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.), l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle armi.

A tale scopo, in violazione dell'art. 18 Cost., attribuivano all'associazione - denominata "Loggia P2", operante in collegamento con i vertici della massoneria del Grande Oriente d'Italia ed oltre di essa, ed organizzata su tutto il territorio nazionale in strutture anche regionali facenti tutte capo al Gelli Licio - un particolare carattere di segretezza e di rigida compartimentazione; inoltre, attraverso la rigorosa scelta degli aderenti tra le persone investite di potere in tutti i più importanti settori della vita dello Stato - con particolare riferimento ai delicatissimi settori dei servizi di sicurezza, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate - e mediante l'inserimento degli stessi affiliati nei suddetti settori oltre che in istituzioni ed organismi pubblici e di pubblico interesse, si infiltravano nascostamente - quale centro di potere oculto - nelle pubbliche istituzioni, nei pubblici servizi ed in tutti i settori della vita sociale di pubblico interesse per interferire sugli stessi; tentavano, altresì - con notevole impegno finanziario - di costituire un concentramento di testate giornalistiche per orientare la pubblica opinione verso i loro scopi; acquisivano documenti segreti e riservati e dati informativi anche personali per influire su settori della Pubblica Amministrazione e su uomini politici e funzionari dello

— 68 —

Stato ad essi preposti, nonché per costringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa; ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati avvalendosi della posizione di potere acquisita con tale sistema.

In Roma ed altrove, sino alla data luglio 1981"

Così modificata l'originaria imputazione.

Sul punto 2) appare necessario espletare i seguenti atti istruttori:

- acquisire copia della sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. in data 9/2 - 16/3/1983;
- acquisire copia della sentenza/ordinanza emessa dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Bologna, dr. Vella, a conclusione dell'istruttoria del procedimento per la strage del treno "Italicus";
- acquisire copia delle audizioni, davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2, di tutti i capi-gruppo P2 (esclusa quella di Giunchiglia già in atti), nonché del Gen. Santovito, del Gen. Lagaresi, dell'On. Andreotti, dello On. Forlani, del dr. Cioppa, del Gen. Giudice, del Gen. Giannini, del dr. A. Buono, del Sig. Poligni e del Gen. Rosseti;
- acquisire copia delle audizioni, davanti alla stessa Commissione, di tutte le persone sentite dopo la data del deposito della sentenza impugnata;
- acquisire, dalla citata Commissione Parlamentare, per ciascuna audizione, i relativi fascicoli preparatori debitamente aggiornati;
- acquisire le deposizioni rese da Aleandri al P.M. dr. Macchia ed ai G.I. dr. Imposimato e dr. Napolitano ed, altresì, al G.I. Minna di Firenze ed al G.I. Gentile di Bologna;
- acquisire le deposizioni rese al G.I. dr. Imposimato da Tisei, Sordi e Calore sui rapporti della P2 con la destra ever siva.

- 69 -

- acquisire copia della Relazione della Commissione amministrativa di inchiesta sulla P2 nominata con Decreto del Presidente del Consiglio;
- acquisire dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso "Moro", copia delle audizioni rese da NOBILI e COPPETTI con relativi fascicoli preparatori;
- acquisire dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2, copia della perizia contabile relativa alle operazioni di acquisto della testata del "Corriere della Sera";
- indagare su tutti i fatti riferiti dal Ten.Col. dei CC. Nicolò Bozzo in data 25/4/1981 e 14/5/1981 al Giudice di Milano;
- disporre indagini analitiche e dettagliate, anche patrimoniali, su tutti gli imputati, con particolare riferimento a tutte le relazioni avute con altri elementi della P2 (v. ad esempio documento relativo ad Atzori rinvenuto presso De Andreis);
- indagare sui fatti descritti nel suo memoriale del 4/8/1982 dal teste Baldo.

Sul punto 3) si segnala la opportunità che il mandato di cattura - obbligatorio per legge - sia emesso all'esito degli incumbenti istruttori sopra richiesti.

- 70 -

P.Q.M.

C H I E D E

che la Ecc.ma Sezione Istruttoria in Sede, in riforma della impugnata sentenza:

- dichiarare non doversi procedere nei confronti di ALFANO Achille, ATZORI Angelo, DELLA FAZIA Bruno, IOLI Francesco, MOTZO Giovanni, PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE Fabrizio in ordine al reato di truffa loro ascritto sub B) per essersi il reato stesso estinto per intervenuta amnistia;
- previo espletamento degli atti istruttori richiesti e previo successivo interrogatorio degli imputati con mandato di cattura, ordini il rinvio a giudizio dei suddetti ALFANO, ATZORI, DELLA FAZIA, IOLI, MOTZO, PORPORA e TRECCA TRIFONE davanti alla competente Corte di Assise di Roma per rispondere - in stato di detenzione - del delitto loro ascritto sub A) modificato nel senso precisato in motivazione.


* * * * *

Ai sensi dell'art.303 C.P.P. questo Ufficio chiede di assistere a tutti gli atti istruttori che saranno espletati.

Roma, 11 aprile 1983

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

(Dr. Enrico Di Nicola)



- I -

I N D I C E D E I M O T I V IPREMESSA

- I) Diversa impostazione della ipotesi accusatoria e conseguenti diverse conclusioni pag. 1 - 5
- II) Inesatta valutazione di elementi di prova a carico degli imputati " 5 - 6
- A) Natura e caratteri della cd. Loggia P2 " 6 - 7
- 1) Associazione segreta vietata dalla Costituzione " 7 - 15
- 2) Cenni sui rapporti tra l'associazione segreta "P2" ed il Grande Oriente d'Italia " 15 - 17
- 3) Attività della P2 " 17 - 28
- a) Convocazione in Arezzo da parte del Gelli di Comandanti Generali dell'Arma dei CC. e del Proc. Gen. Spagnuolo " 28 - 29
- b) Esistenza di un "gruppo di potere occulto"-facente capo agli affiliati alla P2 presso il Comando della I Divisione CC. "Pastrengo" di Milano " 29 - 30
- c) Infiltrazione della P2 nel settore dell'informazione giornalistica e radio-televisiva anche attraverso un progettato "trust" delle testate dei giornali " 30 - 32

- II -

d) <u>Rapporti del Gelli con i Servizi segreti risultati infiltrati e condizionati da affiliati della P2</u>	pag. 32 - 34
e) <u>Altre infiltrazioni della P2 del Gelli nella Guardia di Finanza, nella Marina Militare ed in altri settori pubblici</u>	" 34 - 36
B) <u>Obiettivi perseguiti da Gelli e dalla Loggia P2</u>	" 37 - 45
C) <u>Cenni sull'organizzazione della Loggia P2</u>	" 45 -
- Concretezza dell'azione.....	" 45 - 46
- Ripartizione in gruppi territoriali e settoriali.....	" 46 - 48
- Gerarchia nell'organizzazione.....	" 48 -
- Continuità dell'azione di infiltrazione e di proselitismo.....	" 48 - 49
- Mantenimento di continui contatti.....	" 50 -
D) <u>Attendibilità complessiva degli elenchi e documentazione sequestrati</u>	" 51 - 53
E) <u>Posizione dei Capi-gruppo in Generale</u>	" 53 - 56
F) <u>Posizione dei singoli imputati</u>	" 57 -
TRECCA TRIFONE Fabrizio.....	" 57 - 59

- III -

IOLI Francesco.....	pag. 59-60
DELLA FAZIA Bruno.....	" 60-61
ATZORI Angelo.....	" 62-63
MOTZO Giovanni.....	" 63-64
PORPORA Pasquale.....	" 64-
ALFANO Achille.....	" 65-
<u>CONCLUSIONE</u>	" 66-69
<u>DISPOSITIVO</u>	" 70

Commissione rogatoria nell'ambito del procedimento contro Di Donna, Fiorini, Calvi e Martelli (conto corrente n. 633369 « protezione » - U.B.S. Lugano) (*).

(*) Come è noto il procedimento penale in oggetto, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 2 settembre 1981, è passato dalla competenza dell'autorità giudiziaria milanese a quella romana, ed unificato nel procedimento penale contro Licio Gelli ed altri (1575/81).



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

N. 531/20 R Risposta a nota N.

OGGETTO: Espropriazione punitiva contro Bindoni Michele
Galli Licia ed altri.

Milano, 8 aprile A 1981

al P.N. (dott. Luigi Paulgia - dott. Guido Viola)

= S E D E =

Trasmetto in allegato i fogli 124, 125 e 126 della cartella sequestrata in Castiglione Fibocchi dalla Guardia di Finanza il 17/3/1981 e riportata come 2/1, in quanto gli stessi (che rappresentano in busta n. 21 ed il relativo contenuto) appaiono avere affinenza con quanto trasmesso ai signori GOTTI attraverso in data 3/4/1981 dall'interrogato procedente.

Dagli stessi è stata trattenuta fotocopia.

IL CHIEDETELE INTERRUPTORE
dr. Gerardo Colombo


000077

5

21


1

M. LE CLAUDIO MARTELLI



1

786





UBS LUGANO

633369

"PROTEZIONE"

7



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2165/81 C.P.M.

Milano, li 9 aprile 1981

Risposta a nota N.

del

Sostituto dr. L. Penzina.

OGGETTO: trasmissione di singoli atti per competenza e riunione processuale

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- B R E S C I A -

Questi P.M. procedono penalmente in relazione ai fatti emergenti dai documenti indicati come fogli 3 e 15 della cartella 2/A facente parte del materiale sequestrato presso l'ufficio di tale Licio Gelli, documenti inviati in originale a codesta Autorità per altri fatti ai sensi delle norme processuali sulla rimessione di procedimenti.

Il presente procedimento trae origine dalla richiesta del P.M. di Milano dr. Viola e dalla ordinanza di stralcio del G.I. dr. Turone in data 3.4.1981 che si allega in fotocopia.

Poiché tra i fatti del presente procedimento e quelli trasmessi per rimessione a codesta Autorità non si ritiene sussista connessione di sorta e poiché gli originali dei documenti sopra indicati sono necessari a questa Autorità per ~~ixxxxx~~ gli opportuni raffronti con altre scritturazioni e per eventuali perizie, si prega codesta Autorità di trasmettere con urgenza a questi P.M. gli originali sopra indicati, trattenendone se del caso fotocopia autentica.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

Prot. N. 666/81-C

Risposta alla lettera N. 2136/81-C P.M.
del 9.4.1981

Brescia, 10.4.1981

OGGETTO: ...


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
M I S T E R O
(DOTT. DOTT. F. ...)

Con riferimento alla richiesta ed all'oggetto, trasmetto i documenti richiesti, trattenendo fotocopia a questi atti.

Il Procuratore della Repubblica
(Nicola Corigliano)

10

UBS - Lugano c/c 633369 "Protezione "
Numero corrispondente all'On.le
Claudio Martelli per conto di Bettino
Craxi presso il quale in data 28.10.
1980 è stato accreditato dal Dott.
Roberto Calvi per la sigla dell'ac-
cordo con l'ENI fatta dal Dr. Fiorini
la somma di \$ 3.500.000=
Alla firma dell'atto che avverrà il
20/11/1980 che sarà fatto tra il Dr.
C.R. e D.D.L. sarà versato un altro
importo di \$ 3.500.000=





PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Y. P. D. A. 15

N. 2165/81 C. P. M.

Milano, li 9 aprile 1981

Risposta a nota N. del

Sostituto dr. L. Fenizia e Dr. Viola.-

OGGETTO:

IL P. M.

Presà visione degli atti relativi al procedimento penale n. 2165/81C R.G.P.M. concernenti "atti relativi all'E.N.I.";

Considerato che tale procedimento trae origine da documentazione rinvenuta e sequestrata presso tale Gelli Licio, nel corso di una perquisizione in Castiglione Fibocchi in data 17.3.1981 nel corso di altro procedimento penale;

Considerato che la documentazione qui acquisita risulta pur sempre "anonima", con la caratteristica peraltro di non essere stata già inviata anonimamente all'A.G., come di solito avviene, ma di essere stata rinvenuta accuratamente custodita presso terzi con modalità singolari ed unitamente a numerosa altra documentazione pure particolarmente delicata e significativa;

Considerato quindi che per questi motivi la notizia criminis diventa significativamente qualificata;

Ritenuto però che da essa, allo stato, sostanzialmente emergerebbero che per un contratto concluso dall'E.N.I. - in persona o con l'intervento dei funzionari Di Donna Leonardo e Fiorini Florio - con tale soc. ~~Max~~ Ultrafin del gruppo Banco Ambrosiano, facente capo a Calvi Roberto, nella seconda metà dell'anno 1980 sarebbero stati corrisposti proventi in danaro illecittimi ed illeciti a terze persone;

Rilevato che nessun elemento allo stato consente di valutare la serietà ed attendibilità della individuazione di siffatti terzi;

Considerato che nei fatti possono essere astrattamente ravvisati gli estremi dei reati di ^{concorso in} corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.) ed in peculato (art. 314 C.P.);

DISPONE

emettersi comunicazione giudiziaria, allo stato, soltanto nei confronti di coloro che appaiono più immediatamente ed attendibilmente coinvolti nei fatti e cioè: 1)- Di Donna Leonardo, 2)- Fiorini Florio, 3)- Calvi Roberto.-

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Fenizia Viola)
[Signature]

[Signature]

da prot. 3941/81 P.M. J. J. J.

COMM. P2
000077/4
SEGRETO

18

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2165/81 C R.G.P.M.

Milano, li 14 aprile 1981

Risposta a nota N. del

Sostituto dr. G. Viola - dr. L. Fenizia.

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (artt. 78 - 304 C.P.P.)

IL P.M.

dà avviso al Sig. dr. DI DONNA Leonardo, quale soggetto contraente, domiciliato presso E.N.I. Rom.;, che questo Ufficio procede ad indagini preliminari di polizia giudiziaria in ordine ad eventuali reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.) e peculato (art. 314 C.P.), con riferimento alla stipulazione da parte dell'E.N.I. di un contratto di fornitura nel quale sia intervenuta la soc. ULTRAFIN - Canada, o comunque presumibilmente siglato in data 28.10.1980 e concluso in data 20.11.1980, che abbia in ogni caso riguardato, anche per interposta persona, il Sig. Roberto Calvi, per il quale contratto sarebbero stati versati illegittimi corrispettivi in danaro a terze persone.

Fatti accertati in Milano tra il marzo e l'aprile 1981.

Si invita pertanto il Sig. dr. DI DONNA Leonardo..... a nominare, se crede, difensore di fiducia entro cinque giorni dalla ricezione del presente avviso, con l'avvertenza che, in mancanza, gli verrà nominato sin d'ora difensore di ufficio, in persona dell'avv. Proscio Giuseppe, Podgora n. 15, Milano,.....-

Tenuto conto dell'urgenza si dispone che il presente atto sia consegnato all'interessato od a persona per lui legittimata giuridicamente a riceverlo, a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria.

Milano, li 14 aprile 1981.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. G. Viola-

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. L. Fenizia-



COMM. P2
000073/4
SEGRETO

19

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2165/81 C R.G.P.M.

Milano, li 14 aprile 1981

Risposta a nota N. del

Sostituto dr. G. Viola - dr. L. Fenizia.

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (artt.78 - 304 C.P.P.)

IL P.M.

dà avviso al Sig. dr. DI DONNA Leonardo, quale soggetto contraente, domiciliato presso E.N.I. Roma;

che questo Ufficio procede ad indagini preliminari di polizia giudiziaria in ordine ad eventuali reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 C.P.) e peculato (art. 314 C.P.), con riferimento alla stipulazione da parte dell'E.N.I. di un contratto di fornitura nel quale sia intervenuta la soc. ULTRAFIN - Canada, o comunque presumibilmente siglato in data 28.10.1980 e concluso in data 20.11.1980, che abbia in ogni caso riguardato, anche per interposta persona, il Sig. Roberto Calvi, per il quale contratto sarebbero stati versati illegittimi corrispettivi in danaro a terze persone.

Fatti accertati in Milano tra il marzo e l'aprile 1981.

Si invita pertanto il Sig. dr. DI DONNA Leonardo a nominare, se crede, difensore di fiducia entro cinque giorni dalla ricezione del presente avviso, con l'avvertenza che, in mancanza, gli verrà nominato sin d'ora difensore di ufficio, in persona dell'avv. Francesco Giuseppe Podgora n. 15, Milano.

Tenuto conto dell'urgenza si dispone che il presente atto sia consegnato all'interessato od a persona per lui legittimata giuridicamente a riceverlo, a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria.

Milano, li 14 aprile 1981.


IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. G. Viola-

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. L. Fenizia-



In proc. 3941/81 P.M. Milano


COMM. P2
 000077/4
 SEGRETO

(20)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2165/81 C R.G.P.M.

Milano, li 14 aprile 1981

Risposta a nota N. del

Sostituto dr. G. Viola - dr. L. Fenizia.

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (artt. 78 - 304 C.P.P.)

IL P.M.

dà avviso al Sig. dr. FIORINI Florio, quale soggetto che avrebbe partecipato alla sigla dell'accordo dom.to presso E.N.I. Roma; .., che questo Ufficio procede ad indagini preliminari di polizia giudiziaria in ordine ad eventuali reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.) e peculato (art. 314 C.P.), con riferimento alla stipulazione da parte dell'E.N.I. di un contratto di fornitura nel quale sia intervenuta la soc. ULTRAFIN - Canada, o comunque presumibilmente siglato in data 28.10.1980 e concluso in data 20.11.1980, che abbia in ogni caso riguardato, anche per interposta persona, il Sig. Roberto Calvi, per il quale contratto sarebbero stati versati illegittimi corrispettivi in danaro a terze persone.

Fatti accertati in Milano tra il marzo e l'aprile 1981.

Si invita pertanto il Sig. dr. FIORINI Florio a nominare, se crede, difensore di fiducia entro cinque giorni dalla ricezione del presente avviso, con l'avvertenza che, in mancanza, gli verrà nominato sin d'ora difensore di ufficio, in persona dell'avv. Michele Saponara, C.so P.ta Vittoria n.19, Milano;

Tenuto conto dell'urgenza si dispone che il presente atto sia consegnato all'interessato od a persona per lui legittimata giuridicamente a riceverlo, a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria.

Milano, li 14 aprile 1981.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. G. Viola-

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr. L. Fenizia-

300



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2155/81 C.P.M.

Milano, li 23 aprile 1981

Risposta a nota N. del

Sostituito dr.G.Viola -dr.L.Fenizia.

OGGETTO: procedimento penale nei confronti di DI DONNA Leonardo,
FIORINI Florio, CALVI Roberto: richiesta di assistenza giudiziaria.

ALL'UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

-Sezione assistenza giudiziaria internazionale-

3003 -B E R N A-

Onorevoli Colleghi,

La Procura della Repubblica di Milano (Italia) ha in corso una indagine preliminare nei confronti di:

- 1) - Di Donna Leonardo, nato a Cosenza il 28.10.1932, residente in Roma, via Condotti, 21 - cittadino italiano;
- 2) - Fiorini Florio, nato a Roccalbegna il 26.12.1940, residente in Roma, via Coviello, 47 - cittadino italiano;
- 3) - Calvi Roberto, nato a Milano il 13.4.1920, residente in Milano via Frua, 9 - cittadino italiano;

per accertare a loro eventuale carico e nei confronti anche di terzi non ancora identificati, la sussistenza dei reati di peculato (art. 314 codice penale italiano), corruzione (art. 319 cod. pen.) o comunque interesse privato in atti di ufficio (art. 324 cod. pen.).

Sono state spedite le comunicazioni giudiziarie (artt. 78-304 codice di procedura penale italiano) agli interessati.

I fatti traggono origine dal sequestro di alcuni documenti posseduti e custoditi dal sig. Gelli Licio, in occasione della perquisizione operata nei confronti di costui il 17 marzo 1981, in locali di sua disponibilità.

Dall'esame di uno di tali documenti, si ha notizia di un accreditamento sul conto corrente n. 633369 denominato "Protezione", esistente presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano, asseritamente facente capo al sig. Martelli.

In particolare, tra l'altro, su tale conto corrente sarebbero stati effettuati due versamenti di dollari U.S.A. 3.500.000 ciascuno, tra l'ottobre ed il dicembre 1980, dal sig. Calvi Roberto, di cui

301

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

sopra, a favore dell'intestatario del conto.

Ciò sarebbe avvenuto in occasione ed in conseguenza della stipulazione di un accordo finanziario tra l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.-Italia) o società comunque ad esso collegata, ed il Gruppo Banco Ambrosiano o società comunque ad esso collegata.

Tale accordo sarebbe stato stipulato per conto dell'E.N.I. o comunque del Gruppo E.N.I. dal dr. Fiorini Florio, in unione con dr. Di Donna Leonardo, e per conto del Gruppo Banco Ambrosiano dal dr. Calvi Roberto o da persona con lui collegata.

Poiché i ricordati versamenti sul conto svizzero sarebbero stati il frutto non giustificato di tale accordo finanziario, si ha ragione di ritenere che essi possano costituire il profitto illecito e comunque la prova dei reati per i quali si procede e sui quali si indaga.

Appare pertanto indispensabile chiedere la Vostra assistenza giudiziaria, atta a fornire la dimostrazione dell'assunto accusatorio.

Ai sensi e per gli effetti, quindi, della CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, si chiede che venga accertato dalla competente Autorità Giudiziaria penale Svizzera, a mezzo di perquisizioni o sequestri o di quei mezzi processuali che tale Autorità ritenga più opportuni, quanto segue:

- se esista effettivamente presso l'U.B.S. di Lugano il conto corrente n. 633369 "Protezione";
- in caso positivo, si chiede di conoscere il nome dell'intestatario del conto, che costituirebbe persona concorrente nei reati per i quali si procede;
- in caso positivo, si chiede comunque di conoscere il nome di tutte le persone abilitate ad operare sul conto; nonché il sequestro della documentazione bancaria concernente la accensione del conto e la sua movimentazione, con trasmissione dei documenti sequestrati, in copia conforme, a questa Procura della Repubblica;
- si chiede, infine, il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente od altro rapporto bancario che risultasse nella eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti sopra indicati, presso Istituti bancari di codesto Cantone.

Si forniscono le più ampie e formali assicurazioni che il risultato della rogatoria che qui si richiede sarà utilizzato esclusivamente nell'ambito del procedimento penale di cui in oggetto, con esclusione esplicita che possa valere per la contestazione di reati di natura finanziaria, valutaria, fiscale.

Si fa rilevare comunque che i mezzi di prova che si richiede vengono assicurati concernono unicamente la documentazione bancaria e non i valori.



302

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3.....

Si fa presente, infine, che i reati per i quali si procede non hanno carattere politico e rientrano tra quelli per i quali è prevista dalla Convenzione sopra richiamata l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Ossequi.

Milano, 23 aprile 1981


IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

Dr. I. Fenizia-



IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

Dr. G. Viola



304



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2155/81-C P.M.

Milano, li 15 maggio 1981

Risposta a nota N. del

Sostituito Dottori Guido VIOLA e Luigi FENIZIA

OGGETTO: Procedimento penale nei confronti di DI DONNA Leonardo,
FIORINI Florio, CALVI Roberto e altri di cui è in corso
l'identificazione.

Richiesta di assistenza giudiziaria.

All'Onorevole Giudice Istruttore
della Giurisdizione Sottocenerina
(Dottor REGAZZONI)
TRIBUNALE DI LUGANO

(SVIZZERA)

^_~^_~^_~^_~^_~^

Onorevole Collega,

la presente fa seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria,
trasmessa a Berna il 23 aprile 1981 e attualmente in esecuzione
presso il Suo Ufficio.

Le saremmo enormemente grati se Ella volesse compiacersi
di informarci sullo stato dell'espletamento della commissione,
considerato che presso la Procura della Repubblica di Milano
le indagini proseguono e tendono all'identificazione di even-
tuali ulteriori corresponsabili dei reati per i quali si pro-
cede.

Sarebbe, pertanto, utile e urgente conoscere l'esito an-
che parziale, delle richieste formulate nella cennata rogato-
ria.

Le porgiamo i nostri collegiali ossequi.

306

6901 Lugano, 22 maggio 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

rog. 139/81

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Al Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale penale di Milano dr. G. Viola
Palazzo di Giustizia

I 20100 Milano

Con riferimento alla sua commissione rogatoria del 23 aprile us le confermo che avverso il mio decreto di sequestro 7.5.81 (rog. 139/81) due banche e cioè la Banca della Svizzera Italiana e l'Unione di Banche Svizzere hanno interposto reclamo alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello di Lugano. Le faccio avere in seno alla presente come da suo desiderio copia dei due reclami affinché ella possa far pervenire dal suo canto le sue osservazioni ai reclami al Presidente della Camera dei Ricorsi Penali del T.A..
Con distinta stima.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO
(Dr. Enrico Regazzoni)

Allegati: citati


BOLLA e BONZANIGO
STUDIO LEGALE E NOTARILE

307

Avvocati e notai:

FERRUCCIO BOLLA
dott. dott. h. c.ROCCO BONZANIGO
Master of Laws
Membre d'Associati de Genève

STEFANO BOLLA



Lugano, 15 maggio 1981

RACCOMANDATA

Lodevole

Camera dei ricorsi penali
(da intimare al suo presidente)
presso il Tribunale di appello6901 LUGANORECLAMO

(art. 226-227 CPP)

proposto dall'Unione di Banche Svizzere, Lugano (patrocinata dagli avvocati Ferruccio Bolla e Rocco Bonzanigo, via Mazzini 14, Lugano, giusta la procura doc. A)

contro

l'Ordine di perquisizione e sequestro, del 7 maggio 1981, rog. 139/81, del Giudice Istruttore Sottocenerino dott. Enrico Regazzoni (annesso B con la busta d'intimazione).

- 2 -

308

In ordine

1. L'ordine di perquisizione e di sequestro risulta spedito per racc. l'8.5.1981, cioè venerdì. Per la chiusura della banca il sabato, esso giunse a destinazione lunedì 11 maggio: soltanto dall'11 maggio la direzione dell'UBS di Lugano poté prendere "conoscenza del provvedimento" (art. 227 cp. 1 CPP): il termine di 5 giorni per il reclamo scade quindi il 16 maggio, così che il presente reclamo è tempestivo.
2. Sulla legittimazione della banca, presso la quale il sequestro dovrebbe essere eseguito, a proporre reclamo non può esistere dubbio: essa fu già affermata per altra Banca, in caso analogo, con la sentenza della CRP, nel Rep. 1980 p. 125.

Nel merito

(in fatto e in diritto)

- A. a) L'ordine si basa sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959, entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 (abbreviata appresso: la Convenzione).

309

- 3 -

Secondo l'ordine, i reati di peculato (art. 314 CPI) e di corruzione (art. 319 CPI) legittimerebbero la richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi della Convenzione.

Senonchè si precisa nell'ordine che il procedimento sarebbe "aperto allo stadio delle informazioni preliminari" nei confronti di tre persone: Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e Calvi Roberto.

Non abbiamo potuto esaminare presso il Giudice Istruttore, per il cortese ma fermo rifiuto oppostoci dal Magistrato, nè la commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica, nè la richiesta preventiva di esecuzione. Non siamo quindi in grado di esaminare se la commissione rogatoria risponda alle esigenze dell'art. 14 della Convenzione, segnatamente contenga "un riassunto dei fatti" adeguato.

A salvaguardia dei nostri diritti, chiediamo che la consultazione degli atti, per la quale stamane il sottoscritto avv. Rocco Bonzanigo si recò, senza risultato, dal Giudice Istruttore, ci sia concessa alla sede della Camera dei ricorsi penali, prima del giudizio della Camera stessa, presenti - se ritenuto opportuno - sia il Giudice Istruttore sia uno o più giudici della Camera dei ricorsi penali.

Sulle esigenze del riassunto dei fatti, rinviamo alla RU 103 I a p. 207, nella quale si espongono anche (cfr. il cons. 7) gli effetti

310

- 4 -

giuridici di un riassunto dei fatti insufficienti. Tanto il cons. 5 (a p. 210) quanto il cons. 7 (a p. 212-213) sono meritevoli, anche nel caso nostro, di un'attenta lettura. Il Trib. fed. ha segnatamente sottolineato (p. 210, ultime righe):

"Für diese Beurteilung genügt es nicht, dass im Rechtshilfesuch Paragraphen des Strafgesetzes mit Straftatbeständen zitiert werden, die im ersuchenden und im ersuchten Staat unter Strafe gestellt werden; vielmehr müssen die ersuchten Behörden selbst aufgrund der "kurzen Darstellung des Sachverhaltes" den Schluss ziehen können, dass der Gegenstand der Strafuntersuchung eine nach schweizerischem Recht strafbare Handlung betrifft, die weder fiskalischen noch politischen Charakter hat."

Dopo la consultazione degli atti, chiediamo di essere ammessi a far valere per iscritto le eventuali obiezioni possibili soltanto in seguito alla consultazione necessaria. Al riguardo, ci dovrà essere assegnato termine dalla Camera dei ricorsi penali.

- b) Se lo stadio delle informazioni preliminari (stadio sulla cui configurazione il brevissimo termine di reclamo non ci consente alcun chiarimento attendibile) raffiguri già una "procedura concernente reati", a' sensi dell'art. 1 della Convenzione, ci sembra tanto più dubbio, quanto maggiore è l'uso o l'abuso delle cosiddette informazioni preliminari a opera di magistrati italiani.

311

- 5 -

Chiediamo quindi che la Camera dei ricorsi penali, prima della decisione del presente reclamo, chiarisca, sulla base delle leggi e regolamenti italiani, quale sia la portata delle cosiddette "informazioni preliminari" e metta a disposizione delle parti (GI e reclamante) il materiale legislativo occorrente per tale chiarimento. Anche qui la Camera dovrebbe poi assegnare termine per complemento scritto del reclamo.

- c) Il primo reato (peculato), ritenuto nell'ordine di perquisizione e di sequestro compreso fra quelli legittimanti l'assistenza, può essere commesso soltanto da

"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione, se l'appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"

(art. 314 CPI).

Nessuna delle tre persone menzionate (Di Donna, Fiorini, Calvi) è qualificata come possibile soggetto di un simile reato.

Esso non può quindi giustificare una qualsiasi assistenza giudiziaria.

Tantomeno si potrebbe far riferimento a "terzi non ancora identificati": difatti, l'identificazione dell'autore e la sua qualifica è essenziale per il reato di peculato. Una commissione rogatoria così

312

- 6 -

zoppicante, come quella costretta a riferirsi a terzi non identificati, non è ricevibile da uno Stato richiesto serio.

Quanto al secondo reato citato (corruzione, art. 319 CPI), basta leggere quest'ultimo articolo, citato nell'ordine di sequestro, per convincersi che nessuna delle tre persone indicate risulta qualificata come "pubblico ufficiale": non può quindi essere iniziato un qualsiasi procedimento per l'art. 319 CPP nei confronti dei signori indicati nell'ordine di sequestro.

Quanto all'art. 321 CPI ("pene per il corruttore"), esso non fu neppure indicato dalla commissione rogatoria, a giudicare dal riassunto contenuto nell'ordine di sequestro; per cui l'ipotesi di corruzione attiva secondo il diritto penale svizzero (art. 288 CPS) rappresenta un'arbitraria estensione del magistrato richiesto, senza aggancio nella commissione rogatoria. Non senza aggiungere che la conoscenza del "pubblico ufficiale" che sarebbe stato corrotto è indispensabile anche per un procedimento contro eventuali corruttori.

Neppure quindi l'indicazione della corruzione può giustificare, nelle circostanze concrete della commissione rogatoria riassunta nell'ordine di sequestro, una qualsiasi assistenza da parte svizzera.

Già per questi motivi, l'ordine del 7 maggio 1981 è da annullare. Esso non si basa su un caso ammissibile e correttamente definito di assistenza giudiziaria.

- B. L'Unione di Banche Svizzere può quindi entrare solo a titolo abbondanziale sugli ordini che le sono rivolti.

31

- 7 -

- a) Innanzi tutto è opportuno ricordare che la comunicazione di informazioni bancarie

"concernant des tiers non désignés comme prévenus dans la commission rogatoire"

non potrebbe essere ammessa (cfr. Maurice Aubert, Le secret des banques et l'entraide judiciaire, nella RPS vol. 87, 1971, p. 134).

Non esiste infatti nessuna imperiosa esigenza, nel caso concreto, per non rispettare quel limite (cfr. anche Robert Hauser, sullo stesso tema e nella stessa RPS vol. 87, 1971, p. 157 e p. 160).

Nel No 1 dell'ordine di sequestro si nomina, con il solo cognome, un certo "sig. Martelli", estraneo alle tre persone nei cui confronti fu aperto lo stadio delle informazioni preliminari, e si fa riferimento, anonimo,

"all'intestatario del conto (su cui gravano fondati sospetti di complicità nei reati più sopra indicati)".

Se l'intestatario è gravemente sospettato di complicità, il suo nome doveva essere a conoscenza del Magistrato italiano. Sarebbe quindi stato possibile precisare "l'identità e la nazionalità della persona in causa". La mancata indicazione della persona stessa costituisce violazione dell'art. 14 lett. c della Convenzione.

In questa situazione, la UBS non può dire - senza violare il segreto bancario - se un determinato conto faccia capo o non faccia capo ad una persona, per di più indicata con il solo cognome, nei cui confronti non risulta aperto nessun procedimento.

314

- 8 -

- Il segreto bancario non può invece opporsi a precisare - come qui si precisa - che la Cque n. 633369 "Protezione" - non esiste infatti nessun conto corrente così denominato - non è intestata ad alcuna delle tre persone cui si riferiscono le informazioni preliminari, le quali persone non hanno collegamento né potere di disposizione su detta Cque.
- b) Sull'ordine n. 2 si precisa che nessun conto né relazione bancaria risulta presso l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, a disposizione dei "soggetti inquisiti sopra indicati (Di Donna Leonardo, Florini Florio e Calvi Roberto)".
- c) L'ordine n. 3 è di una gravità eccezionale, è contrario ad ogni fondato scopo di assistenza giudiziaria e non rispetta comunque il principio della proporzionalità, quale fu descritto e salvaguardato dalla Camera dei ricorsi penali nella sent. 28 aprile 1978, reclamante il Credito Svizzero, nel Rep. 1980 p. 125, seconda massima. Che una documentazione, estranea ai cosiddetti "soggetti inquisiti", possa comunque essere rimessa all'autorità richiedente non è consentito da una Convenzione, avente per fine "l'assistenza giudiziaria in materia penale" (cfr. il Preambolo della Convenzione). Fin che il titolare del conto non è inquisito, né può essere inquisito perché estraneo totalmente a qualsiasi reato, segnatamente di peculato o di corruzione, l'autorità svizzera ha il dovere di proteggerlo e insieme di non sacrificare - al di là di quanto sia richiesto dalla Convenzione - il segreto bancario spettante alla banca reclamante (art. 47 legge fed. sulle banche; e su questa norma, nella "Internationale Rechtshilfe" Bodmer/Kleiner, Lutz, Kommentar, nota marginale 41). È quanto già

315

- 9 -

statui la Camera dei ricorsi penali, scrivendo nella sent. Rep. 1980 p. 128 cons. 7:

"Sarà rispettato anche l'art. 47 legge sulle banche nel senso che non verrà lesa la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale estero".

Non giova nessun "impegno" dell'autorità richiedente. L'impegno ha la sua giustificazione, quando la documentazione richiesta serva, almeno in parte, al perseguimento di reati di diritto comune.

Ma quando non c'è nessun inquisito che si identifichi nel soggetto di reati comuni, la rogatoria non ha senso nell'ambito della Convenzione europea.

In via subordinata, e sempreché il presente reclamo non sia accolto nella sua domanda principale, la Unione di Banche Svizzere trasmette alla Camera dei ricorsi penali quanto richiesto al n. 1 dell'ordine (nel senso precisato a p. 8 in alto), affinché la Divisione federale di polizia vagli, in contraddittorio con la direzione dell'Unione di Banche Svizzere, se ed eventualmente in quale misura ed in quali condizioni la documentazione possa essere consegnata - ciò che la reclamante esclude - all'autorità estera richiedente.

P.Q.M.

viste le norme tutte già citate, si chiede sia

g i u d i c a t o

1. Preliminarmente al giudizio del presente reclamo

- a) la Camera dei ricorsi penali legittimerà la reclamante alla consultazione degli atti, segnatamente della commissione rogato-

346

- 10 -

riale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, nonché della richiesta preventiva di esecuzione, e darà termine all'Unione di Banche Svizzere, Lugano, per un complemento di motivazione basato sulla consultazione stessa;

- b) la Camera dei ricorsi penali si procurerà e metterà a disposizione delle parti la legislazione italiana vigente sulla portata delle cosiddette "informazioni preliminari", e darà termine all'Unione di Banche Svizzere per un complemento scritto di motivazione.

2. Nel merito

A. In via principale

1. Il reclamo è accolto e l'ordine di perquisizione e sequestro del 7 maggio 1981 è annullato.
2. Spese e ripetibili a carico dello Stato.

B. In via subordinata

1. Preso atto che l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, ha trasmesso con il reclamo in busta sigillata, a destina-

- 11 -

317

zione della Divisione federale di polizia, la documentazione bancaria concernente la Cque No 633369 "Protezione", comprendente l'ordinante della Cque, si decide la trasmissione della busta sigillata alla Divisione federale di polizia, affinché essa vagli, in contraddittorio con la direzione dell'Unione di Banche Svizzere, Lugano, e con l'assistenza dei suoi legali, il contenuto del plico e ne escluda la consegna all'autorità estera richiedente.

2. Spese e ripetibili a carico dello Stato.

Con ossequio

(Ferruccio Bolla)



(Rocco Bonzanigo)

318

- 12 -

Si produce:

Doc. A: procura

Doc. B: ordine impugnato, con busta

Doc. C: (destinato esclusivamente alla Divisione federale di polizia):
busta sigillata concernente la Cque 633369 "Protezione"

319

Studio legale - notaio - commerciale
TETTAMANTI - SPIESS
LUGANO

Via G. H. Pioda 9

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Giangiorgio Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brogchi, notaio
 Avv. Roberto Harb, notaio
 Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. Jur. Giorgio Heft

Lic. onc. HHS Andrea Cavallero
 Dr. Jur. Diego Ciesi

Tel. (091) 229741 (5 linee)
 Telex: 73654
 C. Ch. Post. 69-6088
 Poste a: 6901 Lugano, Cas. Post. 331
 Telegrammi: Legalnolarie Lugano

8022 Zurigo, Honnerstrasse 14
 Tel. (01) 2027659

On. Signor Presidente della
 Camera dei Ricorsi Penali
 del Tribunale di Appello
 Palazzo di Giustizia

6900 LUGANORACCOMANDATA

Indicazione della risposta
 /ref JR/gc

v/ref

6901 Lugano

18 maggio 1981

R E C L A M O

(con domanda di effetto sospensivo)

che presenta la BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, Lugano
 (rappresentata dallo Studio Legale Tettamanti-Spiess,
 Via Pioda 9, Lugano)

contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 7 mag-
 gio 1981 dell'on. Giudice Istruttore della Giurisdizione
 Sottocenerina Dr. Enrico Regazzoni.

320

M O T I V A Z I O N E1. In ordine

In data 7 maggio 1981 l'On. Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, Dr. Enrico Regazzoni ordinava la perquisizione e il sequestro presso tutti gli istituti bancari del Canton Ticino della documentazione relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei Signori Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e Calvi Roberto.

L'ordine è stato comunicato a tutti gli istituti bancari del Canton Ticino a mezzo circolare per posta.

L'ordine di perquisizione e sequestro è stato spedito l'8 maggio 1981 e ricevuto il successivo lunedì 11 maggio 1981.

Il termine per presentare reclamo scade il 16 maggio 1981 ed essendo tale giorno sabato la scadenza del termine è prorogata per legge al primo giorno feriale successivo.

I documenti sequestrati sono stati consegnati in busta sigillata all'On. Giudice Istruttore Sottocenerino.

Il presente reclamo presentato entro il termine di 5 giorni previsto dall'art. 227 CPPT è quindi tempestivo.

321

II. Nel merito

1. In data 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore Dr. Enrico Regazzoni, ha emesso nella procedura incarto rog.139/81 il seguente ordine di perquisizione e sequestro:

"Vista la commissione rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Dr. Guido Viola;

vista la richiesta preventiva di esecuzione da parte dell'Ufficio federale di polizia del 6.5.1981;

preso atto che l'esecuzione di detta commissione rogatoriale viene richiesta ai fini di un procedimento penale aperto allo stadio delle informazioni preliminari, dinanzi al sopra menzionato Magistrato nei confronti di Di Donna Leonardo 1932 res. in Roma citt.it.; nei confronti di Fiorini Florio 1940 res. in Roma citt. it. e nei confronti di Calvi Roberto, 1920, residente in Milano citt. italiano nonchè nei confronti di terzi non ancora identificati per i titoli di peculato (art. 314 Codice penale italiano) corruzione (art.319 CPI) o interesse privato in atti di ufficio (art. 324 CPI);

considerato che i reati di peculato e di corruzione attiva e passiva sono compresi tra quelli che legittimano la richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a Strasburgo il 20.4.1959 ed entrata in vigore per la Svizzera il 20.3.1967 e che sono previsti e puniti per ciò che concerne la corruzione attiva e passiva anche dal Codice Penale Svizzero agli articoli 288 e 315;

ritenuto che i documenti da sequestrare costituiscono o corpo di reato o mezzo di prova ai sensi dell'art. 120 CPP;

visti gli artt. 114, 120 e segg CPP e 288 e 135 CPS nonchè la citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

322

O r d i n o:

1. Il sequestro presso tutti gli istituti bancari del Cantone Ticino della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti sopra indicati (Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e Calvi Roberto) e ciò a far tempo dall'1.1.1980 a tutt'oggi;
 2. la documentazione, ove reperita, dovrà essere messa a mia disposizione nel mio ufficio considerato che il sottoscritto Giudice Istruttore, prima di rimetterla all'autorità richiedente, esigerà da questa un impegno a che essa venga utilizzata unicamente ai fini del perseguimento di reati di diritto comune;
 3. comunicazione del presente ordine a tutti gli Istituti bancari del Cantone Ticino a mezzo circolare per posta".
2. Sulla base dell'ordine di perquisizione e sequestro del 7 maggio 1981, rog. 139/81 la reclamante ha fatto le opportune ricerche ed ha potuto accertare che a nome delle tre persone indicate nell'ordine di perquisizione e sequestro, contro cui si interpone reclamo, e meglio i signori Di Donna Leonardo, Fiorini Florio, Calvi Roberto, non esiste conto corrente o relazione bancaria a loro personalmente intestati.
- Esiste unicamente una relazione bancaria di terzi dove è prevista procura individuale a favore di Fiorini Florio e di altro nominativo di cui non viene dato il nome perché coperto da segreto bancario.

323

Essendo previsto nell'ordine di perquisizione e sequestro di informare su relazioni bancarie dove risultasse l'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti, la reclamante per mero scrupolo ha informato l'autorità inquirente di quanto sopra interponendo però nel contempo reclamo contro il sequestro della documentazione a tutela di diritti di terzi.

3. Il presente reclamo viene interposto perchè la banca reclamante in base alla legge sulle banche è custode anche per i propri clienti del segreto bancario sancito dalla legge.

Presso la banca reclamante vi è infatti della documentazione concernente una persona giuridica non coinvolta nel presente procedimento che ha conferito procura individuale al Signor Fiorini Florio.

Sarebbe pertanto data la disposizione del soggetto inquisito, anche se questo non è titolare di questa relazione.

A tutela dei legittimi interessi di clienti della banca reclamante questa non può far altro che sottoporre il caso alla Camera dei Ricorsi Penali trattandosi di diritti di terzi che meritano ampia protezione.

La perquisizione e il sequestro ordinati presso istituti bancari nei confronti delle relazioni del cliente con la banca meritano anche di essere oggetto di precisazioni di carattere generale.

Il magistrato penale ha dei poteri che possono sminuire la portata del segreto bancario, ma che non possono renderlo completamente inefficace.

324

Il magistrato penale non può senza elementi veramente fondati compiere nei confronti di terzi, vale a dire contro persone nei cui confronti non vi è un procedimento penale, atti che possono sminuire la portata del segreto bancario. Nel caso concreto è pacifico che non si procede contro il titolare della relazione bancaria.

Il titolare della relazione bancaria è pertanto un terzo nell'ambito del procedimento penale.

4. Al presente reclamo va concesso l'effetto sospensivo per evitare che con la consegna immediata dei documenti al magistrato che ha presentato la rogatoria sulla base dell'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino il presente reclamo divenga automaticamente privo di oggetto.

Gli argomenti sollevati dalla Banca della Svizzera Italiana Lugano, contro l'ordine del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. Enrico Regazzoni sono tali da far ritenere come non infondato il presente reclamo.

I motivi per ottenere l'effetto sospensivo sono pertanto presenti.

Per questi motivi, visti in particolare gli articoli 226 e 227 CPPT e ogni altra norma di diritto applicabile alla presente fattispecie si chiede a questo On. Presidente della Camera dei Ricorsi Penali di

G I U D I C A R E

325

- A. Al presente reclamo è accordato l'effetto sospensivo.
- B. 1. Il presente reclamo è accolto.
2. Pertanto viene respinto l'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. Enrico Regazzoni, Lugano, del 7 maggio 1981 (rog. 139/81).
3. Protestate spese e ripetibili.

Con ossequi

Avv. John Rossi



Allegati: - ordine di perquisizione e sequestro, 7.5.1981
- procura

326

CANCELLERIA
TRIBUNALE DI APPELLO
18 MAG. 1981
Esibito No. 2298

CRP 106/1931 Lugano, 19 maggio 1981
La Camera dei ricorsi penali
visto il reclamo di cui retro;
richiamati gli art. 226 e 227 CPP;
ne ordina l'intimazione a
- Giudice istruttore sottocenerino,
Lugano
assegnandogli un termine di 10 (dieci)
giorni per presentare le proprie osser-
vazioni.

Il Presidente:

avv.ti Ferruccio Bolla e Rocco Bonza-
nigo, Lugano, per conoscenza

324

CANCELLERIA
TRIBUNALE DI APPELLO
13 MAG. 1981
Esibito No. 2315

CRP 107/1981

Lugano, 19 maggio 1981

Il Presidente della Camera dei ricorsi penali

visto il presente reclamo 18 maggio 1981 presentato
dalla Banca Della Svizzera Italiana contro l'ordine
di perquisizione e sequestro 7/11 maggio 1981 del
Giudice istruttore sottocenerino
visti gli art. 123, 227 CPP

o r d i n a

alla Banca della Svizzera Italiana di consegnare
sotto suggello alla Camera dei ricorsi penali la
documentazione oggetto dell'impugnato sequestro

a s s e g n a

al Giudice istruttore sottocenerino il termine di
15 (quindici) giorni per presentare le eventuali
osservazioni

intima il presente

- alla Banca della Svizzera Italiana, Lugano
- all'avv. John Rossi, Lugano
- al Giudice istruttore sottocenerino, Lugano

Il Presidente:

821



13 1

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 3941/81 A (già 2165/81 c)

Milano, li 28 maggio 1981

Risposta a nota N. del

Sostituito dr. G. Viola - dr. L. Fenizia.

OGGETTO: atti relativi all'ENI: comunicazione giudiziaria ulteriore.

Il P.M.;

Presa visione degli atti processuali n. 2165/81 C, ora n. 3941/81 A;
Letto il proprio provvedimento in data 9 aprile 1981, con il quale veniva disposto l'invio, allo stato, di comunicazioni giudiziarie soltanto "nei confronti di coloro che appaiono più immediatamente ed attendibilmente coinvolti nei fatti e cioè: 1) - Di Donna Leonardo, 2) - Fiorini Florio, 3) - Calvi Roberto";

Considerato che sono qui pervenuti in data odierna documenti spediti dal Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerica della Svizzera italiana in data 22 maggio 1978;

Rilevato che da tale documentazione emerge come il Giudice Sottocenerino, accogliendo la richiesta rogatoriale di questo Ufficio, ha disposto sequestri ed atti istruttori presso le banche del Cantone Ticino che hanno dato in due casi esito positivo;

Ritenuto che soprattutto rilevante appare il sequestro positivamente effettuato presso l'U.B.S. di Lugano;

Considerato che attraverso il reclamo proposto dall'U.B.S. avverso il provvedimento del magistrato sottocenerino emerge la esistenza in fatto di quel conto corrente ovvero comunque di quel rapporto bancario denominato "633369 Protezione", di cui parla l'appunto sequestrato tra la documentazione in possesso di GELLI Licio;

Rilevato, quindi, che da tali nuovi atti acquista ulteriore concretezza e consistenza indiziaria l'appunto in esame, poiché la sua esistenza si è sinora rivelata esatta con riferimento al numero, alla denominazione ed alla Banca interessata;

Considerato, quindi, che è ragionevole presumere, a questo punto, che anche la intestazione o comunque la appartenenza in fatto del conto o del rapporto bancario, in prima persona ovvero a mezzo di soggetti fittiziamente interposti, possa essere conforme a quanto indicato nella documentazione sequestrata al Gelli;

Rilevato, in più, che tra la documentazione suddetta vi era una busta ~~XXXXXX~~ contenente il numero di conto sopra descritto, proveniente apparentemente (malgrado la cancellatura) dalla Camera dei Deputati ed intestata al numero "127", che risulta, tra l'altro, essere il numero della stanza presso la quale prendeva abituale alloggio il Gelli all'hotel Exelsior di Roma;

26

Considerato, quindi, che dalle nuove emergenze istruttorie provenienti dalla Giurisdizione sottocenerina acquista maggiore concretezza la notizia criminis che vuole anche l'On. Martelli come il beneficiario degli accrediti all'estero;

Considerato che l'ipotesi astrattamente possibile è quella che tale soggetto abbia interposto direttamente o tramite terzi i suoi buoni uffici per la conclusione del contratto per ricavarne poi su banca estera per sé o per terzi un compenso;

Considerato, allora, che prima che l'atto istruttorio svizzero produca i suoi effetti e cioè prima che la Camera dei ricorsi penali decida sul reclamo delle Banche interessate occorre la previa comunicazione giudiziaria al nuovo soggetto che viene ora più direttamente raggiunto dalla notizia criminis qualificata; e ciò proprio nell'interesse del soggetto inquisito;

DISPONE

emettersi e notificarsi anche all'On. Martelli Claudio comunicazione giudiziaria con riferimento agli astratti reati oggetto della presente indagine, a nulla rilevando, in tale fase, la sua qualità di Deputato, poiché la presente comunicazione non dà luogo ad inizio della azione penale ed è anzi doverosamente prodromica, secondo circolari dello stesso Ministero di Grazia e Giustizia, rispetto alla futura ed eventuale richiesta di autorizzazione a procedere. Ovviamente, peraltro, poiché in mancanza di quest'ultima non può aversi "carico pendente" nei confronti di Deputato, il procedimento non viene registrato in "A" nei confronti dell'On. Martelli.

Milano, 28 maggio 1981

Il S. U. DEBONO
S. U. DEBONO
S. U. DEBONO

Luigi

COMM. P2
000077/4
SEGRETO

(31)



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 7941/81 A R.G.P.M.

Milano, li 28 maggio 1981

Risposta a nota N. _____ del _____

Sostituto dr. G. Viola - dr. L. Fenizia

OGGETTO: comunicazione giudiziaria: artt. 78-304 C.p.p.

Il P.M.

dà comunicazione giudiziaria all'On. MARPELLI Claudio nato a Gossato (MI) il 24.9.1943, residente in Roma, via Montebrianzo n.56, oppure presso Camera Deputati Roma;

che questo Ufficio procede ad indagini preliminari per delibare su di una "notitia criminis" che potrebbe riguardarlo con riferimento ai reati di concorso continuato in peculato, corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio o comunque interesse privato in atti di ufficio (artt. 110 - 314 C.P.; 110 - 319, 1° e 2° comma - n.1 C.P.; 110 - 324 C.P.).


Come compenso di un Suo intervento determinante, personale o per interposta persona, o di un accordo, anche quale Deputato al Parlamento, Pubblico Ufficiale, ed esponente della stessa corrente politica, presso il Vice-Presidente dell'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi - Ente Pubblico), Dott. DI DONNA Leonardo, Pubblico Ufficiale, e conseguentemente anche presso il Direttore Finanziario di tale Ente, Dott. FIORINI Florio, Pubblico Ufficiale, affinché tramite loro venisse stipulato un contratto di finanziamento tra società controllata dall'E.N.I. e società facente parte del gruppo Banco Ambrosiano, vantaggioso per quest'ultima, avrebbe ricevuto per Sè o per altri, dal Dott. CALVI Roberto, rappresentante del gruppo Banco Ambrosiano, un accredito in due soluzioni della somma complessiva di sette milioni di dollari USA sul conto n.633369 "Protezione" nella Sua disponibilità presso l'U.B.S. di Lugano.

Fatti commessi tra l'ottobre e il dicembre 1980; accertati in Milano nel marzo-aprile 1981.

Lo avverte, pertanto, che Egli ha la facoltà, sin d'ora, di nominare, se crede, difensore di fiducia, entro 5 giorni dalla ricezione del presente atto, con l'avvertenza che in mancanza verrà nominato difensore di ufficio, in persona dell'avvocato SAPONARA Michele, Corso di Porta Vittoria n.17 - Milano.

Lo si avverte anche che al termine della deliberazione di cui sopra potrà essere richiesta, nel caso, autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza.

Il S. Procuratore della Repubblica
(DOTT. LUIGI FENIZIA)



Il S. Procuratore della Repubblica
(Dott. GUIDO WOLA)



CAMERA DEI DEPUTATI

Signori sostituti procuratori della Repubblica

dott. Luigi Fenizia

dott. Guido Viola

Procura della Repubblica di Milano

67
 Atto presentato nella seduta
 allegata dall'avv. Vidar
 lo Istituto processuale dell'
 Sordillo -

Milano, 9.6.81

Fuz

Roma, 29 maggio 1981

Ricevo la vostra comunicazione giudiziaria con la quale si annuncia la possibilità che vengano formulati nei miei confronti ad debiti in relazione ad un contratto di finanziamento tra una società controllata dall'ENI e una società facente parte del gruppo Ambrosiano, per fatti che sarebbero stati da me commessi in concorso con il dott. Di Donna, il dott. Fiorini e il dott. Calvi.

Nel respingere nel modo più energico e categorico una simile ipotesi desidero fin d'ora precisare:

- che non mi sono mai interessato di contratti di finanziamento né di altri affari, né dell'ENI né del Banco Ambrosiano, né da solo né con altri, né in Italia né all'estero;
- che non ho mai conosciuto due delle persone con le quali avrei concorso nei reati in ipotesi: e precisamente il dott. Fiorini e il dott. Calvi; con il dott. Di Donna, che solo recentemente ed occasionalmente ho avuto modo di conoscere, non ho mai avuto rapporti di nessun genere;
- che non ho mai avuto alcun conto presso l'UBS di Lugano né presso altre banche all'estero.

Unicamente per rispondere al vostro invito nomino miei difensori l'avv. Federico Sordillo del Foro di Milano e l'avv. Giuliano Vassalli del Foro di Roma.

Claudio Martelli

328



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 3941/81-A P.M. (exn.2165/81-C P.M.) Milano, li 1 giugno 1981

Risposta a nota N. Rog. 139/81 del 22 maggio 1981 del G.I. di Lugano

Sostituto Dott.ri Luigi FENIZIA e Guido VIOLA

OGGETTO: Commissione rogatoriale nei confronti di DI DONNA Leonardo, FIORINI Florio, CALVI Roberto e MARTELLI Claudio.

Brevi note illustrative a sostegno della commissione rogatoriale di cui in oggetto.

ALLA LODEVOLE CAMERA DEI RICORSI PENALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI APPELLO DI

LUGANO (SVIZZERA)

e, p.c. ALL'ON. GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO IL TRIBUNALE DI
-Dr. REGAZZONI Enrico- LUGANO (SVIZZERA)

^ _ ^ _ ^ _ ^

Onorevoli Giudici,

la Procura della Repubblica di Milano procede, allo stato, a carico dei signori:

- 1) DI DONNA Leonardo, nato a Cosenza il 28.10.1932;
- 2) FIORINI Florio, nato a Roccalbegna il 26.12.1940;
- 3) CALVI Roberto, nato a Milano il 13.4.1920;
- 4) MARTELLI Claudio, nato a Gessate il 24.9.1943;

per i reati di concorso in peculato, corruzione aggravata, interesse privato in atti di ufficio. Nei confronti delle persone sopra indicate sono state emesse formali comunicazioni giudiziarie (art.304 C.P.P. - All.1).

I fatti criminosi ruotano intorno alla stipula di un contratto finanziario tra l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), ente pubblico italiano (v. art.1 legge istitutiva ENI - All.2) o società da esso controllata e il Banco Ambrosiano o società da esso controllata. I signori

321

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.?

DI DONNA e FIORINI, nella loro qualità di Pubblici Ufficiali in quanto il primo Vice-Presidente e il secondo Direttore Finanziario dell'ENI (v.art.357 C.P. - All.3) sono accusati di avere stipulato un contratto finanziario con il signor CALVI Roberto, Amministratore Delegato del Banco Ambrosiano. In particolare, il Banco Andino, dell'Ambrosiano Holding del Lussemburgo, ha ricevuto un finanziamento dall'ENI, tramite la TRADINVEST, società estera dell'ENI.

Per la stipulazione di detto contratto, apparentemente non vantaggioso per l'ENI, avrebbe interposto i suoi buoni uffici, l'On. MARTELLI Claudio del Partito Socialista Italiano. Egli avrebbe, per tale attività, ricevuto sul conto corrente n.633369 denominato "Protezione" in essere presso l'U.B.S. di Lugano la somma complessiva di sette milioni di dollari. Detto conto sarebbe, secondo le emergenze istruttorie, nella sua disponibilità.

Questi fatti possono integrare le ipotesi delittuose di concorso in peculato (v.art.314 C.P. italiano - All.4) perchè DI DONNA e FIORINI, nella loro qualità, avrebbero distratto o malamente utilizzato danaro di un Ente pubblico e di corruzione aggravata (art.319 C.P. - All.5) perchè avrebbero compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio permettendo che terze persone (MARTELLI) prendessero un'utilità dagli atti del loro ufficio. Il CALVI concorrerebbe nel reato di corruzione passiva (v.art.321 C.P. - All.6). Nei fatti potrebbe, comunque, evidenziarsi l'ipotesi di interesse privato in atti di ufficio (v.art.324 C.P. - All.7).

Alla luce di quanto detto i motivi di reclamo presentati nell'interesse dell'U.B.S. non possono essere condivisi.

Si ribadisce che:

- 1° E' stato rispettato l'art.14 della Convenzione di Assistenza giudiziaria perchè il riassunto dei fatti è stato esposto.
- 2° La spedizione di "comunicazioni giudiziarie" (v. art. 304 C.P.P.) non può che attenersi a procedure concernenti reati: siamo pertanto nell'ambito delle ipotesi previste dall'art.1 della Convenzione.

./..

330

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.3.....

3° Abbiamo già sufficientemente chiarito che i signori DI DONNA e FIORINI sono da considerarsi, a tutti gli effetti, nel compimento degli atti riguardanti l'ENT, "Pubblici Ufficiali."

4° Il richiamo della difesa dell'U.B.S. all'art. 321 C.P. non è pertinente perchè detto articolo va letto in relazione all'art. 319 C.P. e sancisce soltanto la pena (All. 5).

E' evidente che le persone che hanno concorso nel reato, anche se non rivestano la figura di Pubblici Ufficiali, rispondono ugualmente dei reati commessi. Nel caso di specie, poi, il MARTELLI è da considerarsi autonomamente Pubblico Ufficiale perchè ricopre la carica di Deputato al Parlamento. E' appena il caso di rilevare che il Pubblico Ministero può ben svolgere attività preliminari di Polizia Giudiziaria anche nei confronti di un Deputato al Parlamento, fermo restando che, svolti i primi sommari accertamenti, per poter ulteriormente portare a compimento il processo, deve richiedere la prescritta "autorizzazione a procedere" alla Camera di appartenenza.

La documentazione sequestrata, pertanto, appare necessaria e indispensabile per il prosieguo delle indagini.

Si rinnova il formale impegno che le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente nell'ambito delle indagini in corso, riguardanti cioè ipotesi di delitti comuni, con esclusione esplicita per ipotesi di reati valutari, di contrabbando o finanziari.

Si confida nell'Onorevole Camera dei ricorsi perchè i reclami vengano respinti e che i documenti sequestrati vengano urgentemente trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano.

Gli argomenti svolti valgono anche per i motivi eccepiti nel reclamo dai difensori della Banca per la Svizzera Italiana.

Con deferenti ossequi.

Allegati 7.

828

57

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 26 giugno 1981

Spett. Direzione,

Ho ricevuto in data 28 maggio u.s. una comunicazione giudiziaria a firma del Dott. Fenizia e Viola, sostituti procuratori con la quale mi si informa che la Procura di Milano procede ad indagini preliminari per accertare la veridicità di una notizia che mi vorrebbe coinvolto quale beneficiario in una transazione finanziaria tra società collegate dell'ENI e società collegate del Banco Ambrosiano.

La comunicazione mi informa che secondo detta notizia sarei titolare di un conto presso la Vostra Banca per l'ammontare di 7 milioni di dollari USA, conto denominato "PROTEZIONE", conto che sarebbe in ogni caso in mia disponibilità presso l'UBS di Lugano.

Con la presente vi invito formalmente a dichiarare a mio riguardo ove ne venisse fatta richiesta dalla magistratura italiana e da altri la verità e tutta quanta la verità e cioè: che non ho mai avuto e che non ho conto alcuno nè a mio nome nè in mia disponibilità presso la Vostra Banca nè sotto la dicitura "PROTEZIONE" nè sotto altra dicitura; che questa lettera costituisce la prima forma di relazione tra me, miei congiunti, miei fiduciari e la Vostra Banca.

Vi chiedo, ove vi venisse fatta ufficialmente richiesta, di dichiarare il vero sopra esposto liberi di qualunque vincolo di segreto bancario che mi riguardasse o che mai mi avesse riguardato.

Vi chiedo quanto sopra esposto al fine di tutelare con la verità e la giustizia, l'onorabilità della mia persona, in quanto cittadino e in quanto parlamentare della nostra Repubblica.

Vi ringrazio per la disinteressata collaborazione ad accertare una piccola verità per me divenuta singolarmente importante.

In attesa di un vostro cenno di riscontro alle mie perorazioni vi saluto distintamente.

On. Claudio MARTELLI

On. Claudio MARTELLI
Via Monte Brianzo, 56
00187 ROMA

U^o per esibizione, in data odierna,
da parte dell'avv. F. Sorobello, nello
interim dell'On. Claudio Martelli.
M. Causo, 17.7.81

829

55



Unione di Banche Svizzere

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Union Bank of Switzerland

Direzione

Lugano, 6 luglio 1981

Raccomandata - Espresso

Onorevole Signor

Claudio Martelli

Via Monte Brianzo 56

I - 00186 R o m a

Onorevole Signor Martelli,

abbiamo ricevuto la Sua lettera del 27 giugno, con la quale ci informa di una comunicazione giudiziaria da Lei ricevuta in data 28 maggio u.s. sull'avvio di indagini preliminari per accertare la veridicità di un determinato fatto, e cioè l'esistenza a Suo nome o in sua disponibilità di un conto "Protezione" presso il nostro Istituto.

Lei ci chiede, "ove venisse fatta richiesta", di dare le informazioni conformi alla verità all'Ufficio della Procura di Milano. In realtà, a richieste di questo tipo noi saremmo tenuti a rispondere soltanto se ci fossero presentate dalle autorità svizzere, nei limiti degli accordi di assistenza internazionale conclusi dalla Svizzera.

Siamo invece in grado di precisarLe che, con ordine del 7 maggio 1981 del Giudice Istruttore della giurisdizione sottocenerina - ordine basato su una commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Dr. Guido Viola - ci fu effettivamente chiesto il sequestro della documentazione bancaria concernente l'apertura di un conto corrente di numero precisato, denominato "Protezione" "facente capo al signor Martelli".

Contro questo ordine, il nostro Istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese. Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmetterne il testo a terzi.

56



Union de banques suisses
Union of banks Suisse
Unione di banche Svizzere
Union bank of Switzerland

Bianc:
Page
Foglio

- 2 -

Numero
Date
Data

6 luglio 1981

Onorevole Signor Claudio Martelli, Roma

Nell'ambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a non oltre gli ultimi quindici anni possiamo invece confermare a Lei che presso la nostra Banca non fu mai aperto, né risulta quindi aperto alcun conto da Lei o sul quale Lei abbia una qualsiasi disponibilità. E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno (e d'altronde neppure dopo questa data).

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere



351/2

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 3941/81-A P.M. (già n. 2165/81-C P.M.) Milano, li 18.7.1981

Risposta a nota N. del

Sostituto dr. L. Fenizia

OGGETTO: Commissione rogatoria nei confronti di DI DONNA dr. Leonardo,
FIORINI dr. Florio, CALVI dr. Roberto, MARTELLI on. Claudio.-ALL'ON. SIG. PRESIDENTE DOTT. LEPORI
DELLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI APPELLOLUGANO (Svizzera)e p.c. ALL'ON. SIG. GIUDICE ISTRUTTORE
DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA
(in riferimento al n. 139/81 rog.)LUGANO (Svizzera)

Facendo seguito alla commissione rogatoria di cui in oggetto ed alle note aggiuntive di questo Ufficio in data 1° giugno e 14 luglio 1981, si sottopone all'attenzione di Codesta Onorevole Camera dei Ricorsi Penali copia della documentazione qui prodotta dall'On. Claudio Martelli.

In particolare emerge, da tale documentazione, che l'On. Martelli ha formalmente sciolto da ogni segreto, che mai potesse riguardarlo, la Unione Banche Svizzere di Lugano, in rapporto al segreto bancario da essa opposto dopo il sequestro operato dal Giudice Istruttore Sottocenerino, su richiesta rogatoria di questa Procura della Repubblica.

Tale Banca ha risposto al richiedente nel senso che si desume dalla missiva allegata.

Tanto al fine di valutare la documentazione stessa in sede di scioglimento della riserva formulata da Codesta Onorevole Camera sulla opposizione della Banca al sequestro.

Si chiede, in ogni caso, secondo le regole procedurali della Vostra legislazione, ed in via rogatoria, di voler invitare il responsabile della Banca a confermare ufficialmente alla Vostra Autorità e Giurisdizione il contenuto della risposta fornita privatamente all'interessato Ossequi.

Milano, 18 luglio 1981



Unione di Banche Svizzere

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Union Bank of Switzerland

35

Direzione

Lugano, 28 luglio 1981

*m 223 / 6900 Lugano 1
del 31.7.81*

RACCOMANDATA - ESPRESSO

Egregio Signor
Leonardo Di Donna
Via Condotti 21 / interno 3

I - 00100 R o m a

Egregio Signor Di Donna,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con il nostro istituto.

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, in virtù di una commissione rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Leonardo Di Donna.

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese.

Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi. Le confermiamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero 633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.

A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra banca.

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere

M. A. S. R. S. S.



Unione di Banche Svizzere

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Union Bank of Switzerland

367

Direzione

Lugano, 28 luglio 1981

RACCOMANDATA - ESPRESSO

Egregio Signor
Florio Fiorini
Via Coviello 47

I - 00100 R o m a

11.232 Lugano 1 ←
del 31.7.1981

Egregio Signor Fiorini,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con il nostro istituto.

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, in virtù di una commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Fiorini Florio.

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese.

Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi. Le confermiamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero 633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.

A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra banca.

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere

36

Studio dell'Avvocato Francesco Nicoletti & Associati


Francesco Nicolosi
Giuseppe Manca
Luisa Beretta

20121 Milano
Via Bigli, 19

Tel. (02) 792943/24-780672-702145
Telex 331591 Tercon

75116 Paris
186, Avenue Victor Hugo

Tel. 1-5031626
Telex 611357 Eureka



Giovanni Calabrese
Madeleine M. Lupi
Giorgio Simonetti
Maria A. Sarro
Antonio Tonali
Paolo Musicco

Jean L. de Grandcourt
Agrège des Facultés de Droit

Milano, 6 agosto 1981

Procura della Repubblica di Milano

Ill.mi Sostituti Procuratori della Repubblica Dott. Luigi Fenizia e Dott. Guido Viola

Anche a nome dell'Avv. Vittorio D'Aiello che assiste il Dott. Florio Fiorini, il sottoscritto Avv. Francesco Nicoletti difensore - con l'Avv. Vittorio Virga - del Dott. Leonardo Di Donna produce in originale le due allegate lettere pervenute dall'UBS, depositandole presso l'Ufficio Segreteria della Procura della Repubblica.

Queste lettere - in una con il promemoria del Dott. Di Donna e l'interrogatorio, spontaneamente reso, dal Dott. Fiorini - rappresentano il massimo contributo possibile perchè acclarata sia la verità.

Il sottoscritto confida che le S.V., risolto ormai ogni ragionevole dubbio, chiedano sollecitamente al Giudice Istruttore la archiviazione di questo caso restituendo così al Dott. Di Donna ed al Dott. Fiorini quella immagine loro necessaria per assolvere compiti e per realizzare impegni certamente non facili, ai quali è doveroso non sottrarsi.

Con dovuta osservanza,

Nicoletti
Avv. Francesco Nicoletti

PROCURA DELLA REPUBBLICA - MILANO

ricevuta oggi 6 AGG. 1981 data:

Rogliano (CS) il 30/10/22 e co. Mi in

il quale conferma e ratifica la suddetta querela

IL SEGRETARIO

*Avv. Calabrese Giovanni
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Cnel. Att. e Proc. di Offi
n. 2274 mil. il 16/5/79*

6901 Lugano,
001/816321

1 marzo 1982 /fe

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000134



IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

SEGRETO

rog. 139/81

Pregiatissimo signor
Dr. Ernesto CUDILLO
Consigliere istruttore
presso il Tribunale di

I R. o m a

Concerne: vostra commissione rogatoria nel processo contro Di Donna,
Fiorini, Calvi e Martelli
v/n. 81/82

Onorevole Collega,

Le faccio pervenire un allegato:

- fotocopia di raccomandata dell'Avv. John Rossi Lugano al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia / 15.2.82;
- fotocopia della lettera 26.2.82 dell'Ufficio federale di polizia / Sezione assistenza giudiziaria internazionale al sottoscritto, lettera che fa riferimento all'esposto dell'Avv. Rossi.

Do seguito alla proposta dell'Ufficio federale di polizia e pertanto Le chiedo in forma ufficiale se la commissione rogatoria presentata a suo tempo dal Procuratore della Repubblica di Milano dr. Fenizia e dr. Viola sia da considerare tuttora valida.

Resto in attesa di un suo riscontro e Le porgo il più cordiale ossequio.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO


Dr. GB Luisoni

Allegati: citati





Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia



3003 Bern, 26 febbraio 1982

Oh. Giudice istruttore
sottocenerino
avv. G.B. Luisoni
Palazzo Giustizia

6900 L u g a n o

Ø 031/61 41 11

Ihr Zeichen
Votre réf.
Vostro rif.

Unser Zeichen
Notre réf.
Nostro rif.

B 42377 Pi/Za/vs

Procedimento rogatorio nei confronti di Di Donna Leonardo,
Fiorini Florio ed altri (rog. no. 139/81)

Signor Giudice istruttore,

Con lettera del 15 febbraio 1982 (vedasi allegato), l'avv. J. Rossi si è informato presso il nostro Ufficio per conoscere il nostro punto di vista su una decisione della Corte Suprema di Cassazione in Roma. Egli pretende che il trasferimento della competenza per il procedimento in oggetto al Giudice istruttore di Roma abbia come conseguenza che la rogatoria inviata a Lugano il 24 aprile 1981 nell'ambito della presente causa, dal Procuratore della Repubblica di Milano (non competente), sia divenuta priva d'oggetto e non possa essere eseguita. Noi non condividiamo un tale parere. Ai sensi della decisione sottopostaci - della quale Vi inviamo soltanto il dispositivo, a causa della voluminosità del documento -, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato "la validità degli atti istruttori compiuti dal Procuratore della Repubblica di Milano e dal Giudice istruttore di Brescia, salvo l'ulteriore controllo nelle sedi proprie sulla legittimità dei singoli atti". Ciò non significa altro che gli atti istruttori già compiuti, cui appartiene incontestabilmente la disposizione di una commissione rogatoria - continuano a mantenere la loro validità fin tanto che il Giudice istruttore di Roma non li sopprima. Per il procedimento di assistenza giudiziaria pendente a Lugano, ciò vuol dire che se il nuovo competente giudice istruttore lo mantiene valevole, lo si deve eseguire. E' pacifico che la semplice modificazione della competenza territoriale nell'ambito di un procedimento penale non può avere come conseguenza l'inammissibilità dell'assistenza giudiziaria.

Communque, si dovrà badare a non procedere ad accertamenti che il Giudice istruttore di Roma ritenesse superflui. Ci permettiamo perciò proporVi di chiedere a Roma se la commissione rogatoria

- 2 -

presentata a suo tempo dai Procuratori della Repubblica, dott. Fenizia e dott. Viola di Milano, in data 23 aprile 1981, sia mantenuta valida. Dovesse esserne il caso, là si dovrebbe eseguire.

Prima di rispondere all'avv. Rossi nel senso del presente scritto, Vi saremmo grati se volete informarci circa il Vostro punto di vista al riguardo.

Vi ringraziamo anticipatamente della pena che Vi vorrete dare e cogliamo l'occasione per salutarVi.

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE E AFFARI
DI POLIZIA
Sezione assistenza giudiziaria internazionale



(Frei)

STUDIO LEGALE • NOTARILE • COMMERCIALE
TETTAMANTI • SPIESS • ROSSI • KUPPER • BRIOSCHI • HAAB

LUGANO
 Via G. B. Pioda 9

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Giancarlo Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haab, notaio


Avv. Luisa Bianella, notaio
 Lic. Jur. Heinz Lang

Lic. deg. NHA Andrea Cavallero
 Dr. Jur. Diego Lisci

Tel. (091) 22 97 41 (5 linee)
 Telex 73654
 C. Ch. Post. 69-6088
 Poste al 6901 Lugano, Cas. Post. 231
 Telegrammi Legalestudio Lugano

ROSSI EURIKO, Beestrass 60, Postfach
 Tel. (01) 202 03 04
 Telex 52937


GGIA GIUNIAICO, via G. Digiati 20.3
 Tel. (092) 87 18 64



Lodevole
 Dipartimento Federale
 di Giustizia e Polizia

3003 B E R N A

Ufficio Federale di Polizia



RACCOMANDATA

Da menzionare nella risposta:
 N / ref. JR/gc

V / ref.

6901 Lugano 15. febbraio 1982


Concerne: procedimento rogatorio nei confronti di
 Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e llcc
 (rog. no. 139/81)

Egregi Signori,

il procedimento rogatorio emarginato è stato promosso con commissione rogatoriale del 24.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dott. Guido Viola.

A seguito di questa richiesta, il Giudice Istruttore Sottocenerino ha emanato in data 7.5.1981 un ordine di perquisizione e sequestro a tutte le banche del Canton Ticino inteso ad ottenere la consegna di documentazione bancaria concernente le persone menzionate nella commissione rogatoriale.

Le banche interpellate hanno risposto che tra i loro istituti e le persone menzionate nella commissione rogatoriale non vi erano, nè vi erano state relazioni bancarie.



Con sentenza della Corte Suprema di Cassazione in Roma, autorità che giudica in ultima istanza, del 2.9.1931 è stata decisa la questione della competenza tra le autorità giudiziarie di Milano e quelle di Roma con il riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria romana.

Produco la predetta decisione in fotocopia.

Da questa decisione risulta che il magistrato milanese, che ha chiesto la commissione rogatoria, non ha mai avuto la competenza per occuparsi del procedimento penale contro le persone indicate in epigrafe.

Pertanto, a nostro modo di vedere, la commissione rogatoria chiesta da un'autorità incompetente non deve essere eseguita dalle autorità svizzere.


Infatti uno dei presupposti che legittimano la formulazione di commissioni rogatorie è la competenza del magistrato richiedente a trattare il procedimento penale, nel contesto del quale le commissioni rogatorie vengono avanzate.

Caduta la competenza dell'autorità giudiziaria di Milano deve cadere la domanda rogatoria presentata da questa autorità e tutta la procedura promossa nel nostro paese.

Non è ammissibile che la procedura continui con l'eventuale consegna di documenti ad un'altra autorità, che non ha mai formulato domanda rogatoria.

Questo problema merita tutta l'attenzione delle autorità svizzere incaricate, a tutti i livelli, dell'esecuzione delle domande rogatorie estere.

La fattispecie è giuridicamente molto importante e si ritiene quindi che la procedura rogatoria non può semplicemente essere portata avanti, senza preoccuparsi della questione basilare della competenza.



Chiediamo pertanto all'Ufficio Federale di Polizia di pronunciarsi su questa questione.

Con distinti ossequi.

Avv. John Rossi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

✓ Allegato:

- f/c sentenza della Corte Suprema di Cassazione del
2.9.1981



Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia

000134

SEGRETO

3003 Bern, 11. marzo 1982

Ø 031/81 41 11

Ihr Zeichen
Votre réf.
Vostro rif. No 81/82

Unser Zeichen
Notre réf.
Nostro rif. B 42377 Fi/Za/fr

Dr. Ernesto Cudillo
Consigliere Istruttore
Tribunale Penale di Roma
Ufficio Istruttore

I - 00100 R o m a

Concerne: Procedimento rogatorio nei confronti di
Di Donna Leonardo, Fiorini Florio ed altri

signor Giudice istruttore,

In allegato, ci preghiamo trasmetterVi il Verbale d'interrogatorio del direttore Romano Bertoli dell'Unione di Banche Svizzere, a Lugano, con le copie delle lettere agli imputati.

L'acclusa documentazione Vi e' trasmessa a condizione che non venga utilizzata (come anche i dati ivi contenuti) in qualsiasi procedimento italiano per reati fiscali, doganali o di divise, bensì unicamente per procedere contro i delitti di diritto comune menzionati nella rogatoria della Procura della Repubblica di Milano del 23 aprile 1981 (peculato, art. 314 CPI; corruzione, art. 319 CPI; interessi privati in atti d'ufficio, art. 324 CPI).

Vogliate gradire, signor Giudice istruttore, i sensi della nostra distinta stima.

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione assistenza giudiziaria internazionale


(Frei)

Annessi menzionati



**Giudice Istruttore
della giurisdizione sottocenerina
6900 Lugano**

ROGATORIA Nr. 139/81

Lugano, 15 febbraio 1982

Avanti il Giudice Istruttore sottocenerino Dr. GB Luisoni
sedente nel proprio ufficio al Palazzo di Giustizia di Lugano ed assistito dal
sottoscritto segretario Fabio Zocchetti
citato compare in qualità di teste:


Bertoli Romano: fu Antonio, nato il 30 agosto 1932,
a Lugano, attinente di Novaggio, coniugato,
domiciliato a Lugano, Via Domenico Fontana
n. 1, direttore presso l'Unione di Banche
Svizzere in Lugano

il quale, dopo essere stato ammonito delle conseguenze penali
di una falsa testimonianza, e dopo che il Giudice istruttore gli
ha dato lettura del disposto dell'art. 307 CPS, interrogato,
dichiara:

Prendo atto di essere sentito come teste nell'ambito della ro-
gatoria 23.4.81 della Procura della Repubblica in Milano, ro-
gatoria inerente il procedimento pendente in Italia - per titoli
di peculato, corruzione e interessi privati in atti di ufficio
(ai sensi degli articoli 314, 319 e 324 del Codice penale italia-
no / disposizioni che corrispondono ai titoli di reato di appro-
priazione indebita aggravata, corruzione attiva e corruzione pas-
siva (a sensi degli artt. 140 cifra 2, 288 e 315 del Codice pe-
nale svizzero) - contro Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e Calvi
Roberto. Prendo pure atto che per disposizioni interne della com-
petente Istanza italiana la competenza del processo nel quale è
stata presentata la rogatoria è passata dal Tribunale di Milano
a quello di Roma, sicchè ora il contatto con il Giudice istruttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



sottocenerino è tenuto dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma dr. Ernesto Cudillo.

Il Giudice istruttore mi sottopone in esame n. 3 lettere che sono state inviate il 6.7.81 dall'Unione di Banche Svizzere di Lugano a:

- On. Claudio Martelli;

e il 28.7.81 a:

- Leonardo Di Donna

- Florio Fiorini.


Rilevo innanzitutto che ho personalmente firmato, per l'UBS-Lugano, tutte e tre le lettere summenzionate. Non solo: ma la mia firma, che è quella apposta sulla destra, è la cosiddetta "firma responsabile" quindi quella determinante. L'altra firma viene apposta per accordo. Il testo delle lettere è frutto di una collaborazione tra il sottoscritto e il legale dell'UBS Lugano Avv. Brazzola.

Confermo formalmente - davanti all'Autorità giudiziaria, e conscio della responsabilità che mi assumo quale teste - l'assoluta veridicità del contenuto di tutte e tre le lettere in oggetto.

A maggior chiarimento dò anche i seguenti ulteriori particolari:

- Nelle lettere a Di Donna e a Fiorini si fa cenno a una "Cque n. 633.369 "Protezione"; l'espressione "Cque numero" sta per "contromarca numero" o "contrassegno numero": cioè il contrassegno che la banca conferisce ad ogni relazione cifrata.

- Nella lettera all'On. Claudio Martelli non si parla esplicitamente della relazione 633.369 "Protezione"; però il senso stesso dello scritto lascia chiaramente dedurre che il destinatario (cioè il Martelli) non è mai stato intestatario della relazione summenzionata, nè ha mai in qualsiasi modo potuto disporre.



Giudice Istruttore

20/11.

Tanto nello scritto al Martelli quanto in quelli al Di Donna e al Fiorini l'UBS-Lugano usa l'espressione "negli ultimi 15 anni". Questa cifra non è usata a caso, perchè indica lo spazio massimo di tempo durante il quale la nostra banca conserva la documentazione inerente alle relazioni coi propri clienti.

Ora la relazione cifrata 633.369 "Protezione" è stata posta in essere in data 17.7.79, e quindi in una data amplissimamente contenuta entro il periodo per il quale l'UBS-Lugano ha indagato circa eventuali rapporti del Martelli con essa. Lo stesso vale per Di Donna e Fiorini.

Null'altro da aggiungere. Letto, lo approva e si firma.

10/10/1979
P. ...
P. ...


A. ...
C. ...

—



Unione di Banche Svizzere

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Union Bank of Switzerland



Direzione



Giulio
Sottoscrittore

Lugano, 6 luglio 1981

Raccomandata - Espresso

Onorevole Signor

Claudio Martelli

Via Monte Brianzo 56

I - 00186 R o m a

Onorevole signor Martelli,

abbiamo ricevuto la Sua lettera del 27 giugno, con la quale ci informa di una comunicazione giudiziaria da Lei ricevuta in data 28 maggio u.s. sull'avvio di indagini preliminari per accertare la veridicità di un determinato fatto, e cioè l'esistenza a Suo nome o in Sua disponibilità di un conto "Protezione" presso il nostro Istituto.

Lei ci chiede, "ove venisse fatta richiesta", di dare le informazioni conformi alla verità all'Ufficio della Procura di Milano. In realtà, a richieste di questo tipo noi saremmo tenuti a rispondere soltanto se ci fossero presentate dalle autorità svizzere, nei limiti degli accordi di assistenza internazionale conclusi dalla Svizzera.

Siamo invece in grado di precisarle che, con ordine del 7 maggio 1981 del Giudice Istruttore della giurisdizione sottocenerina - ordine basato su una commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Dr. Guido Viola - ci fu effettivamente chiesto il sequestro della documentazione bancaria concernente l'apertura di un conto corrente di numero precisato, denominato "Protezione" "facente capo al signor Martelli".

Contro questo ordine, il nostro Istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese. Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmetterne il testo a terzi.



Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

Blatt
Page
Foglio

- 2 -

Datum
Date
Data

6 luglio 1981

Onorevole Signor Claudio Martelli, Roma

Nell'ambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a non oltre gli ultimi quindici anni possiamo invece confermare a Lei che presso la nostra Banca non fu mai aperto, né risulta quindi aperto alcun conto da Lei o sul quale Lei abbia una qualsiasi disponibilità. E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno (e d'altronde neppure dopo questa data).

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere



Giudice Istruttore



Giudice Istruttore

Lugano, 28 luglio 1981

RACCOMANDATA - ESPRESSO

Egregio Signor

Florio Fiorini

Via Coviello 47

I - 00100 R o m a

Egregio signor Fiorini,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con il nostro istituto.

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocamerina, in virtù di una commissione rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Fiorini Florio.

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese.

Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi. Le confermiamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero 633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.

A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra banca.

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere



Giudice Istruttore

Lugano, 28 luglio 1981

RACCOMANDATA - ESPRESSO

Egregio Signor

Leonardo Di Donna

Via Condotti 21 / interno 3

I - 00100 R o m a

Egregio Signor Di Donna,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con il nostro istituto.

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, in virtù di una commissione rogatoria del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Leonardo Di Donna.

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinese.

Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi. Le conferriamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero 633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.

A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra banca.

Con rispettosa stima.

Unione di Banche Svizzere



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

229/82

000181

Roma, il

15 MARZO 1982

197

Divisione

posta a nota del

N.

Allegati N.

OGGETTO: Commissione rogatoriale nel processo contro DI DONNA, FIORINI,

CALVI e MARTELLI (relazione 633.369 "Postazione" U B S- Lugano)

Ill.mo Sig.
 dr. GB Luisoni
 Giudice Istruttore della
 Giurisdizione Sottocanarina
 Lugano (Svizzera)

Nel ringraziare la S.V. Ill.ma del parziale espletamento della commissione rogatoriale di cui alla nota 11 marzo 1982 No 81/82 rifer. B 42377 P1/ Za/ fr/ della Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e Affari di Polizia, mi permetto di ribadire, come già precisato, che la commissione rogatoriale, presentata a suo tempo dai sost. procuratori della Repubblica di Milano dr. Penizia e Viola, deve intendersi tuttora valida, in ogni sua richiesta, nonché di competenza di questo Ufficio d'Istruzione presso il Tribunale di Roma.

In attesa di un cortese riscontro in merito alle parti della commissione non ancora evase, porgo alla S.V. i sensi della mia alta stima.

Ringrazio.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
 (dr. Ernesto Cudillo)





Giudice Istruttore
della giurisdizione sottocenerina
6900 Lugano

ROGATORIA Nr. 139/81

Lugano, 15 febbraio 1982

Avanti il Giudice Istruttore sottocenerino Dr. GB Luisoni
sedente nel proprio ufficio al Palazzo di Giustizia di Lugano ed assistito dal
sottoscritto segretario Fabio Zocchetti
citato compare in qualità di teste:

Bertoli Romano: fu Antonio, nato il 30 agosto 1932,
a Lugano, attinente di Novaggio, coniugato
domiciliato a Lugano, Via Domenico Fontana
n. 1, direttore presso l'Unione di Banche
Svizzere in Lugano

il quale, dopo essere stato ammonito delle conseguenze penali
di una falsa testimonianza, e dopo che il Giudice istruttore gli
ha dato lettura del disposto dell'art. 307 CPS, interrogato,
dichiara:

Prendo atto di essere sentito come teste nell'ambito della ro-
gatoria 23.4.81 della Procura della Repubblica in Milano, ro-
gatoria inerente il procedimento pendente in Italia - per titoli
di peculato, corruzione o interessi privati in atti di ufficio
(ai sensi degli articoli 314, 319 e 324 del Codice penale italia-
no / disposizioni che corrispondono ai titoli di reato di appro-
priazione indebita aggravata, corruzione attiva e corruzione pas-
siva (a sensi degli artt. 140 cifra 2, 288 e 315 del Codice pe-
nale svizzero) - contro Di Donna Leonardo, Fiorini Florio e Calvi
Roberto. Prendo pure atto che per disposizioni interne della com-
petente Istanza italiana la competenza del processo nel quale è
stata presentata la rogatoria è passata dal Tribunale di Milano
a quello di Roma, sicchè ora il contatto con il Giudice istruttore

Luigi Luisoni

F. Zocchetti

Giudice Istruttore

sottocenerino è tenuto dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma dr. Ernesto Cudillo.

Il Giudice istruttore mi sottopone in esame n. 3 lettere che sono state inviate: il 6.7.81 dall'Unione di Banche Svizzere di Lugano a:

- On. Claudio Martelli;

e il 28.7.81 a :

- Leonardo Di Donna

- Florio Fiorini.

Rilevo innanzitutto che ho personalmente firmato, per l'UBS-Lugano, tutte e tre le lettere summenzionate. Non solo: - ma la mia firma, che è quella apposta sulla destra, è la cosiddetta "firma responsabile" quindi quella determinante. L'altra firma viene apposta per accordo. Il testo delle lettere è frutto di una collaborazione tra il sottoscritto e il legale dell'UBS Lugano Avv. Brazzola.

Confermo formalmente - davanti all'Autorità giudiziaria, e conscio della responsabilità che mi assumo quale teste - l'assoluta veridicità del contenuto di tutte e tre le lettere in oggetto.

A maggior chiarimento dò anche i seguenti ulteriori particolari:

- Nelle lettere a Di Donna e a Fiorini si fa cenno a una "Cque n. 633.369 "Protezione"; l'espressione "Cque numero" sta per "contromarca numero" o "contrassegno numero": cioè il contrassegno che la banca conferisce ad ogni relazione cifrata.

- Nella lettera all'On. Claudio Martelli non si parla esplicitamente della relazione 633.369 "Protezione"; però il senso stesso dello scritto lascia chiaramente dedurre che il destinatario (cioè il Martelli) non è mai stato intestatario della relazione summenzionata, nè ha mai in qualsiasi modo potuto disporne.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Cudillo Istruttore



[Handwritten signature]

Tanto nello scritto al Martelli quanto in quelli al Di Donna e al Fiorini l'UBS-Lugano usa l'espressione "negli ultimi 15 anni". Questa cifra non è usata a caso, perchè indica lo spazio massimo di tempo durante il quale la nostra banca conserva la documentazione inerente alle relazioni coi propri clienti.

Ora la relazione cifrata 633.369 "Protezione" è stata posta in essere in data 17.7.79, e quindi in una data amplissimamente contenuta entro il periodo per il quale l'UBS-Lugano ha indagato circa eventuali rapporti del Martelli con essa. Lo stesso vale per Di Donna e Fiorini.

Null'altro da aggiungere. Letto, lo approva e si firma.

15


 *Carlo Azeglio Ciampi*




TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

000752

LIBERO

N. 20 | 84

Roma, li 26 APRILE 1984 19


Sezione 24 febbraio 1984

2223/C.P2

Risposta a nota del 18 aprile 1984

N. 2333/C. R. Legati N. 10

OGGETTO : trasmissione atti -



All'On.le Sig. Presidente
della Commissione Parlamen-
tare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Roma

In riferimento alle note sopra specifica-
te, trasmetto in copia la seguente documentazio-
ne:

- richiesta del 27 novembre 1981 al Presidente della Camera dei Ricorsi Penali presso il Tribunale di Appello di Lugano;
- richiesta del 25 gennaio 1982 al Presidente della Camera dei Ricorsi Penali presso la Corte di Appello di Lugano;
- richiesta del 22 febbraio 1982 al Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina di Lugano;
- nota del 2 marzo 1983 inviata al Direttore Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e Affari di Polizia - Sezione Assistenza Giudiziaria Internazionale di Berna;
- nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 15 luglio 1983 con allegata nota datata 5 luglio 1983 inviata dalla Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e Affari di Polizia - Sezione dell'Assistenza giudiziaria internazionale di Berna;

- 2 -


- nota di risposta del 1° agosto 1983 diretta al Direttore Generale Ministero di Grazia e Giustizia, relativa alla richiesta del 15 luglio 1983;
- nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 ottobre 1983, con allegata nota datata 6 ottobre 1983 inviata dalla Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e Affari di Polizia - Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale di Berna;
- nota del Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina del 27 ottobre 1983 di Lugano;
- nota del 1° febbraio 1984 diretta al Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina di Lugano;
- nota del Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina dell'8 marzo 1984 - Lugano.

Riservo di trasmettere copia delle ulteriori richieste che saranno inviate alla competente Autorità Svizzera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo).



D00752
LIBERA

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 493/81

Roma, il 27 NOV. 1981 19 ...

Spett.le

Esposta a nota del

N.

Allegati N.

OGGETTO: Commissione rogatoria nei confronti di DI DONNA Leonardo,
FIORINI Florio, CALVI Roberto e MARTELLI Claudio -

On. Sig.
Presidente della Camera
dei Ricorsi Penali
presso il Tribunale di Appello
 Lugano (Svizzera)

• p.c.

On. Sig.
Giudice Istruttore
presso il Tribunale di
 Lugano (Svizzera)

In riferimento alla precedente nota del P.M. di Milano (n. 3941/31A già n. 2155/81C) in data 1° giugno, 14 e 18 luglio u.s., prego la S.V. Il l.ma di voler cortesemente comunicare a questo Ufficio d'Istruzione di Roma, cui gli atti sono stati trasmessi per competenza, le risultanze della Commissione rogatoria in oggetto.

Ringrazio e porgo deferenti ossequi.



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 47/82

Roma, li 25 GEN 1982 19

Sezione

Risposta a nota del N. Allegati N. 3

OGGETTO: Commissione rogatoriale nei confronti di: Di Donna Leonardo,
dr. Fiorini Florio, dr. Calvi Roberto, On. Claudio Martelli -

Al Sig.
Presidente della Camera
dei Ricorsi Penali presso
la Corte di Appello
di

Lugano (Svizzera)

Al Sig.
Giudice Istruttore della
Giurisdizione Sottocenerina
Lugano (Svizzera)

Il procuratore della Repubblica di Milano, con nota 18 luglio 1981 n. 341/81A P.M. (già n. 2165/81C P.M.), richiedeva che il contenuto della lettera del 6 luglio 1981 diretta all'On. Martelli da parte dell'Unione di Banche Svizzere, fosse confermato dal legale rappresentante della citata banca alla Autorità Giudiziaria Svizzera secondo le regole procedurali della Vostra legislazione e nella forma dalla Commissione Rogatoriale.

Prego, pertanto, di voler dare preliminarmente riscontro alla suddetta richiesta che questo Ufficio si permette di rinnovare.

Rappresento che la Suprema Corte di Cassazione, nell'affermare la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma a giudicare sui fatti in questione, ha riservato a questa "l'ulteriore controllo sulla legittimità dei singoli atti".

- 2 -

Nel ringraziare sentitamente, invio i miei
ossequi.

CONSIGLIERE STRUTTORE
(Dr. Ernesto Cudillo)



Documentazione allegata in fotocopie:

- 1) lettera 26 giugno 1981 dell'On. Martelli all'Unione
Banche Svizzere
- 2) lettera 6 luglio 1981 dell'Unione di Banche Svizze-
re all'On. Martelli.
- 3) richiesta 18.7.1981 della Procura Repubblica di Mi-
lano all'Autorità Giudiziaria Svizzera.

CONSIGLIERE STRUTTORE
(Dr. Ernesto Cudillo)





TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 81 | 82

Roma, li 22 febbraio 1982 19 ...

Sezione

Risposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO : Commissione Rogatoria nei confronti di: DI DONNA Leonardo-
dr. FIORINI Florio- dr. CALVI Roberto ed On. MARTELLI Claudio-

Al Sig.
Giudice Istruttore della
Giurisdizione Sottocenerina
Lugano (Svizzera)

In relazione alla cortese segnalazione telefonica da parte della S.V., sarei molto grato qualora potesse essere preventivamente trasmessa la parte della commissione rogatoria già evasa avente per oggetto la conferma del contenuto della lettera dell'Unione di Banche Svizzere all'On. Claudio Martelli in data 6 luglio 1981.

Con i sensi della mia alta considerazione,
ringrazio.

CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Ernesto Cudillo)





TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

2 MAR. 1983

N. 117/83

Roma, li 19

Sezione

Risposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO: Commissione rogatoria nel processo contro DI DONNA- FIORINI- CALVI e MARTELLI (relazione 633.369 "Protezione" UBS- Lugano)

Ill.mo Sig.
 Direttore Divisione Assistenza
 Giudiziaria Internazionale e
 Affari di Polizia-
 Sezione Assistenza Giudiziaria
 Internazionale

Berna

Nel ringraziare la S.V. Ill.ma del parziale espletamento della commissione rogatoria di cui alla nota 11 marzo 1982 No 81/82 rifer. B 42377 Fi/Za/fr di codesta Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e Affari di Polizia, mi permetto di ribadire, come già precisato, che la commissione rogatoria, presentata a suo tempo dai sostituti procuratori della Repubblica di Milano dr. Fenizia e Viola ora di competenza di questo Ufficio d'Istruzione presso il Tribunale di Roma, deve intendersi tuttora valida in ogni sua richiesta.

In attesa di un cortese riscontro in merito alle altre parti della commissione, porgo alla S.V., i sensi della mia alta stima.

Ringrazio.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)





ASSICURATA £.100

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Roma 1903 19

Al Sig. Consigliere Istruttore
Dr. Ernesto Cudillo
Tribunale R O M A

Ufficio II° A.P.
Prot. N° 168/105/45/4260/83

Risposta al f. N°
del

OGGETTO: Commissione rogatoria nel procedimento penale contro:
Di Donna, Fiorini, Calvi e Martelli.

All.: 1

Si trasmette copia della nota del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia elvetico, con preghiera di fornire le informazioni del caso.

IL DIRETTORE GENERALE

(M. Boschi)

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
 Département fédéral de justice et police
 Dipartimento federale di giustizia e polizia



Bundesamt für Polizeiwesen
 Office fédéral de la police
 Ufficio federale di polizia

Epi Vaticano
L. clucchi al G. S. S. S.
di informazioni dei casi
 15.7.83

3003 Bern, 5 luglio 1983

Lod.

Ministero di Grazia e Giustizia
 Direzione generale affari penali

☛ 031/614111

Ihr Zeichen
 Votre ref.
 Vostro rif.

I - R o m a

Unser Zeichen
 Notre ref.
 Nostro rif.

B 42377 Fi/Za/Schi

Commissione rogatoriale nel processo contro DI DONNA, FIORINI,
 CALVI, MARTELLI (relazione b 33369 "Protezione" UBS Lugano)

Signor Direttore generale,

Con rogatoria del 21.4.1981, la Procura della Repubblica di Milano ci ha pregati di procedere ad accertamenti sul conto 633369, denominato "Protezione", presso l'Unione di Banche svizzere di Lugano, essendo tali accertamenti necessari per il procedimento contro i signori Di Donna, Fiorini e Calvi per peculato (art. 314 CPI), corruzione (art. 319 CPI), interesse privato in atti d'ufficio (art. 324 CPI). L'esecuzione della rogatoria si è protratta per le lunghe siccome contro la prestazione di assistenza è stato fatto ricorso ai rimedi giuridici. Nel frattempo, la Corte Suprema di Cassazione ha deciso il 2.9.1981 che il procedimento penale dovesse essere eseguito dal Giudice istruttore di Roma, motivo per cui abbiamo chiesto a quel magistrato se si attendesse sempre alla rogatoria di Milano. Con lettera del 7.3.1983, egli ci comunicò "che la commissione rogatoriale, presentata a suo tempo dai sostituti procuratori della Repubblica di Milano dr. Fenzia e Vila, ora di competenza di questo ufficio d'istruzione presso il Tribunale di Roma, deve intendersi tuttora valida in ogni sua richiesta".

Orbene, il legale della banca, avv. Rossi, si è rivolto al Giudice istruttore di Lugano, dott. G.B. Luisoni, cui spetta l'esecuzione della rogatoria in oggetto, pretendendo non esista più motivo perchè sia prestata assistenza giudiziaria. Fa valere che, deceduto Calvi, il Giudice istruttore di Roma avrebbe dichiarato il proscioglimento di Martelli dall'imputazione di corruzione, ed inoltre, il Procuratore pubblico dott. Gallucci di Roma avrebbe disposto di sospendere il procedimento contro Di Donna e Fiorini.

- 2 -

Ne fosse il caso, la rogatoria in questione sarebbe in verità priva d'oggetto. Vi preghiamo di procedere agli accertamenti opportuni e di comunicarci se, ed eventualmente perchè, stando così le cose, ci si attenga ancora alla richiesta d'assistenza.

Nel mentre La ringraziamo della pena che si vorrà dare al riguardo, La preghiamo di gradire, signor Direttore generale, i sensi della nostra distinta stima.

Con i nostri migliori saluti

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale



(Frei)

Allegati:

Copie

- della rogatoria in data 23.4.1981
- della lettera del Giudice istruttore Cudillo del 2.3.1983
- delle allegazioni dell'avv. Rossi in data 27.4. e 31.5.1983



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 414/83

Roma, li 1 agosto 1983 19

Sezione

15 luglio 1983

Risposta a nota del

N. 168/105/45/4260/83
Allegati N.

OGGETTO : Commissione rogatoria nel procedimento penale contro i

DI DONNA- FIORINI- CALVI e MARTELLI -

Al Sig. Direttore Generale
Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari
Penali delle Grazie e del Casel
lario- Ufficio II° - A.P.
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata comunico che la Procura della Repubblica di Milano, con nota di assistenza giudiziaria all'Ufficio Federale di Polizia di Berna del 23 aprile 1981, aveva richiesto tra l'altro, accertamenti sulle seguenti circostanze:

- "-se esista effettivamente presso l'U.B.S. di Lugano il conto corrente n. 633369 "Protezione";
- in caso positivo, si chiede di conoscere il nome dell'intestatario del conto, che costituirebbe persona concorrente nei reati per i quali si procede;

- 2 -

-in caso positivo, si chiede comunque di conoscere il nome di tutte le persone abilitate ad operare sul conto; nonchè il sequestro della documentazione bancaria concernente la accensione del conto e la sua movimentazione, con trasmissione dei documenti sequestrati, in copia conforme, a questa Procura della Repubblica".


Tali richieste, con nota del 25 gennaio 1982, sono state rinnovate dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, ritenuto competente della Suprema Corte di Cassazione a seguito di risoluzione di conflitto di competenza.

Allo stato, l'Autorità giudiziaria elvetica ha dato riscontro alla commissione rogatoriale limitatamente alla posizione di DI DONNA Leonardo - FIORINI Florio e dell'on. Claudio MARTELLI precisando che i medesimi non erano titolari di conti presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e, pertanto, era emesso decreto di impugnabilità dell'azione penale nei loro confronti.

Nessuna notizia è, invece, pervenuta in ordine all'esistenza ed intestazione del conto corrente n. 633369 "Protezione" presso l'U.B.S. di Lugano.

La commissione rogatoriale deve intendersi tuttora inevasa su tali circostanze e si richiede un sollecito riscontro in merito.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(dr. Ernesto Cudillo)





PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 2155/81 C.P.M.

Milano, il 23 aprile 1981

Risposta a nota N. _____ del _____

Sostituito dr. G. Viola - dr. L. Fenizia.

OGGETTO: procedimento penale nei confronti di DI DONNA Leonardo,
FIORINI Florio, CALVI Roberto: richiesta di assistenza giudiziaria.



ALL'UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
-Sezione assistenza giudiziaria internazionale-
3003 B E R N A

Onorevoli Colleghi,

la Procura della Repubblica di Milano (Italia) ha in corso una indagine preliminare nei confronti di:

- 1) - Di Donna Leonardo, nato a Cosenza il 28.10.1932, residente in Roma, via Condotti, 21 - cittadino italiano;
- 2) - Fiorini Florio, nato a Roccalbegna il 26.12.1940, residente in Roma, via Coviello, 47 - cittadino italiano;
- 3) - Calvi Roberto, nato a Milano il 13.4.1920, residente in Milano via Frua, 9 - cittadino italiano;

per accertare a loro eventuale carico e nei confronti anche di terzi non ancora identificati, la sussistenza dei reati di peculato (art. 314 codice penale italiano), corruzione (art. 319 cod. pen.) o comunque interesse privato in atti di ufficio (art. 324 cod. pen.).

Sono state spedite le comunicazioni giudiziarie (artt. 78-304 codice di procedura penale italiano) agli interessati.

I fatti traggono origine dal sequestro di alcuni documenti posseduti e custoditi dal sig. Gelli Licio, in occasione della perquisizione operata nei confronti di costui il 17 marzo 1981, in locali di sua disponibilità.

Dall'esame di uno di tali documenti, si ha notizia di un accredito sul conto corrente n. 633369 denominato "Protezione", esistente presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano, asseritamente facente capo al sig. Martelli.

In particolare, tra l'altro, su tale conto corrente sarebbero stati effettuati due versamenti di dollari U.S.A. 3.500.000 ciascuno, uno effettuato il 11 dicembre 1980, dal sig. Calvi Roberto, di cui

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

sopra, a favore dell'intestatario del conto.

Ciò sarebbe avvenuto in occasione ed in conseguenza della stipulazione di un accordo finanziario tra l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.-Italia) o società comunque ad esso collegata, ed il Gruppo Banco Ambrosiano o società comunque ad esso collegata.

Tale accordo sarebbe stato stipulato per conto dell'E.N.I. o comunque del Gruppo E.N.I. dal dr. Fiorini Florio, in unione con dr. Di Donna Leonardo, e per conto del Gruppo Banco Ambrosiano dal dr. Calvi Roberto o da persona con lui collegata.

Poiché i ricordati versamenti sul conto svizzero sarebbero stati il frutto non giustificato di tale accordo finanziario, si ha ragione di ritenere che essi possano costituire il profitto illecito e comunque la prova dei reati per i quali si procede e sui quali si indaga.

Appare pertanto indispensabile chiedere la Vostra assistenza giudiziaria, atta a fornire la dimostrazione dell'assunto accusatorio.

Ai sensi e per gli effetti, quindi, della CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, si chiede che venga accertato dalla competente Autorità Giudiziaria penale Svizzera, a mezzo di perquisizioni o sequestri o di quei mezzi processuali che tale Autorità ritenga più opportuni, quanto segue:

XI

- se esista effettivamente presso l'U.B.S. di Lugano il conto corrente n. 633369 "Protezione";
- in caso positivo, si chiede di conoscere il nome dell'intestatario del conto, che costituirebbe persona concorrente nei reati per i quali si procede;
- in caso positivo, si chiede comunque di conoscere il nome di tutte le persone abilitate ad operare sul conto; nonché il sequestro della documentazione bancaria concernente la accensione del conto e la sua movimentazione, con trasmissione dei documenti sequestrati, in copia conforme, a questa Procura della Repubblica;
- si chiede, infine, il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente od altro rapporto bancario che risultasse nella eventuale disponibilità dei soggetti inquisiti sopra indicati, presso Istituti bancari di codesto Cantone.

Si forniscono le più ampie e formali assicurazioni che il risultato della rogatoria che qui si richiede sarà utilizzato esclusivamente nell'ambito del procedimento penale di cui in oggetto, con esclusione esplicita che possa valere per la contestazione di reati di natura finanziaria, valutaria, fiscale.

Si fa rilevare comunque che i mezzi di prova che si richiede vengano assicurati concernono unicamente la documentazione bancaria e non i valori.

OCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

Si fa presente, infine, che i reati per i quali si procede non hanno carattere politico e rientrano tra quelli per i quali è prevista dalla Convenzione sopra richiamata l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Osservi.

Milano, 23 aprile 1981

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

-dr. L. Fenizia-

[Handwritten signature of L. Fenizia]

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

-dr. G. Viola-

[Handwritten signature of G. Viola]



MODULARIO
G. G. 314ASSICURATA

MOD. 293 M.G.

Roma 17 OTT. 1983 19

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Al Sig. Consigliere Istruttore

Dr. Ernesto Cudillo

Tribunale R O M A

Risposta al f. N.º 414/83

del 1/8/83

Ufficio IIº A.P.

Prot. N.º 168/105/45/4260/83

OGGETTO: Commissione rogatoria nel proc. pen. contro :
DI DONNA - FIORINI - CALVI e MARTELLI.All.: 1NELLA RISPOSTA
CITARE IL NUMERO
DI PROTOCOLLO

Con riferimento alla nota suindicata, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del foglio n.º 42377-Sc/Ki del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, datato 6 ottobre 1983, concernente la rogatoria in oggetto specificata.

Si fa riserva di comunicare ogni utile notizia al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'UFF. IIº A.P.

(R. Palamara)



Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Ufficio federale di polizia

3003 Bern, 6 ottobre 1983

031/614111

Ihr Zeichen
Votre ref.
Vostro rif.

168/105/45/4260/1983

Unser Zeichen
Notre ref.
Nostro rif.

B 42377 - Sc/Ki

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione degli affari penali
Ufficio II A.P.

I-R o m a

Commissione rogatoriale nel processo contro
DI DONNA, FIORINI, CALVI, MARTELLI


Egregio Signor Direttore Generale,

Ci riferiamo alla Sua lettera del 30 settembre 1983, alla quale era annessa la risposta del Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma, dott. Ernesto Cudillo. Ci preghiamo comunicarLe quanto segue:

Il capo della sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale, dott. L. Frei, si occupa personalmente di quest' affare. Il dott. Frei essendo assente per un periodo di vacanze fino al 17 ottobre 1983, La preghiamo di voler pazientare per una nostra risposta dopo quella data.

La ringraziamo della Sua comprensione e La preghiamo di gradire, signor Direttore Generale, i sensi della nostra distinta stima.

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale


(Carmen Stulz)

6901 Lugano, 27 ottobre 1983
P 001 / 21 53 21

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Ns/rif. rog. 139/81VS/rif. 117/83A1
Consigliere Istruttore
Dr. Ernesto Cudillo
c/o Tribunale penale
diR O M A

Concerne: commissione rogatoria nel procedimento penale contro
Leonardo DI DONNA, Florio FIORINI, Roberto CALVI e
Claudio MARTELLI.

Egregio Collega,

l'Ufficio federale di polizia mi fa pervenire -annessa a nota del Ministero di Grazia e Giustizia- una Sua lettera 1.8.83 diretta al competente servizio dello stesso Ministero.

A pagina 2 di tale lettera, riferendosi ai nominati Di Donna Leonardo Fiorini Florio e Martelli Claudio, si scrive testualmente:

"pertanto era emesso decreto di impromovibilità dell'azione penale nei loro confronti."

Sono a chiederLe:

1. Se, come parrebbe di desumere dalla suddetta frase, l'Ufficio Istruzione Penale del Tribunale di Roma ha formalmente sentenziato il non luogo procedere a favore delle tre persone summenzionate, e per quanto attiene il procedimento penale che ha dato origine alla commissione rogatoria citata in oggetto.

In caso affermativo, se è possibile avere copia o fotocopia di tale sentenza.


2. Se -nonostante l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Di Donna, Fiorini e Martelli- l'Ufficio Istruzione Penale di Roma chiede il proseguimento di prestazione di assistenza giudiziaria da parte svizzera in relazione alla predetta commissione rogatoria.


In caso affermativo si vorranno precisare esattamente la situazione di fatto e quella di diritto che motivano tale richiesta di prosecuzione dell'assistenza.

La prego di inviare copia della Sua risposta al presente scritto allo Ufficio federale di polizia in Berna, all'attenzione del Dr. Lionel Frei.

Con i più distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO


(Dr. G.B. Luisoni)



C.p.c.: all'Ufficio federale di polizia, sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna
- all'attenzione del Dr. Lionel Frei.

RACCOMANDATA



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

1 FEB 1984

N. 47 | 84

Roma, li

19

Sezione

Risposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO : ~~Commissione rogatoriale nel procedimento penale contro:~~
~~Leonardo DI DONNA- Florio FIORINI- Roberto CALVI e~~
~~Claudio MARTELLI.~~

Ill.mo Signor dr. G.B. LUISONI
 Giudice Istruttore della
 Giurisdizione sottocenerina
 6901 LUGANO - SVIZZERA

e p.c.

All'Ufficio Federale di Polizia
 Sezione dell'Assistenza Giudiziaria
 Internazionale
 (all'attenzione del dr. Lionel FREI)
 Bundesrain 20
 3003 BERNA - SVIZZERA

Con decreti di impugnabilità dell'azione penale del 17 marzo 1983 e 29 giugno 1983, lo scrivente su conformi richieste del P.H., ha provveduto all'archiviazione degli atti nei confronti dell'on.le Claudio Martelli, di Leonardo DI DONNA e di Florio FIORINI.

Trasmetto, pertanto, fotocopie dei suddetti decreti.

Tuttavia, esclusa l'ipotesi di un'eventuale re

- 2 -

sponsabilità dei suddetti, l'indagine non può ritenersi esaurita in riferimento ad eventuali responsabilità di terze persone, allo stato rimaste ignote.

Per lo sviluppo delle ulteriori indagini è necessario avere notizie in ordine all'esistenza del conto corrente n. 633369 "Protezione" presso l'U.B.S. di Lugano ed, in caso affermativo, di conoscere l'intestazione del conto ed il nominativo di tutte le persone abilitate ad operare sul conto stesso nonché di ottenere il sequestro della documentazione bancaria relativa all'accensione del conto e successive operazioni con trasmissione dei documenti sequestrati a questo Ufficio d'Istruzione in copia conforme.

In attesa di un cortese riscontro, ringrazio sentitamente porgendo i miei più distinti saluti.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Coddillo)



6901 Lugano, 8 marzo 1984

☎ 091/215321



IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Al

Consigliere Istruttore
Dr. Ernesto Cudillo
c/o Tribunale penale

R o m a

Concerne: commissione rogatoria nel procedimento penale contro Leonardo DI DONNA, Florio FIORINI, Roberto CALVI e Claudio MARTELLI

Ns.rif. rog. 139/81 - Vs.rif. 117/83 e 47/84

Egregio Collega,

Ho sottoposto la Sua lettera 1. febbraio 84 all'esame dell'Ufficio Federale di polizia in Berna, al quale ho pure trasmesso fotocopia dei due decreti (17.marzo e 29 giugno 1983) da Lei allegati alla lettera medesima.

Sono ora in grado di comunicarLe la presa di posizione assunta dal suddetto Ufficio; osservando come questa presa di posizione coincida con il mio personale convincimento.

L'archiviazione di un procedimento penale nei riguardi di determinati imputati non comporta necessariamente la decadenza di una commissione rogatoria presentata nell'ambito di tale procedimento. Ciò vale quando, in particolare, la rogatoria fa presente che l'inchiesta penale è rivolta anche contro terzi, ai quali la misura non si riferisce.

D'altra parte il "Decreto di non doversi promuovere l'azione penale" del 29 giugno 1983 ha -per la sua motivazione- effetti ai fini della prestazione di assistenza giudiziaria che vanno oltre le persone di Leonardo DI DONNA, e degli altri indicati come imputati.

Nelle motivazioni del decreto si è più o meno direttamente osservato che nessuna delle fattispecie è adempiuta. Viene per-

tanto a cadere la ragione per togliere il segreto bancario (vedasi l'art. 5, lett. a) della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, e la relativa riserva espressa dalla Svizzera); viene inoltre meno il fondamento per la commissione rogatoria.

Ne consegue che il procedimento di assistenza giudiziaria menzionato in ingresso può definirsi divenuto privo di oggetto, e deve essere chiuso.

Questa la presa di posizione dell'Ufficio federale di polizia, sulla quale -ripeto- concordo pienamente.

Si fa comunque presente che se l'Ufficio istruzione del Tribunale penale di Roma dovesse avere ragioni fondate per richiedere i documenti del conto che interessa, e per chiedere di rendere nota l'identità del titolare del conto medesimo, il predetto Ufficio è liberissimo di presentare una nuova commissione rogatoria -ben specificata- e in base alla quale la Parte richiesta potrebbe ritenere dati presupposti per la ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria.

Con i più distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO

~~(dott. C. B. Lubboni)~~

C.p.c.: all'Ufficio federale di Polizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna/
all'att. del dott. Lionel Frei

RACCOMANDATA

Commissione rogatoria nell'ambito del procedimento penale contro Ugo Zilletti in relazione alle vicende giudiziarie di Roberto Calvi (*).

(*) Come è noto il procedimento penale in oggetto, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 2 settembre 1981, è passato dalla competenza dell'autorità giudiziaria bresciana a quella romana, ed unificato nel procedimento penale contro Licio Gelli ed altri (1575/81).

Contabile bancaria rinvenuta il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi (dal Reperto 2/A, busta senza numero) (*).

(*) Già pubblicato nel Volume I, tomo I.



30

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRES CIA

W. P. O. L.
[Handwritten signature]

N.666/81-C R.G.

Brescia 27 aprile 1981

OGGETTO: Commissione rogatoria. Procedimento penale nei confronti di
ZILLETTI UGO, nato a Viareggio il 16 marzo 1933, residente a
Firenze Borgo S. Iacopo, n.6, imputato di interesse privato in
atti di ufficio, rivelazione segreti di ufficio e corruzione
per atti di ufficio.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale di P.S. Ufficio Interpol

R O M A

Pregasi voler rimettere l'unita rogatoria in plico sigillato-disposta ai sensi della Convenzione Europea di Strasburgo in data 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia e dalla Confederazione Elvetica- al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di Ginevra, tramite codesto Ufficio.

Altra copia della rogatoria viene inoltrata, per canali diplomatici, tramite la Procura Generale della Repubblica di Brescia.

Considerata la particolare importanza dell'indagine é opportuno che un Magistrato di questo Ufficio, il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Luigi Pietro Caiazzo, nato a Cagliari il 1 luglio 1945, consegna direttamente una copia della Commissione Rogatoria al Sig. Giudice Istruttore di Ginevra e assista alle indagini richieste.

Si chiede, pertanto, di prendere i necessari contatti con le Autorità Svizzere, perché consentano alla presentazione del

[Handwritten signature]
2/1/81
8/10/81

31



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

- 2 -

00009

Dr. Caiazzo, latore della Commissione Rogatoria, davanti al
Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.

Poiché l'indagine riveste caratteri di straordinaria
urgenza, si propone che il Dr. Caiazzo si presenti al Sig.
Giudice Istruttore di Ginevra nella mattinata del giorno
4 maggio 1981 o in altra data, la più presto possibile, fis-
sata dal Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.

Si resta in attesa della comunicazione del giorno fig
sato dall'Autorità della Confederazione Elvetica per la pre
sentazione del Dr. Luigi Pietro Caiazzo con la Commissione
Rogatoria in oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Nicola Corigliano

00182
25**PROCURA DELLA REPUBBLICA****BRESCIA****COMMISSIONE ROGATORIA**

**OGGETTO: Procedimento penale n. 666/81 RG. C contro ZILLETTI UGO,
nato a Viareggio il 16/3/1933, residente a Firenze Borgo
S. Iacopo, n. 6**

ALL'ILL./MO SIG. PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI DI ISTRUZIONE

GINEVRA

AL DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

BERNA

Procedo penalmente contro Zilletti Ugo per i reati di inter-
cesso privato in atti di ufficio (art. 324 C.P.), rivelazione segret-
ta di ufficio (art. 326 C.P.) e corruzione per atti di ufficio (art.
315, 1° comma, C.P.), commessi dal luglio 1980 al marzo 1981 in luoghi
diversi del territorio italiano.

I fatti che hanno dato luogo al procedimento penale sono i
seguenti:

A seguito di perquisizione eseguita in data 17/3/1981 su ordine del
Giudice Istruttore di Milano é stato sequestrato presso gli uffici
della S.p.A. G.I.O.L.E. in Castiglion Fibocchi (Arezzo) un carteggio
di pertinenza di Gelli Licio, nato a Pistoia il 21 aprile 1919, rima-
nente ad Arezzo via S.M. delle Grazie, n. 14, socio e dirigente della
citata società, contenente copie di atti di un procedimento penale
pendente avanti la Procura della Repubblica di Milano, ancora
sotto il segreto istruttorio, nonché appunti dai quali emerge
l'effettuazione compiuta di persone in corso da parte di
autorità di magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

26

00183



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

- 2 -

In particolare da questi appunti risultavano pressioni esercitate da Zilletti Ugo, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sul Procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, allo scopo di ottenere dal suddetto Magistrato il nulla-osta al rilascio del passaporto, già ritirato nel luglio 1980 dal Questore di Milano, in favore di Calvi Roberto, imputato di truffa più aggravata (artt. 640-61 n.7-61 n.11 e 112 n.1 C.P.) in un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Milano.

Nello stesso carteggio è stata rinvenuta una contabile bancaria, di cui si allega fotocopia.

Tenuto conto che il nulla-osta in questione venne concesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dapprima, per un periodo limitatissimo di tempo, con provvedimento in data 26/9/1980 e poi, per la durata di tre mesi, con provvedimento in data 21/10/1980; tenuto, altresì, conto che dalla contabile bancaria risulta che le operazioni ivi documentate vennero eseguite tra il 10 e il 14 ottobre 1980; tenuto, infine, conto che detto documento bancario era inserito tra i documenti attestanti le indebite interferenze e pressioni di cui sopra, è evidente come la contabile in discorso possa costituire prova del delitto di corruzione addebitato allo Zilletti.

Tanto premesso, con riferimento alla Convenzione Europea del 1959 (20 aprile), di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata dalla Confederazione Elvetica il 27/9/1966, nonché all'art. 3 della Convenzione Italo-Svizzera del 22/7/1968 ed all'art. 163 del C.P. svizzero del 21/12/1967, purgo la S.V. di voler assistere l'assistenza giudiziaria al fine di accertare, attraverso il procedimento testimoniale di dirigenti e funzionari della Unione Banche.

27



00184

PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

- 3 -

Svizzere di Ginevra e di eventuali altri Istituti di Credito esteri, nonché mediante l'acquisizione in copia originale o fotografica di documentazione probante ed infine mediante altri atti istruttori che si rendessero necessari ed opportuni, quanto qui di seguito viene indicato:

- 1) individuazione del titolare del conto e identificazione della parte debitrice emergente dall'unità contabile bancaria, previo accertamento della sua autenticità, nonché dei beneficiari della somma indicata nella stessa contabile;
- 2) movimentazione del conto corrente con indicazione specifica delle varie operazioni risultanti dalla rispettiva scheda di conto, allegando ogni documentazione contabile relativa a tutti i movimenti;
- 3) identificazione di persone o enti o società che hanno intrattenuto rapporti contabili, anche in via fidejssoria, con l'intestatario del conto suddetto;
- 4) comunicazione relativa ad altri conti intrattenuti dai citati Zilletti Ugo e Gelli Licio, nonché da tale Ceruti Marco (nome pure annotato sulla contabile in discorso, che verosimilmente corrisponde alla persona di Ceruti Marco, nato a Firenze il 18 aprile 1945 e ivi domiciliato in Borgo SS. Apostoli, n. 20) presso l'U.B.S. o altro Istituti di Credito presso i quali si rende necessario l'accertamento in questione.

Si fa presente che gli accertamenti sopra richiesti sono di interesse per il nostro Paese data l'importanza attuale del presente caso giudiziario.

28



00185

PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCHIA

- 4 -

Si richiede, in particolare, che la documentazione richiesta ed eventualmente consegnata in fotocopia sia certificata conforme agli originali dalla Autorità Svizzera e che i testimoni siano sentiti sotto giuramento.

La presente commissione rogatoria è stata trasmessa alla Procura Generale della Repubblica di Brescia, per l'inoltro per canale diplomatico, e inoltre al Ministero dell'Interno-Direzione Generale di P.S. Ufficio Interpol- Roma con richiesta di prendere gli opportuni accordi con il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna affinché sia consentito ad un Magistrato della Procura della Repubblica di Brescia, il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Luigi Pietro Caiazzo, nato a Cagliari il 1. 1. 1945, residente a Brescia via Famiglia Boccacci, n. 65, di consegnare, nella mattinata del 4 maggio 1981 o in altra data fissata dal Giudice Istruttore di Ginevra, direttamente al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di Istruzione di Ginevra la presente Commissione Rogatoria.

Considerata la particolare importanza dell'indagine si chiede al Sig. Giudice Istruttore di Ginevra di fare assistere il Dr. Caiazzo al compimento delle operazioni e degli atti richiesti.

Lo stesso Dr. Caiazzo è autorizzato espressamente a ricevere e recapitare tutti gli atti contenenti gli accertamenti eseguiti

Le informazioni e i documenti richiesti non saranno utilizzati per fini fiscali o volontari in Italia, in assenza di quanto stabilito dalla normativa vigente nella Confederazione Svizzera.

2021

29



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

00186

- 5 -

Ringraziando per la cortese collaborazione che si vorrà accordare a questa rogatoria, porgo i sensi della mia più profonda stima.

Brescia 27 aprile 1981

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Nicola Corigliano



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
11 MAG 1981
IL DIRETTORE di SEZIONE



Expéditeur : INTERPOL ROMA

Sender :

Remitente :

MESSAGE POSTALISE

DISPATCH - LETTER

MENSAJE POSTAL CONDENSADO

32

N° 123/357105/ Date : 28.4.1981

2-2/3

Fecha :

Date :

Destinataire : FEDERALPOL BERNA

To :

Destinatario :

Copie à :

Copy to :

Ampliacion para :

00010

Référence : Procedimento penale nei confronti di ZILLETTI Ugo, nato a
 Reference : Viareggio il 16 marzo 1933, residente a Firenze Borgo S.
 Referencia : Iacopo 6, imputato di interesse privato in atti d'ufficio,
 TEXTE : rivelazione di segreti d'ufficio e corruzione per atti di
 ufficio.
 TEXT : Commissione rogatoria.
 TEXTO :

Vi trasmettiamo l'unita nota della Procura della Repubblica di Brescia con allegato un plico sigillato contenente una commissione rogatoria diretta al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di Ginevra.

La Procura della Repubblica di Brescia, con la stessa nota, ha preannunciato che il Sostituto Procuratore della Repubblica di Brescia, Dr. Luigi Pietro CAIAZZO, è stato incaricato di recarsi a Ginevra in data 4 maggio 1981, o altra data più vicina possibile, al fine di consegnare copia della commissione rogatoria al Giudice Istruttore di Ginevra.

A richiesta della Procura di Brescia, vi preghiamo di comunicare, via telex, in tempo utile, se nulla osti per la data del 4 maggio o per altra data che vorrete comunicarci d'urgenza.

Ringraziamenti.

LEP.

IL CAPO DEL BCN



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

12
00170

N.666/81-C R.G.

Brescia 27 aprile 1981

OGGETTO: Commissione rogatoria. Procedimento penale nei confronti di ZILLETTI UGO, nato a Viareggio il 16 marzo 1933, residente a Firenze Borgo S. Iacopo, n.6 imputato di interesse privato in atti di ufficio, rivelazione segreti di ufficio e corruzione per atti di ufficio.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

Per l'inoltro per via diplomatica, si trasmette l'unito plico sigillato contenente la commissione rogatoria diretta al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di Istruzione di Ginevra e relativa al procedimento penale indicato in oggetto.

Una copia della stessa commissione rogatoria é stata trasmessa al Ministero dell'Interno, Direzione Generale di P.S. Ufficio Interpol, Roma, con richiesta di prendere gli opportuni accordi con le Autorità Elvetiche affinché sia consentito ad un Magistrato della Procura della Repubblica di Brescia, il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Luigi Pietro Calazzo, di consegnare la rogatoria in oggetto al Sig. Giudice Istruttore di Ginevra nella mattinata del giorno 4 maggio 1981 o in altra data fissata dallo stesso Giudice Istruttore.

Con osservanza

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Nicola Corigliano

V° Il Consigliere Dr. Palamara,

Capo Ufficio Estradizioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha oggi verbalmente autorizzato a mezzo telefono la missione in Svizzera del Collega Dr. Luigi Pietro Calazzo S. Procuratore Repubblica Brescia

BRESCIA 2/5/1981



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

00171

13

N.666/81-C R.G.

Brescia 27 aprile 1981

OGGETTO: Commissione rogatoria. Procedimento penale nei confronti di ZILLETTI UGO, nato a Viareggio il 16 marzo 1933, residente a Firenze Borgo S. Iacopo, n.6, imputato di interesse privato in atti di ufficio, rivelazione segreti di ufficio e corruzione per atti di ufficio.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale di P.S. Ufficio Interpol

R O M A

Pregasi voler rimettere l'unita rogatoria in plico sigillato-disposta ai sensi della Convenzione Europea di Strasburgo in data 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia e dalla Confederazione Elvetica - al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di Ginevra, tramite codesto Ufficio.

Altra copia della rogatoria viene inoltrata, per canali diplomatici, tramite la Procura Generale della Repubblica di Brescia.

Considerata la particolare importanza dell'indagine é opportuno che un Magistrato di questo Ufficio, il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Luigi Pietro Calazzo, nato a Cagliari il 1 luglio 1945, consegna direttamente una copia della Commissione Rogatoria al Sig. Giudice Istruttore di Ginevra e assista alle indagini richieste.

Si chiede, pertanto, di prendere i necessari contatti con le Autorità Svizzere, perché consentano alla presentazione del

14



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

00172

- 2 -

Dr. Caiazzo, latore della Commissione Rogatoria, davanti al
Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.

Poiché l'indagine riveste caratteri di straordinaria
urgenza, si propone che il Dr. Caiazzo si presenti al Sig.
Giudice Istruttore di Ginevra nella mattinata del giorno
4 maggio 1981 o in altra data, la più presto possibile, fis-
sata dal Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.

Si resta in attesa della comunicazione del giorno fis-
sato dall'Autorità della Confederazione Elvetica per la pre-
sentazione del Dr. Luigi Pietro Caiazzo con la Commissione
Rogatoria in oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Nicola Corigliano



PROCURA DELLA REPUBBLICA BRESCIA

00173

N. 666/81 RGC

Brescia, 27.4.1981

OGGETTO: Procedimento penale nei confronti di
Zilletti Ugo.

AL SIGNOR COMANDANTE LEO REGIONALE
POLIZIA TRIBUNALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA
MILANO

Dovendomi recare a Ginevra per l'espletamento di una rogatoria internazionale nel contesto del procedimento in oggetto, prego la S.V. esaminare la possibilità di farmi accopagnare dal maresciallo maggiore CARLUCCIO Francesco di codesto Nucleo Reg.pt, per essere il medesimo a conoscenza di fatti e circostanze relative al procedimento stesso. La missione sarà effettuata tra il 1° e il 15 maggio p.v. (giorni da stabilire) probabilmente per la durata di giorni 3.

Ringrazio

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Luigi Pietro Caiazzo Sost.)

Il

Il Cancelliere

11.30 15
Jef



00174

ASI

PUBBLICA
C I A
1981 10,15
[Signature]

ndelliere
[Signature]

00178

21

La sottoscritta Ponard Marie-France, nata a Saint Etienne (Francia) il 19/8/1947 residente a Brescia via Gaetano Salvemini n.11, in esecuzione dell'incarico affidatole dal dr. Nicola Corigliano - Procuratore della Repubblica di Brescia - il giorno 30 aprile 1981, ha eseguito la seguente traduzione dall'italiano in lingua francese della commissione rogatoria in data 27/4/1981 a firma dello stesso dr Nicola Corigliano :

PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

COMMISSION ROGATOIRE

Objet: Procès pénal n. 666/8I RG. C contre Monsieur ZILLETTI Ugo, né a Viareggio le 16/3/1933, résidant à Firenze 6, Borgo S. Iacopo.

A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COLLEGE DES JUGES D'INSTRUCTION

GENEVE

AU DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET DE POLICE

BERNE

Je procède pénalement contre Monsieur Zilletti Ugo pour les délits d'intérêt privé dans l'exercice de ses fonctions (art. 324 C.P.), révélation de secrets de bureau (art. 326 C.P.) et corruption (art. 318, I° comma C.P.) commis à partir du mois de juillet 1980 jusqu'au mois de mars 1981 dans des lieux divers du territoire italien.

Les faits qui ont donné lieu au procès pénal sont les suivants :

A la suite d'une perquisition effectuée le 17/3/81 sur ordre du Juge d'Instruction de Milan un dossier a été saisi auprès des bureaux de la S.P.A. G.I.O.L.E. à Castiglione Fibocchi (Arezzo), appartenant à Monsieur Geali Licio, né à Pistoia le 21 avril 1919, résidant à

- 2 -

00179

22

Arezzo I4, rue Santa Maria delle Grazie, associé et dirigeant de la société susdite, contenant des copies d'actes d'un procès pénal pendant auprès du Parquet de la République de Milan, encore couverts par le secret d'instruction, ainsi que des notes par lesquelles ressortissaient des interférences accomplies par des personnes qui sont en cours d'identification, sur l'activité des magistrats du Parquet de la République de Milan.

De ces notes, en particulier, apparaissaient des pressions exercées par Monsieur Zilletti Ugo, vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature, sur le Procureur de la République de Milan Monsieur Gresti Mauro, dans le but d'obtenir de ce magistrat l'autorisation de délivrer le passeport, en faveur de Monsieur Calvi Roberto, (passeport retiré au mois de juillet 1980) accusé d'escroquerie aggravée (art. 640-6I n.7-6I n.II et II2 n.I C.P.) dans un procès pendant auprès du Parquet de la République de Milan.

Dans le même dossier, a été trouvé un reçu bancaire dont je joins la photocopie.

Tenant compte que l'autorisation en question fut accordée par le Parquet de la République de Milan, d'abord pour une période très limitée de temps par le décret du 26/9/80 et ensuite, pour une durée de trois mois, par le décret du 21/10/80; tenant compte aussi que du reçu bancaire il ressort que les opérations ici documentées furent effectuées entre le 10 et le 14 octobre 1980; tenant compte enfin que ce document bancaire était classé entre les documents témoignant des interférences et des pressions non permises susdites, il est évident que le reçu en question puisse constituer une preuve du délit de corruption attribué à Monsieur Zilletti.

Cela dit, en relation à la Convention Européenne du 20 avril 1959, d'assistance judiciaire en matière pénale, ratifiée par la Confédération Helvétique le 27/9/1966, ainsi que l'article 3 de la Convention Italo-Suisse du 22/7/1968 et de l'article 163 du C.P. Suisse du 21/12/1937, je vous prie de bien vouloir donner assistance judiciaire dans le but d'établir, à travers l'audition des témoignages des dirigeants et des fonctionnaires de l'Union des Banques

- 3 -

00180 23

Suisses de Genève et d'éventuels autres Instituts de Crédit Suisses, ainsi qu'à travers l'acquisition en copie originale ou photocopie de documentation et enfin à travers d'autres actes d'instruction qui se rendraient nécessaires et opportuns, ce qui suit ci-dessous :

- 1) identification du titulaire du compte et identification de la part débitrice résultant du reçu bancaire ci-joint, après vérification de son authenticité, ainsi que des bénéficiaires de la somme indiquée sur le même reçu.
- 2) état du compte courant avec une indication spécifique des différentes opérations résultant sur la fiche du compte, joignant toute documentation comptable se référant à l'état du compte.
- 3) identification de personnes ou d'organisations ou de sociétés qui ont eu des relations comptables même pour garantie, avec le titulaire du compte susdit.
- 4) les communications relatives à d'autres comptes des susnommés Messieurs Zilletti Ugo et Gelli Licio, ainsi que de Monsieur Ceruti Marco, (nom noté sur le reçu en question, qui vraisemblablement correspond à la personne de Monsieur Ceruti Marco, né à Firenze le 18 avril 1940 et résidant dans la même ville au n°20 Borgo S.S. Apostoli auprès de l'U.B.S. ou d'autres Instituts de crédit auprès desquels se rendrait nécessaire la vérification en question.

Les vérifications demandées sont d'un intérêt extrême pour notre pays étant donné l'importance exceptionnelle du cas judiciaire.

Je demande, en particulier, que la documentation ou éventuellement la photocopie soit certifiée par l'Autorité Suisse conforme à l'original et que les témoins soient entendus sous serment.

Cette commission rogatoire a été transmise au Parquet Général de la République de Brescia, pour la transmettre par voie diplomatique, et aussi au Ministère de l'Intérieur - Direction Générale de P.S. Bureau Interpol - Rome avec requête de prendre les accords opportuns avec le Département Fédéral de Justice et de Police de Berne afin qu'il soit consenti à un magistrat du Parquet de la

-4-

00181 24

République de Brescia, le substitut du Procureur de la République Monsieur Luigi Pietro Caiazzo, né à Cagliari le 1 juillet 1945, résidant à Brèscia 65 rue Famiglia Boccacci, de remettre cette commission rogatoire le 4 mai 1981 en cours de matinée ou à une autre date fixée par le Juge d'Instruction de Genève, directement à Monsieur le Président du Collège des Juges d'Instruction de Genève.

Etant donné l'importance particulière de l'enquête, je demande à Monsieur le Juge d'Instruction de Genève de faire assister Monsieur Caiazzo à l'accomplissement des opérations et des actes demandés.

Monsieur Caiazzo est autorisé à recevoir et à me consigner tous les actes contenant les vérifications effectuées.

Les informations et les documents requis ne seront pas utilisés pour des fins fiscales ou monétaires en Italie, comme établi par les termes de loi en vigueur dans la Confédération Helvétique.

En vous remerciant pour la collaboration que vous voudrez bien accorder à cette commission rogatoire, je vous adresse l'expression de ma plus profonde déférence.

Brescia, 27 avril 1981

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Dr. Nicola Corigliano.

In fede

Brescia, 2 maggio 1981

Marie-France Ponard

Marie-France Ponard.

Presentata in Segreteria il 2 MAG 1981
da Ponard Marie-France

Il Segretario
II DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANCELLERIA
(rog. Bruno Filippi)



QUESTURA BRESCIA


1130 16
Jef

PA STATO BRESCIA FR ROMA EUR 3357 0 29/4

29 APR 1981

ARRIVO

PRECEDENZA ASSOLUTA




PROCURA REPUBBLICA-PROCURATORE DR. NICOLA CORIGLIANO
-BRESCIA- ((TRAMITE Q/RA BRESCIA)

123/357105/2-2/3 INTERPOL AT NOTA 666/81-C R.G. DEL
27.4.81 CONCERNENTE COMMISSIONE ROGATORIA DA ESEGUIRE
IN SVIZZERA PUNTO COMUNICASI CHE PLICO QUI PERVENUTO
DATA IERI EST STATO FATTO RECAPITARE DATA ODIERNA
AT DIPARTIMENTO FEDERALE DI POLIZIA ET GIUSTIZIA DI
BERNA TRAMITE SOTTUFFICIALE QUESTO UFFICIO APPPOSITAMENTE
COLA' INVIATO IN AEREO IN MISSIONE PUNTO POLIZIA SVIZZERA
EST STATA ALTRESI TELEGRAFICAMENTE INTERESSATA AFFINCHE
RICHIEDE ASSENSO COMPETENTE AUTORITA GIUDIZIARIA DI
GINEVRA IN ORDINE AT MISSIONE DA EFFETTUARE QUELLA CITTA'
DA PARTE SOSTITUTO PROCURATORE DR. CAIAZZO PER CUI RISERVASI
FAR CONOSCERE RELATIVE DETERMINAZIONI NON APPENA PERVER-
RANNO TELEGRAFICAMENTE DA PARTE CITATA POLIZIA PUNTO-

00174

PEL DIRETTORE CENTRO CRIMINALPOL MENDOLIA



666/81-e

34

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BRESCIA

XXXXXX
XXXXXXXX

00228

DA PROCURATORE REPUBBLICA BRESCIA

AT MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE AFFARI PENALI
Ufficio II° Roma

N. 1111/81 Prot. In relazione alle conversazioni telefoniche intervenute oggi con Cons. PALAMARA, Capo Ufficio Estradizioni, ed in riferimento alla Commissione Rogatoria relativa Zilletti Ugo inviata a codesto Ministero il 27/4/1981 tramite la locale Procura Generale, si precisa che la medesima è stata già inoltrata direttamente a mezzo Interpol ai sensi dell'art.15 paragrafo 5 della Convenzione Europea di Strasburgo 20/4/1959 e che il Giudice Svizzero ha aderito al suo espletamento con la presenza del Sostituto Dr. Luigi Pietro Caiazzo di questa Procura.
Si chiede pertanto la restituzione del plico sigillato costà rimesso risultando superfluo il suo inoltro per via diplomatica. Si dichiara infine che ~~nessuna informazione~~ non è consentita apertura del plico in questione poiché il suo contenuto è rigorosamente coperto dal segreto istruttorio ex art.307 C.P.P.
Nicola Corigliano Procuratore Repubblica Brescia.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

— Ufficio Telex —

Pervenuto il 25/1981 ore 13 30
Trasmesso il 11/1981 ore 13 47
N° 139/81 Prot.

L'OPERATORE





S.G.

ASSICURATA E.100
URGENTISSIMA

MOD. 36

5 MAG. 1981

Roma

19

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla PROCURA GENERALE
presso la Corte d'Appello
B R E S C I A



Risposta al P.N. 892/81 e n. 7/81 Rog
del 30/4/81

Ufficio

II A.P.

Prot. N° 168/105/9/1768/81

0537

OGGETTO: Commissione rogatoria del Procuratore della Repubblica
di Brescia nel procedimento penale nei confronti di
ZILLETTI Ugo.

All. n. 1 plico

e. per conoscenza:

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale

B R E S C I A

(Rif. telex n. 444/81 del 2/5/81)

NELLA RISPOSTA
CITARE IL NUMERO
DI PROTOCOLLO

Con riferimento alla nota in alto citata ed al tele
scritto della Procura della Repubblica di Brescia del 2/
5/81, si restituisce l'unito plico sigillato, contenen-
te la commissione rogatoria in oggetto specificata, in-
dirizzata al Sig. Presidente del Collegio dei Giudici di
Istruzione di Ginevra. Detta rogatoria non viene, pertan-
to, inoltrata per via diplomatica all'Autorità giudizia-
ria elvetica succitata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO A.P.
(R. Palamara)

35



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di BRESCIA

Prot. N. 892/81-7/81 R. g.

Risposta alla lettera N. 666/81-C.R.G.

del 27 aprile 1981


Brescia, 8 maggio 1981

OGGETTO: Commissione rogatoria - Procedimento penale a carico di
ZILLETTI Ugo.

Risposta

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

BRESCIA



Con riferimento alla nota su citata, si restituisce l'unito plico sigillato, inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per l'inoltro per via diplomatica all'Autorità competente e restituito dallo stesso Ministero con la nota che si allega in copia.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
- Gennaro Serio -

[Handwritten signature]



00224

38

PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

N.666/81-C

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Letti gli atti del procedimento penale n.666/81-C;
Considerata la particolare importanza dell'indagine é oppor-
tuno che un Magistrato di questo Ufficio, il S. Procuratore del-
la Repubblica Dr. Luigi Pietro Caiazzo assista alle indagini
richieste al Sig. Giudice Istruttore di Ginevra;

Rilevato che l'indagine riveste caratteri di straordinaria
urgenza;

Rilevato, altresì, che il Dr. Palamara, Capo Ufficio Estradi-
zioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha, in data odierna,
verbalmente autorizzato, a mezzo telefono, la missione in Svizzera
del Magistrato di cui sopra;

Visto l'art.13 della Legge 18 dicembre 1975, n.836

AUTORIZZA

il Dr. Luigi Pietro Caiazzo, S. Procuratore della Repubblica di
Brescia, a servirsi dell'uso de trasporti aerei per raggiungere
Ginevra per l'espletamento dell'incarico di cui in premessa.

Brescia 2 maggio 1981

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA


Nicola Corigliano

P. A. 68 BRESCIA FR ROMA EUR 23 00 1/5/81 1300

PRECEDENZA ASSOLUTA

00175

PROCURA REPUBBLICA (ATT. NE DR. NICOLA CORIGLIANO) / BRESCIA
- TRAMITE QUESTURA BRESCIA -



123/357105/2-2/3 INTERPOL AT NOTA 666/81-C R.O. DEL
27/4/1981 CONCERNENTE COMMISSIONE ROGATORIA DA ESEGUIRE
IN SVIZZERA PUNTO SEGUITO DISPACCIO P/N DEL 29/4/1981
TRASCRIVEBI TESTO TRADOTTO TELEX TESTE FATTO PERVENIRE
DA POLIZIA ELVETICA DUE PUNTI "" CAPO POLIZIA DI GINEVRA
HABET COMUNICATO QUANTO SEGUE: VI CONFERMIAMO CHE MAGISTRATO
GINEVRINO COMPETENTE EST STATO INFORMATO ARRIVO AT GINEVRA
GIORNO 4/5/1981 DEL DR. LUIGI PIETRO CAIAZZO - SOSTITUTO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BRASCIA - NEL QUADRO DI UNA
COMMISSIONE ROGATORIA URGENTE PUNTO VI PREGHIAMO DI FARCI
CONOSCERE ORA ARRIVO AT GINEVRA DEL CITATO MAGISTRATO ""
PUNTO FINE CITAZIONE PUNTO CIO PREMesso PEEEE RESTASI
ATTESA CONOSCERE NOTIZIE RICHIESTA DA POLIZIA ELVETICA PUNTO

PEL DIRETTORE CENTRO CRIMINALPOL MENDOLIA

KLL/CIO PREMesso RESTASI ATTESA CONOSCERE NOTIZIE ETC/

Il Procuratore della Repubblica

dr Nicola Corigliano

Comunicata nomina al P. M.

Il Cancelliere

Il

Il Cancelliere

40

4 mai 1981

UNION DE BANQUES SUISSES
8, rue du Rhône1204 - G E N E V EA l'attention de M. GRAZIANOP.P. 1428bis/1981

00011

Messieurs,

Je suis chargé par les autorités italiennes d'exécuter une commission rogatoire en application de la convention européenne d'entraide judiciaire.

Les autorités italiennes, dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions de droit commun et notamment de corruption, sont désireuses de connaître le ou les titulaires du compte 596 757 60 T figurant sur le document en annexe, ainsi que toutes les précisions au sujet de l'opération qui y est mentionnée, portant sur US\$ 800.000.

Il est également demandé de connaître les éventuels mouvements de ce compte, leurs auteurs et destinataires.

La saisie de tous les documents est requise.

Par ailleurs, l'on vous demande si ZILLETTI Ugo, CERUTI Marco et GELLI Licio sont titulaires d'un ou de plusieurs comptes en votre établissement.

Vu la procédure italienne copie certifiée conforme de tous les documents est demandée et le témoignage d'un représentant que vous voudrez bien désigner est nécessaire.

Vu l'importance et l'urgence de cette requête je me rendrai personnellement en vos locaux accompagné de mon greffier et de l'inspecteur BENDER mardi 5 octobre à 16 heures.

La présente vaut ordonnance de perquisition et saisie de documents.

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Juge d'Instruction :

Annexe : copie de la commission
rogatoire avec pièce bancaire

S. AVERSANO

RÉPUBLIQUE ET



CANTON DE GENÈVE

41

POST TENEBRAS LVX

POUVOIR JUDICIAIRE

Juge d'instruction : M. S. AVERSANO

GENÈVE,

Greffier : M

Palais de justice, le mardi 5 mai 1981

00012

PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR PLACE

Ce jour, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 2 mai 1981 à Brescia, Italie par le Procureur de la République de ce lieu, et suite à la lettre du 4 mai 1981 adressée à l'Union des Banques Suisses valant ordonnance de saisie, le Juge d'instruction soussigné, accompagné de M. Deslarzes, greffier et de M. Bender, inspecteur s'est rendu au 16, place de la Fusterie au service juridique de l'Union de Banques Suisses où il a été reçu par M. Graziano, juriste.

M. Graziano a déclaré que la banque entendait donner les renseignements sollicités, mais qu'au vu du nombre de documents à réunir et étant donné que plusieurs des personnes mentionnées dans la commission rogatoire entretenaient d'importantes relations d'affaires avec la banque, les pièces et informations requises exigeaient un certain délai.

Celles-ci seront remises au juge d'instruction soussigné le lundi 11 mai 1981

Dont acte

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE



Département de justice et police

CORPS DE POLICE

SÛRETÉ

- 9 -

Genève, le 8 mai 1981.

42

Rapport de BENDER, ROCHAT et ROSSONI, insp.,
à Monsieur le chef de la Police de sûreté.

0000

Objet de l'enquête :

Pièce n° 19388

M. AVERSANO,
Juge d'instruction,

demande exécution
d'une commission ro-
gatoire de Brescia.

Affaire ZILLETTI Ugo.

P.P. 1428bis/81.

* * * * *

Par message télécopieur du 29 avril 1981, M. FLUCKIGER, de l'Office fédéral de la police à Berne (réf. b 28700 ff - 7495), nous informait de la venue à Genève, le même jour, d'un fonctionnaire d'Interpol Rome, porteur d'une commission rogatoire urgente de Brescia. Cette dernière a été immédiatement transmise à l'Instruction, où a été ouverte la procédure pénale 1428bis/81, instruite par M. AVERSANO, Juge d'instruction.


Le 4 mai 1981, MM. CAIAZZO, substitut du Procureur de la République de Brescia, et CARLUCCIO, Officier de police judiciaire de Milan, se sont annoncés à nos services, pour assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire italienne, dont ils nous ont remis une traduction française. Il y a lieu de s'y référer pour ce qui est du détail. En résumé, il appert que M. Ugo ZILLETTI, ancien vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature italienne, est l'objet d'une information pénale pour délits d'intérêt privé dans l'exercice de ses fonctions, violation du secret de fonction et corruption, commis en Italie, de juillet 1980 à mars 1981. Lors d'une perquisition effectuée dans les bureaux d'un certain GELLI Licio, il a été notamment découvert un reçu bancaire daté du 14 octobre 1980, de l'UNION DE BANQUES SUISSES, Genève, d'un montant de US\$ 800'000.-. Sur cet avis de débit ont été rajoutés à la machine à écrire les noms de "Marco CERUTI" et "Ugo ZILLETTI". De ce fait, les précités sont soupçonnés être les bénéficiaires de cette opération, dont l'authenticité ne peut être confirmée ou infirmée que sur la base des vérifications bancaires sollicitées.

Saisi de cette affaire, M. Salvatore AVERSANO, Juge d'instruction, a rédigé une requête ad hoc à l'intention du bureau juridique de l'UNION DE BANQUES SUISSES. Celle-ci a été transmise par mon intermédiaire, à M. GRAZIANO, juriste dudit établissement. Le 5 mai 1981, le soussigné a

assisté à l'entretien que le magistrat genevois, accompagné de son greffier, a eu avec M. GRAZIANO et au cours duquel ont été notamment discutées les modalités de la communication des renseignements bancaires qui seront recueillis. Les documents seront remis à M. AVERSANO le 11 mai 1981 et une audience d'instruction a été fixée pour le 12 mai 1981. Les indications intéressant l'information pénale italienne seront donc communiquées par le Juge d'instruction genevois à l'autorité judiciaire requérante, via le Département fédéral de justice et police.

Antérieurement à la présente affaire, ZILLETTI Ugo, GELLI Licio, CALVI Roberto et CERUTI Marco étaient totalement inconnus de nos services.

0001



Z I L L E T T I Ugo, né le 16.3.1933 à Viareggio, ressortissant italien, domicilié : Firenze Borgo S., Iacopo 6.

G E L L I Licio, né le 21.4.1919 à Pistoia, ressortissant italien, domicilié : via S.M. delle Grazie 14, à Arezzo.

C E R U T I Marco, né le 18.4.1940 à Florence, ressortissant italien, domicilié : Borgo SS Apostoli 20, à Florence.

C A L V I Roberto (identité inconnue).

RÉPUBLIQUE ET



POST TENEBRAS LVX

CANTON DE GENÈVE

44

POUVOIR JUDICIAIRE

Juge d'instruction : M

. S. AVERSANO

GENÈVE,

Greffier : M

Palais de justice, le

lundi 11 mai 1981

0001

NOTE DU JUGE

Le Juge soussigné reçoit ce jour M. Felice GRAZIANO, juriste à l'Union de Banques Suisses, qui lui remet en exécution de la commission rogatoire du Procureur Général de Brescia et suite à l'entretien du 5 mai 1981, une lettre, une liste comprenant 26 avis de mouvements de comptes ainsi que 26 photocopies des originaux de ces avis.

Le Juge soussigné remarque que 10 de ces avis concernent des personnes étrangères à la commission rogatoire et décide en conséquence de ne pas les communiquer aux autorités italiennes.

En exécution de cette décision, le Juge soussigné remet à M. GRAZIANO les pièces de son chargé numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 19 sans en avoir pris des photocopies.

Dont acte.

Le Juge d'instruction:



Union de Banques Suisses

Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

Par porteur

Monsieur Salvatore Aversano
Juge d'Instruction
Palais de Justice
Place du Bourg-de-Four
1204 Genève

1211 Genève 11
8, rue du Rhône
Case postale
Télégramme: Bankunion
Télex: 422 861
Téléphone: 022 27 61 11
Appel direct: 022 27

Bureau Juridique
GEJU/FG/pm/7205

Votre lettre du

Votre réf.

Date

11 mai 1981

P.P. 1428 bis 1981

00011

Monsieur le Juge d'Instruction,

Dans le cadre de la commission rogatoire italienne en application de la convention européenne d'entraide judiciaire, nous vous communiquons ci-après les éléments demandés et vous faisons part de certaines précisions.

Il est entendu que votre lettre du 4 mai 1981 valant ordonnance de saisie de documents ne vaut pas ordonnance de perquisition, conformément à notre entente verbale du 5 mai 1981.

Par ailleurs, les noms de tiers non visés par la commission rogatoire et qui figurent sur les pièces que nous sommes dans l'obligation de vous remettre vous sont communiqués qu'à la condition expresse qu'ils servent à votre exclusive information et sous votre entière responsabilité dans le cadre de la commission rogatoire italienne.

En effet, nous sommes obligés d'attirer votre attention sur ce fait, nos clients ayant pu faire des opérations normales sur leurs comptes, opérations ne pouvant faire l'objet d'une enquête pénale. C'est pourquoi nous vous prions de ne pas communiquer ces opérations et les noms des tiers les concernant sans que la preuve soit faite que, et ces opérations et ces tiers, soient en relation avec une infraction pénale conformément au traité d'entraide judiciaire et notamment sous l'angle de la double incrimination.

Nous vous prions de trouver ci-joint photocopies de s avis de crédits et de débits des comptes concernés pour les mois de septembre et octobre 1980 des comptes suivants :

46

Blatt
Page
Foglio

- 2 -

Datum
Date
Data

11 mai 1981

P.P. 1428 bis 1981

M. Lucio Gelli : No 596.757.K.J. 60 T
No 525.779.X.S. 60 R

M. Marco Ceruti : No 525.366.B.W. 60 A
No 525.367.B.X. 60 D,

00011

ces derniers comptes étant actuellement soldés.

Par ailleurs, nous vous indiquons que M. L. Gelli est titulaire de deux autres comptes dont l'un contient un certain nombre de kilos d'or et l'autre des titres en francs suisses.

En annexe, vous trouverez la liste des pièces numérotées et en regard de chaque pièce les noms des personnes, soit bénéficiaires pour les avis de crédits, soit donneurs d'ordre pour les avis de débits des comptes ci-dessus mentionnés.

En vous souhaitant bonne réception de ces pièces, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Juge d'Instruction, nos salutations distinguées.

Union de Banques Suisses

APLT Flaminio

Annexes ment.



Falls im Feld «Konto-No» ein Name steht, unter diesem ablegen, sonst unter Registratur-Adresse.

Ref.: 1211 GENEVE 11 03.09.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.C3.40542

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

SUS 2,244,000.00 Val. 01.09.80

Hochachtungsvoll / Vos devoues / Yours very truly
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT DS4/AM4
Union de Banques Suisses / Union Bank of Switzerland

Formular ohne Unterschrift / Formule sans signature / Form without signature

REGISTRATUR Bitte nebenstehende Anweisung beachten
596757 K J
48
Auftrag vom / Ordre du / Order dated
Konto / Compte / Account No
596.757.60 T
Begünstigter / Beneficiario / Beneficiary
SELON VOS INSTRUCTIONS
Zahlungsgrund / Motif du paiement / Details of payment
00020

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

Handwritten signature: JLF Ferrari

55

00165



Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

1211 GENEVE 11 14.10.80
Ref. 022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.06.14.40497

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

4*800,000.00 Val. 14.10.80

Union de Banques Suisses/Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere/Union Bank of Switzerland

NB4/VI4

Union bank signature
Union bank Unterschrift
Unione di Banche Svizzere
Unione di Banche Svizzere

Adresse / Indirizzo / Address

596757 K J



Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated
10.10

Compte / Konto / Conto / Account No.

596.757.60 T

Beneficiaria / Begünstigter / Beneficiario / Beneficiary


SELON VOS INSTRUCTIONS

Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

Marco Ceruti
Zilletti ugo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
27 APR. 1981


IL DIRETTORE SEZIONE
DI CANCELLERIA
(rag. Bruno Filippi)



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

Visto, per delega del Ministro di Grazia e Giustizia, si legalizza la firma del Sig. Filippo Bruno
direttore di Sezione di Cancelleria ufficiale dello stato
civile del Comune di _____
notario nel Comune di _____
Brescia, 27 APR. 1981

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola Corigliano



UBS
UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

D'ordre de **Corner Banca SA**
C.P. 6901 Via Canova 16 **56**
6900 LUGANO

Genève **2 septembre 1980**

Réf.: **ebvo/nh/7454** le
nous portons au crédit de votre compte:

suivant instructions de:
0/Un client

US\$*150.000.--- **29.8.80**

produisant au cours de:
Fr. **29.8.80** **00025**
ZURICH
(via Cpte)

Fr. **230.50 X 100** **60 T 100**

US\$*150.000.--- **29.8.80**
Fr. **US\$*150.000.---** Val. **29.8.80**

Voix dévoués
UNION DE BANQUES SUISSES

[Signature]

Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50000.- (ou contrevaieur)

16.017 71 G **100** ^{CM}
selon instructions de la banque mentionnée ci-haut / succursale de
swift du **28.8.80**

Adresse:
5 9 6 . 7 5 7 K J **S 85**

Annexes:

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

[Signature]



Avis de crédit
Credit advice

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Téléphone 022/27 61 11 Télégrammes: Bankunion Telex 22 402

Réf.: Changes 7756/cs/ebno
à rappeler dans la réponse s.v.p.

3

S 85	57
596.757 K J	

1211 Genève 11, le 3 septembre 1980

Nous vous informons que nous avons passé à votre crédit:
We wish to advise you that your account has been credited with:

60 T

Bonification de Trade Development Bank à Genève, du 1.9 reçu le 1.9 tx.		Val.
\$us*5'000'000.--*		2.9

00021

y

Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50 000.— (ou contrevaletur)
Valid with one signature only up to Fr. 50 000.— (or equivalent)

32 GE 7.78 □

Vos dévoués / Yours very truly
UNION DE BANQUES SUISSES
Union Bank of Switzerland

h. hall *cepucho*

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

P. L. Ferrari



Falls im Feld «Konto-No» ein Name steht, unter diesem ablegen, sonst unter Registratur-Adresse.

1211 GENEVE 11 03.09.80
Ref.: 022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.03.40551

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

CHF 1,956,000.00 Val. 01.09.80

Hochachtungsvoll / Vos devoues / Yours very truly
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT DS4/AM4
Union de Banques Suisses / Union Bank of Switzerland

Formular ohne Unterschrift / Formule sans signature / Form without signature

REGISTRATUR Bitte nebenstehende Anweisung beachten! 4
556757 K J 58

Auftrag vom / Ordre du / Order dated

Konto / Compte / Account No
596.757.60 T

Begünstigter / Beneficiare / Beneficiary
SELON VOS INSTRUCTIONS

Zahlungsgrund / Motif du paiement / Details of payment

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

[Handwritten signatures]

9602 N 2.80



Falls im Feld «Konto-No» ein Name steht, unter diesem ablegen, sonst unter Registratur-Adresse.

1211 GENEVE 11 06.10.80
Ref.: 022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.06.40222

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

\$US 800.000.00 Val. 08.10.80

Hochachtungsvoll / Vos dévoués / Yours very truly
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT DS4/ER4
Union de Banques Suisses / Union Bank of Switzerland

Formular ohne Unterschrift/Formule sans signature/Form without signature

9802 N 2.80

REGISTRATUR Bitte nebenstehende Anweisung beachten!	11
596757 K J	59
Auftrag vom / Ordre du / Order dated	
Konto / Compte / Account No 596.757.60 T	
Begünstigter / Bénéficiaire / Beneficiary SELON VOS INSTRUCTIONS	
Zahlungsgrund / Motif du paiement / Details of payment	

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

[Handwritten signature]

127
60



UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZE
UNION BANK OF SWITZERLAND

D'ordre de

Corner Banca
C.P.

6901 LUGANO

Réf.: Genève le 10 octobre 1980

EBVO/YP/7454
nous portons au crédit de votre compte:

16.017.71 G 100

suivant instructions de:

selon instructions de la banque mentionnée ci-haut / succursale de

swift du 9.10.80

~~\$US. *420'000.--*~~

produisant au cours de:

Fr.

10.10.80 (via Cpte ZURICH)

J. "

~~\$US. *420'000.--*~~ * 682'500.--

60 T (100)

~~\$US. *420'000.--~~ 10.10.80

1.6250 Adresse:
596.757 KJ S 85

Vos dévoués
UNION DE BANQUES SUISSES
Platt

Annexes:

Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50 000.- (ou contrevaieur)

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

PLATT *Stavari*

000177 1/2 SOCIETÀ ZILLETI



Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

596.757 K J	S 85	13
		61

Lieu
Ort
Luogo
Place
Genève

Date
Datum
Data
Date
14 octobre 1980 **10.45**

60 T	100
------	-----

Réf.
Ref.
Rif.
Ref.
ec14/pv/7036

à rappeler dans toute correspondance
in jedem Schreiben zu erwähnen
va menzionato in ogni corrispondenza
to be mentioned in all correspondence

00020

**Avis de débit/ Belastungsanzeige
Avviso di addebito/ Debit advice**

No de télex/Telex-Nr./No. di telex/Telex No.
--

Selon vos instructions du
Gemäss Ihrem Schreiben vom
Come da vostre istruzioni del
In accordance with your instructions dated

nous avons adressé le télex suivant à
haben wir den folgenden Telex gesandt an
abbiamo trasmesso il seguente telex a
we have sent the following cable to

bafisud banco financiero sudamericano montevideo / uruguay	76.878.71 Y	CM/WS 100
---	-------------	--------------

we credit you

us dollars *2'400'000.--* Val. 14.10

as per received instructions

ref: 855

bankunion

Photocopie certifiée conforme à l'original
existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

US\$ *2'400'000.--* au cours de
zum Kurs von
al cambio di
at the rate of

US\$ 30.30 + frais telex
Spesen
spese
charges

Union de Banques Suisses/Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere/Union Bank of Switzerland

US\$ *2400'030.30* Val. 14.10

Formule sans signature
Formular ohne Unterschrift
Modulo senza firma
Form without signature



Falls im Feld «Konto-No» ein Name steht, unter diesem ablegen, sonst unter Registratur-Adresse.

Ref.: 1211 GENEVE 11 14.10.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.06.14.40497

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

\$US **800,000.00 Val. 14.10.80

Hochachtungsvoll / Vos devoues / Yours very truly
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT NB4/V14
Union de Banques Suisses / Union Bank of Switzerland

Formular ohne Unterschrift / Formulae sans signature / Form without signature

REGISTRATUR Bitte nebenstehende Anweisung beachten	14 62
596757 K J	
Auftrag vom / Ordre du / Order dated	10.10
Konto / Compte / Account No	596.757.60 T
Begünstigter / Beneficiario / Beneficiary	SELON VOS INSTRUCTIONS
Zahlungsgrund / Motif du paiement / Details of payment	

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

[Handwritten signature]

9602 N 10.80



UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Téléphone 022 / 27 61 11 Télégrammes: Bunkunion Télécx 22402

D'ordre de
By order of

Trade Development Bank

GENEVE

Réf.: Changes EBVO FL 7454

à rappeler dans la réponse s. v. p.

Instructions du
Instructions dated

13.10.80 swift

1211 Genève 11, le 16 octobre 1980

nous portons au crédit de votre compte:

we pass to the credit of your account:



00002

\$us*2'600'000.--*

Val. 15.10.80

compte
account

60 T

100

Adresse / Address:

596 757 K J

S 85

Vos dévoués - Yours very truly
UNION DE BANQUES SUISSES
Union Bank of Switzerland

Valable avec une signature [jusqu'à Fr. 50 000.— (ou contrevaieur)]
Valid with one signature only up to Fr. 50 000.— (or equivalent)

1410 GE 7.79

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses



Falls im Feld "Konto-No" ein Name steht, unter diesem ablegen, sonst unter Registratur-Adresse.

Ref.: 1211 GENEVE 11 23.10.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.23.40280

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

00000

SUS **2,400,000.00 Val. 21.10.80

Hochachtungsvoll / Vos devoués / Yours very truly
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT DS4/MS4
Union de Banques Suisses / Union Bank of Switzerland

Formular ohne Unterschrift / Formule sans signature / Form without signature

REGISTRATUR Bitte nebenstehende Anweisung beachten!

596757 K J

20
64

Auftrag vom / Ordre du / Order dated

Konto / Compte / Account No

596.757.60 T

Begünstigter / Beneficiaire / Beneficiary

SELON VOS INSTRUCTIONS

Zahlungsgrund / Motif du paiement / Details of payment


Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

J. P. L. Ferrari



Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland



Ref. 1211 GENEVE 11 23.10.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.23.40280

AVIS DE CREDIT

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE

0062

SUS **2,400,000.00 Val. 21.10.80

DOLLARS USA
DEUX MILLIONS QUATRECENT MILLE 00/00

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere / Union Bank of Switzerland

DS4/MS4

9601N 3.78
Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50.000.- (ou contrevalet)
Gültig mit einer Unterschrift bis Fr. 50.000.- (oder Gegenwert)
Valido con una firma fino a Fr. 50.000.- (o controvalore)
Valid with one signature only up to Fr. 50.000.- (or equivalent)

Adresse / Indirizzo / Address	27
525779X.S.	
S/C	65

Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated

Compte / Konto / Conto / Account No.
525.779.60 R

DONNEUR D'ORDRE:
SELON INSTRUCTIONS RECUES

Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

P. L. Ferrari

UBS
G
Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland



Ref. 1211 GENEVE 11 03.09.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.03.40551

AVIS DE CREDIT

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE

00000

SUS ***1.956.000.00 Val. 01.09.80

DOLLARS USA
UN MILLION NEUF CENT CINQUANTESIX
MILLE 00/00

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere / Union Bank of Switzerland

DS4/AM4

9602N 378
Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50.000.- (ou contrevalet)
Gültig mit einer Unterschrift bis Fr. 50.000.- (oder Gegenwert)
Valido con una firma fino a Fr. 50.000.- (o controvalore)
Valid with one signature only up to Fr. 50.000.- (or equivalent)

29

Adresse / Indirizzo / Address
525366B.W. 66
S/C

Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated

Compte / Konto / Conto / Account No.
525.366.60 A

DONNEUR D'ORDRE:
SELON INSTRUCTIONS RECUES

Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

23



5 2 5 . 3 6 6 B W 67

Lieu
Ort
Luogo
Place
geneve

Date
Datum
Data
Date
3 septembre 80

60 A 100

Réf.
Ref.
Rif.
Ref.
ECL1/gt/7714

à rappeler dans toute correspondance
in jedem Schreiben zu erwähnen
va menzionato in ogni corrispondenza
to be mentioned in all correspondence

Avia de débit/Belastungsanzeige
Avviso di addebito/Debit advice

No de télex/Telex-Nr./No. di telex/Telex No.

Selon vos instructions du
Gemäss Ihrem Schreiben vom
Come da vostre istruzioni del
In accordance with your instructions dated 1.9

nous avons adressé le télex suivant à
haben wir den folgenden Telex gesandt an
abbiamo trasmesso il seguente telex a
we have sent the following cable to

trade development bank - geneve 14 120 71 X CM/WS 100

attention m ino shalam
creditez moins frais

us dollars*240'000.--* Val. 3.9

compte 3700/rc
selon instructions reçues
creditons vostro
bankunion
Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.
Union de Banques Suisses
V. L. Ferretti

US\$*240'000.--* au cours de
zum Kurs von
al cambio di
at the rate of
frais
+ Spesen
spese
charges

Union de Banques Suisses/Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere/Union Bank of Switzerland

US\$*240'000.--* Val. 3.9

Formula sans signature
Formular ohne Unterschrift
Modello senza firma
Form without signature

1563 N. 3. 80



Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland



Ref. 1211 GENEVE 11 03.09.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-024Q.04.03.40542

AVIS DE CREDIT

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE

0000

SUS **2,044,000.00 Val. 01.09.80

DOLLARS USA
DEUX MILLIONS QUARANTEQUATRE MILLE
00/00

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere / Union Bank of Switzerland

DS4/AM4

9601N 3 78
Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50 000.- (ou contrevalet)
Gültig mit einer Unterschrift bis Fr. 50 000.- (oder Gegenwert)
Valido con una firma fino a Fr. 50 000.- (o controvalore)
Valid with one signature only up to Fr. 50 000.- (or equivalent)

27
Adresse / Indirizzo / Address
525367B.X.
S/C 68
Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated

Compte / Konto / Conto / Account No.
525.367.60 D

DONNEUR D'ORDRE:
SELON INSTRUCTIONS RECUES


Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses



Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland



Ref. 1211 GENEVE 11 06.10.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.04.06.40222

AVIS DE CREDIT

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE

00030

SUS **800.000.00 Val. 08.10.80

DOLLARS USA
HUITCENT MILLE 00/00

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere / Union Bank of Switzerland

[Signature] DS41ER4
Valid with one signature only up to Fr. 50.000.- (or equivalent)

25

Adresse / Indirizzo / Address
525367B.X.
S/C

69

Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated

Compte / Konto / Conto / Account No.
525.367.60 D

DONNEUR D'ORDRE:
SELON INSTRUCTIONS RECUES

Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

[Signature]



Union de Banques Suissés
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland



Ref. 1211 GENEVE 11 14.10.80
022 / 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.06.14.40497

AVIS DE CREDIT

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE

00000

SUS **800,000.00 Val. 14.10.80

DOLLARS USA
HUITCENT MILLE 00/00

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere / Union Bank of Switzerland

NB4/VI4

9607N 3 78

Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50 000. (ou contrevalet)
Gültig mit einer Unterschrift bis Fr. 50 000. (oder Gegenwert)
Valido con una firma fino a Fr. 50 000. (o controvalore)
Valid with one signature only up to Fr. 50 000. (or equivalent)

Adresse / Indirizzo / Address	
5253678.X.	
S/C	85 70

Ordre du / Auftrag vom / Ordine del / Order dated
10.10

Compte / Konto / Conto / Account No.
525.367.60 D

DONNEUR D'ORDRE: SELON INSTRUCTIONS RECUES

Motif du paiement / Zahlungsgrund / Motivo del pagamento / Details of payment

--

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.

Union de Banques Suisses

Handwritten signature: P. L. Famin

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 13 mai 1981
Palais de Justice

POUVOIR JUDICIAIRE


Cabinet du juge d'instruction

Correspondance : case postale 414
1211 Genève 3
Téléphone 27 26 11v/ No. 666/81 RG.
à rappeler dans toute
correspondanceMonsieur le Procureur
de la République de
BresciaB R E S C I A/Italie

Le juge d'instruction de la République et canton de Genève présente ses salutations distinguées à Monsieur le Procureur de la République de Brescia, et lui retourne, exécutée, sa commission rogatoire du 27 avril 1981 dans le cadre de l'affaire instruite contre M. ZILLETTI Ugo.

Le Juge d'instruction:

S. AVERSAO

annexe mentionnée.

Registrazione della telefonata tra F. Federici e L. Gelli del 21
gennaio 1982: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE (*).

(*) Consegnata alla Commissione dall'avv. F. Federici.

TELEFONATA

C

500195

8

~~...~~
 Federici Federico

(Licio Gelli - Federico Federici)
 New York

1^ Robina, lato B - 1^ telefonata

interlocutori: Federici - Gelli Licio

G. Ti ho cercato ^{man mano} su a quel paese

F. Sì, sai che cosa è? Che avevo una cosa urgentissima e mi sono detto tanto di qui debbo muovermi perchè io debbo raggiungerlo e, siccome sta per essere giunto da un'altra persona per fare una cosa che sono assolutamente favorevole, ma che deve essere fatta non una saggezza incredibile perchè senti due sono le cose: o ti informano in mala fede o chi ti informa è cretino, ma è giunto il momento, in questo momento di potere riaprire a nuova vita cambiando completamente l'atteggiamento. Io devo darti delle informazioni che sono di assoluta primaria importanza

G. Dimmi

F. In questo momento c'è bisogno, c'è bisogno di una certa azione

G. Sì

F. C'è bisogno di una certa azione perchè si verificano certe determinate azioni

G. E va bene, dimmi qualche cosa

F. C'è bisogno che certi quadri sono stati sputtanati vengono rimessi in sesto

G. E va bene, dimmi qualcosa!

F. Per esempio, prendi tutti quelli del, del... Noi siamo con la testa decapitata, non abbiamo più Forze Armate, insomma c'è qualcuno oggi in Italia LICIO che sta cercando di rimettere in sesto le cose, di rimetterle in chiaro e tu sai anche chi è ha bisogno che quelle forze che erano state disperse per le ragioni che sai siano rimesse a posto. La persona unica che può fare questo servizio ^{al paese} sei tu

G. Ma sai ^{ora} in questo momento qui si sta.. Noi stiamo cercando ora che ^{hanno} terminato tutto quelle famose chiacchierate

F. sì

G. ora bisogna aspettare il risultato di questi. So che tutte le chiacchierate che hanno lì, gli interrogatori chiamiamoli così tutto bene, tutto bene non poteva essere diversamente perchè non c'era niente perchè la questione, tu lo vedi dopo dieci mesi e cinque giorni oggi, siamo sempre al.. non hanno trovato e non possono trovare nulla perchè non c'era niente

F. proprio per questo, ecco Licio proprio per questo

G. hanno utilizzato la tecnica alla Lomeini, alla Lomeini hanno

IL CONSIGLIERE ISCRIZIONE AGGIUNTO
 (Det. Aldo Gennaro)

plu

h1

9

secondo foglio

e ha attecchito perchè li hanno tutti spaventati. Se tu vedi quelli che hanno avuto il coraggio di restare sono rimasti sulla loro poltrona, io ho preferito fuggire, ... sono stati assolti però non hanno riconquistato la loro poltrona

F. Sì

G. Capito

F. E' vero fino ad un certo punto prendi per esempio il caso di Vittorio

G. Eh?

F. Prendi il caso di Vittorio Forgiione no?

G. Sì

F. Lui proprio poveraccio l'ha preso in culo come un pazzo e d'altro canto Licio la verità è questa che, diciamo una cosa parliamoci chiaro gli interventi che sono stati fatti finora da parte tua o da parte di uomini ispirati da te sono stati interventi basati piuttosto sulla minaccia o sulla paura dicose.. insomma oggi siamo arrivati al punto Licio che se tu dici che io ho rubato e vedi chi comanda, l'opinione pubblica i mas media, la televisione, certa stampa, hai visto lui ha rubato è un bravo, è un ganzo, perchè l'ha detto LICIO GELLI !!! E' questo il punto

G. Vedi, vedi ti dirò questo, ora in questo momento non è il caso perchè ancora l'opinione pubblica è ormai smontata, mentre se prima avessi detto: oggi è venerdì, avrebbe detto, noj è vero è domenica. Oggi cominciano a dire se io dico che è venerdì è veramente venerdì, si aspettava ancora un pò di tempo perchè l'istruttore, quello che istruisce mandi tutto al Pn. Il Pn siccome deve fare una certa formalizzazione, noi aspettiamo perchè tu non sai che stiamo facendo pubblicare ora i risultati, il risultato della Commissione della Federazione dei diritti dell'Uomo che è venuta in Italia che è stata una settimana ed ha fatto, una relazione che io ho ritirato, ritirato, ~~io~~ me l'hanno portata ieri l'altro che se l'avessi dovuta stilare io non l'avrei stilato quanto è bella persecuzione, fatti ecc. ecc. parla del Grande Oriente e parla del Raggrppamento mio ecc. quindi guarda questa è della Federazione Internazionale dei Diritti dell' Uomo persecuzione assoluta verso ^{tutti} coloro presunti o iscritti ecc. una cosa dannocissima per la democrazia ecc., cita tutti gli articoli, sono tre pagine questa dovrà essere il grosso colpo perchè se noi abbiamo fatto intervenire quella lì in modo

./. ./.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE AGGIUNTO
(Dott. *Allegre*)
Allegre

10

tre

è giusta

perlomeno fare una cosa che sia perlomeno equilibrata, capito? com'è?

F. Senti Licio c'è poi una cosa ancora più importante della quale io ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ della quale io non oso parlare ed è l'unica cosa ed è la cosa veramente decisiva ~~è~~ la quale io non oso parlare né per telefono anche se tu parli da un telefono sicuro ed io sono in un telefono...

G. Non se ne parli, dimmi

F. È una cosa ed è quella fondamentale perchè ha scadenze orarie per la quale io debbo informarti e quindi non lo so come fare, io sono disposto, guarda io sono venuto qui sperando che tu fossi relativamente vicino e forse ~~sei~~ più vicino di quanto non fossi se ero a Ginevra sperando di poterti anche, voglio dire comunicare questa cosa anche perchè io non so fino a che punto fra oggi, domani e dopodomani e io vorrei che se qualcosa si deve verificare in quel senso lì noi, noi, noi tutti si possa essere partecipi di questa di questa....

G. D'accordo va bene, ma bisogna però che una strategia che è stata fatta, la strategia del silenzio in modo da potere aspettare senza dubbio quasi quello che dici tu, però bisogna aspettare certe risultanze perchè siccome queste risultanze non devono essere ~~disturba~~ te da nessun altro atto, le risultanze quelle giudiziarie

F. Stai attento

G. più che favorevoli, favorevoli capito?

F. Stai attento, quello che io ti dico però prescinde da noi e si può verificare anche senza di noi al di fuori di noi come evento politico esterno, viceversa evento politico nel quale noi a mio avviso dovremmo essere reinseriti per esserne partecipi, per esserne trionfatori o qualcosa del genere vero

G. Siamo perfettamente d'accordo, siamo; perfettamente d'accordo solo ora bisogna avere ancora pazienza di aspettare qualche, qualche po' di tempo, poco, ma poco perchè stanno facendo la formalizzazione e la fai eventualmente che sia fatta la formalizzazione con tutta la quiete, con tutta la tranquillità e senza altre puttanate come è venuta fuori quella delle bobine, quella è una puttanata fatta da quel... non so a quale scopo, ma probabilmente lo sappiamo e non lo vogliamo sapere lasciamo perdere, non parliamo, non dilunghiamo = ci al telefono perchè sono pericolosi, credo comunque io... Senti siamo quasi sullo stesso parallelo noi, quindi parliamo dallo stesso parallelo non è da dire che parliamo, ma io direi ora, io faccio contatto o quel numero mi è rimasto quel numero lì di Ticine

F. Sì, ma quel numero lì purtroppo siccome era il numero della mia della mia, della mia, diciamo moglie svizzera¹, mia moglie svizzera ora ha smesso di lavorare per un certo tempo perchè vuole vedere di lavorare altrove è un numero che mi, è un numero dove mi contatti difficilmente del resto

G. Dove ti devo contattare

F. Senti a Firenze facendo un nome in codice?

G. Eh?

F. A Firenze facendo un nome in codice

G. Cioè io..

F. Cioè ti presenti come il sig. PARENTI

G. Che numero hai a Firenze?

F. Il mio numero privato diretto è 268

G. Aspetta che prendo una matita

F. ..(sotto voce) figurati.

G. Ecco dimmi un po'

F. 268+17

G. 25....

F. 8417, 268417 dici il sig. PARENTI

G. Sig. Parenti va bene

F. Oh scusa un attimo ti ~~xxxxxx~~ volevo dire altre due cose: la prima è che, tu hai avuto, non lo so se lo sai, ma nel settembre

./.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE AGGIUNTO
(C. P. Parenti)

43

11

quattro

- dell'anno scorso ci fu una riunione a Montecatini nella quale alcuni fratelli avevano deciso che dovevano farti fuori
- G. Sì lo so, quella sì, era un certo ROSATI
- F. Sì, William ROSATI
- G. Eh!
- F. Sì lui
- G. Sì sì lo so, si è dato da fare, poverino non ha niente, non ha nulla a che fare Rosati. No è una brava persona, brava a quel modo capito?
- F. Ch, la seconda cosa è questa: che sta cercando disperatamente, so che è venuto diciamo così vicino a dove sei perchè c'è un carissimo amico che l'ha indirizzato il ~~gix~~ il, come si chiama, il giornalista di Panorama perchè vorrebbe che tu a Panorama rilasciassi una serie di dichiarazioni. Si era rivolto a me anche per questo addirittura promettendomi dei compensi, io, ho detto guardi io in questa faccenda qui nemmeno il rimborso delle spese. Io sono favorevole che Licio intervenga in prima persona su una causa di risonanza come può essere Panorama o la Repubblica, giornali cioè che fanno, assolutamente favorevole, però vorrei un fottio di condizioni la prima è che l'articolo venga scritto in mia presenza che l'articolo venga semmai pubblicato dopo che io ho riga per riga, pagina per pagina approvato formalmente quello che viene detto, la terza è che infine se c'è da couperare qualche intervento in favore di qualcuno in Italia o altrove, questo ~~inxxx~~ intervento avvenga insomma. Ora loro si erano rivolti anche a me, non lo so come non lo so come mai, comunque, ah sì! ~~fixxxxx~~ perchè figurati, va bene questo te lo dirò un'altra volta, e quindi lui sta venendo, sta venendo, è già venuto in America, non so. Però non nel Nord America
- G. Sì
- F. E quindi sta per vederti, ora io Licio ti direi questo: lo ti consiglio di farlo questo lavoro
- G. Va bene, ma tu dicevo di nox prima, no, no, no !! Nel modo più assoluto non faccio proprio nulla vuol dire, lui viene qui?
- F. Eh, io so che qualcuno gli ha detto dove ti può trovare
- G. Sì
- F. E quindi sta venendo lì
- G. Ho capito. Come si chiama?
- F. Si chiama Romano Cantore. E' una bravissima persona; diciamo così è negativamente orientato nei nostri confronti, però io gli ho detto, dico guarda dove
- G. ...tu dire che prima per dare una dimostrazione debba cominciare a scrivere un articolo lui abbastanza positivo sulle risultanze di quello che c'è stato e poi sono disponibilissimo perchè c'è l'Espresso mi ha chiesto di fare quattro interviste
- F. Sì
- F. Si siglate, siglate tutte teletrasmesse, poi cappelletti e quindi sarà pubblicato anche se do del cretino al loro direttore, sarà interamente pubblicato e niente e niente modificato
- F. Sì sì anche questi sono disposti a darti queste garanzie
- G. C'è Biagi
- F. Sì
- G. Conosci Biagi ?
- F. Sì che fa un'intervista a tua figlia no?
- G. Eh !
- F. che voleva fare un'intervista a te, invece la fa a tua figlia
- G. No, no, non la fa a nessuno ah per carità!! Ma per carità non la fa ma scherzi, non la fa a nessuno. La vorrebbe fare a chiunque eccetera quindi sono, io posso anche quel Cantore incontrarlo solo

IL CONSIGLIERE
 (Dott. ALDO
 Genite)

44

12

cinque

quando ha rettificato qualcosa che ha scritto, siccome lui ha il materiale dicendo che tutto quello che è stato scritto fino ad oggi l'avevano perchè gli era stato propanato da determinati personaggi anche del mondo giudiziario di Milano eccetera, che per il momento non si sono verificati certi eventi e allora dovrebbe darci, ecco.. il caso della buona volontà, capito?

F. D'accordo

G. quando lui, io vedo che c'è pubblicato questo allora dopo le tue condizioni, alle condizioni tue si può fare quello

F. D'accordissimo. Senti Licio ci sono molti amici

G. Non solo, non solo ti posso dire un'altra cosa io ho scritto un libro

F. quello che esce ora di Lier Carpi?

G. Eh?

F. quello di Lier Carpi?

G. No, quello, quello se l'è scritto per conto suo io soltanto quello; lì che lui mi ha scritto, mi scrisse poverino questo è tanto bravo, mi scrisse una lettera, anzi tre lettere e poi fra l'altro quando per, quando fu la questione per mia figlia si è precipitato lui già una cosa e un'altra ha dato delle belle dimostrazioni, io gli scrissi una lettera di ringraziamento e nel contempo io gli buttavo delle lettere come quello sfogo che ci ha l'uomo no?

F. Sì

G. quindi gli mandai anche, siccome lui mi chiedeva dei documenti soltanto che riguardavano Firenze Lino no?

F. Sì

G. Capito, io dissi guarda io ti mando qualche copia fotostatica per farvi vedere anche che le cose erano esatte che non erano come dicevano di noi, che noi eravamo un troncone staccato

F. Sì

G. Gli mandai qualche documento a lui ma niente di importante per carità, che li mandai anche ai magistrati. Invece il mio sto parlando, sto parlando, sono al 68 capitolo perchè parlo dei personaggi non so, xxxxxxxx fo per dire ammettiamo, Genio E. ma parlo con tutti i documenti veramente documenti veri autentici e quindi sono, è veramente questo che ancora ho scritto con dei ritagli dei giornali mettendo anche, mettendo raffrontando dei ritagli dei giornali quello che dicevano cinque mesi fa, quello che poi le smentite di tizio, di Caio e Sempronio, quello che è accaduto eccetera, eccetera. È un documentario che è molto importante perchè ci sono, ho fatto dal settanta, dal sessantanove pubblico le lettere che io ricevevo dal povero Ascarelli

F. Ho capito

G. Vengo subito da Ascarelli, da Lino, poi c'è Bricchi, ci sono tutti capito?

F. Senti un'altra cosa: c'è Mike Ledeen..

G. Eh?

F. Mike Ledeen che è uno degli assistenti, anzi è l'assistente per gli affari europei di Haig e che è l'autore, che è stato molti anni fa coautore insieme a Renzo De Felice della intervista sul Fascismo profondo conoscitore per gli Americani

G. quello lì si può vedere, si può studiare, si può vedere, io ancora non l'ho ceduto a nessuno

F. Ho ecco chi vorrebbe, questo; per conto del Dipartimento di Stato Americano potere avere poi un incontro con te; per avere certi chiarimenti. Tu stando fuori d'Italia Licio non ti rendi conto di come da cose l'Italia stanno cambiando radicalmente

G. Ho capito

F. Di come il potere stia cambiando, le cose le lotte stiano cambiando. Tu pensa che oggi stanno... lo sai che ora vogliono chiedere

IL CONSIGLIERE ISIDORO ARBUONNU
(Det. Alfo Cerina)

45


sei

13

E

- attraverso Piccoli, attraverso altri chiedere lo scioglimento della massoneria in Italia e questo perchè vogliono sputtanare il Partito Socialista il quale Partito Socialista avendo molti uomini legati alla massoneria, essendo sulla cresta dell'onda potrebbe assumere il potere con una certa rapidità e quindi anche, vedi l'Espresso ultimo stanno cercando di smaialarlo, dall'altra parte i socialisti vendere però, ecco il punto, viceversa a rinfrancarsi ecco la linea politica che io volevo sottoporre alla tua attenzione per potergli consentire e consentendo quindi a noi assumendo delle garanzie in questo senso che ritorna il rispetto, eh! E non la sputtanata come adesso di dare a loro la possibilità di rompere questo cerchio che dretutto tende veramente a coinvolgere tutta la massoneria. E' vero i Fratelli normali si sono comportati come delle merde e quindi non meritano molto rispetto
- G. Ascolta io ti ritelefonero guarda ti ritelefonero. quando sei tu a Firenze?
- F. Io sono a Firenze, ma io posso restare anche qui a New York vero
- G. No, no, no quando vai tu a Firenze?
- F. Ma io andro' a Firenze, sarò a Firenze martedì
- G. Ecco io verso, nella settimana ti telefonero
- F. Dimmi più o meno l'ora, ecco
- G. E no, mi devi dire te quaxiaz qual'è l'ora migliore
- F. L'ora migliore è la sei ora locale, ora fiorentina
- G. Va bene
- F. Le sei del pomeriggio
- G. Per quanto riguarda quella del Compartimento di Stato come si chiama?
- F. Mike Leeden e per quanta riguarda il libro stai tranquillo che ci sono mille cose da fare
- G. Va bene allora quello lì appunto come senz'altro si può veramente proprio darlo anche a lui
- F. D'accordo
- G. Tuoi già prendere, ti autorizzo
- F. Si
- G. a prendere degli accordi perchè gli si può sottoporre, capito?
- F. Si a chi a Leeden?
- G. Si
- F. D'accordo O.K. Va bene Ti abbraccio a presto ciao
- G. ciao

CONSIGLIERE ISTRUTTORE AGGIUNTO
(Dott. Aldo Gentile)



(+ pezzi non presi)

